RIFLESSIONI SU LA PODESTÁ DELLA VERA CHIESA CRISTIANA

NELLA STAMPERIA DI BASSANO
M DCCLXXVIII.

A SPESE REMONDINI.

All' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore

DON BENEDETTO ERBA ODESCALCHI

Arciprete della Cattedrale di Milano
ec. ec.

IL cuore, lo spirito, il genio, il dovere, tutto mi porta a Voi, Illustrissimo Reverendissimo Monsignore, che sì benignamente della

vostra grazia mi onorate. Io non offerisco a Voi elogj superflui alla dignità vostra, gravosi alla vostra modestia.

La Casa Erba Odescalchi è chiara abbastanza al mondo per titoli, per preminenze, per parentele, per favore di grandi Principi; Casa, in cui tra le varie occupazioni di Spada, di Toga, di Chiesa pur regna la più tranquilla pace, l'inalterabil concordia, la mutua confidenza, e con esse la probità, la pietà, la Religione; virtù che sembran essere alla Famiglia ereditarie, e che a Lei formano la più bella corona. Basti nominare per tutti il grand'Innocenzo XI. per santità più ancora che pel Triregno venerando.

Voi stesso, Monsignore, Nipote di Cardinale e Fratello di Cardinale, Voi Capo di un Capitolo de' più antichi,

tichi, e per nobiltà, per dottrina, per regolarità più cospicui tra quanti adornan la Chiesa di Dio; Voi soprastante alla cura delle Sacre Vergini, porzion sì preziosa del Gregge di Cristo; Voi sempre occupato di cento affari a pubblico vantaggio; Voi accetto a' sommi parimente che agli infimi, così bene vi sapete colla vostra singolar discrezione e umanità a tutti attemperare; qual bisogno avete Voi delle mie parole? Il Clero, la Nobiltà, il Popolo fanno a Voi elogj assai migliori ch'io non saprei ideare.

Io soltanto Vi rendo un tributo, Vi chieggo un onore. L'onore Vi chieggo del Vostro Nome a ornamento e a sostegno di un' Opera, che Vi appartiene, siccome tutta alla Chiesa e alla Religion consecrata. Rendo a Voi e a tutta l'Eccellentis-

ſima Caſa il tributo della più oſſequioſa venerazione e riconoſcenza, e a tutti pregando ſempre maggiore felicità, col più profondo riſpetto mi proteſto

Di Voi Monſignore Illuſtriſs. e Reverendiſs. e di tutti gli Eccellentiſs. e Illuſtriſs. Signori

Umiliſs. divotiſs. obbligatiſs. Servitore
Giambattiſta Noghera.

IN-

INDICE.

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

AVendo veduto per la fede di revisione, ed approvazione del *P. F. Gio. Tommaso Mascheroni* Inquisitor Generale del santo Officio di *Venezia* nel Libro intitolato: *Riflessioni sulla Podestà della vera Chiesa Cristiana MS.* non vi esser cosa alcuna contro la santa Fede cattolica, e parimente per attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo licenza a *Giuseppe Remondini* Stampator di *Venezia*, che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 20. Gennaro 1777.

(Piero Barbarigo Rif.
(Francesco Morosini 2°. Cav. Proc. Rif.
(Girolamo Grimani Rif.

Registrato in libro a carte *366.* al num. 1174.

Davidde Marchesini Segr.

Addì 24. Gennaro 1777.
Registrato nel Magistrato Eccellentiss. degli Esecutori contro la Bestemmia.

Gio. Pietro Dolfin Segr.

RI-

RIFLESSIONI
SULLA PODESTA'
DELLA VERA CHIESA CRISTIANA.

PROEMIO.

ENTRO io nell'argomento, o pure mi arretro? Allo ſguardo ſi affaccia un vaſto pelago procelloſo da venti contrarj agitato: ſirti di qua, ſcogli di là .... tutto impauriſce il penſiero. L'impegno preſo mi ſpigne avanti; l'aſpetto del pericolo mi riſoſpinge indietro; nè mancano amici che diſſuadonmi dal cimento. Ma donde e perchè coteſte paure? un altro penſiere mi ſgrida: ſiam noi tra gente irragionevole o infedele? In ſeno alla Chieſa Cattolica ſarà egli diſdetto il ragionare della Podeſtà

della

della Chiesa medesima, nostra Madre comune? Sarà egli disdetto il ragionarne a' Figliuoli di lei eziandio più sublimi? Mi parrebbe anzi di fare non piccol torto alle anime loro grandi e pie, dando ascolto a sì mal concetti timori.

Temano coloro che orgogliosi in basso stato osano farsi giudici di quelli che lor soprastanno: temano coloro altresì che con ispirito di adulazione e di partito estendono a capriccio e focosamente promuovono i diritti della Chiesa contra il Principato, o i diritti del Principato contra la Chiesa; come se nimici fossero Personaggi tra lor congiunti co'nodi più stretti della più sacra alleanza. Giudici temerarj, partigiani indiscreti, che non sanno sostener le ragioni dell'una parte senza ingiuria dell'altra; come se d'ingiurie abbisognassero le ragioni per far sentire la forza loro. Spiriti piccoli o cattivi cuori, da pregiudicio o da passione aggirati, a cui pur troppo riesce talvolta di gittare scintille di discordia, do-

ve

ve regnar dovrebbe la più leale amiſtà. Degni perciò della comune avverſione; tanto più che uomini tali ſono diſpoſti a trapaſſare dall'offeſa dell'una parte all' offeſa dell'altra, facili così a cambiare linguaggio, come a cambiar intereſſi e affetti.

Se io traſcorro punto le linee nonchè nella ſoſtanza delle coſe, anche ſolo nel modo della trattazione, io ſarò il primo condannator di me ſteſſo. Ma che debbo io temere nel regno della ragione, della verità, della Religione, ſe tengo unicamente la mira a ciò che ad eſſe è conforme? Ben molti ſaranno i difetti che sfuggiranno per inavvertenza o per mancanza d'ingegno e di ſapere: ma a tai difetti io ſpero dalla umanità voſtra, o Signori, compatimento e correzione corteſe; e io vi ſaprò buon grado più ancora di queſta che di quello.

Su via dunque entriam di buon animo nell' argomento propoſto; entriamo non quali Papiſti, come diceſi, o Regaliſti; nè meno

meno quali Ecclesiastici o Laici, affinchè non entri con noi qualche gara o prevenzione, ma quai filosofi Cristiani, cultori del medesimo Dio, professori della medesima Religione, membri della medesima Società, uniti insieme co' medesimi obblighi di soccorso e di vantaggio vicendevole: entriamo infine, come se tra 'l Padre e la Madre fosse nata perigliosa quistione, entriamo con rispetto da Sudditi, e con amore da Figli; sì, se ci preme il buon ordine, la sicurezza, la pace, la felicità della civile Società religiosa. E noi felici, se ci vien fatto di contribuire in qualche modo a tale felicità!

Io certamente mi sono studiato di raccorre di qua, di là i lumi che porgonci su questa materia i più grandi uomini, i quali scrissero dall'una parte e dall'altra, spettabili alle Corti e al Santuario: nè ho sdegnato di volger l'attenzione agli Scrittori eziandio e a' parlatori più arditi, se mai fra la caligine degli errori trasparisse pur

qual-

qualche luce di verità. La verità, onde che ella venga, è sempre a noi conforme e amica. Ove siano gli animi ben disposti, io mi lusingo che a voi ancora e a me cadrà in mente qualche pensiere utile: mi lusingo che le controversie cagionate dalla mischianza e dalla confusion degli obbietti, scemeranno a misura che le cose saranno senza passione e senza pregiudicio penetrate.

Già si è mostrato, quale sia la Vera Chiesa Cristiana; e di tal Chiesa si è mostrata pure l'autorità infallibile nel Magistero dogmatico, regolator della fede: restaci ora la podestà direttiva del costume e governatrice della Cristiana Società; che è la terza parte da noi proposta nella general divisione sulla Chiesa medesima. Nè veruno s'immagini che trattandosi di podestà, si tratti solo di materia opinabile e quasi quasi indifferente in genere di Disciplina, su cui si possa pensar e parlare a genio, salva la coscienza e la fede. Signori

ri no: se vi sono opinioni lasciate alla libera elezione e disputa, vi sono ancora convenienze da rispettare, vi sono doveri da osservare, vi sono dogmi da venerare. Così è; la podestà non meno che la Disciplina Ecclesiastica fino a certo segno è dogmatica (a) al pari che gli stessi Cristiani Misteri. Donde scorgesi la dignità dell' obbietto e il riguardo e la cautela, con cui esso vuol essere maneggiato e distinto.

Lo scopo nostro non è di scendere alle minute particolarità che sono infinite, e che riuscirebbero forse più nojevoli che vantaggiose, ma di salire piuttosto ai grandi principj essenziali, ond'elle si possono agevolmente dedurre. Ed ecco dell'Opera il disegno e lo spartimento.

I. Se la Chiesa Cristiana abbia da Dio ricevuta qualche podestà, e qual podestà in generale.

II.

(a) *V. Rifless. XXV. Sulla Infallibilità della Vera Chiesa &c.*

II. Quale ſia in particolare la podeſtà propria della Chieſa, e quale pure la podeſtà, di cui la Chieſa ſia capace.

III. Quali ſiano i Depoſitarj della podeſtà Eeclesiaſtica, e quale tra loro l' Eccleſiaſtica Gerarchia.

IV. La concorrenza infine della podeſtà Eccleſiaſtica colla Laica, e ſcambievolmente della Laica coll' Eccleſiaſtica.

In queſti articoli tutta parmi compreſa l'ampiezza dell' argomento; articoli intrecciati così che richieggono molta cura, affinchè ſchiviſi la gravezza delle ripetizioni ſenza turbazione dell' ordine. Ma deh al bel principio quanti ingombri e ſoſpetti! Perciò alla trattazione giova premettere tre quiſtioncelle proemiali così a ſcorta, come a freno de' trattatori. La prima ſia de' Sentimenti che aver dobbiamo verſo l' una e l' altra podeſtà. La ſeconda, Se le due podeſtà poſſano conciliarſi inſieme. La terza, Quali ſieno i principj delle diſſenſioni fra loro. Vaglia la prima a moderazione del

del cuore ; e vagliano le altre due a illuminazion dello ſpirito e a sgombramento de' pregiudicj . La Religione animi , la ragione diriga , la diſcrezione temperi i ſenſi e le parole : e ſenza più alla diſcuſſione procediamo.

RI-

RIFLESSIONE I.

Quali ſentimenti debbanſi avere verſo l'una e l'altra podeſtà.

QUALI ſentimenti? Io gli ho già accennati, ſentimenti di venerazione e di amore. Un Ateo, un Materialiſta, un Epicureo, che miſura ogni coſa col preſente ſuo intereſſe ed appetito, e che giudica qualſiſia podeſtà originata dal deſtino, dal caſo, dal clima, dall'ambizione o da altro principio reo, tendente all'umana ſervitù e miſeria, ben potrà egli di leggieri concepire ora contra l'una, or contra l'altra podeſtà odio e diſpetto a tenore delle ſue ſenſazioni è fantaſie. E in fatti cangiante molto e diſcorde ne'ſuoi ſentimenti è tale genía, che ora innalza al cielo la podeſtà, ora la deprime agli abiſſi.

Ad un vero Criſtiano, ad un Cattolico ambe le podeſtà ſaranno ſempre venerande e ſacre. E perchè? Perchè ambe ſono dalla Religione Cattolica conſecrate per riſguardo così al principio loro, come al fine. Il principio è Dio ſteſſo, primo fonte unico come di ogni eſſere, così d'ogni podeſtà che giuſta ſia e legittima. Non v'è podeſtà, dice l'Apoſtolo, che da Dio non venga

ga (*a*): *Non est enim potestas, nisi a Deo*. E potrà egli mai essere avverso l'animo a ciò che credesi venire da sì augusto principio?

Qualsivoglia podestà, vegnente da Dio, ella è pure, soggiugne l'Apostolo, da Dio ordinata (*b*): *Quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt*. E a qual fine ordinate ambe le podestà? A meglio comprender la cosa, non c'incresca, o Signori, una breve analisi semplicissima, onde si trarranno le necessarie conseguenze. Il parlar Evangelico egli è qui il parlare della retta ragione. Attendete. L'uomo è ordinato da Dio alla perfezione e alla felicità maggiore, di cui egli è capace. Al conseguimento di tal perfezione e felicità è ordinata, qual mezzo, la Società. Al buon essere della Società, è ordinata pure, qual mezzo, la podestà. Spieghiamo questi punti fondamentali, e spieghiamogli succintamente: una brieve spiegazione qui basta a piena persuasione.

L'uomo ordinato da Dio alla perfezione e alla felicità maggiore, di cui egli è capace. Tanto ci dice la stessa divina bontà (*c*) amatrice delle sue creature. Conciossiachè qual altro fu il fine inteso nella Creazione dall'ottimo Iddio se non la

(a) *Ad Rom. c.* 13. *v.* 1.
(b) *Ibidem.*
(c) *V. Rifless. XIX. e seg. Sulla Natura Umana &c.*

la diffusione delle ricchezze della sua beneficenza? Per conoscere poi la capacità dell'uomo, s'interroghi l'umana natura (a). L'uomo composto di corpo e di spirito, abitatore di questo mondo per essere cittadino dell'altro, e però partecipe del tempo presente e del futuro. Capace egli è pertanto de' beni corporali e spirituali, de'beni di questo mondo e dell'altro, de' beni del tempo presente e del futuro e di tutta l'eternità: nei quali beni tutta comprendesi l' umana perfezione e felicità piena e perfetta.

Ma donde ci vengon egli i tanti beni che godiamo, e i maggiori che speriamo? Quasi tutti dalla Società: ed ogni Società è instituita appunto in vista de' beni moltiplici che ne provengono. Ciascun uomo è da se troppo losco e debole per procacciarglisi. Riguardate gli uomini che vivon segregati nelle boscaglie. Essi per poco non si distinguon da' bruti. La Società sola è di tanti beni capace, siccome quella che raccoglie i lumi e le forze disperse. La Società pertanto è da Dio ordinata al conseguimento della felicità. Sì, Iddio, primo autore della Società civile, che è madre de'beni terrestri, dispose l'Ottimo Iddio che anco i beni superni ci fossero di legge ordinaria participati per mezzo di altri uomini; e

A 2 così

(a) *Ivi Rifless. I. &c.*

così egli colla sua rivelazione elevando la nostra natura, raffermò vie più la Società civile, e instituì la Società religiosa che Chiesa si appella.

Ma quale sia ella cotesta Società di tanti beni apportatrice? Società forse càsuale, licenziosa, arbitraria? Essa non potrebbe esser durevole, e sarebbe anzi cagione di scompiglio e di miseria. Società dunque ben intesa e connessa e costumata .... E come sia ella tale, se non vi sono regole che in buon ordine la mantengano? E le regole che vaglion elle, se non vi presiede una podestà proporzionata che ne promuova l' osservanza, e che ad essa ecciti tutti i membri sociali e gli affreni e gli corregga? Al buon Essère dunque della Società è ordinata da Dio, qual mezzo necessario, la podestà: podestà doppia, come doppia la Società, doppia la felicità.

Ed ecco la ragione, per cui Iddio, Padre comune di tutti gli uomini, nell' eguaglianza lor naturale volle stabilire una specie d' ineguaglianza nella Società, autorizzando l'una podestà e l' altra, e però la maggioranza degli uni sopra gli altri; senza che nè regola nè unità nè armonia nè buon governo stabile non potrebbe sussistere. Laonde l'Apostolo non solo prescrive a tutti la suggezione alle podestà più sublimi (a), *Omnis ani-*

(a) *Ad Rom. c.* 13. *v.* 1.

anima potestatibus sublimioribus subdita sit ; ma di più ci rappresenta di tal suggezione la necessità (*a*): *Necessitate subditi estote ....*

Nè a veruno dee parer gravoso il sacrificare una parte della sua libertà per l'adempimento dei doveri della Società : giacchè il sacrificio è comune, comuni sono i doveri così di chi sovrasta per provedere, come di chi soggiace per ubbidi. : e tal sacrificio è compensato ad usura dai beni innumerabili che ne ridondano. Senonchè, ripiglia l'Apostolo, secondo la divina ordinazione non è punto scemata nè intimorita da' Soprastanti la libertà al bene, ma al male (*b*) : *Principes non sunt timori boni operis, sed mali*. La libertà al bene è anzi accresciuta e confortata (*c*): *Vis autem non timere potestatem? Bonum fac, & habebis laudem ex illa.*

Quindi apprendano l'alto loro destino e carico tutti quelli, che anno in mano la podestà, per farne uso degno del supremo Datore. E quindi pure coloro, che alla podestà sono soggetti, apprendano il più forte insieme e più dolce motivo di amare la podestà medesima, qual ch'ella siasi, e di venerarla. E quanto a' primi, no, dice l' Apostolo Paolo, Dio non ci ha data la podestà

 sacra

(a) *Ibidem v. 5.*
(b) *Ibid. v. 3.*
(c) *Ibid.*

ſacra per goderne a noſtro agio e piacere, e molto meno per abuſarne a danno altrui, non ce l'ha data a diſtruzione, ma ad edificazione della gran fabbrica della ſpirituale felicità (*a*): *Secundum poteſtatem, quam Dominus dedit mihi in ædificationem, & non in deſtructionem*. E più chiaramente di chi tiene la podeſtà Laica, dice il medeſimo Apoſtolo, ch'egli è Miniſtro di Dio al bene (*b*): *Dei enim Miniſter eſt tibi in bonum....*

Bell'aſſioma! io ſclamo: e quindi quante belle conſeguenze a iſtruzione così de' Sopraſtanti, come de' Sudditi! Dico prima de' Sopraſtanti. Dacchè la podeſtà viene da Dio, ella dee ſeguire la norma e l'indole di sì eccelſo principio. E chi è Miniſtro di un Dio ottimo, può egli uſare di ſua podeſtà altrochè a bene de' ſuoi Sudditi? *Dei Miniſter eſt tibi in bonum*. Ora quanti ſiete Potentati, tutti ſiete Miniſtri di Dio in terra, ſiete quaſi piccoli Dii terreni, che del ſommo Dio celeſte tenete il luogo per adempierne le benefiche ordinazioni. Rendete voi pertanto agl' infimi eziandio de' voſtri Sudditi tutto ciò che richiede la giuſtizia e l'equità, ſapendo che voi pure avete un Padrone ſovrano in cielo (*c*): *Domini, quod juſtum eſt & æquum, ſervis præſtate,*

(a) *II. ad Cor. c. 13. v. 10.*
(b) *Ad Rom. c. 13. v. 4.*
(c) *Ad Coloſſ. c. 4. v. 1.*

ſtate, ſcientes quod & vos Dominum habetis in cælo.

No dunque, conchiude il ſanto Dottore Iſidoro di Siviglia (*a*), *il Principato non deve mai nuocere a' popoli, ma giovare*. Che ſe egli pure moſtra ira in viſo, e porta al fianco la ſpada feritrice; ciò egli fa, ripiglia l'Apoſtolo, non ſenza giuſta cagione (*b*): *Non enim ſine cauſa gladium portat*. L'ira ſteſſa e la ſpada è giovevole, giacchè il Principe, qual Miniſtro di Dio, ad eſſa non ſi appiglia ſe non a difeſa de' buoni, e a terrore e a vendetta contra i cattivi che ſturbano coi lor misfatti la comune felicità (*c*): *Dei enim Miniſter eſt, vindex in iram ei, qui malum agit*.

E tanta giovevolezza e ſublimità di Miniſtero non deve ella baſtare a' Sudditi per ſommetterſi di tutta voglia a chi ſovraſta? Sì, ella baſta, grida il Principe degli Apoſtoli, perchè ſia dovuta ſommeſſione a qualunque perſona che ſia di tal Miniſtero inveſtita. Se la perſona non merita ſommeſſione per le qualità ſue proprie, la merita per riſguardo a quel Dio, di cui ella è a sì bel fine miniſtra (*d*): *Subjecti igitur eſtote omni humanæ creaturæ propter Deum*. Sommeſſione,

A 4 Pie-

(a) *L. 3. Sentent. c.* 49.
(b) *Ad Rom. c.* 13. *v.* 4.
(c) *Ibidem*.
(d) *I. Petri c.* 2. *v.* 13.

Pietro prosiegue, non solo al Re, quale divin Ministro supremo, ma ancora agli Ufficiali subalterni, che da lui tengono la podestà similmente derivata da Dio (*a*): *Sive Regi, quasi praecellenti; sive ducibus, tamquam ab eo missis* ... Sommessione in somma a' Soprastanti tutti, nè solo a' buoni e discreti, ma agli empj ancora e mal vagi, e sommessione la più timorosa (*b*): *Subditi estote in omni timore Dominis non solum bonis & modestis, sed etiam dyscolis.*

Nè già sommession timorosa, ripiglia l' Apostolo Paolo, soltanto per servil paura di sdegnoso risentimento, ma per obbligo eziandio di religiosa coscienza (*c*): *Subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam.* E tal coscienza fino a qual segno dee levar le sue mire? A ubbidire, risponde il medesimo Apostolo, a' Padroni mondani, come a Cristo stesso, non servendo all'apparenza per guadagnarsi la grazia degli uomini, ma come servi di Cristo, facendo volonterosamente il divin volere, quali adempitori del divino, non dell'umano servigio (*d*): *Obedite Dominis carnalibus .... sicut Christo, non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed*

(a) *Ibidem.*
(b) *Ibidem v.* 18.
(c) *Ad Rom. c.* 13. *v.* 5.
(d) *Ad Ephes. c.* 6. *v.* 5.

Sed ut servi Christi facientes voluntatem Dei ex animo, cum bona voluntate servientes sicut Domino, & non hominibus ....

Ecco i nobili e pii sentimenti, che l'Apostolo esige da' Cristiani tutti sì liberi, sì schiavi, dinunziando perciò agli uni e agli altri la divina ricompensa (a): *Scientes, quoniam unusquisque, quodcumque fecerit bonum, hoc recipiet a Domino, sive servus, sive liber*. Nè pago ancora di tanto l'Apostolo raccomanda infine col maggior fervore a tutti le più calde preghiere a Dio per i Regnanti in ispecial modo, e per tutti gli altri che sono in alto posto locati, come se essi fossero l'obbietto più degno delle comuni premure (b): *Obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes .... pro Regibus, & omnibus, qui in sublimitate sunt...*

Guai pertanto, io grido coll' Apostolo medesimo, guai a coloro che resistono alla podestà! Essi tiransi addosso la condanna non meno degli uomini che di Dio, resistendo così all'umana felicità, come alla divina ordinazione (c): *Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt.*

Dico prima la condanna degli uomini. Giacchè a que'che resistono alla podestà temporale, noi

(a) *Ibidem v.* 8.
(b) *I. ad Tim. c.* 2. *v.* 1.
(c) *Ad Rom. c.* 13. *v.* 2.

noi abbiam ragione di dire: Chi siete voi? Spiriti forse senza corpo, cittadini solo dell' altro mondo, non bisognosi de' corporei beni presenti? .... Ite voi fuori della Società civile, indegni di goderne i vantaggi, poichè sdegnate di adempirne i doveri. Che ci venite voi qui impacciando con indocile salvatichezza o con filosofica albagia? Itene fuori ad abitar colle fiere nelle foreste, se vaghi siete della ferina libertà .... Sdegnatori però di tal podestà non sono da reputare quegli uomini singolari, che spontaneamente si rinselvarono, morti al mondo, per vivere più sicuramente a Dio e a se stessi, uomini anzi nella stessa lor solitudine veneratori della podestà, a cui pregavan dal cielo ogni bene, e amatori della Società, pronti ad accorrerne al soccorso, ognorachè gli chiamasse l' altrui bisogno.

E che direm noi a coloro, che resistono alla podestà spirituale? Son egli forse meri corpi senza spirito e senza Religione, tutti attuffati ne' presenti beni corporei, senza speranza o desio degli spirituali e futuri? Se tali sono, io non ho nulla che replicare alla lor resistenza: ma essendo tali, come chiamansi egli Cristiani? E perchè tuttavia si professan membri della Chiesa Cristiana? Aman egli forse di mentirne l' apparenza, per disonorarne la dignità, e per guastarne la felicità? Deh fuori costoro della Società Ecclesia-
stica,

ftica, poichè non ne curano i beni, e la podeftà ne vilipendono! Anzi vadan effi pur fuori della Società umana, dacchè tanto degradano e avvilifcono coi curvi lor fentimenti la fteffa umanità: vadano a converfare coi lupi loro fratelli e coi caftori e colle fcimie .... Che poffiam noi fperare di bene, e che non dobbiam temere di male da uomini che ambifcon di pareggiarfi a' bruti come nell'effenza, così ancora nel deftino e nel coftume?

Nè coftoro veggion tampoco, quanto male effi proveggano al corpo e al mondo e al tempo prefente, di cui e' fono unicamente folleciti. Giacchè il buon Effere di quefto mondo e del tempo prefente dipende in gran parte dal penfiere dell' altro mondo e della eternità; e più ancora dipende il corpo dallo fpirito che non lo fpirito dal corpo. Regolato lo fpirito, farà ancor fenza ferri regolato il corpo: laddove tutti i ferri attorniati al corpo non baftano a regolare lo fpirito, nè il corpo fteffo fia ficuro. La fteffa podeftà temporale diviene foltanto umana, pendente dall'umano arbitrio, tutta eftrinfeca fenza interno Mobile, facile così ad effere abufata, come ad effere violata. Di fatto certi Spiriti Irreligiofi, fpregiatori della podeftà facra, adoratori della profana, pofano principj all'una non meno che all'altra rovinofi, e ofano ben anco di efporne

ne al pubblico le conseguenze fatali all' altare del pari che al trono, qualora essi lo sentano agli appetiti loro contrario; Spiriti nimici di ogni suggezione, perchè bramosi di ogni licenza.

Cotali che chiamansi Cristiani, odano, come più saggiamente su ciò pensassero i Pagani stessi che furono più gloriosi al mondo e più felici. Egli è Valerio Massimo, che de' suoi Romani rende questo bel testimonio (a): *Roma sempre giudicò doversi le cose tutte alla Religione sottoporre; e però non dubitò di far servire alle cose sacre gl' Imperi, stimando di acquistare così il Dominio delle cose umane, se bene e costantemente avesse alla divina potenza servito.* Ciò che lo stesso men religioso Poeta (b) aveva già espresso con lirica dignità ed energia in due parole: Romano, tu hai l' impero, perchè vivi alla Deità suggetto: *Dîs te minorem quod geris, imperas.*

Ma abbastanza già si parlò altrove (c) a uomini che si danno l' onore di esser bestie .... Pensino essi alla sorte loro sì presente, sì futura: noi qui parliamo a uomini, che non si vergognino di esser uomini, anzi a uomini, che si pregino di essere Cristiani. E questi oseran egli resistere all' una o all' altra podestà, cui essi veggon

(a) *L. 1. c. 1.*
(b) *Horat. l. 3. Od. 6.*
(c) *V. Riflessioni sulla Natura Umana &c.*

gon venuta da Dio, e ordinata all' umana felicità? Nè temeran essi se non l' umana, almeno la divina condanna, che dall' Apostolo è intimata specialmente a tutti quelli che resistonvi? *Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt.*

E se taluno venisse voi dite, ad abusare a danno de' Sudditi di quella podestà, cui egli ricevette a loro felicità, e divenisse Ministro non al bene, come dinunziò l'Apostolo, ma al male? L'abuso, io dico, non distrugge la podestà, nè la podestà autorizza l'abuso: e quindi ecco la risposta direttamente dedotta dall' Apostolico principio: L' abusatore sia rispettato sempre, qual Ministro di Dio, *Dei enim Minister est*: ma non sia egli ubbidito mai, qualora egli comanda il male; giacchè egli è soltanto Ministro di Dio al bene, *Dei enim Minister est in bonum.*

Sì, rispettato sempre, io ripeto, benchè egli abusi di sua podestà. E perchè? Perchè l'abuso provoca bensì l'ira divina, contrariando alla divina ordinazione, ma non però distrugge la podestà stessa, nè scancella il carattere sempre venerabile di Ministro divino, *Dei Minister*. Come qualunque ingratitudine o indegnità de' Sudditi non dispensa il Sovrano dal dovere di procurarne il lor bene, giacchè egli è a ciò constituito da Dio, *Minister in bonum*; così qualunque abuso del Sovrano non dispensa i Sudditi dal-

l'ob-

l'obbligo di prestare a lui la debita sommessione.

Sappiate, grida l'Apostolo, sappiate, Padroni della terra, che così per voi, come per i vostri Sudditi vi è in cielo un supremo universal Padrone, che insieme è giudice e vendicatore (a): *Scientes, quia & illorum, & vester Dominus est in cælis* .... Però a' Sudditi Cristiani non concedonsi altre armi da opporre a Padroni abusatori, ove le ragioni non vagliano, che la sofferenza e le preghiere. Non eran egli di fatto abusatori malefici coloro, per cui Paolo intimò le preghiere con tanto ardore? *Obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes .... pro regibus* .... Sapientissima divina disposizione! Nulla saria più fatale al genere umano che lo scambievol contrasto tra Sudditi e Sovrani. Per liberarsi da un mal minore, tutti andrebbono a precipitarsi ne' maggiori mali e disordini.

Dunque rispettato sempre il divin Ministro; ma non però ubbidito mai, io ripiglio, qualora egli abusando di sua podestà, comandi qualche cosa di male. Conciossiachè la podestà non autorizza l'abuso: e il male chi mai ha diritto di comandarlo? Una podestà vegnente da Dio può ella comandar cosa a Dio contraria? Parlasi qui di mal morale certo e indubitato, contrario alla divi-

(a) *Ad Ephes. c. 6. v. 9.*

divina legge. No, al male niuno è costituito Ministro, ma solo al bene: *Dei Minister in bonum*. E un Suddito dovrà egli ubbidire al Ministro contra l'ordinazion del Sovrano? Dovrà o potrà egli ubbidire all'uomo contra i voleri di Dio?

Ubbidire a Principe anco infedele e malvagio, bene sta nelle cose non vietate da Dio: ma quando il Principe comanda cosa, cui Dio vieta, Giudicate voi stessi, rispondono a' comandatori loro gli Apostoli Pietro e Giovanni (a), voi stessi giudicate, se giusto sia al divino cospetto ubbidire a voi piuttosto che a Dio: *Si justum est in conspectu Dei vos potius audire quam Deum, judicate* .... Verità sì evidente al lume stesso della natura che le levatrici Egiziane per timore di Dio si astennero dalla esecuzione del regio comando sterminatore de' bambini Ebrei (b): *Timuerunt autem obstetrices Deum, & non fecerunt juxta præceptum regis* ....

Di tal verità persuasi i primi Cristiani eran prontissimi a tutti gli ordini de' Pagani Imperadori nel Foro, nella milizia, nella città, nella campagna .... Ma intimavasi egli loro precetto al divin Vangelo contrario? e. g. *Non si predichi più*

(a) *Act. Apost. c.* 4. *v.* 19.
(b) *Exodi c.* 1. *v.* 17.

più Gesù Cristo : Non si creda più in Gesù Cristo : Offrasi incenso agl'idoli .... Essi non sediziosi no, nè ribelli, ma intrepidi ed inflessibili così alle lusinghe, come alle minacce : Ci carichino pure di cento catene, e col fuoco ci struggan le carni, e ci stritolino col ferro le ossa : non sia mai che per riguardo umano da noi si contravvenga punto nè poco al voler divino ..... Dio è signore e giudice così de' Sudditi, come de' Dominanti : egli al dominio e alla suggezione ha fissati i limiti. La condanna di lui incorrono così quelli che resistono alla podestà, come quelli che ne abusano : *Ipsi sibi damnationem acquirunt*, siccome ambo contrarj alla divina ordinazione e all'umana felicità.

Non mi chiedete, Signori, quale delle due podestà sia più amabile o più veneranda. La decisione dipende dall'obbietto loro e dal vostro desio. Diteci voi, qual cosa vi sta più a cuore ? il corpo o lo spirito ? questo mondo o l'altro ? il tempo o l'eternità? A voi sta il decidere del più e del meno .... Agli Ebrei, che tanto veneravano i progenitori loro secondo la carne e maestri, scriveva Paolo, non ci suggetterem noi molto più al Padre degli Spiriti (a)? *Non multo magis obtemperabimus Patri spirituum ?* Ma gli Ebrei

(a) *Ad Hebr. c.* 12. *v.* 9.

Ebrei per attaccamento all' antica legge Mosaica contrastavano in parte alla nuova legge Evangelica . A noi qual bisogno di entrare in simili confronti ? Le due podestà son elle in conflitto tra loro , sicchè l' una non possa seguirsi senza cozzare coll'altra? Così pensano alcuni : se a ragione o a torto, cel dica la questione seconda , tanto più vantaggiosa, quanto meglio ci scuopre l'indole delle due podestà e le relazioni loro.

RIFLESSIONE II.

Se le due Podestà possano conciliarsi insieme nel Cristianesimo.

LA questione fu mossa a'tempi di S. Agostino (a) , se potesse la Religione Cristiana conciliarsi colla Politica, e la podestà sacra colla profana : questione che allora poteva incontrare difficoltà, essendo ancor recente l'alleanza del Cristianesimo coll'Impero, nè essendo perciò ben cognita all'uno la natura dell'altro. Alla questione rispose in buona forma il S. Dottore nella lettera (a) a Marcellino, e più diffusamente nei dot-

(a) *V. Fleury l. 22. Hist. p. 367.*

ti libri eruditi *della Città di Dio* . Sicchè pare ſtrano che la queſtione medeſima rinnoviſi a' tempi noſtri, maſſimamente dipoichè non ſolo ſvilupparonſi vie più le ragioni, ma ſi videro ben anco le conciliazioni più felici.

Ma tant' è, non mancheranno mai amici finti, e ſcaltri nemici dello Stato e della Chieſa, i quali nel Campo Evangelico vadan ſeminando zizanie per mieter geloſie e diſcordie. Taluno osò ancora pronunziare (*b*), *Che la Chieſa Cattolica è ſommamente pericoloſa al Principato* ..... Ma coſtui pigliò egli l' aſſunto di calunniare la Chieſa, o piuttoſto ebbe la ſventura di mal conoſcerla? .... Ad ogni modo ſtudiamoci noi di mettere le coſe in chiaro, ſvelando gli artificj, e diſſipando gl' ingombri: e in primo luogo veggiamo, ſe le due podeſtà ſieno fra loro contrarie, o ſolamente diſtinte e diverſe: veggiamo in ſecondo luogo, ſe elle ſieno anzi conneſſe ſtrettamente, per conneſſione utile od anco neceſſaria: e ſenza più andiamo incontro alle ragioni, a cui ci provocano gl' infeſti ragionatori.

I. Io dimando, perchè non poſſano conciliarſi le due podeſtà nel Criſtianeſimo. Son elle qui forſe

(a) *S. Aug. Epiſt.* 138. *alias* 5. *ad Marcell.*
(b) *V. Zaccaria*, *Anti-Febbr. t.* 1. *Introd. c.* 1.

forse tra lor contrarie? Parlo di propria contrarietà intrinseca, che è la sola che faccia al nostro intento. Ma come può esservi fra loro tale contrarietà, venendo amendue dal medesimo principio, ch'è Dio stesso, ed essendo amendue ordinate al medesimo fine, che è l'umana perfezione e felicità? Ove non voglia fingersi felicità contraria a felicità, e perfezione contraria a perfezione, e a se contraria l'umanità stessa, la stessa Deità; io non intendo, come possano idearsi contrarie le due podestà, purchè esse vadan conformi al principio e al fine loro, e sieno da illuminata ragione, non da cieca passione governate.

Elle sono bensì distinte e diverse, come diverse le perfezioni e le felicità a loro proposte, diversi i mezzi, diversi gli obbietti .... Alla podestà Reale, dice il Crisostomo (a), sono raccomandati i corpi, alla Sacerdotale le anime: *Regi corpora commissa sunt, Sacerdoti animæ* ..... A quella raccomandati i beni corporali presenti terreni, a questa i beni spirituali futuri celesti ..... Ma perciò non potranno conciliarsi le podestà? Dunque dovrà dirsi che conciliar non si possano insieme nè pure lo spirito col corpo, nè il tempo presente col futuro, nè la terra col cielo, nè

(a) *Hom. 4. de verbis Isaiæ.*

Dio autor della natura con Dio autor della grazia....

Taluno dice che, se le podestà non sono contrarie per se stesse, contrarie sono secondo lo spirito del Cristianesimo. Ma donde piglierem noi, io rispondo, lo spirito del Cristianesimo, se nol pigliamo dagli Apostoli? Sono pur essi, da cui abbiamo or ora udita delle due podestà l'origine e l'ordinazione. Sono pur essi, che investiti della podestà spirituale, più di tutti sostennero ed esaltarono la podestà corporale, nè solo colle parole, ma ancora coi fatti. Quante volte Paolo senza verun contrasto si presentò a' tribunali (*a*) sì de'Giudei, sì de' Pagani, e prestò loro la più rispettosa sommessione!

Ma rivolgiamoci pure, se sì vi piace, a Cristo stesso, esempio e norma di tutta la Cristianità. Dai detti e dai fatti di lui vie meglio comprenderemo, se sieno in qualche modo fatte contrarie le podestà, ovvero colla maggiore chiarezza diversificate e distinte. Cristo Uomo-Dio, era quel Dio (chi può dubitarne?) l'arbitro dell'Universo, siccome erane Creatore. Egli poteva a voglia sua disporre così degli uomini, come degli elementi; poteva instituir regni e distrugger-

(a) *Act.* c. 22. & 23. & 24. & 25. &c.

gergli; poteva metter ful trono, cui egli voleva, e cui voleva, sbalzarne, volgendo le fublimità in abbiezioni, e le abbiezioni in fublimità; come già videfi fatto ne' Faraoni, ne' Nabucchi, ne' Sauli, ne' Davidi .... E ben egli co' miracoli diè fegni vifibili della fua onnipotenza. Ma di quefta volle egli forfe ufare contra il temporal Principato? O a ciò riconobbefi egli mandato dal Padre, in virtù dell' ufficio a lui appoggiato di Salvator degli uomini e d'inftitutore della Chiefa? Io tutta appello la Storia e la Legge Evangelica.

Grida una moltitudine confufa, che Crifto fi fece Re, e che chiunque fi fa Re, è contrario a Cefare (a): *Omnis enim, qui fe regem facit, contradicit Cæfari*. Ma quali fono cotefti gridatori? I perfidi Giudei, i quali intolleranti dell'Imperio Romano, nulladimeno per aftio contra Crifto fi fingono di tal Imperio zelantiffimi cuftoditori. Ma il nuovo regno di Crifto era forfe del medefimo genere che gli altri regni mondani? O veniva egli quefto nuovo Re a turbare di tai regni il fiftema, o ad imprenderne la conquifta?

Quefta era l'idea de' Giudei carnali, e però le turbe volevano farlo Re mondano, (b), e alcuni ancor tra' Difcepoli più eletti già chiedevano di

B 3 tal

(a) *Jo. c. 19. v. 12.*
(b) *Jo. c. 6. v. 15.*

tal regno i primi posti (*a*) : *Dic , ut sedeant hi duo filii mei ....* Ma Cristo alle turbe si sottrae, fuggendo soletto al monte (*b*) : *Fugit iterum in montem ipse solus*. Ed a' discepoli egli tosto ne dà bruscamente il disinganno, dicendo ch'essi non sanno, che cosa si chieggano (*c*) : *Nescitis*, *quid petatis ...*,

Interrogato poi egli giuridicamente da Pilato, *se egli sia Re* (*d*), Sì, Re io sono, egli risponde espressamente, ma il mio regno non è di questo mondo : *Regnum meum non est de hoc mundo*. Se di questo mondo fosse il mio regno, avrei anch'io, come gli altri Re, a me d'intorno Ministri pronti al mio servigio e alla mia difesa (*e*): *Si ex hoc mundo esset regnum meum , Ministri mei utique decertarent ....* Ma tai Ministri dove sono? Se Pietro impugna spontaneamente per lui la spada, Cristo anzi con severità lo reprime, e ne ripara con un miracolo la ferita (*f*) : *Converte gladium tuum in locum suum ...*, *No*, dice S. Agostino (*g*), *Questo Re d'Israele non è venuto a riscuoter tributi o ad armare eserciti o a debellare col ferro nemici ....*

In

(a) *Math. c.* 20. *v.* 21.
(b) *Jo. c.* 6. *v.* 15.
(c) *Math. c.* 20. *v.* 22.
(d) *Jo. c.* 18. *v.* 33.
(e) *Ibidem v.* 36.
(f) *Math. c.* 26. *v.* 52.
(g) *Tract.* 50. *in Jo.*

In somma questo nuovo Re lascia tutto il regno mondano, qual era prima, e sol colla celeste sua dottrina ne corregge i difetti e gli abusi: come già per bocca del suo Precursore dichiarò a' Publicani e a' Soldati, che ravveduti e compunti, erano a lui ricorsi per regola di lor condotta (a): *Quid faciemus?* Nulla più, egli rispose, che adempiere i doveri, cui l' ufficio vostro v' impone, togliendone i vizj, dall' errore o dalla cupidità introdotti, rapine, vessazioni, angherie .... (b) *Nihil amplius, quam quod constitutum est vobis .... Neminem concutiatis ....* Nè altra risposta sarebbesi data a' Magistrati e a' Principi, ove si fossero per indirizzo al divino Re presentati.

Per altro Questi tanto è lontano dall' attaccare i Regj diritti mondani, che anzi egli ne intima la più esatta osservanza, e la intima a tutti senza eccezione (c): *Reddite ergo, quæ sunt Cæsaris, Cæsari.* Egli, che ne fa l'intimazione, ne dà pure l' esempio. Esempio tutta la vita di lui nelle occasioni eziandio più critiche. Ne osservaste voi, o Signori, il geloso riserbo? Ad uno, che a lui ricorre per riscuotere dal fratello la porzione che gli toccava della eredità, O uomo,

(a) *Luc. c. 3. v. 12. &c.*
(b) *Ibidem.*
(c) *Matth. c. 22. v. 21.*

Cristo risponde (*a*), Chi mi costituì sopra voi giudice o divisore? *Homo, quis me constituit judicem aut divisorem super vos?*

Colle quali cose egli vien a dire che a tutt'altro fine ed affare egli è venuto al mondo ed è unto Re divinamente, Re per salvare il genere umano, per render testimonio alla divina verità, per formare un popolo dedito alle opere buone e accetto a Dio (*b*): *Rex sum ego. Ego in hoc natus sum, & ad hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati....* Questo è, dice Cristo, il mio regno. Il regno del mondo è il regno de' corpi, il regno de' beni sensibili e presenti, il regno delle arti e della terrena prosperità e sicurezza. Il mio è il regno degli spiriti e de' cuori, il regno de' beni invisibili e futuri, il regno della fede, della speranza, della carità e di tutte l'altre virtù, per cui Dio regna in terra sugli uomini, affinchè essi giungano alla gloria e alla beatitudine celeste; onde il regno di Cristo chiamasi ancor regno di Dio e regno del cielo.

Udite pertanto, Cristo ripiglia secondo l'interpretazione non meno giusta che leggiadra di S. Agostino (*c*), udite Giudei e Gentili, Regni tutti della terra udite: Io non impedisco il vostro do-

(a) *Lucæ c.* 12. *v.* 14.
(b) *Jo. c.* 18. *v.* 37. *&c.*
(c) *Tract.* 15. *in Jo.*

dominio in questo mondo, perchè in questo mondo non è il mio regno : *Audite ergo Judæi & gentes .... Audite omnia regna terræ: Non impedio dominationem vestram in hoc mundo : regnum meum non est in hoc mundo ....* Che volete voi più? prosiegue il divino Re Salvatore (*a*): Venite tutti ad un regno, che non è di questo mondo; veniteci colla fede, nè vogliate infierire per timida gelosia: *Quid vultis amplius ? Venite ad regnum, quod non est de hoc mundo, venite credendo, & nolite sævire metuendo.*

E contuttociò dicesi *pericolosa e sommamente pericolosa al Principato la Chiesa Cattolica.* Ma la Chiesa Cattolica già si mostrò (*b*), io dico, essere la vera Chiesa Cristiana. E chi non sa che la vera Chiesa Cristiana è il Regno di Cristo in terra? Come dunque pericolosa tal Chiesa o la podestà o la dottrina di lei, se non è pericoloso il regno e la podestà e la dottrina stessa di Cristo ? La Chiesa Cattolica non tien altri dogmi che quelli di Cristo : nè Cristo diede a questa Chiesa altra podestà da quella ch'egli usò e prese per se. Distinte e diverse sono le podestà, come distinti e diversi i regni. Alla Chiesa non appartiene il regno de' Principi, che è mon-

(a) *Ibidem.*
(b) *V. Riflessioni per discernere la vera Chiesa &c.*

mondano; non appartiene a' Principi il regno della Chiesa, che mondano non è: *Regnum meum non est de hoc mundo*. Dov'è dunque il pericolo? Se pure non v'è Cristiano che si diletti di calunniare quell'Uomo-Dio, di cui egli porta il nome.

Questo divino Autore e Maestro del Cristianesimo vuole bensì che tutti si adempiano i diritti della Chiesa, che sono quelli di Dio, ma vuole altresì che siano salvi tutti i diritti del Principe, diritti anch'essi derivati da Dio: *Reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo*. E tale fu sempre secondo i diversi obbietti la pratica di lui mirabile. Nelle cose di Dio e della Chiesa Egli non riconosce in terra superior nè uguale, Egli Re e Pontefice sovrano di tutto l' Universo, nè mai suggetto ad altri che al divino suo Padre.

Tutt'altramente nelle cose mondane Egli, qual semplice uomo volgare, sempre suggetto non solo a' Principi, ma ancor a' Magistrati, quali che fossero, Pagani, o Giudei, e suggetto dalla nascita (*a*) fino alla morte di Croce (*b*). Quando mai il cielo e la terra videro la mondana podestà cotanto onorata!

Cri-

(a) *Lucæ c. 2. v. 1.*
(b) *Matth. c. 26. &c.*

Cristo però, altri replica, dichiarossi libero al tributo (*a*), libero alla cattura (*b*), libero alla morte: Cristo pure chiamò la podestà mondana, podestà delle tenebre (*c*), *Hæc est bora vestra, & potestas tenebrarum*: Cristo infine esercitò co' miracoli la podestà sui corpi non meno che sugli spiriti, e partecipò questa podestà eziandio a' suoi discepoli.... E questa non è ella vera contrarietà?

Ma quanto al tributo, sapete voi, io chieggo, se si trattasse di tributo al Principe, ovvero al tempio e a Dio? Discordi su ciò sono le opinioni. Alcerto Cristo ordinò che si pagasse il tributo a Cesare: *Reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari* .... E la ragione, ch' egli qui apporta della sua immunità (*d*), presa dal costume *de' Re terreni, che ricevon tributo dagli estranei, non da' figli*, ci significa ch'egli parlava del tributo a Dio, essendo egli Figliuolo di Dio, e non di Cesare. Sebbene questo stesso tributo egli volle pagare (*e*) con un miracolo.

Quando poi si viene a' miracoli, o Signori, non è l'umanità che parla e opera, è la Divinità: e alla Divinità chi può fare contrasto o richiamo? Ella è il principio essenziale ed universale

(a) *Matth. c.* 17. *v.* 23.
(b) *Jo. c.* 10. *v.* 17.
(c) *Lucæ c.* 22. *v.* 53.
(d) *Matth. c.* 17. *v.* 24.
(e) *Ibidem v.* 26.

fale di ogni podeftà: da lei forza è che pigli la legge così chi fplende ful trono, come chi fi ftriscia fopra la polve: e noi appreffo ne confulteremo ful noftro fuggetto i decreti. Senonchè gli fteffi divini miracoli di Crifto impiegaronfi egli a detrimento della Regia podeftà mondana, o piuttofto a bene univerfale di tutta l'umanità, a bene, io dico, de' corpi non meno che degli fpiriti? Tutta fe ne interroghi la Storia Evangelica.

Che fe Crifto chiamò tal podeftà *podeftà delle tenebre*, egli pure la riconobbe podeftà data dall' alto (*a*): *Non haberes poteftatem adverfum me ullam, nifi tibi datum effet defuper*. Sì, data dall' alto la podeftà full'onore e fulla vita; ma podeftà che divien *delle tenebre*, cioè dell' errore e della iniquità, qualor per abufo rivolgafi a oppreffione dell'innocenza, di cui ella debb' effere difenditrice. Quantunque però enorme foffe l'abufo, e comunque s'interponeffe divinamente qualche indugio all' iniqua efecuzione; lafciò egli Crifto perciò di fommetterfi pienamente all' infame orribiliffima carnificina?

Nel Criftianefimo contuttociò, altri grida, *fi alza regno in mezzo a regno*: e l'uno come può egli ftare tranquillo e ficuro incontro all' altro? Ma

(a) *Jo. c. 19. v. 11.*

Ma l'un regno, io dicea, di genere affatto diverso dall'altro, il regno di Dio in mezzo al regno degli uomini. E da ciò quale sconcio o danno? Anzi guai agli uomini, se regnasser soli! Il regno umano sarebbe assai meno moderato e men sicuro; o piuttosto tutto sarebbe abbandonato alle umane passioni. Il regno di Dio vi pone argine insieme e difesa. Regna Iddio pel mezzo della Religione; e regna la Religione pel mezzo della podestà che ne sostiene i diritti. Vi furon sempre nel mondo due regni, sempre due podestà, vegnenti ambe da Dio; e tanto meglio ne stette il mondo, quanto meglio l'una podestà e l'altra seppe tenersi dentro i limiti dalla providenza prescritti.

Contrarietà al certo debb'esservi, dicono altri, tra 'l regno di Cristo, e 'l regno mondano, poichè questo tanto inferocì contra quello, e per distruggerlo mosse le più furiose persecuzioni .... Ma bella ragione, io sclamo, contra l'agnello la persecuzione del lupo! Che aveva ella fatto la Chiesa, ond'essere sì fieramente perseguitata? Ordita forse congiura, o eccitata sedizione? Forse negato onore o tributo? .... Anzi i più sommessi fra tutti erano i Cristiani secondo la norma e l'esempio del lor divino Maestro. E questi nondimeno si perseguitano a tutto furore, mentrechè tutto il favore si presta a tanti altri che sono indoci-

docili e rivoltosi! E da tali persecuzioni si piglia argomento contra gl'innocenti che soffronle in pace, e che pregano ogni bene agli stessi più fieri loro persecutori! Signori, dov'è qui l'equità? Dove la stessa razionalità?

Se fu perseguitata la Chiesa Cristiana, fu perseguitato prima il divino di lei Autore. Sarà egli incolpato di reità contra il regno mondano ancora quel Cristo Gesù, che prescrisse e prestò verso tal regno la maggior sommessione? Confessate il vero, o Signori, contrario fu non già Cristo, nè il regno di Cristo al regno mondano, ma sì il regno mondano al regno di Cristo: contraria non la podestà sacra alla profana, ma solamente la podestà profana alla sacra: e però le persecuzioni furono mera ingiustizia e tirannia.

Ma Cristo e il Cristianesimo non era egli apertamente contrario al Giudaismo e al Paganesimo? Così gridavano i Giudei istigatori implacabili de' Pagani. Ma in che, io dimando, contrario? Forse in alcuna cosa mondana? Stette Cristo al tribunale (a) di Anna, di Caifasso, di Erode, di Pilato... Provossi egli mai verun attentato di lui contra la mondana podestà che fosse in mano Giudaica o Pagana? Noi veggiamo piuttosto Cristo

(a) *Jo. c.* 18. *v.* 18. *&c.*

ſto ſteſſo ſconoſciuto, rigettato, perſeguitato da' Giudei perciò appunto ch'egli veſtito non era di quella podeſtà e grandezza ch'eſſi immaginavano propria del lor promeſſo Liberatore.... E fra le tante accuſe, che ſpargevanſi contra il Criſtianeſimo e contra lui, l'Apoſtolo Paolo davanti a' tribunali (*a*) sfidava Giudei e Pagani a produrre delitto commeſſo contra il tempio o contra la legge o contra Ceſare... E dipoi qual pruova ſi produſſe dagli accuſatori del nome Criſtiano, che non foſſe ſmentita da' ſucceſſivi Apologiſti, Atenagora, Giuſtino, Tertulliano? ....

No, io ripiglio, Criſto e il Criſtianeſimo non contrario al Giudaiſmo in veruna coſa profana o ſacra, ſe non vuolſi dire contrario alla figura il figurato e alla promeſſa l'adempimento .. Tal è la dichiarazione eſpreſſa dell' Uomo-Dio (*b*): *Nolite putare, quoniam veni ſolvere legem, aut prophetas: non veni ſolvere, ſed adimplere.* E non ſapevan egli dallo ſteſſo lor Teſtamento i Giudei che tutto preſſo loro era in figura? Non ſapevan egli dalle lor profezie che la Chieſa loro e la Legge dovea paſſare, per dare luogo a Chieſa e a Legge migliore? Non aſpettavan egli perciò il tante volte promeſſo Meſſia? E tal Meſſia non era egli a tutti i ſegni quel Criſto ſteſſo, cui eſſi per-

---

(a) *Act.* 25. *v.* 7. *&c.*
(b) *Matth. c.* 5. *v.* 17.

perseguitavano, sconoscendolo accecati da' carnali lor desiderj? Cristo pertanto e il Cristianesimo era in tutta verità non contrastatore, ma osservatore, compitore, perfezionatore della Chiesa e della Legge e della Religione Giudaica.

Al Paganesimo, sì, Cristo e il Cristianesimo era contrario, come di necessità è contraria alla superstizione la Religione, all'errore la verità, al vizio la virtù. La Pagana idolatria era, come tutti sanno, il complesso di ogni stravaganza e nefandezza. E meritava egli di essere da' Pagani perseguitato chi ne porgeva loro il più necessario disinganno? Cristo certamente non contrariò il mondano lor Principato; anzi egli lo onorò, lo afforzò, lo consacrò? Che se anco ad esso egli diè norma e legge, ciò egli fece, come si è detto, per correggerne i vizj e per riformarne gli abusi, e per ridurre così il Principato stesso alla primitiva ordinazione divina, onde e questo fosse più perfetto e più sicuro, e fosse più grande e più stabile l'umana felicità. Perchè dunque, io ripeto, sì cruda guerra contr' a quel divino Legislatore, a cui era dovuta la più grande riconoscenza?

Da Cristo, voi dite, e dalla Chiesa Cristiana era combattuto quel Paganesimo che dal Principato era protetto. Ma perchè protetto, io dimando, un mostro sì abbominoso?... E come combat-

battuto? Forſe colla violenza o coll'aſtuzia? Voi lo ſapete, manſuetudine di agnello, e ſemplicità di colomba: non altri artificj nè altre armi che la ragione e la verità ſoſtenuta da' più evidenti ſegni divini. E contuttociò Criſto colla ſua Chieſa è a tutto furore perſeguitato! Ecco in tali perſecuzioni doppia ingiuſtizia enorme contra Dio e contra gli uomini.

Ingiuſtizia contra Dio. Concioſſiachè qualora Iddio dà qualche podeſtà all'uomo, la dà egli forſe illimitata, o la toglie a ſe ſteſſo, qualunque coſa a lui piaccia di ordinare a gloria ſua e a ſantificazione del genere umano? Qual diritto aveva egli dunque di opprimere la verità divina chi era coſtituito cuſtode del buon ordine mondano? Ingiuſtizia, di cui ſi querela l'Apoſtolo (a): *Qui veritatem Dei in injuſtitia detinent*. Nè giova il dire che tal verità non foſſe diſcernevole fra le molte falſità che facevan nel mondo bella comparſa. Queſto anzi era ciò che ne accreſceva l'ingiuſtizia: poichè qual perſecutore ſi applicò a farne prima un eſame ſpaſſionato e un accurato diſcernimento? Mentrechè era proſcritto il Criſtianeſimo, erano permeſſe cento Sette fra lor contrarie, Greche, Sire, Egiziane ..... che infettavano lo Stato: permeſſe, io dico, e favo-

C rite

(a) *Ad Rom. c.* 1. *v.* 18.

rite eziandio tutte le follie e le perverſità, mentrechè proſcritta e perſeguitata era la verità e la virtù.

Quindi ingiuſtizia pure contro gli uomini: giacchè chi è ſuddito in alcune coſe, non è ſuddito in tutte, ſuddito nelle coſe del mondo, non ſuddito nelle coſe dello ſpirito e della coſcienza. Dii della terra qual ragione avete voi di vietarmi l'onor dovuto al Dio del cielo? Qual ragione d'impedirmi l'acquiſto della ſomma felicità ch'io aſpetto dal ſupremo voſtro e mio Signore? La perdita di me ſteſſo ſarà ella mai da tutti i voſtri beni compenſata? .... No dunque, nulla contra la Chieſa Criſtiana, nulla contra la podeſtà Eccleſiaſtica ſi deduce da sì fatte perſecuzioni, le quali non altro ſpirano che pregiudizio, paſſione, ingiuſtizia ....

Ma e le tante rivolture eccitate dalla podeſtà Eccleſiaſtica contra il regno mondano? Imperadori, Re, Principi di ogni ſorte proſcritti, depoſti, guerreggiati .... Ecco la grande oppoſizione, io dico, che più alto rumoreggia, e che meglio ſtarebbe ſepolta in eterno ſilenzio. Ma quali ſono i più romoroſi Oppoſitori? Forſe i Settarj, che di tali rivolture ci diedero il triſto eſempio. Sì, i primi che nella Chieſa Criſtiana ſi rivoltarono contra il regno mondano, furono quegli appunto, che contra la ſteſſa Chieſa eranſi rivoltati. La Storia

Storia lo dica (*a*) a chi è vago di tali notizie, da cui l'animo mio rifugge . Fiamma notabile accesa dalla podestà della Chiesa Cattolica non vedesi senonchè dopo il secol decimo; nè tali nè tante furono le combustioni, quali e quante si van buccinando, moltiplicate dalla ignoranza, e dal livore ingrandite: come ciascun può vedere presso l'erudito Tournely (*b*).

Che se pure anco nella Chiesa Cattolica destaronsi turbolenze assai funeste, destaronsi elle forse per vigor delle Massime date da Cristo e dagli Apostoli di Cristo ? Qui sta il punto : tali Massime sono esposte qui sopra a nostro disinganno . . . . . Così i Prelati Ecclesiastici , come i Principi mondani son uomini capaci di errore e di passione. Qual maraviglia dunque di qualche aggiramento o trasporto? Tanto più che le ingiurie fatte dall' una podestà provocano le ingiurie dell'altra, e le violenze provocano le violenze....

Ma quindi che vorreste voi inferirne? Che stare non possa insieme l' una podestà coll' altra ? Precipitosa e assurda illazione! Pigliate in mano la Storia sacra e profana . Voi qui vedete non di rado rivoltati contra il loro Sovrano non pure popoli angustiati, che gemevano sotto il giogo

(a) *V. Fleury Hist.*
(b) *T. 2. de Eccl. quæst. 5. art. 4. Edit. Paris.* 1727. Objectiones &c.

della Sovranità, ma Miniſtri, Magiſtrati, Generali, che ne godevano la grazia, il luſtro, l'emolumento: vedete pur anco Fratelli ſollevati contra Fratelli, Figli contra Genitori, Mogli contra Mariti. Di tali tragedie riſuonano tuttodì gl' inorriditi teatri. E quindi forſe ne inferite voi che Miniſtero, Magiſtratura, Milizia non poſſano ſtare colla Sovranità? Che ſtare non vi poſſano nè meno Fratellanza, Figliuolanza, Conjugio? Ecco le belle conſeguenze, a cui drittamente mena sì ben inteſo raziocinio.

Oltrechè i bravi ragionatori mirano alle otto o dieci rivolture eccitate dalla podeſtà Eccleſiaſtica, non mirano alle cento e mille da lei ſedate. Chi fu che mitigò la ferocia delle nazioni? Chi ne ammansò la barbarie? Chi ne fiſsò l'inſtabilità?.... Già non fu la potenza Aſſira, nè la ſcienza Egiziana, nè la gentilezza Greca, nè l'imperioſità o la politica Romana: fu il Criſtianeſimo. E il Criſtianeſimo come produſſe egli sì lieti effetti ſe non mediante la podeſtà della ſua Chieſa, che lo propagò, e che lo impreſſe negli animi delle genti? Confrontate, eruditi Signori, tempi con tempi, e regni con regni; regni, in cui è tal podeſtà, e regni, in cui ella non è: e quindi raccogliete voi ſteſſi, ſe ella ſia pericoloſa eccitatrice di rivolture, o piuttoſto la più ſicura pacificatrice.

II.

II. Guardate sopra tutto alla institutione e alla natura dell'una podestà e dell'altra. Queste secondo tale riguardo si mostreranno nonchè punto fra lor contrarie nel Cristianesimo, anzi strettamente connesse: ciò che in secondo luogo era proposto. Connesse, io ripiglio, sì quanto al principio, sì quanto all'oggetto, sì quanto al fine. Dio, come vedemmo, è il principio di amendue: l'oggetto il corpo e lo spirito, l'un mondo e l'altro, il tempo presente e il futuro: il fine la moltiplice universale e perfetta felicità. Qual maggior connessione di cose, e però anche di podestà, che da esse dipendono, e che sono ad esse indirizzate?

Connessione dirò io utile solamente, od anco necessaria? Egli è vero che ciascuna podestà come ha i suoi oggetti e i suoi fini particolari, così ha pure i particolari suoi mezzi e motivi. Ma è vero altresì che i mezzi e i motivi proprj della podestà profana sono per se esterni, come si vide, toccanti gli atti esterni dell'uomo, anzichè il cuore e lo spirito; mezzi e motivi, che non vaglion per tutti nè in tutte occasioni. Nell' interno dell'uomo è la sola Religione che penetra, siccome quella che gli rappresenta un Legislatore che tutto può, e un Giudice, che tutto vede, e che di tutto è rimuneratore diritto al pari ch inevitabile. Però da' Politici più avveduti fe

 pr

pre si giudicò necessaria così alla podestà profana la sacra, come alla Politica la Religione.

In fatti l'erudito Plutarco nel libro contra l'Epicureo Colote (*a*) tutta ci mette innanzi la superficie della terra, e non teme di affermare, *Che adunanza d'uomini senza Religione non si troverà, no, non si troverà in veruna parte dell' Universo*: adunanza almeno, io soggiungo, regolata, quieta, felice. E come potrebbe mai esservi tale adunanza, dove non vi fosse altra macchina regolatrice che il giuoco delle umane passioni? Se non vi è una Religione che le signoreggi e freni, l'astuzia sarà sempre in conflitto colla forza, e vi regnerà guerra perpetua invece della pace sociale. E di fatto i Filosofi, che nulla curansi della Religione, dicono essere stato di guerra lo stato naturale degli uomini tra loro; nè essi con tale detto si avveggono di confessare necessaria alla umana pace la Religione stessa, cui essi come inutile vilipendono. E fra tutte le Religioni qual è mai più saggia, più soda, più efficace al maggior bene dell'umana Società (*b*) che la Religione Cristiana?

Ora si dimanda, se alla Religione Cristiana sia scambievolmente necessaria la mondana Politica, e alla

(a) *V. Encyclop. Art.* Athées.
(b) *V. Riflessioni sulla Religione rivelata &c.*

e alla podestà sacra la profana. Alcuni pensano che sì: ma Plutarco nel libro soprallegato ci mostra anche sotto Religione incomparabilmente più imperfetta *umane Società sussistenti senza lettere, senza cultura, senza Magistrati regolari....* Per risguardo poi al Cristianesimo grida tutto pieno di onta e di sdegno S. Ilario verso certi Cristiani che tutto temevano e speravano dall'Imperiale ira o favore (a): *Deplorabile è la miseria e l'errore del tempo nostro, di credere che Dio abbisogni della protezione degli uomini ....* In realtà il Cristianesimo non nacque egli e crebbe e si stabilì non pure senza l'assistenza di Principe alcuno, ma a dispetto ancora di tutti i Principi della terra, che a tutta possa sforzavansi di sobbissarlo? Nè alcerto era conveniente che Religione così divina dipendesse dalla Politica umana.

Se però tal Politica non è assolutamente necessaria, chi può negare nondimeno ch'ella sia sopprammodo conducevole? Iddio non abbisogna, no, di uomo alcuno, massimamente quando egli voglia porre mano a' miracoli della sua onnipotenza, ciò ch'egli fece ne' primi secoli del Cristianesimo. Uno contuttociò de'mezzi più forti insieme e più soavi, di cui soglia valersi per toccare i suoi fini la sapientissima Providenza, egli

(a) *V. Fleury l. 16. Hist. p. 133.*

egli è appunto il favore de' Principi. E di vero quanto è maggiore l'efficacia, quando i motivi umani e divini al medefimo fine cofpirano! Allora tutto l'uomo è attaccato di dentro e di fuori, nel corpo e nello fpirito, nel prefente e nel futuro: e pochi fono così o fnaturati o difperati, che ofino refiftere a tali attacchi. In fatti col favore di Coftantino, di Teodofio, di Carlo e di tanti altri Principi grandi e religiofi il Criftianefimo quanto profperò e ingrandì! S. Leone il Magno non dubitò di fcrivere alla fanta Imperatrice Pulcheria (*a*), *Che le cofe umane non poffono effere con ficurezza governate, fe la fede non è foftenuta dall'autorità Reale e Sacerdotale.*

E fe i Principi tengon da Dio la mondana lor podeftà, non è egli giufto ch'effi pure a Dio la riferifcano, e che abbian la mira non folo alla terrena, ma ancora alla celefte felicità? Non è egli giufto ch'effi dalla Religione Criftiana foftenuti, fiano mutuamente di tal Religione foftenitori e promotori? In tali fenfi fcriffe già all' Imperadore Maurizio il gran Dottore e Pontefice S. Gregorio (*b*): *La potenza vi è data dall' alto fu tutti gli uomini per ajutare i buoni lor defiderj, e per far fervire il regno della terra al regno del cielo.*

Che

(a) *Epift.* 48. *alias* 31.
(b) *V. Fleury l.* 35. *Hift. p.* 72.

Che anzi è di avviso S. Agostino (*a*) che i Re terreni non servono Dio da Re, se non facendo le cose, cui non posson fare altrochè i Re: *In hoc serviunt Deo, in quantum sunt Reges, cum ea faciunt ad serviendum illi, quae non possunt facere nisi Reges*. Il che viene a dire che ad un Re non basta l'essere pio, giusto, sobrio, casto ..... ciò ch'è dovere ancora di qualsisia uomo privato; ma che un Re dee di più or col favore, or col terrore, nonchè coll'esempio promuover la pietà, reprimere l'empietà, frenare la licenza, confortare la Cristiana virtù, fiaccare l'opposta viziosità; ciò che non può fare generalmente se non chi ha in mano il sovrano potere: *Quae non possunt facere nisi Reges*.

In fatti osservaste voi Signori il fine, per cui l'Apostolo Paolo (*b*) era tanto premuroso che si facessero da tutti i Fedeli le preghiere più fervide per i Regnanti e per tutti i Potentati? *Obsecro primum omnium fieri obsecrationes .... pro Regibus ....* Il fine era egli semplicemente il civil riposo e la pubblica tranquillità? Anzi pure la pietà e il buon costume (*c*): *Ut quietam & tranquillam vitam agamus in omni pietate & castitate*. E però soggiunse l'Apostolo esser buone tali pre-

(a) *Epist.* 185.
(b) *I. ad Tim. c. 2. v. 1.*
(c) *Ibidem*.

preghiere ed accettevoli al Salvator noſtro Dio, ſiccome conducenti al fine principale da lui voluto, che è la cognizione della verità e l' acquiſto della ſalute (a): *Hoc enim bonum eſt & acceptum coram Salvatore noſtro Deo, qui omnes homines vult ſalvos fieri, & ad agnitionem veritatis venire.*

Conneſſo è dunque ne' divini diſegni il regno del mondo col regno di Criſto, conneſſa la mondana Politica colla Religione e colla Chieſa Criſtiana, conneſſa per conſeguente la podeſtà Principeſca coll' Eccleſiaſtica: e quantunque di queſte ſiano diſtinti e diverſi i fini, gli obbietti, i mezzi, i motivi, nientedimeno ſe elle vanno conformi alla divina origine ed ordinazione loro, ambe coſpirano a ſcambievole ſoſtegno e vantaggio, la podeſtà Eccleſiaſtica alla tranquillità e al buon ordine del mondo, la podeſtà mondana alla ſantificazione e alla ſalute delle anime; e così ambe concorrono alla piena e perfetta felicità, degne perciò di tutte le umane e divine benedizioni.

Ma come può eſſervi sì felice concorſo, ſe non vi è pieno conſenſo? E come può eſſervi pieno conſenſo, ſe ambe le podeſtà non ſono congiunte nelle medeſime mani? Dalla diſgiunzione forza è che naſca la diſſenſione, la diſcordia, lo ſcompiglio

(a) *Ibidem v.* 3.

glio vicendevole .... Ecco un'obbiezione assai vistosa, che in due parti si divide. Serbisi a luogo più proprio quella che appartiene alla disgiunzione delle podestà: ora volgasi il pensiero a' principj delle dissensioni.

RIFLESSIONE III.

Su i principj delle dissensioni tra le due Podestà.

DA sì stretta connessione moltiplice finor veduta tra Podestà e Podestà come mai forsero le dissensioni funeste che sconvolsero di quando in quando la Chiesa e lo Stato? Alcuni entrano qui duramente rinfacciando all' una podestà, e all'altra tenebre, errori, imposture, ambizione, interesse, livore .... Così dunque tendesi a crear odio e dispregio verso quelle Podestà, che più mostraronsi degne di venerazione e di amore? I principj universali delle dissensioni sono, come a tutti è noto, i pregiudicj dello spirito e gli affetti del cuore. Finchè vi saranno tali principj, vi saranno dissensioni tra gli uomini; e tali principj vi saranno, finchè sarà frale, qual è, la nostra umanità.

Ma

Ma i pregiudicj non poſſon egli eſſere innocenti? Non poſſon egli eſſere virtuoſi eziandio gli affetti, ond'eſſi muovono? Non potè forſe dare alle diſſenſioni occaſione o motivo la conneſſione ſteſſa, lo ſteſſo più amoroſo conſenſo? Queſto che ſembra a prima fronte un paradoſſo, ci guida, ſe io non erro, ad una ſoda verità. Al qual diſegno diſtinguiamo tre Epoche, che ſole ci poſſono mettere al fatto; la prima, Epoca di diſtinzione e di ſeparazione; la ſeconda, Epoca di comunicazione e di confuſione; la terza, Epoca di diſſenſione e di contraſto. Al che aggiungaſi per compimento, nulla eſſer più utile al Principato e alla Chieſa che la diſtinzione più eſatta delle due Podeſtà, e il più amichevole accordo. Schiariamo a parte a parte le coſe, acciocchè meglio al deſiato fine ſi riducano.

I. Epoca di diſtinzione e di ſeparazione. Al bel principio del Criſtianeſimo ogni coſa era ſeparata e diſtinta. Voi già ne udiſte il divino Autore, con qual preciſione egli diſtinſe il ſuo regno, ch'è il regno di Dio, da ogni regno mondano, e come egli pure ordinò del pari l' oſſervanza de' Regj altrui diritti che dei diritti ſuoi proprj, intimando del pari a tutti *di rendere a Ceſare ciò ch'è di Ceſare, e di rendere a Dio ciò ch'è di Dio*. Condotta maravaglioſa! Criſto chiama al ſuo regno anco i terreni Regnanti; gli chia-

chiama al regno celeste senza pericolo o detrimento del regno loro terreno, egli dando loro i suoi beni, non richiede i tesori loro nè i loro diritti, ma sol ne vieta l'abuso, e ne prescrive quell'uso migliore, che corrisponde all'ordinazione divina e ai dettami della stessa umana ragione.

E dalla instituzione era forse difforme la pratica? Nelle medesime città e terre voi vedete due regni e due podestà, l'una totalmente distinta e separata dall'altra, nè però l'una punto offensiva dell'altra. Vedete Principi, Generali, Magistrati proseguir esercitando, come prima, le loro funzioni, nè mai Apostolo nè Vescovo ingerirsi negli affari della Corte o della Milizia o de' tribunali, nè pretender veruna cosa da Agrippa nè da Tiberio, non parte dello Stato, non gabella, non immunità ....

Gli Apostoli bensì e i Vescovi esercitavanò anch'essi la podestà loro, predicando il Vangelo, ammaestrando le genti, intimando la nuova legge, aggregando al regno di Cristo coloro che se ne mostravano degni, ed escludendone gl'indegni.... Chi mai parlò a Principe alcuno per eleggere gli Apostoli, o per sostituire Mattia a Giuda, o per adunare il Concilio Apostolico, o per formare gli Apostolici Canoni, o per creare Vescovi Timoteo e Tito, o per iscomunicare l'incestuoso

ſtuoſo di Corinto, o per congregarſi alla partecipazione de' ſanti Miſterj? ....

Nè di ciò punto adombroſſi il Pagano Impero, che di nulla ſentivaſi offeſo ne' ſuoi diritti. Tutti ſanno che dal Romano Preſidente Pilato non ſarebbeſi pure toccato Criſto ſteſſo, ſe non erano le iſtanze ſmanioſe de' furibondi Giudei. E queſti furono eziandio rigettati con diſpetto dal Proconſolo dell'Acaja (*a*), allorachè al tribunale di lui ſi preſentarono accuſatori dell'Apoſtolo Paolo in materia di Religione Criſtiana. Coteſte, diſſe loro il Proconſolo, non ſono coſe che mi appartengano; voi ſteſſi penſatevi (*b*): *Vos ipſi videritis* .... In ſomma ſe l'Impero non favorì il Criſtianeſimo, nè meno ſulle prime lo impugnò: e il Criſtianeſimo di ciò era pago, ſecondo la Maſſima di Criſto a'ſuoi Apoſtoli, che riguardiſi come favorevole, chi non è contrario (*c*): *Qui non eſt adverſum vos, pro vobis eſt* .... Così la Chieſa ſtavaſi in pace coll'Impero, e l'una podeſtà coll'altra, benchè affatto ſtraniera; e così poteva ſtarſi, ſalva la ſoſtanza, al modo a un di preſſo ch'ella ſta al preſente in quelle parti, dove il Criſtianeſimo è ſemplicemente tollerato.
Che

(a) *Act. c.* 18. *v.* 12.
(b) *Ibidem v.* 15.
(c) *Lucæ c.* 10. *v.* 50.

Che ſe poi la podeſtà mondana dichiarò l'orribil guerra, che ſi è detta, alla podeſtà Eccleſiaſtica e a tutta la Chieſa, volendo eſterminato di Criſto inſino il nome, e ſe a tal diſegno ella per più ſecoli ſpirò minacce e ſtragi; che ottenne ella con ciò? Ottenne che la podeſtà Eccleſiaſtica vie più ſi dimoſtraſſe non pure diſtinta e diverſa, ma ancora independente e inſuperabile. In fatti che diſſer egli, che fecero a tal cimento gli Apoſtoli, e dietro alla norma loro gli altri Criſtiani? Eſſi non combatteron, no, la podeſtà perſecutrice colle medeſime armi, con cui erano combattuti; ma non cederon tampoco, nè ſtimaronſi obbligati a cedere; anzi ſtimaronſi obbligati a non cedere e a non temere ſecondo l'inſegnamento di Criſto nè tiranni, nè ſupplicj (*a*): *Nolite timere eos, qui occidunt corpus ....*

Quindi quelle voci intrepide, che facevano ſtordire ſul trono gli ſteſſi tiranni: quindi l'Apoſtolico principio pieno di ſapienza e di giuſtizia, Che a Dio ſi dee ubbidire piuttoſto che agli uomini (*b*): *Obedire oportet Deo magis quam hominibus*. E che? Oſerà egli uomo alcuno di entrare in competenza con Dio? O vi ſarà mai ragione di rendere all'uomo l'ubbidienza, che a Dio ſi niega? Se non può farſi tutto quello, che Dio

(a) *Matth. c.* 10. *v.* 28.
(b) *Act. c.* 5. *v.* 29.

Dio dispone, si faccia almeno tutto quello che si può. Sono in catene, dicea Paolo, ma in catene ancora adempio alla meglio la mia legazione (*a*): *Legatione fungor in catena* .... Sono incatenato io, Paolo ripiglia, ma non è incatenata in me la divina parola (*b*): *Sed verbum Dei non est alligatum* .... Tant' è; reclami pure e infurj il mondo tutto; il divino volere e disegno debb' essere adempito. Sommergi, quanto tu sai e puoi, nel profondo la podestà della nuova Chiesa; ella sorgerà sempre più vigorosa. Dove vien meno l'umana industria, sottentra la divina onnipotenza.

Così ne' primi secoli della Chiesa; finchè la Croce trionfò dell' Imperiale diadema, e divenne obbietto di adorazione quello che prima era obbietto di abbominazione e di scherno. Alla persecuzione de' Principi Pagani successe il favore de' Principi Cristiani. Ma perciò si mischiaron elle forse e si confusero le podestà? Anzi ne continuò tutta splendida la distinzione, qual era stata al tempo apostolico; allora quando essendosi fatto Cristiano il Proconsolo Sergio convertito dall' Apostolo Paolo (*c*), contuttociò nè Paolo s' intramise nel Proconsolato di Sergio, nè Sergio nell' Apostolato di Paolo ....

Simil-

(a) *Ad Ephes. c. 6. v.* 20.
(b) *II. ad Tim. c.* 2. *v.* 9.
(c) *Act. c.* 13. *v.* 12.

Similmente il gran Coſtantino, già di cuore e di ſpirito Criſtiano, riconobbe l'ingiuſtizia de' perſecutori, riconobbe in un colla verità della Chieſa anche la ſacra di lei podeſtà, la riconobbe, la riſpettò, la ſoſtenne: ma nè egli ſi arrogò la podeſtà Eccleſiaſtica, nè la Chieſa ſi arrogò la podeſtà Imperiale. Reſtò, qual era, ne' ſuoi diritti tutto maeſtoſo l'Impero, e ſolo ne correſſe gli abuſi: cominciò pure a comparire al mondo tutta ne'ſuoi diritti veneranda la Chieſa Criſtiana, da ogni abuſo aliena. Proſegui queſta a riſpettare e ad ubbidire nelle coſe profane l' Impero; e cominciò queſto a venerare e ad ubbidire nelle coſe ſacre la Chieſa; ſoggetti vicendevolmente ſuperiori l' uno all' altra, ſecondo la ſuperna ordinazione regolatrice dell' umana felicità.

Teſtimonj di tai ſentimenti ſono Coſtantino ſteſſo (*a*), Oſio di Cordova (*b*), il Re Teoderico (*c*), il Concilio Romano (*d*) ſotto Simmaco, il Pontefice Gregorio III. (*e*), l' Imperadore Baſilio (*f*), e tanti altri Principi e Veſcovi dalla Storia celebrati. Vagliano per tutti un celebre

D Impe-

(a) *V. Fleury l.* 11. *Hiſt. p.* 123. *&c.*
(b) *Ivi l.* 13. *p.* 460.
(c) *Ivi l.* 30. *p.* 108.
(d) *Ivi p.* 117.
(e) *Ivi l.* 42. *p.* 236. *&c.*
(f) *Ivi l.* 51. *p.* 295. *&c.*

Imperadore e un santo Pontefice. L' Imperadore Giustiniano nell' atto più autentico, nel Corpo stesso delle sue Leggi (*a*), *Due sono*, dice, *i massimi doni di Dio*, *dalla superna sapienza conferiti agli uomini*, *il Sacerdozio cioè e l' Impero*, *quello ministro delle cose divine*, *questo soprastante alle umane*: *l' uno e l' altro procedenti da un medesimo principio fanno dell' umana vita l' ornamento*,

Il Pontefice S. Gelasio I. nella lettera (*b*) all' Imperadore Anastasio parla in questi termini: *Voi sapete*, *Figlio clementissimo*, *che quantunque per dignità voi sovrastiate al genere umano*, *nondimeno per divozione*, *o sia per ordine di Religione sommettete il collo a què che soprastanno alle cose divine .... siccome pure alle vostre leggi ubbidiscono gli stessi Soprastanti della Religione*, *ben sapendo che nelle cose mondane a voi è conferito l' Impero*.

Distinzione di podestà, che durò, come attesta il Fleury (*c*), oltre alla metà del secol nono; nè solo distinzione, ma ancora separazione; ed eccone le parole espresse del S. Pontefice Nicolò I. nella lettera all' Imperador Michele (*d*): *Gesù Cristo*, *Re e Pontefice supremo*, *separò le due podestà*,

(a) *Nov. 6. Tit. 6.*
(b) *Epist. 8.*
(c) T. 13. *Discours sur l' Hist. p.* 11.
(d) *V. Fleury l.* 50. *p.* 110.

destà, così che gl' Imperadori abbisognassero de' Pontefici per la vita eterna, e i Pontefici abbisognassero degl' Imperadori per gli affari temporali.

II. Un'Epoca di tanta luce come mai diè luogo all' Epoca di tenebre e di confusione che prestamente seguì? Direm noi che questa fosse l' effetto della scambievole comunicazione de' beni e dei diritti, poichè l' Impero s' incorporò in certo modo colla Chiesa, e la Chiesa s'incorporò coll' Impero? Allora in fatti deh qual cambiamento d' idee e di affetti! Come in amore cambiossi l' odio, e in venerazione il disprezzo! L' Impero, che dalla Chiesa vedevasi aperto il cielo, la Chiesa, che vedevasi dall' Impero aperta la terra, poteva egli l'uno verso l'altra esser diffidente o avaro? Immaginate uno Sposo opulento accoppiato a Sposa padrona anch'essa di bella eredità. Dacchè siano degli Sposi uniti i cuori, si uniscono a poco a poco ancora i beni, nè quasi più si usano quelle, che dal Crisostomo si chiamano *frigide parole, di mio e di tuo.*

Scrisse già lo storico Socrate, *Che dal tempo, in cui gl' Imperadori cominciarono ad essere Cristiani, cominciarono pure a dipender da loro gli affari Ecclesiastici.* Anzi in bocca allo stesso Costantino è messo il detto, *Io sono il Vescovo esteriore:* in quanto egli era co' suoi editti l' esecutore de' Canoni Episcopali spettanti così alla Disciplina,

 come

come alla fede. E Costantino in realtà con lettera Imperiale (*a*) intimò a tutte le Chiese l' osservanza de' Canoni del Concilio Niceno. E qual mezzo più efficace a rendere i Canoni medesimi inviolabili alla stessa empietà?

Andò ancora più avanti il S. Papa Gregorio III. nella seconda lettera (*b*) all' Imperadore Leone, mostrando, come un Imperadore Cattolico poteva dire in qualche vero senso, *Io ho l' Impero e il Sacerdozio*: giacchè realmente uno era degl' Imperadori e de' Sacerdoti il cuore e lo spirito. Laonde anco il Sacerdote supremo poteva dire scambievolmente, *Io ho il Sacerdozio e l' Impero*. E di vero che non fecero gl' Imperadori e gli altri Principi Cattolici non solo a difesa e a quiete, ma ad agio, a decoro, a splendore della Chiesa e de' sacri di lei Prelati e Ministri? Esenzioni, privilegj, titoli ....

Convien però confessare che sotto gl' Imperadori Greci più largo forse fu il Sacerdozio verso l' Impero, che non l' Impero verso il Sacerdozio. Assai più largheggiarono gl' Imperadori Latini, e più ancora i Franchi, i Goti, i Germani, ed altri popoli, che dalla barbarie eransi convertiti al Cristianesimo: conciossiachè i Ministri della Chie-

(a) *Ivi l. 11. p. 156. &c.*
(b) *Ivi l. 42. p. 241.*

Chiesa erano da essi riguardati non solo quai Prelati della Religione, ma ancora quai maestri della umanità e riformatori della Società.

Voi a prima giunta stupite veggendo ora Diete di Stato, che fanno Canoni Ecclesiastici, ora Sinodi Ecclesiastici, che fanno leggi di Stato. Che novità è cotesta? I Principi eran egli Vescovi? E i Vescovi eran egli Principi? No, generalmente tali non erano: eran bensì uniti per l'ordinario gli uni cogli altri: e in varj Stati i Prelati della Chiesa erano insieme Grandi del Regno ed elettori dei Re (*a*); e di comune deliberazione eran trattati gli affari dello Stato e della Chiesa. Nè è cosa rara a vedere nell'Impero stesso or leggi Imperiali fatte Ecclesiastiche, or leggi Ecclesiastiche fatte Imperiali; affinchè esse fossero più sacrosante, munite del doppio suggello di ambe le podestà. In somma ciò che voleva l'una, l'altra pure il voleva, ambedue conformi alla divina ordinazione. Qual consenso più bello? Qual mezzo più acconcio a condurre i popoli dalla terrena alla celeste felicità?

Ma in tanta comunicazione quanto è facile la confusione! Nè io qui parlo solamente di alcuni Vescovi o Principi sviati dalla retta fede, intenti a pescare nel torbido, e ambiziosi di tirare a

(a) *Ivi l. 37. p. 368. &c.*

fe tutta la podeftà sì profana, sì facra. Parlo ancora di Vefcovi e di Principi Cattolici e virtuofi, ai quali per la comunicazione fteffa riufciva più malagevole il difcernere le cofe proprie dalle aliene, e ciò ch' era lor conferito da Dio in virtù dell' ufficio, da ciò ch' era participato altronde per amichevole compiacenza.

Sebben no, ne' primi fecoli la gran comunicazione non partorì confufione fe non fe momentanea. Troppo era frefca la memoria de' beneficj per obbliarne gli autori; e troppo era fervida la mutua benevolenza per entrare in gare e in contenzioni. A qualche nuvolo, che di qua, di là fi alzava di quando in quando, fuccedeva ben tofto la più ferena luce. I Vefcovi fteffi erano i più dichiarati affertori della podeftà laica: e i Principi fteffi erano i più dichiarati affertori della podeftà Ecclefiaftica.

Da che dunque generoffi la confufione? Da gelofia forfe, o da ignoranza, o da cattiva fcienza? Egli è vero pur troppo che la lunghezza del tempo fa dimenticare i beneficj e i benefattori, e che un animo gelofo mira più a ciò ch' egli dà del fuo, che a ciò ch'egli riceve dell'altrui. Il cattivo raziocinio poi, che è figlio della cattiva fcienza, ne deduce le confeguenze bizzarre, che fi poffon vedere preffo certi ragionatori sí politici, sì Ecclefiaftici, i quali parte dalla comunicazione,

ne, parte dalla conneſſione, che pur è veriſſima tra le due podeſtà, argomentarono, ora che la podeſtà anco ſacra apparteneſſe al Principato, ora che la podeſtà anco profana apparteneſſe alla Chieſa ....

Egli è certo però che per quanto grande foſſe la comunicazione, non mai nella Chieſa Cattolica fu tale che alteraſſe la ſoſtanza del Criſtianeſimo, nè mai comunicaronſi coſe che non foſſero di lor natura comunicabili. Egli è certo parimente che per quanto foſſe tenebroſa la confuſione, o groſſa l'ignoranza, o ſtorto il raziocinio, non mai vi fu errore ſoſtanziale inſieme e univerſale, nè mai mancarono uomini intendenti che altamente vi reclamaſſero.

III. E di qui appunto ſorſero le diſſenſioni turbatrici dello Stato non meno che della Chieſa. Ed ecco omai verificato quello che a prima viſta pareva ſtrano paradoſſo, cioè che la prima cagione od occaſione delle diſſenſioni foſſe il più unanime comunicativo conſenſo. Invecchiato che ſia il poſſeſſo de' beni, di leggieri credeſi proprio ciò ch'è alieno, credeſi natío ciò ch'è ſtraniero; credeſi debito per giuſtizia ciò ch'è conceſſo per grazia; il fatto ſteſſo piglia aſpetto e titolo di diritto: e il cuore umano è di natura ſua ora diffuſivo del ſuo, or attrattivo dell'altrui, a tenor de' penſieri e degli affetti diverſi che lo predominano

 La-

Lasciamo ſtare le paſſioni ree e le arti peggiori, di cui altri ſi piace di tacciare i Principi, altri i Veſcovi, ciaſcuno filoſofando ſecondo lo ſpirito, da cui è animato, adulatore degli uni, cenſor degli altri. Nè già io niego che i più auguſti e i più ſacri petti ſiano anch' eſſi acceſſibili all'umana vizioſità. Affermo bensì che a noi giova il credergli da eſſa immuni: affermo che quel medeſimo zelo della comune felicità, il quale pria accomunò i beni, potè dipoi ſuſcitare le diſſenſioni, alla veduta de' mali, che quindi ſi temeſſero provenire allo Stato e alla Chieſa, zelo forſe erroneo, ma pure virtuoſo.

IV. Ma come ſpegnere le diſſenſioni e ridurre le coſe al vero bene maggiore della Criſtianità? Diſtinguaſi, dicono alcuni, diſtinguaſi con tutta eſattezza ciò che all'una podeſtà pertiene, e ciò che all'altra, e rendaſi preciſamente a ciaſcuno il ſuo. Così ſia tolto in perpetuo ogni principio di diſſenſione e di conteſa. Ma qual partito! Partito crudo e ſconvenevole, io dico in primo luogo; come ſe diſtinzione e diviſione totale voleſſe farſi tra Spoſo e Spoſa, tra Padre e Madre, perſone di lor natura le più congiunte. In ſeno all'Impero Criſtiano ritornerà ella ora la Chieſa allo Stato, in cui ella gemeva ſotto il giogo de' Principi Pagani?

Partito in ſecondo luogo io dico di troppo diſ-

ficile

ficile e quasi impossibile eseguimento. Conciossiachè delle due podestà chi segnerà i limiti precisi? Alcuni di questi sono visibili a tutti, alcuni altri sono sì oscuri e sì ambigui ch'io non so, se siavi mente umana capace di definirgli. Sicchè pare che a cotesta divisione la natura delle cose e la disposizione divina sia contraria. Oltrechè sta egli bene all'una podestà e all'altra il rivocare duramente le concessioni, cui graziosamente a vicenda si fecero? E ciò può egli piacere o sia ai Vescovi, o sia ai Principi, che ne sono in possesso? Giacchè ove si affissi negli obbietti della quistione l'acuto occhio disappassionato, si vedrà a chiara luce, più cose tenersi da' Vescovi, che originalmente son proprie del Principato; e si vedrà pure, altre cose tenersi da' Principi, che originalmente son proprie dell' Episcopato.

Per le quali cose tutte io dicea qui sopra, ed ora con maggior enfasi ripeto, nulla esser più utile che la distinzione più esatta, e il più amichevole accordo: distinzione, che dichiari, quanto è possibile, ciò che detta la verità e la giustizia; accordo, che conduca, dirò così, la giustizia al bacio della pace: distinzione, che moderi l'uso de' diritti, e ne prevenga gli abusi; accordo che assicuri il rispetto e avvalori l'efficacia al conseguimento della piena comune felicità: al che è

ordi-

ordinata ogni podestà che viene dall'ottimo Iddio: *Non est enim potestas, nisi a Deo: quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt....*

L' accordo spetta alla sapienza de' Soprastanti così della Chiesa, come dello Stato; e già la Storia (*a*) ce ne porge non pochi esempj. Lo stesso zelo del pubblico bene, che per ventura sollevò qualche dissensione, condurrà le anime grandi al più illuminato unanime consenso. La distinzione è proposta alle più studiose nostre ricerche: al qual oggetto sono pur riserbate le pruove di più cose che finora si sono supposte, anzichè provate. Lungi da noi così la presunzione, come la parzialità: non ci arroghiamo autorità di giudici, mentrechè solo ci compete l'ufficio di ragionatori: e molto meno veruno si faccia giudice nella causa propria. Quanto sarà più liquida la distinzione, tanto sarà più facile e più volonteroso il consenso, veggendo meglio l'una parte ciò ch'ella dà, e ciò ch'ella riceve dall'altra.

E come scoprirem noi distinzione così importante? Saggiamente ci avvisa nel Discorso sopraccitato il Fleury (*a*), *Che in questa materia non è da stabilire il diritto su i fatti, i quali sono spesse volte abusivi*. Ciò che ci vanno ripetendo molti

(a) *V. Fleury l. 92. Hist. p. 281., l. 94. p. 452. &c. &c.*
(b) *T. 13. Discours p. 13.*

ti altri Scrittori: ma fieguon poi effi la regola ch'effi ci danno? Parecchi alcerto valutano infinitamente i fatti favorevoli alla lor caufa, e difpettofamente rigettano i contrarj, Avvocati iniqui, filofofi mal coerenti.

Se non fui fatti, fu che dunque farà ftabilito il diritto? *Sui Canoni*, rifponde il Fleury (*a*), *fulle leggi*, *fugli Atti autentici*. E tali Atti quali fono? Non tutti quelli, no, che fono in forma folenne pubblicati; giacchè ben poffono effere con tutta la folennità irregolari: ma quegli fpecialmente, che riconobberfi giufti dall'una e dall'altra podeftà, e che di comune confenfo fi confermarono: e tali fono i Canoni Ecclefiaftici ricevuti dall'Impero e dal Principato; e tali pure le leggi Imperiali e Principefche ricevute dall' Epifcopato e dalla Chiefa. Senonchè anco in Canoni e in leggi tali non è fempre la fola giuftizia che parli: parla talvolta ancora l'amichevole deferenza.

Però, fe vuolfi vedere con maggior ficurezza il mio e il tuo, non fi dee reftare a tali Atti, ma fi dee falire all'origine, falire all' umana e alla divina ragione: e tempo è oggimai che là volgiamo i paffi, fempre avendo a fcopo l' univerfale felicità, fempre con noi a'fianchi l'amore ed il rifpetto, di cui fiamo alle podeftà debitori.

RI-

(a) *Ivi*.

RIFLESSIONE IV.

Se la Chiesa Cristiana abbia ricevuta da Dio qualche podestà, e qual podestà in generale. Si propongono di questa i due principj; e si tratta del primo, che è la Società.

PARLO qui della podestà della Chiesa in generale: ma di qual podestà? Della podestà nativa, non dell'avventizia, dell'intrinseca ed essenziale, non dell'accidentale ed estrinseca; di quella che fin da principio si trasmise dal divino Autore, non di quella che fu poi in diversi tempi altronde participata. Ma tal podestà compete ella realmente alla Chiesa Cristiana? Non può dubitarne chi ha qualche tintura del Cristianesimo. Ma come si prova ella, e donde si deduce tal podestà? Da due principj, che ci danno la partizione del discorso, cioè dalla Società Ecclesiastica, e dalla parola di Dio espressa: al che si aggiugnerà la distinzione della podestà Ecclesiastica su quelli che sono fuori, e su quelli che sono dentro della Chiesa. L'una cosa ci mena all'altra, e la generalità ci fa strada alle particolarità. Cominciamo dalla Società.

A chi

A chi mi dimanda, fe la Chiefa Criftiana abbia qualche podeftà in generale, e qual podeftà, io contrappongo altre due dimande, che fanno le due parti del fuggetto prefente, ciò fono I. Se la Chiefa fia vera Società; II. Quale Società: giacchè la podeftà, come fi è toccato di fopra, è una fequela neceffaria della Società. Ciò che pure fi moftrano tutte le Società civili, non effendovene alcuna di qualfivoglia forma, purchè ordinata e ftabile, la quale non fia fornita di podeftà alla fua forma corrifpondente. Podeftà, io ripiglio coll'Apoftolo, non folo umana, ma ancora divina; giacchè non v'è podeftà vera e legittima, che non venga da Dio, autore così di ogni podeftà, come di ogni ben intefa Società: *Non eft enim poteftas, nifi a Deo.*

I. Ma la Chiefa Criftiana è ella vera Società? Strana queftione, che ci muovono alcuni, i quali fembran venuti or ora dal globo della Luna. Conciofsiachè di tal Società non fon egli convinti dagli fteffi lor fenfi? Niuno dubita, fe vera Società fieno i regni e le repubbliche di ogni fatta, che fono nel mondo; ed effi dubitano, fe vera Società fia la Chiefa Criftiana? Ne dubitano effi Criftiani in mezzo al Criftianefimo? Se pure non è cotefto un mero artificio, per ifcuoterfi di doffo una podeftà che riefce gravofa, il mettere in controverfia la Società eziandio più evidente.

Ma

Ma artificio vano ! Concioffiachè qual cofa manca a tal Chiefa, perchè ella fia vera Società? Forfe concorfo di gente, unione , fine , mezzi , doveri? .... Lo fteffo Greco nome di Chiefa ci annunzia convocazione e adunamento : e fe Società vere fon quelle, a cui fi adunan gli uomini nelle cofe mondane per la profperità temporale de' corpi; perchè non farà Società vera quella, a cui fi adunan gli uomini nelle cofe della Religione per l'onore di Dio e per la felicità eterna delle anime? Anzi quefta, fe Atei non fiamo o bruti del gregge di Epicuro, ci dee parere la Società più nobile, più foda, più importante ; avvegnachè ella foffe d' inftituzione puramente umana, come fono le Società civili . Giacchè a quali cofe poffon egli meglio affociarfi gli uomini che alle cofe di Dio , dell' anima , della eternità ? Quanto più effendo quefta la Società inftituita dal divino Figliuolo Signor noftro Gesù Crifto, alla quale da Dio fteffo fiamo chiamati (a) ! *Fidelis Deus , per quem vocati eftis in Societatem Filii ejus Jefu Chrifti Domini noftri* . Come fi può egli dunque negare il poffeffo di vera podeftà ad una Chiefa, per cui è ftabilito sì fodamente il titolo di vera Società?

Di fatto appena trovafi quiftionator sì bizzarro,

(a) *I. ad Cor. c. I. v. 9.*

ro, che osi contendere apertamente alla Chiesa tal titolo. Alcuno più scaltro (*a*) niega soltanto, *Ch'ella sia Stato, e che Stato possa appellarsi*. Ma a qual fine c'introduce egli un nome ambiguo e alla Chiesa straniero? Forse per fare ai meno accorti ingombro e inganno? Ci spieghi egli ciò ch' egli intende sotto nome di Stato. Forse una Società precisamente, qual era la repubblica di Sparta o di Atene o di Roma, o qual era il regno di Creta o di Egitto o di Persia, fornita di tutti i diritti di pace, di guerra, di tributo, di vita, di morte? .... In tal senso, no certamente, non è Stato la Chiesa Cristiana. E chi mai in tal senso chiamolla Stato? Anzi comunemente Stato si chiama la Società civile per contrapposizione all' Ecclesiastica.

Se poi egli sotto nome di Stato intende una Società stabile, stabilmente unita ne' medesimi impegni e doveri al conseguimento de' medesimi fini, come può egli negare il nome di Stato ad una Chiesa, in cui già si vide e sempre più vedrassi per molti riguardi la più grande stabilità? Al quale titolo si mostrerà pure sempre più inseparabile la podestà. ....

Non podestà in questo mondo, dice altri, giacchè

(a) *V. Zaccaria, Anti-Febbr. Introd. c.* 1., *e Dissert.* 1. *c.* 1.

chè la Chiesa *non è regno di questo mondo*. E' dove avrà ella dunque, io chieggo, la podestà sua la Chiesa, se in questo mondo non l' ha? Già spiegammo altrove, in qual modo la Chiesa non sia regno di questo mondo, cioè non diretta, come gli altri regni che chiamansi mondani, alla mondana sicurezza e prosperità, ma diretta siccome a fine suo principale ed ultimo, alla salute e alla felicità eterna, che all'altro mondo è riserbata. La santificazione però, con cui a tal fine si perviene, dee operarsi in questo mondo, e in questo mondo dee sussistere la Chiesa stessa, qui militante, per essere poi là trionfante. E parvi egli strano che nel luogo della milizia debba esservi podestà che regga la soldatesca alla consecuzion del trionfo?

Ma qual podestà, replicano altri, se tutta spirituale, interna, nascosta è così la milizia, come la Società Cristiana? Milizia contra le nostre passioni e contra gli spiriti delle tenebre (*a*), *Adversus insidias diaboli* .... Società di spirito (*b*), *Societas spiritus*; Società col Padre e col Figliuolo divino, sicchè la nostra vita sia nascosta con Cristo in Dio (*c*), *Ut* .... *societas nostra sit cum Patre & cum Filio* .... Però Cristo tanto declamò

(a) *Ad Ephes. c. 6. v. 11.*
(b) *Ad Philipp. c. 2. v. 1.*
(c) *I. Jo. c. 1. v. 3.*

mò contra le esteriorità, nè mai cessò di biasimarne i Farisei, che erano ad esse intenti (a): *Nunc vos Pharisæi, quod deforis est calicis & catini, mundatis ....*

Abuso di parole, io grido, e sconvolgimento d'idee di chi vorrebbe internar tutto, nasconder tutto, spiritualizzar tutto, per tutto distruggere! Conciossiachè son egli solo spirituali i nemici delle anime nostre, e solo spirituali i mezzi per debellargli? O Società solo di spirito e con Dio è la Chiesa? Anzi Società degli uomini con Dio, e Società pure degli uomini tra loro. Così l'Apostolo Giovanni a' primi Cristiani: Siate voi in Società con noi, e la Società nostra sia col Padre e col Figliuolo divino (b): *Ut & vos societatem habeatis nobiscum, & societas nostra sit cum Patre & cum Filio ....* Tale società, ripiglia il medesimo Apostolo, che Dio in certo modo sia domestico e abitante cogli uomini, e gli uomini siano vero popolo di Dio (c): *Ecce tabernaculum Dei cum hominibus, & habitabit cum eis, & ipsi populus ejus erunt ....*

E gli uomini son egli solo spirito? E posson egli uomini con uomini adunarsi in società e in popolo tra loro senza veruna esteriorità visibile?

E Tal

(a) *Lucæ c.* 11. *v.* 39.
(b) *I. Jo. c.* 1. *v.* 3.
(c) *Apoc. c.* 21. *v.* 3.

Tal era l'immaginazione de' Manichei, che fingevano la Chiesa stessa invisibile. Ma folle immaginazione! rispose loro S. Agostino (a): Sotto verun nome o vero o falso di Religione non posson adunarsi gli uomini, se non si congiungon tra loro con qualche comune vincolo di segni o di sacramenti visibili: *In nullum nomen Religionis seu verum, seu falsum coadunari homines possunt, nisi aliquo signaculorum vel sacramentorum visibilium consortio copulentur*. In fatti qual chimera di Chiesa o di Società sarebbe cotesta, in cui non si potessero pure scambievolmente conoscer tra loro i membri che la compongono?

Interna e spirituale chiamasi la Società Ecclesiastica, come esterna e corporale la Società civile, per risguardo ai fini e agli obbietti lor principali. Corporale ed esterna la Società civile, perchè tende principalmente agli esterni beni corporei, di cui formasi la mondana prosperità. Laddove la Società Ecclesiastica principalmente mira alla felicità superna, la quale non può darsi se non da Dio scrutatore de' cuori; mira alla santificazione dell'anima, alla fede, alla carità, alle altre virtù soprannaturali, che nel cuore anno la sede; e gli esterni atti corporei poco o nulla vagliono davanti a Dio, se essi non sono dal buon pensiero e affetto animati.

Ma

(a) *L. 19. contra Faustum Manich. c. 11.*

Ma quindi forse s'inferisce che o nulla siavi di interno nella Società civile, o nulla di esterno nella Società Ecclesiastica? Misera quella, se non vi è coltura di arti e di lettere e di scienze, e molto più, se manca la giustizia e le altre virtù sociali, che nell'animo risiedono! E quale sarebbe ella, se nulla vi fosse di esterno e di sensibile, la Società Ecclesiastica? Società non Società, incapace non sol di mutua comunicazione, ma ancor di mutua conoscenza: poichè può egli uomo alcuno penetrare immediatamente nello spirito di altro uomo?

Che se Cristo biasimò le esteriorità Farisaiche, a gran ragione le biasimò, in prima perchè quasi tutte frivole in se stesse e aliene dalla legge; indi perchè non tendenti ad altro che a guadagnarsi il favore e la stima degli uomini senza verun riguardo a Dio, anzi pure dirette a inorpellare la più maliziosa empietà. Onde i Farisei son detti (*a*) *sepolcri imbiancati*, *speciosi di fuori*, *pieni di dentro d'ogni fracidume*.

Per altro l'Uomo-Dio tanto è lontano da rigettare l'esterno, che anzi lo richiede. Egli vuole bensì in primo luogo l'interno, donde ancor l'esterno dipende (*b*): *Munda prius*, *quod intus est* *cali-*

(a) *Matth. c.* 23. *v.* 27.
(b) *Ibidem v.* 26.

calicis .... Ma però egli vuole unitamente e l'uno e l'altro: e di tal volere ne apporta una ragion decisiva: imperocchè chi fece l'esterno dell'uomo, non ne fece egli pure l'interno? E però non ha egli diritto di esiger l'omaggio così di quello come di questo? (*a*) *Stulti*, *nonne qui fecit*, *quod deforis est*, *etiam id*, *quod deintus est*, *fecit*?

Che se vi è interno ed esterno nella Società Cristiana, se vi è obbietto di conoscenza e di comunicazione scambievole; vi è dunque obbietto ancora di podestà. Podestà, io ripiglio, sulle cose eziandio interne ed occulte, di cui la Chiesa lascia il giudizio a Dio; podestà sulle cose esterne e visibili, di cui la Chiesa stessa può giudicare.

II. Ma che ci andiam noi tra queste angustie ravvolgendo per rispetto alla Chiesa Cristiana; come se per essa ci fosse d'uopo di sottigliar molto la vista? Anzi è questa la Società più visibile fra tutte, e insieme la più unita, e la più stabile. E quindi argomentiamo, qual debba esserne la podestà: ciò che in secondo luogo era proposto.

1. Dico primieramente Società la più visibile, o si riguardi ella in se stessa, o si riguardi nelle cose,

(a) *Lucæ c.* 11. *v.* 40.

cose, a cui è destinata. In se stessa: ed oh qual differenza tra la Chiesa Cristiana e la Chiesa Ebraica, la quale pur era al mondo visibilissima! L' Ebraica estesa ai soli discendenti di Giacobbe, ad un popolo solo, ad una sola nazione: laddove la Cristiana secondo i divini oracoli e decreti chiama tutte, e tutte aduna e comprende le nazioni dell' Universo. Pel quale riguardo non vi è pure, nè mai vi fu Società veruna civile che sia a lei comparabile. Conciossiachè qual altra Società spedisce banditori in tutte le parti del mondo per convocare, quasi dissi, a suono di tromba tutti gli uomini, e per adunargli al suo seno? E appunto per l'universal convocazione e adunanza, dice S. Cirillo di Gerusalemme (a), la Società Cristiana si chiama in singolar modo Chiesa: *Apte Ecclesia vocatur, quasi dicas, convocatio, propter omnium convocationem & congregationem....* Il nome stesso di Cattolica altamente ne denunzia l'universalità.

E questa Chiesa a quali cose è destinata? Voi già ne udiste il fine, il qual è di procedere in verità e in virtù alla maggior perfezione e alla più compita felicità, di cui sono gli uomini capaci. Ma quali sono a ciò i mezzi? La fede, dicono alcuni, e la carità, che tutta nello spirito e nel

 cuore

(a) *Catech.* 18.

cuore ſi aſconde. Ma tanta pubblicità di Chieſa, io ſclamo, per coſe cotanto occulte! E ciò è conforme alla ragione umana o alla divina rivelazione? Così la Religione Criſtiana, come la podeſtà Eccleſiaſtica è coſtituita ſecondo l'Apoſtolo nelle coſe che ſpettano a Dio (*a*): *Conſtituitur in iis, quæ ſunt ad Deum* .... E le coſe ſpettanti a Dio ſi chiudon elle tutte nel cuore e nello ſpirito? Eſpoſta agli occhi di tutti è la legge Evangelica, eſpoſto il ſenſibile e viſibile ſacrificio, eſpoſti i ſenſibili e viſibili Sacramenti .....

Che ſe inviſibile è la fede, inviſibile la carità, ſono forſe inviſibili le opere della fede, per cui ſi genera e ſi nutre la carità? Dico le opere di pietà, per cui anco (*b*) *i corpi noſtri ſi offeriſcono oſtia viva e ſanta al divino onore* .... Dico le opere di penitenza, per cui deggion (*c*) *ſervire alla giuſtizia e alla ſantità i membri che prima ſervirono alla iniquità e alla immondezza*. Dico le opere di miſericordia (*d*) *dar da mangiare agli affamati, dar da bere a' ſitibondi* .... Dico in una parola le opere tutte della legge; giacchè non vi è vera carità verſo Dio (*e*), dove non è di tutta la legge l'oſſervanza.

Opere,

(a) *Ad Hebr. c. 5. v. 1.*
(b) *Ad Rom. c. 12. v. 1.*
(c) *Ibid. c. 6. v. 19.*
(d) *Matth. c. 25. v. 35.*
(e) *Jo. c. 14. v. 21., & c. 15. v. 10. &c.*

Opere, io foggiungo, che debbon, qual luce, rifplendere agli occhi degli uomini, ficchè ne torni gloria a Dio (*a*): *Sic luceat lux veſtra coram hominibus, ut videant opera veſtra bona, & glorificent Patrem veſtrum* .... Opere infine sì neceffarie alla fteffa fede, che ov' effe non fianvi, dice l'Apoftolo Giacomo (*b*), ella è morta in fe fteffa: *Fides, ſi non habeat opera, mortua eſt in ſemetipſa*. Oltrechè non è forfe vifibiliffima la profeffion della fede? Profeffione sì indifpenfabile nelle occafioni eziandio più critiche che di apoftafia fi condanna non pure la fimulazione della mifcredenza, ma talvolta ancor la diffimulazione della vera credenza (*c*): *Omnis ergo, qui confitebitur me coram hominibus*....

Tant' è, così la Società, come *la Religione Criſtiana è eſſenzialmente eſteriore e pubblica; la ſua dottrina, il ſuo culto, le ſue preci, la ſua Liturgia, le ſue iſtruzioni, i ſuoi Sacramenti, tutto ha relazioni neceſſarie a oggetti ſenſibili:* così l'Affemblea del Clero Gallicano del 1765.: e così parla la coftituzione fteffa di tal Società. E come mai può ella fingerfi occulta in fe o nelcofe fue, ella che fino da'fuoi principj fempre

(a) *Matth. c. 5. v. 16.*
(b) *Epiſt. Cathol. c. 2. v. 17.*
(c) *Matth. 10. v. 32.*

vedesi da tutti o perseguitata o abbracciata? E si dubita ancora, se in tal Società vi sia luogo a vera e propria podestà?

2. Conciossiachè Società sì visibile, e sì estesa debb'ella essere divisa o pure unita? Divisione no, scrive l'Apostolo (*a*), *Non sint in vobis schismata* .... E la cosa parla da se, la divisione è principio di destruzione (*b*): *Ogni regno in se diviso sarà desolato*. Unita dunque la Società o sia Chiesa Cristiana: sì, unita, dice S. Cipriano (*c*): in tutta quant'è patente la sua estensione, sicchè una sia sempre e Cattolica, cioè universale: *Cum Ecclesia, quæ Catholica una est, scissa non sit, sed connexa*....

E come una? Una per unità la più moltiplice insieme e la più stretta, come altrove (*d*) si dimostrò. La più moltiplice, voglio dire unità di dogmi, di fede, di Sacramenti, di leggi, di corpo .... Unità ancora la più stretta; ciò che ci è significato dal termine stesso di connessione, al modo che sono connessi i membri del nostro corpo. Connessi questi e collegati fra loro col vincolo de'nervi; connessi, Cipriano ripiglia, e collegati

(a) *I. ad Cor. c.* 1. *v.* 10.
(b) *Lucæ c.* 11. *v.* 17.
(c) *Epist. 66. ad Pupin.*
(d) *V. Rifless. IX. per discernere la vera Chiesa &c.*

legati fra loro i membri della Chieſa col vincolo de' Sacerdoti: *Sed connexa, & cohærentium ſibi Sacerdotum vinculo copulata.*

Con che il S. Padre ci ſpiega ancora il mezzo e il modo della unione, rappreſentandoci diſtintamente il piccol popolo unito al Parroco o ſia al Sacerdote minore, il maggior popolo o ſia il gregge unito al Veſcovo o ſia al Paſtore e al Sacerdote maggiore; e i Sacerdoti maggiori coi loro greggi per ſimil modo uniti e coerenti tutti fra loro (*a*): *Plebem Sacerdoti adunatam, & gregem ſuo Paſtori adhærentem .... Cohærentium ſibi Sacerdotum vinculo copulata.*

E tal unità, in corpo ſpecialmente sì vaſto e sì coſpicuo, può ella ſuſſiſtere ſenza vera e propria podeſtà? Ove queſta manchi, manca la forza unitrice e ordinatrice: il corpo, quanto è più grande, rieſce più moſtruoſo: quanto più alte ſono le coſe, a cui eſſo è deſtinato, tanto maggiore ne ſiegue il diſordine e la confuſione; e la più bella Società diventa la peggior Anarchia e Babilonia.

3. Anzi neceſſaria, io ſoggiungo, podeſtà tanto maggiore, quanto è più ſtabile la Società. Altre Società poſſon cadere, ſorgere, variarſi con alterazione maggiore o minore di quella mondana pro-

---

(a) *Epiſt. 66. ad Pupin.*

profperità, che non è all'uomo effenziale : e di fatto tali Società foggiacciono tuttodì a fimili vicende. Ma potrà ella foggiacervi anco la Società dell'Uomo-Dio, inftituita a fantificazione e a falute del genere umano? Mainò, ella non può venir meno, nè alterarfi nella fua foftanza: ella debb'effere tanto durevole, quanto lo fteffo genere umano. E in realtà già moftroffi perpetua (*a*) fecondo i divini oracoli la Chiefa Criftiana : e i fecoli preffo a diciotto ch'ella durò, fanno fede di tutti i fecoli avvenire. E tanta durazione fenza alterazion foftanziale fia ella poffibile fenza vera e propria efficaciffima podeftà?

III. Ma qual podeftà? voi dimandate. Podeftà in generale, io rifpondo, proporzionata alla coftituzione e alle proprietà effenziali della Chiefa, proporzionata agli eccelfi di lei fini e difegni: giacchè quefti a che varrebbon effi, fe mancaffe un mezzo sì neceffario per adempirgli? Podeftà perpetua a perpetua edificazione della Chiefa militante pel confeguimento dell'eterna felicità: podeftà pertanto confervatrice, animatrice, riparatrice.

Confervatrice, io ripiglio, del buono ftato della Chiefa in ciò che tocca la fede, i Sacramenti, la

(a) *V. Rifleff. XI. per difcernere la vera Chiefa &c.*

la legge, la Difciplina .... Confervatrice, io ripeto, contra tutti movimenti d'increduli, d'idolatri, di eretici, di fcifmatici, di fuperftiziofi, di malviventi .... Podeftà pure animatrice di tutti i membri della Chiefa ai doveri proprj di ogni ordine e condizion di perfone: altrimenti quale diverrebbe il Corpo Ecclefiaftico, ove i membri giaceffero torpidi o fcioperati! Non folamente mancherebbe al corpo l'attività neceffaria, ma indi pure faria ben tofto ingenerata ogni corruzione.

Podeftà infine riparatrice degli abufi e de' difordini che fopravvengono. Tal è l'umana condizione per l'originale peccato viziata: per ottima che fia la coftituzione di un corpo o fia naturale o fia fociale, per una fpecie di neceffità avviene che a lungo andare là fi generino morbi per ifconcerto di umori, qui fi eccitino fcandali per trafporto di paffioni (a): *Neceffe eft, ut veniant fcandala ....* E gli fcandali di lor natura fempre crefcenti non farebbon egli alla fine rovinofi, fe la podeftà, che al corpo prefiede, non ne andaffe efficacemente al riparo?

Tal è in generale la podeftà comunicata da Dio alla fua Chiefa: giacchè fecondo l'Apoftolo non v'è podeftà che da Dio non venga: *Non eft enim*

(a) *Matth. c.* 18. *v.* 7.

enim poteſtas, niſi a Deo. Ma come da Dio ? Alcuni dicon del pari venuta immediatamente da Dio ogni podeſtà così civile, come Eccleſiaſtica. E ciò era vero, io dico a riſguardo della Società Ebraica, di cui Dio eraſi fatto in ſingolar modo inſtitutore e legislatore e reggitore non ſolo nelle coſe ſacre, ma ancora nelle politiche. Ma forſechè Dio inſtituì ugualmente tutte le altre Società, e diè loro immediate Re, Giudici, Soprantendenti, come Mosè, Samuele, Saule ? E a ciaſcuna di loro dinunziò la podeſtà che a lei compete ? O ſon elle forſe le altre Società una Succeſſione dell' Ebraica, o ſono almeno della medeſima forma ? Anzi differentiſſime ſono le podeſtà, come differentiſſime le Società : nè ſopra eſſe ſi udì mai parola divina.

Come dunque da Dio una podeſtà, di cui Dio non parla? Già il diſſi : così vien da Dio ogni podeſtà che ſia giuſta e neceſſaria, come da Dio viene ogni Società che ſia legittima e ordinata. Se Dio non fa udire a noi, come agli Ebrei la miracoloſa ſua voce, egli ci parla pel mezzo della natura e della ragione. La ragionevol natura, che invita gli uomini alla Società, è inſieme l'interprete non fallace della Divinità : giacchè la ſomma bontà e ſapienza, che vuole il fine, non può non volere i mezzi al fin neceſſarj. Tal è il principio generale, per cui tuttavia ci aſſicura l'Apo-

l'Apostolo, *Che non v'è podestà, la qual non venga da Dio*.

E su tale principio si può egli dubitare, se venga da Dio ancor la podestà della Chiesa Cristiana? Senonchè per una Chiesa tale, qual è la Società dell'Uomo-Dio, non v'ha egli nulla di più? Passiamo al secondo obbietto delle nostre ricerche, che è la parola divina; ove pure comprendonsi le obbiezioni, che da tal parola si derivano.

RIFLESSIONE V.

Sulla parola di Dio espressa circa la podestà della Chiesa Cristiana.

UNA Società per l'instituzione, pel fine, per i mezzi così divina, come è la Chiesa Cristiana, andrà ella confusa colle altre Società, che sono semplicemente umane? E quel Dio, che tanto parlò della podestà della Chiesa Ebraica, la qual era solo la preparazione e la figura della Chiesa Cristiana, non avrà egli detta sillaba sulla podestà di questa Chiesa medesima che dei divini disegni era lo scopo primario e il compimento? Anzi Dio, che ne aveva più volte parlato per bocca de' suoi Profeti, ultimamente ne

parlò

parlò colla maggiore chiarezza per bocca del divin Unigenito.

Egli è pure questo stesso Unigenito, che in qualità d'institutore e di Capo della Chiesa attestò solennemente essere a lui data ogni podestà in cielo e in terra (a): *Data est mihi omnis potestas in cælo & in terra* ... Sì, data a lui dal Padre ogni podestà su tutti gli uomini, affinchè a tutti sia data la vita eterna (b): *Sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne, quod dedisti ei, det eis vitam æternam* .... Talmente data a lui ogni podestà che il regno tutto di questo mondo sia fatto regno di Gesù Cristo (c): *Factum est regnum hujus mundi Domini nostri Jesu Christi* .....

Ma podestà forse al solo Uomo-Dio riservata? Mirate anzi, con qual ampiezza egli la comunichi a'suoi Apostoli. Come il sommo Padre ha mandato me, egli dice, così io mando voi (d): *Sicut misit me Pater, & ego mitto vos* .... Più espressamente egli promette a Pietro di affidargli le chiavi del celeste suo regno (e): *Tibi dabo claves regni cælorum* .... A Pietro insieme e agli altri Apostoli afferma che sarà legato e sciolto nel

(a) *Matth. c.* 28. *v.* 18.
(b) *Jo. c.* 17. *v.* 2.
(c) *Apoc. c.* 11. *v.* 15.
(d) *Jo. c.* 20. *v.* 21.
(e) *Matth. c.* 16. *v.* 19.

nel cielo tutto ciò che da loro farà legato e sciolto sopra la terra (*a*): *Amen dico vobis, quæcumque alligaveritis super terram* ..... Deh quanto grande podestà!

E con qual forza è intimata a tutti verso tal podestà la sommessione e l'ubbidienza! Chi ascolta voi, dice Cristo agli Apostoli, ascolta me, e chi sprezza voi, sprezza me, e lo sprezzo mio ricade sul Padre supremo, che mi ha mandato (*b*): *Qui vos audit, me audit, & qui vos spernit, me spernit: Qui autem me spernit, spernit eum, qui misit me* .... E di vero tutta la condotta degli Apostoli, la lor predicazione, l'amministrazione de' Sacramenti, la fondazione delle Chiese, il reggimento sì a viva voce, sì per mezzo di lettere, tutti quasi dissi i loro fatti e detti non son egli una manifesta professione della podestà ch'essi riconoscevano a se data da Dio?

Di tal podestà voi già udiste qui sopra la dinunzia espressa fatta dall' Apostolo Paolo a' cittadini di Corinto (*c*): *Secundum potestatem, quam Dominus dedit mihi* .... Podestà, che il medesimo Apostolo minaccia di voler usare verso i delinquenti, ove prontamente non si ravveggano (*d*): *Idem*

(a) *Matth. c.* 18. *v.* 18.
(b) *Lucæ c.* 10. *v.* 16.
(c) *II. ad Cor. c.* 13. *v.* 10.
(d) *Ibidem v.* 1. & 10.

Ideo hæc absens scribo, ut non præsens durius agam .... E la minaccia finì ella in sole parole? Corinto il seppe, e noi a miglior luogo il vedremo di poi.

Taluno forse dirà che tal podestà era limitata agli Apostoli e alla Chiesa primitiva. Ma perchè, io chieggo in prima, perchè tal limitazione? Diversa dalla primitiva doveva esser forse la Chiesa susseguente? O di tal podestà era più bisognosa quella che questa? Pare anzi che il bisogno della podestà venga crescendo a misura che decresce il fervor della carità e lo splendor de' miracoli .... Udiamo su ciò gli stessi Apostoli, o parlin essi a' Vescovi lor successori, o parlino a' semplici Fedeli.

A' Vescovi che dicon egli? Attendete non solo a voi, ma a tutto il gregge Cristiano, in cui lo Spirito Santo vi pose soprantendenti a regger la Chiesa di Dio (*a*): *Attendite vobis & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*. Così in un pubblico sermone l'Apostolo Paolo. E in particolare scrivendo egli al Vescovo Tito, gli ordina ch' egli pure riprenda i rei, e con tutto l' impero gli riprenda (*b*): *Argue cum omni imperio* .... E tal ripren-

(a) *Act. c.* 20. *v.* 28.
(b) *Ad Tit. c.* 2. *v.* 15.

riprensione può ella farsi da chi non abbia vera e propria podestà di comando?

Conseguentemente l' Apostolo medesimo rivolto al gregge o sia al popolo de' Fedeli, Siate voi, dice, siate ubbidienti e soggetti a' vostri Prelati (a): *Obedite Præpositis vestris, & subjacete eis* . . . . E perchè? Ecco la ragione che ci spiega il motivo insieme e l' obbietto della ubbidienza, che è la salute dell' anima. Imperocchè a' Prelati, soggiugne l' Apostolo, è imposto il carico della vigilanza coll' obbligazione di render conto a Dio delle anime vostre (b): *Ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri*. Qual motivo più forte, e qual dovere più stretto agli uni di soggiacere alla podestà, agli altri di esercitarla!

No, Signori, l'esercizio della podestà non è arbitrario: giacchè deggiono i Prelati invigilare per provvedere così al bene particolare di ciascun membro, come al ben generale del corpo della Chiesa. E che gioverebbe la podestà vigile provveditrice, se ella non esigesse l' ubbidienza esecutrice? La colpa, per cui son ripresi dall' Apostolo Giovanni i Vescovi di Pergamo e di Tiatira, è questa appunto, che l'uno soffre nella sua Chiesa cer-

F ti

(a) *Ad Hebr. c.* 13. *v.* 17.
(b) *Ibidem*.

i feguaci di Balaam (*a*), *Quia habes illic tenentes doctrinam Balaam* .... e che l'altro permette a Gezzabella falfa profeteffa il dottrinare (*b*), *Quia permittis mulierem Jezabel, quæ se dicit prophetem, docere* .... Dovevan dunque i due Vefcovi a ciò refiftere colla maggior efficacia, finchè foffe tolto lo fcandalo; dovevan tutta impiegare la lor podeftà. Tal è la fentenza di Giovanni alla fine dell'età Apoftolica, allora quando fu fcritta la divina Apocaliffe.

Podeftà pertanto, io ripeto, che fecondo la divina parola non dovea finir cogli Apoftoli, ma andarfi di età in età e di fecolo in fecolo nella Chiefa perpetuando, come perpetua doveva effere la Chiefa fteffa: podeftà, come fopra fi diffe, confervatrice, animatrice, riparatrice, qual mezzo neceffario all'adempimento de' superni fini e difegni. Non ci fignificò egli ciò Crifto fteffo, allorchè diffe fenza reftrizione, che chi alla Chiefa non ubbidifce, abbiafi per infedele (*c*)? *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus* ..... Così è; fempre fuffiftente la Chiefa, fempre in lei podeftà di comandare, fempre ne' Fedeli obbligazione di ubbidire.

Ne

(a) *Apoc. c.* 2. *v.* 14.
(b) *Ibidem v.* 20.
(c) *Matth. c.* 18. *v.* 17.

Ne dubitate voi? Tutti ne parlano i libri de' Padri; ne parlano gli Storici e gli altri Scrittori Ecclesiastici, ne parlano i più solenni fatti notorj: e la stessa perpetua pratica della Chiesa non ne è forse una perpetua sensibile dimostrazione? Quando è mai che voi nella Chiesa non veggiate pecorelle e Pastori, Sudditi e Soprastanti, gli uni sommessi agli altri? Che se alcuni di quando in quando resisterono ostinati alla podestà Ecclesiastica, e molto più, se con dogmi alieni la dinegarono, soggiacquero essi alla sentenza dell'Uomo-Dio, condannati da' Concilj, rigettati da' Fedeli, e da tutto il corpo della Chiesa recisi. Testimonj i Valdesi, i Wiclefisti, gli Ussiti, ed altri Settarj, negatori della podestà, e rompitori della unità Ecclesiastica, i quali perciò andaronsi da se consumando, eglino stessi in mille parti divisi.

Ma questi reclamano, dicendo che la Chiesa già non è custode di podestà veruna ricevuta dall' alto, ma usurpatrice, o piuttosto usurpatori i Prelati contra la parola espressa del Figlio di Dio, il quale benchè di tutti Signore, pure qual Capo della Chiesa, prese forma servile, e dichiarossi venuto a servire, non ad essere servito (a): *Filius hominis non venit ministrari, sed ministrare.*

 E se

(a) *Matth. c. 20. v. 28.*

E se Cristo serve nella sua Chiesa, chi è colui che in essa presuma di signoreggiare?

Agli Apostoli, che tra lor gareggiavano di maggioranza, e però anche di podestà, Cristo seriamente, Voi sapete, disse, che principato, dominazione, maggioranza, podestà son cose proprie delle genti (*a*): *Scitis, quia principes gentium dominantur eorum; & qui majores sunt, potestatem exercent in eos*. Per voi non così, Cristo soggiunse; ma chi vorrà tra voi soprastare, egli vi starà sotto, qual servo a ministro (*b*): *Non ita erit inter vos; sed qui voluerit inter vos major fieri, sit vester minister ....*

No, Cristo tra'suoi discepoli non vuole tampoco il titolo di Rabbi o di Maestro o di Padre, o verun altro titolo di distinzione e di onoranza (*c*): *Nolite vocari Rabbi ... nec vocemini Magistri ... Patrem nolite vocare ...* Voi siete tutti fratelli (*d*): *Omnes autem vos fratres estis ...* E se pur egli diede agli Apostoli, e per mezzo loro a' Vescovi qualche particolare ufficio nella Chiesa, questo ufficio come vien egli chiamato? Ministero (*e*), *Ministerium nostrum*: tal è lo stesso voca-

(a) *Ibidem v. 25.*
(b) *Ibid. v. 26.*
(c) *Matth. c. 23. v. 8. &c.*
(d) *Ibidem.*
(e) *II. ad Cor. c. 6. v. 3.*

vocabolo apostolico, che significa servigio, non podestà o preminenza.

Ma tutto cotesto parlare, io dimando, è egli una soda negazione di podestà, o piuttosto una gran lezione di umiltà? No certamente, non può dirsi in verun modo negata quella podestà, che qui sopra si udì in sì chiari espressi termini affermata. E qual Cristiano penserà mai privi gli Apostoli, privo Cristo stesso di quella podestà, che alla costituzione e alla propagazione della Chiesa era necessaria? Troppo sono visibili le assurdità e le contraddizioni, che quindi verrebbono a risultare.

Tutt'altra è dunque la podestà, che qui si niega, da quella che sopra si affermò, tutt'altra, io dico, nell'obbietto, e nel modo di esercitarla. Nell'obbietto, imperocchè sopra si affermò precisamente la podestà sacra nelle cose che spettano a Dio, alla Religione, alla salute dell'anime; e qui si niega precisamente la podestà profana nelle cose che spettano al mondo e alla mondana prosperità e grandezza; giacchè *mondano non è il regno*, che Cristo nella sua Chiesa instituì. E così ecco la presente negazione, e l'antecedente affermazione a maraviglia tra lor conformi.

Ed ecco pure, io ripiglio, la lezione di umiltà nel modo, in cui la podestà sacra vuol essere esercitata. Un'aria di ambizione, di alterigia, di

 fasto,

fasto, d'imperiosità .... tal era il modo, con cui tra le genti esercitavasi la podestà mondana; modo ancor nella podestà sacra praticato col maggiore sconcio dalla superbia e dalla vanità Farisaica (a), sempre ambiziosa de' primi onori. Non così farete voi, miei Apostoli, dice Cristo; non così faranno i vostri Successori. Tutti figliuoli del medesimo Padre celeste, tutti tra voi fratelli: *Omnes autem vos fratres*.

Coi quali sensi il Figlio di Dio riprovò altamente i modi Farisaici; nè già egli approvò i modi Gentileschi. E come poteva egli approvare veruna viziosità il maestro e l'esemplare di ogni virtù? Anco tra' Gentili stessi più d'uno vi fu, che stimò un dovere della sovranità la modestia, e che chiamò la sovranità stessa una splendida servitù.

Sarà dunque maraviglia che con servil nome si chiami la podestà Ecclesiastica! Podestà diretta specialmente alla santificazione e alla salute delle anime; podestà vegnente da quell' Uomo-Dio, che degnossi di pigliare per noi forma di servo, e di abbassarsi eziandio alle più servili funzioni. Vaglia pertanto il nome di ministero ad inspirare i più umili sentimenti operosi a coloro che di esso sono investiti. Tal è l'intenzione espressa di Cristo, il quale ivi appunto, dove vuole che sia

(a) *Matth. c. 23. v. 5. &c.*

sia ministro chi soprastà (a), *Qui major est vestrûm, erit minister*, insieme insegna che chi si umilierà, sarà esaltato (b), *Qui se humiliaverit, exaltabitur*. Ciò che non toglie, ma che suppone piuttosto e conferma la podestà sopra stabilita. E che gioverebbe il ministero stesso, se non fosse da tal podestà sostenuto?

Ma la podestà data agli uni, saria una servitù imposta agli altri; e il Cristianesimo già non è stato di servitù, ma di libertà. No, grida l'Apostolo, noi Cristiani non siamo figli della serva, ma della libera, siamo liberi di quella libertà, di cui Cristo ci onorò (c): *Non sumus ancillæ filii, sed liberæ, qua libertate Christus nos liberavit ....* Dov'è lo spirito del Signore, ripiglia l'Apostolo, ivi è libertà (d): *Ubi autem spiritus Domini, ibi libertas ...* E lo spirito del Signore dov'è, se non nel Cristianesimo, che già nella Pentecoste tutto ne fu secondo le profezie (d) riempito?

Così parecchi Settarj nimici di ogni podestà non meno mondana che Ecclesiastica. Ma strano abuso della divina parola a stabilimento non già della libertà Evangelica, ma della più scostumata licenza! E che? Non vi è forse podestà

 nelle

(a) *Ibid. v. 11.*
(b) *Ibid. v. 12.*
(c) *Ad Gal. c. 4. v. 31.*
(d) *II. ad Cor. c. 3. v. 7.*
(e) *Act. c. 2. v. 2. & 17. &c.*

nelle Repubbliche eziandio più libere? O non vi è differenza tra una fuggezione che perfeziona l' uomo, e una fervitù che lo avvilifce? Deh offervin meglio coftoro, quale fia la fervitù rifiutata dall'Apoftolo, e quale la commendata libertà!

Quiftionavafi allora tra' novelli Criftiani non già della podeftà della Chiefa, ma della offervanza della legge Mofaica; legge che per la moltiplicità delle pratiche e per lo fpirito di timore predominante a fervitù generava (a), *In fervitutem generans*, come parla il medefimo Apoftolo. Laddove legge di difcrezione, legge di amore, legge di figliolanza è la legge Evangelica, portata dal divino Figliuolo per redimere gli uomini dalla fervitù, e per fargli figliuoli ed eredi di Dio (b): *Mifit Deus Filium fuum .... ut eos, qui fub lege erant, redimeret ... Eftis filii.... Quod fi filius, & hæres per Deum ...*

Quindi ecco la libertà, cui l'Apoftolo ci commenda, libertà propria di figliuoli, che fottratti al duro giogo fervile, vivon foggetti alla foave podeftà prefcritta dal Padre: laonde a ragione chiamafi dall' Apoftolo Pietro figliuoli di ubbidienza (c): *Quafi filii obedientiæ ...* Tutt' all' oppofto

(a) *Ad Gal. c.* 4. *v.* 24.
(b) *Ibidem v.* 4. *&c.*
(c) *I. Petri c.* 1. *v.* 14.

posto quella libertà, che alcuni promettono, sciolta da ogni podestà e da ogni legge, ripiglia il medesimo Pietro, è una specie di pessima servitù, qual è la servitù della concupiscenza e del peccato (*a*): *Libertatem illis promittentes, cum ipsi servi sint corruptionis* ...

Altri dall'evidenza della ragione e della divina parola convinti concedono pure alla Chiesa qualche podestà, ma podestà solamente di Magistero. *Esclusi sono*, dice il Pfaff (*b*), *dalla Chiesa soprastanti che comandino, e sudditi che ubbidiscano; nè in essa si adunano se non Dottori e Uditori*, cioè Maestri e discepoli. E quella ancora dell' insegnare o sia del predicare ella è, io dico, vera podestà: e però i Principi de' Sacerdoti e i Seniori a Cristo, che insegnava pubblicamente, chiesero, con qual podestà ciò egli facesse, e chi gli avesse data tal podestà (*c*): *In qua potestate hæc facis? Et quis tibi dedit hanc potestatem?* E parimente dimanda l'Apostolo, Come predicheranno essi, se non sono mandati? (*d*) *Quomodo autem prædicabunt, nisi mittantur?*

Contuttociò tal podestà è ella bastevole a' fini e a' disegni di Cristo? Bastevole alla sussistenza e alla

(a) *II. Petri c.* 2. *v.* 19.
(b) *V. Zaccar. Anti-Febbr. Introd. c.* 1.
(c) *Matth. c.* 21. *v.* 23.
(d) *Ad Rom. c.* 10. *v.* 15.

alla incolumità perpetua della Chiesa? Bastevole alla buona condotta e alla salvazion de'Fedeli?... E questi come saran essi *Figli di ubbidienza*, quali Pietro gli chiama, se niuno dee soprastare, niuno comandare, niuno ubbidire? E qual risposta si dà all'Apostolo Paolo, il quale or ora si è udito intimare espressamente a tutti di ubbidire a'Soprastanti Ecclesiastici e di esser loro soggetti? *Obedite Præpositis vestris, & subjacete eis* ...

Anzi, ove non siavi altra podestà, che vale la podestà stessa del Magistero? Sarà Maestro chiunque vuole; Maestri saranno principalmente i più prosontuosi e i più audaci, e niuno sarà discepolo. Maestri falsi, voi dite. Ma se niuno vi presiede, come si distingueran essi i falsi dai veri? E i veri che diranno egli e che faranno incontro a' falsi? Gli uni declameranno contra gli altri, senza che mai la verità possa metter freno all'errore. E gran torto avrebbe avuto l'Apostolo Giovanni di riprendere i Vescovi di Pergamo e di Tiatira, perchè permettessero a Gezzabella e a cotali altri di dottrinare: giacchè come potevan essi impedirlo?

Il dotto Avversario mischiò, se io non erro, e confuse i due rapporti ben differenti, secondo i quali la podestà Ecclesiastica vuol essere riguardata; e però mischiò ancora e confuse la stessa podestà. Entriam noi a farne la più accurata distin-

ſtinzione, e ad eſporre nel proprio aſpetto e lume la verità.

RIFLESSIONE VI.

Sulla diſtinzione della podeſtà Eccleſiaſtica verſo quelli che ſono fuori della Chieſa, e verſo quelli che ſono dentro.

L'AUTOR di tal diſtinzione egli è lo ſteſſo Apoſtolo Paolo, il quale nella prima ſua lettera a que' di Corinto ci appreſenta in due ſchiere diſtinto tutto il genere umano, l'una di quelli che ſono fuori, l'altra di quelli che ſono dentro della Chieſa; ed egli pure nella perſona ſua ci dichiara che non compete alla Chieſa la podeſtà medeſima verſo gli uni che verſo gli altri (a): *Quid enim mihi de iis, qui foris ſunt, judicare? Nonne de iis, qui intus ſunt, vos judicatis?...* Al modo io direi quaſi che anco la Società civile non ha i medeſimi diritti verſo gli eſtranei che verſo i ſuoi proprj membri.

Ma la Chieſa può ella avere alcun diritto verſo coloro, che non ſono a lei aggregati? Sì Signori,

---

(a) I. ad Cor. c. 5. v. 12.

gnori, io potrei dire il diritto che a lei dà la ragione, la verità, la carità. E che? Se un uomo vede un altro uomo folleggiare e fviarfi e perderfi, non ha egli diritto di fgannarlo e di metterlo fulla buona ftrada e di falvarlo? Quefto pare diritto dettato dalla fteffa umanità: diritto, io ripiglio, ufcito da que' primi Savj, che raccolfero a civil Società gli uomini difperfi, e loro diedero leggi conducenti alla mondana profperità. Non potrà ella ufare un fimil diritto la Chiefa per condurre gli uomini alla felicità celefte?

La Chiefa Criftiana però tien diritti affai maggiori dal fuo divino Autore. Crifto Gesù in qualità di Salvatore era deftinato da Dio erede di tutte le genti (a): *Dabo tibi gentes hæreditatem tuam ....* Ed egli diffe di fatto data à fe la podeftà fu tutto il genere umano a fine di dare a lui la vita eterna (b): *Sicut dedifti ei poteftatem omnis carnis, ut omne, quod dedifti ei, det eis vitam æternam.* La qual podeftà egli provò colle profezie, colle virtù, co' miracoli: ond' egli è intitolato da Pietro Signor di tutti (c): *Hic eft omnium Dominus:* intitolato da Giovanni Re de' Re e Dominatore de' dominanti (d): *Rex regum & Dominus dominantium ....*

Egli

(a) *Pf.* 2. *v.* 8.
(b) *Jo. c.* 17. *v.* 2.
(c) *Act. c.* 10. *v.* 36.
(d) *Apoc. c.* 19. *v.* 16.

Egli pertanto, che esercitò tal podestà su qualsisia genere di persone, instituendo la sua Chiesa, non potè egli l' Uomo-Dio comunicarla alla Chiesa medesima già instituita, affinchè ella si andasse sempre più ampliando in tutte le parti del mondo, e di età in età, di secolo in secolo perpetuando? Sì senza dubbio, l' Uomo-Dio il potè e il volle: e lo udimmo in fatti mandare a tutte le genti gli Apostoli, come egli era mandato dal Padre: *Sicut misit me Pater, & ego mitto vos...*

E qual è la podestà comunicata alla Chiesa verso quelli che sono fuori? Lo stesso Uomo-Dio espressamente la dichiara, agli Apostoli dicendo, che vadano ammaestrando nel Vangelo tutte le genti, e battezzando nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo (*a*): *Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes ...* Podestà dunque, io dico, di Magistero o sia di predicazione, per cui si genera negli animi la divina fede, e podestà di Battesimo, che è il Sacramento della fede e il segnale della Cristianità, ecco la doppia podestà da Cristo data ne' primi Apostoli alla Chiesa verso ogni gente quantunque estrania, e data in perpetuo, giacchè perpetuo doveva essere in lei non già Apostolo alcuno, ma sì l' Apostolato, con cui Cristo promise di esser sempre
sino

(a) *Matth. c. 28. v. 19.*

fino alla fine de' fecoli: *Docete omnes gentes, baptizantes ... (a) Ecce ego vobifcum fum omnibus diebus, ufque ad confummationem fæculi.*

Podeftà, io ripiglio; di Magiftero o fia di predicazione; podeftà affolutamente neceffaria, come neceffaria la fteffa fede. La fede è il principio della Chiefa e della falute. E donde vien ella di legge ordinaria la fede? Dall' udita, dice l' Apoftolo, dall' udita della parola di Crifto (b): *Fides ex auditu, auditus autem per verbum Chrifti.* Come dunque crederanno gli uomini a quel Crifto, cui effi non udirono? E come lo udiranno effi, fe niuno loro il predica? (c) *Quomodo credent ei, quem non audierunt? Quomodo autem audient fine prædicante?*

Quindi la predicazione Evangelica era la prima commeffione, per cui Crifto fu mandato dall' alto (d): *Et aliis civitatibus oportet me evangelizare regnum Dei: quia ideo miffus fum.* Quindi pure dato dall' alto agli Apoftoli l' uffizio di predicare il Vangelo (e): *In quo pofitus fum prædicator ...* Nè fol dato l' ufficio, ma impofto ancora

(a) *Ibidem.*
(b) *Ad Rom. c. 10. v. 17.*
(c) *Ibidem v. 14.*
(d) *Luc. c. 4. v. 43.*
(e) *II. ad Tim. c. 1. v. 11.*

cora il precetto (*a*): *Et præcepit nobis prædicare populo* ...

E come predicare? Forſe annunziando ſemplicemente l'Evangelica verità? Tanto e non più vorrebbe qualche Filoſofo freddo così verſo la fede divina, come verſo la ſalute umana. Ma tale è forſe il volere di Criſto, e l'eſempio ch'egli ne diede? Tale la pratica degli Apoſtoli e degli altri primi predicatori Evangelici? Egli è vero che Criſto inſegnò più volte colla maggiore ſemplicità: ma ciò egli fece verſo perſone ſemplici, docili, amanti di verità.

Con perſone di altra foggia il manſueto Signore non perdonò pure a invettive, a rimproveri, a minacce (*a*): *Corozaimo guai a te, guai a te o Betſaida* ... *Vi giuro che nel dì del giudicio ſaranno trattate con meno rigore Tiro e Sidone* .... E che non diſſe egli contra i maligni Scribi e Fariſei? (*b*) *Coteſta voſtra genìa perfida e perverſa cerca prodigi; ma altro prodigio non vi ſarà per lei che quello di Giona* ... *Contr'eſſa ſorgeranno i Niniviti per condannarla* ... *Sorgerà la Reina dell'Auſtro* ... (*c*) *Guai a voi Scribi e Fariſei ipocriti* ... Queſti ſono piuttoſto dardi che parole;

(a) *Act. c.* 10. *v.* 42.
(b) *Matt. c.* 11. *v.* 21. &c.
(c) *Matth. c.* 12. *v.* 39.
(d) *Matth. c.* 23. *v.* 13.

role; e bene essi stavano contra coloro, che non solo resistevan essi alla verità, ma ancor ne frastornavano altrui.

Che se Cristo mandò i suoi Apostoli, quali (a) *pecore in mezzo a' lupi*, egli con ciò gli volle bensì mansueti, come egli era, ma non già deboli e timorosi. Anzi andate, egli lor disse, e predicate eziandio colla maggiore pubblicità ed efficacia (b): *Prædicate super tecta* ... La morte stessa non vi atterrisca (c): *Nolite timere eos, qui occidunt corpus* ... E qual intrepidezza ed efficacia maggiore di quella che tuttora ci appresentano i discorsi di Pietro (d), di Stefano (e), di Paolo (f) ... Spira in essi una forza di eloquenza ignota all'Attica e al Lazio antico, dettata da cuori avvampanti di divina e umana carità.

Nè questi già erano particolari trasporti passeggieri; erano effetti di Massime stabili e generali: e ad essere di ciò accertati, bastaci un' occhiata alle Lettere di Paolo a Timoteo e a Tito. Conciossiachè quivi l' Apostolo a' Vescovi prescrive egli soltanto una ragionata istruzione? Anzi pure esortazioni, preghiere, riprensioni, scongiuri, rim-

(a) *Matth. c.* 10. *v.* 16.
(b) *Ibidem v.* 27.
(c) *Ibid. v.* 28.
(d) *Act. c.* 2. *v.* 14. & *c.* 3. *v.* 12.
(e) *Act. c.* 7. *v.* 2.
(f) *Act. c.* 13. *v.* 16. &c.

rimprocci, una ſpecie ancora di amoroſa importunità (*a*): *Prædica verbum*, *inſta opportune*, *importune; argue*, *obſecra*, *increpa* ... E ciò è forſe difforme da' dettami di Criſto? Anzi l'Uomo-Dio favellando del miſterioſo convito, a cui tutti eran chiamati, vi aggiugne una ſpecie di violenza, dicendo al ſervo invitatore, che coſtringa ad entrare, quanti egli trova (*b*): *Compelle intrare* ,..

Il che però da alcuni fu inteſo troppo letteralmente, credendoſi dalla divina parola autorizzati a coſtrignere eziandio col ferro infedeli di ogni maniera ad abbracciar la ſede Evangelica e ad entrar nella Chieſa Criſtiana. Ma errore di zelo indiſcreto! Conciofſiachè può egli ſalvarſi chi non vuole? O può egli alcuno volere contra ſua voglia? Iddio, che diede all'uomo la libertà, in certo modo la riſpetta egli ſteſſo in coloro eziandio che più gli ſono ingrati. Egli non volle ſoggetto alla legge Moſaica nonchè altro popolo, nè pure l'Ebreo ſenza il libero di lui conſenſo (*c*): *Omnia*, *quæ locutus eſt Dominus*, *faciemus* .... Se quello fu il popolo eletto da Dio, Dio pure fu eletto liberamente dal medeſimo popolo (*d*): *Domi-*

G

(a) *II. ad Tim. c.* 4. *v.* 2.
(b) *Luc. c.* 14. *v.* 23.
(c) *Exodi c.* 24. *v.* 7.
(d) *Deut. c.* 26. *v.* 17.

Dominum elegisti hodie ... Et Dominus elegit te... E appunto per tal consenso ed elezione scambievole quella legge si appella patto o sia alleanza (*a*): *Hic est sanguis fœderis, quod pepigit Dominus vobiscum....*

Or immaginate voi, se egli volle violentar gl infedeli a farsi Cristiani quel mitissimo Cristo, il qual anco a' primieri suoi discepoli disse placidamente (*b*): Volete voi pure abbandonarmi? *Numquid & vos vultis abire? No*, ripiglia S. Atanagi (*c*), *la verità non si predica co' dardi e colle spade, non colle squadre militari, ma colla persuasione e col consiglio ....* Ma se Cristo non volle vera e propria violenza, nè tal violenza compete alla Chiesa Cristiana; forsechè a lei manca la vera podestà della predicazione eziandio più efficace per espugnare gli animi di tutti gl' infedeli e per unirgli al materno suo seno?

O forsechè a tal podestà non risponde da parte degl' infedeli stessi veruna obbligazione? Anzi obbligazione grande e moltiplice: obbligazione 1. di non impedire la predicazione medesima: obbligazione 2. di udirla e di starvi attenti: obbligazione 3. di esaminar le cose senza passione e di renderfi

(a) *Exodi c. 24. v. 8.*
(b) *Jo. c. 6. v. 68.*
(c) *V. Hist. ad Monachos.*

dersi alla verità. Quali obbligazioni per se stesse più evidenti, ove si ritengano i principj, a cui elle si appoggiano!

Obbligazione 1. di non impedire la predicazione Evangelica. Questa è comandata da Dio; questa è la voce, con cui Dio chiama a se gli uomini per dichiarar loro i suoi voleri; questa è un'ambasceria mandata da Dio al genere umano, e mandata per l'universale salute. Così l'Apostolo Paolo (*a*): *Pro Christo ergo legatione fungimur, tamquam Deo exhortante per nos* ... E dacchè è Dio stesso che chiama, che parla, che esorta pel mezzo de'predicatori, chi oserà di far loro contrasto? Al Concilio Giudaico infuriato contra la predicazione Apostolica, Guardatevi, gridò il saggio Gamaliele, Israeliti guardatevi, ripugnando agli Apostoli, di non ripugnare anche a Dio(*b*): *Ne forte & Deo repugnare inveniamini* ... E l'Apostolo Pietro a certi altri Giudei, che vietavano la predicazione del Vangelo a'Gentili, Chi son io, rispose (*c*), ch'io possa fare a Dio resistenza? *Ego quis eram, qui possem prohibere Deum?*

Obbligazione 2. di udire e di attendervi. Ad Ambasciadori, che vengono da parte di Dio per

G 2 trat-

(a) *II. ad Cor. c.* 5. *v.* 20.
(b) *Act. c.* 5. *v.* 39.
(c) *Act. c.* 11. *v.* 17.

trattar del più grande affare, che sia al mondo, cioè del divin culto e dell' umana salute, può egli veruno, che uomo sia', chiuder l' orecchio e starsene spensierato ? Egli mostrerebbesi affatto privo non meno di ragione che di Religione. Dubita egli forse che gli Ambasciadori siano illusi o illusori? Bene sta la cautela più riguardosa contra ogni illusione. Se qui chiedesi attenzione, chiedesi appunto, affinchè abbiasi una credenza ragionevole, non già una folle credulità.

Però obbligazione 3. di esaminare i proponenti e le proposte, ma esaminare, io dico, senza passione. La passione, già il sapete, la passione, quale che sia, è il più grande ingombro e fascino della ragione. Dunque la passione si calmi, e si bilancin le pruove. Queste deggion decidere della razionalità. Le pruove son elle concludenti ? Ecco infine l' obbligazione di rendersi alla verità. Che se ad ogni verità ben provata dee rendersi ogni uomo ragionevole; quanto più alla verità più essenziale fra tutte, in cui tutta è impegnata così la Divinità, come l' umanità?

E quindi scorgesi il peccato d' infedeltà; peccato, dice Cristo (*a*), che sarà rinfacciato al mondo dallo Spirito Santo: *Cum venerit ille, arguet mundum de peccato ... De peccato quidem, quia non*

(a) *Jo. c. 16. v. 8.*

non crediderunt in me. Peccato grande, che nasce da altro peccato, cioè da dissipazione di spirito, o da corruzione di cuore. Spirito leggiero é codardo, che non vuole applicarsi seriamente alle più importanti verità; spirito vano e presuntuoso che sdegna di suggettarvisi. Come potete voi credere, diceva Cristo (*a*), voi tutti intenti alla gloria umana, noncuranti della divina? *Quomodo vos potestis credere, qui gloriam ab invicem accipitis, & gloriam, quæ a solo Deo est, non quæritis?*

Cuore pieno di vizj e di sozzure, che ama le tenebre, in cui riposa tranquillo, e non può soffrire aimè! la luce che discuopre lui a lui stesso e lo rimprovera, una luce principalmente sì pura e sì splendida, qual'è l' Evangelica (*b*): *Lux venit in mundum, & dilexerunt homines magis tenebras, quam lucem: erant enim eorum mala opera. Omnis enim, qui male agit, odit lucem . .* Laonde se gl'infedeli sono al bujo, il sono, perchè vogliono esservi; sono ciechi volontarj, accecati, dice l' Apostolo, dal Dio di questo secolo, cioè dalla mondana concupiscenza, che chiude l' adito all' Evangelica illuminazione (*c*): *Deus hujus sæculi excæcavit mentes infidelium, ut non fulgeat illis illuminatio Evangelii ...*

G 3 Ma

(a) *Jo. c. 5. v.* 44.
(b) *Jo. c. 3. v.* 19.
(c) *II. ad Cor. c. 4. v.* 4.

Ma di sì grande peccato chi sarà giudice? La Chiesa no, perchè ella non giudica di coloro, che sono fuori di lei. Così in persona della Chiesa medesima l'Apostolo Paolo (*a*): *Quid enim mihi de iis, qui foris sunt, judicare?* ... Ne sarà giudice Iddio (*b*): *Eos, qui foris sunt, Deus judicabit* ... Anzi, ripiglia il Figlio di Dio, chiunque non crede in me, già è giudicato (*c*): *Qui autem non credit, jam judicatus est*. Giudicato, io ripeto, qual amatore delle tenebre, odiator della luce, operatore d'iniquità (*d*): *Dilexerunt homines magis tenebras quam lucem* &c.

Giudice Dio insieme e punitore di coloro che non credono: punitore in prima colla sottrazione delle grazie a coloro che vi resistono (*e*): *Et non fecit multas virtutes* ..... E in generale ordinò Cristo a'suoi predicatori, che ove non fossero ricevuti e uditi, uscissero delle case o delle città, scuotendone insin la polve da'piedi (*f*): *Exeuntes foras de domo vel civitate, excutite pulverem de pedibus vestris* ... E a' pertinaci Giudei egli minacciò ben anco di torre loro il regno di Dio, per

(a) *I. ad Cor. c.* 5. *v.* 12.
(b) *Ibidem*.
(c) *Jo. c.* 3. *v.* 18.
(d) *Ibidem v.* 19.
(e) *Matth. c.* 13. *v.* 58.
(f) *Matth. c.* 10. *v.* 14.

per trasferirlo a più docili nazioni (*a*) : *Auferetur a vobis regnum Dei* ...

Che dirò io delle altre punizioni dall' Uomo-Dio intimate, maggiori ancora di quelle, che già percossero con tanto orrore le terre di Sodoma e di Gomorra (*b*): *Amen dico vobis : Tolerabilius erit terræ Sodomorum* ... La distruzione di Gerusalemme non fu ella l'effetto della Giudaica contumacia contra la predicazione e contra la fede Evangelica ? (*c*) *Quia si cognovisses & tu , & quidem in hac die tua, quæ ad pacem tibi* .... Distruzione la più orribile, che mai si vedesse in questo mondo , annunziatrice della pena tanto maggiore, che alla infedeltà sta preparata nell'altro. E questa non parvi ella una dimostrazione sensibile della podestà della predicazione , a cui non si può impunemente resistere?

II. Per risguardo poi a quelli, che alla predicazione danno orecchio, e attendonvi seriamente, e dopo maturo esame si danno vinti, ecco la seconda podestà della Chiesa, che è la podestà di amministrare il Battesimo a chiunque è ben disposto a riceverlo: *Docete ... baptizantes* ... Come era necessaria la Circoncisione alla Chiesa Ebraica , così è necessario il Battesimo alla Chiesa Cristia-

(a) *Matth. c.* 21. *v.* 43.
(b) *Matth. c.* 10. *v.* 15.
(c) *Luc. c.* 19. *v.* 42.

na. Per la predicazione sono gli uomini chiamati alla fede, alla giustizia, alla salute; pel Battesimo essi vi sono eletti e introdotti e incamminati. Tal è, dice S. Girolamo (*a*), il generale precetto del Salvatore a' suoi Apostoli e a' Successori loro, che prima ammaestrassero alla fede tutte le genti, indi le segnassero col Sacramento della fede: *Deinde fidei intingerent Sacramento*. E il Salvatore stesso a tutti senza eccezione intimò che chiunque pel Battesimo non sia rinato di acqua e di Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio o sia in terra o sia in cielo (*b*): *Nisi quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei*...

Posto ciò, allorachè siavi gente colla retta fede e col buon volere disposta, la Chiesa non avrà ella podestà di riceverla nel suo seno e di rigenerarla alla vita celeste? A vista appunto di parecchi Gentili così disposti gridò l' Apostolo Pietro (*c*): Chi potrà mai fare sull'acqua contrasto, sicchè questi non siano battezzati? *Numquid aquam quis probibere potest, ut non baptizentur hi?* ...

Tal è la doppia podestà di predicazione e di Battesimo data alla sua Chiesa da quell' Uomo-Dio,

(a) *L.* 4. *Comment. in Matth. ad finem*.
(b) *Jo. c.* 3. *v.* 5.
(c) *Act. c.* 3. *v.* 47.

Dio, che tiene ſu tutto il mondo l'impero, per eſſere di tutto il mondo Salvatore; doppia podeſtà che non ſi può da veruno contraſtare ſenza far ſomma ingiuria alla Deità inſieme e alla umanità; doppia podeſtà da' primi tempi fino agli ultimi ſempre eſercitata dalla Chieſa a diſpetto di qualſivoglia contrarietà in qualunque parte del mondo antico e nuovo, e col ſangue di mille e mille Apoſtoli ſuggellata. E vi ſarà Criſtiano, che tal doppia podeſtà oſi mettere in dubbio e in controverſia?

Che poi la Chieſa abbia ſu quei di dentro la podeſtà medeſima, ch'ella ha ſu quelli che ſon di fuori, e l'abbia a ragione aſſai più forte, è coſa per ſe tanto evidente che il farne queſtione mi parrebbe una mera importunità. E che? Quelli, che dentro ſono, oltre agli altri titoli antidetti, non ſon egli aggregati alla Chieſa e a lei ſuggetti, quai membri al Corpo, e divenuti ſecondo il parlare Apoſtolico *Figliuoli di ubbidienza?* Di più voi ben ſapete che ogni Società ſi conſerva con quelle coſe, ond'ella è coſtituita. Coſtituita è la Chieſa colla predicazione e col Batteſimo: ſenza l'una e l'altro può ella dunque ſuſſiſtere? Io chieggo piuttoſto, ſe alla ſuſſiſtenza baſtino le due coſe, per cui ella è coſtituita. Queſto è l'eſame, in cui ora entriamo.

RI-

RIFLESSIONE VII.

Se verso quelli, che sono dentro, competa alla Chiesa sola podestà dottorale e direttiva e persuasiva, ovvero anche coattiva e giurisdizionale.

I. SOLA dottorale, ripiglia il Pfaff, il qual nella Chiesa non vuole altrochè Dottori e discepoli. Ma tal podestà basta ella a buon reggimento e a stabile conservazione di umana Società? Io dimando, se gli uomini pecchino solo per ignoranza, o se la sola istruzione sia possente di recare ogni cosa bisognevole ad effetto. L' avversario, che attribuisce a' suoi Dottori tanta virtù, perchè non mette egli Dottori soli e discepoli ancor nelle Società civili e politiche? Queste ancora formaronsi da principio coll' insegnare semplicemente e col proporre agli uomini selvaggi i gran beni della vita sociale, sicurezza, comodità, decoro ... Perchè non si usa, dico io, il mezzo medesimo per conservare le medesime Società?

Su via, in un regno, in una repubblica si costituisca Principe e Magistrato il Pfaff, a condizione

zione però ch'egli non metta in opera altra podestà che dottorale. Deh quale spettacolo! Il Dottor sovrano alza in ampio luogo la cattedra, e chiama i popoli suoi discepoli: questi non vengono; e i pochi che vengono, non vi attendono: il Dottore insegna una cosa, i discepoli ne fanno un'altra: il Dottore più e più declama a tutta possa, i discepoli infine si beffano del Dottore insieme e della dottrina. Che sarà egli in tale cimento? E quale fia la riuscita della Società? In dispregio l'uno, l'altra in divisione e in disordine: chi schiamazza, chi assalta, chi rapisce, chi ammazza ... La società diventa una moltitudine di licenziosi e di contumaci.

E tale si vuole la Chiesa Cristiana! *multitudinem contumacium* ... Inorridisce a tal idea il santo Vescovo e Martire Cipriano (*a*); inorridisce la ragione stessa, nonchè la Religione. Se tale fosse il sistema della Chiesa, io ardisco dire che meglio assai arebbon costituite le Società loro Minosse e Licurgo e Solone, che non Cristo la sua; e più saggio sarebbe l'umano che non il divino provvedimento; giacchè in quelle sarebbe la podestà unitrice e conservatrice, di cui questa è priva.

II. Altri danno alla Chiesa podestà direttiva an-

(a) *Epist. 66. ad Pupin.*

ancora e persuasiva. Ma danno egli nuove cose o parole? Cotesta direzione nel modo, in cui ella si spiega, io non veggo, in che ella distinguasi dalla semplice istruzione. Questa insegna le cose che son da fare; quella propone la condotta della vita ch'è da tenersi; troppo debole l'una e l'altra contra gli attentati della licenza e della contumacia: sicchè colla medesima sicurezza potranno essere disprezzati come i Dottori, così i Direttori.

E la persuasione che cosa sopraggiunge ella o sia alla istruzione, o sia alla direzione senonchè le ragioni e i motivi moltiplici, di cui è madre e maestra la naturale ed artificiale eloquenza? Podestà persuasiva propria dell'Oratore piuttosto che del Prelato; alla qual podestà di leggieri si sottrae chi vuole, chiudendo ad essa il cuore, ed anco l'orecchio, come già fecero i Giudei lapidatori di Stefano (*a*): *Exclamantes autem voce magna continuerunt aures suas ....* Qual'è mai la Società sì meschina, che abbia affidato il suo reggimento alla sola podestà oratoria?

La sola persuasiva bastò, dice altri, a formare la Chiesa, riducendo alla fede e al buon costume gli stessi più scostumati infedeli: perchè non basterà ella pure a ben reggere la Chiesa medesima

(a) *Act. c. 7. v. 56.*

ma di soli Fedeli composta? Quella che fece il più, non potrà ella fare il meno? ... Ma bastò pure, io diceva, la sola persuasiva a ridurre a Società civile i selvaggi stessi più insociabili: e nondimeno veruna Società civile potè ella mai essere dalla sola persuasiva stabilmente regolata? Potè egli mai ottenersi il meno per quel mezzo medesimo, per cui si ottenne il più? Testimonio ne sia l'aspetto di tutto il mondo sociale.

Sebbene che mi parlate voi di più e di meno? Se colla persuasione formossi da prima la Società, ciò fu l'effetto di molte straordinarie circostanze, e di talenti altutto singolari, il cui concorso non può sperarsi durevole, e parve eziandio soprumano. Di fatto i primi autori della Società furono dall'attonita salvatichezza venerati quasi altrettanti Dii. E dove troverete voi uomini di questa fatta, gli uni sempre succedenti agli altri, che coll'ammirazione opprimano gli spiriti e incatenino i cuori?

Se poi mi parlate della persuasione, onde fu formata la Chiesa Cristiana, Quale persuasione, io sclamo, e di cui! Alla testa l'Uomo-Dio, somma increata sapienza; indi uomini rozzi bensì e vili secondo il mondo, ma dotati di virtù e di eloquenza affatto divina; uomini, al cui cenno fuggono febbri, cessan languori, cede la stessa morte ... Senza che io parli de' tesori delle interne

ne grazie colla maggior larghezza ſu tutte le menti e ſu tutti i cuori dallo Spirito Santo diffuſi. Datemi, io dico, perſuaſione tale; datemi perpetuamente rettori pari a Pietro, a Paolo, a Giovanni ... nè io farò guari ſollecito di altra podeſtà ... Sebbene io non ſo, ſe più difficile ſia la prima formazione della Chieſa, o la perpetua di lei conſervazione; e ſe più coſti all' umanità un grande ſforzo tranſitorio, o una coſtante regolarità.

Ma che che ſia di ciò, pretendete voi forſe che la perſuaſion nella Chieſa ſia tuttodì avvalorata da'miracoli più ſtupendi della Onnipotenza? Pretenſione ſtrana! Dove ſon egli coteſti miracoli cotidiani? E ſe tai miracoli non ci ſono, potranno dunque i Fedeli eſſere così ſciolti e liberi, come gl'infedeli. Ed oh quale a poco a poco diventerà la Chieſa Criſtiana! Una moltitudine di licenzioſi e di contumaci. E quale ſia l'unità di tal Chieſa, a cui dà gli auſpicj la licenza e la contumacia? Unità, in cui tanti ſieno i modi di penſare e di operare, quanti ſono i cervelli; ſiccome appunto avviene a quella (*a*) che appellaſi *la Setta degl' Independenti*.

III. Forſechè alla Chieſa Criſtiana ſi attribuiſce

(a) *V. Riflesſ. I. Sulla Infallibilità della vera Chieſa &c.*

ſce *podeſtà coattiva*? Contra queſta declama forte il Buddeo (*a*), e cento altri con lui. Quando mai usò Criſto di tal podeſtà, o la diede a' ſuoi Miniſtri? Anzi formalmente la eſcluſe lo ſteſſo Principe degli Apoſtoli, a' Rettori delle Chieſe ſcrivendo, ch'eſſi vi provveggano non coattivamente nè per vil intereſſe, ma ſpontaneamente e volontariamente (*b*): *Providentes non coacte, ſed ſpontanee ſecundum Deum, neque turpis lucri gratia, ſed voluntarie*. E qual coſa in realtà è più volontaria e più libera che la Religione Criſtiana? E che giova ella tutta la Criſtianità, ove tolgaſi la libertà, per cui ſolo eſſa è meritoria? Così eſſi.

Ma non v'è forſe nulla di mezzo, io dico, tra vera coazione e ſemplice direzione? E perchè tanto ci s'intuonan oggi all' orecchio coteſti vocaboli ambigui e poco noti *di coazione e coattivo e coattivamente*? Tanto più che non è pure ben chiaro il ſenſo delle citate parole Apoſtoliche, cioè ſe Pietro a' Rettori preſcriva ch'eſſi non isforzino altrui, ovvero che non ſi facciano eſſi sforzare all'adempimento de' lor doveri. Si vorrebbe egli forſe coll' ambiguità delle parole intorbidare la qualità delle coſe e tender inſidie alla noſtra ſemplicità?

Su,

(a) *V. Anti-Febbr. Introd. c.* 1.
(b) *I. Petri c.* 5. *v.* 2.

Su, dite Signori, che cosa sia cotesta coazione o podestà coattiva a voi tanto odiosa: forse quella sola violenza che s'imprime a'corpi, od anche ogni giurisdizione che tende a imbrigliare gli spiriti? Alcuni certamente nella Chiesa non vorrebbono nulla che gli stringesse, non comando, non minaccia, non pena di sorte, sicchè tutto il bene, che dee farsi, sia spontaneo affatto e volontario. E nulla in vero è alla Chiesa più desiderabile: ma distinguasi lo spirito; di lei qual madre intenta al ben particolare de' suoi figliuoli, dal diritto di lei, quale Sovrana intenta al ben generale di tutto il corpo. Per difetto di tal distinzione altri caddero in gravi errori, altri posero in contraddizione la stessa divina parola.

Lo spirito della Chiesa, che è lo spirito della legge Evangelica, è spirito di amor filiale a differenza del timor servile proprio della legge Mosaica. Lungi pertanto, dice Cristo (a), lungi da' Prelati Ecclesiastici ogni fasto, imperiosità o durezza. Egli vuole ch'essi mostrinsi piuttosto Ministri che Superiori: vuole che i peccatori stessi riguardinsi piuttosto, qual malati bisognosi di medicina, che quai delinquenti meritevoli di castigo. E ai due Discepoli, che sdegnati del rifiuto de' Samaritani, volevano sopra loro chiamare dal

(a) *Matth. c. 20. v. 23. &c.*

dal cielo fuoco consumatore. Voi non sapete, egli dice, di quale spirito vi siate (a): *Nescitis, cujus spiritus estis* ... Una delle principali accuse contra l' Uomo-Dio non fu ella la benignità e l' indulgenza di lui verso i peccatori? (b) *Quia hic peccatores recipit* ... E qual è la qualità potissima ch' egli richiede dal suo futuro Vicario per meglio pascere il divin gregge? L'amore, il maggior amore verso Cristo, e però ancora verso le pecorelle di Cristo (c): *Simon Joannis, diligis me plus his?* ... *Pasce oves meas* ...

Dietro tali esempj e documenti gli Apostoli deh come tutti spirano umiltà, mansuetudine, carità! Parla per tutti l' Apostolo Paolo, e a Filemone ama di fare caritative preghiere, anzichè autoritativi comandi (d): *Multam fiduciam habens ... imperandi tibi ... propter caritatem magis obsecro* ... Benchè alcuno sia caduto in qualche delitto, giova crederlo caduto per errore o per ignoranza piuttosto che per malizia; e però scrive Paolo a que' della Galazia che lo istruiscano in ispirito di piacevolezza (e): *Et si præoccupatus fuerit homo in aliquo delicto .... hujusmodi instruite in spiritu lenitatis.*

(a) *Luc. c. 9. v. 54.*
(b) *Luc. c. 15. v. 1.*
(c) *Jo. c. 21. v. 15.*
(d) *Ad Philem. v. 8.*
(e) *Ad Gal. c. 6. v. 1.*

A Timoteo poi prefcrive l' Apoftolo ch' egli non riprenda chi è maggiore di età, ma lo preghi qual padre, e preghi i giovani quali Fratelli (a): *Seniorem te ne increpaveris, fed obfecra ut patrem, juvenes ut fratres* ... Prefcrive che fia moderata la riprenfione verfo coloro fteffi, che refiftono alla verità (b): *Cum modeftia corripientem eos, qui refiftunt veritati* ... Sì tenero in fomma è lo fpirito dell'Apoftolo ch' egli mai non vorrebbe vedere attriftato veruno fe non a grande vantaggio, di quella triftezza fanta che è propria della falutare penitenza (c): *Nunc gaudeo, non quia contriftati eftis, fed quia contriftati eftis ad pœnitentiam* ...

Tal è lo fpirito della Chiefa, giacchè tal è lo fpirito del divino di lei Spofo e Capo, tale lo fpirito de' primi di lei propagatori e Paftori. Tale debb' effer lo fpirito de' Prelati Ecclefiaftici; fpirito tutto intento alla fantificazione e alla falute de' Fedeli; fpirito che perciò non fa ufare altra coazione che quella di amore, raccomandata, come fopra udimmo, dallo fteffo divin Salvatore. La qual coazione fe conviene verfo quegli ancora, che fono fuori della Chiefa; quanto più verfo quelli che fono dentro! Laonde S. Agoftino a rifguar-

(a) *I. ad Tim. c. 5. v. 1.*
(b) *II. ad Tim. c. 2. v. 25.*
(c) *II. ad Cor. c. 7. v. 9.*

risguardo di alcuni, che tra i Cattolici e i Pelagiani stavansi neutrali, scrive a Sisto (*d*): *Facciamo loro una salutare violenza per tirargli a noi, non per timore che ci nuocano, ma per timore che non si perdano.....*

Ma notaste voi la corrispondenza che deve pur essere dello spirito de' Fedeli allo spirito de' Prelati? Odasi Dio stesso, esempio e regola di questo spirito scambievole, Dio che parla per bocca dell'Apostolo (*b*): Io sarovvi padre, e voi mi sarete figliuoli: *Ero vobis in patrem, & vos eritis mihi in filios*: come se egli volesse dire: Portatevi voi meco da figliuoli, e io mi porterò con voi da padre. Lo spirito filiale qual'è? Spirito di amorosa docilità e di giuliva ubbidienza, sicchè i Fedeli possano con verità chiamarsi di ubbidienza figliuoli secondo la bella frase dell' Apostolo Pietro (*c*), *Quasi filii obedientiæ*. No, Paolo ripiglia, ciò ch'è di vostro dovere, non datelo a malincuore nè per necessità: Dio ama un datore lieto (*d*): *Non ex tristitia, aut ex necessitate, hilarem enim datorem diligit Deus*.

Più espressamente l'Apostolo medesimo agli Ebrei Cristiani, Ubbidite voi, dice, ubbidite e

H 2 som-

(a) *Epist. ad Sixtum*.
(b) *II. ad Cor. c. 6. v.* 18.
(c) *I. Petri c. 1. v.* 14.
(d) *II. ad Cor. c. 9. v.* 7.

sommettetevi a' vostri Superiori, che con tanta cura vegliano sopra di voi, per rendere a Dio ragione delle anime vostre: (a) *Obedite Præpositis vestris, & subjacete eis: ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri*. La vostra sommessione sia sì pronta e sì volonterosa che i Superiori non sentan la pena della lor vigilanza, ma anzi ne ricevano gioja (b): *Ut cum gaudio hoc faciant, & non gementes* ... Oh il dolce spirito de' Fedeli e de' Prelati, de' Figliuoli e della Madre, spirito veramente degno della Sposa di Cristo e de' Figliuoli di Dio! Spirito che dominò ne' tempi più felici della Chiesa, e per cui essa era tutta qual ben costumata unitissima famiglia. Se nasceva un qualche vizio, esso cedeva ben tosto all'amorosa correzione.

Ma havvi egli Società umana, in cui tanto bene possa sperarsi stabile e perenne? Havvi egli Città, villaggio, e oso dire famiglia assai numerosa, dove l'amorevolezza sola conduca sempre ciascuno all'esatto adempimento de' propj doveri? Idee d'uomini che sognano, non che ragionano! Ora pensate voi di Società sì ampia, come è la Chiesa Cristiana. Se qui i Figliuoli non anno spirito nè cuor da Figliuoli, se e' sono indocili, licen-

(a) *Ad Hebr. c. 16. v. 17.*
(b) *Ibidem.*
(c) *Act. c. 20. v. 29.*

licenziosi, contumaci, se cambiansi eziandio secondo la predizion dell' Apostolo (*a*) *in lupi rapaci e dispergitori del gregge*, che farà la Madre? Si scioglierà ella tuttavia in tenerezze, per cader alla fine in generale disprezzo e scompiglio? E quando più non sia bastevole la coazione di amore, non potrà ella quale Sovrana passare ad altra coazione più efficace?

Ed eccoci passati dallo spirito della Chiesa al diritto. E il Buddeo ha egli qui ragione di reclamare? Ella è pur giusta tal coazione verso que' che peccano contra la Società civile: perchè non sarà ella giusta parimente verso que' che peccano contra la Società Ecclesiastica? Così gli uni son nocivi all' una, come gli altri all' altra Società; nocivi io dico non meno per l'esempio che pel disordine, il qual tende alla rovina. E la Società non avrà ella diritto e mezzo alla sua difesa?

La Chiesa, voi dite, è Madre .... Ma è ella perciò, io rispondo, imbecilla? Padri son essi pure i Principi temporali, Padri de' popoli, Padri della Patria; e questo è il loro titolo più bello; Padri questi per procurare la felicità temporale; Madre quella per procurare l' eterna: e quanto è più importante il fine, tanto è più dovuto il mezzo necessario per conseguirlo. Per materna amorevolezza saran egli abbandonati al loro mal ta-

(a) *Act. c. 20. v. 29.*

talento i rei? abbandonati ad ogni fcandalo gl'innocenti? abbandonato alla rovina tutto il corpo della Società? Amorevolezza ftolta e crudele!

Altra coazione, dicon altri, alla Chiefa non giova. Concioffiachè può ella coftrignere ad effer buono chi non vuol efferlo? Tal coazione non vale ad altro che a riempier la Chiefa d'ipocriti e di nemici occulti ... L'effetto medefimo dee feguire, io dico, per la medefima cagione ancor nella Società civile: e quefta rattienfi ella perciò da tal coazione? Se la coazione non giova a render buono chi non vuole, giova almeno a fare ch' egli non fia impunemente cattivo a danno degli altri membri e del corpo tutto. E fempre fi giudicò minor male l'ipocrifia e la nimiftà occulta, che l'aperta impunità, dietro a cui ne va la generale licenza e l'indomabile contumacia, e quindi la più fregolata Anarchia e la più rovinofa Babilonia ... E poi non poffon egli indurfi gli uomini pel timor della pena a volere quel bene che non volevano per l'amore della giuftizia?

Replicano altri che tal coazione ben può valere per la bontà civile, la qual è tutta efterna e corporea, nè però importa che fia coftretta: ma come varrà ella per la bontà Criftiana che debb' effere meritoria davanti a Dio e falutare alle anime, e però interna fpirituale libera? Libertà può ella ftare con coazione? ... Ma fpieghifi in prima,

ma, io dico, fpieghifi omai chiaramente, qual fia la coazione, di cui fi parla, fe coazione fifica, a cui rifponde fifica neceffità; ovvero coazion morale, a cui rifponde neceffità morale. L'una è affai diverfa dall'altra.

Forfe coazione fifica? Squadre forfe e catene e prigionie e mannaje? ... Alcerto la coazione ordinata da Dio nella Chiefa Ebraica fi ftendeva nonchè allo fpoglio de'beni e all'efiglio, ma al fangue ancora e alla vita. Delitto capitale era ogni foftanzial trafgreffione della legge: e già fi videro più e più migliaja di Ebrei prevaricanti fvenati implacabilmente per mano Levitica (*a*), affinchè non foffe tutto il popolo dall'ira di Dio confumato.

Nè veruno dica che la Chiefa Ebraica foffe tutta efterna e corporea, come la Società civile. Errore fmentito dal bel primo precetto della legge Mofaica, che richiedeva i più alti concetti dello fpirito e i più vivi affetti del cuore umano verfo il fupremo Signore (*b*): *In lege quid fcriptum eft? .... Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo ... & ex omni mente tua ....* E molte cofe efterne e corporee già fi videro, e viè più fi vedranno comandate ancora dalla legge Evangelica.

(a) *Exodi c.* 32. *v.* 27.
(b) *Luc. c.* 10. *v.* 26. *Deut. c.* 4. *v.* 29. *&c.*

Diraffi con maggior verità che fervile era lo ftato della Chiefa Ebraica, filiale è lo ftato della Chiefa Criftiana; e che però la coazione, che conviene all'una, non conviene all'altra. Sebbene egli è pur vero che ancora nell'Ebraica Iddio dichiaroffi Padre (a), *Factus fum Ifraeli pater* .... e che trattò da figli non pochi, i quali da figli operavano. Laddove nella Criftiana debbon egli effer trattati da figli coloro, che anno fpirito da fervi, e peggior che da fervi?

Ma fe vi è coazione corporea, come può effervi libertà? Rifpondefi che tal coazione non fi ufa fe non contra chi già fi abusò di fua libertà. E l'abufatore non merita egli di effer privo del bene abufato? Sebben no, la libertà umana non è tolta, ma foltanto riftretta. Sì fatta coazione non ha potere fe non ful corpo. Lo fpirito potrà bensì per confenfo effer anguftiato turbato afflitto, ma non potrà giammai effer coftretto. Anzi nè meno coftretti gli atti fteffi corporei, che fono interpreti dello fpirito. Ritornivi alla memoria il famofo Attilio Regolo. Tutta la potenza Cartaginefe potè ella ftrappare a lui dalla bocca o dalla penna il bramato confenfo della permuta de' foldati prigioni? E fe volete efempi più ragguardevoli e più copiofi, eccovi a mille a mille

(a) *Jer. c.* 31. *v.* 9.

mille i Martiri dell'antica e della nuova legge ; che incatenati da capo a piedi e meſſi a' più orrendi martori, pure non mai s'induſſero a rinunziare nè meno con una voce quella Religione che volevaſi ſchiantare loro dal cuore.

Ma pace, o Signori, ſe ſolo a riguardo di tal coazione ſiete in affanno, datevi pace. Già udiſte che Regno ſpirituale è la Chieſa Criſtiana ; ed ella ſteſſa vi dice colle parole dell' Apoſtolo Paolo che ſue non ſono nè proprie della ſua milizia le armi carnali o corporee (*a*) : *Arma militiæ noſtræ non carnalia ſunt* ... E quando pure ella riceva altronde tali armi, come più volte le ricevè, ella non ſi dimentica di eſſer madre, nè ſa farne uſo contrario al ſuo ſpirito materno. *Queſta è ſtata ſempre*, dice il Fleury (*b*), *la Maſſima coſtante della Chieſa, ch' ella ſebbene è ajutata dalle leggi de' Principi Criſtiani per reprimere i Settarj, contuttociò rigetta le eſecuzioni ſanguinoſe*. La qual Maſſima è autorizzata (*c*) eziandio dal Generale Concilio III. di Laterano.

La Chieſa invece di eſſere ſanguinoſa eſecutrice, ella è anzi per antico coſtume miſericordioſa interceditrice preſſo le potenze che portan la ſpada a puni-

(a) *II. ad Cor. c. 10. v. 4.*
(b) *V. Diſcours 4. ſur l' Hiſt. c. 4.*
(c) *Ivi.*

nizione de' malfattori. E verso i suoi figliuoli eziandio più contumaci, che minaccino non solo la propria loro, ma ancora l'altrui perdizione, ella tutt' al più usa carcere, digiuno, flagellazione .... a somiglianza del divino suo Sposo, il quale armò pure di flagello la mansueta sua destra contra i profanatori del luogo santo (a); *Et cum fecisset quasi flagellum de funiculis* ...

Ma via, questo sia, se sì vi piace, un fatto straordinario di straordinaria podestà, o appartenente anzi alla legge Mosaica che all'Evangelica; nè la Chiesa Cristiana abbia di armi corporee nè meno un filo da legare nè un vimine da percuotere: perciò sarà ella priva di coazione e di podestà coattiva? Così pretendono alcuni. Ma la Chiesa resta ella perciò disarmata? E in difetto di armi corporee non ha ella armi spirituali, quali a spiritual regno convengono? E per virtù di queste non ha ella pure coazione se non fisica, alcerto morale, a cui risponde morale necessità? Necessità io dico di osservare i precetti Ecclesiastici, o di soggiacere alle pene imposte a'trasgressori.

Qual necessità, dice altri con beffe, qual necessità! Le armi spirituali poco o nulla vagliono; armi di vetro, cui il superstizioso teme, il filosofo

(a) *Jo. c. 2. v. 15.*

so disprezza; armi incapaci di costringer veruno che vi resista ... Se così è, io ripiglio, alla Chiesa dunque convengono armi di ferro, ove queste sole vagliano a farsi rispettare ed ubbidire. Tal è la conseguenza diritta che scende da tai principj: giacchè la Chiesa non deve nè può esser abbandonata al disprezio e allo strazio de' suoi degeneranti figliuoli.

Sebbene quali sono costoro, presso cui nulla vagliono le armi spirituali? Uomini forse tutti corpo e solo corpo? Se tali sono, non sono pure capaci di esser aggregati a un Regno spirituale, qual è la Chiesa, come capaci non sono i lupi e le volpi ... Ma se essi anno spirito, essi pur deggiono sapere che oltre a' beni e a' mali del corpo che nello spirito ridondano, vi sono pure i beni e i mali proprj dello spirito, da cui lo spirito medesimo può essere giustamente allettato e atterrito. E quanti di fatto ritrosi alla istruzione, che cedono al comando! Quanti indocili alle ragioni, che pieganſi alle speranze! Quanti insensibili alle speranze, che scuotonsi alle minacce! Quanti renitenti all' amore, che si arrendono al timore.

Non son, no, i soli lacci corporei, che stringano l' uomo: è il precetto ancora e il timore de' minacciati gastighi. Anzi osservate che la stessa coazione corporea è diretta piuttosto a intimo-
rire

rire lo ſpirito che a coſtrignere il corpo. Queſto è il mero ſtromento della nequizia, quello ne è l'architetto e l'artefice. Perciò Iddio, dice Mosè, moltiplicò tanto in minacce per aggravar il terrore, e così allontanare vie più gli uomini dal peccato (a): *Ut terror illius eſſet in vobis, & non peccaretis* .... Nella ſteſſa Società civile non vedete voi, di cento e più mila cittadini eſſer legati corporalmente ducento appena o trecento, gli altri tutti eſſer tenuti in dovere dal timor della pena, ſe non dall'amore della giuſtizia? Perchè dunque negate voi alla Chieſa ogni coazione?

Perchè le negate eziandio vera giuriſdizione? Due ſono le ragioni che contra queſta ſi apportano (b), difetto di Foro, e difetto di eſecuzione. E' preſa la prima da un celebre Legiſta (c), il qual dice che la Chieſa non ha giuriſdizione, perchè ella non ha Foro, cioè tribunale ſecondo le leggi: *Epiſcopi juriſdictionem non habent, quia nec Forum legibus habent*. E ſoggiugneſi che di fatto anticamente il giudicio Eccleſiaſtico o ſia Epi-

(a) *Exodi c. 20. v. 20.*
(b) *V. Principes ſur l'Eſſence, la Diſtinction, & les limites des deux Puiſſances &c. du P. de la Borde &c.*
(c) *Il Cujaccio.*

Episcopale chiamavasi non giurisdizione, ma udienza, *Audientiam Episcopi* ...

Ma qui, Signori, tre cose sono da osservare, la qualità delle cause, la qualità del Foro, la qualità delle Leggi. Quali sono le cause, di cui qui si ragiona? Cause puramente civili? In queste confesseran di buon grado i Prelati Ecclesiastici di non aver ricevuto da Cristo nè Foro nè giurisdizione, ma tutt'al più udienza, cioè facoltà di udire e di comporre le parti litiganti, ove queste amino di suggettarsi piuttosto all'amichevole arbitrio che di esporsi alla rigorosa giustizia. Ma se parlasi di cause puramente Ecclesiastiche, a chi è data dall'alto la giurisdizione? A chi il Foro, se non è dato a coloro, che alla Chiesa soprastanno? Ma ciò si mostrerà più sodamente dipoi.

. Frattanto diteci con maggior distinzione, Qual Foro. Forse Foro specioso, strepitoso, tumultuoso, attorniato d'armi e d'armati? No, io non trovo che Cristo tenesse mai un tal Foro nè pur nelle cause Ecclesiastiche, nè che lo concedesse a Pietro nè a Paolo nè ad Andrea ... Nè la Chiesa di tal Foro è sollecita, intenta più alla solidità che all'apparifcenza. Che se pur essa aggiunse al suo tribunale qualche apparato, essa lo aggiunse non tanto per bisogno ch'ella ne avesse, quanto per appagar meglio il senso e la fantasia degli uomini eziandio più materiali. E avvertite che

che l'apparifcenza mancò anco ai tribunali civili più antichi. Ma perciò mancò loro forfe la vera giurifdizione?

Le leggi, voi dite, le leggi autorizzavano que' tribunali, non autorizzano il tribunale Ecclefiaftico. Ma quali leggi? io dimando, forfe le leggi civili? Da quefte ancora noi vedremo autorizzato il tribunale Ecclefiaftico, sì, autorizzato dalle più fplendide leggi Imperiali e Reali. Ma prima ancora di quefte non poteva egli effer autorizzato baftevolmente dalle leggi divine? Quefte pure fi efporranno tra breve al noftro fguardo. Come dunque e perchè vera giurifdizione farà negata alla Chiefa?

Per difetto di efecuzione fi oppone in fecondo luogo. Dacchè mancano, come fi è detto, alla Chiefa l'armi corporali, manca la corporal coazione, refifte chi vuole a' precetti e a' giudicj Ecclefiaftici; e quindi manca l'efecuzione loro; e però manca pure la vera giurifdizione (*a*), che tal efecuzione principalmente confifte. Ma chi ha detto ciò, io ripiglio, chi l'ha detto? L'argomento fe valeffe, proverebbe troppo più che l'Oppofitore non vuole, proverebbe che la vera giurifdizione manca eziandio alla Società civile; giacchè quante volte ai precetti di lei refifte ora la

(a) *V. P. De la Borde ivi.*

la forza, ora l'astuzia, e però ne vien meno l' esecuzione!

Falso è pure che generalmente siano evitabili e resistibili i precetti e i giudicj Ecclesiastici o sia *in* se stessi, o sia nelle pene per essi imposte. Dacchè tu sei figlio e membro della Chiesa, tu sei a lei suggetto; e se ella comanda secondo la podestà a lei data da Cristo, vogli tu o non vogli, tu sei obbligato. Nè pur un dito ti tocca, e nondimeno tu se' posto in necessità di eseguire il comando, o di farti reo di trasgressione; necessità se non fisica, alcerto morale. Sbattiti, quanto vuoi; da questa necessità tu non puoi svilupparti. E qualora ti facci reo, puoi tu forse impedire che la Chiesa porti il giudicio condegno del tuo reato?

E quanto alle pene, libero ti sarà bensì il sottometterti alla penitenza salutare, ma non già libero l' incorrer la punizione vendicativa. Anzi qui vedesi una specie di necessità fisica sì per riguardo a Dio, sì per riguardo alla Chiesa. Dio è vendicator della sua Chiesa in tutte le trasgressioni eziandio più occulte che non cadono sotto l'occhio di tribunale umano: laonde la Chiesa tutto giorno intima non meno a quelli che sono dentro, che a quelli che sono fuori di lei, i divini giudicj e gastighi. La Chiesa stessa in un co' suoi precetti denunzia ancora i giudicj e i ga-

stighi

ſtighi ſuoi proprj. E perciò appunto che queſti ſono ſpirituali e da imprimerſi con armi ſpirituali, ſono ancora, dice l'Apoſtolo, di più ſicura e pronta eſecuzione (a): *In promptu habentes ulciſci omnem inobedientiam* .... In realtà chi può ſottrarſi a gaſtighi tali, che in poche parole ſon fulminati, ſenza che pur ſia d'uopo di preſa di corpo, e che conſiſtono più nel negativo, come vedremo, che nel poſitivo? Nell'eſſere cioè eſcluſi i rei dalle ſacre adunanze, da' ſanti Miſterj, dal corpo ſteſſo della Chieſa ...

Nè ci ridite che poco importi sì fatta eſcluſione. Chi è nel caſo, egli vi penſi: coſtui, ſe non è un mero corpo ſenz'anima e ſenza Dio, dee pur dire a ſe ſteſſo, Che ſo io? Donde mi parto? A che mi eſpongo? ... Ma non ſi tratta quì di ciò che paja più o meno importante. A uomo carnale parranno poco importanti le coſe dello ſpirito; come a uomo ſpirituale poco importanti parranno le coſe della carne. Si tratta di ciò che ſia sì o no evitabile: e diteci voi per corteſia, ſe un Titane eziandio o il maſſimo de' Giganti potrebbe continuare ad eſſer membro della Chieſa, ove la Chieſa ſteſſa ſi credeſſe da ragioni neceſſarie obbligata a reciderlo dal ſuo corpo.

Eccovi

(a) *II. ad Cor. c.* 10. *v.* 6.

Eccovi dunque l'efecuzione non folo certa, ma ancor neceffaria; eccovi per confeguente la coazione: e contuttociò fi niega alla Chiefa vera giurifdizione! fi niega eziandio vera podeftà, e le fi concede fola autorità! E Dio fa, che cofa s'intenda fotto cotefto nome di autorità. Forfe nulla più di quel che fi attribuifce dal Poeta al grave fuo Perfonaggio, *Si forte virum quem* ...... Autorità che tutta confifte nel concetto delle qualità di lui eminenti, comechè egli riconofcafi deftituto di ogni diritto e potere. Ma dove fiam noi? Uom Criftiano fi conduce paffo paffo a negare ancora quella podeftà che fopra fi vide non folo dalla chiara ragione, ma ancor dalla divina parola sì efpreffamente affermata! E a ciò egli fi conduce fotto l'ombra di vocaboli ambigui e di più ambigui fofifmi! Conciossiachè dal non efservi nella Chiefa coazione e giurifdizione e podeftà corporale ne fiegue egli forfe che non fiavi pure coazione e giurifdizione e podeftà fpirituale?

Che anzi facciafi tra le due podeftà corporale e fpirituale un breve rifcontro, affinchè meglio fe ne fcorga la parità infieme e la differenza. Ambe le podeftà anno del pari il diritto di comandare le cofe al fine loro e al lor ufficio pertinenti; ambe anno del pari il diritto di avvalorare con pene proporzionate i comandi; ambe anno del pari il diritto di giudicare le caufe e le perfo-

ne relativamente loro ſuggette; ambe infine anno del pari diritto di promuovere contra i traſgreſſori la penale eſecuzione. La parità in ciò è perfetta.

La differenza è poſta nella materia de' comandi, nella qualità delle pene, nella forma de' giudicj, nel modo della eſecuzione. La materia è quindi ciò che ſpetta alla temporale, quinci ciò che ſpetta all' eterna felicità. Le pene quinci corporali, quindi ſpirituali. I giudicj quindi con maggiore, quinci con minore ſtrepito ed apparato. L' eſecuzione per ultimo quindi per via di forza e di armadura corporea, quinci per virtù eziandio di ſole parole, per ſe più efficaci nel loro genere che le ſteſſe ſpade...

Ma troppo forſe ci ſiam trattenuti in controverſie ſpinoſe di nomi e d'idee generali. E tralaſciſi pur anco, ſe sì vi aggrada, il nome ancipite di coazione; purchè ritenganſi i nomi di giuriſdizione e di podeſtà, l' uno autorizzato dall'uſo comune, l'altro di più dalla parola divina conſecrato. E ſcendiamo oggimai da' nomi alle coſe e dalle generalità alle particolarità, obbietti più ſgombri d' intrichi, più abbondanti di frutto, più degni della noſtra attenzione.

RIFLESSIONE VIII.

Quale sia sui Fedeli in particolare la Podestà della Chiesa: e su ciò la generale e particolare idea e divisione.

La *podestà della Chiesa è*, dice il Gersone (*a*), *la podestà specialmente data da Cristo a' suoi Apostoli e discepoli, e a' lor Successori legittimi sino alla fine de' secoli ad edificazione della Chiesa militante secondo la legge evangelica pel conseguimento dell' eterna felicità*. Podestà, come sopra si è detto, conservatrice, animatrice, riparatrice perpetua. Ora tal podestà dal celebre Pietro d' Ailly Cardinale Arcivescovo di Cambrai, che non è accusato di essere verso la Chiesa troppo parziale, nel Trattato della Podestà Ecclesiastica (*b*) è ridotta a sei cose, ciò sono, 1. Conferire gli Ordini sacri, e amministrare gli altri Sacramenti; 2. Predicare la divina parola; 3. Esercitar la Disciplina verso i peccatori; 4. Provveder di

I 2 Sa-

(a) *De Pot. Eccl. t. 2. p. 227. &c.*
(b) *V. Il Continuatore del Fleury l. 103. Hist. n. 210.*

Sacri Miniſtri le Chieſe; 5. Stabilire tra' Miniſtri medeſimi la ſubordinazione; 6. Ricevere ciò ch'è neceſſario al lor mantenimento.

Il Sorbonico Dottore Tournely (a) pone a un di preſſo i medeſimi limiti alla podeſtà Eccleſiaſtica; eccetto ch'egli più eſpreſſamente dichiara la podeſtà di far leggi pertinenti alla Diſciplina, e la podeſtà pure di frenare i ribelli e i contumaci colla pena della Scomunica. Oltrechè egli ci avviſa, non doverſi qui parlare della podeſtà delle ſanazioni, e delle lingue, e degli altri miracoli; giacchè queſta era podeſtà ſtraordinaria, eſercitata dall'Uomo-Dio per l'inſtituzione della ſua Chieſa, conceduta a' primi Apoſtoli e ad altri molti per la rapida di lei propagazione; nè punto neceſſaria alla ſtabile conſervazione; podeſtà perciò che non doveva eſſere per modo ordinario ſucceſſiva, ma ſoltanto comunicabile, quando che ſia, or agli uni, or agli altri ſecondo il provvido divin beneplacito.

Stiamo noi pure alla ſola podeſtà ordinaria: e queſta benchè in ſoſtanza riducaſi tutta, o almeno poſſa facilmente ridurſi alle coſe qui diviſate da' prefati Teologi Gallicani, la dedurremo contuttociò per maggiore chiarezza ed ordine da' ſuoi principj, e la ripartiremo nei tre generi, in cui la

(a) *V. T. 2. de Eccleſia Quæſt. 5. art. 4. Concluſ. 2.*

la ripartì lo stesso dator sovrano Cristo Gesù già già in procinto di salire al cielo (*a*), cioè a dire I. Podestà di Magistero circa la dottrina Evangelica (*b*), *Euntes docete omnes gentes:* II. Podestà di Ministero nell' uso de' Sacramenti (*c*), *Baptizantes eos ...* III. Podestà di Disciplina e di governo in tutte le altre cose Ecclesiastiche secondo la norma dal medesimo Uomo-Dio prescritta (*d*), *Docentes eos servare omnia, quæcumque mandavi vobis.* Ecco i tre generi, che sono ora da svolgersi nelle loro specie secondo la divina e l' umana ragione, tanto che basti alla loro intelligenza e alla soda confermazione.

I. La Podestà del Magistero è la prima nell'ordine e la precipua nelle funzioni, la qual pure alle altre due presiede, qual direttrice. Sì, ella presiede non pure alla dottrina, ma a' Sacramenti ancora e alla legge e a tutto ciò che l' Uomo-Dio rivelò e prescrisse pel divin culto e per l'umana santificazione e salute. A tal podestà appartiene non solo il tramandare di età in età la divina apostolica Tradizione col semplice insegnamento cotidiano, ma ancora in occasione di controversia il definire ciò che è di dogma nella dottrina, e ciò che

I 3 non

(a) *Matth. c. 28. v. 18.*
(b) *Ibidem.*
(c) *Ibid.*
(d) *Ibid.*

non è; ciò che è, o non è di sostanza ne' Sacramenti; e ciò parimente che è di precetto e di consiglio nella Morale Evangelica; finalmente il definire le cose, che nel regno immobile di Cristo deggiano stare immobili e immutabili, a distinzione delle altre, che mobili sono secondo le circostanze e a mutazione soggette (*a*): *Ut maneant, quæ sunt immobilia ... Regnum immobile suscipientes ...* Giacchè tutti questi sono punti di dottrina necessarj a scerner dall'errore la verità Cristiana.

Tutti punti per conseguenza spettanti alla podestà Magistrale, a cui tuttodì assiste in un col Santo Spirito l' Uomo-Dio, di verità infallibile perpetuo mallevadore. Ma non facciam più parole su argomento, che già è distesamente in giusto volume (*b*) esplicato. Ritengasi soltanto la Predicazione ordinaria, di cui ragionerassi tra poco, e che è una sequela e una dipendenza del supremo universal Magistero.

II. Alla podestà del Magistero prossima e congiunta è la podestà del Ministero: podestà tanto utile e necessaria, quanto utile e necessario è l'uso de'Sacramenti, che per essa si amministrano. I Sacramenti sono i mezzi di riconciliazione degli uomini con Dio, che è il fine, per cui fu instituita

(a) *Ad Hebr. c. 12. v. 27.*
(b) *V. Riflessioni Sulla Infallibilità della vera* Chiesa *&c.*

tuita la Chiesa: e però la podestà e l' ufficio di amministrar i Sacramenti dall' Apostolo chiamasi Ministero di riconciliazione (*a*): *Dedit nobis Ministerium reconciliationis* ...

Espressa in particolare dall' Uomo-Dio è l' amministrazione del Battesimo, *Baptizantes* .... poichè questo è il segnale della fede Cristiana, per cui l' uomo si rigenera a Dio, e rendesi figliuolo e membro della Chiesa, abilitato perciò a tutte le altre grazie di santificazione e di salute; delle quali grazie son fonti gli altri Sacramenti, destinati quali a conservazione e ad aumento, quali a riparo e a rinforzo contra tutti i nemici domestici ed estranei delle anime. Che dirò io di quel Sacramento, che è insieme il Sacrificio unico della nuova Legge, Sacrificio perfezionatore degli altri tutti e consumatore, per cui si rende il sommo onor condegno che possa rendersi alla Divinità.

Or a tutto ciò soprantende la podestà del Ministero. Ma come vi soprantende ella? In due maniere diverse secondo la diversità delle cose divinamente ordinate. In ciò, ch'è di sostanza sì al Sacrificio, sì a' Sacramenti, ella vi soprantende soltanto, quale custode ed esecutrice: in ciò poi, che è di convenienza e di utilità, ella vi sopran-

(a) *II. ad Cor. c.* 5. *v.* 18.

tende ancora, qual arbitra e dispositrice. E quindi ecco nella Chiesa una doppia podestà di Ministero, la podestà cioè di amministrare i Sacramenti e di celebrare il divin Sacrificio, e la podestà altresì di determinare i riti e i modi e le circostanze tutte, ch'ella giudichi in questa parte più espedienti al maggior onore di Dio e alla maggior edificazione de' Fedeli. La podestà in oltre, io ripiglio, di costituire successivamente tutti i Ministri al pieno e perfetto adempimento del divin Ministero: giacchè di qual pro sarebbon elle alla Chiesa le altre podestà, ove questa le mancasse?

III. Più ramoso è il terzo ed ultimo genere della podestà che chiamasi di Disciplina o di reggimento o di governo; podestà, che si estende, come si è detto, alla osservanza di tutte senza eccezione le cose prescritte dall'Uomo-Dio, per mantenere e per rimettere in buono stato non meno i membri che tutto il Corpo Ecclesiastico: *Docentes eos servare omnia, quæcumque mandavi vobis*... Podestà, che sale eziandio al Ministero per rinforzarlo nelle sue funzioni; sale al Magistero stesso, da cui essa piglia direzione, per rendere a lui maggior attività e vigore; podestà, che riguarda le leggi, le pratiche, i costumi, i mezzi, i rimedj; podestà in somma reggitrice di tutto il gregge Cristiano.

E que-

E questo genere di podestà deh quante specie in se comprende! Podestà in prima d' invigilare su tutto il corpo e sui membri della Chiesa, e di farne perciò la visita, e di pigliarne sulla spirituale condotta le più accurate informazioni: indi la podestà di provvedere alla Chiesa stessa sì migliorando ciò che di miglioramento abbisogna, sì andando al riparo de' mali, che gravano il gregge di Cristo, o che lo minacciano: la podestà, io soggiungo, di provvedere eziandio ora con precetti particolari, ora con leggi universali, che meglio assicurino al provvedimento l'esecuzione: e per dare alle leggi e a' precetti efficacia, podestà ancora d'imporre pene, alla natura di lei e alla qualità della cosa proporzionate: podestà in oltre di giudicare così le cose, come le persone, che sono suggette alla Chiesa, per quanto vi sono suggette: podestà parimente di adunarsi sì alle sacre funzioni, sì ancora a Sinodo o a Concilio, ove questo si giudichi utile e necessario così alla informazione più esatta, come alla più retta e più efficace giudicazione. Si cercherà per ultimo, se la podestà Ecclesiastica si stenda pure a qualche esteriorità e temporalità.

Queste mi pajono in sostanza le specie particolari della podestà Ecclesiastica, che nei tre divisati generi si comprendono. Ma queste specie stesse voglion essere distintamente discusse, secondochè

esse

esse abbisognano di spiegazione o di limitazione o di pruova. Io qui le propongo tutte per ordine, siccome il suggetto delle mature nostre ricerche. Ponete mente, o Signori.

I. Podestà di predicare la divina parola.

II. Podestà di amministrare i Sacramenti, e di determinarne i riti.

III. Podestà di eleggere e di costituire i proprj Ministri.

IV. Podestà di reggere tutto il gregge Cristiano, e però di pigliarne informazione, e di darvi provvedimento.

V. Podestà di fare precetti e leggi.

VI. Podestà d'imporre pene a'disubbidienti.

VII. Podestà di giudicare.

VIII. Podestà di adunarsi anco a Concilio.

IX. Si esamina finalmente, se competa alla Chiesa podestà ancora su qualche cosa temporale, e quale podestà, e come le competa, o almeno ella ne sia capace.

Ecco tutti, se io non erro, i capi, a cui riducesi in generale e in particolare la podestà della Chiesa. All'importanza e all'ampiezza loro si conformerà l'estensione e la profondità delle nostre riflessioni. Non sia veruno che adombrisi a questa o a quella proposta, prima che ne sia fatta la discussione. Purchè tenghiam l'occhio sempre fiso alla ragione umana e divina, noi anzi vie

meglio

meglio vedremo tanta conformità tra le podestà della Chiesa e del Principato, che sempre più ci farà fede del divino lor comune principio. Entriamo senza più per ordine nell' argomento.

RIFLESSIONE IX.

Sulla predicazione della divina parola, e dell' amministrazione de' Sacramenti.

PRESENTASI qui la Chiesa in prima quale Maestra de' suoi Figliuoli, indi quale Ministra. Fra i tanti privilegj e diritti proprj di lei, quale Maestra, già altrove dimostrati, precipuo fuori di dubbio ed essenziale è il diritto della predicazione.

I. Diritto, che vedesi per divina ordinazione esteso a tutto l' Universo e a tutte le nazioni: quanto più dentro i confini della Chiesa, e verso la propria di lei progenie? Diritto sì sovente ripetuto nelle Scritture Evangeliche, e per se stesso sì evidente che non desidera le nostre parole.

Ditelo voi stessi: Quale diverrebbe ella in pochi anni la Chiesa, se mancasse in lei la predicazione Evangelica? Una moltitudine d'ignoranti. Mancata la predicazione, mancherebbe a poco a

poco

poco la cognizione dei dogmi, mancherebbe la fede: come in realtà avvenne in alcuni paesi, dove per difetto di predicazione a lungo andare si spense quasi ogni idea di Cristianità. Però la Chiesa ben può dire coll' Apostolo che l' evangelizzare è a lei necessario, e guai a lei, se nol farà (*a*): *Necessitas enim mihi incumbit: væ enim mihi est, si non evangelizavero.*

Ma quale diverrebbe la Chiesa medesima, se alla predicazione non presedesse una podestà regolatrice? Una moltitudine di predicanti a capriccio, e una moltitudine di discordanti così ne'dogmi, come nella fede: appunto come accade in certe Sette, dove si fa predicatore chiunque credesi o fingesi inspirato dall'alto; e a tenor della sognata inspirazione è la bizzarra predicazione. Andate ivi a cercare quella conformità di sensi e di parole, tanto raccomandata dall'Apostolo, la qual è il carattere proprio della verità e della fede divina (*b*): *Ut id ipsum dicatis omnes ..... Perfecti in eodem sensu ...* Voi udite anzi tanti sentimenti e tanti linguaggi discordi, quanti non ne udì la torre di Babel. E tale è forse la proprietà della Chiesa di Cristo, ovvero della Sinagoga di Satana?

Necessaria dunque, io ripiglio, una podestà regola-

(a) *I. ad Cor. c. 9. v. 16.*
(b) *I. ad Cor. c. 10. v. 10.*

golatrice sì de' predicatori, sì della forma della predicazione. De' predicatori in primo luogo. E che? grida l'Apostolo, saran egli tutti dottori? (*a*) *Numquid omnes Doctores?* Cristo a predicare mandato dal divin Padre; mandati da Cristo gli Apostoli e i lor Successori con podestà di mandare altri ed altri in perpetuo. Come dunque oseranno quali che siano, di predicare, se a ciò mandati non sono? (*b*) *Quomodo vero prædicabunt, nisi mittantur?* La predicazione Evangelica secondo la dottrina dell' Apostolo medesimo è una grazia divina (*c*): *Mihi omnium sanctorum minimo data est gratia hæc, in gentibus evangelizare ....* E come si arrogherà alcuno tal grazia, se egli non la riceve per virtù della divina missione?

Dicono alcuni che ne' primi tempi della Chiesa la predicazione era libera a tutti, anco a' laici, e che di fatto tanti quasi erano i predicatori, quanti i novelli Cristiani, che poco poco sapessero parlare .... Ma se era così, dico io, perchè chiedeva allora con isdegno l'Apostolo Paolo, *Se tutti sian dottori, e come senza missione predicassero?* Perchè dall' Apostolo Giovanni (*d*) è ripreso

(a) *Ibid. c.* 12. *v.* 19.
(b) *Ad Rom. c.* 10. *v.* 15.
(c) *Ad Ephes. c.* 3. *v.* 8.
(d) *Apoc. c.* 2. *v.* 20.

ſo il Veſcovo di Tiatira, *Che permetteſſe la predicazione a Gezzabella?* ...

Diaſi pure che in que'tempi foſſe più largamente permeſſa la predicazione, affinchè più rapidamente ſi diffondeſſe per ogni parte la verità. Ed è coſa in vero maraviglioſa, come in un colla fede ſi accendeſſe in ogni cuore lo zelo Evangelico, e come uomini convertiti appena al Criſtianeſimo, diventaſſero di repente fervidi convertitori. Ma quale era, io dimando, quella predicazione, e a chi? Oltre alla predicazione del buon eſempio, comune a tutti, nella quale con tanto ſucceſſo ſi ſegnalarono i Teſſaloniceſi (*a*), *Ita ut facti ſitis forma omnibus credentibus* ... L'Apoſtolo Paolo ci diſtingue in prima la predicazione pubblica, fatta dinanzi all'aſſemblea del popolo, dalla predicazione privata, fatta dentro le pareti domeſtiche, o dove che ſia, nel famigliare congreſſo di pochi (*b*): *Docerem vos publice, & per domos* ....

Ora queſta predicazione privata non fu mai vietata a veruno, purchè egli non ne abuſaſſe ad altrui ſeducimento, a guiſa di coloro, il cui parlare qual cancro ſerpeggia (*c*): *Sermo eorum ut cancer ſerpit* ... Fuori di queſto la predicazione privata non è vietata pure alle donne, a cui dall'Apo-

(a) I. *ad Theſſ. c.* 1. *v.* 7. *&c.*
(b) *Act. c.* 20. *v.* 20.
(c) *II. ad Tim. c.* 2. *v.* 17.

l' Apostolo è vietata espressamente la pubblica(a): *Docere autem mulieri non permitto* ..... E volesse Dio ch'elle bene istruite della Cristiana dottrina divenissero buone predicatrici specialmente alla prole e alla famiglia loro! Ciò che l' Apostolo richiedeva massimamente dalle donne più attempate, che fossero in particolar modo maestre di prudenza Cristiana alle giovincelle (b): *Anus ... bene docentes, ut prudentiam doceant adolescentulas...*

E poi, quantunque fosse in qualche modo pubblica la predicazione, che dicesi a tutti comune, a chi era ella indirizzata? Agl'infedeli. E a questi ben poteva ciascun Fedele dire tanto che bastasse a inspirare loro stima e desio del Cristianesimo. Il che fatto, questi menavansi a' Sacerdoti e a' Vescovi. Sicchè in realtà ciascun Fedele non tanto facevasi maestro, quanto condottiere a' veri maestri costituiti dalla Chiesa. Alcerto io non trovo che mai fosse lecito a qualsivoglia laico il farsi predicatore pubblico al popolo de' Fedeli. E come ciò, se tanto non era permesso nè meno a chiunque fosse in qualche grado nella Chiesa? Anzi come poteva pure permettersi, dovendo esser tanto più ampia e più esatta l'istruzione de' Fedeli che degl' infedeli, de' figliuoli che degli estranei? Nè

(a) *I. ad Tim. c.* 2. *v.* 12.
(b) *Ad Tit. c.* 2. *v.* 3.

Nè deesi pur obbliare il decoro dovuto alla divina parola.

Che se anco ad alcuni laici fu permessa questa predicazione pubblica, la stessa permissione, io dico, è una legittima missione. Nè qui veruno ci opponga divina missione straordinaria, quale fu quella di Paolo (a): conciossiachè se tal missione non è illusione o impostura, ella debb'essere dalla Chiesa riconosciuta e approvata, come appunto fu quella di Paolo medesimo. Certamente non ebbesi mai per vero predicatore nella Chiesa chi non fosse subordinato alla podestà della Chiesa. Subordinato, io ripiglio, non solo nell'ufficio, ma ancor nella forma della predicazione.

L'ufficio viene secondo l'Apostolo dalla missione legittima; e quindi pure viene la retta predicazione della divina parola; da tal predicazione viene l'udita della parola medesima, e dall' udita la fede (b): *Quomodo credent ei, quem non audierunt? Quomodo autem audient sine prædicante? Quomodo vero prædicabunt, nisi mittantur? . . . Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi.* E di tutto ciò qual altra sia la podestà regolatrice che quella della Chiesa, la quale già videsi infallibile per divina non mai manchevole assistenza?

Re-

(a) *Ad Gal. c.* 1. *v.* 1.
(b) *Ad Rom. c.* 10. *v.* 14. *&c.*

Regolata pur dalla Chiefa debb'effere la forma della predicazione. A quefta appartengono non già i motivi perfonali, ma le cofe, le parole, la maniera della efpofizione. Non i motivi, io dico, perfonali, per cui quefti o quelli s'inducono a predicare la parola di Dio. Alcuni, dice Paolo, la predicano per contefa, per gara, per invidia (*a*), *Quidam quidem & propter invidiam, & contentionem* .... Coftoro per ciò fon viziofi davanti a Dio, e a Dio renderan conto della loro viziofità. Ma quindi qual male a'Fedeli o alla Chiefa? Purchè fi predichi bene, e bene fia Crifto annunziato, io ne fono, Paolo ripiglia, e ne farò tutto contento (*b*): *Quid enim? Dum omni modo ... Chriftus annuntietur; & in hoc gaudeo, fed & gaudebo* ...

Le cofe sì appartengono alla forma della predicazione, tutte cioè le verità dall'Uomo-Dio infegnate; le verità io dico così di fede, come di Morale, così di fpeculazione, come di pratica; quelle principalmente che fono di maggiore e più comune utilità al popolo de'Fedeli. In ciò l'efattezza vuole che nulla manchi d'importante, nonchè di neceffario, nulla aggiungafi di fuperfluo; non diafi per precetto ciòch'è di mero configlio;

K

(a) *Ad Philipp. c.* 1. *v.* 15. *&c.*
(c) *Ibid. v.* 18.

figlio; non diasi per dogma divino ciò ch'è opinione umana, nè per opinione umana ciò ch' è dogma divino. Fuori della retta forma è tutto ciò che è fuori dell'Evangelica verità: e fuori di tal verità va chiunque si parte dalla regola della Chiesa, che di tal verità è l'unica sicura custode e maestra.

Alla forma della predicazione è pur necessaria la forma delle sane parole, affinchè guasta non sia la verità delle cose: ciò che l' Apostolo raccomanda a Timoteo (*a*): *Formam habe sanorum verborum, quæ a me audisti in fide* ... Ma le parole sane quali sono? Già il dissi (*b*), quelle che dall'Uomo-Dio e dagli Apostoli, o dalle decisioni e dall'uso stabile della Chiesa son consecrate. Il Predicatore potrà bensì usare altre ed altre parole equivalenti a maggiore chiarezza ed energia, ma abbandonar quelle non già, e molto meno contrariarle. Tali parole sono come l' Arca Mosaica, che da Dio volevasi venerata, quasi dissi, al pari delle divine Tavole entro rinchiuse.

La maniera della esposizione è altresì prescritta dall' Apostolo, dov'è prescritto il retto maneggio della parola della verità (*c*): *Recte tractantem verbum*

(a) *II. ad Tim. c. 1. v. 13.*
(b) *V. Rifless. XVIII. e seg. sull' Infallibilità della vera Chiesa &c.*
(c) *II. ad Tim. c. 2. v. 15.*

bum veritatis. Voi già intendete che qui non parlasi di quella esposizione che appartiene solamente alla gramatica o alla rettorica o alla filosofica scienza; di che non è guari sollecita la Chiesa, come nol fu il divino suo Sposo: purchè salva sia la decenza della divina parola, nè questa o per troppa barbarie si avvilisca e ributti la gente colta, o per profani vezzi si profani anch'essa, e divenga *cembalo tintinnante*. Sulle quali cose ancora bene sia impiegata l'Ecclesiastica vigilanza. Sebbene l'obbietto di lei precipuo sia la dignità insieme e la forza.

Pretendono alcuni che nella predicazione si debba insistere sulla Morale, omettendo i Misterj, e che la Morale stessa debba proporsi a maniera piuttosto di semplice istruzione che di forte persuasione. Ma ove si omettano od anco si tocchino alla leggiera i Misterj; quale sarà ella poi la fede? E venendo meno la fede, quale diverrà egli anco il costume, che dalla fede piglia il principal suo vigore? Tanto più, se la Morale stessa, che del costume è maestra, sia esposta con tanta semplicità, che sia soltanto luce che diriga, non fuoco che accalori; quasi che agli uomini comunemente bastasse veder il bene per seguitarlo.

Essi replicano che già per se stessa efficace è la divina verità senza il soccorso dell'umana persuasione. E sì certamente, io rispondo, tal verità è

 per

per se efficacissima, ove gli uomini vi attendono seriamente e vi riflettano. Ma perciò appunto fa d'uopo della maggior persuasione, per vincere la comune dissipazione e spensierataggine. Giudici ne sieno gli occhi vostri: vedete voi il popolo ugualmente atteggiato all' udire una fredda istruzione così come all'udire una fervida persuasione? Quella persuasione, anzi pure quell' amorosa violenza, che sopra vedesi conveniente verso gli estranei, perchè stimerassi ella sconveniente verso *i domestici della fede?*

Ah! gridan altri, Morte, Giudicio, Inferno... obbietti troppo tetri che empion l'animo di spauracchi, nè più gli lasciano spiriti a veruna cosa di grande ... Ma voi errati, io ripiglio, come se diceste che i tribunali e le forche e le mannaje sono lo spaurimento della Società civile. Se uom dabbene importunamente sgomentasi a questi obbietti, tal sia di lui, che applica male a se stesso ciò ch'è intimato a spavento de' malfattori. Gli obbietti poi, che a voi pajon sì tetri, dessi sono, se nol sapete, oltrechè gl'incentivi più efficaci alla conversione de' peccatori, i principj ancora alle più eroiche imprese che si ammirino nel Cristianesimo: di che le Vite de' Santi ci rendono splendido testimonio.

Chi dunque con sì frivole idee presumerà di dar legge alla Chiesa sulla forma di predicare la divi-

divina parola? Chi ardirà pur di sottrarsi alla legge di sì illuminata Maestra? Sebbene che parlo io qui solamente della Chiesa? Di forma sì fatta non ne abbiam noi dagli Apostoli stessi la regola insieme e l'esempio? La regola già la udimmo dall'Apostolo Paolo, il quale prescrivendo la predicazione a Timoteo, non contentasi pure de' più forti motivi che porge il Vangelo, ma vuole di più le istanze e le riprensioni e le preghiere e i rimproveri e quella importunità stessa che sperisi capace di espugnare gli spiriti eziandio più contumaci (*a*): *Prædica verbum, insta opportune, importune; argue, obsecra, increpa* ...

E di tal predicazione esempio non son elle forse, qual più, qual meno, le Lettere Apostoliche, e gli Apostolici Discorsi memorati di sopra, e compendiosamente, come io penso, negli Atti Apostolici rapportati? E mentre gli Apostoli spirano fuoco di carità e di zelo, voi volete che un Predicator Evangelico non altro sia che un freddo filosofante!

Alcuni all'esempio degli Apostoli contrappongon quello di Cristo, Maestro semplicissimo di semplicissima verità. Ma possibile, io sclamo, che dall'Uomo-Dio discordassero in cosa tanto importante gli Apostoli, che predicavano assistiti da lui,

(a) *II. ad Tim. c. 4. v. 2.*

lui, e dal Santo Spirito ispirati ! E forsechè la più grande semplicità propria del divino Maestro non potea combinarsi colla più grande energia ? Gli Oppositori ben mostrano di conoscere così poco il Vangelo, come il cuore umano. E che ? Il semplicissimo Cristo, per iscuoter dal vizio i cuori più indurati, non ci dipinse egli più volte de'tremendi Novissimi le più vive immagini, e non vi aggiunse ben anco le Parabole più patetiche, e le più gagliarde invettive? Cose son queste già toccate di sopra e troppo notorie, per doverne qui fare una superflua sposizione. E poi chi è che presuma di accertar meglio in questa parte i voleri di Cristo che la santa di lei Sposa la Chiesa? O qual podestà avrà l'ardire di contrastarvi? Ella darebbesi a vedere non solo ingiuriosa alla Chiesa, ma ancor nimica di Cristo e della Cristianità.

Senonchè eccovi, o Signori, nella Chiesa una doppia forma di predicazione, che dee meglio appagare il vostro spirito; l'una, quale voi bramate, meramente istruttiva, che chiaro vi spiega senza più la Dottrina Cristiana, e che perciò appunto Dottrina Cristiana o Catechismo si appella: l'altra istruttiva insieme e persuasiva, diretta sì all'illuminazione della mente, sì all'espugnazione del cuore, la quale più propriamente si chiama predicazione. Di amendue le forme ne abbiamo l' esem-

esempio oltrechè negli Scritti Apostolici, anco ne' libri de' SS. Padri. E nella Chiesa Cattolica chi mai dubitò che all'una forma del pari che all'altra presedesse la podestà Ecclesiastica?

Sì, questa presiede, io soggiungo, fuori di dubbio ad amendue, o esse parlino colla viva voce all'orecchio, o parlino all'occhio colla carta e coll'inchiostro: giacchè in qualsivoglia modo si parli, si tratta sempre di parola di Dio, e di ciò che ad essa sia o non sia conforme. E di ciò chi sarà giudice e presidente (a) se non la Chiesa da Dio autorizzata ed assistita? Se no, pensate voi, quale sarà l'esito di tal parola e della nostra fede!

Un querulo bisbiglio qui mi suona all'orecchio contra que' Predicatori, che denunziarono, come già imminente, il finale Giudicio, di cui pure secondo il Vangelo è ignoto il giorno; o che a senno loro attribuirono a superna punizione di tali e tali delitti certe sciagure che potevano esser l'effetto di naturali cagioni; o che troppo valutarono certe divozioncelle di minor conto, antiponendole eziandio alle cose più sostanziali; o che predicarono con infinito ardore cose dal Vangelo del tutto aliene, e. g. le Crociate contra gl' infedeli ... Che si dirà poi di coloro, che da' sacri pergami alza-

(a) *V. Rifless. XX. sulla Infallibilità della Vera Chiesa &c.*

alzaron bandiera di fedizione e di rivoltura? Dal che alcuni inferifcono che può dunque la podeftà civile aprire alla predicazione la bocca a cui ella vuole, e a cui vuole, ferrarla, e prefcrivere a luogo e a tempo il fuggetto precifo, fu cui fi debba predicare ...

Ma adunate pure, io dico, ed efagerate, quanti fapete, errori, e abufi veri o falfi di quefti predicatori e di quelli; fu cui troppo vi farebbe che dibattere così in genere di fatto, come in genere di diritto: nè a me conviene l'entrare in una difcuffione dal mio fuggetto troppo lontana. Vorrei bensì che dalla critica foffero rifpettati alcuni fanti uomini, i quali forfe denunziarono proffimo il giudicio finale al modo che fece talvolta l'Uomo-Dio, dinanzi a cui *mille anni fono come un giorno*; e foffero pure rifpettati quelli, che delle fciagure noftre accagionarono i peccati; poichè il peccato pur troppo è di tutte la prima fatal cagione ... Per altro, dacchè fi predichino cofe aliene dal Vangelo o al Vangelo contrarie, no, ella non è più predicazione Evangelica; nè Evangelici fono tali predicatori; coloro fpecialmente, che dalla facra Cattedra ardifcano di attaccare la debita fubordinazione e la pace fociale. E levifi pure contra coftoro ogni poteftà a difendere e a vendicare i fuoi diritti, che fono infieme i diritti della ragione e della verità.

Così

Così voleva l'Apostolo che fossero sgridati certi predicatori giudaizzanti che insegnavan cose importune, e mettevano a soqquadro tutte le case per turpe interesse palliato di zelo (*a*) : *Quos oportet redargui, qui universas domos subvertunt, docentes quæ non oportet, turpis lucri gratia* . . . Osservisi però che così scrive l' Apostolo al Vescovo Tito ; come se egli volesse con ciò significarci, che nelle cose spettanti al sacro Magistero deesi generalmente fare ricorso all' Episcopato . Giacchè qual altro è il giudice legittimo di ciò che sia o non sia alieno o contrario al Vangelo ? Se forse voi non pretendeste che per gli errori o per gli abusi di predicatori particolari sia tolta in generale alla Chiesa la podestà della predicazione, data a lei dal divino suo Sposo. Ma pretensione irragionevole e fatale a qualsisia podestà ! Poichè qual è la podestà, che non soggiaccia ad errori e ad abusi ? Ogni podestà dunque dovrebbe tuttodì trasferirsi dall'una parte all'altra, e così per ovviare i minori, si cadrebbe in sempre maggiori sconcerti . . .

Deh stiasi immobile la disposizione del supremo Autore, nè per pretesi disordini si sconvolga l'ordine della divina providenza! Che che avvenga, alla Chiesa stessa si espongano così gli abusi , come

(a) *Tit. c.* I. *v.* II.

me i bisogni: ella giudice retta di ciò che a lei appartiene, sarà pronta sempre alla correzione non meno che al soccorso. Il Principato porge a lei, ove sia d'uopo, i suoi lumi e il suo sostegno: ma guardilo Iddio dal voler mai farsi giudice ed arbitro dell'Evangelica predicazione! Non più saria fermo e sicuro il Deposito della Cristiana fede e dottrina.

II. Podestà della Chiesa del pari certa e necessaria è la podestà di amministrare i Sacramenti; podestà che comprende non solamente la materia e la forma, e tuttociò che è di necessità e di sostanza a' Sacramenti medesimi, ma i riti ancora e le cirimonie Sacramentali che sono di decenza e di utilità, e infine le disposizioni necessarie e convenevoli così all'amministrazione, come al ricevimento.

Quanto alla sostanza chi può dubitarne? Tai Sacramenti sono divini anch'essi, come è la parola Evangelica, anch'essi sono mezzi soprannaturali di santificazione e di salute: e però l'Uomo-Dio alla commissione di predicare il Vangelo soggiunse immediate quella di battezzare coloro, che al Vangelo credessero: *Euntes docete ..... baptizantes eos ...*

Che se qui solo parlasi del Battesimo, egli è, perchè qui solo parlasi di estranei, che deggionsi tuttora rigenerare a Dio e incorporare alla divina Chie-

Chiesa, i quali perciò del solo Battesimo son capaci. Il Battesimo, che è il principio della santificazione e della salute, e che ci costituisce Figli di Dio e membri della Chiesa medesima, ci apre altresì l'adito, e ci dà il diritto agli altri Sacramenti, mezzi anch'essi altri necessarj, altri utili di salute, anzi pure tutti necessarj se non a ciascun membro particolare, alcerto a tutto il corpo della Chiesa in generale. L'amministrazione pertanto di tali mezzi non può da veruno contendersi alla Chiesa, siccome a lei e a'membri di lei non può contendersi la stessa salute. Oltrechè quell'Uomo-Dio, che diè alla Chiesa la podestà del Battesimo, a lei diè pure la podestà degli altri Sacramenti, come a tutti è noto dalla Scrittura Evangelica e dall' Apostolica Tradizione.

Indarno tentarono parecchi Settarj di sottrarre quali l'uno Sacramento, quali l'altro, sostenendo che non ne sia accertata abbastanza la divina instituzione. Ma i loro tentativi già sono ampiamente da una nube di testimonj rifiutati. Si studiaron altri di appropriare ad altra podestà questo o quel Sacramento: ma ove se ne eccettui il Matrimonio, che è Sacramento insieme e contratto civile, al quale perciò, come diremo, è richiesto il concorso delle due podestà; qual podestà, che Ecclesiastica non sia, avrà ella diritto su cose sì

Eccle-

Ecclesiastiche e sì divine, come sono i Sacramenti? E ciò che de' Sacramenti è detto, già avvisai doversi intendere dell'unico divin sacrificio; tanto più che questo è connesso inseparabilmente, e direi quasi immedesimato col Sacramento Eucaristico. Indubitabile è dunque in questa parte così la podestà e il Ministero della Chiesa, come è l'ordinazione dell'Uomo-Dio.

Ma come la Chiesa ha ella pure podestà sui riti e sulle cirimonie Sacramentali, che di sostanza non sono, nè forse sono tampoco d'instituzione divina? Quell'Uomo-Dio, io rispondo, che alla Chiesa, quale Custode, affidò la sostanza, a lei pure, quale arbitra, commise tutto ciò ch' è accidentale ed accessorio sì nel Sacrificio, sì ne' Sacramenti: come se il divino Signore avesse a lui parlato in questi termini: Mia Sposa, ecco la sostanza santificante, il frutto del sangue mio, la fonte perenne delle mie grazie, che per te sia conservata sempre inalterabile: tu pensa poi al maggior decoro de' miei doni, e alla maggior utilità de' tuoi Figliuoli, secondochè le circostanze richieggono.

E che tale sia realmente il disegno e il volere dell'Uomo-Dio, lo dimostra la pratica antichissima della stessa Chiesa, pratica sempre immobile e uniforme e invariabile nelle cose sostanziali, mobile all'opposto nelle altre e differente più o meno

secon-

secondo i tempi e i luoghi, e non di rado anco variata. Lo dimostrano molto più le definizioni espresse (*a*) de' Concilj universali, che già si videro essere gli oracoli infallibili dello Spirito Santo.

Alla medesima podestà appartiene altresì il determinare le disposizioni sì necessarie, sì convenienti di quelli che a' Sacramenti si accostano: sicchè a tenor di tali disposizioni siano ammessi alla participazione i degni, e ne siano esclusi gl' indegni. Niuno vi ha diritto, se non in quanto è ben disposto. Se dee rispettarsi l' onore di chi richiede i Sacramenti, dee rispettarsi niente meno l' onore de' Sacramenti medesimi. Perle sì preziose, per valermi della frase Evangelica (*b*), saran elle gittate alla rinfusa davanti agli animali eziandio più sozzi, perchè ne facciano ogni più enorme strapazzo? La Chiesa costituita da Dio dispensatrice di mezzi tanto divini, che apportan vita o morte, secondochè bene o male sono disposti i ricevitori, deve per conseguente prescrivere le disposizioni acconce, ed esigerle, e giudicare dell'osservanza di quelle almeno che cadono sotto la giuridica di lei cognizione, e così provvedere alla dignità delle cose sante, al bene de' membri suoi, e alla edificazione di tutto il corpo.

Tutte

(a) *V. Rifless. XXV. Sulla Infallibilità della Vera Chiesa &c.*

(b) *Matth. c. 7. v. 6.*

Tutte cose per se tanto manifeste e sostenute da sì antica costante pratica universale che non abbisognano tampoco di discussione, come non sono pure tra' Cattolici controverse. Odo soltanto di qua, di là alcune querele contra certi Ministri Ecclesiastici che abbiano in questa parte abusato della podestà contra l' innocenza. Ma già ho detto che dall'abuso nulla si conchiude contra la podestà. Oltrechè qual cosa più comune che le querele de'rei contra i loro condannatori? I rei son egli dunque i giudici più retti nella propria causa? Nulladimeno se l' innocenza si sente lesa da qualche Ministro, è aperto a lei, come vedremo, il rifugio alla rettitudine de' Prelati maggiori. Passiamo alla terza questione più intralciata.

RIFLESSIONE X.

Sulla podestà di eleggere e di costituire i Ministri Ecclesiastici.

OGNI Società ben ordinata ha la podestà di eleggere e di costituire i suoi Ministri. Altramente come potrebbe ella mai adempire i suoi ufficj e provvedere a' suoi bisogni? Può ella tutta in corpo la Società essere intenta a ciascuna cosa? Ne-

Neceſſarj a lei ſono Miniſtri, che la rappreſentino, dediti gli uni ad una funzione, mentre gli altri ſon dediti ad altra; ſicchè tutte le funzioni ſieno a tempo e a luogo debito adempite. E a chi appartien egli ſe non alla Società ſteſſa l'eleggerſi ſecondo la forma ſua propria tai Miniſtri, Rappreſentanti e Vicarj ſuoi, che ſono la parte di lei precipua, donde ancor dipende la propria ſuſſiſtenza?

Il che ſe vale per ogni altra Società legittima, vale molto più per la Società Eccleſiaſtica tanto più eſteſa di ogni altra, e per natura dalle altre differentiſſima, quanto dal mondano regno è differente il celeſte, Società cioè inſtituita al vero culto di Dio e alla ſalute eterna degli uomini. Qual altra ſarà dunque la podeſtà elettrice de' Miniſtri a sì alto fine deſtinati ſe non la podeſtà ſteſſa Eccleſiaſtica? Senonchè non è la ſola elezione di tai Miniſtri, che qui alla noſtra conſiderazione ſi offeriſce, è ancora l'eſame loro, l'approvazione, la creazione, l'inveſtitura, e infine la ſpeciale formazione. Le quali coſe noi verremo per ordine bilanciando, ſecondochè l'importanza loro e lo ſcopo noſtro richiede.

I. L'elezione debb'ella farſi dalla Chieſa, o da chi ha podeſtà nella Chieſa? Sagliamo alla prima inſtituzione. Chi è che ſcelſe i primi Miniſtri Eccleſiaſtici, cioè a dire gli Apoſtoli? Niuno al-
certo

certo, che fosse fuori della Chiesa Cristiana, nè pure la Chiesa stessa, qualunque ella fosse, ma l' Autore e il Capo della Chiesa, Cristo Gesù che solo aveva nella Chiesa podestà (a): *Ego elegi vos* .... E chi scelse i Successori degli Apostoli nel Ministero, cioè i Vescovi? Elettori furono gli Apostoli stessi, i quali pure diedero a' Vescovi la commessione di eleggere altri Vescovi e Ministri inferiori, quali e quanti al bisogno della Chiesa foster richiesti. Tal è l'instituzione primitiva, cui le Sacre Pagine ci appresentano.

Pretendon molti che l' elezione anticamente si facesse dal Clero insieme e dal popolo Cristiano; e in pruova ne adducono l'elezione de' primi sette Diaconi, proposta dagli Apostoli stessi alla considerazione della moltitudine de' Fedeli (b): *Considerate ergo, fratres, viros ex vobis boni testimonii septem* ... E tali in fatti leggonsi consecrati Diaconi, quali furono da tal moltitudine eletti (c): *Et elegerunt Stephanum* .... *Et orantes imposuerunt eis manus* .... Ma non si sa, io rispondo, se gli Apostoli ciò facessero per legge da Cristo imposta, o per savia loro determinazione. Al certo bene sta che all' elezione concorra anche il suffragio popolare, purchè vi presieda la podestà Apo-

(a) *Jo. c. 15. v. 16.*
(b) *Act. c. 6. v. 3.*
(c) *Ibid. v. 5. & 6.*

Apoſtolica. L' Apoſtolo Paolo nell' elezione di un Veſcovo richieſe eziandio il buon teſtimonio di quelli che ſon fuori della Chieſa (*a*): *Oportet autem illum & teſtimonium habere bonum ab iis, qui foris ſunt*.... E chi dirà mai che l' elezione de' Miniſtri della Chieſa ſpetti per diritto a quelli che ſono fuori? Nondimeno tali o teſtimonj o ſuffragj molto giovano sì a ſcanſare quello, che dall' Apoſtolo chiamaſi (*b*) *obbrobrio e laccio diabolico*, cioè l' altrui diſiſtima o avverſione, sì a rendere più accetto e più utile in un colla perſona anche lo ſteſſo Miniſtero.

Ma ſe poi l' elezione popolare tralignaſſe in ambizione, in trame, in ſimonie, in violenze... ſarebb' ella tuttavia da celebrarſi? O non piuttoſto per i gran mali, che ne vengono, ſarebbe da ſopprimerſi una coſtumanza che già fu per ſola utilità introdotta? Gli amatori dell' antichità ſe peſeran meglio i motivi della mutazione, e ſe saliranno alla prima inſtituzione, cambieranno, ſe io non erro, in encomj gli ſparlamenti.

L' elezione, dice altri, tocca a' Principi. Ma come e perchè? altri dimanda. Tal commeſſione certamente non vedeſi data loro dall' Uomo-Dio: e i Principi ne' primi ſecoli erano anzi diſtruggitori de' Miniſtri Eccleſiaſtici che elettori. E come

 no,

(a) *I. ad Tim. c. 3. v. 7.*
(b) *Ibidem.*

no, se essi a tutto potere adoperavansi alla distruzione della Chiesa, di cui tali Ministri erano il principal lustro e sostegno? Che se dipoi ben molti Principi non solo d'infedeli divenner fedeli, e di nemici della Chiesa figliuoli, ma fautori eziandio grandissimi e promotori; quindi forse ne risulta il diritto di elezione? O i Principi se lo attribuirono? O la Chiesa in loro lo riconobbe? Producansi di ciò i testimonj autentici dell' antichità.

Nè giova il dire che il Principe sottentrasse al diritto del suo popolo. Conciossiachè questo popolare diritto è egli bene accertato? Dalle cose or ora prodotte voi il vedete. E se pure il popolo aveva qualche diritto, non l'aveva egli il Clero molto più; giacchè trattavasi di ufficj al Clero stesso appartenenti? E come dal popolo e dal Clero passò egli tal diritto al Principe? All'Imperadore Leone, che pretendeva tal diritto, il Santo Papa Gregorio II. fece questa franca risposta (a): *Come il Pontefice non ha la podestà di guardar entro l'Imperial Palagio, e di conferire le Regie dignità, così nè meno l'Imperadore ha la podestà di guardar entro le Chiese, e di fare nel Clero le sacre elezioni*. E perchè appunto son sacre, altri sog-

(a) *Epist. 2. ad Leon. Isaur.*

soggiunge, non pajon elle perciò aliene dalla podestà profana?

Alcerto più di un secolo innanzi, il Concilio generale delle Gallie tenuto in Parigi nell' anno 614. (a) dichiarò nulla specialmente l' elezione di un Vescovo, che fosse fatta dalla podestà laica. E il celebre Ivone di Chartres (b) ci produce di più un decreto del Sinodo VIII. Ecumenico, per cui ai Re non lice il mischiarsi nell' elezione de' Vescovi o l' impedirle in qualsisia maniera: *Non enim licet Regibus, sicut sanxit octava Synodus, quam Romana Ecclesia commendat & veneratur, electionibus Episcoporum se immiscere, vel aliqua eas ratione impedire.*

Ma come poi il diritto di tali elezioni o nominazioni o presentazioni, che appellare si vogliano, già da gran tempo è fatto a molti Principi comune? Al modo che poteron gli Apostoli fin da principio accomunare tal diritto al popolo, perchè non potevano i Successori degli Apostoli accomunarlo a' Principi? A' Principi, io dico, non solo Rappresentanti del popolo, a cui presiedono, nè soggetti alle procelle, da cui è agitato il popolo, ma pii ancora e zelanti e liberali. Parrà egli strano che la Chiesa con tal comuni-

(a) *V. Fleury l. 37. Hist. p. 280.*
(b) *Epist. 47.*

municazione siasi mostrata riconoscente verso coloro, che l'avevano colmata, come vedremo, beneficj? Oltrechè qual cosa più naturale a succedere che Sacri Ministri prescelti da' Principi, siano ancor da loro col maggior impegno sostenuti al maggior vantaggio della Religione? Purchè tali Ministri non diventino Cortigiani, e ricordevoli di ciò che devono a' Principi, non dimentichino ciò che devono a Dio e alla Chiesa.

II. In qualunque mano però sia posta l'elezione, l'esame alcerto e l'approvazione appartiene per diritto inalienabile alla podestà Ecclesiastica. Moltiplici sono i Ministeri, moltiplici le qualità ad essi richieste. Ora tali qualità a chi son elle proposte? A chi raccomandate? Chi n'è costituito giudice? Scorta ci sia il Vangelo. Cristo non aveva bisogno di ricercare ne'primi Apostoli le qualità proprie del gran Ministero, cui erano eletti; giacchè egli poteva darle co' doni miracolosi della grazia onnipotente: e le diede in fatti colla maggiore abbondanza, specialmente dopo la gloriosa sua risurrezione. Ma questo è il privilegio della sola Deità creatrice. Sebbene pare che lo stesso Uomo-Dio, per meglio collocare i doni della grazia, avesse riguardo anche alle qualità delle persone. Egli alcerto non solo mostrò negli Apostoli il modello delle qualità, ma ancor ne prescrisse la forma.

E a

E a chi la prefcriffe? Agli Apoftoli fteffi. Voi di fatto la vedete efpreffa colla maggior efattezza nelle Lettere Apoftoliche (*a*). E quefte Lettere a chi fon elle dagli Apoftoli indiritte, affinchè la forma fia efeguita e trafmeffa alla pofterità? Indiritte a' Vefcovi fucceffori degli Apoftoli medefimi; giacchè a tutti è noto che tali erano Timoteo e Tito. A' Vefcovi dunque appartiene de' Miniftri e delle qualità loro il giudicio. E come dubitarne, mentrechè l' Apoftolo Paolo sì efpreffamente intima a Timoteo ch' egli non fia corrivo ad imporre a veruno le mani confacratrici (*b*): *Manus cito nemini impofueris* .... Ciò che vuol dire: Penfa tu bene, piglia tempo, efamina: guai a te, fe indegna è la perfona, cui tu confacri! Tu divieni partecipe degli altrui reati (*c*): *Neque communicaveris peccatis alienis*.

E fe volete vederne efpreffa ancor la pruova o fia l' approvazione dall' Apoftolo commeffa a' Vefcovi, eccovela nella medefima Lettera a Timoteo, ove trattafi di que' che deggiano confecrarfi Vefcovi od anche folo Diaconi (*d*): *Et hi autem probentur primum, & fic miniftrent* .... Sì, dice Paolo, da chiunque fian effi eletti e commen-

(a) *Epift. ad Tim. ad Tit.*
(b) I. *ad Tim. c.* 5. *v.* 22.
(c) *Ibidem*.
(d) *Ibid. c.* 3. *v.* 10.

mendati, fian essi prima approvati da' Vescovi, e così assunti al sacro Ministero: *Probentur primum, & sic ministrent.*

Ma l' approvazione non meno che l'elezione sovraccennata de' primi sette Diaconi non sembra ella tutta lasciata dagli Apostoli stessi alla considerazione della moltitudine (a)? *Considerate ergo, fratres, viros ex vobis boni testimonii....* Osservisi qui, io dico, la serie del fatto colle singolari sue circostanze. In prima qual era l' obbietto che allora si aveva specialmente in mira? (a) L'acchetar le querele nate tra i Greci e i Giudei sulla distribuzione equabile delle limosine cotidiane. Al qual obbietto nulla era più convenevole che il lasciare alla moltitudine de' Fedeli tutta la considerazione delle persone distributrici, che fossero di piena lor confidenza, capaci di tranquillare gl' inquieti animi sospettosi.

E poi l' approvazione unanime di tutta la moltitudine ben potevasi reputare la voce di Dio, la voce della verità, capace di rassicurare l' apostolica sollecitudine. Oltrechè nulla impediva gli Apostoli che non pigliassero anch' essi le informazioni più esatte delle persone scelte ed approvate dalla moltitudine, per accertarsi vie meglio, se in lor

(a) *Act. c. 6. v. 3.*
(b) *Ibid. v. 1.*

lor concorrevano tutte le qualità richieste alle funzioni proprie del Diaconato,

III. Creazione ed Investitura. Quanto alla creazione de' sacri Ministri la cosa è per se stessa evidente. Uno che sacro Ministro non sia, può egli creare un sacro Ministro? E può egli conferire ad altri quella podestà, di cui egli sia privo? Tanto più che questa creazione non è un semplice atto del volere umano, non atto di umana legge o convenzione, ma è vera consecrazione, è grazia divina, è l'effetto soprannaturale di un vero Sacramento, che non può conferirsi se non da chi già ne porta in se impresso l'augusto indelebil carattere. Però l'Apostolo avvisa Timoteo di ravvivare la grazia del Ministero a lui participata coll'imposizione delle mani Apostoliche (a): *Admoneo te, ut resuscites gratiam, quæ est in te per impositionem manuum mearum ....* Cosa tra' Cristiani sì notoria e sì indubitata, che mai non si pose tampoco in quistione se non da cotali che intaccarono il numero o la qualità o la virtù de' Sacramenti Evangelici, e che perciò violarono la sostanza stessa dell'Evangelica dottrina.

Controversa bensì fu qualche tempo ancor tra' Cattolici l'Investitura. Essa tocca a me, dicea la Chiesa: anzi a me tocca, rispondeva il Principato...

(a) *II. ad Tim. c. 1. v. 6.*

to ... Ma come mai potè nascere, io ripiglio, controversia su cosa, che è una sequela della creazione antidetta? Giacchè non altro è l' investitura, se non l' atto, per cui si conferisce il possesso e si determina in particolare l' esercizio del sacro Ministero, di cui si è già ricevuta in generale la grazia e la podestà: si determina, io dico, il tempo e il luogo e le persone, su cui vadasi il Ministero medesimo esercitando. Pel quale atto si dà la giurisdizione spirituale variabile, distinta dall' indelebil Carattere Sacramentale; come tutta insegna la buona Teologia (a). E tal giurisdizione può ella darsi da altra podestà che spirituale ed Ecclesiastica?

Nè a ciò in realtà ripugnava il Principato, non ignaro dell' Apostolica divina Tradizione. Perchè dunque pretese egli l' investitura? Per i temporali diritti e privilegj, da lui liberalmente sopraggiunti al Ministero spirituale, sui quali egli voleva esercitare l' originaria sovranità. Sicchè a dir vero tutta la contesa provenne, come altrove avvisai, non già da errore nella sostanza, ma da confusione ne' termini, pigliandosi tutto, direi quasi, in massa lo spirituale e il temporale. Quindi a cagione dell' uno voleva la Chiesa dare tutta l' in-

(a) *V. Trombelli de Confirm. c. 2. Quaest. 2. Artic. 2.*

investitura; e voleva pure darla tutta il Principato a cagione dell'altro. Ma distinte le cose, distinte le investiture, le controversie tutte svanirono.

Non parliamo qui della sospensione nè della deposizione de' sacri Ministri, avvegnachè sian esse pertinenze della giurisdizione e della investitura. Elle nondimeno a miglior diritto appartengono alle pene Ecclesiastiche, di cui appresso dovrà tenersi ragionamento.

IV. Ora a se ci chiama la speciale Formazione. I Sacri Ministri non devono esser fatti, come dicesi, di gitto. La grazia divina ben potè fare di repente anco di un persecutore un Apostolo. Ma non è questo il sistema della sovrana Providenza di mettere tuttodì mano a miracoli. Non vedete voi, come lo stesso Uomo-Dio colle sue lezioni cotidiane venne a poco a poco formando i primi suoi Apostoli? E come questi similmente colla voce e colla penna venner formando i primi Vescovi e gli altri Ministri?

Ma ad accertarne vie meglio il prospero riuscimento, nulla è più acconcio che il formare al Ministero fino dagli anni più teneri lo spirito e il cuore di coloro che vi sono chiamati. Le proprie case furono a parecchi scuole di ogni virtù. Contuttociò i primi Seminarj de' Ministri Eccle-

sia-

siastici, come ne' suoi Discorsi sulla Storia Ecclesiastica nota il Fleury (a), furono le case de' Vescovi. Ivi sotto l' occhio del supremo cultore del campo Evangelico allevavansi quelle piante novelle. Conforme al destino era l'educazione, conformi gli esempj, gli studj, i costumi, l' azione, il riposo, la conversazione .... Così gli allievi erano alla lunga nell' interno e nell' esterno formati: nè al proprio Vescovo era difficile l' averne la più minuta ed intima cognizione. Ma col numero de' Fedeli moltiplicandosi più e più gli affari e le cure Episcopali, come mai potevansi queste del pari estendere a tutte le attenzioni sottilissime, cui esige un'educazione sì malagevole e sì rilevante?

Laonde fu necessario il ricercare altrove supplemento. E di fatto alle case de' Vescovi succedero i ritiri de' Monaci (b), stati per più secoli scuole illustri di lettere e di virtù; donde ancora pigliavano bene spesso le Chiese i loro Prelati. E quanti da' Monisteri uscirono Vescovi dotti e santi, luminari precipui di santa Chiesa! Nel che si osservi una giusta e nobile corrispondenza, che come l'Episcopato da prima aveva dentro i suoi ricinti data in gran parte la retta forma al Mona-

(a) *V. T. 13. Discours 3. p. 26.*
(b) *Ivi.*

nachismo, così poi il Monachismo diede nelle sue solitudini il maggior soccorso e lustro all'Episcopato.

Finchè generalmente s'instituirono quelli, che appellansi Seminarj Chericali o Episcopali, secondochè essi pigliano il nome o da' Cherici che vi albergano, o dal Vescovo che vi presiede. Quivi sotto abili Direttori sono i giovani educati alla milizia Ecclesiastica. E chi faravvi contrasto? Ogni civile Società ha diritto di ben educare in particolari Accademie i suoi Uffiziali: perchè non avrà ella parimente tal diritto verso i suoi Ministri la Chiesa? Il ministero Ecclesiastico è forse di maggior facilità o di minor importanza? Chi ha spirito Cristiano ne giudichi.

RIFLESSIONE XI.

Sulla podestà d'ispezione e di provvisione anche per via di precetti e di leggi.

ORA siam giunti al terzo genere più contenzioso che appellasi di Disciplina o di reggimento o di governo. La Chiesa, che sopra si vide assisa in Cattedra, quale Maestra, intenta all'opera, quale Ministra, qui vedrassi di continuo

nuo in osservazione e in movimento, qual Reggitrice . Ed oh quante cose alla cura di lei sono commesse! Tutte insieme, io ripeto, le cose ordinate da Cristo a onore di Dio, a salute delle anime, a conservazione di tutto il Corpo Ecclesiastico: *Omnia quaecumque mandavi vobis* . A tante e sì grandi commessioni vi sarà egli cura che paja superflua? Anzi l'Apostolo ci denunzia un' istanza continua e una sollecitudine universale (a): *Instantia mea quotidiana*, *solicitudo omnium Ecclesiarum* ... E alla grandezza delle commessioni non sarà ella corrispondente l' amplitudine della podestà; sicchè non riesca vana e senza effetto la sollecitudine? Non può pensare altramente chi pensa degnamente dell' Uomo-Dio.

I. Dunque podestà, io dico, d' ispezione. Questo è il primo sì diritto, sì obbligo di chiunque è posto all'altrui governo, vegliare, osservare, informarsi. Può egli esservi governo senza notizia delle cose? E può egli esservi notizia senza ispezione? E può egli dubitarsi che ispezione debba esservi nella Chiesa Cristiana, i cui Prelati s' intitolano con greco nome *Episcopi*, cioè Inspettori.

E su che dev'ella volgersi l' ispezione? Voi già il sapete, su tutte le cose, da cui dipende il buono

(a) *II. ad Cor. c.* 11. *v.* 28.

no ſtato della Chieſa. Iſpezione in prima ſul Magiſtero per vedere, ſe fedelmente ſi eſercita la predicazione, e da chi, e ſe eſercitaſi nella retta forma, e ſe alla predicazione riſponde la profeſſion della fede. Indi iſpezione ſul Miniſtero per vedere, ſe all' inſegnamento riſponde la pratica, pratica diligente e puntuale non ſolo nelle coſe di ſoſtanza e di neceſſità, ma ancora in quelle di utilità e di convenienza; ognorachè le circoſtanze il permettano. Iſpezione altresì ſulla Morale e ſul Coſtume per vedere, ſe l' uno e l' altra vadan conformi alla legge Evangelica.

Ogni ben formata Società come ha i ſuoi principj coſtitutivi, per cui ſuſſiſte, così ha pure i principj contrarj, per cui ſi diſtrugge, ſe non ne va al riparo una ſollecita vigilanza. E qual è in fatti l'umana Società sì ſaldamente coſtituita che a lungo andare non abbia dato crollo e ruina? Dalla quale ſciagura benchè ſia aſſicurata per divina promeſſa nel ſuo tutto la Chieſa Criſtiana; come nondimeno aſſicurate ne ſaranno queſte e quelle parti, ſe aſſiduamente non veglia ſui principj diſtruttivi una ſollecita podeſtà?

E tai principj quali ſono? Negligenza che traſcuri le coſe eziandio più importanti; ignoranza che oſcuri la verità Evangelica; errore che la corrompa; ſciſma che rompa la carità, e che divida l' unità; infine ſcoſtumatezza ſcandaloſa che ſi diffon-

diffonda dall'uno membro all'altro, e minacci la santità di tutto il corpo; santità essenziale al Cristianesimo, come la stessa dottrina e fede. Non sapete voi, scriveva a que' di Corinto l'Apostolo Paolo, non sapete voi che un po' di reo fermento corrompe ben anco tutta la massa? (*a*) *Nescitis, quia modicum fermentum totam massam corrumpit?* Ecco gli obbietti precipui dell'Ecclesiastica sollecitudine e vigilanza.

E a che si stende egli di questa vigilanza il diritto insieme e il dovere? Forse a guardare semplicemente ciò che all'occhio si appresenta, o ad udirne gli altrui rapporti? Anzi pure, io dico, a fare delle Chiese la visita formale, per accertare vie meglio coll'occhio e coll'orecchio lo stato così del corpo, come delle membra. Le divine Scritture ce ne porgon l'esempio e la regola. Ritorniamo, dice a Barnaba l'Apostolo Paolo, ritorniamo alla visita de' Fratelli in tutte le città, dove abbiam predicata la divina parola, per avere del loro stato contezza (*b*): *Revertentes visitemus fratres per universas civitates, in quibus prædicavimus verbum Domini, quomodo se habeant.*

Visita, io ripiglio, reputata dall'Apostolo medesimo di tanta importanza che non potendo egli in

---

(a) *I. ad Cor. c. 5. v. 6.*
(b) *Act. c. 15. v. 36.*

in persona andare a Filippi, pensò di mandarvi Visitatore Timoteo, per potere sull'esatta di lui informazione tranquillare il suo spirito (*a*): *Timotheum me cito mittere ad vos, ut & ego bono animo sim, cognitis quæ circa vos sunt*. Egli pure mandò al medesimo fine Tichico Visitatore a Colosso (*b*): *Quem misi ad vos ad hoc ipsum, ut cognoscat, quæ circa vos sunt* ... Nè mancano in questo genere altri Apostolici testimonj, che autorizzano le Visite Episcopali, o esse faccian si da' Vescovi stessi, ovvero da' lor Vicarj: alle quali chi ripugna, ripugna all'Apostolica autorità e all' incolumità Ecclesiastica.

II. Ma tutte le visite e le ispezioni e le cognizioni più accertate che giovan elle, se dietro non vengono le debite provvidenze? Di queste ancora vi è nella Chiesa l'obbligo insieme e il diritto, alla cui esecuzione esorta i Ministri l'Apostolo Pietro (*c*): *Providentes non coacte* .... Ma quali provvidenze? Già le abbiam dette, istruzioni, ragioni, consigli, esortazioni, riprensioni, preghiere, ogni maniera in somma di più efficace persuasione; di che son pieni i sermoni, piene le Lettere degli Apostoli. Odasi Paolo in occasione

(a) *Ad Phil. c. 2. v. 19.*
(b) *Ad Coloss. c. 4. v. 7.*
(c) *I. Petri c. 5. v. 2.*

ne di una specie di scisma nato tra' Fedeli di Corinto a riguardo de' loro battezzatori (a): *Cristo è forse per voi diviso? O Paolo per voi fu crocifisso? O in nome di Paolo siete voi battezzati?* ...

La filiale docilità de' Fedeli per l'ordinario non abbisognava di altra provvidenza, dietro a cui ne veniva la richiesta emendazione; senza che fosse mestiere di procedere ad altri mezzi più forti. Su che alcuni alla grossa sbagliarono, argomentando il difetto della podestà dal difetto dell'uso di essa, nè avvertendo che l'uso può non esservi, anco semplicemente perchè non vi è il bisogno. Ed oh facesse Dio che questo non vi fosse mai, e che ogni più forte mezzo stesse sempre qual brando nella guaina riposto! Sebbene chi è che dice, la provvision Ecclesiastica essere stata ne' primi tempi alla sola persuasione ristretta? Ora dai fatti si vedrà più chiaramente la condotta della Chiesa: si vedrà, se a lei competa soltanto bontà da Madre, ovvero anche podestà da Sovrana.

III. Provvisione, io ripiglio, ancor per via di precetti e di leggi. Non parliamo qui delle leggi Evangeliche universali e perpetue, autor delle quali non è la Chiesa, ma l'Uomo-Dio autor della Chiesa; leggi fondamentali, costitutive, immu-

(a) *I. ad Cor. c. 1. v. 13. &c.*

mutabili, che alterar non si possono senza sconvolgere lo stesso Evangelio. Parliamo delle leggi e de' precetti particolari, adatti alle particolari circostanze; precetti, di cui Cristo stesso diede alla Chiesa l'esempio in quelli ch' egli fece a' suoi Apostoli, e specialmente al primo degli Apostoli, allorachè per mal inteso rispetto questi si ostinava a non volersi lasciar lavare i piedi. Se io non ti laverò, Cristo gli disse, tu non avrai parte meco (*a*): *Si non lavero te, non habebis partem mecum*. La gravità della minaccia ben mostra la gravità del precetto: e Pietro diè l'esempio della debita sommessione, abbandonandosi senza riserbo ai voleri del suo Signore (*b*): *Domine, non tantum pedes meos, sed & manus & caput*.

La podestà precettiva, cui Cristo aveva esercitata su gli Apostoli, gli Apostoli a proporzione la esercitarono su i Fedeli. Voi sapete, quali precetti io vi abbia dati, scriveva l'Apostolo a' Fedeli di Tessalonica (*c*): *Scitis enim, quae praecepta dederim vobis per Dominum Jesum* ... E di vero ben molti sono i precetti Apostolici, esposti nelle Apostoliche Scritture. Ma nulla in questa parte più splendido di ciò che leggesi ordinato dal Concilio

M Apo-

(a) *Jo. c.* 13. *v.* 8.
(b) *Ibidem.*
(c) *I. ad Thess. c.* 4. *v.* 2.

Apoſtolico (*a*) in occaſione delle controverſie inſorte principalmente ſulle oſſervanze della Legge Moſaica. Qui gli Apoſtoli fanno non ſolo da Maeſtri, inſegnando eſſere già ceſſata l'obbligazione di tali oſſervanze (*b*), *Nihil ultra imponere vobis oneris* ... Ma fanno ancora da legislatori, non pure confermando il divino precetto contra la fornicazione, ma facendo ancora precetti nuovi, giudicati neceſſarj a rimuover lo ſcandalo de' Fedeli, i precetti io dico di aſtenerſi dal ſangue e dalle carni di animal ſoffocato o immolato agl'idoli: *Nihil ultra imponere vobis oneris, quam hæc neceſſaria, ut abſtineatis vos ab immolatis ſimulacrorum, & ſanguine, & ſuffocato, & fornicatione* ...

E tai precetti, benchè tra loro tanto diverſi, a chi ſon egli attribuiti? Agli Apoſtoli, o a Dio? Il ſacro Teſto gli attribuiſce eſpreſſamente a Dio inſieme e agli Apoſtoli (*c*): *Viſum eſt enim Spiritui Sancto, & nobis* ... E come ciò, ſe divina non è la podeſtà precettiva Apoſtolica, e però anche la podeſtà precettiva Eccleſiaſtica? Giacchè tal podeſtà non altramente fu dall'Uomo-Dio comunicata agli Apoſtoli ſe non quai Miniſtri della Chieſa e reggitori; comunicata pertanto, come propria, alla Chieſa ſteſſa. Laonde anch'ella può ſimil-

(a) *Act. c.* 15. *v.* 6. *&c.*
(b) *Ibidem v.* 28.
(c) *Ibid.*

ſimilmente fare leggi e precetti, e dire, *Viſum eſt Spiritui ſancto, & nobis*... E quante ſono in realtà le leggi, quanti i precetti Eccleſiaſtici, che ſi vennero di ſecolo in ſecolo facendo, e che comunemente Decreti e Canoni ſi appellano! E quegli ſpecialmente che pronunziaronſi da' Concilj Ecumenici, non ſon egli preſſo a poco eſpreſſi colla formola Apoſtolica? *Viſum eſt Spiritui Sancto*.... Vegganſi i Canoni de' Concilj Niceno, Efeſino, Coſtantinopolitano ... E quegli ſteſſi che nel Catechiſmo s'inſegnano, generali precetti della Chieſa, non furon egli ſempre da' Fedeli qual Apoſtolica divina coſa venerati?

Ma per meglio conoſcer l'indole e l'eſtenſione di queſta podeſtà precettiva o legislativa, guardiſi il fine, a cui eſſa è da Dio ordinata. Ordinata eſſa è a cuſtodia e a ſupplemento di tutta la divina legge naturale e poſitiva, ſicchè a tutta poſſa ne ſia aſſicurata la ſtabile oſſervanza: *Servare omnia, quæcumque mandavi* ... Ecco pertanto i punti, a cui tal podeſtà ſi riduce: 1. Mantener ſempre e preſcrivere la divina legge in tutta la ſua integrità: 2. Interpretarla, ove ſia d' uopo, e determinarla: 3. Fare precetti nuovi, non però mai contrarj a tal legge, ma ſempre ad eſſa conformi, e convenienti alle circoſtanze. Soggiungo in grazia degl'imperiti una breve ſpiegazione.

1. Mantener ſempre e preſcrivere la divina legge

ge in tutta la sua integrità, questo è il principal ufficio della podestà precettiva Ecclesiastica. La Chiesa instituita ad onor di Dio e a salute degli uomini, è perciò costituita custode e sostenitrice di tal legge, da cui principalmente l'onor divino e la salute umana dipende. Lo stesso Autor della Chiesa, l'Uomo-Dio, qual cosa venne egli più sovente e con maggior forza a tutti denunziando che l'osservanza di tutta la divina legge (*a*), e specialmente dei due precetti della divina e umana carità, che la legge tutta comprendono? E dietro tale norma gli Apostoli anch'essi sempre si danno a vedere sopra tutto zelanti della legge di Dio e della legge dell'Uomo-Dio, e a ciò drizzano il maggior nerbo dell'Apostolica podestà. Ti comando dinanzi a Dio di serbar senza macchia il divino precetto, così Paolo a Timoteo (*b*): *Præcipio tibi coram Deo .... ut serves mandatum sine macula* ... Così gli altri Apostoli, intenti a rafforzare i precetti di Dio coi precetti della Chiesa. E può ella avere obbietto più interessante la podestà Ecclesiastica?

2. Interpretare, ove sia d'uopo, la divina legge, e determinarla. Interpretarla io dico giustamente contra le false intelligenze o di una lettera troppo

(a) *Matth. c. 19. v. 17. &c., & c. 22. v. 36. &c.*
(b) *I. ad Tim. c. 6. v. 13.*

troppo rigida che la riftringa oltra il dovere, o di un fenfo troppo largo che la corrompa. Crifto fu il giufto interprete della legge (a) contra le prave interpretazioni degli Scribi e de' Farifei, che trafcorrevano ai due eftremi ora di ftrettezza, ora di larghezza eccefſiva. Interpreti della legge fimilmente furono gli Apoftoli nelle diffenfioni inforte tra'primi Criftiani ora full'intelligenza, ora full'offervanza della legge sì Mofaica, sì Evangelica. A pruova di che non baftan egli i decreti del Concilio Apoftolico or ora mentovati? E dietro agli Apoftoli quali faran egli i giufti interpreti autorizzati da Dio, fe non i Succeffori degli Apoftoli?

Una fpecie d'interpretazion della legge è la determinazione del tempo e del modo, in cui fi debba ella offervare. Precetto primo e precipuo è quello dell'amor di Dio. Ma quando fi debbe egli venirne all'atto? Bafta, dicon alcuni, un atto dentro più anni. Anzi, dicon altri, più atti ogni dì fon neceffarj: l'amor attuale debb'effer il motivo di ogni noftra operazione. Ecco i due eftremi, io foggiungo, tra cui il giufto mezzo debb'effere dalla Chiefa determinato. Così pure vi è il Sacramento dell'Eucariftia, fenza cui non può confervarfi la vita di grazia, nè può confe-

 guirfi

(a) *Matth. c. 15. v. 3. &c., & c. 23. v.16. &c.*

guirsi la vita di gloria. Ma come e quando stringe la necessità di questo cibo divino? Le due specie son elle necessarie a tutti, o solamente ad alcuni? Basta egli cibarsene una volta all'anno, o non basta?... Tutte determinazioni che pure appartengono alla podestà Ecclesiastica: giacchè qual altra può essere la podestà determinante? E dove questa manchi, ahi quale sia in tutta la Chiesa la perplessità e lo sconvolgimento!

3. Fare precetti nuovi, non però mai contrarj alla divina legge, ma sempre ad essa conformi, e convenienti alle circostanze. Ma qui è, dove maggiori si alzan le grida degli Oppositori. Stia sempre, dicon essi, la Chiesa, quale da principio fu nello Stato ricevuta: ogni novità è una contravenzione al primiero contratto sociale: ogni novità toglie alla Chiesa i più bei pregi che consistono nell'antichità: i nuovi precetti Ecclesiastici contraddicono ben anco agli antichi precetti Apostolici e divini...

Ma le grida son queste (chi 'l crederebbe?) de' più arditi Novatori, che declamano contra le novità per mettersi al coperto dai nuovi provvedimenti della Chiesa nei nuovi loro attentati. Se costoro vogliono che la Chiesa non faccia veruna novità, faccian essi che veruna novità non avvenga mai nella Chiesa. Ma se per una trista necessità in lei avvengono scandali e novità scom-

piglia-

pigliatrici, perchè non si faranno pure da lei novità provveditrici? Dovrà egli un buon piloto tener sempre distese a un modo le vele della nave, benchè i venti soffino tutto diversi? Società alcuna non può alla lunga sussistere colle prime leggi costitutive, se al variare delle circostanze altre ed altre leggi nuove non vengono in soccorso delle antiche. E voi ben sapete, quante leggi si giudicò necessario nella Repubblica Romana di sopraggiugnere alle XII. Tavole, che pure non erano le prime leggi di Roma. E contuttociò ogni legge nuova, ogni nuovo precetto si esclude dalla Società Ecclesiastica!

Da questa pure si escluda di tai leggi o precetti la soverchia moltiplicità, che suol riuscire più di aggravio e d'inciampo che di sostegno e di riparo. E in fatti da tal moltiplicità fu sempremai aliena per se stessa la Chiesa. Da lei molto più si escluda, io ripiglio, ogni contrarietà alla divina legge naturale o positiva. Conciossiachè quale sia mai nel mondo la podestà che permetta o prescriva ciò che Dio vieta, o vieti ciò che Dio prescrive? Nè io veggo precetto Ecclesiastico a tal legge contrario. Da alcuni citasi certa Lettera di Clemente IV., ove si dicono conceduti da' Papi predecessori privilegj contrarj al diritto umano e divino. Al che si risponde che, se vera fosse la lettera, que' Papi avrebbero in ciò

M 4 fallito

fallito o peccato; giacchè essi non sono in ogni loro atto infallibili e impeccabili. Ma cotesta lettera dov'è? Un erudito e saggio Scrittore (c) dice ch'ella non si trova in verun luogo. E quando ella pur si trovasse, sarebbe, dico io, da esaminare, quale ne sia l'autorità e il valore.

Per altro tanto è lungi che i precetti Ecclesiastici mai possano essere al divino diritto contrarj, che anzi deon esservi sempre conformi; conformi io ripiglio, se non nella lettera, alcerto nello spirito. E perchè? Perchè la podestà Ecclesiastica non è data senonchè a conservazione dell'opera divina; e però i precetti Ecclesiastici non posson essere senonchè a difesa e a sussidio della divina legge tra le circostanze moltiplici, in cui essa potrebbe essere per mala intelligenza corrotta, o per sacrilego ardire violata.

Quindi infine io diceva precetti convenienti alle circostanze; sicchè agl'incontri ed a' pericoli siano sempre proporzionati i sostegni e i ripari. E se le circostanze si vanno in cento modi variando, perchè non potranno variarsi similmente i precetti? Nave di comune salute è la Chiesa: i Ministri di essa sono i piloti, a cui principalmente è commesso della nave il governo: timone, alberi, vele, remi sono la dottrina e la legge divi-

(a) *V. Trombelli T. 2. de Confirm. Quaest. 2. Art. 2.*

divina, ſenza cui la nave non può eſſer ſalvatrice nè ſalva. Il maneggio de'remi, delle vele, del timone è l'immagine delle leggi e de' precetti Eccleſiaſtici. Tal maneggio ſempre uniforme nello ſpirito e nel fine, quanto è differente negli atti! A tenor de' venti che ſpirano, e de' flutti che ſi alzano, e de' ſcogli e delle ſirti che s'incontrano, i remi or forte, or dolce battono l'acqua, ora di qua, ora di là ſi ſpiegano o ſi raccolgon le vele, e il timone ſi volge dove a deſtra, dove a ſiniſtra ...

Oh quanta difformità nel governo nautico! grida per ventura qualche imperito. Ma difformità, io riſpondo, ſaggia e neceſſaria ne' mezzi per ſerbare la conformità nel fine; come la natura ſteſſa della coſa e l'eſperienza ce ne convince. E nella giuſtezza del governo nautico eccoci ſenza più la figura e la giuſtificazione del governo Eccleſiaſtico.

Male penſan coloro che vorrebbono immobili così i precetti Eccleſiaſtici, come le leggi divine, e che biaſimano tutto giorno la Diſciplina moderna rimpetto all'antica. E che? Tutta la ſapienza fu ella forſe nell'antichità rilegata? O quella podeſtà, che fece ne' precedenti ſecoli tali e tali precetti, non potè disfargli o temperargli o cambiargli ne' ſecoli ſuſſeguenti? Nè perchè molti precetti ſiano variabili, ne ſiegue ch'eſſi ſiano arbitrarj

bitrarj e di capriccio. Iddio non voglia che il capriccio mai abbia parte in cose che tanto interessano l'umana condotta e felicità. Nulla debb' essere più ragionevole che la podestà precettiva. Ma la ragione stessa non può ella essere principio di variazione?

Come vi sono alcune cose, dice il Pontefice S. Leone (*a*), *che non possono in verun modo smuoversi, così ve ne sono altre molte, che o pel riguardo delle età, o per la necessità delle occorrenze sono da temperarsi*. E perchè, dico io, non togliersi ancora del tutto o cambiarsi in contrario? Esempio ne sia la Comunione Eucaristica. Questa da prima era libera a' Laici sotto l'una specie o sotto amendue: dipoi fu prescritta sotto amendue, per escludere la superstizione de' Manichei che la specie del vino condannavano: infine la specie del vino fu vietata, per escludere le indecenze, che alla superstizione erano succedute. Così la ragione scambiò di mano in mano ciò che la ragione aveva stabilito, serbando però sempre la sostanza della divina legge immutabile.

Quindi si giudichi, se ragionevoli sieno gli sparlamenti di certi zelatori dell'antica Disciplina contra la moderna, come se questa fosse da tutte le virtù in tutti i vizj degenerata. Ma come può egli

(a) *Epist.* 167.

egli chiamarsi vizio o abuso ciò che alle circostanze è convenevole o necessario? *Se oggi vivesse l' Apostolo Paolo, non disapproverebbe il presente stato della Chiesa. Egli griderebbe contra i vizj degli uomini moderni, come già gridò contra i vizj degli antichi....* Così a un di presso lo stesso Erasmo (*a*) in sua lettera dell'anno 1529. contra i Nuovi Evangelici. E a qual fine, io chieggo, tante declamazioni contra le pratiche moderne? Forse per ritornare alle antiche? Anzi per trasandare le antiche del pari che le moderne, a guisa di coloro che altamente celebrano la durezza degli Spartani, e vivono più mollemente de' Sibariti: eccetto alcuni pochi che affettano l'antichità per vano amore di singolarità.

Alcerto la podestà della Chiesa è sempre la medesima, come la medesima è sempre la Chiesa stessa, Sposa di Cristo, Madre de' Fedeli, Arca di Salute. Ella può dunque in un tempo ordinare altre cose da quelle che in altro tempo ordinò; nè a lei è dovuta minore ubbidienza alle ultime ordinazioni che alle prime; giacchè non meno sono autorizzate quelle che queste, essendo del pari in tutti i tempi assistente alla Chiesa e a' Rettori di essa l' Uomo-Dio (*b*): *Ecce ego vobiscum*

(a) *V. Anti-Febbr. Dissert.* 3. *c.* 5. *p.* 307.
(b) *Matth. c.* 28. *v.* 20.

biscum sum omnibus diebus.... Chi agli ordini e alle pratiche della Chiesa oppone il divino diritto, egli ne dimostri la contrarietà. Sebbene è somma insolenza, anzi pure insania, grida S. Agostino (*a*), il volere anche solo mettere in disputa ciò che da tutta la Chiesa Cattolica è praticato: *Si quid universa per Orbem frequentat Ecclesia, quin ita faciendum sit, disputare, insolentissimae insaniae est.*

Ma con qual mezzo la Chiesa darà ella efficacia a' suoi precetti, e come or contra l' infingardia, or contra la contumacia esigerà la debita ubbidienza? Questo è ciò che ora pigliamo a dichiarare.

(a) *Epist. 54. n. 6.*

RIFLESSIONE XII.

Sulla Podestà d' imporre pene a' disubbidienti.

CHE *vaglion elle*, sclama un Poeta filosofo (*a*), *le leggi, se non riduconsi in costume?* E come in costume si riduran elle, se non vi son mezzi efficaci per farle generalmente osservare? I mezzi

(a) *Horat.*

mezzi son molti e varj, istruzioni, esortazioni, persuasioni, biasimi, lodi, grazie, privilegj, e la viva esposizione quinci de' gran vantaggi che derivano dalla osservanza delle leggi, quindi de' grandi mali che dalla trasgressione di esse ne ridondano. Tutti questi mezzi anno senza dubbio molta efficacia; e tutti sempre si sono dalla Chiesa adoperati, coll' opera specialmente de' predicatori. L' efficacia nondimeno di tali mezzi vale sullo spirito de' buoni, anzichè de' cattivi, ed è acconcia piuttosto alle cose di consiglio che di precetto. E qual è in fatti il legislatore che di mezzi tali siasi tenuto pago?

Per dare alle leggi l'efficacia debita, tutti vollero pene imposte a' trasgressori; pene le più acconce a rintuzzare il solletico della trasgressione; pene perciò accomodate il più che si possa alla qualità delle colpe, sicchè per le cose, in cui pecca, ognuno sia punito; e pene infine assai sensibili all'animo umano, in guisa che il dolore di esse vinca il piacer delle colpe. E tale forse non è l'esempio e la norma che ne diede il supremo legislatore Iddio?

Appunto, dice altri, le pene a'trasgressori delle leggi Ecclesiastiche sono già imposte da Dio: Dio per bocca profetica già altamente dichiarossene vendicatore (*a*): *Ego ultor existam....* A che dun-

(a) *Deut. c.* 18. *v.* 18.

dunque di altre pene si dà pensiere la Chiesa? Intimi ella le pene divine; e tanto a lei basti.... Ma Dio è pure, io dico, vendicatore delle leggi civili, purchè sieno giuste; conciossiachè anch'esse procedono, come sopra si vide, da podestà che viene da Dio. E perciò la civile Società non pensa forse o non dee pensare ad altre pene?

Gravi sì, gravissime sono le pene da Dio imposte a' trasgressori; e la Chiesa le minaccia non meno a' suoi che agli estranei, e le minaccia tuttodì colla maggior energia, coll' Apostolo dinunziando di tutte le trasgressioni le divine vendette (a): *Vindex est Dominus de his omnibus* .... Ma quanto sono queste in se più terribili, tanto sono per l'ordinario più lente, e sono quasi sempre invisibili, e perciò meno temute da coloro che dovriano temerle più, avvezzi a secondare i loro appetiti, avendo per regola di loro condotta il senso corporeo, anzichè la ragione e la fede. Il perchè altre pene son necessarie, pene sensibili e presenti, che dalla Chiesa s'impongono così a prevenire le trasgressioni delle leggi divine ed ecclesiastiche, come a vendicarle e a ripararle. Qual cosa più giusta e più ragionevole!

In fatti a tal fine sono instituite le pene, che chiamansi Penitenze e Censure Canoniche; le une insti-

(a) 1. *ad Thess.* c. 4. v. 6.

instituite dalla Chiesa, qual Madre, a salute de' ravveduti figliuoli; instituite le altre dalla Chiesa, quale Sovrana, a punizione e a vendetta de' sudditi contumaci e rivoltosi; e però dette quelle salutari, queste vendicative e punitive; amendue però sempre regolate dallo spirito di carità e di rettitudine, che è lo spirito proprio della Chiesa; proporzionate sì ai delitti, sì alle persone, quali che elle siano, o semplici Fedeli, o Ministri, e Rettori.

Pene salutari, io ripiglio, ogniqualvolta il reo mosso dalla propria coscienza, o dalla materna voce persuaso, ricorre volontariamente pentito alla Chiesa, implorando perdono e pietà a un di presso in questi sensi: Ecco a' tuoi piedi, o Santa Madre, un figlio degenerante ch'è stato il tuo obbrobrio e il tuo dolore. Tu a senno tuo lo umilia e lo percuoti; ma deh non sia mai che tu lo rigetti dal tuo seno.... La Chiesa a tai voci intenerita, qual Madre, stende sempre al reo, qualunque egli sia, le braccia; ma qual Madre saggia insieme e forte, ben sapendo che anco l'amore ha i suoi gastighi (a), *Ego, quos amo, arguo, & castigo*, lo sottopone alle penitenze debite, acciocchè dalla gravità di esse egli apprenda la gravità de' suoi delitti. Quanto l'apprensione è più viva e più

(a) *Apoc. c. 3. v. 19.*

o più acerbo il pentimento, tanto più ella vien temprando delle penitenze il rigore, e si affretta di ridonare al penitente tutta la sua grazia primiera e maggiore eziandio, ricordevole di ciò che il divino suo Sposo e Maestro usò colla Maddalena, colla Samaritana, con Matteo, con Pietro....

Ma se il reo è indolente e indomito e contumace, resterà egli impunito? E la contumacia od anco la rivoltura sopraggiunta agli altri misfatti sarà per lui un giusto titolo di franchigia? Bel sistema mato fatto per corroborare i vizj e per fargli sempre maggiori! E tal è il sistema del divin Salvatore? Voi dite che soltanto a salute degli uomini è instituita la Chiesa, e che a tal salute non vagliono le pene punitive o vendicative; che anzi queste tendono di lor natura ad inasprire vie peggio i viziosi, e a fargli precipitare alla disperata in tutti gli eccessi. Ma tal sia di loro, noi rispondiamo, se alcuni rivolgono il freno de' vizj a stimolo di maggiore sfrenatezza. Perciò si astengon forse da tali pene i civili Legislatori? Forse da tali pene si astenne lo stesso Legislatore divino nella Chiesa Ebraica, che pure a salute era instituita?

Che se la Chiesa Cristiana è in singolar modo Chiesa di salute, perciò ella non procede a pene tali se non a rilente, e con molti riguardi, e

pre-

premettendone gli avvisi; come l'arciere che scuote l'arco, e mostra la saetta, e grida; *Guardati*. E chi così usa con teco, vuol egli ferirti, ovvero salvarti ? Ben disperato debb' esser colui che perciò si ostina maggiormente ed imperversa. Se a lui finalmente viene il colpo, egli ne accusi non già la durezza della Chiesa, ma la sua perversità e frenesia. Giacchè egli ad ogni modo si vuol perdere, si salvino almen gli altri, a cui potrebbe esser fatale il pravo di lui esempio ; si salvi il Corpo della Chiesa, recidendone il membro pestifero e cancheroso. Ed ecco in qual modo le pene stesse punitive o vendicative posson essere salutari. E poi chi sa che il reo stesso al dolore del colpo si riscuota alla fine, e rientri in se, e si penta, e si salvi ? Giacchè i colpi della Chiesa non sono mai irremediabili, finchè dura la vita, e sta sempre aperto alla penitenza il rifugio.

Ma Iddio, dice altri, non dichiarò egli riservata a se solo la vendetta? (*a*) *Mihi vindicta* .... Niuna dunque, io dico, non ci sarà in terra podestà vendicatrice de' misfatti umani, se ogni vendetta è riservata al Signore del cielo. Così vorrebbono i malfattori. Ma sappian essi, che vietata da Dio è soltanto quella vendetta che si faccia

N

(a) *Ad Hebr. c.* 10. *v.* 30.

cia di privata autorità, e che a Dio riservata è la vendetta finale e piena, la qual pigliare non si può se non da chi tutta conosce a fondo l'umana malizia. Ma quando mai Dio vietò alla podestà pubblica di vendicare la malizia stessa dentro i limiti della giustizia e secondo la misura delle proprie cognizioni? Anzi anco a questo fine tal podestà sopra si vide da Dio costituita. E per risguardo specialmente della podestà della Chiesa Cristiana, quel medesimo Apostolo, che disse riservata a Dio la vendetta, disse pure che in mano sua era la vendetta di ogni disubbidienza (*a*): *In promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam* .... E di fatto minacciò di non perdonare a'disubbidienti, ove non gli trovasse al suo ritorno ravveduti: (*b*) *Prædixi*, *&* *prædico* ... *quoniam si venero iterum*, *non parcam* ...

E quale vendetta? La morte, ripiglia l'Apostolo (*c*), senza compassione la morte a chiunque trasgredisce la legge di Mosè: *Irritam quis faciens legem Moysi*, *sine ulla miseratione* ..... *moritur*. Ora quanto peggiori supplicj credete voi meritarsi da colui che vilipenda il Figlio di Dio! (*d*) *Quanto magis putatis deteriora mereri supplicia*, *qui Filium*

(a) *II. ad Cor. c.* 10. *v.* 6.
(b) *Ibid. c.* 13. *v.* 2.
(c) *Ad Hebr. c.* 10. *v.* 28.
(d) *Ibid. v.* 29.

lium Dei conculcaverit ... Dalle quali Apostoliche parole alcuni inferirono non esservi genere di martoro che non competa alla Chiesa Cristiana contra i violatori della Cristiana legge . Ma altra cosa è , che tai violatori sian degni d' ogni martoro; altra, che Dio ne abbia data alla sua Chiesa la podestà. Anzi qui è, dove l'Apostolo dice riservata a Dio la piena e proporzionale vendetta (a): *Mihi vindicta* ...

Quanto alla Chiesa , compete sì anche a lei qualche vendetta, a lei competono pene vendicative, ma pene conformi al regno spirituale, alle armi spirituali, alla spirituale milizia ; pene dirette a salute del Corpo Ecclesiastico, a salute de' membri, a salute degli stessi rei, in qualunque ordine e grado essi siano. Ma queste pene vendicative quali sono? Se alle divine Scritture ed a' Sacri Canoni ponghiamo l'occhio, noi troviamo in primo luogo Riprensione, indi Scomunica, ed Interdetto, e ciò a riguardo di tutti generalmente i Fedeli: per risguardo poi a' Ministri ed a' Rettori Ecclesiastici noi troviamo di più Sospensione , Deposizione, Degradazione , Irregolarità . Spieghisi ciò che ha bisogno di spiegazione, e si provi ciò che ha bisogno di pruova.

I. Riprensione sì privata, sì pubblica ; Riprensione

(a) *Ibid. v.* 30.

fione io dico non folo amorevole, quale fopra fi accennò, ma ancor autorevole e imperiofa. Quefta può dirfi il primo atto della podeftà vendicativa, la prima punizione dei delinquenti. Non cedon coftoro alle efortazioni e alle perfuafioni? Tu gli riprendi, fcrive l'Apoftolo Paolo al Vefcovo Tito, tu gli riprendi con aufterità, e con tutta eziandio l'autorità di chi comanda (*a*): *Increpa illos dure ... Argue cum omni imperio ...* Riprenfione privata, o alla prefenza di pochi, ove quefta fperifi baftevole alla riparazion del reato, e all'emendazione del reo, per non accrefcere a lui un dolore non neceffario che lo efafperi o lo avvilifca.

Ma fe coftui perfifte nella fua difubbidienza, fcrive il medefimo Apoftolo a quelli di Teffalonica, che diano a lui ancor pubblicamente la taccia ch'egli fi merita, acciocchè egli ne refti confufo e umiliato (*b*): *Quod fi quis non obedit verbo noftro ... hunc notate ... ut confundatur.* Che fe pur alcuni durano ne'falli loro contumaci, l'Apoftolo ripiglia fcrivendo al Vefcovo Timoteo, ch'egli proceda pure alla riprenfione pubblica eziandio al cofpetto di tutti, acciocchè ne fiano intimoriti anco gli altri, invece di prenderne fcandalo:

(a) *Ad Tit. c. 1. v. 13. & c. 2. v. 15.*
(b) *II. ad Theff. c. 3. v. 14.*

dalo (c): *Peccantes coram omnibus argue; ut & cæteri timorem habeant ...*

Ma contra i contumaci, che ad ogni riprensione indurano la fronte e il cuore, la Chiesa non avrà ella altre armi per espugnargli, o per salvare almeno se stessa? Sì Signori, ella ha quelle che appellansi Censure; nome dedotto, se io non erro, dall'ufficio Censorio, che ne'tempi migliori della Repubblica Romana era appoggiato a' più ragguardevoli personaggi, e che mercè di varie pene non molto dissimili dalle Ecclesiastiche era il più fermo sostegno e riparo della pubblica costumatezza. La prima tra le Censure della Chiesa si novera la Scomunica.

II. Che cosa è Scomunica Ecclesiastica? Ella è, come il nome stesso significa, una privazione dell' Ecclesiastica Comunione. Questa Comunione propriamente consiste tutta in cose spirituali, come tutta spirituale è per se stessa l'Ecclesiastica Società; essa consiste, io dico, nelle sacre adunanze e funzioni, nel divin Sacrificio, ne' Sacramenti, nelle Preci, ne' Suffragj, nelle Indulgenze .... Nelle quali cose i Fedeli comunicano colla Chiesa, come figli colla Madre, e come membri col corpo loro; e comunicano pure scambievolmente tra loro, come fratelli, e come membri del medesimo corpo.

(a) *I. ad Tim. c. 5. v. 20.*

Ora come è moltiplice la Comunione, così può esser moltiplice la Scomunica parziale o totale. Di due sole specie nondimeno è la Scomunica che si usa nella Chiesa Cristiana; la Scomunica detta Minore, per cui la Comunione è tolta solamente in parte, cioè vietato è l'uso di alcuni Sacramenti: e la Scomunica Maggiore, per cui è troncata affatto ogni Comunione, come quando un membro è reciso deltutto e gittato lungi dal Corpo: la quale Scomunica chiamasi ancor *Anatema*, come se lo scomunicato, diviso totalmente dal Salvatore e dalla salute, fosse in certo modo immolato alla divina vendetta. Sebbene anco tra quelli, che sono percossi di tale Scomunica, altri sono tollerati nel suo seno dalla Chiesa, altri non sono. Tollerati quelli, che sono scomunicati solamente per virtù di general legge denunziatrice di anatema; non tollerati quegli altri, a cui l'anatema è intimato nominatamente per legittima giudiciale sentenza.

Alcuni si studiano di render odiosa e spregevole sì l'una che l'altra Scomunica, dicendola un avanzo del Giudaismo. Ed è vero ch'essa fu in uso tra' Giudei, ed anco più rigorosa che non è tra' Cristiani. Conciossiachè tra' Giudei eravi qualche Scomunica o separazione anche senza morale reità (a): e per la trasgressione della legge i rei

(a) *Levit. c. 13. &c.*

rei erano fcacciati ineforabilmente fuori della Sinagoga (*a*), fuori del popol tutto, fuori eziandio del mondo e della vita (*b*): *Irritam quis faciens legem Moyfi, fine ulla miferatione ... moritur ....* E perciò ofate voi incolpare la Chiefa Giudaica? E non fapete che l' autore e il legislatore di effa è Dio?

Senonchè di tutte quefte fpecie di Scomunica voi ne avete l'immagine e la giuftificazione ancor nelle Società civili meglio regolate. Concioffiachè vi fon pure in quelle difetti o reati minori, per cui un Cittadino è fenza più efclufo da certi gradi ed uffici onorevoli o lucrofi, comuni agli altri cittadini. E quefta efclufione non è ella una fpecie di fcomunica minore o fia parziale? Vi fono poi reati maggiori, per cui il cittadino è sbandito totalmente da tutto il paefe, e sbandito in maniera che a lui vietafi ben anco e l'acqua e il fuoco. E tale bando non è forfe una civile Scomunica maggiore, più rigida che non è l' Ecclefiaftica? Oltrechè la civil Società procede anch'ella non di rado all'anatema micidiale, cioè al fangue e alla vita: dal che è fempre per fe aliena la Chiefa Criftiana. E nondimeno contr'a quefta Chiefa fpecialmente rifuonan le fatire e le querele!

(a) *Gen. c.* 17. *v.* 14. *Jo. c.* 9. *v.* 22. *&c.*
(b) *Ad Hebr. c.* 10. *v.* 28. *&c.*

Querelatori audaci del pari che ſconſiderati, i quali non ſanno tampoco ravviſare l'eſterior forma delle Società, nonchè penetrarne la natura. Senza tali Scomuniche Società alcuna come potrebbe ella ſuſſiſtere? Lo ſtato di lei dipenderebbe dal capriccio di ciaſcun membro: eſſa diſonorata di qua, ſconvolta di là, tutta meſſa in turbazione e in diſordine, non avrebbe più riparo nè ſcampo. La ſeparazione de'membri infetti è la ſalute di tutto il corpo. Giuſtificata è dunque dalla natura ſteſſa e dalla ragione in ogni Società la Scomunica.

Quanto più nella Società Eccleſiaſtica, che è il regno di Dio in terra! Concioſſiachè qual ſocietà può eſſervi, grida l'Apoſtolo (*a*), della luce colle tenebre, o qual participazione della giuſtizia coll'iniquità? *Quæ enim participatio juſtitiæ cum iniquitate? Aut quæ ſocietas luci ad tenebras?*.. Come fu ordinato da Dio alla Chieſa Giudaica che foſſe tolto da lei il male (*b*), *Auferes malum de medio tui*; così è ordinato alla Chieſa Criſtiana (*c*), *Auferte malum ex vobiſmet ipſis*. Nel che moſtraſi l'una Chieſa conforme all'altra, ſiccome l'una e l'altra divina. *Ciò che già faceva nel Giudaiſmo*

(a) *II. ad Cor. c. 6. v. 14.*
(b) *Deut. c. 24. v. 7.*
(c) *I. ad Cor. c. 5. v. 13.*

daismo l'uccisione, dice S. Agostino (*a*), *ora fa nel Cristianesimo la Scomunica*.

Di questa si fece autore lo stesso Uomo-Dio, allorchè disse che abbiasi per infedele e per publicano chiunque sia disubbidiente alla Chiesa (*b*): *Si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus & publicanus*. Poteva egli con maggior enfasi dichiarare uno scomunicato, cioè reciso dalla Chiesa e dalla Comunione de'Fedeli, che denunziando a tutti, doversi colui tenere per infedele, e per infedele eziandio della peggior qualità? *Sit tibi sicut ethnicus & publicanus*. E se della Scomunica maggiore bramate ancora il nome, cioè l'anatema, uditelo dall'Apostolo Paolo (*c*), *Anathema sit*.

Ecco, dice S. Cipriano (*d*), la spada spirituale, onde sono uccisi i superbi e i contumaci, mentre sono dalla Chiesa recisi: *Spirituali gladio superbi & contumaces necantur, dum de Ecclesia ejiciuntur*. Ed oh non cada a veruno nell'animo di sprezzare tal uccisione, perchè ella sia solamente spirituale, come spirituale è la spada! Ci avvisa Tertulliano (*e*), *Che la Scomunica Ecclesiastica è un*

(a) *Quæst.* 39. *in Deut.*
(b) *Matth. c.* 18. *v.* 17.
(c) *Ad Gal. c.* 1. *v.* 8.
(d) *Epist.* 62. *ad Pompejum*.
(e) *Apolog. c.* 39.

un pregiudicio del giudicio futuro di colui, che può mandare anima e corpo a perdizione negli abissi.

Di pena sì grande veggiamo le cagioni, le cautele, gli effetti. Non altra cagione io dico che un reato grave in se stesso o nelle sue conseguenze, un grave reato esterno e scandaloso o sia contra la dottrina, o sia contra la Morale Evangelica. Signori sì, anco semplicemente contra la Morale, giacchè questa ancora è essenziale al Cristianesimo: e *qual participazione*, dice l' Apostolo, *della giustizia coll' iniquità?* In fatti quel Corintio scomunicato da Paolo non era bestemmiatore nè apostata, ma solamente lascivo e incestuoso; e tanto bastò, perchè Paolo ordinasse che colui fosse scancellato dal numero de' Fedeli (*a*): *Ut tollatur de medio vestrûm, qui hoc opus fecit.*

Che se scomunicati sono meritamente gli scandalosi, che coi fatti negano in certo modo la fede, quanto più deggion essere scomunicati i miscredenti, che espressamente a dogmi contrastano co' sensi e colle parole! *Qual società della luce colle tenebre?* Anzi chiunque è tale, ripiglia l'Apostolo (*b*), non abbisogna pure di altra scomunica, essendo già costui sovvertito dalla sua miscreden-

(a) *I. ad Cor. c. 5. v. 2.*
(b) *Ad Tit. c. 3. v. 11.*

denza, e per giudicio proprio condannato : *Subversus est, qui ejusmodi est, & delinquit, cum sit proprio judicio condemnatus.* Che se di più osa alcuno vangelizzare dottrina difforme dall' Evangelica, costui sia anatema, benchè sia un Angelo (*a*) : *Sed licet nos aut Angelus de cælo evangelizet vobis, præterquamquod evangelizavimus vobis, anathema sit.* Tal è la sentenza apostolica.

Sebbene sentenza debbo io dire, o piuttosto minaccia? Ed eccoci alle cautele. Qualunque sia l'infedeltà, qualunque il misfatto, che uno abbia commesso contra la divina legge o naturale o positiva, no, la Chiesa al duro taglio non viene, se prima non vi ha aggiunti anch'ella i suoi precetti e minacciate le sue censure, ben sapendo che un grand' errore od eccesso può essere talvolta l' effetto di grossolana ignoranza o di cieco trasporto. Però l'Apostolo, prima di fulminare la scomunica, comandò, avvisò, minacciò (*b*) : *Non parcam ... Hæc absens scribo, ut non præsens durius agam ...* E la Chiesa parimente comanda, avvisa, minaccia, per dare al reo tempo e stimolo di ravvedimento e di penitenza (*c*) : *Dedi illi tempus, ut pœnitentiam ageret ...*

Il

(a) *Ad Gal. c. 1. v. 8.*
(b) *II. ad Cor. c. 13. v. 2. & 10. &c.*
(c) *Apoc. c. 2. v. 21.*

Il reo nè pure a ciò si scuote nè si arrende? L'eccesso di lui non è più un trasporto cieco, ma una impudente contumacia. E bene sta che la Chiesa, quale Sovrana, impugni le sue armi contra un figlio snaturato, che non rispetta lei, qual Madre. Tal è la sentenza di Cristo: *Si Ecclesiam non audierit....* E alcuno di ciò si querela! A' Cristiani di simil tempera scrive sdegnato l'Apostolo Paolo (*a*): Se voi siete fuori della Disciplina Ecclesiastica, a cui tutti gli altri vivon soggetti, voi siete dunque adulteri, e non figliuoli: *Quod si extra disciplinam estis, cujus participes facti sunt omnes; ergo adulteri, & non filii estis ...*

Quindi sono visibili della Scomunica anco gli effetti. Non parliamo più della Scomunica minore, per vigor della quale già si è detto troncarsi solo in parte la Comunione colla Chiesa, vietandosi l'uso di alcuni Sacramenti. Parliamo della Scomunica maggiore, che è la spada spirituale, per cui troncasi del tutto la Comunione medesima, colla total privazione de' beni spirituali, di cui è costituita da Dio mezzana e dispensatrice la Chiesa. Chi da tale spada è percosso, è morto alla Chiesa, morto a Cristo, morto alla salute.

E se

(a) *Ad Hebr. c. 12. v. 8.*

E se egli fosse scomunicato soltanto per general legge, e pure dalla Chiesa tollerato, che diremo noi di lui? Diremo ch' egli è morto dinanzi a Dio, benchè sia vivo al cospetto degli uomini. Quantunque amplissima sia la podestà spirituale data da Dio alla Chiesa sopra i suoi membri e figliuoli, ella è nondimeno secondo l' Apostolo podestà tutta, *data a edificazione*, *non a distruzione*. E però fa d' uopo di non minor prudenza che zelo. Non mai si proceda a taglio, donde sia per venire più di male che di bene. Si scomunichi pure chi è degno di scomunica, dice S. Agostino (*a*), ma ciò si faccia però, dove non sia pericolo di scisma: *Hoc fiat*, *ubi periculum schismatis nullum est*. Certi delinquenti sono da tollerare, affinchè non rompasi il comun vincolo della unità e della pace: *Propter pacis & unitatis vinculum tolerantur*. Veruno però di questi non osi di cantar vittoria contra la Chiesa. Questa ben può dire a lui colle parole dell' Apostolo Giovanni (*b*): Tu hai nome di vivo, e sei morto, e tanto peggio sei morto davanti a Dio, quanto più arditamente fai figura di vivo davanti agli uomini: *Nomen habes*, *quod vivas*, *& mortuus es*.

Che

(a) L. 3. *contra Epist. Parmen. c.* 2.
(b) *Apoc. c.* 3. *v.* 1.

Che se la tolleranza non è spediente, e se il reo contumace alle ammonizioni vien infine nominatamente secondo le prescritte forme scomunicato; allora la scomunica maggiore ha tutto il suo effetto, ed è una pena contra il reo stesso, ed insieme un precetto verso gli altri tutti. Dico una pena contra il reo, il qual è reciso affatto e gittato fuori della Chiesa, appunto come un infedele, *Sicut ethnicus* ... e però incapace di ogni ufficio e commercio e vantaggio spirituale che sia proprio della Chiesa; in quel modo che di ogni commercio e ufficio civile è pur incapace colui, che sia totalmente sbandito dalla civile Società.

Che anzi a chiunque è in tal forma scomunicato, dicesi dall'Apostolo consegnato a Satana (a): *Tradere hujusmodi Satanæ* .... (b) *Quos tradidi Satanæ* .... Espressione terribile a chiunque non ha perduto ogni sentimento di Cristianità, e oso dire ancora di razionalità! Ma che ci vuol ella dire sì forte espressione? Forse che lo scomunicato, qual *figlio di perdizione*, dal rifugio di salute, che è la Chiesa, cade in potere di colui che di perdizione è padre, ed è con lui destinato all'eterna pena? Questa pur troppo sia la sorte della contumacia incorreggibile.

Ma pare ancora che in que'primi tempi lo scomu-

(a) *I. ad Cor. c. 5. v. 5.*
(b) *I. ad Tim. c. 1. v. 20.*

municato fosse miracolosamente invasato dal Demonio, e in crude maniere straziato nel corpo; affinchè finalmente lo spirito si ravvedesse e si correggesse e si salvasse. Tale certamente era l' intenzione dell' Apostolo che lo strazio della carne, operato eziandio per forza diabolica, riuscisse a salvamento dello spirito: *Tradere hujusmodi Satanæ in interitum carnis, ut spiritus salvus sit* ... E tale è pur sempre la principale intenzion della Chiesa ancor nella somma di lei severità e vendetta.

Soggiungo che tale Scomunica è ancora un precetto verso gli altri tutti; precetto, per cui si vieta loro collo scomunicato ogni spirituale commercio. Dacchè colui, qual disubbidiente e contumace, è reciso affatto dalla Chiesa, egli debb' esser trattato, come un infedele, *Sit tibi, sicut ethnicus*. Il comunicare con lui in materia di Religione è il medesimo che farsi complice della di lui infedeltà. *Giacchè qual participazione*, io ripeto coll' Apostolo (*a*), *della giustizia coll' iniquità? O qual Società della luce colle tenebre? O qual convenzione di Cristo con Belial?*

Senonchè l' Apostolo va ancora più oltre, e con sì fatta gente contumace o sia nella scostumatezza, o sia nella miscredenza, vuole troncata ogni co-

(a) *II. ad Cor. c. 6. v. 14.*

comunicazione eziandio civile. Così egli denunzia in nome di Cristo a' Tessalonicesi ch' essi sottragganfi da ogni Fratello che proceda disordinatamente, e non secondo la ricevuta Tradizione (*a*): *Denuntiamus autem vobis, Fratres, in nomine Domini nostri Jesu Christi, ut subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate, & non secundum traditionem* ... E più distintamente egl' intima a' Corintj che con certi viziosi insigni non piglino insieme nè pure il cibo (*b*): *Cum ejusmodi nec cibum sumere* ... A risguardo poi di chi sia infetto di eresia, egli a Tito prescrive assolutamente di starne lontano, dopo tentata invano la prima e la seconda correzione (*c*): *Hæreticum hominem post unam & secundam correptionem devita* ... E contra ogni persona di tale fatta più rigoroso ancora l'Apostolo Giovanni vieta a' Fedeli non solo di riceverla in casa, ma di darle pure il saluto (*d*): *Nolite recipere eum in domum, nec Ave ei dixeritis* ...

Ma perchè mai sì dura universal separazione? Chiunque da se si separa, io dico, colla sua perfidia o colla viziosità scandalosa da tutti i Fedeli, egli ben merita che tutti i Fedeli senza verun

(a) *II. ad Thess. c. 3. v. 6.*
(b) *I. ad Cor. c. 5. v. 11.*
(c) *Ad Tit. c. 3. v. 10.*
(d) *II. Jo. v. 10.*

run riguardo si separin da lui, e gli rendano separazione per separazione, separazione di gastigo per separazione di reato. Oltrechè vi sono le altre due cagioni fortissime toccate di sopra; la prima, che il reo mosso da confusione si ravveda; la seconda, che l'innocente per la comunicazione col reo non si perverta. Si ravveda il reo: *giacchè di niuno*, dice S. Agostino (*a*), *non si dee mai disperare*, finchè egli vive: e la Chiesa tien sempre aperto al ravvedimento il materno suo seno. Non si perverta l'innocente: giacchè secondo l'avviso Apostolico *un cattivo fermento, per poco che sia, è capace di corrompere tutta la massa, con cui si mischia*. E Agostino soggiunge (*b*), *che si separa dalle pecore sane la infetta, affinchè non serpeggi l'infezione*, e appestisi ben anco tutto l'Ovile.

Ma per la Scomunica Ecclesiastica si farà egli separazione civile ancor tra persone, cui stringe dovere vicendevole di civile unione? Saran egli civilmente separati anche servi da padroni, cittadini da Magistrati, vassalli da Sovrani, figli da genitori? ... Deh quale scompiglio nelle famiglie, nelle città, in tutto l'Universo! Ma Signori no, cagione di scompiglio non è la Chie-

O sa

(a) *L. de Bapt. contra Donat. c.* 17.
(b) *L. De Corrept. & Gratia c.* 15.

ſa Criſtiana, ordinata a raffermare i civili doveri e a perfezionargli, non a diſtruggergli. La ſeparazione, che s'impone dalla Scomunica Eccleſiaſtica, è una ſeparazione, come or ora ſi è detto, giuſta e ſalutare così a' rei, come agl' innocenti, ſeparazione ſoltanto ne' civili uffícj, che ſono liberi a ciaſcuno, non già in quelli, che ſono dovuti: eccetto il caſo, in cui uno vedeſſe di non potere ſtarſi unito all' uomo ſenza ſepararſi da Dio.

Nel quale caſo ceſſa ogni altro dovere, e Criſto dichiaroſſi di eſſer venuto in terra a recare non pace, ma ſpada ſeparatrice, venuto a ſeparare eziandio il figlio dal padre e la figlia dalla madre (a): *Non veni pacem mittere, ſed gladium. Veni enim ſeparari hominem adverſus patrem ſuum, & filiam adverſus matrem* ... Ed anco ſecondo i principj della natura e della ragione qual coſa più giuſta e più neceſſaria che ſepararſi da tutto il mondo piuttoſto che dal ſuo Creatore e Salvatore? Per queſta dura neceſſità parecchi de' primi Criſtiani di qua, di là fuggirono eſuli dalle lor caſe e dalla patria per ſerbarſi fedeli a Dio.

Fuori di tale caſo tutta nel priſtino ſtato ſuſſiſte la debita unione civile; nè dovere ripugna a dovere, nè legge a legge, nè podeſtà a podeſtà; giacchè

(a) *Matth. c.* 10. *v.* 34.

giacchè di queste, purchè sieno giuste, un medesimo è il principio, Iddio. Giusta una tal idea aggregato alla Chiesa Cristiana è il Centurione Cornelio (*a*), nè perciò egli si separa nelle cose militari dagli altri uffiziali e soldati, comechè idolatri: aggregato è alla medesima Chiesa il Proconsolo Sergio (*b*), nè perciò egli si separa nelle cose politiche dal Principe Gentile nè da' popoli moltiplici a lui commessi: aggregati pure alla Chiesa non pochi della Casa stessa di Cesare, nè perciò si separan essi nelle cose economiche da' Cortigiani, nè dalla Corte ...

E gli Apostoli a tal obbietto fecer egli alcun richiamo? Anzi sempremai essi raccomandarono a tutti il più esatto adempimento di tutti i domestici e civili doveri. Qual è dunque lo scompiglio, di cui sia cagione la Scomunica Ecclesiastica? Ella impone la separazione già per se necessaria nelle cose della Religione; e quanto al rimanente impone separazione nelle cose che son di arbitrio, non di dovere. Nel che se vi è pure qualche scompiglio, chi n'è in colpa? Colui che co' suoi disordini minaccia danno alla Chiesa, o la Chiesa che al danno oppone il necessario riparo?

O 2 La

(a) *Act. c.* 10. *v.* 33. *&c.*
(b) *Act. c.* 13. *v.* 12.

La Scomunica, dice taluno, è pena imposta agli altri piuttosto che al reo scomunicato; giacchè costui non può essere scacciato dal tempio, e qua entrato, vi fa tosto cessare colla sua presenza le sacre funzioni: e se pur questa è pena, egli vi è condannato, come disse l' Apostolo, per giudicio proprio, anzichè per giudicio della Chiesa: *Proprio judicio condemnatus*... Al che io rispondo che anche il ladro è condannato prima dalla sua reità, poi dalla sentenza del Magistrato. E lo scomunicato, io ripiglio, perchè non può egli esser escluso dalla Casa di Dio, di cui egli stesso mostrossi indegno? Che se egli nondimeno vi penetra con sacrilega violenza, cessa bensì tosto ogni funzione religiosa: ma quindi qual pena agli altri? Questa è anzi la pena più aspra che gli altri impongono al reo, notandolo con gesti di orrore, peggio che se egli fosse un Turco, o un idolatra.

Le più forti grida mettonsi contra gli abusi della Scomunica; abusi nell'obbietto, nella frequenza, nel modo. Ma qual è, io ripeto, la cosa sì giusta, che sia posta in mano d' uomini, e che per umana fralezza non soggiaccia a qualche abuso? Alcuni abusi rammentansi ancor dalla Storia Ecclesiastica (*a*), sebbene in tempi assai rimoti da'nostri. Diamo ad essi un' occhiata.

Abusi

(a) *V. Fleury l. 61. Hist. p. 156. &c.*

Abusi nell'obbietto, come allorachè la Scomunica vibrossi per l' onore soltanto o per i beni temporali della Chiesa, mentre essa secondo la regola Apostolica non compete se non a delitti gravi e scandalosi contra la fede o contra la Morale Cristiana. Ma piano, o Signori, dice altri: bisogna prima vedere, se la Chiesa abbia diritto a tal onore e a tali beni, e però se la violazione dell'uno e lo spogliamento degli altri possa essere delitto grave d'ingiustizia contra la divina legge naturale o positiva, delitto eziandio scandaloso: al quale ove si aggiunge la contumacia, perchè non potrà ella applicarsi la sentenza Apostolica? *Qual participazione della giustizia coll'iniquità?....* Ma il giudicio di tal quistione dipende da più ampli esami, che non sono da questo luogo.

Abusi nella frequenza. E qui che debbo io dire? Dall'una parte la frequenza dei delitti richiede la frequenza delle pene, affinchè l' impunità non degeneri in licenza: dall'altra parte la frequenza delle pene ingenera una specie di assuefazione, di noncuranza, di dispetto. Non è maraviglia che in circostanze sì critiche vacilli talvolta l'umana prudenza. Se vi fu qualche fallo nell'uso delle Censure Ecclesiastiche, è forse infallibile chiunque di tali falli osa farsi censore? O tu giudice de'tuoi giudici, sei tu forse un Dio da pensare che il giudicio tuo sia sempre giudicio

di verità? Bene sta alla Chiesa ch'ella sia più sollecita degli spirituali che de' temporali suoi interessi: bene sta pure ch'ella sia sempre nelle sue Censure discreta, e ritenuta piuttosto che corriva: ma sta bene ancora a buoni Cattolici il rispettare tutti gl' interessi e i giudicj della santa lor Madre, e tutt'al più opporre ad essi ragioni, non mai soperchierie e dispregi.

Abusi nel modo. Qui si attacca principalmente la Scomunica, che chiamasi *ipso facto*, cioè la Scomunica che senza più si denunzia incorsa per la violazione stessa del comando o del divieto Ecclesiastico: la quale Scomunica dicesi ignota a tutta l'antichità. Ma chi lo dice, è egli di tutta l' antichità ben informato? Or ora si diceva pure egli stesso coll' Apostolo, che il reo *per proprio giudicio si condanna*. E se egli per proprio giudicio si condanna, si condanna dunque da se, e si scomunica collo stesso suo fatto, cioè col suo reato. E l' Apostolo medesimo non intimò egli a' Galati, che *fosse anatema chiunque annunziasse altro Vangelo*? Come se tal annunziazione seco portasse affissa la Scomunica maggiore. Oltrechè la Scomunica *ipso facto* non sortisce pur pienamente il suo effetto, se non poichè sia per sentenza giuridica personalmente intimata.

E se la scomunica Ecclesiastica, dice altri, fosse erronea ed ingiusta? E se ingiusta ed erronea, rispon-

risponde altri, fosse la sentenza di esiglio portata dal civile Magistrato? Contra l'errore e contra l' ingiustizia ben si posson produrre le proprie ragioni, e può chiedersi la revision della causa; ma deesi frattanto prestare sommessione alla podestà giudicatrice. Se no, quale disordine! Ciascuno si sarebbe giudice de' proprj giudici, e arbitra de' tribunali sarebbe l' audacia. Meno poi degli altri anno cagione di rammaricarsi gli scomunicati che siano innocenti; perchè essi quantunque esternamente recisi, restano tuttavia uniti internamente alla Chiesa e a Cristo, e però partecipi delle grazie di santificazione e di salute. Anzi *questi*, ripiglia S. Agostino (*a*), *fuori della Chiesa più sono provati, che se dentro rimanessero, mentrechè in verun modo non si levano contra la Chiesa medesima, ma col più forte vincolo della carità si vanno nella soda pietra dell' unità radicando*. Senonchè dove troverem noi scomunicata l'innocenza in tempo che la Chiesa va sì riserbata a scomunicare la più dirotta improbità?

III. L'Interdetto è un'altra specie di Censura Ecclesiastica, per cui si vietano alcuni Sacramenti, gli Ufficj divini, ed altre funzioni Ecclesiastiche: e da tal divieto è preso appunto il nome d' Interdetto: siccome pure dal suggetto, su cui cade il divieto, l' Interdetto piglia le sue differenze.

(a) *L.* 1. *de Bapt. c.* 17.

ze. Se il divieto cade su qualche luogo, e. g. su tal Cappella o Chiesa, dicesi Interdetto locale: se il divieto cade su persona, e. g. sul Cappellano o sul Capitolo, dicesi Interdetto personale: e dicesi esso Misto, se il divieto cade sul luogo insieme e sulle persone. Distinguesi ancora Interdetto generale da particolare, secondochè il divieto cade soltanto su qualche particolare luogo o persona, ovvero comprende tutta generalmente una Comunità, una Città, una Provincia ...

Al che non pochi replicano che può bensì esser giusto l'interdetto particolare, il qual percuota o luoghi da qualche indegnità profanati, o persone profanatrici: ma come può egli esser giusto l' Interdetto generale, che comprendendo tutti senza distinzione, insieme co'rei involge alla rinfusa gl'innocenti? E su ciò risuonan tuttora da varie parti le più acerbe querele. Nè io niego che lo zelo di alcuni Prelati sia stato in certi tempi troppo corrivo a generali Interdetti, cagioni talvolta di general confusione e disordine piuttosto che di general ravvedimento e ritegno. E perciò a tali Interdetti quanto è già da gran tempo il riserbo Ecclesiastico!

Nulladimeno a'querelatori io chieggo, se a generale delitto convenga sì o no pena generale. Se no, perchè dunque non gridate, o Signori, contra chiunque abbia mai imposta tal pena? Per

quan-

quanto ſia generale il delitto, pure non è mai che ſiano delinquenti tutti, e molto meno che tutti ſiano al pari delinquenti. Se sì, perchè dunque ſi volgon le grida contra la Chieſa? Signori, ſi deſidera la voſtra diſcrezione ed equità. Tant'è; nelle pene generali co' rei ſempre s'involgono alcuni innocenti: il che avvenne ancor nelle pene generali da Dio impoſte al popolo Ebreo; ſempre però con queſta differenza, che ciò che è pena per i rei, per gl'innocenti è ſemplice diſgrazia, la quale ove ſia bene e religioſamente portata, non torna a danno, ma a vantaggio de' portatori, come tutte le altre diſgrazie, a cui è ſoggetta sì la reità, sì l'innocenza.

Fin qua le pene, a cui tutti generalmente ſoggiacciono i figli della Chieſa, o ſiano eſſi in baſſo, o ſiano in alto ſtato, o ſiano gregarj, o ſiano anco Miniſtri e Paſtori, ove ſi faccian rei contumaci de' medeſimi delitti. Ma vi ſarà egli una ſola forma comune di penalità, dove tanto diverſi ſono i gradi e i generi di dignità? Ora il vedremo.

RIFLESSIONE XIII.

Sopra la Sospensione, la Deposizione, la Degradazione, e l'Irregolarità.

CHE corrispondente allo stato di ciascheduno debba esserne la condotta; che proporzionata ai talenti e ai beni, che Iddio comparte, sia la ragione, ch' egli ne esige; che giudicio tanto più duro sia per farsi, quanto è maggiore nel mondo la preminenza; che quanto uno è più potente, tanto più potentemente sia per essere tormentato, ov'egli faccia della sua potenza abuso ...... tutte sono verità sì note, che bisogno non anno di sposizione nè di comento; verità che chiaramente ci son dimostrate dall'idea stessa della suprema giustizia, equabile nelle sue distribuzioni e nelle sue vendette.

Che se ciò è vero per tutti coloro che dotati sono di qualunque dignità e podestà; quanto più vero sia per quelli, la cui dignità e podestà è più sacra, e ne' suoi fini e disegni più somigliante alla divina! E tale forse non è l'Ecclesiastica? Nella Chiesa Ebraica deh qual esempio Eli co' figli suoi! Il peccato de' figli grande per se, in quan-

quanto violava la legge de' Sacrificj, dal facro Testo dicesi grande troppo, perchè essendo esso commesso da sacri Ministri, frastornava di più la gente dal divin culto (*a*): *Erat ergo peccatum puerorum grande nimis coram Domino, quia retrahebant homines a sacrificio Domini* ... E qual fu il peccato del padre? Il contentarsi di una molle riprensione in cosa che richiedeva la più rigida punizione: laonde si fece ad Eli l'amaro rimprovero ch'egli avesse avuto maggior riguardo a' figli che a Dio (*b*): *Magis honorasti filios tuos, quam me*...

Sul padre pertanto e sui figli fulminata da Dio la pena: e qual pena! Pena rispondente alla qualità de' peccati e de' peccatori: morti nel medesimo dì di morte violenta ambo i figli insieme col padre (*c*); i figli trucidati da ferro ostile in una sconfitta, in cui fu presa l'Arca del Signore; il padre colle cervici infrante per subitana caduta, cagionata dall'eccessivo cordoglio; e di più alla maschile di lui posterità troncata sul fiore la vita (*d*) .... A vista di tali pene che dobbiamo noi pensar del delitto? Cristo ancora agli Scribi prevaricanti predisse maggior dannazione (*e*): *Hi acci-*

(a) *I. Reg. c. 2. v. 17.*
(b) *Ibidem v. 29.*
(c) *Ibid. v. 30. & c. 4. v. 17.*
(d) *I. Reg. c. 2. v. 31. &c.*
(e) *Luc. c. 20. v. 47.*

accipient damnationem majorem. Che se sulle bilance di Dio il delitto era sì grave nella Chiesa Ebraica, quale sarà egli nella Chiesa Cristiana tanto più perfetta per molti riguardi!

Sale della terra, *luce del mondo* sono costituiti i sacri di lei Ministri, degni perciò, dice l'Apostolo (*a*), di doppio onore e premio, se adempion bene il loro ufficio: *Qui bene præsunt Presbyteri*, *duplici honore digni sunt*. Ma se male, aimè! sclama nel Concilio Romano il santo Pontefice Ilario, *aggrava i vizj la dignità delle persone; quanto è più alto il grado*, *tanto è più grande il reato*. *Iddio*, ripiglia il Magno Gregorio(*b*), *Iddio non soffre da altri maggior pregiudicio che da' Sacerdoti*, *allora quando danno esempj di pravità coloro che sono posti all'altrui correzione*. Qual maraviglia dunque che la Chiesa vindice dell'onor divino e del suo, vindice del danno de' suoi Figliuoli, metta mano a pene particolari contra i suoi Ministri? Queste già note sono bastevolmente: osserviamone i gradi.

I. Sospensione. Questa è una proibizione di esercitare alcune o tutte le funzioni del Ministero Ecclesiastico, o sian esse proprie di quello che dicesi Beneficio, e. g. Canonicato, Parrocchia, Pro-

(a) *I. ad Tim. c.* 5. *v.* 17.
(b) *Hom.* 17. *in Luc. c.* 10.

Propofitura ... o fian proprie della Giurifdizione od anco dell' Ordine fteffo, e. g. udir le Confeffioni, celebrare la Meffa ... La fofpenfione s' intima a tenor della indegnità maggiore o minore che fcorgafi ne' Miniftri. E qual titolo più giufto di vietare a chi che fia le funzioni del Miniftero, che una cotal forma di vivere e di operare, la quale fia di effe indegna per lo fcandalo, o almeno per l' indecenza?

La fofpenfione contuttociò per fe non è perpetua, ma temporale, e dà tempo così a liquidare la verità, qualora ella foffe da falfe apparenze fopraffatta, come ancora a correggere la fteffa indegnità, dando alla Chiefa tutte le debite foddisfazioni. Ma fe il Miniftro nella fua indegnità perfifte indolente, o giugne a tal grado di malvagità, che fia onninamente incompatibile colla fantità del Miniftero, a che fi volgerà ella la Chiefa? Alla pena vendicativa e perpetua. E quefta qual'è?

II. La Depofizione. Quefta è una pena, che va alla radice del facro Miniftero, e tutto ne toglie in perpetuo il diritto di efercitarne ogni funzione qualunque; come fe il reo non foffe ftato mai del miniftero medefimo inveftito. Per lui non vi è più Beneficio alcuno, non più Giurifdizione Ecclefiaftica, non atto del Sacramento fteffo dell' Ordine: e benchè il carattere di quefto Sa-

Sacramento ſia indelebile, eſſo nondimeno reſta quaſi ſepolto e privo di ogni attività. Pena di tale fatta ſembra che foſſe da parte di Dio minacciata dall'Apoſtolo Giovanni al Veſcovo di Efeſo dicaduto dal fervor primiero, dicendogli ch'egli rimoverebbe dal Santuario il candelliere di lui, ſe egli non faceva penitenza (a): *Movebo candelabrum tuum de loco ſuo, niſi pœnitentiam egeris*.

E in vero che può egli fare di bene ad onore di Dio o a pro de' Fedeli un Miniſtro, la cui indegnità ſia contumace e ſcandaloſa? Anzi quanto non ſi dee da lui aſpettare di male? L'Uomo-Dio ci avvisò che come vi ſono falſi Criſti (b), così ancora vi ſono falſi Profeti e falſi Apoſtoli, ſovvertitori della Chieſa, non ajutatori. E la Chieſa proſeguirà ella ad affidare alla lor cura ſe ſteſſa e il ſuo Miniſtero? Anzi colla podeſtà medeſima, con cui ella innalza i Miniſtri degni, depone gl'indegni. A' Miniſtri ſuoi principali diſſe già Criſto (c): Voi ſiete il ſale della terra: *Vos eſtis ſal terræ*. Ove queſto ſale ſia ſvanito deltutto, come ſarà egli riparato? (d) *Quod ſi ſal evanuerit, in quo ſalietur?* Eſſo non vale più ad altro

(a) *Apoc. c. 2. v. 5.*
(b) *Matth. c. 24. v. 5. 11. &c.*
(c) *Matth. c. 5. v. 13.*
(d) *Ibidem.*

altro che ad esser gittato via e calpestato : tal è la sentenza del nostro divin Signore e Maestro (a): *Ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras & conculcetur* ... E in tal sentenza non vedete voi espressa la più ignominiosa Deposizione?

III. Dirò io solo Deposizione, od anco degradazione? La semplice Deposizione si fa con sole parole, con sole parole si spoglia il reo di tutto il sacro Ministero: la Degradazione alle parole aggiunge certe formalità di atti, aggiunge allo spogliamento del Ministero lo spogliamento delle sacre divise e il totale rigettamento, *Mittatur foras*; sicchè il reo è privato ancora di ogni sacro privilegio o sia di Canone o sia di Foro, ed è ridotto pienamente alla laical condizione, come se egli non fosse stato mai al sacro Ordine elevato.

Che se nè pur tanta pena non basta a domare la scandalosa contumacia, la Chiesa finalmente dice al degradato anatema, per cui egli sia dal gregge ancora de' Fedeli esterminato: *Sit tibi sicut ethnicus & publicanus*. Tanta severità della Chiesa verso i suoi Ministri è una parte dell'Ecclesiastica santità. Che se ad alcuno pare la severità molto rallentata, egli ne pesi le cagioni necessarie, nè contra il cielo rivolga temerario sparlamento.

IV.

(a) *Ibid.*

IV. E qual cosa è quella, che nel linguaggio Ecclesiastico si chiama Irregolarità? Ella significa cosa che sia fuori delle regole da' Sacri Canoni stabilite, e significa pure l'inabilità, che quindi proviene per virtù de' Canoni medesimi, a ricevere alcuni o tutti gli Ordini sacri, ovvero ad esercitare le funzioni, dappoichè essi siansi ricevuti; inabilità e. g. ad esser ordinato Sacerdote, o ad esercitar le funzioni Sacerdotali ... Tale Irregolarità comunemente dicesi che non è Censura. E perchè? Perchè essa di sua natura non è pena, o almen non è pena medicinale, come la Censura si definisce.

E certamente non è luogo a pena, ove non è peccato; nè Censura può dirsi quella Irregolarità che procede da semplice difetto, e il difetto sia nella nascita, o nell'età, o nel corpo, o nello spirito. Conciossiachè qual colpa ne hai tu, se nato sei nell'infamia, o se giunto non sei all' età Canonica, o se il tuo corpo è malamente sconcio o infermo, o se scemo e stravolto è il tuo spirito? Tutti questi possono esser difetti della natura o del vizio altrui: ma pure sono difetti incompatibili col sacro Ministero, o perchè ne impediscono le funzioni, o perchè almeno ne rendono l'esecuzione disacconcia e disdicevole. Voi ben sapete, o Signori, che nella Chiesa Ebraica per divino comando erano allontanati dal sacro Ministero

ftero tutti quelli che foffero in qualche modo difettofi (*a*): e ciò non folo a fine che le funzioni non riufciffero in veruna parte imperfette, ma a fine ancora che non foffero offefi gli occhi e fturbati gli animi del popolo fpettatore.

Ma fe l'irregolarità è cagionata da delitto, come in fatti è cagionata più volte; perchè non potrà effa pure chiamarfi Cenfura? Ma prefcindiamo da una quiftione di nome, che poco giova. Alcerto l'Irregolarità in tal cafo è pena, giacchè per delitto è impofta: e benchè per fe fia perpetua, ben può effer medicinale, come la Scomunica, la qual è parimente per fe perpetua: e nondimeno come la Scomunica può effer tolta per affoluzione, così l'Irregolarità può effer tolta per difpenfazione, allora quando il reo confufo dalla pena, pentito del delitto, abbia foddisfatto pienamente alla feverità Ecclefiaftica. E tanto bafti aver detto intorno alle pene: ora fagliamo a' Giudicj, donde l'impofizione fteffa delle pene dipende.

(a) *Levit. c.* 21. *v.* 17. *&c.*

RIFLESSIONE XIV.

Sulla Podestà giudiciale della Chiesa. A quali persone, e a quali cose si estenda tal podestà.

HAVVI tuttor alcuno che nieghi alla Chiesa vera e propria giurisdizione? Già è mostrata la podestà di lei di fare leggi e precetti: mostrata è pure la podestà d'imporre pene a rinforzo dei precetti e delle leggi. A render la giurisdizione piena e compita non altro ci resta che di mostrare la podestà giudiciale, cioè *la podestà prossima* (a) *di dare sul diritto sentenza contro coloro eziandio che non vogliono, e di obbligare colle pene medesime i disubbidienti all' esecuzione della sentenza*. Concioffiachè la vera e propria giurisdizione in quali altre cose consiste? Forza è dunque o conceder questa alla Chiesa, o negarla ad ogni altra Società. Ma la Chiesa ha ella veramente qui in terra tal podestà giudiciale? L'ha ella in tutto e su tutti? O pure a certe persone e cose

(a) *V. Jo. Gerson. t. 2. de Pot. Eccl. p. 227. &c.*

cose limitata? Ecco tre quistioni, dalla discussion delle quali si vedrà chiaro l'esistenza e l'estensione della giurisdizione Ecclesiastica.

I. Se la Chiesa abbia veramente qui in terra podestà giudiciale. Come, dice altri, sarà qui giudice la Chiesa, mentrechè tanto espressamente dichiarossi di non esser qui giudice il divino di lei Autore e Capo? No, disse Cristo, io non sono mandato dal Padre, nè son venuto nel mondo per giudicarlo, ma per salvarlo (a): *Non enim veni, ut judicem mundum, sed ut salvificem* .... Ma in qual senso, io dimando, parlò egli l'Uomo-Dio? Nel senso a tutti manifesto ch'egli non è mandato nè venuto giudicatore degli uomini, ma Salvatore. In fatti alla prima venuta alzò egli tribunale, o fece a' delinquenti il processo? Misero genere umano! Chi mai sarebbesi trovato giusto? Chi non sarebbe perito?

Il gran giudicio è riservato alla seconda venuta: nella prima Cristo venne non a formare giudicio, ma ad apportare salute. Tanto ci denunziano tutti i fatti di lui egualmente che i detti. Ma perciò non vi doveva egli esser giudicio contra coloro che rigettassero l'offerta della salute, o malamente vi corrispondessero? Anzi Cristo stes-

P 2 so

(a) *Jo. c. 3. v. 17. & c. 12. v. 47.*

nio maligno di critica, che osserva nell'occhio altrui la pagliuzza, non osserva la trave nel suo (a): *Quid autem vides festucam in oculo fratris tui?....* O temerarj per difetto di cognizione e di certezza; come se tu giudicar volessi di cose occulte od anco interne, quali sono le intenzioni, o di cose dubbie, specialmente a te non pertinenti; e dubbio era in fatti l'uso de' cibi legali, su cui l'un fratello leggermente condannava l'altro, e perciò l'uno e l'altro ripreso dall'Apostolo Paolo: *Quid judicas fratrem?..* O temerarj infine, perchè non serbata de'giudicj la forma debita, quale dall'umana e dalla divina ragione ci è prescritta, cioè a dire ammonizione, citazione, accusa, testimonj ... prima di procedere alla condanna (b): *Si peccaverit in te frater tuus, vade & corripe eum... Si autem te non audierit ...*

Ma schivati che siano tutti questi difetti, chi può dubitare che siano dati alla Chiesa i giudici, mentrechè in questo medesimo luogo Cristo comandò che il peccante fratello sia denunziato alla Chiesa, qual giudice? (c) *Dic Ecclesiæ*. Quanto agli atti occulti ed interni, la Chiesa secondo l'avviso Apostolico ne riserba la giudicatura alla

 se-

(a) *Matth. c. 7. v. 3.*
(b) *Matth. c. 18. v. 15.*
(c) *Ibidem v. 17.*

feconda venuta del Signore illuminator delle tenebre e rivelatore de' cuori (*a*) : *Quoadufque veniat Dominus*, *qui & illuminabit abfcondita* . . . No, ora di tali atti la Chiefa non giudica, fe il reo fteffo da fe non gli confeffa nel Foro che dicefi della cofcienza ; giudicio vero, ma fecreto così, come è la fteffa confeffione.

Il giudicio, di cui qui parlafi , è il giudicio degli atti efterni e manifefti, fui quali cade come l'accufa e la teftimonianza altrui, così pure l' efame e la fentenza della Chiefa. E guai a chiunque non ubbidifce a tale fentenza! Sul capo gli pende la pena della più funefta Scomunica: *Si autem Ecclefiam non audierit*, *fit tibi ficut ethnicus* ... E tal è di fatto la pena , che l' Apoftolo Paolo prefente collo fpirito, benchè affente di corpo , giudicò di fulminare contra l'inceftuofo di Corinto (*b*): *Ego quidem abfens corpore* , *præfens autem fpiritu*; *jam judicavi* , *ut præfens* ... *tradere hujufmodi Satanæ* ... E in tal pena e fentenza non è ella vifibile la vera e propria giurifdizione?

II. Ma la podeftà giudiciale della Chiefa ftendefi a tutte perfone e a tutte cofe? Tanto pare che la eftenda l' Apoftolo, dicendo che l' uomo fpirituale giudica di tutto (*c*) : *Spiritualis autem judi-*

(a) *I. ad Cor. c.* 4. *v.* 5.
(b) *I. ad Cor. c.* 5. *v.* 3.
(c) *Ibid. c.* 2. *v.* 15.

judicat omnia ... E non sapete voi, ripiglia l'Apostolo medesimo, che noi giudicheremo gli stessi Angioli? Quanto più tutte le cose e le persone del secolo (*a*)! *Nescitis, quoniam Angelos judicabimus? Quanto magis saecularia!* ... E in conseguenza di ciò egli sgridava i primi Cristiani, perchè essi litigassero fra loro d'interessi temporali, e molto più gli sgridava, perchè ne litigassero al tribunale de' Gentili. E che? voi che sarete giudici del mondo, siete voi indegni di giudicare di coteste bagattelle? (*b*) *Et si in vobis judicabitur mundus, indigni estis, qui de minimis judicetis?* Su via, se di tali cose volete aver lite, pigliate per giudici coloro che sono di minor conto nella Chiesa (*c*): *Saecularia igitur judicia si habueritis; contemptibiles qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad judicandum* ...

Ed ecco, io dico, i testimonj Evangelici, di cui più d'uno abusò contra la giudicial podestà così secolare, come Ecclesiastica. Scuoprasi il vero scopo e senso dell'Apostolo, e tutta sia sciolta l'illusione. Lo scopo era di ritrarre i Fedeli da tutti i litigj. Essi che solevano mettere in comune le loro sostanze, di che potevan essi litigare

 tra

(a) *Ibid. c. 6. v. 3.*
(b) *Ibid. v. 2.*
(c) *Ibid. v. 4.*

tra loro se non di minuzie e di puntigli? E stavan egli bene dinanzi a giudici infedeli sì fatti litigj! No, dice Paolo: gli infimi tra voi ben possono esser giudici o piuttosto arbitri competenti di tali piccolezze. E a persuadergli vie meglio di ciò (giacchè qui trattasi di consiglio, non di precetto) egli loro propone l'alto destino de' membri precipui della Chiesa, di essere insieme con Cristo giudici del mondo tutto e degli stessi Angeli prevaricati.

E benchè destino sì grande non debba aver effetto, se non alla fine de' secoli nell' universale giudicio, come avea detto Cristo stesso, parlando della seconda sua maestosa venuta (a), *Cum sederit Filius hominis in sede majestatis suæ, sedebitis & vos super sedes duodecim judicantes* . . . . nulladimeno valeva l'argomento Apostolico, che personaggi a sì gran giudicio destinati, ben potevano anche quaggiù portare giudicio de' secolari loro affarucci. Sì, potevanlo gli Apostoli, e potevanlo pure i minori Fedeli, destinati anch'essi ad esser partecipi del giudicio finale. E disse bene l'Apostolo che di tutte le lor controversie poteva giudicare un uomo spirituale, cioè animato dallo spirito divino, quali eran molti allora nella Chiesa: *Spiritualis autem judicat omnia.*

Ma

(a) *Matth. c. 19. v. 28.*

Ma perciò pretese egli forse di suggettar qui tutte persone e tutte cose al giudicio della Chiesa? Anzi, quanto alle persone che sono fuori della Chiesa, già udiste, come egli scrivesse a' Corintj (*a*): Forsechè tocca a voi il giudicare di quelli che sono fuori? Il giudice loro è Dio: *Quid enim mihi de iis, qui foris sunt, judicare? . . . Eos, qui foris sunt, Deus judicabit.* Il giudicio della Chiesa è solo per coloro che sono dentro la Chiesa (*b*): *Nonne de iis, qui intus sunt, vos judicatis?* E di fatto voi leggerete bensì nelle Sacre carte citati più volte Giudei e Gentili al tribunale di Dio, ma non mai citati al tribunale della Chiesa Cristiana, a cui non eran soggetti, non essendo aggregati a lei, nè in lei pel Battesimo rinati.

I battezzati sì dal sommo all'imo tutti suggetti al tribunale Ecclesiastico: nè pur il diadema nè il trono esime da tal suggezione. Ma suggetti forse in tutte cose? Mainò: come di tutte cose non è la Società Ecclesiastica, così in tutte cose non è la suggezione e la dipendenza. Fino da' primi secoli voi vedete aggregate alla Chiesa persone di ogni stato, servi, padroni, artigiani, soldati, Uffiziali, Magistrati, Principi ... Tutti secondo la mon-

(a) *I. ad Cor. c. 5. v. 12. & 13.*
(b) *Ibidem.*

mondana lor condizione profeguivano ad effere ciò che prima erano, e a fare ciò che prima facevano; e in tutto il lor vigore fuffiftevano i tribunali primieri, fenza che la Chiefa fi deffe penfiere di giudicare de' fondi o de' tributi o del commercio o della milizia o della politica ..... falvo fe vi fi mifchiaffe cofa contraria alla fede o alla legge Evangelica.

III. A quali perfone dunque e a quali cofe è limitata la podeftà giudiciale o fia la giurifdizion della Chiefa? Alle perfone, già lo ha detto l'Apoftolo, alle perfone che fon dentro la Chiefa: *Nonne de iis, qui intus funt, vos judicatis?* E notate, Signori, che l'Apoftolo nomina quelli che fon dentro, non quelli che furono. Imperciocchè febbene chiunque è battezzato, ferbi una radical fuggezione perpetua alla Chiefa per l'indelebil carattere battefimale in lui impreffo, nondimeno la Chiefa poichè abbialo da fe nominatamente recifo e anatematizzato, non più lo tiene per fuo, egualmente che fe egli foffe un Pagano: *Sit tibi ficut ethnicus* ... Quindi la Chiefa non efercita giudicio veruno fui Greci Scifmatici, nè fu gli eretici Ariani o Macedoniani o Manichei... In quefti dura bensì col carattere del Battefimo l'obbligazione di ritornare docili al feno dell'antica Madre; ed ella a ciò gl'invita: ma finchè effi ftanno da lei divifi, ella gli riguarda come ftranieri.

Su

Su quali dunque si stende l'esercizio della giurisdizione Ecclesiastica? Su quelli che dalla Chiesa sono riconosciuti, o almen tollerati per suoi. Sì, su tutti quelli senza eccezione, i quali ritengono tuttavia il nome e l' apparenza di Fratelli in Gesù Cristo: *Si peccaverit in te frater tuus ... Dic Ecclesiæ ...* Nè da tal giurisdizione vanno esenti coloro stessi che nella Chiesa son Padri o Presbiteri; giacchè l' Apostolo prescrive le cautele da serbarsi nel ricever contra loro le accuse (a): *Adversus Presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus aut tribus testibus . . .*

E a quali cose stendesi l'esercizio di tal giurisdizione? Io già l'ho accennato, alle cose che spettano alla fede e alla legge Evangelica. Tutto ciò che a tal legge e a tal fede è estraneo, estraneo è pure alla giurisdizione Ecclesiastica. Altri pensino a ciò ch' è utile o necessario al quieto vivere su questa terra, La Chiesa ben potrà su ciò dare lumi, se ella ne ha; come in realtà gli diede a tanti popoli barbari ch' ella convertì alla Cristianità insieme e all' umanità: ma su ciò ella non potrà di propria autorità dare leggi nè esercitare giudicj. Ogni nazione ritiene quella forma di governo, cui ella vuole, Monarchico, Aristocratico, Democratico, Misto in cento manie- re:

(a) *I. ad Tim. c. 5. v. 19.*

re: più o men buono ch' egli sia, la Chiesa, quanto a se, lo risguarda con occhio indifferente, tutt'al più consigliando il meglio, ed accomodandosi ben anco al peggio.

Ma in cosa, che tocchi la dottrina e la Morale del divino suo Capo ed Autore, può ella starsi neutrale e tranquilla, ella che ne è costituita custode e giudice? La Chiesa a vista di trasgressione notabile, che da' suoi si commetta, ha il diritto di alzare la voce: Miei Figli, che fate voi? Cotesti son egli gl' impegni che voi pigliaste con me, con Dio? A tali patti foste voi nel mio seno rigenerati? Io sarovvi giudice, se voi non mi ascoltate qual Madre, e se voi non vi portate da Figli, io tratterovvi da rei ... Tal è il diritto, anzi pur il dovere della Chiesa, o piuttosto di chiunque sia costituito rettore e giudice della Chiesa.

Alcerto se tu sei giudice, ripiglia S. Agostino (a), se hai ricevuta secondo la regola Ecclesiastica la podestà di giudicare, se alcuno presso te è accusato, se egli è con autentici testimonj e documenti convinto, tu lo reprimi, lo sgrida, lo scomunica, lo degrada eziandio: *Sane si judex es, si judicandi potestatem accepisti Ecclesiastica regula, si quis apud te accusatur, si veris documen-*

(a) *Serm. 164. de Verbis Apostoli c. 5.*

mentis testibusque convincitur, *coerce*, *corripe*, *excommunica*, *degrada*. Ma e la tolleranza che è sì propria della materna carità Ecclesiastica? Tolleranza sì, soggiugne il S. Dottore (*a*), ma però tolleranza discreta e vigilante così che mai non dorma la Disciplina: *Sic vigilet tolerantia*, *ut non dormiat Disciplina*.

Nè altra è la regola, nè altro l'esempio lasciatoci dagli Apostoli. Chi più caritativo di Giovanni? Chi più tollerante di Paolo? ... E nondimeno, qualora trattasi di reo scandaloso e contumace, direste che fuoco sono le lor parole, che sono spada a doppio taglio. Non udiste voi, essersi vietato dall'uno insino il semplice saluto, e intimata dall'altro la consegnazione a Satanasso? Anzi pure udiste pronunziata dallo stesso amantissimo e pazientissimo Gesù la più terribil sentenza della Scomunica che dovrebbe fulminarsi contra il contumace, cioè di esser rigettato tra gl'infedeli: *Sit tibi sicut ethnicus* ..,

Vi è dunque nella Chiesa vera e propria giurisdizione verso tutti quelli che sono figli di lei e membri, e perciò ancora sudditi; giurisdizione io dico in tutto ciò che tocca l'Evangelica legge e dottrina; siccome nella Chiesa vi è in questa parte vera e propria podestà giudicatrice dei delitti,

(a) *Ibid.*

litti, e punitrice dei delinquenti. Ma qual cosa fa di mestieri, affinchè tal podestà sia sempre giusta e saggia ed efficace? Qui ci si apre l'adito ad un altro de' punti proposti, che è il punto delle Ecclesiastiche adunanze.

RIFLESSIONE XV.

Sulla podestà della Chiesa di adunarsi alle sue funzioni, ed a' Concilj.

RIGUARDIAMO la cosa nella sua ampiezza, e riguardiamola da' suoi principj. Ogni Società d'uomini è una specie di unione di animi, di sentimenti, d'intenzioni a qualche fine comune: al che sono necessarie comuni operazioni; e necessaria è per esse comune consulta, comune intelligenza, comune determinazione e consenso. E tuttociò può egli praticarsi senza l'adunanza delle persone, ond'è composta la Società? La cosa è per se stessa visibile. Ora Società, vera Società già si mostrò essere la Chiesa Cristiana, instituita a fine di onorar Dio in verità ed in virtù, e di conseguire l'eterna beatitudine. Donde ne siegue che le adunanze sono a lei pure necessarie, e che il repugnare ad esse è il medesimo che

che repugnare alla ſteſſa Chieſa e al divino di lei Autore.

Ne dubitate voi? Uno ſguardo a Criſto e alla Chieſa primitiva. Quell' Uomo-Dio appena mai è ſolo : voi quaſi ſempre il vedete inſieme col ſuo piccol gregge, ch'egli viene co' ſuoi inſegnamenti ed eſempj formando. E ſe il gregge per l' uccifion del Paſtore fu tutto diſperſo, eccolvi tutto raccolto e riunito dopo il glorioſo di lui riſorgimento. E quantunque il Paſtore indi a pochi dì partiſſe viſibilmente dalla terra per ritornare al cielo, forſechè il gregge nuovamente ſi diſperſe, o non piuttoſto reſtò ſotto la condotta degli Apoſtoli unito più ſtrettamente, benchè a diſmiſura moltiplicato?

Tal è l'immagine che della Chieſa Criſtiana ci preſentano in ogni parte le Apoſtoliche Lettere e ſpecialmente gli Atti Apoſtolici. I Criſtiani qui veggonſi creſcenti ſempre, e pur ſovente adunati, appunto quale un gregge ſolo ſotto un ſolo ſupremo univerſale Paſtore. Senonchè di due generi ſono le adunanze che ivi ſi ravviſano; le une ordinarie e cotidiane; ſtraordinarie e più rare le altre. Tocchiamo quelle, trattiamo queſte, ſecondochè il biſogno ricerca.

I. L'obbietto delle prime era il predicare e l' udire la divina parola, il celebrare la Sacra Liturgia e il participare de' divini Miſteri, il da-
re

re lodi e il far preghiere al Signore ... (a) *Erant autem perseverantes in doctrina Apostolorum, & communicatione fractionis panis, & orationibus....* La Casa di Dio era il giornaliero loro soggiorno in ispirito di unanime carità (b): *Quotidie quoque perdurantes unanimiter in templo* ... Il volere alla Chiesa contendere tali adunanze è il medesimo che volerla distrutta, contendendo a lei l'esercizio delle funzioni, per cui ella vive e sussiste. Nè altri in realtà furono i contenditori che i tiranni distruggitori.

E la Chiesa stimossi ella obbligata a cedere a' divieti e a desistere da tali adunanze? Anzi ella in ciò autorizzata dal suo divino Autore, *Ubbidire*, diceva, *ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini*: e lo diceva più ancora coi fatti che colle parole. Adunanze occulte, se non possono farsi manifeste; adunanze tenui, se non possono farsi copiose; adunanze oscure, se non possono farsi splendide; ma però sempre adunanze. Così la Chiesa praticò ne' tempi ancora delle più crude persecuzioni. I persecutori accusavano tali adunanze di congiure, e di altri misfatti enormi. La Chiesa sicura di sua innocenza ne produceva al pubblico la giustificazione, e ne continuava intrepidamente la pratica,

Ma

(a) *Act. c. 2. v. 42.*
(b) *Ibid. v. 49.*

Ma le numerose e secrete adunanze non son elle pericolose alla Religione, al costume, allo stato? Nella primitiva Chiesa quanto esse eran necessarie pel furor de'nemici, tanto non eran pericolose per la sincera carità de' Fedeli. E di più si osservi generalmente che vi è qualche specie di bene che non ama l'aspetto del pubblico, e che vi sono pure non pochi Nicodemi che alla luce del Sole s'impauriscono. Oltrechè ad ogni ombra di sospetto, non può ella ne' secreti penetrare l' Ecclesiastica e la politica ispezione? Nè giova il ricantare questi o quegli abusi che avvennero in certi tempi critici e burrascosi. Sia pure conforme a'tempi la cautela, e chiudasi l'adito agli abusi degli uomini, ma stia sempre salda l'instituzione di Dio, nè questa con quelli si confonda. Nè di fatto su ciò vi è controversia in veruno Stato Cattolico.

II. Controverse saran forse le altre adunanze più rare e straordinarie, quali richieggonsi dalle straordinarie occorrenze, e che Sinodi o Concilj si appellano? Ritornivi, o Signori, alla memoria ciò che sopra sta esposto: Magistero de' dogmi, Ministero de'Sacramenti, reggimento di tutto il corpo Ecclesiastico: e quindi controversie da liquidare, dubbietà da risolvere, errori da sgombrare, abusi da svellere, leggi da stabilire, elezioni da fare, accuse da ascoltare, informazioni da

 pren-

prendere, sentenze da portare, pene da imporre... Deh chi può tutto comprendere in questi generi? E tutto può egli effettuarsi senza Concilj or particolari or generali secondo la qualità e l'estensione degli affari? Tali Concilj già si videro utili per l'ordinario alla Chiesa (*a*), e grandemente utili, e in alcune circostanze ancor necessarj. E posto ciò come posson egli essere controversi?

Pretendono alcuni che i Concilj dipendano dalla podestà anzi politica che Ecclesiastica. Nè io il niego, se anzi politici che Ecclesiastici sono gli affari che deggionsi in tali adunanze trattare, e.g. la pace tra' Principi Cristiani, le Crociate, e le altre guerre contra gl' infedeli ... Affari che già trattaronsi nel Concilio I. di Laterano, e nel Concilio I. e II. di Lion ... Ma se gli affari sono meramente Ecclesiastici, e se i Concilj sono non solo utili, ma ancor necessarj al buon ordine della Chiesa, perchè si vorran essi fare dipendenti da altra podestà che Ecclesiastica non sia?

Volgiamo l'occhio, o Signori, alla primitiva Chiesa Apostolica. Un altro Apostolo è da sostituire al morto Giuda traditore? Gli Apostoli adunano prestamente (*b*) Concilio: Concilio per l' elezio-

(a) *V. Rifless. XII. Sulla Infallibilità della Vera Chiesa &c.*
(b) *Act. c. 1. v. 13.*

elezione (*a*)de' primi Diaconi: Concilio per la decisione dogmatica (*b*): sull' osservanza della legge Mosaica, e per la formazione di varj decreti (*c*) o sia di Morale o sia di Disciplina ... Per tali Concilj ricorsero forse gli Apostoli a' Principi o a' Magistrati civili? Nulla meno: di ricorso nè di dipendenza estrinseca non apparisce vestigio; segno manifesto che gli Apostoli ne riconoscevano la podestà intrinseca alla Chiesa e independenza; come è dovere che sia ogni podestà, la qual sia alla Chiesa stessa non solo utile, ma ancor necessaria.

Nè altramente pensarono ne' primi secoli i Successori degli Apostoli. Si noverano circa sedici Concilj nel secolo secondo (*d*), circa trentotto Concilj nel terzo, circa cenciquanta nel quarto . . . A qual Magistrato o a qual Principe se ne chiese egli o si giudicò di chiederne il consenso? La celebrazione di tali Concilj tenevasi anzi generalmente celata, quanto era possibile, alle potenze del secolo, finchè essa era a quelle sì odiosa, come odiosa era loro la stessa Cristianità. Come dunque e perchè se ne vuole ora la dipendenza?

Q 2 Dac-

(a) *Act. c. 6. v. 2. &c.*
(b) *Act. c. 15. v. 5. &c.*
(c) *Ibidem, & c. 21. v. 18. &c.*
(d) *V. Hist. du Droit Canon &c. par M. Durand &c. V. Ordre Chronol. des Conc.*

Dacchè gl' Imperadori divennero Criſtiani, amatori della Criſtiana Chieſa e protettori, eſſi, voi dite, furono i convocatori de' Concilj e i preſidenti. Ma come ciò, io chieggo di nuovo, e perchè? L' Uomo-Dio cambiò forſe ſiſtema, e in eſſi trasferì la podeſtà Conciliare? Strano penſiero! Che ſarà egli poi, io ripiglio, qualora qualche Imperadore ritorni all'idolatria, come Giuliano, o cada nell' ereſia, come Coſtanzo? Convocherà egli pure i Concilj, e vi preſederà? .... O ſarà di nuovo trasferita altrove la Conciliare podeſtà? Laſcio penſare a voi, o Signori, ſe tal variazione ſia degna dell' Uomo-Dio, e ſe acconcia ſia alla ſtabilità della Chieſa Criſtiana.

Sebbene, ove guardiſi non tanto alla ſoſtanza, quanto alla dignità de' Concilj, quale da sì gran tempo ſi uſa; ove guardiſi, io dico, al concorſo di tanti foreſtieri, all'opportunità delle vetture, all'abbondanza de' viveri, alla convenevolezza degli alloggi, all'ampiezza de' ſiti acconci alle conferenze e alle ſeſſioni ..... non v' ha dubbio che per tali riguardi ſia dovuta dipendenza verſo i Principi degli Stati, dove i Concilj intendono di adunarſi. Ognuno vede, quale perciò ſarebbe in queſte e in quelle città la penuria e la confuſione, ſe dalla civile podeſtà non foſſero premeſſi moltiplici provvedimenti. Per le quali coſe non mai adunaſi Concilio ſpecialmente numeroſo in

città

città alcuna, ſenza che dal Principe di eſſa ſiaſene ottenuto prima il favorevole aſſenſo.

Nè vuolſi pure agl' Imperadori negare la convocazione di molti Concilj, e la preſidenza eziandio. Ma qual Convocazione? Convocazione in prima fatta di conſenſo, od anco ad iſtanza de' Veſcovi: indi convocazione la più efficace così a ſuperarne tutti gli oſtacoli, come ad agevolarne l'eſeguimento, ſomminiſtrandoſi dall' Imperiale beneficenza i mezzi e le ſpeſe ai gravoſi viaggi: convocazione infine la più decoroſa per l' accoglienza e pel trattamento de' Prelati, giunti che foſſero al termine: ſicchè la convocazione era in realtà l' effetto piuttoſto del favore che della podeſtà Imperatoria.

Nè guari diverſa era la preſidenza. Concioſſiachè era egli forſe dagl' Imperadori a lor arbitrio dato il diritto di concorrere a' Concilj, o determinato il numero e l' ordine de' concorrenti, o preſcritta la qualità delle propoſte, o riſtretta la libertà de' ſuffragj? ... Guai che da tai Preſidenti ſi foſſe preſo veruno di tali arbitrj! Toſto reclamava la ragione Eccleſiaſtica: e Concilj tali non già Concilj veri, ma Conciliaboli e Conventicoli e Ladronecci eziandio erano appellati, nome già dato a cotal Concilio di Efeſo, in cui Neſtorio fe giucare a ſenno ſuo la prepotenza Imperiale.

Ad ogni Concilio vero e legittimo sempre davan la regola i Sacri Canoni : l' Imperial presidenza non tendeva ad altro che alla sicurezza, al decoro, alla quiete, al buon ordine de' Concilj, ed anco alla maggior efficacia de' loro Decreti. Dico alla maggior efficacia; non già perchè essi fossero fatti coll'Imperial podestà; Iddio nol voglia! Imperadore Cattolico non mai tanto si arrogò. Essi fatti solo dal consenso de' Prelati Ecclesiastici, portavano in fronte la sola autorità della Chiesa e di Dio, in questi termini o somiglianti (a): *Visum est Spiritui Sancto & nobis ....* Che se pure que' Decreti eran soscritti dagl' Imperadori, la lor soscrizione veniva dietro a quella de' Vescovi, come già attestò solennemente l' Imperadore Basilio (b); e se poi la soscrizione Imperiale fu interposta alla soscrizione Episcopale (c), alcerto ella venne sempre dietro all' Episcopale consenso, per rinforzarlo vie maggiormente, al valore della podestà Ecclesiastica aggiungendo tutto il peso della podestà Secolare; sicchè dinanzi a' Decreti de' Concilj fosse costretta ad ammutire e a chinar la fronte la stessa irreligiosità. Dite voi pertanto, o Signori, se tal presidenza Imperiale

(a) *Act. c. 15. v. 28.*
(b) *V. Fleury l. 51. Hist. n. 46.*
(c) *Ivi.*

riale sia una scossa, o piuttosto un saldo appoggio alla podestà Ecclesiastica.

Altri replica che può esser dannosa non solo alle Chiese particolari, ma ancor allo Stato l'assenza di tali e tali Vescovi chiamati a Concilio, e che molto più pericolosa e sospetta allo Stato può essere di tanti Vescovi l'adunanza, la cui autorità è sì grande sullo spirito de' popoli. Ed ecco le ragioni vere della podestà politica sulle adunanze Ecclesiastiche. Ma si osservi, gridan altri, se in ragioni tali sia maggiore la verità, o la speciosità.

Quanto è al danno delle Chiese particolari, a chi più tocca il pensarvi che alla Chiesa universale? E l'interesse universale dee di legge ordinaria prevalere all'interesse particolare. E un Vescovo debb'egli attender più agl' interessi dello Stato che a quelli della Chiesa? Sebben no, lo Stato non ha in ciò cagione di querelarsi; poichè quantunque tutti i Vescovi siano chiamati a Concilio, non tutti sono dalle leggi Ecclesiastiche indispensabilmente costretti a intervenirvi; quelli principalmente che sono ritenuti altrove da motivo sì giusto, come è la necessità dello Stato.

Assai frivolo poi pare il sospetto o sia il pericolo di tali adunanze. Giacchè qual cosa è da temere da persone inermi e pacifiche, il cui credito è tutto fondato nella Religione e nella virtù?

tù? Se da questa elle si partono, cade il credito, svanisce l'autorità. Oltrechè alcune sono forse più affezionate allo Stato che alla Chiesa. Ma diamo ancora ch'elle fossero di animo avverso. Nulla più facile che il guardarsi dai loro maneggi. Non è egli in potere di qualsivoglia Principe il mandare gli osservatori ch'egli vuole, dei detti e dei fatti loro? Le persone stesse mandate da' Principi a sicurezza e ad onore de' Concilj, non bastan elle a intera guardia e difesa del Principato?

No dunque, non apparisce ragione alcuna di dubitare che la podestà di tenere Concilj Ecclesiastici su affari puramente Ecclesiastici appartenga propriamente alla Chiesa, siccome podestà alla Chiesa necessaria, a lei conferita dal suo divino Autore, esercitata più volte con piena independenza da' primi Apostoli, e da' lor Successori, finchè divenne Cristiano l' Impero. Questo aggregandosi alla Chiesa, non già pensò d'imporre a tal podestà giogo e catene, ma di aggiugnervi dignità e lustro e vigore. Bensì la riconoscenza vuole che tal podestà si pieghi a secondare le circostanze e le premure giuste dell' Impero favoritore, per quanto il permettano l'esigenze della Chiesa medesima. E così sempre vi sarà fra le due podestà quell'armonia, cui richiede il divino lor comune principio.

RI-

RIFLESSIONE XVI.

Se sia data da Cristo alla sua Chiesa podestà su cose temporali e mondane, e quale podestà, o almeno capacità.

A TALE proposta deh quali e quante dissensioni! Teologi contra Teologi, Canonisti contra Canonisti, Academie contra Academie, e quasi dissi Nazioni contra Nazioni. Podestà, sì senza dubbio, gridan gli uni, podestà amplissima su tutte cose temporali e mondane, podestà suprema e universale, ognorachè la necessità della Chiesa il richieda ... Anzi su tali cose niuna podestà, reclaman gli altri: la podestà data da Cristo alla Chiesa è solamente sulle cose spirituali e celesti. La podestà delle cose temporali e mondane è propria del mondano Principe. Tutto ciò che la Chiesa ne gode, è pura grazia e puro dono de' Principi. La Chiesa in questo genere non è capace pur di dominio ... Ecco i due estremi: e in tali estremi vi è egli, e dov' è la verità? Udiam noi le ragioni di ambe le parti con animo di verità amico e rispettoso.

I. Comincin quelli che danno tutto alla Chiesa.

sa. Donde in lei tanta podestà? Cristo, e' dicono, Signor sovrano di tutte le cose spirituali e temporali, egli stesso affermò, come sopra udimmo, data a se ogni podestà non solo in cielo, ma ancora in terra: *Data est mihi omnis potestas in cælo & in terra* ... Cristo Sposo e Capo della Chiesa; la Chiesa di lui erede: anch'ella dunque Signora universale, dotata di universal podestà ... Oltrechè come di natura sua soprastà l'anima al corpo, lo spirito alla materia, così dee soprastare al corporale lo spirituale, al temporale l' eterno per ordine di dignità e di eccellenza; e dee per conseguente ad ogni Principato soprastare la Chiesa, a cui sono commesse le cose spirituali ed eterne ...,

Ma per tacer d'altri, tutti qui si fanno incontro i Francesi, la Corte, la Magistratura, le Università, il Clero stesso con Dichiarazione solenne (*a*), solennemente pubblicata e sostenuta. Essi tutti sì ad una voce rispondono che Cristo, come Dio, è di tutte cose Signore, ma non già, come Uomo, Mediatore e Salvatore degli uomini, e Autor e Capo della Chiesa; e che egli, come tale, non volle nè ricevè dal Sommo Padre se non tutta quella podestà, che era attemperata al gran disegno di formare un nuovo Regno non

(a) *V. Defens. Declarat. Cleri Galliæ.*

non già mondano, ma spirituale e divino. Laonde lo stesso Uomo-Dio dichiarò (a), *Che il suo Regno non è di questo mondo*, e che a lui non tocca il dare de' regni mondani i primi onori (b), *Non est meum dare vobis* ... Nè egli si riconobbe pure costituito giudice di una piccola lite civile (c), *Quis me constituit judicem?* ... Come dunque la Chiesa di Cristo crede di una podestà che Cristo non ricevè nè prese per se?

Anzi Cristo stesso insegnò a viè meglio distinguere le due podestà, e a rispettarle in quelle mani, a cui erano dalla Provvidenza affidate; l'insegnò colle parole, dicendo, *Rendete a Cesare ciò ch'è di Cesare, e a Dio ciò ch'è di Dio*: l'insegnò molto più coi fatti, così volendo nello spirituale soggetta a se ogni persona, come suggettandosi egli stesso nel temporale ad ogni mondana podestà, e suggettandosi ben anco fino alla morte di Croce. Dov'è dunque la podestà suprema universale che dicesi trasmessa da Cristo alla sua Chiesa?

Ma Cristo, replicano gli altri, ebbe egli pure la podestà de' miracoli, per cui egli si mostrò di tutta la natura Signore; e tal podestà egli comunicò

(a) *Jo. c.* 18. *v.* 36.
(b) *Matth. c.* 20. *v.* 23.
(c) *Luc. c.* 12. *v.* 14.

nicò ampiamente alla sua Chiesa (a): *Signa autem eos, qui crediderint, hæc sequentur* ... Ecco in fatti accecato ad un comando di Paolo (b) l' impostore Elima: ecco ad un comando di Pietro (c) caduti a terra morti i menzogneri Anania e Safira: ecco lo stesso Re Erode (d) sacrilego percosso da un Angelo, divorato da' vermi ... Ed ecco in questi e simili portenti la suprema universal podestà e signoria.

Ma cotesta podestà e signoria di chi è? dimandano i Francesi: chi è l'operatore di tali portenti, l'uomo o Dio? Cristo certamente, come Dio gli operò; e Dio pure gli operò in grazia della Chiesa. La podestà data da Dio alla Chiesa di operare miracoli non altro sembra in realtà che una espressa o tacita promessa di Dio di operargli a istanza della Chiesa medesima. Per virtù di tale promessa nonchè la Chiesa, anche un uomo solo, qual fu e. g. S. Gregorio il Taumaturgo, diviene in certo modo onnipotente. Ma acquista egli perciò diritto sopra gli altrui beni temporali? La podestà de' miracoli fu data da Dio alla Chiesa non ad acquisto di temporale dominio, ma a stabilimento del regno spirituale. Oltre-

(a) *Marci c. 16. v. 17.*
(b) *Act. c. 13. v. 10. &c.*
(c) *Act. c. 5. v. 5. &c.*
(d) *Act. c. 12. v. 23.*

Oltrechè tale podestà non è nè pure ordinaria nè stabile nella Chiesa, ma straordinaria e transitoria, a cui per conseguente male si appoggia l'ordinaria e stabile podestà che ora si controverte.

Lo spirito, voi dite, non è egli da più che il corpo? E la podestà spirituale è ella da più che la podestà corporea e temporale? E però questa non debb'ella essere subordinata a quella per ragione di dignità e di eccellenza? Altramente dove sarà egli nella podestà l'ordine da Dio prescritto secondo l'Apostolo (*a*)? *Quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt*. Subordinate, altri risponde, le podestà inferiori alle superiori nel medesimo genere, non quelle che sono di genere diverso: se no, dovrassi pur dire subordinata la Fisica e la Medicina alla Teologia. Dicansi piuttosto anche i più gran Principi subordinati alla podestà spirituale nelle cose spirituali; e dicansi subordinati anche i Prelati Ecclesiastici alla podestà temporale nelle cose temporali: ma non dicasi subordinata la podestà stessa, nè l'una podestà dipendente dall'altra.

Le due spade, dice altri, le due spade in mano a Pietro (*b*) significano le due podestà in mano alla Chiesa ... Ma tal significazione, risponde altri, non è autorizzata nè dalla Scrittura Evangelica, nè dall'Apostolica Tradizione: e se alcu-

(a) *Ad Rom. c.* 13. *v.* 1.
(b) *Luc. c.* 22. *v.* 38.

alcuni gran perſonaggi la affermano, non però baſtevolmente la provano; ed altri gran perſonaggi la negano, o almeno intendono in tutt'altro ſenſo le dette ſpade. E a tutt'altro in fatti ſembra rivolto l'Evangelico diſcorſo; ſembra cioè che Pietro pigliaſſe materialmente la ſpiritual armadura della fede, da Criſto raccomandata nel tempo della maggior tentazione. Criſto certamente anzi vietò che conceſſe all'Apoſtolo il maneggio della ſpada materiale (a): *Converte gladium tuum in locum ſuum* ...

Ma la podeſtà Eccleſiaſtica non ha ella diritto di giudicare, ſe opera bene o male la podeſtà temporale, e di condannarla, ove eſſa male operi, e di punirla eziandio? A ciò ſi riſponde che l'operar bene o male non appartiene alla podeſtà, ma a chi è Depoſitario della podeſtà. E tal Depoſitario ben può eſſere dalla Chieſa giudicato ſull'abuſo ch'egli faccia della podeſtà contra il dogma o contra la Morale Evangelica; e per tale abuſo egli può eſſere condannato ancora e punito, ma con pene ſoltanto ſpirituali, quali dall'Evangelio ſon poſte in mano alla Chieſa.

E perchè non ancora pene corporali? Molti Papi ſi attribuirono di tali pene la podeſtà. Ma riſpondeſi che non ſe la attribuirono i Papi più anti-

(a) *Matth. c. 26. v. 52.*

antichi, e che gli antichi Padri non la riconobbero, e che verun Papa nè Concilio la definì. E come avrà ella da se la Chiesa corporali pene, se ella non ha pure da se corporali armi, come dice l' Apostolo (a), per sottomettervi i delinquenti? *Nam arma militiæ nostræ non carnalia sunt...*

Concedasi almeno alla Chiesa, sclamano alcuni, la podestà indiretta di porre in mano a' suoi Figliuoli le armi corporali, quando ciò sia necessario alla difesa sua e alla salute delle anime. Se no, quali ferite aimè si faranno tuttodì al seno di questa Madre imbelle, e come tutto sia messo a ripentaglio il regno di Dio!... Ma paure vane, sclamano altri, è troppo umani pregiudicj! Alla difesa della divina Chiesa nè alla salute delle anime non fu nè sarà mai necessaria tale armadura. Iddio ne è il difensore; e mancano forse altri mezzi all'Onnipotente? Mirate la Chiesa medesima nella prima sua formazione e propagazione. Abbisognò ella forse di lance e di spade?

Ella anzi, dice il Crisostomo (b), sprovveduta di tutti soccorsi umani; ella incontro a' lupi con mansuetudine di agnella e con semplicità di colomba: nè solamente in tal arnese incontro a' lupi;

(a) *II. ad Cor. c.* 10. *v.* 4.
(b) *Hom.* 34. *in Matth.*

pi; ma nel mezzo ancora de'lupi. E restò ella perciò consunta dagl'ingordi lor morsi? Ammirisi la virtù del divino di lei Autore e Maestro! I lupi anzi nella natura di lei trasmutati, trasmutati in agnelli mansueti i più furiosi straziatori. Guardiamoci pertanto, ripiglia il santo Dottore (*a*) in persona de' Prelati Ecclesiastici, guardiamoci dal gittarci quai lupi sopra i nostri avversarj. Finchè siamo agnelli, benchè attorniati da mille lupi, noi siam vincitori: ma se lupi diventiamo, siam vinti; perchè da noi si parte l'ajuto del divino Pastore, il quale non i lupi, ma gli agnelli protegge.

No dunque, non è da temere alla Chiesa, quantunque ella non abbia podestà veruna sulle cose temporali de' Principi e de' principati. Per quanto gravi siano le offese, e rovinosi gli assalti, ove manchino i soccorsi umani, sarà sempre pronto il sostegno divino. Sarebbe da temere piuttosto, se la Chiesa avesse tal podestà: conciossiachè a vista di essa quale sarebbe stata, e quale sarebbe tuttora la gelosia de' Potentati? Richiamate alla mente que' primi che alla Chiesa convertironsi dal Gentilesimo. Duro passo per loro il rinunziare le paterne amate superstizioni: passo più duro il suggettare lo spirito a' più sublimi Misterj: passo

(a) *Ibidem*.

paſſo più duro ancora l'abbandonare la voluttuoſa licenza per obbligarſi alla più rigida coſtumatezza; e ciò ſotto pena di eſſer reciſi dal Corpo della Chieſa, a cui eſſi aggregavanſi.

Paſſi tutti, io ripeto, duri molto e difficili, ma pur neceſſarj alla natura di tal Società, qual è la Chieſa Criſtiana. Ma ſe alcuno aveſſe ſoggiunto, Signori udite, vi è una coſa di più, la Chieſa, a cui vi aggregate, acquiſta una ſpecie di ſovranità non ſolo ſopra la voſtra fede, e ſopra i voſtri coſtumi, ma ancora ſopra le voſtre Signorie e ſopra i voſtri vaſſalli; ſicchè ella ve ne può privare, ſe voi ſiete a lei indocili e contumaci ..... a tali detti deh quali ſarebbon reſtati gli opulenti e i potenti del ſecolo, ſentendoſi toccare in parte sì delicata, come è il loro teſoro e il loro diadema! E immaginate voi, come ſarebbe accolta tale propoſta, ove ſi faceſſe da un Miſſionario all' Imperador della Cina o del Mogol, che foſſe deſioſo di farſi Criſtiano. Ahi tentazione troppo forte all' umana debolezza! Il deſio ſi volgerebbe in orrore, e ſarebbe proſcritto della Criſtianità ancora il nome.

E sì, ſe foſſe vera tale ſovranità temporale data dall' Uomo-Dio alla Chieſa, dovrebbe eſſere fino da' primi tempi annunziata a tutti, affinchè non vi foſſe luogo a giuſta querela. E pure ne' primi dieci ſecoli chi ne parlò? O quando mai la

R Chie-

Chiesa minacciò pure di esercitarla, benchè ne avesse le più grandi occasioni, contra varj Imperadori non solo indocili e contumaci, ma caduti in eresia manifesta, e qualcuno ancora nella più superstiziosa idolatria? Che se poi talvolta la pretesa sovranità si pose ad effetto, la Chiesa ne stette forse meglio, o ebbe cagione di rallegrarsi de' felici successi? La Storia pur troppo gli rammemora, dissensioni, fazioni, rivolture, guerre, scismi, resie ...

E la Chiesa sarà ella sollecita di cotesta o sovranità o podestà non bene accertata, che riusci a lei e allo Stato, alle anime e ai corpi tanto funesta? A me non soffre più l'animo di restarsi in sì tristo argomento. Chi ama di vedere autorità, ragioni, fatti, autorità io dico sacre e profane, ragioni divine e umane, fatti della Chiesa Ebraica e Cristiana, legga egli la Difesa della Dichiarazione del Clero Gallicano, legga il Bellarmino, il Dinovart ... (a). Io troppo ancora ne ho detto in questione, a cui forse meglio conveniva il silenzio.

E se non iscorgo male i sentimenti della Chiesa, questa santa Madre comune sdegna di udir cose, onde si turbi la concordia co' suoi principali

---

(a) *Traité de l'Autorité Ecclésiastique & de la Puissance Temporelle &c.*

li Figliuoli, da cui il maggior bene del Cristianesimo dipende. Ella sarà bensì gelosa custode del divino Deposito a lei confidato dal suo Sposo divino, ma con gelosia non minore rispetterà il Deposito altrui, venuto pure da Dio. Invece di toccare gli altrui regni mondani, ella anzi col suo Sposo dirà, *Che mondano non è il suo regno*: dirà coll'Apostolo a tutti che da ciascuno si renda ciò che a ciascuno si deve, omaggio a cui si deve omaggio, tributo a cui si deve tributo, timore a cui si deve timore, onore a cui si deve onore, nè mai resti alcuno debitore a chi che sia di altro che della mutua non mai deficiente carità (a): *Reddite ergo omnibus debita; cui tributum, tributum; cui vectigal, vectigal; cui timorem, timorem; cui honorem, honorem. Nemini quidquam debeatis, nisi ut invicem diligatis...*

II. Ma se Cristo non diede alla sua Chiesa la podestà di tutte cose temporali e mondane; dunque non la diede a lei di veruna? A lei non diede nè meno la capacità? Ecco l'altro estremo assai peggiore e distruttivo; estremo, cui alcuni portano a segno di negare eziandio alla Chiesa ogni podestà di qualunque cosa esterna e corporea; e ciò sotto il pretesto che alla podestà Ecclesiastica sono commesse soltanto le anime. *Ma*

 non

(a) *Ad Rom. c. 13. v. 7.*

non è l' esteriorità dell' obbietto, la qual determini la podestà che debba presedervi: ogni azione interna non è spirituale; ogni azione esterna non è civile e mondana: ciò che appartiene a ciascuna podestà, è distinto dalla natura sua e dalla sua relazione: Così l'Assemblea generale del Clero Gallicano (*a*).

Qual cosa in fatti più esterna e più pubblica eziandio che la predicazione Evangelica e la professsion della fede? E nondimeno qual cosa più spirituale di natura sua e più strettamente spettante alla podestà Ecclesiastica? La Religione stessa, specialmente la Cristiana, è essenzialmente esteriore e pubblica: toglietene la esteriorità e la pubblicità, voi ne togliete il culto di Dio e i mezzi della salute degli uomini; voi tutta ne distruggete, come sopra si è mostrato, la Società stessa e la Chiesa Cristiana.

Ma lasciamo le azioni, e venghiamo alle cose. Incapace, dicono alcuni, la Chiesa Cristiana è incapace di ogni cosa temporale e mondana. L' Autor della Chiesa medesima così ordinò; quel divino Autore sì povero de' beni del mondo che *non aveva nè meno dove posare il capo*. Egli intimò a' suoi discepoli ch' essi non sono pure di que-

(a) *V. Actes de l' Assemblée Générale &c. an* 1775.

questo mondo, siccome egli stesso non è (a): *Non sunt de mundo, sicut & ego non sum de mundo.* E secondo tal idea ci avvisa l' Apostolo Paolo che non abbiam qui città permanente (b) : *Non enim habemus hic manentem civitatem* ... Ci avvisa l' Apostolo Pietro di vivere astinenti su questa terra, quali forestieri e pellegrini (c) : *Tamquam advenas & peregrinos* ... La Chiesa dunque non ha nè può avere nulla di proprio : ciò che a lei si concede , è pura grazia e liberalità del civile Principato.

Così ragionan coloro che ragionare non sanno. Ci dican essi in primo luogo , se que' che non sono Cristiani, abbiano qui città permanente , e se siano abitatori e possessori perpetui di questa terra. Provisi alcuno, se gli dà l'animo, di fermare quaggiù il suo perpetuo soggiorno . O tu vogli, o no, la tua vita è un pellegrinaggio dall'utero materno al sepolcro , dall' uno all' altro mondo. Ci dican essi in secondo luogo, se la Chiesa Cristiana sia composta di puri spiriti , o se quelli, che si fanno Cristiani, cessino di esser uomini, o perdano i diritti della umanità. Agli uomini in generale sono stati lasciati da Dio tutti

(a) *Jo. c.* 17. *v.* 14.
(b) *Ad Hebr. c.* 13. *v.* 14.
(c) *I. Petri c.* 2. *v.* 11.

i beni di questo mondo, non agli uomini di tale o tale Società particolare. E da tali beni sarà ella esclusa la società migliore di tutte, instituita da Dio stesso, e nel miglior modo al divin culto consecrata, qual è la Chiesa Cristiana?

Eh, replicano i ragionatori, noi diciamo esclusa da que' beni la stessa Chiesa, cioè i Ministri di essa, non già i membri semplici, i semplici Cristiani, che insieme son membri o capi della Società civile. Ma questi ancora, io vi dimando, o Signori, non riconoscon egli per loro autore e capo quel medesimo poverissimo Gesù? Non sono anch'essi qui in terra pellegrinanti? Non vanno anch' essi in cerca di futura città migliore? Così in fatti parlavano a qualsisia Cristiano certi maligni tiranni, aggiungendo allo spogliamento de' beni ancora lo scherno delle parole. E a tali tiranni che rispondon egli i nostri Oppositori? Anno essi forse quaggiù il lor paradiso; e per non perdere i presenti beni della terra, rinunziano i beni futuri del cielo? Veggan essi, in qual modo si sviluppino dalle stesse loro obbiezioni.

Essi ripigliano che nella Chiesa Ebraica, la qual era figura della Cristiana, tutta la terra promessa per ordine di Dio fu ripartita fra le altre Tribù: laddove al Pontefice Aronne e agli altri Ministri di quella Chiesa, che erano i Leviti, Voi, disse

disse Dio, voi in tale terra non possederete nulla, nè avrete parte nella comune eredità (*a*): *Dixit Dominus ad Aaron: In terra eorum nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos.* Io farò, Dio soggiunse, io la parte vostra e la vostra eredità nel mezzo de' Figliuoli d'Israele (*b*): *Ego pars & hæreditas tua in medio filiorum Israel.*

Ma cosa mirabile a vedere, io dico, come alcuni ora disprezzino alteramente, ora sommamente apprezzino l'analogia della Chiesa Ebraica colla Cristiana; secondochè torna bene a' lor disegni: nel che e' mostrano, qual sia la coerenza de' lor raziocinj. Ma i Leviti privi di tutto, io ripiglio, dovevan essi viver di nulla? Notisi in prima, che l'eredità e parte loro era Iddio: *Ego pars & hæreditas tua* ... E quanto gran parte era questa! Qual cosa poteva mancare a chi aveva per se l'Autore del tutto? Ma dite di grazia, Iddio si era egli preso l'impegno di mantenere i Leviti a forza di miracoli?

No, di miracoli non v'era bisogno. Se Dio non distribuì alla Tribù di Levi una porzione della Terra promessa, come alle altre Tribù, ciò egli fece, perchè i Leviti non potevano nella coltura della terra impiegarsi, essendo tutti destinati

R 4

(a) *Num. c. 18. v. 20.*
(b) *Ibidem.*

nati al facro Miniftero. Ma Dio perciò non aveva affegnato loro verun compenfo? Anzi compenfo abbondante. Teftimonj ne fono i Sacri Libri (*a*). Voi qui vedete a' Leviti affegnate varie Città coi loro contorni, affegnate le Decime di tutti i frutti del paefe, affegnate pure di effi le primizie, affegnate altre obblazioni ... e tutto ciò per ordinazione e per legge divina: ficchè in realtà i Leviti a proporzione erano temporalmente provveduti affai meglio che gli altri Ifraeliti. E nondimeno de' Leviti fi parla in maniera, come fe effi foffero ftati da Dio privati di tutto!

Tal provvidenza bene ftava, dice altri, a' Miniftri di Chiefa tutto carnale, qual era l' Ebraica: tutt' altramente difpofe l' Uomo-Dio verfo i Miniftri della fua Chiefa fpirituale, vietando loro ogni poffeffo ed ogni avere mondano, come a perfone appunto, *che non fono di quefto mondo*. Egli è pur chiaro in quefta parte il divino parlare agli Apoftoli, che tra' Miniftri erano i primi, e che di tutti gli altri dovevano effere il modello. Non fi poffegga da voi oro nè argento nè denajo di forte, nè pure una tafca per viaggio, nè pure una vefticciuola oltre al neceffario (*b*): *Nolite poffide-*

(a) *Num. c.* 18. *v.* 8. *&c. Deut. c.* 18. *&c.*
(b) *Matth. c.* 10. *v.* 9. *Marci c.* 6. *v.* 8. *Lucæ c.* 9. *v.* 3. *&c.*

ſideré aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis veſtris: non peram in via, neque duas tunicas ...

Ma quanto alle due Chieſe già ſi è moſtrato di ſopra eſſere una ſtravaganza il figurarſi, o mero corpo la Chieſa Ebraica, o mero ſpirito la Chieſa Criſtiana. Amendue le Chieſe compoſte d'uomini, amendue perciò corporee e ſpirituali, qual più, qual meno, ſecondochè più o meno vi dominano le corporee o le ſpirituali idee. E in qual ſenſo i primi Miniſtri di Criſto ſon egli detti *non eſſere di queſto mondo?* Eſſi in prima di queſto mondo non erano, perchè non dovevano vivere ſecondo le Maſſime e le concupiſcenze mondane: nel qual ſenſo non è pure del mondo qualunque vero Criſtiano. Eſſi poi non erano di queſto mondo ancora, perchè non dovevano punto impacciarſi ne'mondani affari economici o politici di qualſivoglia fatta. Ma perciò eran egli fuori di queſto noſtro globo terreſtre? O dovevan eſſi reſpirare un'altr'aria, o nutrirſi di altri cibi, o di altre veſti coprirſi?

Che ſe Criſto dinunziò agli Apoſtoli e forſe ancora agli altri Miniſtri primieri che non aveſſero verun poſſeſſo; di ciò ne fece egli un precetto, ovvero ne diede il conſiglio? Se quello fu precetto, fu tutt'al più precetto particolare, per cui l'Uomo-Dio volle vie maggiormente autorizzata

zata nella sua Chiesa quella povertà perfetta, di cui egli stesso aveva dato l'esempio. Senonchè dall'esempio stesso di lui si scorge che era bensì escluso ogni possesso in particolare, non già escluso in comune; essendo a tutti noto che Cristo in comune co' suoi Apostoli possedeva pure qualche peculio (*a*), di cui Giuda era infedele amministratore.

E poi qual bisogno di possesso in particolare o in comune eravi egli nel tempo, in cui Iddio facea pompa, dirò così, di tutte le ricchezze della miracolosa sua providenza? Di fatto nella più rigida lor povertà gli Apostoli patiron egli mai mancanza di nulla che fosse assolutamente necessario alla sussistenza loro, o all'adempimento del lor Ministero? Le stesse loro Scritture (*b*) ve ne rendono il più accertato testimonio. Sotto una tale providenza non avea nulla che temere l'Apostolica povertà. Ma tal providenza doveva ella esser perpetua e universale nella Chiesa Cristiana? No certamente; e voi cogli occhi vostri il vedete. Come dunque e perchè volete voi perpetua e universale nella Chiesa medesima la legge di tal povertà? E quali pruove ne arrecate?

Venghiamo anzi noi alle pruove positive in con-

(a) *Jo. c.* 12. *v.* 6.
(b) *Luc. c.* 22. *v.* 35.

contrario, e più distintamente veggiamo, a quali cose temporali si estenda la podestà della Chiesa così per diritto divino, come ancora per diritto umano: ciò che sarà il suggetto della riflession susseguente, giacchè la presente omai si allunga di troppo, nè di poche parole si appaga il proposto argomento.

RIFLESSIONE XVII.

Quale sia la Podestà che su cose temporali compete alla Chiesa o sia per divino o sia per umano diritto.

DUE generi di cose ci si fanno qui innanzi, le une di necessità, le altre di utilità, le une di sostanza, le altre di convenienza, le une di precetto, le altre di consiglio, le une imposte qual dovere alla Cristiana fedeltà, le altre lasciate all'arbitrio della pia liberalità, le une in somma di diritto divino, le altre di diritto umano, ed in esso ecco del nostro ragionare le due parti principali che in più altre parti si suddividono. Guida ci sia il Vangelo; guida la divina e l'umana ragione: nè pochi lumi ci porge la Chiesa Ebraica, onde si presero qui sopra le obbiezioni; la Chiesa

Chiefa Ebraica io dico, dove fi vede con tanta chiarezza diftinto ciò che Dio con efpreffo comando ordinò al popol tutto per la fuffiftenza della medefima Chiefa, e ciò ch' egli lafciò in quefta parte alla libera difpofizione del medefimo popolo. Incominciamo, come chiede il buon ordine, da quello che fpetta al diritto divino.

I. Per ben giudicare della podeftà, che per diritto divino compete alla Chiefa Criftiana, è da vedere, quale fia per divina ordinazione la Chiefa fteffa, e quale il Miniftero. La Chiefa, già il fapete, è una moltitudine d' uomini in unità di dogmi e di Sacramenti congregata al divin culto fecondo la forma da Crifto prefcritta. Io più non parlo di que'diritti, che dà a tal moltitudine l' umanità; naturali diritti a tutte quelle cofe temporali, di cui l'umanità fteffa è bifognofa. Tali cofe fono create da Dio a confervazione di tutto il genere umano. Chi farà mai sì ftravagante, che da effe ne voglia efclufa la porzione del medefimo genere prefcelta da Dio e prediletta? Iddio anzi dichiaroffi di volere tal Chiefa nel mondo perpetua: laonde più certi e perpetui fono i diritti di lei a tutto ciò che richiedefi alla perpetua fuffiftenza.

Ma altro è il diritto, di cui ora fi tratta, il diritto cioè che alla Chiefa viene dalla forma del culto da Crifto inftituita; diritto così divino, come

me divina è la forma ſteſſa a nome di Dio ordinata dall' Uomo-Dio. E tal forma qual'è ? Eſſa è di ſpirito, ma non già di puro ſpirito, come di puro ſpirito non ſon formati gli uomini. Eſſa richiede adunanze, Sacramenti, e Sacrificio. Eſſa dunque richiede luogo e arneſi e materie proprie. Qui ben poſſo dire anch'io che di tali coſe abbiſogna all'adempimento de' ſuoi diſegni Colui, che di tutte coſe è ſovrano Signore (*a*): *Dicite, quia Dominus his opus habet* ... E a tal Signore chi può fare contraſto?

Richiedeſi luogo primieramente, che appunto dall' adunanza Chieſa o Tempio ſi appella. Ma qui toſto alcuni, come già agli Ateniesi l' Apoſtolo, ci oppongono che Dio padrone del cielo e della terra, non abita in templi materiali, nè da opere di mani umane è onorato, non biſognoſo di nulla, eſſendo egli della vita e di ogni altra coſa datore (*b*): *Hic cæli & terræ cum ſit Dominus, non in manufactis templis habitat, nec manibus humanis colitur, indigens aliquo, cum ipſe det omnibus vitam, & inſpirationem, & omnia* . . . Al che noi toſto riſpondiamo che bene ſtavano tali ſenſi contra gl' Idolatri che credevano le Deità loro circoſcritte così di eſtenſione, come di potere, e però dell' uman ſervigio biſognoſe.

Ma

(a) *Matth. c.* 21. *v.* 3.
(b) *Act. c.* 17. *v.* 24.

Ma noi, abbiamo noi forse della Divinità idee sì basse? Anzi nostri sono i più alti sensi degli Apostoli e de' Profeti: noi pure attoniti esclamiamo col sapientissimo Salomone (*a*): Sarà egli credibile che l'altissimo immenso Iddio degnisi di abitare in terra cogli uomini: *Ergone credibile est, ut habitet Deus cum hominibus super terram?...* Tempio di Dio è tutto l'Universo (*b*), *Trono il cielo, sgabello la terra*: *Tempio di Dio* (*c*) *sono gli uomini stessi*, e specialmente lo spirito e il cuore degli uomini, i quali dovunque siano, possono e deggiono esser *adoratori di Dio in ispirito e in verità*, come furono i santi Patriarchi ...

Contuttociò un altro Tempio richiedesi, un terreno material Tempio, che sia in certo modo la Casa di Dio, e dove Dio di miglior grado accolga i nostri ossequj, e comparta i suoi beneficj: Tempio non necessario a Dio, ma necessario agli uomini, e se non necessario agli uomini separati, almen necessario agli uomini in Società di Religione congiunti. Iddio alcerto volle un Tempio dal suo popolo, benchè impegnato in lunghissimo viaggio, un templo direi quasi viatorio, qual era il Tabernacolo, dove Iddio stesso com-

(a) *II. Paral. c. 6. v.* 18.
(b) *Act. c. 7. v.* 49.
(c) *I. ad Cor. c. 3. v. 16. & II. ad Cor. c. 6. v.* 16.

compiacevafi di eſſere in certa guiſa cogl' Iſraeliti viaggiatore (*a*): *Ambulabam in tabernaculo*, *&* *in tentorio*. E fermato che fu il ſoggiorno degl' Iſraeliti nella Paleſtina, Davide prima (*b*), poi Salomone (*c*) non giudicò egli ſuo dovere di alzare a Dio un Tempio fermo? E Dio ſteſſo non ne iſpirò egli il diſegno? ... Tempio dunque neceſſario ad ogni Società religioſa; neceſſario alla Società Ebraica; neceſſario parimente alla Società Criſtiana. E di fatto leggiamo che i primi Criſtiani ſi ſtavano tuttodì nel Tempio raccolti al divin culto (*d*): *Quotidie quoque perdurantes unanimiter in templo* ... Leggiamo che Criſto ſteſſo tuttodì nel Tempio inſegnava la divina ſua dottrina (*e*): *Et erat docens quotidie in templo*.

E quale Tempio? Non parlo ancora di quella magnificenza, che alla maeſtà di Dio conviene, e che ſembra laſciata alla pia generoſità de' Fedeli: parlo ſoltanto delle qualità di preciſa obbligazione richieſte alla Caſa di Dio. Tali qualità parmi di vederle eſpreſſe nella forma della ſtanza, che per l'inſtituzione dell' Eucariſtia preſcriſſe lo ſteſſo Figliuol di Dio, benchè fattoſi al mondo eſem-

(a) *II. Reg. c. 7. v. 6.*
(b) *Ibidem v. 2. &c.*
(c) *III. Reg. c. 5. &c.*
(d) *Act. c. 2. v. 46.*
(e) *Luc. c. 19. v. 47.*

esempio di povertà; stanza io dico ampia e tappezzata (a): *Cœnaculum grande, stratum*.

Grandezza pertanto e decenza sono le due qualità alla Casa di Dio e alle funzioni del divin culto dovute. E benchè possa Dio onorarsi ottimamente dall' Uomo in qualsisia luogo, anche nella più angusta orrida spelonca, donde ben possono salire al trono dell' Altissimo gli affetti più puri del cuore umano; nondimeno richiedesi una grandezza proporzionata se non alla maestà del Signore, almen alla quantità del popolo adoratore. Giacchè dove molti sono adunati nel divin nome, gli uni provocano la pietà degli altri, e le comuni onoranze sagliono al divino cospetto più accettevoli: *Cœnaculum grande*.

Ma la grandezza sarà ella tutta disadorna e squallida? Così dilettansi alcuni di filosofare a spesa dell' onor divino. A che servono egli cotesti ornamenti? Dio forse si compiace di tali vanità? Denari gittati, che potrian impiegarsi assai meglio al mantenimento de' templi vivi di Dio, quali sono gli uomini necessitosi ... E tale si fu appunto, io dico, la nota filosofia di Giuda, disamorato verso Dio sotto finta di carità verso gli uomini. Dico sotto finta: giacchè comunemente chi è mai meno caritativo che sì fatti filosofi meno pii?

Cer-

(a) *Marci c. 14. v. 15.*

Certamente al Tempio di Dio non è men necessaria la decenza, che inspiri a' concorrenti il rispetto, non lo ributti: una decenza io soggiungo, che non consiste nella sola nuda pulitezza. Il divino Autor della Chiesa volle unito alla grandezza l'ornamento: *Cœnaculum grande, stratum*. Ornamento accomodato a' tempi e allo stato de' Fedeli. A quel Dio, da cui vien loro ogni bene, rendano essi poco, se anno poco, e molto, se molto. Cosa relativa è così la decenza, come la grandezza. I legni e le pelli, che presso gli Ebrei erano decenti al Tabernacolo nel tempo della pellegrinazione pel deserto, più non erano decenti al Tempio stabile in un tempo e in uno stato più prosperoso.

Senonchè alle sacre adunanze e funzioni non basta il luogo: richiedesi altare, richiedonsi vasi e arredi moltiplici alle moltiplici funzioni accomodati; ai quali la decenza è ancora più necessaria, quanto è più immediato il loro servigio agli usi santi. Che dirò io della materia necessaria alla formazione e all'amministrazione de' Sacramenti? Acqua pel Battesimo, pane e vino per l' Eucaristia, olio e balsamo per la Cresima, per l' Ordine, per l' Estrema Unzione ... E la Chiesa non avrà ella diritto irrepugnabile a tutte queste cose dall' Uomo-Dio prescritte, quai mezzi utili e necessarj dell'umana santificazione e salute?

Quanto poi al Miniftero, io trovo dato in particolare a' facri Miniftri dall'Uomo-Dio un doppio diritto a cofe temporali, diritto cioè di cofe da offerirfi a Dio; e diritto pure di cofe, onde mantenere fe fteffi. Il primo diritto è efpreffo in termini formali dall'Apoftolo Paolo, fondato ful fine fteffo del facro Miniftero. Imperciocchè ogni Sacerdote o Pontefice perciò appunto, egli dice, è coftituito, perchè egli offerifca a Dio doni e facrificj (*a*): *Omnis enim Pontifex ad offerendum munera & hostias conftituitur*. Donde ne fcende la confeguenza che il Pontefice dee dunque avere qualche cofa da offerire (*b*): *Unde neceffe eft & hunc habere aliquid, quod offerat*. E già il medefimo Apoftolo ne avea recato l'efempio del Patriarca Abramo, il qual diede al Sacerdote Melchifedecco le decime della preda oftile, perchè egli ne faceffe l'offerta a Dio (*c*): *Cui & decimas omnium divifit Abraham* ...

Sebbene qui è comprefo pure il fecondo diritto de' Sacri Miniftri di mantenere fe fteffi; diritto non già tolto da Crifto nella nuova Legge, ma confermato. Concioffiachè mandando egli alla predicazione i fuoi Apoftoli, perchè gli volle egli fprov-

---

(a) *Ad Hebr. c.* 8. *v.* 3.
(b) *Ibidem*.
(c) *Ibid. c.* 7. *v.* 2.

sprovveduti di ogni cosa? Perciò appunto, perchè essi dovevan essere da' Fedeli di ogni cosa provveduti. Tali sono le parole espresse di Cristo, Che degno è l'operario del suo nutrimento, degno della sua mercede (*a*): *Dignus est enim operarius cibo suo ... Dignus est enim operarius mercede sua*. E qual è il soldato, ripiglia l'Apostolo, che militi al suo proprio soldo? Qual è il vignajuolo, che non si cibi del frutto della vigna per lui lavorata? Qual è il pastore, che non si nutra del latte del gregge da lui pasciuto? (*b*) *Quis militat suis stipendiis unquam? Quis plantat vineam, & de fructu ejus non edit? Quis pascit gregem, & de lacte gregis non manducat?*

Son io forse, prosiegue l'Apostolo, che così vo di mio senno discorrendo all'umana? Non parla ella così anco la stessa Legge divina? (*c*) *Numquid secundum hominem hæc dico? An & lex hæc non dicit?* Legge che è scritta in ciò per i Cristiani non meno che per gli Ebrei (*d*): *Nam propter nos scripta sunt* ... E sarà ella gran cosa che noi mietiamo i vostri beni temporali, noi che a vostro pro seminammo i beni spirituali? (*e*) *Si nos*

(a) *Matth. c.* 10. *v.* 10. *Luc. c.* 10. *v.* 7.
(b) *I. ad Cor. c.* 9. *v.* 7.
(c) *Ibidem v.* 8.
(d) *Ibid. v.* 10.
(e) *Ibid. v.* 11.

nos vobis ſpiritualia ſeminavimus, *magnum eſt*, *ſi nos carnalia veſtra metamus?....*

Così dietro a'divini principj ragiona con tutta forza a' Fedeli di Corinto l' Apoſtolo delle genti. E forſechè fa egli ciò per ſuo proprio intereſſe? Signori no, ma pel ſolo intereſſe della giuſtizia e della verità. Imperocchè quanto a ſe, egli ſi procacciava tutto il biſognevole col lavoro delle ſue mani, nè voleva nulla da altri: ma nulla per ſe volendo nè ricevendo, voleva pure che da tutti ſi riconoſceſſe il diritto e la podeſtà, di cui egli non uſava (*a*): *Sed non uſi ſumus hac poteſtate* ... Vi è forſe Criſtiano che oſi negare una podeſtà sì fortemente ſtabilita da sì grande Apoſtolo dietro le tracce di Criſto ſteſſo?

Potrebbeſi per ventura quiſtionare ſull'eſtenſione di tal podeſtà, cioè a dire quanto ſieno in diritto di eſigere i ſacri Miniſtri, e quanto ſieno in dover di pagare loro i Fedeli a titolo del ſacro Miniſtero. L' Apoſtolo non ſembra eſprimere nulla più che il ſemplice mantenimento, quale pure compete a paſtore, a vignajuolo, a ſoldato; che ſono appunto gli eſempj a pruova dall' Apoſtolo apportati: nè altro alcerto richieſero gli Apoſtoli e gli altri primi Miniſtri Evangelici.

Ma coteſto ſemplice mantenimento a che ſia egli

(a) *Ibid. v.* 12.

egli ridotto? Forſe al puro puro neceſſario alla vita? Io dimando, ſe di tanto ſieno contenti i Miniſtri delle altre umane Società. E perchè dovran egli eſſere peggio trattati i Miniſtri della Società Eccleſiaſtica? Queſti pure al Miniſtero ſacrificano il lor ripoſo, ſacrificano i talenti, ſacrificano i vantaggi, che in altro ufficio eſſi potrebbero coll'induſtria conſeguire. Che ſe i Miniſtri Eccleſiaſtici da principio non riceveron nulla, e ſe del puro neceſſario furon contenti; queſto fu l'effetto dell'eroica loro virtù. Ma che? Pretendete voi forſe che tai Miniſtri debban eſſere perpetuamente altrettanti eroi? Folle pretenſione! Ancor tra' Soldati diverſo è ſecondo il lor grado lo ſtipendio e il mantenimento.

Qual ſia dunque il mantenimento a tai Miniſtri proporzionato? Nella Chieſa Ebraica la queſtione fu già, come vedemmo, deciſa da Dio ſteſſo, il quale per legge aſſegnò a'Leviti oltre all'abitazione le Decime de'frutti ... e così ciò che era di ſtretta convenienza, nonchè di preciſa neceſſità, fu ſtabilito di obbligazione e di precetto. Tal precetto io non veggo fatto eſpreſſamente dall'Uomo-Dio nella Chieſa Criſtiana; forſe perchè più dovevaſi aſpettare dalla libera di lei pietà. Contuttociò a queſta Chieſa divina qual miglior norma ſi può proporre in queſta parte che la Chieſa Ebraica parimente divina?

S 3 Anzi

Anzi l'Apostolo Paolo va più avanti, e ci fa osservare che l'assegnamento delle Decime nella Chiesa Cristiana era già figurato prima ancora della Legge Mosaica. Come e dove figurato? Figurato nelle Decime che Abramo pagò al Sacerdote Melchisedecco. Conciossiachè Melchisedecco, come tutti sanno, era figura di Cristo e del Cristiano Sacerdozio; e Abramo tanto illustre per la sua fede, e chiamato *Padre de' Credenti*, era figura della Chiesa Cristiana (a): *Cui & decimas dedit de præcipuis Abraham Patriarcha...*

Al qual parlare dell'Apostolo è tutto conforme il giudicio della medesima Chiesa, la quale fece a' Cristiani il generale precetto *di pagare le Decime secondo l'usanza*. E di tale usanza, su cui è fondato il precetto, chi sa determinarci accertatamente il principio? D'uopo è di poggiare alla più alta antichità, e forse all'antichità stessa Apostolica; tostochè cessarono, come io penso, ad essere tra' Cristiani i beni comuni: giacchè cessata tal comunanza, allor cominciava il bisogno di una congrua assegnazione a' sacri Ministri, che non potevano al lor bisogno provvedere, tutti occupati nel lor Ministero. Alcerto non andò gran tempo che di comune consenso de' Fedeli si venne a tal determinazione; poichè su ciò non

(a) *Ad Hebr. c. 7. v. 4.*

non vedesi nata nella Chiesa notabile controversia.

Senonchè piuttosto io dovea dire le Decime, o altri beni corrispondenti alle Decime: giacchè nella Storia Ecclesiastica si legge (*a*), in varie parti dell'Oriente non essersi mai pagate le Decime alla Chiesa: nè perciò i Ministri di lei furono mai lasciati privi del congruo loro mantenimento. E nell'Occidente stesso, dove le Decime furono principalmente in vigore, noi veggiamo più Chiese, in tutto o in parte destitute di Decime: nè perciò elle richiamansi, nè anno cagione di richiamarsi contra i loro popoli di violato precetto; essendosi dato altronde alle Chiese medesime e a' loro Ministri bastevole ed anco abbondevol compenso. Laonde ben dice il precetto *di pagare le Decime secondo l'usanza*; poichè in fatti l'usanza in diversi luoghi ne regolò in diversi modi il mantenimento; ma pure dovunque lo regolò e lo dee regolare secondo equità.

Raccogliete ora voi, o Signori, tutto ciò che fin qua si è esposto, luogo per le adunanze, arredi per le funzioni, materie per i Sacramenti, obblazioni a Dio, mantenimento e stipendio de' sacri Ministri, cose tutte necessarie alla sussistenza della Chiesa, quale fu da Cristo costituita, anzi

S 4 pure

(a) *V. Fleury l. 76. p. 206. e l. 77. p. 399.*

pure cose tutte ordinate espressamente da lui ; e giudicate voi stessi, se competa sì o no per divino diritto alla Chiesa medesima qualche podestà su cose temporali, e qual podestà le competa. Nè in verità io veggo, come possa alcuno a tal podestà contraddire senza contraddire allo stesso Vangelo.

E di fatto appena odesi fra' Cristiani contraddizione, finchè la podestà è ristretta fra tali termini. La contraddizione insorge e rumoreggia, allora quando dal diritto divino si passa all' umano, dal precetto al consiglio, dall' obbligo alla liberalità, dalla congruenza alla ricchezza. Il primo, che di tal contraddizione desse l'esempio, fu il soprammentovato Giuda. Finchè da' Fedeli si contribuì a Cristo e agli Apostoli il bisognevole, Giuda non aprì bocca: solamente quando la pia donna versò a onor di Cristo l' unguento prezioso, egli allora con altri gridò alla perdita (*a*): *Ut quid perditio hæc?* ... E dietro a lui quanto più furiosamente gridarono Arnaldo da Brescia (*b*), i Valdesi ed altri Settarj! Ma cotesto gridamento è egli ragionevole e Cristiano? Ecco la seconda parte dell' esame a noi proposto.

II.

(a) *Matth. c.* 26. *v.* 8.
(b) *Fleury l.* 68. *Hist. p.* 528., *l.* 69. *p.* 646., *l.* 73. *p.* 531. *&c.*

II. O ſia paſſione, o ſia pregiudicio, ſtimarono que' Settarj eſſenziale alla Chieſa fino a certo ſegno la povertà, la povertà almeno io dico, e però l'incapacità di poſſeſſi, e di dominj temporali oltre alla preciſa neceſſità o congruenza. Quindi conchiuſero che mancata tal povertà, la Chieſa foſſe alterata eſſenzialmente e degenerata per modo, che niuno, benchè giuſto e timorato, non poſſa in lei ottenere ſalute. Degenerazione, e' dicono, incominciata fino dal ſecol IV. ſotto il Pontificato di Silveſtro I., quando a parer loro incominciò di tai dominj e poſſeſſi l'acquiſto.

Ma folli penſieri di chi ſtudiaſi di atterrare la vera Chieſa perpetua, per alzare ſopra le rovine di lei la menzognera ſua Setta tranſitoria! Concioſſiachè di tale o povertà o incapacità quali ſono le pruove? Dalla ragion naturale, no certo, pruova alcuna non ſi deduce. Anzi tal ragione, come ſi è veduto qui ſopra, c' inſegna che Società d' uomini eſſendo la Chieſa Criſtiana, ella non perde punto dei diritti della umanità, e che piuttoſto gli rende migliori, profeſſando il miglior culto verſo colui che di tutte coſe è Signore.

Deduceſi forſe qualche pruova dalla Chieſa Ebraica? Tutto anzi al contrario, o ſi riguardi ciò che direttamente è rivolto al divin culto, o ſi riguardi ciò che appartiene al mantenimento de' Miniſtri. Quanto al divin culto, voi vedete benſì

sì prescritte distintamente da Dio moltissime cose (*a*) che dovevansi in generale e in particolare da quel popolo offerire: ma vedete voi posto alle obblazioni alcun limite? No Signori, non altro limite che quello della pietà più liberale.

Anco la sola fabbricazione del Tempio ampiamente ce ne convince. Per la grandezza di esso il sapientissimo Salomone non mirò ad altro che alla grandezza stessa di Dio (*b*): *Domus enim, quam ædificare cupio, magna est: magnus est enim Deus noster*... E Davide tra que' suoi sì prodigiosi preparamenti dubitò egli forse di esser troppo magnifico? Anzi tua è, o Signore, la magnificenza, egli sclamò tutto confuso l' ottimo Re; le cose tutte, che sono nel cielo e nella terra son tue ... A te diamo una piccola parte delle cose che abbiamo da te ricevute (*c*): *Tua est, Domine, magnificentia ... Cuncta enim, quæ in cælo sunt & in terra, tua sunt .... Quæ de manu tua accepimus, dedimus tibi* ... E non ostante la dovizia dei doni e degli arredi, onde il Tempio era anzi carico che adorno, pure fino a' tempi di Cristo vi stava esposta una Custodia del sacro tesoro, grecamente detta Gazzofilacio, dove ricco

(a) *Levit. c. 1. &c., Num. c. 7. &c.*
(b) *II. Paral. c. 2. v. 5.*
(c) *I. Paral. c. 29. v. 11. &c.*

ricco e povero metteva ciascuno, quanto egli voleva, a onor di Dio (*a*): *Mittebant munera sua in gazophylacium* ... E Cristo riprese egli forse, ovvero lodò l'introdotto costume? Voi il sapete, non dimentichi della povera vedovella (*b*)...

Quanto poi a' Ministri del Tempio o sia a' Leviti, diteci, se il sapete, di quai temporali vantaggi fossero essi incapaci. Se alla Tribù Levitica non fu distribuita la medesima porzione di terra che alle altre Tribù, già vedesi dato altronde a lei un abbondevol compenso. E se a' Leviti non era lecito il fare acquisto delle altrui terre, non era lecito nè meno a verun' altra Tribù l'acquistare le terre di altra Tribù qualunque: e ciò per ordinazione speciale dell' Altissimo, che stabile e fisso voleva a ciascuna Tribù il dono della paterna sua provvidenza.

Ma fuori di ciò voi vedete i vantaggi temporali lasciati comuni così a' Leviti, come agli altri. Il gran Ministro delle sacre cose Mosè, non fu egli pure da Dio costituito legislatore e amministratore supremo delle cose civili e politiche? E quanti a lui venner dietro Sacerdoti insieme e Giudici e Condottieri di tutto il popolo eletto, Eli (*c*), Samuele! ... E dappoichè furono costi-
tuiti

(a) *Lucæ c.* 21. *v.* 1.
(b) *Ibidem v.* 3.
(c) *I. Reg. c.* 2. *v.* 11. *&c.*

tuiti i Re, ecco tra' Principi del Regno messo da Salomone il Sacerdote Azaria (*a*), eccovi messo parimente il Sacerdote Banaja (*b*) ... E quando mai il cielo e la terra, la Religione o la ragione di Stato reclamò a tali disposizioni? E se non vi fu richiamo nella Legge Scritta, perchè saravvi nella legge Cristiana?

Alcuni vengonci tuttavia ripetendo la povertà praticata da Cristo, prescritta agli Apostoli, proposta a tutta la Chiesa. Ma già si è risposto, che la povertà di Cristo fu altutto volontaria, e che se ella per gli Apostoli in particolare fu di precetto, per la Chiesa in generale è sol di consiglio. Parlo della povertà non solo di spirito; ma ancora di effetto; povertà, che anco al presente vedesi in tutto il rigore professata specialmente da alcuni Ordini Regolari, e che non pure nella privata condotta, ma ancora nel culto divino e nel sacro Ministero apparisce.

Ma qui trattasi di precetto, non di consiglio; di precetto io dico perpetuo e universale a tutta la Chiesa Cristiana. E dov'è tal precetto, per cui sia da Cristo ordinato? Tanto e non più di cose temporali diasi all' onore di Dio: Tanto e non più ai divini Ministri. Affè tal precetto voi nol

(a) *III. Reg. c. 4. v. 2.*
(b) *I. Paral. c. 26. v. 5. &c.*

nol trovate in tutto il Vangelo. A più d'uno (*a*) pare anzi di leggervi la predizione espressa delle future temporali ricchezze, rispondenti alla primiera povertà: sì, anco nel tempo presente assai più cose che già per Dio non si abbandonarono, il centuplo eziandio per uno (*b*): *Multo plura in hoc tempore ... (a) Centies tantum, nunc in tempore hoc ...*

Che che però sia di questa o predizione o promessa, su cui diverse sono le interpretazioni de' Padri (*d*), i fatti alcerto, i solenni fatti notorj parlan più alto che le ragioni. Volgiamo, o Signori, il guardo alla Storia. Appena fatto Cristiano l'Impero, il gran Costantino non sol riconobbe giusto il possesso de' piccoli beni, allora spettanti alla Chiesa, ingiusto lo spogliamento (nel che egli ebbe forse la mira a quello, che alla Chiesa stessa è necessario, e di cui Cristo le avea dato diritto); ma egli pure le aperse l'adito ad altri acquisti: e dietro a lui altri Imperadori e Principi Cristiani fecero quasi a gara tra loro sì usando essi gran liberalità verso la Chiesa e verso i Ministri di lei, sì col lor favore sostenendo e promovendo la liberalità altrui.

Allo-

(a) *V. Desing su le Ricchezze del Clero &c.*
(b) *Lucæ c.* 18. *v.* 30.
(c) *Marci c.* 10. *v.* 30.
(d) *V. S. Hier. l.* 3. *in Matth. c.* 19.

Allora anco agli occhi mondani cominciò la Chiesa a comparire, qual essa è, Sposa del Re celeste. Donazioni di qua, donazioni di là: a lei oro, argento, gemme; a lei splendidi edificj e preziosi arredi; a lei fondi, privilegi, esenzioni, distinzioni, preminenze ... Costantino il Magno circa l'anno 315. esentò i Ministri Ecclesiastici da quelle che chiamansi fazioni pubbliche, sì personali, sì Curiali *(a)*; gl' Imperadori Costanzo e Costante vi aggiunser l'esenzione dalle fazioni sordide e da' Censi; e concessero a' Vescovi l'esenzione da' giudicj del Foro secolare. Onorio e Teodosio II. circa l'anno 420. concessero a' Vescovi il giudicio de' Cherici, ove consentissero ambe le parti litiganti; ciò che poi si confermò da Teodosio II. e da Valentiniano III.: Giustiniano circa l'anno 560. se legge che i Cherici fosser soggetti a' Vescovi nelle cause civili, soggetti a' Giudici laici solo nelle cause criminali: Eraclio nell'anno 630. esentò i Cherici da' Magistrati Laici sì nelle une cause che nelle altre, salva però l'autorità dei Delegati Imperiali ...

Coll' andare de' tempi le esenzioni di ogni genere vie maggiormente si ampliarono; si ampliarono i privilegi e le prerogative; e si aggiunsero ancora titoli e signorie e Principati eziandio sovra-

---

(a) *V. Cod. Theodos. & Nov.*

vrani : e andò tant' oltre la deferenza o sia de' Principi o sia delle nazioni verso il Capo della Chiesa, che senza l'autorità di lui non volevasi in qualche tempo costituire nuova Città, nè instituire nuova Università di Lettere e di scienze; e da lui pigliavansi ben anco i titoli di Conti, di Duchi, di Re ...

A vista di tante e sì grandi cose non andiamo qui ricercando, Signori, se ve ne siano alcune di più alta origine e di diritto più che umano. Pigliamle anzi tutte in un fascio, e sovr'esse facciamo due osservazioni per trarne le debite conseguenze. Osservisi in primo luogo che cose tali già non furono tutte date uniformemente alla Chiesa, tostochè i Principi e i popoli al Cristianesimo si convertirono; ma altre date in un tempo, altre in un altro, dove prima, dove poi, dove più, dove meno. E la Chiesa forse si lamentò, come d'ingiustizia, di ciò che a lei non davasi in qualche luogo o davasi troppo tardi? Niente meno: provveduta ch'ella fosse di quanto era bisognevole a se e al suo Ministero, riceveva il soprappiù in conto di grazia coi sentimenti della più tenera riconoscenza. Segno manifesto, che dunque per giudicio della stessa Chiesa tali beni non appartenevano a lei di divino diritto, ma che a lei venivano dalla pia liberalità de' Fedeli.

In

In fecondo luogo fi offervi, che tale liberalità era ufata non già fotto mano e fra le tenebre, ma pubblicamente al cofpetto di tutto il mondo; e incominciò a ufarfi nel tempo, in cui lo fpirito del Criftianefimo era in tutto il fuo lume e vigore. E nondimeno ad effa reclamò forfe la Chiefa, come a cofa contraria al Vangelo? O fe ne fe fcrupolo chi ricevè, o chi diede? O fra tanti Santi, che allor vivevano, alzò alcuno la zelofa voce? O almeno in qualche Concilio la cofa fi mife in dubbio? O di qui pigliò pretefto contro la Chiefa Cattolica qualcuna delle tante Sette Ereticali che con cent' occhi vegliavano per cenfurarla? Nulla di tutto ciò.

Segno manifefto, io ripeto, che dunque da tutto il mondo riconofcevafi nella Chiefa una piena capacità di tali beni, e che Crifto non aveva a lei pofto verun limite, non più che ad altra Società umana. Meritano egli pertanto di effere pur uditi i foprannomati Settarj, che forfero tanti fecoli dipoi a diffamare, qual degenerata la Chiefa, foltanto perchè divenuta opulenta? O foffe cotefto un cieco zelo fanatico, o foffe un furiofo prurito di novità, o una marcia invidia velenofa contra i Miniftri della Chiefa, o piuttofto una focofa cupidigia di depredare i beni Ecclefiaftici, cupidigia che non di rado fi cuopre fotto velo di zelo Evangelico; coftoro al certo

erano

erano audaci condannatori così della Chiesa che ricevè i beni temporali, come del Principato che gli compartì, degni perciò di essere, come realmente furono, da amendue le Podestà e da tutta la Cristianità condannati. E dopo tale condanna chi ardirà più d'imitarne l'audacia?

Altri più accorti muovono qui altre quistioni più oscure e più critiche, che vogliono esser trattate a parte con mano più dilicata. Se piacevi, o Signori, di entrare in esse, io tostamente alla considerazion vostra le espongo.

RIFLESSIONE XVIII.

Se sia espediente alla Chiesa, e se sia espediente allo Stato il possesso de' beni temporali, di cui è stata la Chiesa arricchita, e se ella possa esserne giustamente spogliata.

TRE questioni, come ognun vede, l'una più scabrosa dell'altra, le quali perciò, affinchè non incorrano in giusta riprensione, debbon essere con tutta giustezza e moderazione maneggiate. E in prima già per se intendonsi qui eccettuate tutte quelle cose temporali, che sopra si videro

 ordi-

ordinate da Cristo stesso, e in qualche modo necessarie sì all'esercizio del divin culto, sì alla sussistenza della Chiesa e de'suoi Ministri: giacchè non posson cadere in question ragionevole cose sì importanti, e instituite da Colui, che è la sapienza stessa, ed è l'arbitro sovrano dell'Universo.

La questione cade soltanto sulle cose, che venne di mano in mano aggiungendo la disposizione umana alla instituzione divina. E queste cose pure io presuppongo giuste in se stesse, sì per parte di chi le diede alla Chiesa, sì per parte della Chiesa che le ricevette, cioè a dire ch'elle sieno per giusti mezzi acquistate o che almeno l'acquisto siasi dipoi renduto giusto pel consenso di coloro, che vi avessero in qualche maniera diritto. Imperocchè non è pur da questionare se sia espediente ciò che non è giusto; dovendosi l'ingiustizia, dovunque ella sia, correggere, non mantenere; nella Chiesa principalmente, che debb'essere di giustizia esempio.

Che la Chiesa abbia potuto fare acquisti giusti di ogni sorte, denaj, fondi, diritti, prerogative, dignità, preminenze, sovranità temporali.... è pure cosa fuori di questione: poichè è già mostrata in questa parte la capacità della Chiesa medesima, quale umana Società. E se le altre Società umane possono giustamente acquistare tali beni

beni ora per via di donazione, ora per via di compera o di altro contratto legittimo; perchè non potrà altresì la Società Ecclesiastica per le medesime vie acquistar giustamente i medesimi beni?

Inganno, frode, impostura, abuso dell' altrui semplicità ed ignoranza ecco, dice taluno, le vie, per cui la Chiesa fece comunemente i suoi acquisti ... Ma chi parla così, io dimando, è forse la storica verità, o piuttosto la satirica temerità? Io ben so che anco la Chiesa è composta d' uomini capaci di andare così per vie rette, come per vie oblique. Ma se stiamo a' documenti storici più accertati, io ardisco affermare della Chiesa in generale ciò che un grande Re (*a*) affermò della Chiesa Romana in particolare, cioè che gli acquisti di lei sono generalmente più giusti che quelli di altra qualunque Società: *Ecco eccellenti titoli, co' quali S. Pietro possiede il suo, donazioni antichissime ... altrove conquiste, usurpazioni...* Sebbene non furono tutte donazioni e limosine i beni della Chiesa: gli Ecclesiastici stessi in varj paesi colla lor industria e fatica (*b*) sterparon boschi, disseccaron paludi, inalvearon fiumi ... fondarono ville, castella, città ... Ad ogni modo

T 2 chiun-

(a) *V. il citato Desing Parte I. Esame* 14.
(b) *Ivi Esame* 10.

chiunque accusa l'ingiustizia degli acquisti, produca egli ragioni, e non parole.

I. Noi, presupposta la giustizia di essi, cerchiamo precisamente in primo luogo, se ne sia espediente alla Chiesa il possesso. E qui odo i giudicj sommamente contrarj. Guardiamci di grazia che sotto il pallio della ragione o della Religione non ci gabbi il pregiudicio della passione. Possiedi tu grandi beni Ecclesiastici, o almen ne speri per te, per qualche tuo parente o amico che ti sta a cuore? Oh! espediente è fuori di dubbio, espedientissimo che la Chiesa abbondi di beni temporali; affinchè questi più abbondevolmente ridondino all'appagamento de' tuoi desiderj. Il pensarne altramente pare a te insania o empietà ... Ma se tu nulla speri di tali beni, e da lungi gli guardi con occhio livido e bramoso; deh, tu gridi, come son essi mai andati a colare nella Chiesa i beni delle famiglie e del Principato! E quindi qual principio di abusi e di disordini nella Chiesa medesima! ... Ecco, io dico, i giudicj della passione.

Alcuni più ragionevolmente ci oppongono le tante minacce da Cristo fatte a' ricchi (*a*): *Ricchi, guai a voi ... (b) In verità vi dico che un ricco diffi-*

(a) *Luce c. 6. v. 24.*
(b) *Matth. c. 19. v. 23. &c.*

difficilmente entrerà nel regno de' cieli ... Più agevole fia che un camello o sia una gomena entri per la cruna d'un ago che non un ricco entri nel regno de' cieli ... Laonde pajono le ricchezze se non condannate assolutamente, come viziose, alcerto dissuase, come generatrici di grandi vizj. E sarà espediente che nella Chiesa sieno sì tristi semi di malvagità e di perdizione!

Se è così, lungi, io grido, lungi non solo dagli Ecclesiastici, ma ancor da tutti i Cristiani, anzi pure da tutti gli uomini le ricchezze, qual comune veleno e pestilenza: giacchè niuno è, come io credo, sì mentecatto che stimi uomini i soli Ecclesiastici, capaci di essere dalle ricchezze infettati. Che anzi le ricchezze della Chiesa ben possono essere senza pericolo impiegate nelle cose, che si riferiscono immediatamente al divin culto, quali sono Templi e altari e sacri vasi ..... In questi non è da temere che s'ingeneri vizio alcuno, come nè pure negli edificj pubblici, eretti a lustro e a decoro delle città.

Molti chieggono col Poeta a' Pontefici, che giovi l'oro nelle cose sacre: *Dicite Pontifices, in sacris quid facit aurum?* I Pontefici chieggono parimente a voi, o Signori, che giova egli l'oro nelle vostre stanze, ne' vostri cocchj, ne' vostri abbigliamenti? A che tanto si grandeggia in palagi, in addobbi, in vestiti, in comitive?

 Su,.

Su, rispondete. Il confronto tra la propria casa e la Casa del Signore fu quello appunto che più ferì il cuore di Davide: Come? Io in casa di cedro, e sotto pelli l'Arca della divina alleanza (a)? *Ecce ego habito in domo cedrina: Arca autem foederis Domini sub pellibus est.* A tal confronto tutto restò confuso il glorioso Monarca; e dalla confusione forse l'idea del Tempio sì grandioso.

Alcuni ci ripetono che carnali erano gli Ebrei. Ma son egli tutto spirituali i moderni Cristiani, privi di carne, e nulla da' sensi e dalle sensibili cose commossi? Se tali sono, a che dunque, io chieggo di nuovo, per loro tanta pomposità? Non c'infingiamo, o Signori: noi pure siamo uomini; sui nostri spiriti molto possono i nostri sensi; e sui nostri sensi molto possono le cose sensibili. Sì, la speciosità, la rarità, la preziosità ha molta forza a ingerire in noi delle persone una più cara e più alta idea. Ora parlate voi che vorreste tutta la splendidezza riserbata a' Signori della terra, tutta l'oscurità lasciata al Signore del cielo, impiegati per quegli i marmi e gli ori e le porpore, questo confinato, dirò così, in una spelonca di ladri. Il vostro intento qual è? Forse

(a) *I. Paral. c. 17. v. 1. &c.*

se che si pensi altamente degli uomini, bassamente di Dio? Oh filosofi veramente razionali e religiosi!

Iddio, voi dite, è già per se troppo grande e amabile, perchè egli abbisogni di coteste vane cose a provocare il nostro amore e il nostro culto. Ma noi rispondiamo che, se Dio non abbisogna di tali cose, esse non possono esser meglio impiegate che all'onore di chi le creò, e ch'esse non sono vane, dacchè servono a destare nei nostri animi sentimenti più degni della Deità. Anco l'apostata Giuliano (*a*) contra certi filosofanti scrisse, *Che la Deità non abbisogna tampoco delle nostre laudi, ma che a lei nondimeno è dovuto così questo, come ogni altro onore, e che esso fu in tutte l'età, in tutte le nazioni, per comune legge determinato.*

Replicano alcuni che quando appunto fu nel suo colmo la magnificenza del Tempio Ebraico, allora caddero gli Ebrei nella più grande e universale empietà: tanto male si accorda colla magnificenza la Religione! Ma obbiezione, io dico, più animosa che soda: conciossiachè è egli vero che dietro a tal magnificenza venisse tanta empietà? Quante volte gli Ebrei avevano già prevaricato alla peggio e idolatrato (*b*) tralle meschinità del

(a) *In Fragmentis.*
(b) *Exodi c. 32. &c.*

del deserto! E poi come provasi che cagione di tanta empietà fosse tale magnificenza? Voi anzi vedete al cospetto di questa i sentimenti universali della più fervorosa pietà, che mai si fosse veduta in quella nazione. Che se poi non tardò molto a succedere l'empietà, ciò fu egli l'effetto della magnificenza sacra, ovvero della prosperità e della politica profana (*a*), che corruppe da prima i Principi, indi le dieci Tribù, nè lasciò quasi parte intatta di tutto il popolo eletto?

Senonchè superfluo è per noi lo studio di giustificare la sacra magnificenza Ebraica, la quale già fu in sì alto modo approvata da Dio (*b*), e di cui Dio stesso fu in qualche senso autore. E nell'Ebraica ben può dirsi giustificata ancor la sacra magnificenza Cristiana: giacchè viene anch' ella dal medesimo principio, e tende al medesimo fine, d'inspirare più grande concetto della Divinità, e di rendere a lei più dicevole omaggio. E faccia Dio che non più odansi nel Cristianesimo le avare voci del discepolo traditore, che dicano perduto quello che al divino onore è consumato.

Il culto, che a Dio si rende, sia allo stato de' cultori proporzionale. Son essi poveri? Dio è pago

(a) *III. Reg. c.* 11. *&c.*
(b) *Ibid. c.* 8. *v.* 11. *&c.*

pago di poveri doni, fatti dal buon cuore preziosi. Son essi ricchi, sono splendidi inverso se stessi, sono magnifici, e pompeggiano sontuosamente? Voi giudicate, o Signori, se Dio sia per appagarsi di una povertà, che al confronto lo disonora, e se possa essere buono un cuore, che verso lui è sì avaro: giudicate voi, se cotesto riserbo sia amore della umanità, ovvero disamore e dispregio della Divinità.

Su via, ripiglian altri, concedansi ricchezze alla Chiesa per ciò che spetta al culto divino: ma perchè ricchezze ancora a' sacri Ministri? Forse affinchè siano anch' essi da tal peste corrotti? Ma altri rispondono che pestifere non sono le ricchezze in se stesse, ma pestifera la cupidigia di averle, pestifero l' attaccamento del cuore, pestifero l' abuso a contentamento delle ree passioni. Laonde Cristo ci ammonì di guardarci non tanto dalle ricchezze, quanto dall' avarizia (*a*): *Cavete ab omni avaritia* ... E ci dinunziò l' Apostolo che la brama di arricchire fa cadere nella tentazione e nel laccio diabolico, e in cento desiderj vani e dannosi, cagione di morte e di perdizione (*b*): *Qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem & in laqueum diaboli, & desideria multa inutilia*

(a) *Lucæ c.* 12. *v.* 19.
(b) *I. ad Tim. c.* 6. *v.* 9.

lia & nociva, quæ mergunt homines in interitum & perditionem ....

Fuori di ciò, inerendo alla dottrina Evangelica il Padre e Dottore S. Ambrogio c' insegna che non consiste il delitto nelle ricchezze, ma in coloro che non sanno usarle. Giacchè le ricchezze come a' cattivi sono impedimenti, così a' buoni sono sussidj alla virtù (a): *Discant divites non in facultatibus crimen esse, sed in iis, qui uti nesciunt facultatibus. Nam divitiæ ut impedimenta improbis, ita bonis sunt adjumenta virtutis*. Il buon uso delle ricchezze consiste nella pietà verso Dio, nella carità e nella beneficenza verso il prossimo, e nel mantenimento altresì del proprio decoro; l'abuso nell' orgoglio, nell' ambizione, nella vanità, nel lusso, nella oziosità ...

Non vi ha dubbio che la Chiesa ha talvolta motivo di gemere sull'abuso che fanno delle ricchezze alcuni suoi Ministri. Ma quali sono generalmente quelli, che ne facciano l' uso migliore, o il maggiore abuso? Gli Ecclesiastici, o i Secolari? E tra gli Ecclesiastici son egli i più coloro, che le usano virtuosamente, o che viziosamente ne abusano? Tutte questioni, che ad essere ben decise, ricercano ben ampi e profondi esami. La ragione rivegga ciò che la passione decide.

(a) *L. 8. in Luc. ad finem.*

cide. Oltrechè un abusatore Ecclesiastico può essere più facilmente represso dalle Ecclesiastiche Censure.

Dall'altra parte le ricchezze annesse all'Ecclesiastico Ministero, ad esso aggiungono splendore ed allettamento, sicchè egli sia e da' popoli più rispettato, e ambito eziandio dalle famiglie e dalle persone nel secolo più cospicue per titoli, per talenti, per dottrina. Celebrato è il detto, *Che i Sacerdoti erano d'oro, quando i Calici erano di legno, e che la santità, benchè cenciosa, più rendeva onorandi i Vescovi che non fa ora il rubino e il diamante....* Ma non si riflette che simil cosa potrebbe dirsi de' Magistrati, e de' Capitani, che pigliavansi un tempo dalla capanna e dall'aratro ...

Lo so anch'io che la santità è assai più stimabile di ogni ricchezza: ma dov'è al presente lo spirito primitivo del Cristianesimo? Dove sono della santità povera que' sì giusti estimatori? Coloro che ci ripeton quel detto con maggior compiacenza, son dessi forse, che più vilipendono, dovunque trovisi, la povertà; nè so tampoco, se essi saprebbono rispettarla in Pietro o in Andrea... se per ventura e' non la vedessero da splendidi miracoli illustrata. E costoro sono i commendatori della povertà Ecclesiastica? i biasimatori dell' Ecclesiastiche ricchezze?

Al-

Alcerto, dove la Chiesa è povera, al Ministero di lei non concorrono comunemente se non persone povere ed abbiette, che lasciano vie più cadere in abbiezione lo stesso Ministero. Giacchè come mai potrebbe ad esso aspirare chi nato fosse ed allevato in famiglia illustre, o avesse mezzo d' illustrarsi colle doti sue personali? Volgete, o Signori, l'occhio a quelle Sette, che sotto pretesto di riformare la Chiesa, la spogliarono de' suoi averi, riducendola all'Apostolica povertà. Il Ministero Ecclesiastico è forse tra loro salito a maggior perfezione e a maggior credito? Non vi è difficile il pigliarne da voi stessi le più accertate informazioni, senza che a me sia d' uopo discendere ad esposizioni odiose.

Ma affinchè sia in maggior credito il Ministero, e però anche la Chiesa e la Religione Cristiana, sarà egli dunque espediente che le più grandi ricchezze vadano a terminare nel Santuario? e che al Santuario si diano ancora i Principati? Deh quale sconvenienza, in mano Ecclesiastica un Principato Secolare! Come posson elle combinarsi insieme le funzioni di Prelato e le funzioni di Principe? La bella figura che un tempo facevano varj Prelati Ecclesiastici, coperti di elmo e di usbergo, alla testa di armate squadre ... Ma deh lasciate, o Signori, sepolta negli Annali della barbarie la memoria di cotali cose che ne' tempi del-

la

la barbarie accaddero. Giacchè di ciò qual necessità? Le funzioni sconvenienti a Prelato Ecclesiastico perchè non potevano essere supplite da Ministro secolare, come oggidì si supplisсono?

Per altro io non trovo che il secolar Principato sia interdetto dal Vangelo a' Prelati della Chiesa. Se Cristo nol diede loro, nè pure il vietò: vietò loro soltanto la dominazione secolaresca, ch'essi per ventura si arrogassero in virtù della sola podestà Ecclesiastica. Anzi con buone ragioni prova lo Storico Fleury (*a*), che il secolare Principato sta bene unito al sommo Pontificato, acciocchè il Pontefice libero e indipendente dagli altri Principi nel temporale, meglio possa essere e più equabilmente Padre comune di tutti nello spirituale. Che se il Principato Pontificale non è il più industrioso e il più fiorente, è almeno il più pacifico e il più tranquillo, munito dalla santità della Religione, anzichè dalla bravura della soldatesca.

Quanto è poi alle ricchezze esorbitanti, Signori no, Iddio non le volle nella Chiesa Ebraica; la retta ragione non le vuole nella Chiesa Cristiana. Il troppo è sempre disordinato, ed è nocivo. Il Santuario diverrebbe obbietto di avara ambizione; troppo affollato saria il concorso al Ministero, e troppo

(a) *V. T. 16. Discours 4. p. 15.*

po grande il pericolo di abufarne. A dir breve, bene fta nella Chiefa tanto di ricchezze che bafti ad eccitarne l'induftria e a foftenerne la dignità eziandio preffo gli uomini profani e carnali: non bene fta di ricchezze un tale profluvio che di fua natura tenda ad attizzare le più focofe paffioni.

II. Ma ciò ch'è fpediente alla Chiefa, farà egli pure fpediente allo Stato? Mainò, gridan parecchi: tutto ciò ch'è dato alla Chiefa oltre al femplice neceffario, è tolto alla popolazione, tolto alle arti, tolto al commercio, tolto alla milizia, tolto alla magnificenza e alla forza dello Stato, ed è confumato vanamente dal luffo di perfone, che fono elle fteffe dalla oziofità confumate... E quindi affilan effi le lingue contra quegli ancora, che più furono verfo la Chiefa liberali; nè la perdonano pure a'grandi Principi, de' quali è più cara e più gloriofa a tutto il Criftianefimo la memoria, Oh gran bontà, fclamando in aria da beffe, oh gran bontà de' Principi antichi che sì alla cieca e fenza riferbo gittarono fondi, efenzioni, diritti ... a gran pregiudicio de' popoli e de' Principati!

Oh grande animofità, fia pure a noi lecito di efclamare, oh grande animofità de' Critici moderni che mordono con tanto ardire Perfonaggi sì degni di rifpetto, e che non fanno difcernere la natura nè le ragioni delle cofe! Ma in prima co-
teftı

testi Critici quali son essi? Io già non dimando, se essi siano uomini timorati e pii: dimando, se siano buoni soldati o negozianti o artisti o popolatori; o se piuttosto sian essi dell'ozio altrui censori più oziosi. Ozio è per loro l'attendere, che altri fanno, al divin culto e alle sacre funzioni: ed essi da mattina a sera, o piuttosto da mezzodì a mezza notte che fanno essi? Pare loro di essere occupati molto, ronzando alla foggia de' calavroni, e della occupazione altrui mormorando.

A noi sia concesso di spregiar queste ciance, dappoichè la retta ragione ha già mostrato che sommamente spediente allo Stato è il credito della Religione, e però ancora il credito della Chiesa e del Ministero Ecclesiastico: giacchè l'una cosa è inseparabilmente connessa coll'altra: nè avverrà mai che sia accreditata la Religione, ove sia screditata la Chiesa, e vilipeso il sacro di lei Ministero. E come mai non sarà questo vilipeso, ove esso giaccia nella oscurità e nella tenuità che costoro pretendono? Invano essi ci rammentano tutto giorno la Chiesa primitiva. Ci ritornin oggi que' primi Cristiani poveri e amatori della povertà; e la Chiesa sarà anch'ella di buon grado alla povertà primitiva ritorno. Se no, con qual faccia ci commendano tal povertà Cristiani che anno nelle ricchezze e nelle pompe tutto il lor pensiero ed affetto? Costoro troppo si

mo-

mostrano o disamorati della Religione, o male a se stessi coerenti.

E pure quante belle cose potrebbe fare lo Stato coll' uso delle ricchezze che sono nel Santuario seppellite! ... Ma per tali cose, dice altri, non vi sono forse altre ricchezze che quelle del Santuario? E poi ci dican essi, quali siano coteste sì belle cose ch'essi intendon di fare. Son elle forse migliori e più utili al genere umano che il lustro e il credito della Religion Cristiana, la qual è il più sodo fondamento non meno della temporale che dell' eterna felicità?

E qui ecco la ragion vera della liberalità sì de' Principi, sì degli altri verso la Chiesa e verso i Ministri della Chiesa; ragione, che ben dimostra de' donatori la saviezza, che ora vorrebbesi far comparire follia; giacchè ciò, che a tante donazioni gl' indusse già non fu solo una fervente pietà, ma ancora una ben pesata riconoscenza. E questo fu sempre il più giusto titolo di usare le maggiori larghezze verso coloro che fossero de' privati e del pubblico più benemeriti. E qual benemerenza maggiore che quella della Chiesa (a) e de' sacri di lei Ministri?

Per mezzo di questi Ella già sparge per ogni parte

(a) *V. Bourdaloue Pensées t. 2.*

parte e ſparge tuttavia la luce Evangelica ; ella nati al mondo, ci accoglie nel ſuo ſeno, e a Dio ci rigenera; ella ci dà un' educazione degna della divina figliuolanza, e per tutta la vita ci aſſiſte coll'iſtruzione, coll' eſortazione, coll' ammonizione, colle preci, co' ſacramenti .... Alcuno di noi s' inferma? Ella raddoppia allora la ſua ſollecitudine ed aſſiſtenza; anco non chiamata, ella toſto accorre a conforto e a ſoccorſo de' ſuoi figliuoli, e a loro bene diffonde tutte le ſue podeſtà e le ſue grazie. E negli ultimi iſtanti della lor vita quai ſenſi più teneri e più patetici e più ſalutari che i ſenſi di queſta benedetta Madre! ...

Se ſuccede la morte, qui per l' ordinario finiſcono le ſollecitudini de' parenti e degli amici, e finiſce bene ſpeſſo ancor la memoria ; al più di quando in quando qualche ſoſpiro o elogio fuggitivo ... Ma qui ricominciano le ſollecitudini della Chieſa, nel cui penſiere ſempre ſon vivi nello ſpirito que' che morti ſono nel corpo ; e però funerali onorifici, ſuffragj di più ſorti, ſepolcri ſacri, ſacri Cimiteri ... In ſomma voi potrete per ventura, o Signori, querelare, come patrigno, qualche Miniſtro traſcurato o prevaricante ; ma non potrete mai, ſe oneſti ſiete, non ammirare lo ſpirito materno della Chieſa, qual ella è verſo i ſuoi figli a tenor delle diſpoſizioni fatte ſino da' primi ſecoli, e perfezionate da' SS. Padri e da'

V Ponte-

Pontefici e da' Concilj ... E vi maraviglierete poi che a tanta benemerenza della Madre rispondesse tanta liberalità de' figliuoli!

Che se non siete sensibili se non a' vantaggi temporali, che pure sono al fine della Chiesa in certo modo estranei; nondimeno anche in questa parte voi già vedeste altrove cose di maraviglia; migliorati i popoli, migliorati i Principi, perfezionato e prosperato il genere umano. Pigliate in mano la storia profana e sacra, e confrontate Goti con Goti, Lombardi con Lombardi, Unni con Unni ... quali eran essi, stranieri alla Chiesa, quali sono, della Chiesa figliuoli. Confrontate i nostri Germani, Francesi, Spagnuoli . . . co' Turchi, co' Mogoli, co' Cinesi .... Confrontate i nostri Principi coi loro Dispoti ... *I Siamesi*, dice l'Autore della *Storia Moderna* (*a*), *I Siamesi veggono con piacere le rivoluzioni dello Stato. Come essi gemono nella oppressione, credono di trovare in regno nuovo qualche addolcimento alla loro miseria. Questo paese è un teatro di rivoluzioni continue ...*

Dalla Chiesa appresero i Principi ad esser più saggi, più giusti, più moderati, Padri piuttosto che Dominatori de' popoli: e appresero dalla Chiesa

sa

(a) *Histoire Moderne des Chinois &c. t.* 3. *P. I. c.* 1. *art.* 6. §. 8.

fa i popoli ad effer più manfueti, più docili, più pazienti del freno e della fatica, più colti eziandio e più induftriofi, fveftita la natia falvatichezza e brutalità e ferocia. Repreffi dalla Chiefa i delitti più nocivi con pene ancora fpirituali; i proprj doveri intimati continuamente a tutti, dal Re fino al bifolco ...

Di più coll'eftenfione della Chiefa eftefo ancora il commercio, eftefa infieme colla fpirituale ancor la temporale comunicazione; e fatta di tutte le genti come una Chiefa fola, così quafi una fola civile Società. E quindi qual accrefcimento di cofe, qual ampliazione di cognizioni, quale ftimolo all'induftria, qual fuffidio alla coltura delle arti e delle fcienze! E quindi pure ogni Stato mercè della Chiefa quanto più tranquillo e più ficuro e più abbondevole e più felice! E voi ben fapete, o Signori, che queft'aggiunta di felicità venne dalla Chiefa e viene tuttora pel mezzo de' fuoi Miniftri. Qual maraviglia pertanto, io ripeto, che tanto liberale fia ftata la riconofcenza de' popoli e de' Principi non folo verfo la Chiefa fteffa e verfo Dio, autor d'ogni bene, ma anche verfo il Miniftero, fperimentato da loro cotanto benefico!

III. E fe lo Stato fentiffe ora, dicon altri, foverchia e onerofa e nociva la paffata fua liberalità? Non avrebbe egli ragione non folo di por-

vi freno per l'avvenire, ma di rivocare eziandio le donazioni fatte, e di spogliarne il Santuario e il Ministero? Ed eccoci alla terza questione, in cui quanto è maggiore la scabrosità, tanto debb' essere maggiore in noi la circospezione. Signori vi priego di non voler portare delle cose nè delle parole giudicio, prima che sia compito il discorso.

Ove parlisi in generale, in ogni Società di persone libere è libera a ciascuno la disposizione de' beni proprj, è libero a ciascuno l'acquisto de' beni altrui; purchè ciò facciasi per giuste vie e legittime. I beni temporali son posti in mezzo, frutti dell'umana industria. Di tale libertà e giustizia e industria è costituita giudice, custode, difenditrice la Sovranità, quale che sia. Ora nella supposizione fatta qui sopra, che gli acquisti della Chiesa siano giusti e legittimi, come potrà ella la Chiesa medesima esserne giustamente impedita, od anco spogliata?

Pare questa una ferita alla libertà, una ferita alla stessa giustizia. Conciossiachè per risguardo a molti beni non ne è tampoco libera a'Ministri Ecclesiastici la rinunzia. E perchè? Perchè da' proprietarj che ne furono i donatori, non son tali beni lasciati in dominio libero a tali e tali Ministri particolari, ma lasciati stabilmente al Ministero stesso, cioè a'Ministri di mano in mano suc-

fuccedenti; ficchè quefti ne abbiano bensì il temporale ufufrutto, non già la perpetua proprietà: per tacere di altri beni, di cui tai Miniftri non anno pure l'ufufrutto, ma la femplice amminiftrazione.

Si maraviglia alcuno che a tali vincoli fian foggetti i beni Ecclefiaftici? Vincoli io dico neceffarj ad ogni vantaggio fpirituale o temporale, che fi voglia perpetuo. Vincoli fimili tu vedi impofti ancor a ben molti beni fecolarefchi, a quegli in ifpezialtà che fono a ftabile utilità del pubblico deftinati, e generalmente a quelli che fono commeffi per qualche fine all'altrui fedeltà, e che appunto *Fedecommeffi* fi appellano. E quali fono i beni Ecclefiaftici, che non fiano in fingolar modo Fedecommeffi al fine del culto di Dio, e del foccorfo de'vivi e dei defunti? Sicchè a quefti è fottratto, è fottratto al divin culto ciò che è fottratto a tali beni.

Senonchè vi ha pure un'altra ragione addotta dall'Imperador Leone, la qual è che i beni Ecclefiaftici fono il patrimonio della Chiefa. E tal patrimonio farà egli ad ogni difperfione foggetto? Anzi come la Chiefa è la Madre perpetua della Religione e della fede, così dee fempre confervarfi illefo il temporale di lei patrimonio (a): *Ut ficut*

(a) L. 14. *Conftit. de SS. Eccl.*

ut ipse Religionis & fidei Mater perpetua est, ita ejus patrimonium jugiter servetur illæsum. Tali sono le Imperiali parole. E però conviene, ripiglia il medesimo Imperadore, che le cose che spettano ai diritti della beatissima Chiesa, o che in avvenire forse a lei perverranno, si custodiscano intatte con una specie di venerazione, come la Chiesa stessa religiosa e sacrosanta (a): *Ea enim, quæ ad beatissimæ Ecclesiæ jura pertinent, vel posthac forte pervenerint, tamquam ipsam sacrosanctam & religiosam Ecclesiam intacta convenit venerabiliter custodiri*.

Ma troppa, dice taluno, è la tenacità de' Ministri Ecclesiastici. L'erario loro è, come la tana leonina, dove si veggono solo i vestigi de' beni che là sono andati, non mai di quelli che indietro ritornano. Ma di tale che voi chiamate tenacità, non ne avete voi or ora udite le fortissime ragioni? E poi fu ella forse da que' Ministri originata? Il primo ch'io sappia, proibitor severo di ogni alienazione de' beni Ecclesiastici egli fu il medesimo soprannominato Imperadore, il quale con sua Costituzione ordinò, che Vescovo alcuno nè Vescovile Economo abbia facoltà di alienar tali beni, nè pure in caso che i Cherici tutti di tale Chiesa, a cui i beni appartengono, consentisse-

(a) *Ibidem*.

tiſſero all'alienazione (*a*): *Nulli Epiſcopo aut Œconomo eſſe alienandi facultatem ... nec ſi omnes cum religioſo Epiſcopo & Œconomo Clerici conſentiant in earum poſſeſſionum alienationem ....*

Intendete voi ora, Signori, quale ſia l'origine della tenacità? Se qui è colpa, è forſe di chi adempie la legge, o di chi la diede? Nè vi cada nell'animo ſoſpetto che forſe la Coſtituzione Imperiale ſiaſi fatta a ſuggeſtione de'ſacri Miniſtri. A queſti anzi nulla poteva eſſere naturalmente più deſiderevole che la podeſtà di alienare diritti e fondi e capitali a ſoddisfazione delle proprie voglie e ad ingrandimento delle famiglie. Ma quindi quali danni e ſcompigli alle Chieſe! Non mai ſuſſiſtenza fiſſa: il Veſcovo or nell' abbondanza, or nella penuria, ſecondochè ſuccedeſſe ad altro Veſcovo raccoglitore o diſpergitore: e così tutti gli altri Cherici ſarebbono in perpetue ſtraniſſime vicende, diſdicevoli al Santuario, al popolo ſteſſo gravoſe .... Laonde a prevenire sì fatti ſconci nulla era più opportuno che il divieto dell'alienazione, il quale perciò fu ancora dalle leggi Eccleſiaſtiche confermato.

Ma ſe facendoſi ſempre nuovi acquiſti, e nulla alienandoſi, ſon divenuti troppi i beni della Chieſa, eziandio con aggravio dello Stato, non potran

V 4

(a) *Ibid.*

tran essi a buona ragione rivocarsi ? Rispondon alcuni francamente del no : e perchè? Perchè essi son beni dati a Dio dalla pia disposizione de' Fedeli, e dati per l'ordinario per qualche pia cagione, e coll'obbligazione altresì di qualche pia opera, da dover essere in perpetuo adempita ... Il rivocare pertanto sì fatti beni è il medesimo che annullare i diritti degli antichi padroni, rovesciarne le disposizioni, distruggerne le pie opere, commetter rapina nell'olocausto, farsi reo di sacrilegio davanti al Purgatorio e davanti al Cielo ....

Alcuni troppo facilmente deridono, siccome frivole, queste ragioni. Ma se ci ritornassero al mondo que' primi dispositori a perorare la loro causa, io non so, se i derisori saprebbono lor fare ragionevol risposta. Noi eravamo, essi direbbono, secondo tutte le leggi i padroni di tali beni, noi potevamo a nostro senno disporne : e se potevamo lasciargli a quell'uomo che più ci piacesse, perchè non potevam noi, come Davide e Salomone, lasciargli a Dio ? (Parlasi qui di beni al tutto liberi, nè da verun obbligo di giustizia o di carità vincolati). Dio è forse incapace di nulla ricever da noi, o nulla curasi de' nostri doni ? Voi dite che Dio non ne abbisogna. Ma il bisogno non è una condizion necessaria alla validità delle nostre donazioni. Iddio non abbisogna nè pure delle nostre preghiere nè dei nostri osse-

qui;

qui; e nondimeno a lui sono accetti, e son dovuti. E Davide e Salomone stimaron dovuti a Dio anche i loro tesori, e Dio gli ebbe accetti.

E noi non potevam noi avere cagion giusta o di riconoscenza o di carità o ancor di giustizia di offerire a Dio i nostri beni?... E avendogli noi offerti per sì giusta cagione, avrete voi diritto di rivocargli? Gran fatto! A qualunque uomo si fosser lasciati i beni medesimi per gratitudine, per amicizia, per capriccio eziandio e per nequizia, essi sarebbono irrevocabili: e revocabili saranno, perchè lasciati a Dio per i motivi ancora più santi!...

Voi ripetete che i beni Ecclesiastici sono troppi. Ma come va ella cotesta cosa che parvi troppo ciò che è nella Casa di Dio, non parvi mai troppo ciò che si aduna nelle case degli uomini? Confrontinsi tra loro le famiglie di uno Stato: le une sono cento e mille volte più ricche delle altre. E contuttociò lo Stato a solo titolo di troppo pensò egli mai di sottrarre alla famiglia più ricca un palmo di terra? Anzi a mala pena trovasi esempio di proibizione fatta di ampliare vie più le amplissime possessioni.

Voi replicate che i beni delle famiglie sono di splendore allo Stato, e passano dall'una mano all'altra, e circolano a beneficio della civile Società; laddove i beni Ecclesiastici sono a comun danno ricon-

riconcentrati nel Santuario e nel Miniſtero. Ma coteſta circolazione in prima, dicon gli altri, deh quanto è lenta e irregolare! E poi come diconſi egli riconcentrati i beni Eccleſiaſtici? Riconcentrati piuttoſto i beni delle famiglie, ne' cui palagi apreſi a pochi l' ingreſſo: laddove i beni Eccleſiaſtici ſtanno eſpoſti ne' Templi a luſtro e a diletto di tutto il popolo. E non vi è forſe circolazione ancor nella Chieſa? Se qui non circolano i beni, circolano gli uomini: i beni Eccleſiaſtici ſono eſpoſti anch' eſſi alla comune induſtria: artefici, agricoltori, amminiſtratori, Cauſidici, Cherici di qualſivoglia famiglia tutti ne partecipano ora gli uni, ora gli altri. Il merito dà a ciaſcuno una ſpecie di diritto alla partecipazione. E queſto è egli un danno, ovvero un vantaggio alla Società?

Ne reſta però, dicon altri, aggravato lo Stato. Ma quale aggravio? altri riſpondono. Se i beni, che erano gravati di peſi pubblici, paſſano eſenti di tali peſi alla Chieſa; è chiaro l' aggravio o del pubblico, ſu cui traſportanſi i peſi medeſimi, o del Principato, che de' vantaggi corriſpondenti ſi priva. E di fatto tali eſenzioni riguardavanſi quali grazie fatte da' Principi. Ma è egli neceſſario che ogni bene di Chieſa ſia eſente? Che ſe i beni paſſano da mano laica ad Eccleſiaſtica coi loro peſi, non ſi vede, qual gravezza ne riſulti allo

allo Stato; se forse questa non fosse di essere i fondi meglio coltivati. Così gli uni vanno contra gli altri ragionando: e tocca a maggiore autorità il giudicare del merito delle ragioni.

Resta il caso, in cui le ricchezze del Santuario divenissero alla sussistenza dello Stato necessarie; il caso cioè a dire di soverchia penuria, per cui il popolo a poco a poco si consumasse, o di carestia o di pestilenza desolatrice, che ne minacciasse le vite, o di guerra furiosa, che mettesse in pericolo di strage e di sterminio città e provincie ... In tale caso non potrebbe ella essere giustamente spogliata la Chiesa di ciò che sopravanza alle strette di lei necessità?

No, dicono alcuni; e la ragione, che ne apportano, è questa, perchè le ricchezze, le quali erano di diritto umano, dacchè son date alla Chiesa, son date a Dio, e però diventano di diritto divino, e come cose sacre, non possono essere senza sacrilegio ritolte ... Ma qual sacrilegio? gridano altri; qual diritto divino? Il diritto resta, qual prima era, puramente umano, dipendente sempre dalla podestà principesca. E noi, che dobbiamo noi pensarne? A me pare che questi errino nel principio, errino quelli nella conseguenza.

Error nel principio, io ripiglio, in quanto credasi che cosa di diritto umano non possa diveni-

re

re di diritto divino. E chi non sa che le cose sovente cambian diritto, e che esse divengono di diritto di colui, al quale son date? Le cose private divengon di diritto pubblico, se son date al Pubblico, di diritto regio, se son date al Re .... Perchè non ancora di diritto divino, se son date a Dio? E Dio stesso quante volte nella Chiesa Ebraica si mostrò vendicatore zeloso de' suoi diritti sì contra i predatori sacrilegi del sacro tesoro, sì contra i sacrilegi profanatori, benchè tal tesoro fosse prima di diritto umano, e a lui con liberalità spontanea dai Re e dal popolo consecrato? Ad esempio basti la portentosa orribil condanna di Baldassarre (*a*), che nella notte stessa del sacrilegio perdè e trono e vita...

Ma dall'essere i beni Ecclesiastici di diritto divino che ne vorreste voi inferire? Che non possano essi impiegarsi a sussidio delle umane necessità sì pubbliche, sì ancora private? Errore, io soggiungo, nella conseguenza: conciossiachè l'ottimo Iddio ama egli più gli ori e gli argenti che la libertà e la vita e la salute degli uomini? Ove si tratta solo di beni temporali, è verissimo che *la legge suprema è la salute del popolo*. Di tal legge custode ed esecutore è il Principe, a cui la medesima salute è principalmente commessa; e per-

(a) *Daniel. c. 5. v. 2. &c.*

perciò tai beni serbano anch'essi l'original dipendenza dalla podestà, da cui essi son derivati; come se alla donazion liberale fosse apposta la condizione, *Purchè sì fatti beni non divengano alla salute del popolo necessarj*.

Sopravvien egli il caso di tal necessità? Il Principe ha diritto di raddomandare que' beni e di riscuotergli eziandio colla forza, ove la Chiesa repugni alle istanze. Ma quando è mai che la Chiesa vi repugnasse, e che anzi ella caritativa e sollecita non le prevenisse? Scorrete i sacri Annali: voi la vedrete più volte con sentimenti degni del suo divino Autore e Sposo aprire i suoi erarj, riversare i granai, esporre le preziose suppellettili, nè perdonare tampoco a' più sacri vasi e arredi ... E in realtà questi a che servon essi, se mancan gli uomini? Come si manterrà egli il divino culto, se vengon meno i cultori? Come sussisterà la stessa Chiesa, se va in rovina lo Stato, a cui ella si appoggia?

Qui però guardiamci, o Signori, di non distendere oltre al dovere verso la Chiesa le nostre pretensioni. I beni di lei son beni dati a Dio; beni perciò di diritto divino. Essi ben possono secondo le divine intenzioni servire alla necessità umana, non già alla mondana cupidità. E' dunque da vedersi, se la necessità sia vera, e fin dove si estenda, e se non vi siano altri mezzi per

prov-

provvedervi. Conciossiachè la cupidità piglia non di rado aspetto e nome di necessità: e la necessità stessa si fa maggiore ch'ella non è, e talvolta è insaziabile. Dove basta il prestito, a che richiedesi il dono? E dove bastano i frutti, a che si esigono i Capitali? E quando bene la necessità fosse grande, non sarebbe giusto che tutta fosse a carico della Chiesa. Giacchè è forse la sola, che possieda il superfluo? La sola, a cui sia la temporal salute del popolo appoggiata? Io veggo piuttosto il tesoro del Tempio di Gerusalemme riservato quale rifugio estremo alle estreme necessità.

La retta ragione vuole che i beni Ecclesiastici si usino secondo le intenzioni dei donatori, e secondo i disegni di Dio, a cui riguardo son essi donati. Essi potranno pure, se io non erro, fino a certo segno impiegarsi a soda e grande utilità pubblica, che non riesca a detrimento della pubblica pietà. Ma non pretenda veruno che tali beni sian gittati ad ogni uso profano, e che il Santuario faccia le spese alla profana comodità e splendidezza. In somma la Chiesa è Sposa di Cristo, ed è Madre de' Fedeli: ella a questi non negherà mai ciò che a tali titoli e caratteri è conveniente: non mai dimentichino i Figli ciò che verso lei richiede il rispetto, l'amore, la riconoscenza filiale.

Pas-

Paſſiamo oramai a vedere, quale ſia queſta Chieſa poſſeditrice e diſponitrice de' beni, di cui qui ſi è ragionato; e quale principalmente ſia la Chieſa depoſitaria di tutta quella moltiplice podeſtà ſpirituale, che ſopra ſi moſtrò propria della Chieſa ſteſſa, ricevùta immediatamente dallo ſteſſo ſuo divino Autore: ciò che pure ci apre il campo all'Eccleſiaſtica Gerarchia.

RIFLESSIONE XIX.

Quali ſiano i Depoſitarj così de' beni Eccleſiaſtici, come dell' Eccleſiaſtica podeſtà.

UNA cotal forma di parlare ſi è introdotta nel mondo Criſtiano, che Eccleſiaſtici e Uomini di Chieſa comunemente ſi appellino coloro ſoltanto, che appartengono al Clero: di che alcuni infra gli altri fanno acerbe querele. E che? Siam noi forſe etnici e publicani? E i Cherici ſon Egli i ſoli figli e membri della Chieſa? I ſoli, che goder ne debbano i diritti e i vantaggi? E un nome privativamente appropriatoſi fuor di ragione, varrà loro di tutta ragione per appropriarſi quanto vi è di più coſpicuo e di più deſiderabile nella Chieſa?

Ma

Ma querele vane, io dico: tolga Iddio che in materia sì importante vaglia mai di ragione un vocabolo arbitrario. Nè mai pensò, nè disse il Clero di essere lui solo la Chiesa. Tutti sanno che la Chiesa è tutto insieme quel gran Corpo di Fedeli, esteso dall'orto all'occaso, unito nella medesima fede e legge di Cristo. Sì, tutti son della Chiesa, tutti Cristiani; ma però Cristiani, dice il Canone, distinti in due generi, l'uno più copioso assai, detto de' Laici, a cui presiedono i luminari maggiori del secolo; l'altro molto minore, detto de' Cherici, dedicati al divin Ministero, a cui pure presiedono i proprj Prelati: *Unum genus, quod mancipatum est divino officio .... ut sunt Clerici ... aliud vero genus est Christianorum, ut sunt laici* ... E i Cherici appunto per la speciale lor dedicazione al Ministero Ecclesiastico, Ecclesiastici specialmente sono appellati; e restò agli altri il nome di Fedeli: benchè così la fede appartenga a' Cherici, come i Laici appartengono alla Chiesa. Non c'imbarazziam dunque de' nomi, e tenghiam l'occhio alle cose.

Nè tampoco diamci molto pensiero di venire specificando, a cui appartenga il dominio o il possesso o il diritto de' temporali beni Ecclesiastici. Tra' Cristiani, e molto più tra' Cattolici stia fermo ed immobile ciò che l'Uomo-Dio ordinò in questa parte, e che si vide assolutamente necessa-

cessario così alla sussistenza della sua Chiesa, come al mantenimento de' suoi Ministri. Quanto agli altri beni sopraggiunti, come furon essi dati alla Chiesa dall'arbitrio umano, così dal medesimo arbitrio sono variamente costituiti i diritti, i possessi, i frutti, i dominj. Alcuni datori riservarono a se e agli eredi su tali beni qualche diritto, come su quelli che chiamansi *Juspatronati*: alcuni altri assegnarono i beni a tale uso e non ad altro, a tale e non ad altro ufficio, con tale vincolo e non altramente....

Di legge ordinaria la Chiesa non può alterare le disposizioni, che sono state da' liberi datori stabilite. Ella può bensì rinunziarle, se da lei non si giudicano rette e convenevoli, ma alterarle non già, almen senza il consenso di chi vi ha diritto legittimo: eccetto il caso, in cui si cambiassero sostanzialmente le circostanze; nel qual caso sarebbero da cambiare ancora le disposizioni: e la Chiesa ha l'autorità di fare tal cambiamento, qual interprete delle pie volontà dei dispositori; cambiamento però sempre conforme a quello spirito di pietà, onde venne la prima disposizione. E ciò vaglia di risposta a coloro, i quali vorrebbero che le pie disposizioni fossero senza verun riguardo ad usi profani trasferite.

Ma che diciam noi di que' beni che si lasciarono alla Chiesa senza vincolo alcuno o riserbo?

X Que-

Questi non possono di ragione appartenere ad altri che a coloro, i quali anno nella Chiesa la suprema podestà: giacchè a quali altri è appoggiata la sollecitudine delle Chiese, e la cura di provvedere non meno a' temporali che agli spirituali loro bisogni? A' Depositarj dunque della podestà Ecclesiastica appartengono sì fatti beni, perchè essi ne dispongano non già a capriccio loro, ma a pro della Chiesa, a norma della volontà se non espressa, almen tacita e presunta de' donatori. Giacchè qual altra potè essere la intenzione loro che la pietà verso Dio, la carità verso il prossimo, il maggior vantaggio di tutta la Chiesa? E tale su ciò veggo essere la dottrina e la Massima universale: laonde non sono qui da gittare più oltre in discorsi inutili le parole.

Cerchiamo piuttosto, quali siano i Depositarj di tale podestà; che è il punto principalissimo della nostra questione. La podestà Ecclesiastica, di cui ora si tratta, ella è siccome vedeste, podestà spirituale e divina. A chi dunque tocca il darla, se non a Dio? E specialmente in materia di Religione soprannaturale, da Dio in singolar modo rivelata e instituita, come è la Religione Cristiana. No, dicea il Precursore Giovanni, non può qui l'uomo ricevere cosa alcuna, benchè menoma, se non è a lui data da Dio (a): *Non potest*

(a) *Jo. c. 3. v. 27.*

potest homo accipere quidquam, nisi fuerit ei datum a Deo. Instituita da Dio così la Religione Cristiana, come l'Ebraica; e così nella Chiesa Ebraica, come nella Cristiana geloso Iddio della podestà Ecclesiastica non meno che del sacro Ministero.

Nella Chiesa Ebraica voi sapete, o Signori, come a ciò fosse segregata dalle altre la Tribù di Levi, come nella Tribù medesima prescelte le une famiglie sopra le altre, e come nelle famiglie prescelte le persone. Consecrato sommo Pontefice Aronne (*a*), santificati per ordine i Sacerdoti (*b*), destinati pure ordinatamente a' moltiplici ufficj i Leviti ... E guai che alcuno di questi si fosse arrogato contra la divina ordinazione ufficio o grado superiore! Guai molto più a qualunque di altra Tribù si fosse intruso nel Levitico Ministero! Fosse pur egli Capitano o Magistrato, Capo di Famiglia o Principe del popolo . . . egli tosto sentiva il peso del suo delitto e della divina vendetta.

Iddio cambiò forse sistema nella Chiesa Cristiana? Anzi cambiata di esso la forma, ma ritenuta forse con più rigore la sostanza. Il Ministero non limitato a Tribù nè a famiglie, ma lasciato

X 2 alla

(a) *Levit. c. 9. v. 7. &c.*
(b) *II. Paral. c. 5. v. 11. &c.*

alla libera elezione delle perfone, che più si trovaffero abili al divino difegno; elezione, di cui Dio ftefso diè la norma e l'efempio. La norma eccola efpreffa dall' Apoftolo (*a*): Niuno dee pigliarfi l'onore del facro Miniftero, fe non chi vi è chiamato ed eletto da Dio, ficcome Aronne: *Nec quifquam fumit fibi honorem, fed qui vocatur a Deo tamquam Aaron.*

L'efempio l'abbiamo in Crifto ftefso, il quale nacque da Tribù, di cui niuno era mai ftato Miniftro dell'altare (*b*): *De alia tribu eft, de qua nullus altari præfto fuit*. Ed egli, benchè Figliuolo di Dio, pure effendofi fatto uomo, non volle illuftrarfi da fe, pigliando il Criftiano Pontificato, ma afpettò la parola efpreffa del superno Padre, che di tal dignità lo fregiaffe (*c*): *Sic & Chriftus non fe ipfum clarificavit, ut Pontifex fieret; fed qui locutus eft ad eum: Filius meus es tu ...*

Efempio formidabile a tutti quelli che afpirano all'Ecclefiaftico Miniftero! Un femplice uomo, qual ch' egli fiafi, oferà egli avanzarfi più oltre che non fi avanzò l'Uomo-Dio? I Miniftri Ecclefiaftici fono intitolati Miniftri di Crifto, Amba-

(a) *Ad Hebr. c. 5. v. 4.*
(b) *Ibidem c. 7. v. 13.*
(c) *Ad Hebr. c. 5. v. 5.*

basciadori di Cristo, Ajutatori di Dio, Sacerdoti del divin Altare, Pastori del divin gregge (*a*)... *Dei enim sumus adjutores* ... (*b*) *Ministros Christi* ... (*c*) *Pro Christo legatione fungimur* . . . E tutti questi titoli e ufficj ci denunziano per se stessi apertamente che niuno dee intromettersi da se, ma aspettare la divina destinazione. Conciossiachè chi è colui che osi da se assumersi, eziandio tra semplici uomini, le qualità di altrui Ministro o Ambasciadore o Pastore?... Affè vi dico, egli è Cristo stesso che parla, affè vi dico, che chi non entra per la porta nel mio Ovile, ma vi monta per altra parte, colui non è pastore, ma ladro e assassino (*d*): *Amen, amen dico vobis: qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est & latro* ...

E qual è la porta, per cui entrano i veri Pastori e ajutatori e Ministri? Il divino parlare chiaramente ci spiega, qual sia questa porta, cioè a dire l'elezione e la chiamata e la segregazione ed anco la grazia divina. Così è, dicea Cristo a' suoi Apostoli, non siete voi che eleggeste me, ma io elessi voi (*e*): *Non vos me elegistis, sed*

 ego

(a) *I. ad Cor. c.* 3. *v.* 9.
(b) *Ibid. c.* 4. *v.* 1.
(c) *II. ad Cor. c.* 5. *v.* 20.
(d) *Jo. c.* 10. *v.* 1.
(e) *Jo. c.* 15. *v.* 16.

ego elegi vos .... E quel medesimo Cristo, che gli elesse, altresì gli chiamò (a): *Vocavit discipulos suos*, *& elegit* ... Paolo, che dicesi chiamato da Cristo, dicesi ancor segregato da lui al divin Ministero (b): *Qui me segregavit* ... *& vocavit* ... Così pure ordinò lo Spirito Santo che segregati fossero Paolo e Barnaba alla grand'opera Apostolica, a cui erano destinati (c): *Segregate mibi Saulum & Barnabam in opus ad quod assumpsi eos*.

E come segregati, eletti, chiamati? Per mezzo di una grazia divina, dice l'Apostolo, propria del sacro Ministero, per poterne adempiere i doveri (d): *Qui segregavit & vocavit per gratiam suam*. Ciò che l'Apostolo medesimo in varj modi ripete, dicendo Ch'egli è fatto Ministro secondo il dono della grazia di Dio (e), *Factus sum Minister secundum donum gratiæ Dei*: Che Dio gli ha data la grazia, per cui egli è tra le genti Ministro di Gesù Cristo (f), *Propter gratiam quæ data est mibi*, *ut sim Minister Christi Jesu in gentibus* ... Chi può dunque dare il Ministero se non

(a) *Luc. c. 6. v. 13.*
(b) *Ad Gal. c. 1. v. 13.*
(c) *Act. c. 13. v. 2.*
(d) *Ad Gal. c. 1. v. 13.*
(e) *Ibid. c. 3. v. 7.*
(f) *Ad Rom. c. 15. v. 15.*

non quel Dio, che solo può dare la grazia pel mezzo da lui costituito? E questo mezzo per conferire la grazia propria del Ministero chi non sa ch'è il Sacramento dell'Ordine, in cui appunto esprimesi dato a tal effetto lo Spirito Santo?

Ecco su ciò i divini immobili indubitabili principj: e secondo tali principj può egli esser dubbio, quali siano i Ministri Ecclesiastici e i Depositarj dell'Ecclesiastica podestà? Gli Apostoli cioè a dire, e i Vescovi lor Successori. Parlo qui particolarmente de'Ministri e de' Depositarj principali; giacchè degli altri ci verrà meglio in concio di ragionarne dipoi.

Quanto agli Apostoli la cosa è evidente dagli stessi testimonj finora esposti. Conciossiachè i chiamati, gli eletti, i segregati da Cristo, quelli che riceverono lo Spirito Santo e la grazia del Ministero, e che furono costituiti e appellati Ministri, non son egli gli Apostoli? Sì, Paolo a nome comune il ripete, che Dio ha dato a loro il Ministero della riconciliazione (*a*), *Dedit nobis ministerium reconciliationis*: egli il ripete, e vuole che ne sieno persuasi tutti i Fedeli (*b*): *Sic nos existimet homo, ut ministros Christi & dispensatores mysteriorum Dei ...*

X 4 E

(a) *II. ad Cor. c.* 5. *v.* 18.
(b) *I. ad Cor. c.* 4. *v.* 1.

E al Miniſtero non andò ella congiuntà la podeſtà? Ne' teſtimonj di ſopra allegati a pruova della podeſtà Eccleſiaſtica, voi ſempre vedeſte di tal podeſtà inveſtiti gli Apoſtoli. Così è: agli Apoſtoli data la podeſtà d'inſegnare e di battezzare, agli Apoſtoli la podeſtà di fondare e di regger le Chieſe; agli Apoſtoli la podeſtà di legare e di ſciorre le anime, e di conſecrare l'Eucariſtia; agli Apoſtoli la podeſtà di far leggi e di giudicare e di punire; agli Apoſtoli la podeſtà di coſtituire Veſcovi, Sacerdoti, Diaconi ... E tutta la Storia Evangelica vi appreſenta i fatti a tali podeſtà corriſpondenti.

Che più? L' Uomo-Dio pareggiò in qualche modo gli Apoſtoli a ſe ſteſſo, mandandogli a quell'ufficio e con quella podeſtà, con cui egli era mandato dal ſommo Padre (*a*): *Sicut miſit me Pater*, & *ego mitto vos* ... E quindi egli dichiarò che l' ubbidienza preſtata ad eſſi, era preſtata a lui, e parimente il diſprezzo di eſſi fatto, ricadeva ſu lui, anzi pure ſul Padre, che lo aveva mandato (*b*): *Qui vos audit, me audit*, & *qui vos ſpernit, me ſpernit*. *Qui autem me ſpernit*, *ſpernit eum*, *qui miſit me*. La podeſtà Apoſtolica poteva ella intimarſi con termini di maggior ener-

(a) *Jo. c.* 20. *v.* 21.
(b) *Luc. c.* 10. *v.* 16.

energia? Nè in fatti mai vi fu Cristiano, vero Cristiano, da cui non fosse tal podestà riconosciuta. Lo attesta di se stesso l'Apostolo Paolo, di essere stato da' primi Cristiani ricevuto, quale un Angelo del Signore, anzi quale Cristo Gesù (*a*): *Sicut Angelum Dei excepistis me, sicut Christum Jesum...*

E se indubitata è la podestà degli Apostoli, potrà egli dubitarsi della podestà de' Vescovi, i quali già mostrati sono (*b*) i veri e legittimi lor successori? Successori io dico non meno nella podestà che nell'ufficio. Altramente come mai potrian essi adempier l'ufficio, se fosser privi della podestà? Essi pure eletti, chiamati, segregati per mezzo degli Apostoli: essi sostituiti dagli Apostoli in vece loro all'Apostolico ufficio, come Tito lasciato in Creta nella sua assenza da Paolo (*c*), *Reliqui te Cretæ, ut ea quæ desunt, corrigas* ... Essi per l'imposizione delle mani Apostoliche dotati, come Timoteo della grazia propria di tale ufficio (*d*), *Resuscites gratiam Dei, quæ est in te per impositionem manuum mearum...*

A' Ve-

(a) *Ad Gal. c. 4. v. 14.*
(b) *V. Rifless. IV. Sulla Infallibilità della Vera Chiesa &c.*
(c) *Ad Tit. c. 1. v. 5.*
(d) *II. ad Tim. c. 1. v. 6.*

A' Vescovi pertanto è data in un coll' ufficio la podestà del Magistero, la podestà del Ministero, la podestà del reggimento: la qual podestà dicesi data dallo Spirito Santo, appunto perchè data pel mezzo della grazia divina, e secondo il divino disegno e volere (a): *Attendite vobis, & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei* ... E verso i Vescovi, quai Superiori, è imposta conseguentemente a' Fedeli la debita sommessione e ubbidienza (b): *Obedite Præpositis vestris, & subjacete eis* ...

Ecco dunque l'origine e la successione della podestà Ecclesiastica. I Vescovi mandati dagli Apostoli, come gli Apostoli mandati da Cristo, e Cristo mandato dal divin Padre: sicchè tutta vedesi vegnente da Dio la podestà che deve a Dio ritornare. E conformemente a ciò osservate nelle Sacre Carte dati a un di presso a Cristo, agli Apostoli, a' Vescovi i medesimi nomi di *Messi*, *di Ministri*, *di Angeli*, *di Sacerdoti*, *di Pontefici*, *di Pastori*, *di Rettori* ... come altrove (c) si mostrò: *Episcopato* chiamossi lo stesso Apostolato: nè Cristo stesso ricusò di esser chiamato Pastor

(a) *Act. c.* 20. *v.* 28.
(b) *Ad Hebr. c.* 3. *v.* 17.
(c) *V. Rifless. IV. Sulla Infallibilità della Vera Chiesa &c.*

ftor e Vefcovo delle anime (*a*) : *Converfi eftis nunc ad Paftorem & Epifcopum animarum veftrarum*.

Nè vi ha dubbio che i primi Vefcovi , mandati dagli Apoftoli, doveffero effere di altri Vefcovi mandatori : ciò che fignificò apertamente l' Apoftolo Paolo nelle lettere a' Vefcovi Timoteo e Tito , sì raccomandando al primo di formare fotto di fe altri Maeftri fedeli e idonei della dottrina Evangelica (*b*), *Hæc commenda fidelibus hominibus*, *qui idonei erunt & alios docere* : sì denunziando al fecondo di averlo lafciato in luogo fuo in Creta per correggerne le mancanze, e per coftituirvi Preti o piuttofto Vefcovi per le città fecondo la difpofizione Apoftolica (*c*), *Hujus rei gratia reliqui te Cretæ*, *ut ea*, *quæ defunt*, *corrigas*, *& conftituas per civitates Presbyteros* . . . . sì ad amendue proponendo le qualità che fi doveffero in un Vefcovo richiedere (*d*), *Oportet ergo Epifcopum irreprehenfibilem effe* ...

E de' primi Vefcovi Apoftolici quali di fatto furono i Succeffori fe non altri ed altri Vefcovi, per mano Epifcopale fucceffivamente ordinati , come i Catalogi delle Chiefe e gli Storici monu-

(a) *I. Petri c.* 2. *v.* 25.
(b) *II. ad Tim. c.* 2. *v.* 2.
(c) *Ad Tit. c.* 1. *v.* 5.
(d) *I. ad Tim. c.* 3., *ad Tit. c.* 1.

numenti universalmente dimostrano? E senza tal successione come sarebbesi egli provveduto al Magistero e al Ministero e al reggimento perpetuo di tutta la Chiesa? I Vescovi dunque sono in luogo degli Apostoli i primi e principali Predicatori e Maestri Evangelici, i primi e principali Ministri de' Sacramenti, i primi e principali Rettori del gregge Cristiano, i personaggi alla Cristiana Chiesa più essenziali; sicchè giusta il detto di S. Cipriano (a) i Vescovi siano nella Chiesa, e la Chiesa sia ne' Vescovi, e chiunque non è co' Vescovi, non sia pure nella Chiesa: *Scire debes, Episcopum in Ecclesia esse, & Ecclesiam in Episcopo; & si quis cum Episcopo non sit, in Ecclesia non esse ...*

Parlasi qui de' veri Vescovi; e veri Vescovi son quelli che per legittima successione vengono dagli Apostoli, come veri Apostoli sono quelli che vengon da Cristo, e vero Cristo quello che venne dal divin Padre; e quindi vera e divina la lor podestà. Laddove falsi Cristi e Anticristi, e falsi Apostoli, e falsi Vescovi son quelli che anno altra origine; e quindi pure falsa e fittizia e diabolica la podestà loro. Così parla la divina Scrittura e l'Apostolica Tradizione e la pratica perpetua e l'universale consenso. Chiunque opinò

(a) *Epist. 69. ad Pupin.*

opinò altramente, fu sempre dalla Chiesa rigettato, quale scismatico, eretico, infedele.

Nientedimeno gran numero di avversarj ci si fa incontro con fiero contegno e fremito. Quali sono costoro? Son essi di tre generi; popolari, che danno la podestà Ecclesiastica a tutto il corpo della Chiesa; politici, che la danno a' Principi temporali; Cherici, che la danno del pari a tutto il Clero. Ma loro infelici! Che pretendon essi contra noi, essi cotanto discordi tra loro? A conquidergli tutti insieme, basta raccorre i suffragj di quanti mai furono e sono Cherici e Principi e popoli Cristiani dal principio del Cristianesimo fino al presente. Per uno, che si arroghi tal podestà, più di cento reclamano, e confessano altamente coi fatti non meno che colle parole, che la podestà è data da Dio a' Vescovi e non a loro: e così cotesti Cherici o politici o popolari sono dalla Cristiana Università condannati.

Dopo tale condanna a che ci daremo noi pensiere de' loro sogni e sofismi? Sebben no, nell' esame di questi non sia il nostro tempo perduto. Dal conflitto delle ragioni opposte esce non di rado più lucida e più vigorosa la verità. Porgiamo pertanto a parte a parte l' orecchio attento alle opposizioni e agli Oppositori.

RI-

RIFLESSIONE XX.

Se la podestà Ecclesiastica sia data a tutto il Corpo della Chiesa.

SI', dissero già fino da' primi secoli i Priscillianisti (*a*), tal podestà è data da Cristo a tutto il corpo della Chiesa, a tutti insieme i Fedeli, uomini e donne senza eccezione: ciò che poi sostennero presso a poco gli Albigesi (*b*): e Tommasi il giovane (*c*) nella *Storia della Contesa tra l'Impero e 'l Sacerdozio* non dubitò di affermare che tal podestà data al popol tutto, *erasi a poco a poco a se arrogata dal Clero.....*

Ella era dunque, io dico, tutta la Chiesa, quale fu costituita da Cristo, una Repubblica altutto popolare, una vera Democrazia. Ma se era tale, dove più era il gregge, essendo tutti Pastori? Dove i Sudditi, essendo tutti Prelati? Dove i figli di ubbidienza, essendo tutti Padri con autorità di comando?... E l' Apostolo Paolo come

(a) *V. Longueval, Hist. de l' Eglise Gallic. l.* 2. *p.* 323. *&c.*
(b) *V. Fleury l.* 76. *Hist. p.* 264.
(c) *V. Zaccaria Anti-Febbr. Introd. c.* 1.

come poteva egli interrogare i Fedeli con tanta enfasi, se fossero tutti Apostoli e tutti Dottori? (*a*) *Numquid omnes Apostoli? ... Numquid omnes Doctores?* ... Sì, se la Chiesa era Democratica, potevan rispondere anche gli ultimi tra' Fedeli, sì, noi pure Apostoli, noi Dottori al pari di te se non per sapere, almeno per podestà. E cotesta podestà, io ripiglio, come e quando arrogatasi dal Clero? Il popolo non se ne accorse egli, o non se ne curò, o non ebbe ardire e forza di resistervi? Tutte cose assurde l'una peggio dell' altra.

Fra le molte falsità però distinguiamo qui al bel principio una bella verità, di cui si abusa l' astuzia ad inganno dell'ignoranza. La verità è che la podestà Ecclesiastica fu realmente data da Cristo perpetua a perpetuo spirituale vantaggio di tutta la Chiesa; sicchè tutti senza eccezione i Fedeli, uomini e donne, secondo loro stato ne godano. Sì, scrive l'Apostolo a' Fedeli di Corinto, ogni cosa è vostra, vostri gli stessi Ministri Evangelici, o sia Paolo, o sia Apollo, tutti a vostro bene ordinati (*b*): *Omnia enim vestra sunt, sive Paulus, sive Apollo* ... In quella guisa che il nostro corpo è uno in se stesso, composto di molti

(a) *I. ad Cor. c.* 12. *v.* 29.
(b) *I. ad Cor. c.* 3. *v.* 22.

molti membri, e tutti i membri son ordinati al bene del medesimo corpo. Ma perciò forse una medesima di tutti i membri è la qualità e l'azione? Mainò, risponde l'Apostolo, non tutti veggono, non tutti parlano (a): *Sicut enim in uno corpore multa membra habemus; omnia autem membra non eundem actum habent* ...

Così, egli ripiglia, uno è il corpo mistico della Chiesa, di cui noi tutti siamo membri (b): *Ita multi unum corpus sumus in Christo* ... Ma quantunque un medesimo sia il corpo, pure differenti sono le funzioni de' membri, come differenti le donazioni della grazia a noi participata (c): *Habentes autem donationes secundum gratiam, quæ data est nobis, differentes* ... E tra le differenze delle donazioni l'Apostolo novera appunto il Ministero e il Magistero e la Prelatura (d): *Sive ministerium in ministrando, sive qui docet in doctrina ... qui præest in solicitudine* ... E a fronte di tanta differenza posta dall'Apostolo tra membri e membri, voi gli fate tutti pari in podestà!

Le Chiavi, voi dite, secondo lo stile Evangelico sono il Simbolo della podestà Ecclesiastica: ora

(a) *Ad Rom. c. 12. v. 4.*
(b) *Ibidem v. 5.*
(c) *Ibid. v. 6.*
(d) *Ibid. v. 7.*

ora per testimonio del grande Agostino (*a*) non ricevè tali Chiavi un uomo solo, il solo Pietro, ma le ricevè la stessa unità della Chiesa. *Has enim claves non homo unus, sed unitas accepit Ecclesiæ*. Quindi però la dignità di Pietro si celebra, perchè egli sostenne la figura della stessa Ecclesiastica unità e universítà (*b*): *Hinc ergo Petri excellentia prædicatur, quia ipsius universitatis & unitatis Ecclesiæ figuram gessit*. Dal che voi ne inferite, che dunque la podestà risiede nel corpo tutto della Chiesa.

Al testimonio del S. Dottore dietro la scorta del dottissimo Padre, ora Vescovo Gerdil (*c*) io rispondo 1., Che veramente Pietro non ricevè le Chiavi del celeste regno solamente per se e per uso suo, ma per dover essere comunicate agli altri Apostoli, come già aveva scritto Optato Milevitano (*d*): *Claves regni cælorum communicandas cæteris solus* (Petrus) *accepit*. Nè da Optato certamente era discorde Agostino: anzi questi a pruova, che non aveva ricevute le Chiavi il solo Pietro, adduce (*d*) l'altro detto di Cristo, per cui dichiarasi dato ancora agli altri Apostoli lo

Y Spi-

(a) *Serm.* 108. *de diversis*.
(b) *Ibidem*.
(c) *Saggio d' Instruzione Teolog. P. I. p.* 60.
(d) *L.* 7. *de Schism. Donat. n.* 3.
(e) *Sermone citato*.

Spirito Santo, data la podestà di rimettere e di ritenere i peccati (*a*): *Accipite Spiritum Sanctum. Quorum remiseritis peccata* ... Ecco dunque con altra frase le Chiavi comunicate agli altri Apostoli, per dovere pur essere successivamente comunicate a' Vescovi e a proporzione agli altri Ministri fino alla consumazione de' secoli.

Voi replicate che a detta di Agostino le Chiavi son date all'unità e all'università, cioè a dire non a certi membri, ma al corpo tutto della Chiesa. Ma distinguete, io rispondo 2., distinguete il suggetto comune dal proprio. A tutto l'uomo è data da Dio la facoltà di vedere e di udire: ma forsechè ogni membro dell'uomo è uditore e veditore? Non già: l'uomo tutto è il soggetto comune della vista e dell'udito; ma il suggetto proprio della vista sono gli occhi soli, dell'udito i soli orecchi. Così, dice il celebre Grozio (*b*), la civile Società è il soggetto comune della podestà sovrana, che a bene di lei è ordinata; ma il soggetto proprio di tal podestà è il Principe o il sovrano Consiglio a reggere destinato. Così dite voi pure del corpo della Chiesa e dell'Episcopato e della podestà Ecclesiastica.

Ma i Fedeli secondo le Scritture sono pur essi tutti

(a) *Jo. c.* 20. *v.* 22.
(b) L. 1. *de Jure belli & pacis c.* 3. §. 7.

tutti eletti, chiamati, segregati, dotati di grazia: dunque conferito a tutti il medesimo Ministero; a tutti data la medesima podestà. Ma equivoco, Signori, misero equivoco: tutti sì eletti alla fede, tutti chiamati alla salute, tutti segregati dalle genti infedeli, tutti dotati della grazia propria del Cristianesimo; ma non già tutti nello stesso Cristianesimo dotati della medesima grazia, nè innalzati nella Chiesa al medesimo grado o sia di podestà o sia di dignità. Di fatto distingue espressamente l'Apostolo la vocazion sua all'Apostolato e la grazia ad esso congiunta, dalla grazia e dalla vocazione delle genti alla fede convertite (*a*): *Paulus... vocatus Apostolus, segregatus in Evangelium Dei... Per quem accepimus gratiam & Apostolatum ad obediendum fidei in omnibus gentibus pro nomine ejus, in quibus estis & vos vocati ....* E più chiaramente il medesimo Apostolo, scrivendo a Timoteo, distingue dalla grazia battesimale, comune a tutti i Fedeli, la grazia della imposizione delle mani riservata a' sacri Ministri (*b*): *Resuscites gratiam Dei, quae est in te per impositionem manuum mearum.*

Cristo, dicon altri, vieta generalmente a' suoi discepoli (c) che veruno tra loro si chiami *Padre*, o *Mae-*

(a) *Ad Rom. c. 1. v. 1. & 16.*
(b) *II. ad Tim. c. 1. v. 6.*
(c) *Matth. c. 23. v. 8. &c.*

o *Maestro*, e vuole che tutti riguardinsi come fratelli: *Omnes autem vos fratres estis*. Sì, io rispondo, fratelli per carità e per umiltà quegli eziandio, che sono Maestri e Padri per autorità. E come no, mentrechè Cristo stesso non si vergogna di dare a' medesimi discepoli il nome di fratelli (*a*)? *Non confunditur fratres eos vocare*.... E i discepoli stimeransi perciò pari in autorità al lor divino Maestro e Padre! Anzi osservate che gli Apostoli, benchè ordinariamente per umiltà chiamin fratelli i Fedeli, pur non di rado per autorità paterna gli chiaman figliuoli; nome famigliare specialmente all' Apostolo Giovanni (*b*): *Filioli mei, hæc scribo ... Filioli, novissima hora est ...*

Soggiungon altri che dee dirsi conferita del pari a tutti i Fedeli la medesima dignità e autorità, giacchè tutti i Fedeli del pari sono chiamati dall' Apostolo Pietro gente eletta, regal Sacerdozio(*c*): *Vos autem genus electum, regale Sacerdotium ...* E similmente l'Apostolo Giovanni dà il titolo di regno e di Sacerdozio agli altri Fedeli non meno che a se stesso (*d*): *Et fecit nos regnum & Sacerdotes Deo ...* Ma altro equivoco, io rispondo, non

(a) *Ad Hebr. c. 2. v. 11.*
(b) *I. Jo. c. 2. v. 1. & 18. &c.*
(c) *I. Petri c. 2. v. 9.*
(d) *Apoc. c. 1. v. 6.*

non dissimile dal precedente. A pruova evidente mirate, o Signori, che Iddio parimente per bocca di Mosè chiama gente santa e regno Sacerdotale tutti in generale gli Ebrei (*a*): *Et vos eritis mihi in regnum Sacerdotale, & gens sancta.* E di qui ne inferite voi forse, che tutti in generale gli Ebrei fossero nel medesimo modo Re e Sacerdoti? A sì strana idea tutte reclamano le divine Scritture.

Come dunque e perchè una tale appellazione? Tutti, io dico, Ebrei e Cristiani così sono e si appellano Sacerdoti, come Re. Re in senso metaforico e misterioso, in quanto essi deggion regnare sopra se stessi e sopra le loro passioni, ed essere al mondo tutto superiori; sicchè Dio abbia in essi il suo regno, ch'è il regno della Religione e della virtù. Quindi ancora nel medesimo senso Sacerdoti, in quanto essi son destinati, come lo stesso Pietro dichiara, a offerire vittime spirituali, cioè a dire affetti ed atti virtuosi di pietà, di carità, di pazienza, di mortificazione... (*b*) *Sacerdotium sanctum, offerre spirituales hostias ...*

In senso simile disse pure l'Apostolo Paolo che i membri nostri son tempio dello Spirito Santo

Y 3

(a) *Exodi c. 19. v. 6.*
(b) *I. Petri c. 2. v. 5.*

to (*a*): *Nescitis, quoniam membra vestra sunt templum Spiritus Sancti?* L' Apostolo medesimo ci conforta parimente tutti a offerire i nostri corpi a Dio, qual vittima che muore al vizio per vivere alla virtù (*b*): *Exhibeatis corpora vestra hostiam viventem* ... Qual è dunque la vittima, e quale il tempio, tal è pure il Sacerdozio e il ministero a tutti i Fedeli comune; Ministero io ripeto tutto metaforico e affatto diverso da quello proprio degli Apostoli e de' Vescovi, del quale soltanto si fa tra noi questione.

Di questo Ministero però, dice altri, sono partecipi anco le donne: dunque molto più gli altri Fedeli, molto più i Seniori. Di Febe attesta l' Apostolo ch'essa, quale sorella, era nel Ministero della Chiesa di Cencri (*c*): *Phœben sororem nostram, quæ est in ministerio Ecclesiæ, quæ est in Cenchris* ... e l'Apostolo medesimo attesta di Evodia e di Sintiche, ch' elle con esso lui e con Clemente si affaticarono nel Vangelo (*d*): *Quæ mecum laboraverunt in Evangelio cum Clemente*... E se elle erano cooperatrici cogli Apostoli e co' Vescovi, tra cui era Clemente, non eran elle partecipi del medesimo Ministero? Celebri sono di fatto

(a) *I. ad Cor. c. 6. v. 19.*
(b) *Ad Rom. c. 12. v. 1.*
(c) *Ad Rom. c. 16. v. 1.*
(d) *Ad Philipp. c. 4. v. 2. & 3.*

fatto negli antichi Fasti della Chiesa quelle che nomavansi *Diaconesse*, *Sacerdotesse*, *Vescovesse* eziandio ... E pare che ad esse avesse la mira l' Apostolo, ordinando che a tal Ministero si eleggesser Vedove non meno che sessagenarie, di esemplare probità (*a*): *Vidua eligatur non minus sexaginta annorum ... in operibus bonis testimonium habens* ... E de' Seniori, cioè degli uomini più attempati chi può dubitare, vedendogli come a Concilio chiamati dall' Apostolo, per raccomandare loro la cura del gregge Cristiano? (*b*) *Vocavit majores natu Ecclesiæ* ...

Stando a' vostri testimonj nel senso vostro esplicati, non tutti dunque, io rispondo, gli uomini eran partecipi del Ministero, ma solamente i più vecchi; non tutte partecipi le donne, ma solamente tali donne, di tal età ... Oltrechè non è tutto di un genere il Ministero Ecclesiastico. Di qual ministero eran elle partecipi le donne? Di quello forse, ch' è proprio del Sacramento dell' Ordine? e. g. regger la Chiesa, dare la Cresima, sciogliere da' peccati ... Nulla di tutto ciò: l' Apostolo non permette alle donne nè pure il pubblico Magistero Evangelico, che ne' primi tempi

Y 4 era

(a) *I. ad Tim. c. 5. v. 9.*
(b) *Act. c. 20. v. 17. &c.*

era permesso più volte a uomini laici (*c*): *Docere autem mulieri non permitto ...*

Oltre al Ministero Sacramentale è rammentato dalle Scritture anco un Ministero di pura carità, qual era quello di raccorre e di ripartire le limosine (*b*), quello di provvedere al vitto, e di servire alla mensa, e di apprestare i sacri arredi, e d' invigilare a'pubblici e a'privati bisogni, così de' Ministri, come de' Fedeli, viventi quasi in famiglia. In queste cose ben potevano anco le donne esser Ministre delle Chiese e ajutatrici de' Vescovi e degli Apostoli: potevano certe donne sopravvegghiare a' costumi delle altre donne, e adempiere alcune incumbenze relative all'Episcopato, al Sacerdozio, al Diaconato, e quindi per qualche somiglianza pigliarne i nomi, al modo che anco i semplici Fedeli sono denominati *regale Sacerdozio* ... Alle quali incumbenze voi ben vedete, con quale cautela si dovessero secondo l' avviso Apostolico elegger donne di non sospetta età e virtù; affinchè quindi non nascesse inciampo e scandalo invece di corporale e di spirituale soccorso.

Potevano di più alcune donne di singolari talenti coll'esempio, col consiglio, colla persuasione,

(a) *I. ad Tim. c. 2. v. 12.*
(b) *Act. c. 6. &c.*

ne, oſo dire ancora colla predicazione privata cooperare al divin Magiſtero. Tra le quali donne è celebrata dal Magno Gregorio (*a*) S. Felicita, che colla predicazione ſi fe in qualche modo Madre di Criſto, ingenerando nel cuore de'ſette figli un tale amor verſo Criſto che ne fece altrettanti Martiri generoſi: *Prædicando facta eſt mater Chriſti* ... E varie Principeſſe poſſono ben anco intitolarſi Apoſtole, come Clotilde, che col più efficace zelo concorſe alla converſione del Re e del Regno de'Franchi ... Ma di qui che ne volete voi dedurre per le donne a riguardo del proprio Miniſtero Eccleſiaſtico? Nomi, che nulla conchiudono, apparenze ſenza ſoſtanza.

Il medeſimo dee dirſi de'*Seniori* o de'più avanzati in età: giacchè noi vedemmo altrove, attribuirſi più volte dalla Scrittura tal nome generico ora a' Preti, ed ora a'Veſcovi, i quali ne' primi tempi erano ſcelti per l'ordinario di età aſſai provetta, affinchè in circoſtanze sì critiche meglio foſſe aſſicurata la ſavia loro condotta. E di fatto quelli, di cui parlò l'Apoſtolo nel luogo a noi oppoſto, *Majores natu Eccleſiæ*, dalla ſerie del diſcorſo moſtranſi Veſcovi, e Veſcovi ſi appellano, poſti dallo Spirito Santo al reggimento della Chieſa di Dio (*b*): *In quo vos Spiritus Sanctus poſuit*

(a) *Hom.* 3. *in Evang.*
(b) *Act.* 20. *v.* 28.

posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei. Sebben non è da negarsi che al buon reggimento concorressero col lor consiglio anco i Seniori laici più intelligenti e più esperti. Oltrechè anche a questi possono i Vescovi comunicar qualche parte di quella podestà, che non sia col Sacramento dell' Ordine necessariamente connessa. Ma da ciò qual vantaggio all'intendimento degli Oppositori?

Alcuni più accorti distinguono dal Ministero la podestà, e concedono il Ministero agli Apostoli, a' Vescovi, al Clero, a cui da' soprallegati divini testimonj è sì chiaramente attribuito: ma la podestà, e' dicono, la podestà è propria di tutta la Chiesa; tutta la Chiesa ne è il principio e la fonte. Ed eccone le ragioni; 1. Perchè tutta la Chiesa è costituita da Cristo giudice suprema, a cui si debban portare le cause (a): *Dic Ecclesiae*. Alla Chiesa è dovuta ubbidienza per modo che ogni disubbidiente abbiasi per infedele (b): *Si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus* ... Propria dunque di tutta la Chiesa è la podestà. 2. Perchè dove leggesi la podestà data a Pietro, data agli altri Apostoli, per sentimento de' Padri (c) è data ad essi, quai Rappresentanti della

(a) *Matth. c.* 18. *v.* 17.
(b) *Ibidem*.
(c) *V. Rifless. II. Sulla Infallibilità del Papa &c. p.* 29.

della Chiesa. Dunque essa è data propriamente alla Chiesa stessa rappresentata. 3. Perchè gli Apostoli e i Vescovi son Ministri della Chiesa, e siccome Ministri, tutto ciò che possono e fanno, il possono e il fanno a nome di lei e colla podestà da lei ricevuta. E ciò tanto è vero, che a giudicio del grande Agostino (a), la rimessione stessa e la ritenzione de' peccati è posta nella pace colla Chiesa e nell'alienazione da tale pace: *Pax Ecclesiæ dimittit peccata, & ab Ecclesiæ pace alienatio retinet peccata ...*

Ma in tutto ciò molta speciosità, io dico, senza veruna solidità. Conciossiachè ne' primi secoli della Chiesa chi mai divise la podestà dal Ministero? O come può farsi tal divisione senza rendere l' una cieca, debole l'altro, amendue incapaci di ottenere il gran fine, a cui sono destinati? E venendo alle ragioni, 1. quanto al giudicio fingete, o Signori, che ora muovasi una grave controversia, quale si fu quella di Ario o di Nestorio: come la proporrete voi a tutta la Chiesa? Andrete voi per tutte le parti del mondo Cristiano dall'uno all' altro Emisfero a raccorne i suffragj, o adunerete in un luogo solo tutta la Cristianità a udire, a deliberare, a dare sentenza? Progetto bizzarro non meno l'uno che l' altro. E pu-

(a) *Tract.* 24. *in Jo. & l.* 3. *de Bapt. c.* 18.

E pure Cristo ordinò che la proposta facciasi alla Chiesa: *Dic Ecclesiæ*. Sì, rispondono qui il Maldonato ed il Petavio, ma sotto nome di Chiesa s'intendon gli Apostoli, ai quali il medesimo Cristo disse: *Tutto ciò che voi legherete sopra la terra, sarà legato ancora nel cielo* ... Risponde S. Agostino, che la proposta si fa alla Chiesa, allorachè essa si fa a' Prelati che la rappresentano. La Chiesa ode per mezzo loro, e per mezzo loro giudica e comanda .: e si presta a lei l'ubbidienza, che si presta a' Prelati medesimi, che a lei presiedono: laonde verso questi è prescritta dall'Apostolo a tutti i Fedeli ubbidienza e sommessione (a): *Obedite Præpositis vestris, & subjacete eis* ...

Se la podestà è presso i Prelati, a che dunque sì sovente si nomina la Chiesa, e la podestà della Chiesa? A ciò ha risposto qui sopra S. Cipriano, perchè i Prelati, cioè i Vescovi non solo stanno nella Chiesa, ma la Chiesa sta principalmente ne' Vescovi, quai Rappresentanti di lei. Onde ancora l'Apostolo potè dire ordinato dalle Chiese, chi fosse ordinato da essi compagno dell' Apostolica spedizione (a): *Ordinatus est ab Ecclesiis comes peregrinationis nostræ* ...

Ma

(a) *Ad Hebr. c.* 13. *v.* 17.
(b) *II. ad Cor. c.* 8. 19.

Ma se e' sono Rappresentanti, altri replica, la podestà non è dunque propria loro, ma è della Chiesa, cui essi rappresentano. E sì, io ripeto, non è propria loro in tal modo che tutta sia a loro pro, e che sia data loro, affinchè in loro finisca: anzi la podestà è data loro principalmente a pro della Chiesa, e dee perpetuarsi colla perpetuazione della stessa Chiesa. Ma originalmente la podestà fu ella data alla Chiesa, affinchè da lei si consegni a' Prelati? O pure fu data a' Prelati, affinchè la comunichino ad altri Prelati a bene perpetuo della Chiesa? Ecco il punto della questione.

La podestà civile piuttosto può dirsi data da Dio originalmente alla civile Società. Conciossiachè, ove si eccettui il diritto paterno, che viene dalla natura e dall' Autore della natura, qual diritto ha un uomo di comandare ad altro uomo? L' uomo è fatto bensì per la Società; e alla Società è necessaria la podestà: ma di questa podestà è arbitra in origine e disponitrice la Società stessa, la quale di fatto ne dispose in forme tanto differenti, quanto differenti sono le forme di governo, che nel mondo si veggono, Monarchica, Aristocratica, Democratica, Mista in cento e mille diverse maniere; le une più perfette e più utili che le altre, e nondimeno tutte legittime, e valide, o a pochi sia conferita la podestà o a molti, o sia essa

essa revocabile o irrevocabile. Il che è una sensibil ripruova, che qui la podestà originalmente risiede nella Società stessa, il cui generale consenso come formò da prima il sistema del proprio governamento, così può a senno suo riformarlo.

A maggior evidenza fingete che in una civil Società tutti manchino di repente Sovrani, Magistrati, Giudici, Capitani... Ella tosto col suo consenso può costituirne altri, e dare loro podestà uguale e anco maggiore di quella che tenevano coloro, i quali sono mancati. Fingete ora che tutti vengano pure in un punto a mancare nella Chiesa i Vescovi, e i Sacerdoti, e gli altri Ministri. La Chiesa superstite può ella col suo consenso surrogarne altri con vera podestà di consecrare l' Eucaristia, di assolvere da' peccati, di giudicare le controversie dogmatiche, d'imporre l' Ecclesiastiche Censure, in una parola di tutte adempier le parti del Magistero e del Ministero e del reggimento Ecclesiastico? Ciò non può pensare se non uomo, che ignori del Cristianesimo i primi elementi.

Di fatto per qualsivoglia caso siano mancati in qualche terra i Sacri Ministri, sempre si ricorse a Ministri di altre terre benchè remote, per supplirne la mancanza. Dal che si fa manifesto che la podestà Ecclesiastica non è dunque data generalmente al popolo de' Fedeli, ma a' soli Ministri, affinchè per mezzo loro, e non altramente sia in per-

perpetuo ad altri Miniſtri traſmeſſa. Quindi l'Apoſtolo, che diſſe dato a ſe da Dio il Miniſtero, diſſe ancora data a ſe da Dio la podeſtà (*a*): *Secundum poteſtatem, quam Dominus dedit mihi* ... E quella podeſtà, cui l'Apoſtolo eſercitò coſtituendo Veſcovi Timoteo e Tito, egli pure, come abbiam veduto qui ſopra, la traſmiſe loro, ordinando ch' eſſi parimente coſtituiſſero altri Veſcovi e Sacerdoti...

I Veſcovi, voi dite, gli Apoſtoli ſteſſi ſon Miniſtri della Chieſa, deſtinati perciò al ſervigio, non al comando, e tutt' al più dotati di podeſtà ſubalterna e dipendente dalla Chieſa, non già independente e ſuprema. Ma Signori no, io riſpondo, gli Apoſtoli e i Veſcovi propriamente non ſono Miniſtri della Chieſa, nè così dalle Scritture ſi appellano, ma *Miniſtri di Criſto*, *Miniſtri di Dio*. Come pure *Miniſtri di Dio* udimmo appellarſi i Re e i Principi della terra: e perciò è forſe meno ſuprema la loro podeſtà? Per riſguardo poi alla Chieſa gli Apoſtoli e i Veſcovi, anzichè *Miniſtri*, nel divino parlare ſi chiamano *Prepoſti*, *Paſtori*, *Rettori*... nomi tutti ſignificanti podeſtà anco ſuprema, nè dipendente ſe non dal ſommo Autore e Capo del Criſtianeſimo.

Sebbene l' Apoſtolo Paolo non ha difficoltà di chia-

(a) *II. ad Cor. c.* 13. *v.* 10.

chiamare se e gli altri Apostoli suoi compagni Ministri e servi non pure della Chiesa in generale, ma ancor de' Fedeli in particolare, scrivendo a' Corintj (a), *Nos autem servos vestros per Jesum* . . . E in realtà gli atti del divin Ministero sono quasi altrettanti servigi prestati a' Fedeli per conseguir il fine della lor giustificazione e salute. Pel quale fine lo stesso Uomo-Dio degnossi di dire ch'egli era venuto al mondo per servire i seguaci suoi, anzichè per essere servito da loro. E al detto risposero i fatti: ma questo servigio tolse forse a lui la suprema podestà? O la toglie a' Principi il servigio, ch'essi pure, quai divini Ministri, prestano a' popoli per la tranquillità della vita temporale, che è il fine proprio del Principato? Anzi servigio tale presuppone la podestà loro e la conferma: giacchè senza podestà come potrebbesi egli o prestare servigio sì nobile, o conseguir fine sì rilevante?

Ma che rispondiam noi al grande Agostino, che dice rimettersi dalla pace della Chiesa i peccati? *Pax Ecclesiæ dimittit peccata*... Imperocchè da tal pace non può venire tal remissione, se nella Chiesa non è la podestà, che dicesi *delle Chiavi*, e per conseguente ogni podestà. Ma come s' intendon elle da voi le parole del S. Dottore? Che basti

(a) *II. ad Cor. c. 4. v. 5.*

basti esser in pace colla Chiesa, perchè ciascuno vada sciolto da ogni misfatto ch' egli abbia commesso contra Dio e contra gli uomini? Pace fatale alla Chiesa, sotto i cui ulivi regnerebbero pacifici i vizj e i viziosi! Il grande Agostino non sognò mai sì grande stravaganza.

Si dee mirare allo scopo di lui, se si vuole ben intendere il vero di lui senso. Lo scopo era lo scisma de' Donatisti, che stimavano buoni se soli, a se soli attribuivano la vera Chiesa, presso se soli dicevano esser validi i Sacramenti,... e con tali errori suscitavano in tutta la Chiesa dissensioni e scompigli. S. Agostino combattendo errori così funesti, larve, gridava, vane larve di bontà e di verità e di validità! Come posson egli tra voi valere i Sacramenti, e come per essi posson rimettersi tra voi i peccati, se voi col vostro Scisma rompete la carità e la pace? Si può egli aver pace con Dio, se non si ha pace colla Chiesa di Dio? Questa pace è la prima condizion necessaria per ottenere tal remissione.

La remissione, io ripiglio, è l' effetto proprio della podestà del Ministero: ma a tal effetto si presuppone necessariamente tal pace. Nè sarà mai vero che uno Scismatico, che che egli faccia di bene, ottenga la remissione delle sue colpe, se egli prima non ritorna alla pace e alla unità della Chiesa, rinunziando allo scisma, per cui viveva

da lei diviso. E pertanto può dirsi giustamente che *la pace della Chiesa rimette i peccati*, in quanto senza tal pace i peccati non si rimettono. Nè altro è il senso di Agostino, il quale in que' libri tanto era lontano dall'attaccare la podestà e il Ministero de' Vescovi, che anzi ne pigliò la più forte difesa contra lo scisma Donatistico, che colla maggiore ardenza lo impugnava.

No dunque, ragione alcuna non ci persuade che il Ministero o la podestà competa al corpo tutto della Chiesa e al popolo de' Fedeli: tutte anzi le ragioni stanno in contrario, e sta in contrario lo stesso universale popolare consenso. Passiamo a quelli, che tengon tra'l popolo il primo grado.

RIFLESSIONE XXI.

Se la podestà Ecclesiastica sia data a' primi tra'l popolo de' Fedeli, ai Grandi e a' Principi mondani.

COSI' pensano e decidono alcuni Politici, intenti più alle ragioni politiche che alle Cristiane. Così, e' dicono, le due podestà, sacra e profana, saranno sempre concordi fra loro, e saranno pure assai più efficaci e più rispettate. Sempre

pre concordi in primo luogo, essendo amendue congiunte nelle medesime mani, al modo che sono le podestà civile e militare, commesse al medesimo Sovrano. Podestà sempre concordi, e però sempre cospiranti a'medesimi fini, e cospiranti pur sempre i mezzi e i motivi, cui ambe le podestà somministrano, l'una sempre intenta al sussidio dell' altra.

Quindi in secondo luogo quale efficacia? Se tanto efficaci sono, essendo soltanto fra loro amiche, come sopra si vide; quanto più efficaci saranno, fra loro inseparabilmente congiunte! Qual è il cuore sì duro, quale lo spirito sì bizzarro, che ardisca resistervi, sentendosi tutt' insieme da tutti gli umani e divini motivi stimolato e acceso? E quindi ancora quanto il rispetto verso amendue le podestà! Se elle sono divise in mani diverse, i cultori dell'una podestà piglian di leggieri ardimento e pretesto di farsi offensori dell'altra: ma congiunte che siano, chi si cimenterà a simili attentati? Non può farsi il minimo movimento contra l'una, che tosto non si provochi dell'altra il risentimento e lo sdegno. E quindi per ultimo quale la pace e la tranquillità di tutta la Società Cristiana! Quale de'Sovrani tutti e de'Sudditi la temporale e la spirituale felicità!

E tale, soggiungono i nostri ragionatori, tale si fu la bella sorte de'primi reami, in cui un medesimo

ſimo era il Re degli uomini e il Sacerdote di Febo, come cantò il Poeta (*a*), ***Rex idem hominum Phœbique Sacerdos.*** Anzi dalla ſteſſa divina Scrittura ci è rappreſentato il medeſimo Melchiſedecco, figura di Criſto, qual Re di Salem e inſieme Sacerdote dell' Altiſſimo (*b*): *Melchiſedech rex Salem... Sacerdos Dei altiſſimi...* Ecco la forma del Criſtianeſimo.

Laddove ſe le due podeſtà ſono in diverſe mani diſgiunte, deh quanto perde l'una e l'altra di ſua dignità e di ſua forza! E quale ci reſta fermento perpetuo di gare e di conteſe! Dove l'una più è in onore, l'altra ſia in diſpregio; qui prevale queſta, là quella; chi a queſta, chi a quella s'inchina. E quindi i partiti e i contraſti e i tumulti d' ogni maniera fieriſſimi che ſconvolſero ora l'una ora l'altra parte della Criſtianità, e che minacciano ſempre maggiori diſordini... Dalle quali coſe tutto compreſo il Buddeo (*c*), paſſando dalle ragioni al fatto, ſi perſuaſe di vedere e non dubitò di affermare, che le due podeſtà foſſer da prima realmente congiunte ne' ſovrani Imperadori, *ai quali poſcia la podeſtà ſacra ſia ſtata con iniquo attentato da' Veſcovi Romani rapita...* Ma

(a) *Virgil.*
(b) *Gen. c.* 14. *v.* 18.
(c) *V. Zaccar. Anti-Febbr. Introd. c.* 1.

Ma dite il vero, o Signori, tutto questo discorso parvi egli da filosofo considerato e profondo, ovvero da uomo un po' visionario ne' fatti, e più che poco superficiale nelle ragioni? Se pure egli non pretende di saperne più che l' increata Sapienza, o di amare gli uomini più che non fece quell' Uomo-Dio, che diè per loro la vita. Ad ogni modo ci si permetta così dei fatti, come delle ragioni un breve esame. Volgiamoci ai fatti in primo luogo.

E di vero quali furon egli chiamati, scelti, segregati, mandati da Cristo in vece sua, ad esser Maestri delle genti, Ministri de' suoi voleri, Dispensatori de' divini Misteri, Pastori e Rettori del gregge Cristiano, che dovessero esser uditi e ubbiditi, come la sua stessa persona, questi quali furono? I Grandi forse, i nobili, i ricchi, i savj, i potenti del secolo? Furon egli forse gl' Imperadori, ovvero i pescatori? Interrogatene voi stessi tutta quanta è la Storia Evangelica. Voi ritrovate bensì alquanti nobili e savj e ricchi e potenti mondani, e Principi eziandio, venuti all' adorazione e alla sequela di Cristo: giacchè Cristo tutti chiamò al suo Vangelo, siccome Salvatore di tutti. Ma di essi non ne ritrovate pur uno ch' egli abbia investito della sua podestà e del suo Ministero. Anzi non ha egli Dio espressamente a ciò eletti quelli che nel mondo eran poveri per con-

condizione, come Pietro, o che si fecer poveri per elezione, come Matteo? Così l' Apostolo S. Giacomo (*a*): *Nonne Deus elegit pauperes in hoc mundo?...*

Tutt' altramente andava e andar doveva la cosa nello stato della natura, in cui ogni uomo era naturalmente Sacerdote dell' Altissimo, e a lui faceva le sue offerte in attestato della sua servitù (*b*): *Factum est autem ... ut offerret Caim de fructibus terræ munera Domino. Abel quoque obtulit...* E quando gli uomini si adunassero in Società di vita e di Religion naturale, era conveniente che il Sacerdote maggiore e pubblico fosse chi per dignità soprastava alla stessa Società. Così noi leggiamo che i Sacerdoti primarj erano i Primigeniti, i Patriarchi, i Principi: come con altri molti notò l' Hutchinson, e dietro a lui l'erudito Forbes (*c*).

Ma Dio ordinò forse il medesimo nella Religione rivelata? Nell' Ebraica no certamente: anzi quivi furono prescelti in luogo de' Primigeniti i Leviti (*d*), perchè fossero al sacro Ministero consecrati. E tra' Leviti leggonsi bensì parecchi Sacerdoti e Pontefici, che furono insieme Princi-

pi e

(a) *Jac. c. 2. v. 5.*
(b) *Gen. c. 4. v. 3. &c., c. 22. v. 2. &c.*
(c) *Pensées sur la Religion &c. p. 136.*
(d) *Num. c. 8. v. 16. &c.*

pi e Giudici e Duci di tutto il popolo, come Mosè, Eli, Samuele ... Ma di altra Tribù non leggesi veruno Duce o Giudice o Principe, che mai fosse eletto al sacro Ministero. E allorchè cambiossi la forma del governo politico, il regno fu dato prima alla Tribù di Benjamino, e poi fissato nella Tribù di Giuda; ma però riservato a Levi il sacro Ministero. Il Re Saule, che osò fare da Sacerdote (*a*), sentì ben tosto intimarsi la punizione del folle suo attentato (*b*): *Stulte egisti*... Nè andò impunito lo stesso pio Re Ozia(*c*), che gonfiato dalla prosperità, pose la mano profana al sacro incensiere...

E nella Religione Cristiana quale fu in questa parte l'ordinazione dell' Uomo Dio? Osservate, e stupite: Egli, benchè della Tribù di Giuda e della Casa di David, pur Egli non prese il Ministero divino, se non dappoichè tale Tribù e Casa avea già perduto il regno mondano: e ne' suoi Ministri Egli non volle nulla che fosse splendido e grandioso agli occhi del mondo: e ciò egli non volle per Massima; perchè non essendo mondano il regno di lui, non doveva essere su mondani mezzi fondato. E questa è la gran ragione, che di

(a) *I. Reg. c.* 13. *v.* 9.
(b) *Ibid. v.* 13.
(c) *II. Paral. c.* 26. *v.* 4. *&* 16. *&c.*

di tale condotta ci adduce l'Apostolo Paolo, cioè che il mondo e la carne non avesse cagione di gloriarsi del successo di un' opera tanto divina (a): *Ut non glorietur omnis caro*.

L' Institutore della Chiesa Cristiana adoperò tutt' all'opposto degli altri institutori nel mondo celebrati. Questi sempre intenti a procacciare, quanto sanno e possono, a lor soccorso la nobiltà e la sapienza e la ricchezza e la potenza mondana: Cristo scelse anzi per se la mondana fatuità e debolezza e povertà e abbiezione per confondere e superare quanto eravi nel mondo di più grande e di più fastoso, affinchè tutta la gloria del gran successo tornasse all' unico supremo Autore (b): *Quæ stulta sunt mundi, elegit Deus, ut confundat sapientes: & infirma mundi elegit Deus*... E contra testimoni divini così espressi osa alcuno affermare che siano da Dio eletti i Grandi e i Principi del mondo alla podestà e al ministero della Chiesa?

Dicaci egli dunque, quali siano cotesti Principi: Erode forse, o Tiberio, o Nerone?... Ben si vede che chi sognò sì fatta elezione, non badò punto a' primi tre secoli della Chiesa, in cui i Principi, i Re, gl' Imperadori eran alieni dalla Chie-

(a) *I. ad Cor. c.* 1. *v.* 29.
(b) *Ibid. v.* 27.

Chiesa stessa quasi tutti, e ben anco fierissimi persecutori. La podestà Ecclesiastica ella era dunque in que' tempi commessa a mani straniere, anzi nimiche: i lupi erano dunque costituiti custodi e rettori del gregge Cristiano. Ecco le stravaganze, in cui svanisce la politica o la filosofia visionaria.

Però la podestà sacra era presso gl' Imperadori. Ma qual podestà sacra? io dimando: quella dell' idolatria e del Gentilesimo? Ciò è vero; ma questa non ha nulla che fare con noi: e qual Vescovo Romano tentò mai di appropriarsela? Ella era a tali Vescovi obbietto di abbominio, anzichè di ambizione. Gl' Imperadori piuttosto se la appropriarono, appropriandosi il Pontificato, che prima era in altre mani.

Se poi si parla della podestà sacra del Cristianesimo; come mai e da chi la ebbero gl' Imperadori, giacchè e' non la ebbero, come videsi, da Cristo? Ma fingiamo, Signori, fingiamo ch' essi l'avessero: quali poi furono cotesti Romani Vescovi rapitori? Pietro forse o Lino o Cleto?... Oh stravaganze! io ripeto: Uomini (taccio della lor santità) uomini al cospetto del mondo sì meschini eran egli dunque gli emuli e gli spogliatori de' primi Sovrani del mondo! ... Questi eran anzi tanto lungi da ambire tal podestà, che a tutta forza la volevan distrutta insieme collo stesso Cristianesimo.

Che

Che se alcuno dicesse che tal podestà era riserbata agl' Imperadori, allorachè si facessero Cristiani; dove frattanto, io chiederei, dove restò ella depositata, o piuttosto sepolta per ben tre secoli la medesima podestà? La Chiesa doveva ella dunque aspettare sì lungo tempo i suoi Pastori e Reggitori? E intanto chi teneva in terra *le Chiavi del cielo?*... Se pure non voleste voi dire che tali Chiavi fossero date da prima agli Apostoli e a' Vescovi per dovere poi essere rassegnate agl' Imperadori. Ma di ciò non vi ha pur ombra d'indicio. Anzi Cristo promise, come udimmo più volte, *di essere tuttodì fino alla consumazione de' secoli* non già cogl' Imperadori, ma cogli Apostoli e co' Vescovi lor successori.

A chi dicesse che la podestà appartenga agl' Imperadori quai Rappresentanti del popolo Cristiano, io risponderei, ch' essi possono essere bensì Rappresentanti di tale popolo, quale Società civile, non già quale Società Ecclesiastica: anzi già udimmo da S. Agostino e da altri Padri che Rappresentanti del popolo de' Fedeli e di tutto il corpo della Chiesa sono i Vescovi, non gl' Imperadori. E poi qual vantaggio ne verrebbe agl' Imperadori da tale rappresentanza per rapporto alla podestà Ecclesiastica, dappoichè si è mostrato, tal podestà non essere propria del popolo?

Tant'è, ripiglian altri coll' istorico Socrate, Dal

Dal tempo che gl' Imperadori cominciarono ad essere Cristiani, cominciarono pure a dipender da loro gli affari Ecclesiastici. E in realtà lo stesso Costantino il Magno, fattosi Cristiano, per testimonio di Eusebio (*a*) a' Vescovi disse: Voi siete Vescovi nelle cose che son dentro la Chiesa; io sono costituito Vescovo da Dio nelle cose che si fanno di fuori: *Vos quidem in iis, quæ intra Ecclesiam sunt, Episcopi estis: Ego vero in iis, quæ extra geruntur, Episcopus a Deo sum constitutus.* E Davide, il santo Re Davide nella Chiesa Ebraica ne avea dato l'esempio, esercitando anco nelle cose Ecclesiastiche la regia podestà sopra i Leviti nel ripartimento ch'egli fece di loro al sacro Ministero (*b*): *Juxta præcepta quoque David novissima supputabitur numerus filiorum Levi ...*

Ma di qui incominciando, dove voi finite, io vi dimando, se intenti a Davide, abbiate voi dimenticati Saule e Ozia puniti da Dio, perchè mischiaronsi nel sacro Ministero. E Davide stesso che fece egli altrochè eseguire ciò ch'era già ordinato da Dio? E ciò pur egli fece di consenso de' Leviti, dai quali in fatti non odesi verun richiamo. E dove non apparisse chiaro l' ordine divino, usò egli il santo Re di suo arbitrio? Anzi

(a) *L. 4. de Vita Constantini c. 25.*
(b) *I. Paral. c. 23. v. 27. &c.*

zi nella diſtribuzione egli di comune conſenſo ricorſe alle ſorti, che in tali caſi ſolevano eſſere con provvidenza ſpeciale governate da Dio (a): *Porro diviſit utraſque inter ſe familias ſortibus ....*

Venendo a Coſtantino, bene ſta, io ſoggiungo; nelle coſe della Chieſa verſo que', che ſon figliuoli della Chieſa, la podeſtà ſia preſſo i Veſcovi; nelle coſe di fuori e verſo que', che ſon fuori della Chieſa, la podeſtà ſia preſſo gl'Imperadori. Queſti in verità verſo gl'infedeli ed anche verſo gli eretici ſono, oſo dire, ottimi Veſcovi, capaci di far loro riſpettare eziandio le coſe Eccleſiaſtiche, munite di Editti Imperiali. Nel qual ſenſo ben può dirſi ancora che le coſe Eccleſiaſtiche dipendeſſero da' Criſtiani Imperadori. Oltrechè ai loro voleri i Veſcovi ſteſſi avevano la maggior deferenza, che aver ſi poteſſe, ſalva l'integrità della legge Evangelica, deferenza, come ſopra ſi moſtrò, generata dalla mutua affezione e comunicazione de'beni, per cui potevaſi pur dire in qualche modo accoppiato all'Impero il Sacerdozio.

Ma perciò dipendè ella mai aſſolutamente dagl' Imperadori la vera e propria podeſtà Epiſcopale? Quanto a Coſtantino, voi in prima non ignorate l'opinione di quegli Storici, che affermano, queſto Imperadore non eſſere ſtato battezzato ſe non ne'

(a) *Ibid. c. 24. v. 5. &c.*

ne' giorni ultimi della sua vita, secondo la trista Moda allor tra varj Grandi introdotta, di vivere nella libertà Gentilesca per morire nella santità Cristiana. E secondo tal opinione come poteva ella dipendere la podestà della Chiesa da uno che non era ancora membro e figliuolo della Chiesa? Ma fosse pur egli di fatto, nonchè di animo Cristiano: udite, come egli parlò nel suo Rescritto a' Vescovi del Concilio di Arles contra i Donatisti, i quali dal giudicio Episcopale appellavano al giudicio Imperiale (*a*) : *Io lo dico ne' termini della più esatta verità; il giudicio de' Vescovi debb' essere riguardato, come se il Signore sedente nel suo Tribunale giudicasse egli stesso in persona ... Costesti uomini malvagi presentansi a' Tribunali della terra, e abbandonano quelli del cielo ... Essi preferiscono il giudicio mio al celeste ...* Tali sono le parole del grande Imperadore. E parole tali significano elle dipendenza della podestà Episcopale dalla podestà Imperiale?

Conforme a quello del primo è il parlare degli altri Imperadori e Principi Cristiani (*b*), di Valentiniano I., di Teodosio il Giovane, di Valentiniano III., di Giustiniano, di Basilio, di Carlo

(a) *V. Labbé Conc. t.* 1. *p.* 1431.
(b) *V. Reclamation de l'Assemblée générale du Clergé de France* 1760.

lo Magno ..... In somma non v'è esempio di Principe veramente Cristiano, che si arrogasse l' Episcopale podestà: nè mai i Vescovi in Principe alcuno nè da Principe alcuno la riconobbero. Coloro dunque, che ci vantano i fatti in contrario, sono visionarj.

Dai fatti passiamo alle ragioni, in cui più confidano i filosofi politici. E in prima e' ci producono il detto di S. Optato (*a*), antichissimo Vescovo di Milevo, che già non è la Repubblica nella Chiesa, ma sì la Chiesa nella Repubblica: *Non enim Respublica in Ecclesia est, sed Ecclesia in Republica*. Ora chi entra nello Stato altrui, deve non dare la legge, ma riceverla dal Principe che vi signoreggia, e da lui deve dipendere ogni altra podestà, che dentro siavi accolta, qual ospite o inquilina. Al che risponde S. Isidoro Pelusiota (*b*), *Che la Chiesa e il Sacerdozio è nello Stato, come l'anima è nel nostro corpo*. Forse dal corpo l'anima riceve la legge nelle sue funzioni? Ora il Sacerdozio è l'anima del corpo civile, della civile Società.

Sebbene sì, anche l'anima nostra riceve dal corpo la legge nelle funzioni corporee, ma dà al corpo la legge nelle funzioni spirituali. Ed ecco il

(a) *L.* 3. *n.* 3.
(b) *V. Anti-Febbr. Differt.* 1. *c.* 1.

il modello della buona armonia tra la Chiesa e lo Stato. Dipendente dallo Stato la Chiesa nelle cose temporali, che non sono al Vangelo contrarie; e così lo Stato non ha cagion di querela, non essendo alterato nell'essere suo primiero, se non forse in quanto per amichevol consiglio e ajuto della Chiesa può esser fatto migliore. Dipendente dalla Chiesa lo Stato nelle cose della Religione, che sono di divina, non di umana instituzione. E avvertite che tal dipendenza è da Dio stesso, universal Signore e Salvatore del mondo.

Assurda, qui gridano altri con maggior alterigia, assurda cotesta mutua dipendenza, assurda la divisione della podestà Ecclesiastica dalla civile. E perchè assurda? Perchè formasi quasi Repubblica in mezzo a Repubblica, o Regno in mezzo a Regno. E quindi un seminario perpetuo di dissensioni e di discordie, principj fatali di divisioni e di rovine ... Ma contra sì boriose declamazioni insorge non un Vescovo o un Teologo Cattolico, ma un gran filosofo Protestante, il chiarissimo Wolfio (a), il quale a tai ragionatori osa rispondere che deltutto precipitato è il loro giudicio, e ch'essi non possono dimostrare l'assurdità, ch'essi asseriscono: *Judicium omnino præcipitant, nec absurditatem demonstrare valent.*

Im-

(a) *In I. N. P. VIII. §. 955. Schol.*

Imperciocchè, egli soggiunge, nella Repubblica degli Ebrei il diritto delle cose sacre era presso il Sommo Pontefice, e l' impero civile era presso il Re, e ciascuno teneva pienamente il suo diritto senza dipendenza dall'altro. Non dipendente dal Re il Pontefice nelle cose sacre, non dipendente dal Pontefice il Re nelle cose civili; benchè nelle civili dipendente il Pontefice dal Re, e nelle sacre dipendente il Re dal Pontefice. E chi dirà mai che questa costituzione fosse assurda, prescindendo ancora ch'ella era divina? *Ecquis ergo dixerit, hoc constitutum fuisse absurdum, etiamsi seponas, quod fuerit divinum?* Fin qua il Wolfio. Nè certamente gli eventi, io dico, di tal Repubblica ci danno argomento da inferire la pretesa assurdità.

Guardino essi piuttosto i prodi ragionatori che l'assurdità tutt' all'opposto non sia nella congiunzione ch'essi vorrebbono. E in prima ci dicano, se tal congiunzione di amendue le podestà sia pure possibile. Vi fu egli mai al mondo impero civile sì esteso che uguagliasse l' estensione della Chiesa Cristiana? Ben n'era da lungi nel colmo della sua grandezza lo stesso amplissimo Imperio Romano. Come sian dunque le due podestà insieme congiunte? L'una delle due cose è necessaria, o che tutti i Principi si sommettano ad uno così nelle cose civili, come nelle sacre; e dicanci i Po-

i Politici, se ciò sia in conto alcuno fattibile: ovvero che tante sian le Chiese, quanti i Principati, gli uni independenti dagli altri: e i Politici pure coi Teologi ci dicano, come possa riuscire una sola Chiesa Cristiana cotesto aggregato di Chiese, che sariano discordanti tra loro non meno nelle cose sacre che nelle civili. Ed ecco nella Chiesa e nello Stato doppia dissensione da quella stessa congiunzione di podestà, onde promettevasi la più grande concordia ed unità.

Io non istupisco che tali chimere si propongano da filosofanti, che seguaci sono di Sette già divise dalla Chiesa Cattolica, e così ristrette, quanto sono i lor Principati. Ad essi tocca l'esaminare, se tali Sette possano con verisimiglianza sostenere la dinominazione di Chiesa Cristiana, quale dalle Scritture ci è descritta, di tutte le genti e di tutte le parti del mondo comprenditrice. Oltrechè le Sette, in cui il Principato si arrogò il Sacerdozio, son elle tra loro d'accordo ne' dogmi? E ciascuna Setta è ella pure d'accordo con se stessa nelle sue stesse strettezze? La congiunzione della podestà sacra alla civile pare non essersi fatta ad altro oggetto che di moltiplicare gli scismi e gli errori. Il regno d' Israele ne diede il primo esempio. Dacchè il politico Geroboamo usurpatore del trono (*a*), usurpossi ancora

(a) *III. Reg. c.* 12. *v.* 20. & 31. &c.

cora il Sacerdozio, quale divenne tal regno? Il teatro dell'empietà (a), della perversità, della miseria, la maggior pietra di scandalo al regno stesso di Giuda. E uomo di senno a vista di tanti mali può egli approvare quelle chimere?

Ma diamo ancora che ci fosse regno mondano così esteso, come è il regno del Salvatore; ci sarebbe egli pure sul trono intelligenza sì vasta che potesse soprantendere a tutte le umane e le divine cose; sicchè sempre si mantenesse il buon ordine e l'unità alla Chiesa tanto essenziale? Ben pochi furono i Romani Imperadori, che avessero capacità pari al loro Impero, benchè tanto minore della Chiesa Cristiana. E chi è incapace del meno, sarà capace del più? Chi è incapace di una parte, sarà capace del tutto? E sarà incaricato delle due podestà chi non ha forza, o non ha voglia di portarne il peso di una sola? Qui richieggo, o Filosofi, la vostra discrezione e prudenza. Egli è qui evidente il pericolo che o sotto tante e sì gravi incombenze restino oppressi i portatori, o che le incombenze stesse siano alla peggio trasandate. E qui si scorge la superficialità, ch'io diceva, di cotali che si credono profondissimi osservatori.

Senonchè più ancora dell'aggravio soverchio ci atter-

(a) *Ibid. v. 28. &c. &c.*

atterrifce il pericolo del facile abufo. Voi ci venite efagerando i vantaggi della pace e della concordia, vantaggi nel voftro fiftema più immaginarj che reali. Ci venite efagerando i mali delle diffenfioni, che fono omai dall'efame e dalla fperienza dileguati: e non badate punto al pericolo dell'abufo che vi minaccia. E quale pericolo? Pericolo doppio, l'uno peggiore dell'altro; il primo che la Religione fia fatta ferva della Politica; il fecondo, che l'Impero degeneri in Defpotifmo. Diamo alle cofe tanto di luce che bafti al difinganno.

Pericolo, che la Religione fia fatta ferva della Politica, e che perciò ella diventi una turpe impoftura. Quefto è un rimprovero già fatto a varj Ecclefiaftici che fianfi ferviti di artificio sì empio per accreditare fe fteffi e per procacciarfi temporali vantaggi. Che fe ciò avvenne talvolta in uomini di Chiefa, fpecialmente avvezzi a rifpettare fopra tutto la Religione; quanto ciò fia più facile a fuccedere in uomini di mondo, che delle cofe mondane anno pieno lo fpirito e il cuore! Documento ne fia il fopraccitato Re d'Ifraele ... (*a*)

Quindi che ne feguirà? O la Religione fi cambierà in fuperftizione, fe troppo creduli faranno

(a) *Ibid. v. 26. &c.*

i popoli, o se essi dell'impostura si accorgeranno, fremeranno contra gl'impostori; od anco sentendosi in una cosa ingannati, diffideranno di tutte, e così cadranno in una totale irreligione. E pur troppo nelle contrade, dove la Politica si fe reggitrice ed arbitra della Religione, dominare si vede o la superstizione più stupida, o la più dirotta empietà. Parlo qui, come vedete, di Religione rivelata: giacchè ai medesimi inganni non è esposta la Religion naturale, che più è discernevole al sentimento e al lume della natura: laonde in essa potevano i Principi essere, come furono, senza tal disordine Sacerdoti.

Nella Religione rivelata io dico di più pericolo che l'impero non degeneri in Despotismo. Il poter tutto oh la gran tentazione di volere più che non lice! Lubrica è già per se ogni podestà, comechè limitata. Fate voi conghiettura di podestà sì ampia che comprende insieme le cose umane e le divine: ella di leggieri vi può far comparire la Divinità parlante a seconda de' suoi desiderj. Un'occhiata alla superficie della terra: appena voi troverete un grande Stato, dove regni una tal podestà, e dove non regni con lei il Despotismo; il Despotismo io dico, che è la peggior peste de' sudditi e de' Regnanti: giacchè esso rende questi viziosissimi, lentando il freno ad ogni passione; e rende quelli miserissimi, sottoposti a

tutti i capricci delle paſſioni dominatrici: la qual miſeria ritorna poi infine ſul capo de' ſuoi autori, divenuti bene ſpeſſo la vittima della popolar diſperazione.

Oſſervazione la è queſta del ſaggio Plutarco nelle ſue *Queſtioni Romane* a riſguardo de' primi Re di Roma. Avevan eſſi in ſe unite le due podeſtà Regale e Sacerdotale: ma quali effetti in pochi anni produſſe tal unione? Ingiuſtizia enorme, riſponde l'Oſſervatore, e ſtemperata ſuperbia, a ſegno tale che tutto ſi ſconvolſe lo Stato, come atteſta la Storia, e il reame in Democrazia ſi trasformò.

E quale fu il ſucceſſo degl' Imperadori Romani, divenuti inſieme ſovrani Pontefici? Coſa portentoſa in nazione sì colta! Tanta preſunzione montò loro al cervello che vollero metterſi ancor viventi nel numero degli Dii. E voi ben vedete, ſe tali Dii volevano negare coſa alcuna agli umani loro appetiti. Ma furon egli perciò più glorioſi o più felici? La ſervil adulazione, che gli portava al cielo, non perdonava tampoco alla vita loro terrena; e cento e mille mani, che offerivano incenſo, impugnavano inſieme le ſpade parricide. Ecco i bei frutti che fa ſperare la Politica dalla congiunzione delle podeſtà...

Siano pertanto lodi e grazie infinite al Criſtianeſimo, che disgiungendo l'una podeſtà dall'altra,

 rendè

rendè l'una dell'altra moderatrice. E di fatto negli Stati Cristiani il governo fu sempre generalmente più discreto, più ordinato, più placido, più sicuro : in guisa che fino dal sesto secolo il Magno Gregorio potè scrivere all'Imperadore Foca (a): *V'ha questo divario tra gl'Imperadori Romani e i Monarchi delle altre nazioni, che questi comandano a schiavi, voi a uomini liberi* ...

Vi sono pure, dice altri, nel Cristianesimo Sacerdoti Principi: perchè non anco Principi Sacerdoti? Dal Cristianesimo non è vietato, io rispondo, che anche Principi sovrani diventino Sacerdoti, purchè essi siano chiamati, eletti, costituiti secondo le leggi del Sacerdozio Cristiano. Osservate però che Iddio nella Legge Scritta dispose bensì più volte che i Sacerdoti fossero Principi del popolo; ma non dispose mai che i Principi del popolo fossero Sacerdoti. Tanto è diversa cosa che il Principato innestisi, per così dire, sul Sacerdozio, o che il Sacerdozio s'innesti sul Principato. Tale innesto siegue l'indole della pianta, su cui è fatto. Il Principato di natura sua è imperioso ; non così il Sacerdozio, il quale di più è affrenato dalle stesse leggi Ecclesiastiche. Di fatto i Principati Sacerdotali sono comunemente i più miti, più alieni dallo spirito di con-

(b) *L.* 11. *Epist.* 38. *V. Fleury l.* 36. *Hist. p.* 226.

conquista, anche perciò ch'essi non sono ereditarj. Oltrechè nel Cristianesimo son essi ancora sì ristretti e sì deboli che facilmente posson essere dalle Potenze maggiori rattenuti, più acconci a ricevere che a dare terrore.

Contuttociò sempre sussiste, voi dite, nella sua forza l'obbiezione, che, se le podestà sono divise in diverse mani, saranno pure tra lor discordi, se non per la natura delle podestà stesse, almen per la natura degli uomini, che le posseggono, tenaci del diritto proprio, e cupidi dell' altrui. E quindi quali divisioni in ogni Stato Cristiano! Quali scompigli! ... Ma qual è, io ripiglio, il sistema così perfetto, che messo in mani umane, non sia sottoposto a grandi mali e disordini? A questi forza è di vivere esposti, se per noi non cambiasi l' umanità. Il capo d' opera della sapienza è la scelta del sistema, in cui, atteso tutto, riescano i vantaggi maggiori, e minori i danni, e questi non già natìi, nè vegnenti da vizio del sistema stesso, ma estranei e originati da passione o da errore; ai quali perciò è più agevole e più sicuro il rimedio. E tale non è forse il sistema delle podestà disgiunte? Tale appunto il dimostrano le ragioni or ora dibattute.

Tale alcerto si è il sistema dell' incarnata Sapienza, di quell'Uomo-Dio, che è il più grande amator degli uomini. E oserà Politico alcuno o

Filosofo di criticarlo? o si lusingherà di poterne altro formare più saggio, più provvido, più utile al genere umano? Deh apransi almeno gli occhi al confronto de' varj Stati, che reggonsi o non reggonsi secondo le Massime del Cristianesimo: veggasi, dove sia maggiore la vera felicità; e cessi omai la mondana sapienza di fare insulto alla sapienza divina.

Ma non compete egli sulla Chiesa qualche podestà a' Principi, quai Rettori de' popoli, e quai Protettori della Chiesa medesima? Oh questi sì, io rispondo, sono due titoli più ragionevoli e alla stessa Chiesa venerandi! Quanto al primo, che a' Principi competa diritto di vegliare sulle cose Ecclesiastiche con tal provvidenza che nel promuoversi il bene spirituale delle anime, non si pregiudichi al bene temporale de' corpi e dello Stato, mi serbo a parlarne, ove si tratterà della concorrenza delle due podestà.

Diciam qui due parole del diritto, cui dà a' Principi il titolo e il carattere di Protettori. Protettor della Chiesa divina, e però promotore dell' eterna salute de' popoli a se commessi, ecco il più bell'ufficio, che possa esercitare un Principe Cristiano, e di cui in fatti Principi grandissimi sopra tutto si gloriarono. Ma quest' ufficio a che si estende? A governare la Chiesa, e a dare a lei la legge? Mainò, i Protettori non sono padroni.
Iddio

Iddio non voglia, ſclama il celebre Fenelon (*a*), *che il Protettore governi!* ... *La protezione di lei non ſaria altrochè un giogo palliato, ſe egli voleſſe dare alla Chieſa la determinazione* ...

In tutt' altro, ripiglia l'illuſtre Boſſuet (*b*), *la Potenza Reale dà la legge, e fa da Sovrana: negli affari Eccleſiaſtici ella non fa altro che ſecondare: alla Chieſa tocca la determinazione, al Principe la protezione* ... E la protezione, io chieggo, in quali coſe conſiſte? Primieramente nel mettere al coperto la Chieſa da tutti i colpi nimici, indi nel difenderne i diritti e la ſteſſa di lei libertà; in oltre nel promuovere la pronta e perfetta eſecuzione de' ſanti di lei decreti; infine nel vegliare e provvedere ch' ella non patiſca verun detrimento, ma vada anzi più e più proſperando a comun bene del genere umano. E quanto in fatti proſperò la Chieſa Criſtiana per tal protezione, che ne preſero i Coſtantini, i Teodosj, i Baſilj ... emulatori di quel che già avevano fatto per la Chieſa Ebraica i Davidi e i Salomoni e gli Ezechia! ... Sicchè dopo gli Apoſtoli e dopo i primi Veſcovi il Criſtianeſimo è debitore del felice ſuo ſtato principalmente a tali Principi cooperatori de' Prelati Eccleſiaſtici.

E ſe,

(a) *Sermon prononcé en* 1707.
(b) *Politique tirée de l'Ecriture-Sainte art.* 5. *prop.* 11.

E se, dice altri, i Prelati Ecclesiastici andassero errati ne' loro giudicj, e se credessero bene ciò che è male, e se invece del vantaggio della Chiesa, ne volessero per passione il danno; il Protettore non potrebb'egli in tal caso, non dovrebbe eziandio resistere a' decreti de' Prelati medesimi e fare tutt' a rovescio di ciò ch'essi ordinarono? Ma Protettore, io sclamo, oneroso e pericoloso! Chi mai sotto nome di Protettore vorrebbe cimentarsi a pigliare sul collo un padrone, e fors' anche un tiranno?

A un insensato, a un pupillo ignaro ed inesperto bene sta un Protettore tale, che chiamasi Tutore. Ma son egli pupilli privi di senno i Prelati Ecclesiastici, che debbano starsi sotto l' altrui tutela, come servi? Egli potrà bensì un Protettor saggio e discreto alle ordinazioni de' Prelati opporre avvisi e consigli; potrà proporre altre cose che a lui pajano migliori; potrà pur negare la sua protezione a cosa ch' egli giudichi cattiva e dannosa; ma non potrà già usare in contrario la forza; ciò che sarebbe atto non di protezione, ma di padronanza. Deh mai non si dimentichi a chi sia commesso dall'alto il giudicio delle cose Ecclesiastiche; a chi ne sia data la podestà; quali siano quegli, a cui l'Uomo-Dio promise di essere sempre con loro. Protettori, che vollero far da padroni, divennero a poco a

poco

poco scismatici ed eretici eziandio. Ora la questione si volge sui Prelati stessi e su tutto il Clero.

RIFLESSIONE XXII.

Se la podestà Ecclesiastica sia data del pari a tutto il Clero.

CHE quanti sono nel Clero Ministri e Uffiziali maggiori o minori della Chiesa, tutti secondo il grado loro partecipino della podestà Ecclesiastica, è verità a tutti nota dalla Scrittura, dalla Tradizione, dalla pratica universale. In realtà a qual obbietto son essi ascritti nel Clero se non per essere in qualche cosa Ministri della Chiesa? E come posson egli esserne Ministri, se a ciò non ne anno da lei la podestà? Lo stesso lor nome ne denunzia l'ufficio e il Ministero loro, e per conseguenza ancora la podestà propria del Ministero: o tal Ministero sia instituito da Cristo, e conferito mediante il Sacramento dell' Ordine, come è il Diaconato e il Presbiterato; o dietro all'esempio di Cristo sia instituito dalla Chiesa, come si dubita di quelli, che chiamansi Ordini Minori: laonde pure si dubita, se questi sieno

fieno Sacramento, o folamente cofe Sacramentali, cioè aggiunte al Sacramento. In quella guifa che anco nella Società civile veggonfi ben molti Ufficiali differenti, e qualunque fia la loro inftituzione, pure tutti dotati della podeftà all' ufficio loro proporzionata; giacchè autorizzati mediatamente o immediatamente dalla podeftà fovrana.

Nè fu ciò muovefi queftione: fi queftiona folamente, preffo chi rifieda la fovrana podeftà Ecclefiaftica, cioè a dire quali fieno i fupremi Maeftri e Paftori e Rettori; fe tutti del pari quelli del Clero, o alcuni foli tra loro, e quali. Se noi guardiamo alla Chiefa Ebraica, figura della Criftiana, noi veggiamo, sì, tutta la Tribù di Levi, qual Clero, eletta al facro Miniftero e a Dio confecrata; ma tutti forfe perciò pareggiati fra loro i Leviti? Anzi diverfa confecrazione (*a*), diverfo Miniftero, diverfa podeftà: altri Leviti femplici ripartiti in varj ufficj, altri Sacerdoti, altri Principi de' Sacerdoti ovvero Pontefici: e guai agl' inferiori che fi arrogaffero le funzioni de' fuperiori! Core, Datan, Abiron (*b*) ingojati vivi dalla terra; i lor feguaci divorati dal fuoco .... Nè andò impunita pure la gelofia di Aron-

(a) *Exodi c.* 28. *v.* 41. *&c.* 29. *v.* 1. *&c.*
(b) *Num. c.* 16. *v.* 1. *&c.*

Aronne e di Maria (*a*) verso il Primato straordinario di Mosè ...

L' Uomo-Dio se nella sua Chiesa non pose mano a gastighi sì prodigiosi, volle però nel suo Clero niente minore la diversità come nella consecrazione, così ancora nel Ministero e nella podestà. No, egli non promise a tutti, come vedemmo, *le Chiavi del cielo*; non diede a tutti la podestà *di sciogliere e di legare*; non mise nel medesimo ordine i settantadue Discepoli che i dodici Apostoli. Anzi espressamente S. Paolo pone tra i Ministri stessi diversità così di Ministero, come di grazia (*b*), e dà agli Apostoli il primo luogo (*c*): *Et quosdam quidem posuit Deus in Ecclesia primum Apostolos* ... E degli Apostoli già si videro essere Successori i Vescovi.

Contuttociò come vi furono alcuni tra 'l popolo che agognarono alla sacra podestà che punto loro non competeva; così furonvi alcuni tra 'l Clero che agognarono a podestà maggiore di quella che lor competeva. Certi Preti specialmente sotto la condotta di Aerio (*d*) o Erio o Ezio pretesero di primeggiare e di essere uguali a' Vescovi. Ma a qual titolo sì alta pretensione? A tito-

(a) *Num. c.* 12. 1. *&c.*
(b) *I. ad Cor. c.* 12. *v.* 4.
(c) *Ibid. v.* 28.
(d) *V. Francolini Tyrocin. Theol. P.* 3. *Controv.* 22.

titolo forse di successione Apostolica? Anzi già mostrossi altrove (*a*) dietro la scorta del dotto Teodulfo di Orleans (*b*) che agli Apostoli sono succeduti i Vescovi, e che i Preti son succeduti agli altri Discepoli, che tenevano presso Cristo il secondo luogo. Come dunque e perchè si levano essi al primo?

E' si appigliano al nome di *Presbitero*, a cui dalla Scrittura e da' Padri veggonsi attribuite le prerogative proprie dell'Episcopato. Ma col le Quien ci mostra l'erudito P. Abate Trombelli (*c*) che ne'primi secoli della Chiesa era comune sì a' Preti, sì a' Vescovi il nome di *Presbitero*, come pure quello di *Seniore*. E da ciò voi ne inferite che comuni pur sono sì a' Preti, sì a' Vescovi le medesime prerogative. Bella illazione! Potrebbesi inferir parimente che ogni omiciatto più vecchio tra 'l popolo fosse pari a' Preti, come diconsi i Preti pari a' Vescovi: anzi pure tal omiciatto pari agli Apostoli stessi; giacchè anche l' Apostolo Pietro, a' più vecchi volgendo il discorso, chiama se stesso in vecchiezza loro compagno (*d*): *Seniores ergo, qui in vobis sunt, obsecro consenior*.

(a) *V. Rifless. III. sulla Infallibilità della Vera Chiesa &c.*
(b) *V. Longueval l. 12. Hist. de l' Eglise Gallic. p. 539.*
(c) *De Confirmat. quaest. 2. c. 5.*
(d) *I. Petri c. 5. v. 1.*

nior . . . Tutte baje indegne di fodo ragionatore.

La verità fi è che i primi della Chiefa ad imitazione del lor divino Maeftro ufavano per l'ordinario i titoli più modefti e comunali non folo per foddisfare alla propria umiltà, ma ancora per efcludere dalla Chiefa ogni ombra di fafto e di ambizione: e come le più volte prefceglievanfi sì all'Epifcopato, sì al Presbiterato i più vecchi, ficcome i più provati e i più ficuri; perciò sì gli uni, sì gli altri chiamavanfi indifferentemente o alla Latina *Seniori*, o alla Greca *Presbiteri*, termini tra loro equivalenti, onde pur venne il nome Italiano *Prete*. Per fimil modo il titolo di Miniftro, che Crifto prefe per fe, e diede a'fuoi Apoftoli, fi accomunò non folo a' Vefcovi, a' Preti, a' Diaconi, ma alle donne eziandio che preftavano qualche particolar fervigio alla Chiefa. Per la comunione di quefto titolo vorrete voi dunque pareggiare tali donne a'Diaconi, a'Preti, a' Vefcovi, agli Apoftoli, a Crifto fteffo!

Voi dite che da'Padri fi attribuifcono a' Preti le medefime prerogative che a'Vefcovi, ficcome ad entrambi fi attribuifce il medefimo Sacerdozio. Ma tutte, io dimando, le prerogative medefime, e tutte al medefimo modo? Qui fta il punto della controverfia. Se tutte le prerogative fono al modo medefimo comuni al Presbiterato e all'Epifco-

piſcopato; ſon eſſi dunque una medeſima coſa: e perchè fino da' primi ſecoli ſi diſtinſe l'uno dall'altro? E ſe tutte le prerogative non ſono a loro nel medeſimo modo comuni; ſon eſſi dunque coſe tra lor diverſe: e perchè poi ſi vuole l'uno coll'altro confuſo?

Scernaſi il comune dal particolare, e tutta di per ſe ſi ſcioglie la difficoltà. Sì, i Preti ancora ſono Miniſtri, ſono predicatori, battezzatori, ſacrificatori, ſcioglitori di peccati, rettori di popoli ... come i Veſcovi; ma però ſempre ſubordinati e dipendenti da' Veſcovi, ſiccome loro cooperatori; ſiccome anco i Diaconi (a) per ſuperior comando o in caſo di neceſſità predicano, battezzano, diſtribuiſcono a' Fedeli l'Eucariſtia .... Ed ecco tra' Preti e' Veſcovi la prima differenza nel modo. Ambo eſercitano le medeſime ſacre funzioni, ma quelli le eſercitano quali ſudditi, queſti quali Superiori.

E poi i Preti eſercitan egli tutte le funzioni de' Veſcovi? S. Girolamo, che parla de' Preti colla maggiore onorificenza, accomunando loro generalmente le funzioni Epiſcopali, ne eccettua però aſſolutamente la ſacra Ordinazione (b): *Quid enim facit, excepta Ordinatione Epiſcopus, quod Pres-*

(a) *V. Trombelli ibid. c.* 8.
(b) *Epiſt.* 85. *ad Evang.*

Presbyter non faciat? L'ordinare sacramentalmente i sacri Ministri, Vescovi, Preti, Diaconi ... è funzione talmente riservata a' Vescovi per divino diritto che nè meno per dispensa non mai si concesse a semplice Prete; funzione, per cui i Vescovi danno alla Chiesa i Ministri e i Padri stessi: e però i Vescovi sono e si appellano in singolar modo Padri e Pastori; siccome pure essi appellansi Sacerdoti non già semplicemente, come i Preti, ma Sacerdoti secondo tutta l'estensione del nome, Sacerdoti grandi, ovvero Pontefici. E contuttociò un Prete semplice ardisce di pareggiarsi a' Vescovi!

Egli forse dirà che anco i semplici Preti concorron co' Vescovi alla sacra Ordinazione e alla grazia per essa conferita, giacchè l'Apostolo Paolo avvisa il Vescovo Timoteo a non trasandare la grazia a lui data coll' imposizione delle mani del Presbiterio (a): *Noli negligere gratiam .... quæ data est tibi .... cum impositione manuum presbyterii*. Ma in prima si potrebbe qui dubitare, se parlisi delle mani de' Preti o pure de' Vescovi; giacchè si è veduto il nome di *Presbitero* agli uni e agli altri comune.

E poi parlisi pure di Preti semplici ed anco di Cherici minori, come pare che ci significhi il

santo

(a) *I. ad Tim. c. 4. v. 14.*

ſanto Veſcovo e Martire Ignazio (*a*), dicendo non altra coſa eſſere il Presbiterio che la ſacra adunanza, cioè i conſiglieri e gli aſſeſſori del Veſcovo: *Quid vero Presbyterium aliud quam ſacer cœtus, conſiliarii & aſſeſſores Epiſcopi?* Da ciò ne ſiegue egli forſe che l'impoſizione delle mani de' Preti ſia del pari efficace e ſacramentale che quella delle mani de' Veſcovi? Nulla meno: anzi in queſta conſiſte il Sacramento della Ordinazione; quella ne è una pura cirimonia.

A pruova di ciò vaglianci le parole ſteſſe dell' Apoſtolo Paolo a riſguardo della Ordinazione del medeſimo Veſcovo Timoteo. Paolo dice data a Timoteo la grazia per l'impoſizione delle ſue mani (*b*): *Reſuſcites gratiam Dei, quæ eſt in te per impoſitionem manuum mearum*. Parole che ſignificano la collazione di tal grazia fatta pel mezzo delle mani Apoſtoliche, a cui ſuccedero le mani Epiſcopali: *Per impoſitionem manuum mearum*. Laddove l'impoſizione delle mani del Presbitero accennaſi ſoltanto qual circoſtanza o cirimonia notabile, che accompagna la collazione della medeſima grazia: *Gratiam, quæ data eſt tibi ..... cum impoſitione manuum Presbyterii*. E chi in fatti mai pensò che tal collazione apparteneſſe a ſem-

(a) *Epiſt. ad Trallianos*.
(b) *II. ad Tim. c. 1. v. 6.*

semplici Preti? E se ella non appartiene ad essi, e se essi sono solamente consiglieri e assessori e cooperatori de' Vescovi; come dunque e perchè, io ripeto, presumon essi di pareggiarsi a' Vescovi?

Il primo, che tanto osasse, fu a nostra saputa il sopraddetto Aerio (*a*) verso la metà del quarto secolo, Prete che per presunzione già era caduto in altri errori gravissimi contra la fede; e forse appunto, perchè di questi sentivasi da' Vescovi censurare, contra i Vescovi si sollevò, facendosi a loro uguale, ed uguagliando all' Episcopato il Presbiterio. Nella qual rivoltura ebbe alcuni compagni, dal nome del caporione detti Aeriani. Ma che ottenne egli con tutta la sua comitiva se non di essere con maggior severità condannato da tutta la Chiesa, e tra gli eretici noverato? Come i libri di Epifanio (*b*) e di Agostino e di altri molti amplamente ci attestano.

Che se in questi ultimi secoli altri Preti rinovarono l'antica pretensione e contra i Vescovi si elevarono, formando quella che dal nome loro si appella Setta de' *Presbiteriani*; il nuovo attentato ad altro pure non servì che a procacciare al vecchio

(a) *Epiph. Hær. 72. August. Hær. 51.*
(b) *Ibidem.*

chio errore una nuova e più solenne condanna da tutta la Chiesa a generale Concilio (*a*) congregata. Senonchè forse la peggiore condanna è la condotta della Setta medesima, tutta in se stessa discorde e divisa e sregolata, siccome quella, a cui invece della podestà legittima presiede il capriccio e l'appetito di ciascheduno.

Ora se i Preti, *i quali tengono nella Chiesa il secondo luogo*, come parla il sopraccitato Teodulfo, e che sono di altissime prerogative divinamente forniti, pure non entrano a parte della suprema dignità e podestà; quali altri fra 'l Clero presumeranno di entrarne co' Vescovi in competenza? I Diaconi forse, o i Lettori, o gli *Ostiarj*? ... Non si legge tampoco che veruno mai si mettesse su pretensioni sì ridicole che tosto sarebbero dagli universali scherni rifiutate.

Non perdiam dunque più oltre il tempo e l'opera in cosa sì chiara, e sì chiaramente dalle Scritture e dalla Tradizione e dalla pratica perpetua confermata. A confermazione sempre maggiore valsero gli stessi tentativi a quando a quando fatti in contrario: giacchè a qual fine riuscirono essi? A rendere più evidente in questa parte la divina verità, e ad illustrarne vie maggiormente l'universale consenso. Conciossiachè già non sono i soli

(a) *Conc. Trid.*

foli Vefcovi, che abbiano fempre gelofamente cuftodito il Depofito della facra podeftà loro affidato; ma tutti quanti fono i diverfi generi di perfone, che compongono la Chiefa Criftiana.

Per modo di epilogo raccolghiamo infieme tutti quelli, che fi oppofero alla podeftà Epifcopale, popoli, Principi, Cleri; e quindi contr'effi traggiamone il più fenfibile argomento. Oppofitori mefchini a brieve tempo e a piccola parte del mondo Criftiano riftretti! Eftendiamo, Signori, eftendiamo il guardo e il penfiere a tutta quanta è l' eftenfione del Criftianefimo dall' uno Emisfero all'altro, dal fecol primo infino all'ultimo. In tale eftenfione che veggiamo noi? In fulle prime noi veggiamo l' Apoftolato, poi l'Epifcopato fuperiore a tutti per comune confenfo di tutti i popoli e Principi e Cleri Criftiani. Sorfe bensì più d'uno, che, tale non effendo, fi finfe Apoftolo e Vefcovo, per participare dell' Apoftolica ed Epifcopale podeftà; ma non forfe veruno che a tal podeftà afpiraffe fenza tale pretefto.

Dopo varj fecoli ora un Clero di qua, ora un Principe o popolo di là arrogoffi, come per diritto fuo proprio, tal podeftà. Ma a qual titolo e con qual fucceffo fe la arrogò? Titolo nuovo del pari che frivolo e infuffiftente, fmentito e rigettato dal richiamo univerfale degli altri Cleri e Principi e popoli, che tutti riconofcono e

 foften-

sostengono tal podestà propria dell'Episcopato per divino diritto inalienabile, e condannano l'arrogante stesso, quale Scismatico ed eretico eziandio. A che dunque ci daremo noi pena delle pretensioni di due o tre, che sono tra loro discordi, contra le voci unanimi di cento e mille? Il consenso della universalità in materia di dogma è la voce della Cattolica verità.

I Vescovi pertanto, i Vescovi per ogni ragione sono i Depositarj della suprema podestà Ecclesiastica; i Vescovi, che tal podestà riceverono dagli Apostoli, come gli Apostoli riceveronla da Cristo, e Cristo dal divin Padre. Ma i Vescovi anno egli tutti del pari la podestà suprema *nelle* Diocesi lor rispettive, come i Principi ne' rispettivi loro Stati? E fra tanti Vescovi, che tengono la podestà suprema, e da cui dipende la podestà subalterna d'infiniti altri Ministri minori, come sia ella serbata l'unità Ecclesiastica, quale ci descrive l'Apostolo, simile alla divina? (a) *Unum corpus, & unus spiritus ... Unus Deus ....* Dimanda, io dico, alla quale per dare soddisfacente risposta, convien rivolgerci al più bel prospetto della Chiesa, all'Ecclesiastica Gerarchia.

RI-

(a) *Ad Ephes. c. 4. v. 4. &c.*

RIFLESSIONE XXIII.

Sulla Gerarchia Ecclesiastica.

IL greco vocabolo *Gerarchia* non altro significa che Sacro Principato; vocabolo da' SS. Padri appropriato così alla celeste, come alla terrestre Gerusalemme, così alla Chiesa trionfante, come alla militante, per dinotare l' ordine mirabile, in cui ambe le Chiese son ripartite, l' una immagine dell' altra. La celeste ripartita ne' varj Cori degli Angeli, e nelle diverse schiere degli altri Santi e di tutti i giusti, con quell'ordine, che dà a ciascuno il puro merito e la vera santità: alla testa di tutti il sommo Iddio, di ogni santità norma e principio. Ma di Gerarchia tanto sublime che possiam noi dire o pensare, noi vermicciuoli strisciantí sopra la terra?

Di essa ne abbiamo un abbozzo nella Gerarchia terrestre: ed oh riesca a noi di formare di questa una se non adeguata, almen giusta idea! La più grande estensione colla più grande unità sono le due proprietà più stupende della Chiesa militante: estensione, che pareggia quella dell' Uni-

niverso: e nondimeno qual unità! Eccone le Figure, con cui essa dalle Sacre Pagine ci si appresenta (*a*): Ella è, come un Regno solo, che è il Regno di Dio; come una sola Città, che è la Città di Dio; come una sola Casa, che è la Casa di Dio, come un Tempio, un Tabernacolo, un Ovile, un Esercito tutto schierato . . . . E come se tutte queste immagini, che sono opere degli uomini, non bastassero ancora a raffigurare tutta in un coll'estension l'unità della Chiesa Cristiana, che è l'opera di Dio; ad un Corpo finalmente, ad un Corpo umano questa si rassomiglia, amendue maraviglie divine, l'uno nel genere della natura , l'altra nel genere della grazia (*b*): *Sicut enim corpus unum est* ...

Ad una specie di Corpo riducesi anco ogni Società civile ben regolata , i cui membri tutti , come dice l'Apostolo (*c*) , sono vicendevolmente subordinati : *Subjecti invicem* ... La donna subordinata all'uomo (*d*), i figli a'genitori, i servi a'padroni ... Tutti insieme subordinati agli Uffiziali, a' Magistrati, a' Principi ; in una parola subordinato e suggetto ciascuno a chiunque è in grado

(a) *V. Tournely de Ecclesia Quaest.* 1. *art.* 1.
(b) *I. ad Cor. c.* 12. *v.* 12.
(c) *Ad Ephes. c.* 5. *v.* 2.
(d) *Ibid. c.* 6. *v.* 1.; *ad Coloss. c.* 3. *v.* 8. *&c.*

grado più alto fino al Signore supremo (*a*): *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit* ... Nel che si scorge che autore di ogni buon ordine è quel medesimo Iddio, che è l'autore di ogni umana Società. Ma pure in queste si osservano due difetti; il primo, che per l'ordinario tanto più scema la subordinazione, quanto più ingrandisce la Società: il secondo, che la subordinazione ivi è quasi tutta corporale senza più, come se tale Corpo non fosse da un comune spirito animato.

Più simile al Corpo della Chiesa Cristiana era il Corpo della Chiesa Ebraica, siccome questo costituito da Dio ad essere preparazione e figura di quello. Nel Corpo della Chiesa Ebraica subordinate le une Tribù alle altre, nelle Tribù subordinate le famiglie, e subordinate pure nelle famiglie le persone. Al sacro Ministero prescelta fra tutte la sola Tribù di Levi, e però in essa ancora più espressa e più rigorosa la subordinazione. Alla testa il Pontefice o sia il Sacerdote supremo, ne' cui sacri ornamenti (*b*) erano scritti i nomi delle dodici Tribù, e scritta era pure (*c*) *Dottrina e Verità*: le quali iscrizioni lo dovevano tuttodì

(a) *Ad Rom. c.* 13. *v.* 1.
(b) *Exodi c.* 28. *v.* 9.
(c) *Ibid. v.* 30.

tuttodì avvisare delle sue preminenze insieme e de' suoi doveri.

Dietro a lui venivano i diversi Ordini de' Sacerdoti e de' Leviti, tutti destinati al loro proprio Ministero (*a*): *Ordines Sacerdotum*, & *Levitarum*, *unumquemque in Ministerio suo*. Fra essi distinti i Principi de' Sacerdoti (*b*), *Principes Sacerdotum*, e sotto loro tutti gli altri Sacerdoti di grado in grado minori: distinti i Principi de' Leviti (*c*), *Principes Levitarum*, e sotto loro parimente tutti gli altri Leviti di grado inferiore (*d*), *Levitis inferioris gradus* ... E cosa ben lunga sarebbe il volere tutti cotesti gradi (*e*) e uffici Levitici rammentare ... E già sapete la sentenza portata dal divino Legislatore contra tutti coloro, che in qualunque modo violassero il Sacerdotale o il Levitico diritto (*f*): *Adversus eos, qui polluunt Sacerdotium, jusque Sacerdotale & Leviticum* ... Sentenza di morte a qualsisia estranio che si fosse intromesso nel sacro Ministero del minimo Levita (*g*) *Externus, qui ad ministrandum accesserit, morietur* ... Sentenza pure di morte a qual-

(a) *L.* 2. *Esdræ c.* 13. *v.* 30.
(b) *L.* 1. *Esdræ c.* 12. *v.* 7.
(c) *Ibid. v.* 24.
(d) *Josue c.* 21. *v.* 26. & 34.
(e) *L.* 1. *Paral. c.* 9. & 23. &c.
(f) *L.* 2. *Esdræ c.* 13. *v.* 29.
(g) *Num. c.* 3. *v.* 10.

qualsisia Levita, che si fosse intromesso nel Ministero Sacerdotale: e testimonj ne sono i prosontuosi Core, Datan, e Abiron (a) ingojati dalla terra, e i seguaci loro da prodigioso fuoco inceneriti.

Nè già tal Gerarchia era solamente esteriore, non era corpo senz'anima, tutto ad esterne funzioni limitato; giacchè eravi pure la Religione animatrice; eravi la fede dell' unico vero Dio e del promesso ed aspettato divin Salvatore; eravi il primo e principale precetto dell' amore verso Dio e verso il Prossimo .... cose tutte, per cui così la Chiesa, come la Gerarchia Ebraica si distingueva da qualunque altra Società civile e dalla politica subordinazione.

Nientedimeno sopra l'Ebraica di gran lunga s' innalza la Chiesa e la Gerarchia Cristiana, o se ne riguardi lo spirito, o se ne riguardi il corpo. Quanto allo spirito, una Religione assai più pura, una fede più ampia e più sublime, una legge più spirituale e più perfetta, più perfetti senza comparazione i Sacramenti e il Sacrificio, più perfetti proporzionalmente il Sacerdozio e il Ministero .... E quanto al corpo, qual paragone tra Chiesa e Chiesa, tra Gerarchia e Gerarchia! L' Ebraica ristretta ad una nazione e alla Palestina, la

(a) *Num. c. 16. v. 1. &c.*

la Criſtiana eſteſa a tutte le nazioni e a tutte le parti dell'Univerſo. Queſta è figurata, dice S. Ambrogio (*a*), nell'inclita Reina dell' Auſtro, che dai confini di tutto il mondo ſi aduna: *Quæ ... de totius Orbis finibus congregatur* .... . E pure in tanta eſtenſione quanta unità e ſubordinazione! Reina veramente, ripiglia il S. Padre e Dottore, Reina di regno indiviſo e indiviſibile, in cui i popoli ſteſſi per clima, per educazione, per genio, per intereſſe più disgiunti fra loro e più diverſi, pure fra loro tutti ſi uniſcono in un Corpo, quai membri, gli uni conneſſi cogli altri, e gli uni agli altri ſubordinati (*b*): *Regina plane, cujus regnum eſt indiviſum, de diverſis & diſtantibus populis in unum corpus aſſurgens*. Così è, di più e più migliaja di Chieſe particolari ſi forma quella ſola univerſale, che Cattolica ſi chiama.

Subordinati, come diſſe l' Apoſtolo, le donne agli uomini, i figli a' genitori, i ſervi a' padroni; e quindi quelle, che dall'Apoſtolo medeſimo appellanſi Chieſe domeſtiche (*b*), *Quæ in domo ejus eſt, Eccleſiam* ... Le Chieſe domeſtiche ſubordinate a quelle, che da S. Cipriano (*c*) appellanſi

(a) *L. 7. in Lucæ c.* 11.
(b) *Ibidem*.
(c) *Ad Coloſſ. c. 4. v.* 15., *ad Philem. v.* 2.
(d) *Epiſt. 69. ad Pupin.*

lanfi Plebane; e quefte fubordinate alle Chiefe Diocefane o Epifcopali: *Illi funt Ecclefia, Plebs Sacerdoti adunata, & Paftori fuo Grex adhærens.* Le Chiefe Epifcopali o Diocefane fubordinate, io foggiungo fecondo l'antica Tradizione, alle Chiefe Arcivefcovili o Metropolitane; e quefte alle Primaziali e alle Patriarcali, le quali pur fono fubordinate a quell'una, che tiene fu tutte il Primato, e che è il principio e il centro di tutta l'Ecclefiaftica unità.

Ma di sì bella fubordinazione, per cui di tante Chiefe fe ne forma una fola, qual è il vincolo? Il Clero, io rifpondo col medefimo S. Cipriano, il Clero: dalla unione e dalla fubordinazione de' minori e de' maggiori Miniftri fra loro ne rifulta la fubordinazione e l'unione delle Chiefe minori e maggiori, ond'è compofta la Chiefa Cattolica (a): *Cum, quæ Ecclefia Catholica eft, fciffa non fit neque divifa, fed fit utique connexa, & cohærentium fibi invicem Sacerdotum glutino copulata.* Quella fpecie di Gerarchia, che qui vedefi tra Chiefe e Chiefe, dipende dall'altra Gerarchia tra Miniftri e Miniftri di ogni ordine. E quefta oh quanto è grande e maeftofa! Ella fale fino al fommo de' cieli, dove ha il fuo Capo Crifto, e da Crifto fcende fino all'infimo del Clero

(a) *Ibidem.*

Clero che sia in terra. Per risguardo al qual Capo la Chiesa meritamente si denomina Corpo di Cristo (*a*): *Pro corpore ejus, quod est Ecclesia....*

Da tale Capo, dice l'Apostolo, tutto è non solo formato sì mirabil Corpo, ma collegato ancora e connesso per ogni giuntura all'effetto del buon Ministero proporzionato a ciascun membro, sicchè il corpo medesimo vada sempre crescendo alla sua perfezione (*b*): *Caput Christus: ex quo totum corpus compactum & connexum per omnem juncturam subministrationis, secundum operationem in mensuram uniuscujusque membri, augmentum corporis facit ...*

Indi ci spiega il medesimo Apostolo i principali membri e Ministri di tale corpo, da Cristo stesso costituiti, cioè a dire gli Apostoli (*c*): *Et ipse dedit quosdam quidem Apostolos ...* Gli Apostoli pari tra loro in dignità e in podestà, ma però anch'essi tra lor collegati secondo l'ordinazione dell'Uomo-Dio; e tali si dimostrarono, allorachè Giacomo e Cefa e Giovanni porsero in segno di alleanza le destre a Paolo e a Barnaba: (*d*) *Jacobus & Cephas & Joannes ... dextras dederunt mihi & Barnabæ societatis ....* Alleanza de'

(a) *Ad Coloss. c.* 1. *v.* 24.
(b) *Ad Ephes. c.* 4. *v.* 15.
(c) *Ibid. v.* 11.
(d) *Ad Gal. c.* 2. *v.* 9.

de' Miniſtri, e inſieme ripartimento di Miniſtero, deſtinati gli uni alla converſione de' Giudei, gli altri alla converſion delle genti (a): *Ut nos in gentes, ipſi autem in circumciſionem* ... Come pure ripartimento delle regioni diverſe della Giudea e della gentilità, in cui doveſſe eſercitarſi il Miniſtero.

Nè di ciò contento il divino Signore, per raffermare vie più l'alleanza, volle che la ſua Chieſa viſibile aveſſe un Capo viſibile, e però egli prima di ſalire al cielo, tra gli Apoſtoli ſteſſi ne ſcelſe uno, che preſedeſſe agli altri, qual Capo, e che foſſe in terra ſuo Vicario e Pontefice ſupremo, principio e centro dell' Apoſtolica unità (b): *Tu es Petrus, & ſuper hanc petram ædificabo Eccleſiam meam* ...

E chi può dubitare che in una Chieſa perpetua, qual è la Criſtiana, la forma coſtituita da Criſto negli Apoſtoli, debba eſſere perpetuata ne' Veſcovi lor Succeſſori? E però tra' Veſcovi ſteſſi quanti gradi, per cui tutti ſono conneſſi tra loro e col Supremo lor Capo! Veſcovi, Arciveſcovi, Metropolitani, Primati, Patriarchi, il Papa, che qual Succeſſore di Pietro, e Vicario di Criſto, è il centro della unità Epiſcopale.

Come

(a) *Ibidem*.
(b) *Matth. c. 16. v. 18.*

Come agli Apoftoli fon fucceduti i Vefcovi, così a' Difcepoli fucceduti i Sacerdoti minori, o fiano i Preti; fubordinati quefti a' Vefcovi, come fubordinati i Difcepoli agli Apoftoli. E trai Preti vi fono pure i proprj gradi, Preti femplici, Parrochi, Prepofti, Arcipreti, ed altri, che diftinguonfi con altri nomi, e pigliano la lor preminenza o dalle Parrocchie, a cui fopraftanno, o dai Capitoli, a cui fono aggregati, o dalle Chiefe Epifcopali, delle cui prerogative effi partecipano.

Io qui non parlo di que' che chiamanfi *Corepifcopi*, come chi diceffe Vefcovi forefi, de' quali in addietro vi ebbe gran numero, e de' quali in oggi appena refta veftigio nella Chiefa Cattolica: *Corepifcopi*, che di rado erano veri Vefcovi (*a*), al modo che al prefente fono quelli, che diconfi Vefcovi Suffraganei e ajutatori de' Vefcovi Diocefani; e per l' ordinario erano foltanto Preti, Vicarj de' Vefcovi medefimi per le terre della Diocefi in quelle funzioni, che potevan effere da' Preti efercitate. Giacchè fe guardafi alla differenza effenziale, come fopra udimmo da S. Girolamo, *Eccetto la facra Ordinazione, qual è la cofa cui fa un Vefcovo, e cui non poffa fare fimilmente un Prete?* Superfluo ci è pertanto il ragionare

(a) *V. Trombelli t. 2. de Confirm. Queft. 2.*

nare de' *Corepiscopi*, che tengono o il grado ultimo tra' Vescovi, o il primo tra' Preti, e che già da più secoli son tolti quasi universalmente dalla Chiesa, appunto perchè del grado e del nome loro si abusavano.

Dietro a' Preti vengono i Diaconi, i quali ancora serbano i loro gradi; Arcidiaconi quelli, che presiedono agli altri; Suddiaconi quelli, che a' semplici Diaconi sottostanno, e che ne suppliscon le veci. Oltre all'estrinseca distinzione, che lor sopravviene dalla maggioranza delle Chiese, al cui Ministero son destinati.

L'ultimo Ordine è quello de' semplici Cherici, il quale pure in quattro Ordini, detti minori, è ripartito: il più alto è quello degli Accoliti; indi siegue quello degli Esorcisti; indi quello de' Lettori; e infine quello degli Ostiarj. Oltrechè vi è pur qualche preminenza tra Ostiarj e Ostiarj, tra Lettori e Lettori, e così andate discorrendo degli altri tutti. Nè io tra' Ministri annovero que' Cherici, che riceveron soltanto la veste Ecclesiastica, ed anco l'Ecclesiastica Tonsura, giacchè questa è semplice disposizione, non participazione del sacro Ministero.

Ed eccoci tutta in compendio l' Ecclesiastica Gerarchia: dico in compendio; conciossiachè chi mai mi saprebbe tutti noverare i diversi ufficj e nomi, che nelle diverse Chiese particolari sono

 in-

introdotti, e. g. Canonici di varie qualità, Primicerj, Cimiliarchi, Sagreſtani, Cantori? . . . . I quali dove ad un ordine, dove ad altro ſono aſcritti ſenza regola ſiſſa univerſale. Nè perciò punto ſono turbati gli Ordini ſteſſi, eſſendo coſa indifferente che certi ufficj ſiano da queſto o da quell' Ordine amminiſtrati.

In tal Gerarchia tanto è maggiore così la dignità, come la podeſtà ſacra di ciaſcheduno, quanto più egli per Ordine e per grado ſi avvicina a colui, che di ogni ſacra dignità e podeſtà è la fonte, a Criſto io dico, Autor e Capo della Chieſa. Che che ſia della influenza del capo umano ſul corpo noſtro materiale, di che io laſcio a' Fiſici il penſiero; il certo ſi è che ſul Corpo Miſtico della Chieſa ogni qualunque virtù viene da quel Capo divino, dal quale il Corpo medeſimo è tutto congegnato e conneſſo ad ogni funzione del ſacro Miniſtero: *Caput Chriſtus: ex quo totum compactum & connexum per omnem juncturam ſubminiſtrationis* ...

E voi vedete di fatto, come dall' un Ordine ſi aſcende all'altro e poi all'altro, dall'infimo infino al ſommo, ſempre più approſſimandoſi al Capo. E tali e tanti aſcendimenti a qual altro fine ſon egli inſtituiti ſe non di partecipare ſempre più della grazia e della podeſtà, che da tal Capo deriva? Benchè il Signore ſia uno, dice l'Apoſtolo, uno

uno lo Spirito dividitore, pure molte e varie sono le divisioni delle grazie, molte e varie le divisioni della podestà e del Ministero (*a*): *Divisiones vero gratiarum sunt, idem autem Spiritus: & divisiones ministrationum sunt, idem autem Dominus ...*

Dal che sempre più si convincono di vanità e d'ingiustizia le sopraddette pretensioni o sian di popoli, o sian di Principi, o sian di Cherici. E che? Coloro, che non toccaron nè meno l'infimo gradino della Gerarchia Ecclesiastica, si argomentano di saltare all'apice dell'Ecclesiastica podestà? E coloro, che riceverono solamente il Calice e la Patena coll'ostia, si lusingano di avere in mano ancora *le Chiavi del cielo*? Vane immaginazioni! Ciascuno, dice l'Apostolo Pietro, tengasi ciascuno alla grazia, ch'egli ha ricevuta, amministrandola scambievolmente a bene altrui, quai buoni dispensatori moltiformi della moltiforme grazia divina (*b*): *Unusquisque sicut accepit gratiam, in alterutrum illam administrantes, sicut boni dispensatores multiformis gratiæ Dei ...*

Ma qui grande bisbiglio: come mai grazia, podestà, Ministero dicesi scender da Cristo in que-

(a) *I. ad Cor. c.* 12. *v.* 4. & 5.
(b) *I. Petri c.* 4. *v.* 10.

gli ordini e gradi, che non sono instituiti da Cristo? Giacchè sono forse instituiti da Cristo gli Ostiarj e gli Accoliti e i Suddiaconi e gli Arcidiaconi e gli Arcipreti e gli Arcivescovi e i Cardinali ... di cui non si fa pur cenno nella Scrittura, nè vestigio si vede nella Chiesa primitiva? Tutte instituzioni umane, alcune di bassa antichità, parecchie ben anche contrarie alle instituzioni divine. Conciossiachè ne' libri Evangelici non si rammentano se non Vescovi, Preti, Diaconi, e questi in guisa che i Diaconi sottostiano a' Preti, come i Preti a' Vescovi: laddove nell'odierna Gerarchia Ecclesiastica, oltre il gran numero de' Ministri novelli, eccovi non di rado un Arcidiacono, che a' Preti soprastà; eccovi un Cardinale Diacono appena od anco Cherico minore, che soprastà a' Vescovi eziandio ... E questo non è egli uno sconvolgimento dell'ordine posto dall'Uomo-Dio?

Alla triplice obbiezione diamo ordinatamente risposta. Voi in prima dal non vedere nelle Scritture e nella prima Chiesa ben molti nomi, che ora vi suonano all'orecchio, ne traete la conseguenza che allora non vi fossero nel Ministero ben molti gradi e ufficj, che ora sono. Ma conseguenza insussistente: conciossiachè i detti ufficj non potevan egli esser compresi sotto i nomi generici *di Ministri*, *di cooperatori*, *di ajutatori*,

di Prepoſti, ed altri, che tratto tratto leggonſi nelle Scritture? Ognuno ſa che i nomi particolari a poco a poco s'introduſſero a maggior diſtinzione delle coſe particolari. Non potevan egli pure i medeſimi ufficj appellarſi con altri nomi; come di fatto i Preti appellaronſi *Diſcepoli*, e appellaronſi *Seniori* e *Presbiteri* ora i Preti, ora Veſcovi? Nelle Scritture pur veggonſi altri nomi non pochi, ai quali non ſi ſaprebbe oggidì definire preciſamente, quali ufficj corriſpondeſſero.

Oltrechè ſi potrebbe ancor dimandare, ſe alla prima coſtituzione della Chieſa conveniſſero generalmente tutti gli ufficj e gradi medeſimi, che convengono alla ſucceſſiva di lei conſervazione? Certamente alla conſervazione non ſon neceſſarie le grazie delle profezie e de'miracoli; non neceſſarj i Profeti e i Taumaturghi e i Vangeliſti... che neceſſarj erano alla conſtituzione: nè alla conſtituzione eran neceſſarj o eſpedienti Arcidiaconi o Arcipreti o Arciveſcovi ... che ſon neceſſarj o eſpedienti alla conſervazione.

Ma ſe tali gradi e ufficj non vengono immediatamente da Criſto, voi replicate, eſſi dunque non ſono d'inſtituzione divina, nè divina è la lor podeſtà. Ma adagio, Signori, io riſpondo: affinchè l'inſtituzione ſia divina, baſta che l'Uomo-

 Dio

Dio ne sia il sovrano ordinatore, benchè egli non ne sia l' immediato esecutore. Chi può dubitare che il Diaconato sia divinamente instituito, poichè all'imposizione delle mani, per cui esso si conferisce, va unita l' infusione dello Spirito Santo, o sia della grazia divina? E pure non sappiamo che l' Uomo-Dio consecrasse mai colle mani sue verun Diacono: anzi sappiamo tutti che i primi sette Diaconi (a) furono consecrati dagli Apostoli. Ma che importa, quali fossero i consecratori, dacchè l' ordinatore è stato quell' Uomo-Dio, che solo può dare la grazia?

Ora non potrebbe egli dirsi che gli altri ufficj similmente, se non tutti, alcuni almeno siano stati per divina ordinazione instituiti, benchè recati ad effetto molti anni dipoi, quando cioè tornavan bene alle circostanze ed a' bisogni della Chiesa? Tale di fatto credesi da parecchi Teologi l' instituzione de' Suddiaconi, de' quali è oscuro e dubbio il cominciamento: tale pur credesi da altri l'instituzione degli Ordini Minori, de' quali si fa da alcuni autore il santo Papa Cajo: sebbene questi pare piuttosto esattore dell' osservanza della gradazione debita nelle Sacre Ordinazioni (b) che di verun nuovo Ordine introduttore. Ol-

(a) *Act. c. 6.*
(b) *V. Breviar. Rom. die 22. Aprilis.*

Oltrechè grande argomento che questi Ordini Minori non siano d'instituzione divina, nè parti sostanziali del Sacramento dell'Ordine, egli è il vedere ch'essi tra'Greci Cattolici non furono nè sono in uso, eccetto il Lettorato.

Quantunque però alcuni Ordini o gradi o uffici siano instituiti non da Cristo, ma dalla Chiesa, lasciano egli perciò di aver parte nella Gerarchia, e di esser partecipi del sacro Ministero? Lungi da noi sì fatto pensiere! Se tali Ministri non sono instituiti immediate da Dio, sono però instituiti con podestà venuta da Dio, qual è la podestà della Chiesa. Concioffiachè la Chiesa non avrà ella il diritto, cui anno tutte l'altre Società, il diritto cioè di assumersi i Ministri, ch'ella giudica espedienti al migliore suo stato, e di comunicar loro la podestà a' suoi disegni congruente?

Osservate la stessa Chiesa Ebraica, di cui pare che Iddio gelosamente si riservasse tutta la disposizione della Gerarchia e del sacro Ministero. Contuttociò l'ordine de'Ministeri e le vicende Sacerdotali nè pure a'tempi di Salomone non erano tutte distribuite (a): *Nec adhuc in illo tempore vices, & ministeriorum ordo inter eos divisus erat* ... La qual distribuzione doveva compirsi e si com-

(a) *II. Paral. c. 5. v. 11.*

si compì in realtà dalla medesima Chiesa Ebraica. E noi ci stupiremo che la distribuzione Ministeriale siasi in parte da Dio lasciata al giudicio della Chiesa Cristiana! Quindi noi dobbiamo piuttosto raccorre che così la Gerarchia, come la podestà parte è di diritto divino, parte di diritto Ecclesiastico, degna però questa ancora di tutta venerazione, siccome vegnente anch'essa da Dio.

Ma quella parte di Gerarchia, che non è di diritto divino nè di divina instituzione, non è parte sostanziale del Sacramento dell' Ordine; e posto ciò, donde riceverà ella la grazia che sopra si vide propria del sacro Ministero? Tal grazia, io rispondo, se non ricevesi pel mezzo del Sacramento, ben può riceversi per via d'impetrazione: giacchè qual cosa negherà egli l' Uomo-Dio a' bisogni e alle istanze della benedetta sua Sposa? Alcerto non mancherà mai a verun Ministro Ecclesiastico quella grazia, cui la divina general Provvidenza suol compartire a' Ministri ancora delle civili Società pel fedele adempimento de' lor doveri.

Più forte stimasi quel che per ultimo si obbiettò, la preminenza cioè di varj Ministri di diritto Ecclesiastico sopra altri che sono di diritto divino. Concedasi che un Prete stia sopra altri Preti, un Vescovo sopra altri Vescovi... Ma che sopra

pra i Preti ſtia un Diacono, perchè dalla Chieſa decorato del grado di Arcidiacono, che ſopra i Veſcovi ſteſſi ſtia un Cherico, perchè aſcritto al ruolo de' Cardinali, chi può approvarlo? Son forſe più pregiabili le dignità conferite dalla Chieſa che le dignità conferite dall' Uomo-Dio?... Ma pace, Signori, pace: voi negli ſteſſi Epiſcopali Concilj vedeſte Laici eziandio in più alto luogo che i Veſcovi; nè di ciò ſi chiamò offeſa la voſtra Religione: perchè verſo i Cardinali ſiete voi dunque sì ſcrupoloſi?

Voi dite che di altro genere è la podeſtà laica; laonde nulla rileva che chi n'è inveſtito, ſtia ora ſopra, ora ſotto a chi è inveſtito della podeſtà ſacra. Ma la podeſtà ſacra, io dimando, è forſe tutta di un medeſimo genere? Anzi tre generi ne abbiam veduti, di Magiſtero, di Miniſtero, e di governo. Qual maraviglia dunque che ancor nella Chieſa ſottoſtia per podeſtà di governo chi ſopraſtà per podeſtà di Miniſtero? Non è neceſſario che noi andiam rintracciando la prima origine de' Cardinali, per ritrovare il titolo, onde ſtabilirne la dignità. Siano pur eſſi ſtati da principio meri Canonici o Parrochi o altri Uffiziali della Chieſa Romana ... Quali che eſſi foſſero, non potevano egli eſſere aſſunti a Senatori e a Conſiglieri della prima Sede pel buon governo di tutta la Chieſa?

Non

Non vi è ignoto, Signori, il configlio dato dal favio Jetro (*a*) all' operofo Mosè, di fceglierfi un buon numero di uomini per pietà, per rettitudine, per intelligenza e per ogni altra qualità ragguardevoli, i quali lo fgravaffero di parte degli affari, da cui il gran Legislatore era oppreffo, e rapportaffero a lui folamente gli affari della maggior importanza: *Provide autem de omni plebe viros potentes, & timentes Deum : in quibus fit veritas...* Il qual configlio fu approvato da Dio fteffo a tale ch'egli ne fifsò il numero a fettanta, e in forma folenne gli autorizzò, e dello fpirito Mofaico gli fe partecipi (*b*): *Et dixit Dominus ad Moyfen: Congrega mihi feptuaginta viros ... & duces ad oftium tabernaculi ... & loquar tibi; & auferam de fpiritu tuo, tradamque eis ...* In tali perfonaggi eccovi il Configlio o fia il Senato ftabile non meno della Chiefa che della Nazione Ebraica. E vi parrebbe egli ftrano che tai perfonaggi in genere di governo fi elevaffero eziandio fopra i Leviti e fopra i Sacerdoti?

Una cofa fimile dicafi de' Cardinali: nè quefta fomiglianza vi paja fconvenevole alla Chiefa Criftiana; giacchè di Crifto ancora leggiamo ch' egli aveva

(a) *Exodi c.* 18. *v.* 14. *&c.*
(b) *Num. c.* 11. *v.* 16. *&c.*

aveva tutto giorno d' attorno a se i settantadue Discepoli, non già in ufficio di Consiglieri; (conciossiachè abbisogna ella di consiglio la divina Sapienza?) ma bensì in ufficio di scolari, per dovere poi essere maestri e coadjutori. E forsechè gli Apostoli non se ne valsero ancora di Consiglieri nelle controversie di fede e di Disciplina là, dove diconsi nelle Sacre Carte consultati dagli Apostoli i Presbiteri e i Seniori?

Conforme alcerto all'idea divina ed Apostolica è il Senato Cardinalizio: e dacchè i Cardinali sono costituiti, per così dire, i Senatori della Chiesa universale, sarà alcuno le maraviglie ch' essi in tal carattere vadano avanti a' Vescovi, che son Rettori delle Chiese particolari? Osservate di più che i Cardinali perciò appunto che alla Chiesa tutta soprantendono, sono eletti di tutti gli Ordini della Chiesa, Vescovi, Preti, Diaconi, Cherici, e tengono i posti agli Ordini loro corrispondenti. Che se un Cardinale Cherico elevasi sopra un Diacono, o sopra un Prete, od anco sopra un Vescovo, che Cardinale non sia, elevasi soltanto nelle funzioni di apparifcenza e di governo, non già in quelle che toccano pure la sostanza del Diaconato, nonchè dell' Episcopato: oltrechè i Cardinali tutti sono soggetti al Capo de' Vescovi: sicchè l' Episcopato tiene sempre così in dignità, come in podestà il primo luogo,

nè

nè il Jus divino è in veruna parte benchè minima violato.

Ed eccovi, io ripeto, tutta in compendio la Gerarchia Ecclesiastica; ed in essa eccovi il vincolo, che S. Cipriano disse, di tutta l'Ecclesiastica unità: giacchè la Chiesa Cattolica, benchè in tutto il mondo dispersa, pure è tutta connessa pel mezzo del Clero, e principalmente pel mezzo de' Sacerdoti minori e maggiori, cioè de' Preti e de' Vescovi: *Cohærentium sibi Sacerdotum glutino copulata* ...

Non maravigliosi alcuno ch' io qui non abbia pur fatta menzione degli Ordini Monastici e di tutti gli altri Ordini Regolari o sian di *uomini* o sian di donne e specialmente di sacre Vergini: avvegnachè per avviso del santo Vescovo e Martire Cipriano (a) sia questo *il fiore del germe Ecclesiastico*, questa *la porzione più illustre del gregge di Cristo*, in quanto ella fa professione più solenne de' Consigli Evangelici, e con più forti impegni è consecrata all' Evangelica perfezione. Bello argomento, io dico, ma troppo vasto, nè punto necessario al mio disegno. Basti dire che tal porzione è segregata dal mondo per vivere più unita alla Chiesa e a Dio, e però in modo più

(a) *L. de Disciplina & habitu Virginum c. 2.*

più speciale soggetta all'Episcopato, dal quale ella piglia la norma della vita e la regola delle azioni e i vincoli perpetui che a Dio la legano.

Ma i Vescovi stessi coi loro Cleri come posson egli starsi uniti fra loro, se non è subordinata la lor podestà? Già si è veduta in qualche modo subordinata la podestà, come subordinati gli Ordini e i gradi e gli uffici; di guisa che come tutto viene da uno, che è l'Uomo-Dio, così tutto a lui si riferisca, e per lui sempre si mantenga la general unità più perfetta. Ma quanta è la podestà, che dall'Uomo-Dio si comunicò agli Apostoli, e dagli Apostoli a' Vescovi? E qual è tra Vescovi e Vescovi la subordinazione? Queste son cose che tuttora desiderano luce maggiore.

RIFLESSIONE XXIV.

Come sia limitata e subordinata nella Gerarchia la podestà, e presso chi risieda la podestà suprema.

SI è riguardata la Gerarchia secondo la maggior amplitudine, estesa dal cielo alla terra, e dal suo principio fino all'ultimo termine. Cristo mandato

dato dal fommo Padre, mandati da Crifto gli Apoftoli, mandati dagli Apoftoli i Vefcovi, e Crifto fempre con loro fino alla confumazione de' fecoli. Ma perciò uguale forfe in tutti la podeftà? Tolga Iddio da noi sì fconcio penfiere! La podeftà rifponde alla dignità e alla deftinazione de' perfonaggi. Uno è, dice Paolo (a), lo fpiritual edificio, in cui tutti i Fedeli fon dimeftici di Dio, cittadini de' Santi, ma il fondamento di effo fono gli Apoftoli, pietra angolare Crifto Gesù: *Superædificati fuper fundamentum Apoftolorum ... ipfo fummo angulari lapide Chrifto Jefu*.

Crifto Gesù, Unigenito Figliuol di Dio, confuftanziale al Padre, e qual uomo, per dignità Primogenito di ogni creatura, Angelo e Mediatore del Nuovo Teftamento, deftinato Autore, Spofo e Capo della nuova Chiefa, primo di lei Apoftolo, primo Vefcovo, primo Paftore, Maeftro unico, Pontefice grande, Sacerdote fommo... Chi mi fa tutti ridire i titoli, ond' egli è dalle divine Scritture onorato? Titoli, che rifpondono alla fublime di lui deftinazione, e che ogni dignità fpirituale eminentemente comprendono. E a tanta deftinazione e dignità fu data dal fommo Padre la podeftà corrifpondente, podeftà fenza limiti,

(a) *Ad Ephef. c. 2. v. 19. & 20.*

miti, ogni podestà in cielo ed in terra (*a*): *Data est mihi omnis potestas in cælo & in terra* ...

Podestà, io ripiglio, d'insegnare al mondo tutto le verità, ch'egli avea ricevute dal Padre; podestà di fare tutte le leggi ch'egli giudicasse necessarie o spedienti alla costituzion della Chiesa; podestà d'instituire il Sacrificio e i Sacramenti ch'egli volesse; podestà di conferire anche fuori de' Sacramenti la grazia, come e quando e a chi fosse a lui in grado; podestà di reggere tutto a senno suo il novello suo gregge; podestà di fare qualsisia miracolo così sui corpi, come sulle anime ...

E tal podestà passò ella agli Apostoli? Qualche podestà sì, ma tutta no. Come il Padre mandò me, disse loro Cristo stesso, così io mando voi: (*b*) *Sicut misit me Pater, & ego mitto vos.* Simile in qualche modo, non uguale è la dignità e la destinazione; simile pertanto, non uguale anco la podestà. E come mai a semplici uomini passar potrebbe tutta la podestà di un Uomo-Dio, a sì singolari ufficj destinato? L'Uomo-Dio autore primo, e unico institutore della Chiesa; gli Apostoli fondatori soltanto e propagatori.

Ad essi dunque non compete in verun genere la

(a) *Matth. c.* 28. *v.* 18.
(b) *Jo. c.* 20. *v.* 21.

la podestà di levar nulla di ciò che Cristo volle perpetuo, nè di mutar nulla di ciò che Cristo volle immutabile. No, in genere di Magistero non una verità di più o di meno in materia di fede Cristiana, oltracciò ch'egli stesso rivelò alla sua Chiesa, Maestro unico di tutta la Cristiana dottrina. Non in genere di Ministero verun o Sacrificio o Sacramento di più o di meno di quello ch'egli instituì, nè veruno diversificato punto nella sostanza da ciò ch'egli ordinò: giacchè se vi è diversità sostanziale, dove sarà ella la grazia propria e l' efficacia e la virtù Sacramentale?

Niuna diversità, che sia veramente sostanziale, nè pure in genere di Disciplina e di governo. Nulla mai tolto del Jus naturale o positivo divino; nulla mai instituito o autorizzato, che a tale Jus sia contrario: nulla pure contrario alle pratiche, che Cristo volle nella sua Chiesa perpetue; nulla contrario alla sostanzial costituzione della Chiesa medesima; anzi nulla che a tal costituzione non sia conforme. Giacchè Cristo, *sempre vivente* (a) dopo la gloriosa sua Risurrezione, egli è della Chiesa non solo l' autore e l' institutore, ma ancora il Capo perpetuo, il Sacerdote eterno, il Principe de' Pastori, come S. Pietro lo intitola (b), *Princeps Pastorum*; al quale

(a) *Ad Hebr. v.* 24. & 25.
(b) *I. Petri c.* 5. *v.* 4.

quale perciò tutti gli altri deggiono conformarsi, quali Vicarj e Miniftri.

Ma fuppofta la conformità, ampliffima era la podeftà conferita agli Apoftoli, come fondatori e propagatori della Chiefa primi e principali. Effi per tale ufficio coftituiti Maeftri, Giudici, Legislatori univerfali: ad effi data l' infallibilità nella predicazione Evangelica, l'infallibilità nelle decifioni dogmatiche e nelle dogmatiche Scritture: ad effi la podeftà fui demonj, la podeftà fulle malattie, la podeftà fugli elementi.....

Egli è vero che Crifto falendo al cielo coftituì in fua vece un Capo, cioè Pietro, il quale non meno agli Apoftoli che a tutta la Chiefa prefedeffe, detto perciò Principe degli Apoftoli e Vicario di Crifto. Come non è pure da dubitare che ciafcun Apoftolo in particolare dipender doveffe dal confenfo degli altri Apoftoli in generale, o vogliam dire del Corpo Apoftolico. Ma deh quanto piccola e lieve era tal dipendenza in que' primi tempi, quando lo fplendor della verità e il fervore della carità faceva di tutti uno fpirito folo e un folo cuore, e quando la comune *follecitudine di tutte le Chiefe* richiedeva in ciafcuno la maggior amplitudine dell' Ecclefiaftica podeftà!

Agli Apoftoli aggregati prima, quai coadjutori, poi fottentrati, quai fucceffori i Vefcovi.

 Ma

Ma Succeffori forfe coi medefimi privilegi e con podeftà sì ampia, quale goderono i Preceffori? Oh quefto no! Tutto ciò ch' era ftraordinario, ftraordinariamente conceduto alle ftraordinarie circoftanze della fondazione della Chiefa e della primiera propagazione, ceffando tali circoftanze doveva effo pure ceffare; e reftar doveva foltanto a' Vefcovi la podeftà ordinaria, quale compete loro perpetuamente, come a perpetui confervatori della Chiefa medefima.

Così è: promulgato che fu pel mondo tutto il Vangelo, propagata dall'uno all'altro polo la Chiefa, moltiplicato per confeguente oltremodo il numero de' Vefcovi e degli altri facri Miniftri; fu pure riftretta l'infallibilità, limitata la podeftà, aumentata la dipendenza; affinchè meglio foffe afficurata la sì neceffaria unità. All' unità del piccol numero degli Apoftoli baftava un Capo, quale fu dato da Crifto: ma un Capo folo bafta egli a più migliaja di Vefcovi? Conformi all' idea di Crifto fono i tanti gradi intermedj, che fopra fi differo nella Chiefa introdotti; i quali fono altrettanti gradi di fubordinazione, e però altrettanti vincoli di unione. Giacchè non fon effi, no, meri gradi di apparenza e di onore, ma di foftanza ancora e di podeftà.

Pari, egli è vero, fon tutti i Vefcovi nell'effenza dell' Epifcopato; pari tutti i Preti nell' effenza

fenzà del Presbiterato; pari tutti i Diaconi nell' effenza del Diaconato; come pari tutti gli Apostoli nell'effenza dell' Apoftolato. Nonoftante però tal parità voi vedefte gli Apoftoli deftinati l' uno ad un luogo, l'altro ad un altro, l'uno ad uno, l'altro ad altro genere di perfone, e tutti fubordinati ad un Capo, inftituito dallo fteffo Autor della Chiefa. Ora in tanta moltiplicità di Diaconi, di Preti, di Vefcovi perchè non potrà ella la Chiefa dietro l' efempio del fuo Autore inftituire altri ed altri Capi fubalterni, gli uni agli altri fubordinati infino al fupremo? E perchè non potrà ella a tal effetto aumentar negli uni quella podeftà ch'ella fcema negli altri?

Se la Chiefa, come fopra fi vide, per via d' Interdetto, di Sofpenfione, di Depofizione può torre tutta eziandio la podeftà a qualfivoglia facro Miniftro a cagione di reato che la difonori; ben ella può a più forte ragione limitare la podeftà pel bene della unità, fenza cui ella non potrebbe fuffiftere. Sebben no, per tale fubordinazione qui non fi aumenta pure nè fi fcema in fe fteffa la podeftà ricevuta dall'alto, ma folo fe ne circofcrive la sfera dell' attività e dell' efercizio. E ciò tutto è inftituito di confenfo univerfale de' Vefcovi: anzi i Vefcovi de' primi fecoli ne diedero l' efempio, ftando fubordinati i Vefcovi delle Chiefe Filiali a' Vefcovi delle Chiefe Matrici,

 donde

donde poi vennero i titoli di Arcivescovi e di Primati e di Patriarchi...

La subordinazione degli uni è la sequela della preminenza degli altri; ed esercizio della preminenza sono specialmente le Riserve, per cui certe funzioni si appropriano agli uni, si vietano agli altri: ciò che si deve intendere così degli Ordini diversi, come de' diversi gradi nell' Ordine medesimo. Quindi vietata generalmente a' Diaconi l' amministrazione dell' Eucaristia, ove sianvi Preti acconci a tal Ministero... E benchè i Preti possan fare, come disse S. Girolamo, tutto ciò che fanno i Vescovi, eccetto la sacra Ordinazione, nondimeno quante sono le funzioni a' Vescovi riservate!

Riservata a' Vescovi la collazione eziandio degli Ordini minori e della stessa Ecclesiastica Tonsura. Riservata a' Vescovi la benedizione del sacro Crisma, e la consecrazione de' Templi e degli Altari... Riservata pure comunemente a' Vescovi la consecrazione delle Sacre Vergini, e la riconciliazione de' pubblici penitenti... E quanto allo stesso interno Foro della penitenza a chi è concesso di udire le Confessioni degli uomini, non è tosto concesso di udir quelle delle donne, e molto meno quelle delle Monache... Che dirò io dei tanti e sì varj casi o peccati che appunto chiamansi riservati?

Senon-

Senonchè tra' Preti ftessi voi ne vedete molti fopra gli altri diftinti a tenore del grado, a cui nella Chiefa s'innalzano, e a quali tolta l'una, a quali l'altra Riferva; alcuni inveftiti eziandio di podeftà ordinaria quafi Epifcopale; ed altri di più dotati di podeftà ftraordinaria, proporzionata alle ftraordinarie circoftanze e neceffità de' Fedeli. Nel che la pratica della Chiefa fecondo i tempi e i paefi è affai differente. E. g. ciò che in più parti dell'Oriente era frequentiffimo e quafi cotidiano, di veder Preti Crefimatori, è ftato rariffimo e riftretto a perfone e a bifogni particolari nell'Occidente. Per fimil modo dove più, dove meno funzioni Epifcopali fono vietate a' Vefcovi inferiori, rifervate a' Vefcovi fuperiori di grado in grado fino al fupremo...

Variazioni importune, gridano alcuni, limitazioni e Riferve ignote a' primi fecoli della Chiefa! Ma a' primi fecoli ignote pur erano, rifpondon altri, le circoftanze che di mano in mano fopravvennero. In que' principj minore era il bifogno di tali Riferve, e più difficile ne era la pratica. Minore il bifogno, perchè buon fupplemento di tali mezzi era la più fervorofa univerfal carità, effetto proprio dello fpirito primitivo del Criftianefimo. Più difficile la pratica, perchè tanto più difficile tra Vefcovi e Vefcovi il commercio. Così è: allora più difficile era il com-

mercio Episcopale dalla Gallia Cisalpina a Roma, che ora non è da Roma all' Asia e all' America. Senonchè anche in oggi assai men limitata è la podestà de' Sacri Ministri nelle Missioni tra gl' infedeli, che sono di più difficile accesso. Ivi un Prete è quasi Vescovo, e un Vescovo è qual Patriarca o Papa.

Niuno poi fuori di questi casi chiamerà importune tali limitazioni o Riserve, niuno, dico, il qual riguardi i fini, per cui elle si sono a poco a poco introdotte. No, il fine non è solamente di rilevare vie più e d' illustrare la preminenza delle Sedi principali, mettendo in mostra la dipendenza delle altre; ma egli è molto più di assicurar maggiormente il successo de' più malagevoli importanti affari, quanto più alte sono le persone, a cui essi son riservati: e vi è pure il fine di mantenere vie meglio colla moltiplice subordinazione l' unità Episcopale, che è il vincolo principale della unità Ecclesiastica. E per sì rilevanti fini le limitazioni e le Riserve non son elle bene e saggiamente instituite? Simili Riserve e limitazioni veggonsi instituite ancora nel governo civile. Se qui elle si approvano generalmente, perchè soggiaccion elle a critica nel governo Ecclesiastico?

Io non so come, diceva un valent' uomo, a riguardo di quelli, che dipendon da noi, noi siamo
i più

i più fervidi, i più implacabili difenfori della fubordinazione: ma fe trattafi di podeftà fuperiore, da cui dipendiamo noi fteffi, il noftro zelo fi rallenta, fi fpegne; anzi pur, dico io, fi accende tutto in contrario. Ma cotefto accendimento è egli giufto e ragionevole? Affinchè non increfcano al Vefcovo le Riferve fatte in grazia degli Arcivefcovi e de' Primati, guardi egli a quelle, che fon fatte in grazia fua per rifguardo a' Preti: e guardi parimente il Prete alle Riferve, che in grazia fua fon fatte per rifguardo a' Diaconi ... E così tolta fia ogni cagion di rammarico e di querela.

Egli è vero che le Riferve, acciocchè fiano giufte ed utili, voglion effere moderate per modo che il bene della fubordinazione non diminuifca ne' fubordinati il bene dell'attività: Riferve in una parola, che fian vincoli di unità, non impacci del Miniftero, ficchè nel regno di Crifto fempre indivifo non manchi mai nulla al pronto e perfetto fervizio de' Fedeli. Ma chi fa proporci sì efatto temperamento? Quefto appartiene alla fapienza e all'efperienza del Corpo fteffo Epifcopale: ed egli di fatto ce ne diè l'idea e la forma in più generali Concilj, e fpecialmente in quello di Trento (*a*), che è foftenitore della Gerarchia e perfezionatore.

(a) *Seff.* 23. *c.* 4. *&c.*

Bella pertanto e faggia e utile, conforme alla pratica delle Società, conforme a'lumi della ragione, conforme a'difegni dell' Uomo-Dio, effenziale all' unità e al buon governo della Chiefa è la Gerarchia, quale da principio fu inftituita dal divino Autor della Chiefa, e quale fu in decorfo della Chiefa fteffa con divina podeftà ampliata: nè di effa può effer nimico, fe non chi è amico della divifione e del difordine e dell' empietà.

Ma in tal Gerarchia chi è che tiene il primo e più alto luogo o fia di dignità o fia di podeftà? Già lo udifte, fopra tutti è Crifto, Uomo infieme e Dio, che di ogni dignità e podeftà Ecclefiaftica è principio e fonte. Di tal dignità e podeftà più è partecipe chiunque per Ordine e per ufficio più è vicino a Crifto. Per tal modo più vicini a Crifto fi videro gli Apoftoli, primi cooperatori di Crifto al grand' edificio della Chiefa, ed anch' effi del medefimo fondatori. Fra effi a Crifto più vicino Pietro, ficcome il primo degli Apoftoli, e precipuo di lui Vicario. E fotto la figura appunto di edificio efpreffo è dalle Scritture l' ordine della dignità infieme e della podeftà, facendofi Crifto pietra angolare e fondamento primo, Pietro fondamento fecondo, e fondamenti in terzo luogo così i Profeti, che prediffero la nuova Chiefa, come gli altri Apoftoli, che la propagarono. E già moftraronfi fucceduti in luogo di

go di Pietro il Vescovo di Roma, in luogo degli altri Apostoli tutti gli altri Vescovi.

I varj gradi, che tra questi s' introdussero, non altro erano anch' essi da principio che una conseguenza della maggiore o minor vicinanza cogli Apostoli, onde tutti i Vescovi, quale spiritual progenie da stipite comune son derivati; quasi al modo che derivati erano da Aronne corporalmente i maggiori e minori Pontefici e Sacerdoti della Chiesa Ebrea. E la maggior vicinanza agli Apostoli non è ella una maggior vicinanza a Cristo stesso? Sebbene poi nella Chiesa Cristiana ebbesi riguardo ancor alla mondana amplitudine delle città, sicchè ivi fosser le Sedi precipue dell' Episcopato, dove erano le Sedi precipue del Principato; eccetto però sempre la Sede prima di tutte, affissa immobilmente alla Sede di Pietro, da lui già nell' antica Roma stabilita.

E con ciò è ella tutta compresa ed esposta l' Ecclesiastica Gerarchia? Nulla meno, gridano alcuni; ne siamo ancora grandemente lontani. Quì veggonsi bensì gli Ordini tutti, subordinati gli uni agli altri dall' infimo insino al sommo; subordinati in ciascun Ordine dall' infimo insino al sommo tutti i Ministri eziandio più elevati, voglio dire i Vescovi di grado in grado fino al supremo lor Capo, o sia al Papa. Chi è primo in dignità, sia pur egli primo in podestà; e a lui

deb-

debba rendere sommessione e ubbidienza qualunque altro particolare, o sia egli Arcivescovo, o sia Primate, o sia Patriarca.

Ma se nascesse, ripiglian essi, contesa tra'l primo de' Vescovi e tutti gli altri Vescovi in generale, tra 'l Capo Episcopale e tutto il Corpo; quale dei due aver dovrebbe la preferenza? A quale dei due sarebbe dovuta secondo l'instituzione divina l'Ecclesiastica sommessione? Ecco la gran controversia, che già fu mossa a' tempi del Concilio di Pisa, e che dipende dall' altra controversia, allora pure agitata, se la forma del governo Ecclesiastico sia Monarchica, ovvero Aristocratica. E a noi sia egli necessario, sia egli utile l' entrare in controversia sì risicosa? Utile ci sia almeno il riconoscere lo stato vero di essa, e lo scoprirne col debito riserbo i fondamenti.

RIFLESSIONE XXV.

Sulla maggioranza tra 'l Corpo e il Capo de' Vescovi, tra 'l Concilio generale e il Papa, e sulla forma del governo Ecclesiastico.

La presente questione, che pare ad alcuni (a) importante al sommo e necessaria, pare ad altri

(a) *V. Dupin & Dinouart, Traité de l' Autorité Ecclesiastique &c. t. 2. p. 5.*

altri fuperflua deltutto ed importuna, atta folfanto a generar gare e diffenfioni nella Chiefa: come fe tu voleffi mettere tra loro in contefa di dignità e di podeftà i membri del corpo noftro col capo, e il capo co' membri. Da ciò quale vantaggio? E quale mai può effere l' importanza di una queftione nata affai tardi, cioè nel fecolo XV. al tempo del Concilio Pifano, e nata fra le turbulenze e fra gli fcifmi? Nondimeno, poichè la queftione tuttavia rumoreggia, e fono fovr' effa sì diverfi i pareri, ftudiamoci di formarne la giufta idea, fcernendo il reale dall' immaginario; ponderiamo il vero merito della caufa; e deduciamone la forma propria del governo.

I. La giufta idea. Allorachè trattafi di maggioranza tra 'l Capo e il Corpo de' Vefcovi, tra 'l Papa e il Concilio generale, che rapprefenta tutto il corpo de' Vefcovi e della Chiefa; non trattafi già di maggioranza di pregio in fe, o di premura ne' divini difegni. I difegni dell' Uomo-Dio riguardano principalmente il genere umano, riguardano l'immenfo popolo de' Fedeli, riguardano il Corpo tutto della Chiefa. Quefto è l' obbietto primario delle sì grandi operazioni del Salvatore. Per quefto egli ha inftituito il Capo, per quefto il Corpo de' Vefcovi, per quefto tutta quanta ella è la Gerarchia Ecclefiaftica; sì, tutto ciò inftituito qual mezzo al fine precipuo della comune falu-

falute. Popolo fedele, non ti dolere di effere dal divin Salvatore pofpofto: i Superiori, che ti fon dati, ti fon dati foltanto a tuo vantaggio, quali coadjutori alla tua falute: ed anch' effi, per operare la falute loro, forza è che divengano in qualche maniera popolo, gli uni bifognofi fcambievolmente dell'ajuto e del Miniftero degli altri.

No, fu ciò non vi è, nè vi fu mai queftione. La queftione fi eccitò folamente tra' Superiori fteffi e Miniftri, cioè a dire, fe la podeftà fuprema fia piuttofto nel Corpo, ovvero nel Capo de' Vefcovi: giacchè i foli Vefcovi fi videro effere di tale podeftà Depofitarj. Ora in cafo che in Concilio generale od anco fuori di tale Concilio fia difcorde e divifo fu qualche affare Ecclefiaftico il Corpo de' Vefcovi dal fuo Capo, quale dei due deve prevalere, il Capo, ovvero il Corpo? Al Corpo, ovvero al Capo devefi preftare piuttofto da' Fedeli ubbidienza? Qui fta il punto della quiftione, fu cui non pochi Teologi di qua, di là fortemente battagliano, i Francefi principalmente dopo la celebre Affemblea del Clero Gallicano del 1682. e la maggior parte degl' Italiani, tra' quali fono ripartiti i Teologi delle altre Nazioni.

Avvertafi però che qui fi parla folamente di Papa legittimo e certo. Giacchè ove il Papa fia dubbio, e fpecialmente ove più fiano i pretendenti,

ti, allora è certa la superiorità del Corpo Episcopale e del generale Concilio. Se no, qual altro mezzo più vi sarebbe di sradicare gli scismi, che per risguardo al suo Capo nascessero nella Chiesa? Similmente, ove sia il Concilio dubbio, dee prevalere il Papa certo; come vuole ragione che prevaglia nel medesimo genere alla dubbietà la certezza. E in realtà la Storia Ecclesiastica ci mostra i fatti alla ragione corrispondenti, cioè a dire sì Papi dubbj rigettati da Concilj certi, sì Concilj dubbj rigettati da Papi certi. Certi poi sono que' Concilj e Papi, che generalmente veggonsi da tutta la Chiesa riconosciuti per tali. Sicchè la questione della superiorità si ristringe così a Papa, come a Concilio, che legittimo del pari e certo riconoscasi dalla Chiesa Cattolica.

La questione, benchè così ristretta, è già decisa, gridano alcuni; sì, la superiorità de' Concilj generali a' Papi ella è già decisa dai due generali Concilj di Costanza e di Basilea, l'uno confermatore dell'altro, e confermati amendue da' Papi, il primo da Martino V., il secondo da Eugenio IV. Che decisione? altri ripigliano: decisione controversa di Concilj in questa parte pur controversi. Anzi è decisa fuori di controversia la superiorità de' Papi dalla Costituzione di Leon X. (a) fatta coll'approvazione del generale Concilio

(a) *V. Concil. V. Lateran.*

cilio V. di Laterano: *Sacro approbante Concilio*.

Tal Conſtituzione a tutti denunzia che il ſolo Pontefice Romano, come avente autorità ſu tutti i Concilj, ha pure pieno diritto e podeſtà d' intimare Concilj, e di trasferirgli, e di diſciogliergli, e che ciò ſi ricava nonchè dal teſtimonio della Scrittura Sacra, dai detti de' SS. Padri e de' Romani Pontefici predeceſſori, e dai decreti de' Sacri Canoni, ma ancor dalla propria confeſſione de' medeſimi Concilj: *Cum præſertim ſolum Romanum Pontificem, tamquam auctoritatem ſuper omnia Concilia habentem, Conciliorum indicendorum, transferendorum ac diſſolvendorum plenum jus & poteſtatem habere, nedum ex Sacræ Scripturæ teſtimonio &c.* A chi dunque può eſſer dubbia la Papale ſuperiorità?

Così gli uni contra gli altri contendono sì fatti ragionatori, intenti forſe più al pregiudicio e all' impegno che alla ragione e alla verità. Noi che farem noi? Secondo il genio o il capriccio ci appiglieremo all' una parte o all' altra? Anzi la prima noſtra cura ſia di ſcernere ciò che qui è reale da ciò che è immaginario. Immaginaria è la deciſione, che per ſe vantaſi così dall' una parte, come dall' altra; in quanto intendaſi vera deciſione dogmatica, al modo che ſono le tante altre fatte da' Concilj, confermate da' Papi, ricevute e venerate, qual regola di fede, da tutta la Chie-

Chiesa. Fra tali decisioni osa egli alcuno di noverare o quella del Concilio di Costanza sulla superiorità del Concilio al Papa, o quella del Papa Leone sulla superiorità del Papa al Concilio? Dove siam noi? Così si abusa de' vocaboli, e si fa inganno all' ignara semplicità?

Non entriamo noi quì nella discussione delle ragioni buone o cattive, che di qua, di là si apportano, nè delle buone o cattive risposte che scambievolmente si danno all' intento loro i litiganti; discussione assai più spinosa che utile. Conciossiachè senza essa resta forse men certo il difetto della pretesa decisione? Il fatto stesso parla più chiaro e più forte che ogni raziocinio. Voi Signori il sapete: una decisione, quale presumesi, o Conciliare approvata dal Papa, o Papale approvata da generale Concilio; una decisione veramente dogmatica, che valida sia, ella è presso tutti i Cattolici infallibile, irreformabile, irrevocabile, che tutti obbliga all' interno e all' esterno consenso. Nè la Chiesa stima a se lecito l' usare in questa parte o tolleranza o connivenza. *Anatema*, ella grida, *a chi dissente*; *anatema a chi contraddice: abbiasi costui per etnico e per publicano ...*

Ora tale fu egli il sentimento de' Cattolici, o tale la condotta della Chiesa per rispetto alla decisione pretesa della superiorità o sia del Concilio sopra

sopra il Papa, o sia del Papa sopra il Concilio? (Parlo sempre di Papa legittimo e certo, come pure di legittimo e certo Concilio generale). I Teologi vel dicano (*a*); vel dica tutta uniforme la Storia. A' tempi stessi de' Concilj di Costanza e di Basilea, da' quali dicesi decisa la superiorità del Concilio, insorsero in Italia, in Ispagna, in Germania, in Francia stessa ben molti contraddittori, e dipoi molti più, quando nella pace della Chiesa si calmaron gli animi dallo scisma agitati. Gli stessi sostenitori più fervidi della superiorità, la sostennero egli forse qual dogma Cattolico? Anzi qual semplice opinione teologica (*b*): nè veruno ebbe l'ardimento di censurare, qual eresia, l'opinione contraria, se non se forse qualche fanatico, degno egli stesso di censura. Pruova evidente o che quella non è vera decisione dogmatica, approvata dalla università Episcopale, o che essa riguarda solo i Papi illegittimi e dubbj, non già i legittimi e certi.

Il medesimo giudicio portisi pure della Costituzione di Leon X. coll' approvazione del Concilio Lateranese, per cui dicesi definita la superiorità del Papa a' Concilj. Conciossiachè i Francesi o altri difensori della opinione opposta stimaron egli per-

(a) *V. Rifless. XII. Sulla Infallibilità del Papa &c.*
(b) *Ivi p. 245.*

perciò obbligata la loro fede, o di perfidia si tacciarono da'loro avversarj? Signori no: si disputò allora, e si disputa tuttavia, come tra Cattolici e Cattolici. E la Chiesa si scandalizzò forse di tali dispute? o a' disputatori minacciò i suoi anatemi? O ad essi almeno se richiamo amorevole, o insinuò caritatevol disinganno? Nulla di tutto ciò: ella guarda tuttora con occhio indifferente le due opinioni contraddittorie, e stringesi del pari al seno entrambi gli opinatori. E contuttociò tu dai ad intendere a te stesso, o ti lusinghi di dare ad intendere a noi che l'una superiorità o l' altra è definita dogmaticamente con finale giudicio infallibile e perentorio! Affè tu non sai che cosa sia definizione dogmatica; o non sai, quale in ciò sia il privilegio e il dovere e la condotta della Chiesa Cattolica.

Ma perchè questa Chiesa non definisce, dicon altri, una questione tanto essenziale, da cui dipende l' unità Ecclesiastica? Concioffiachè in caso che il Papa dal Concilio, o il Concilio discordi dal Papa, dove ci volgeremo noi? E a quale dei due dovrem noi credere piuttosto e ubbidire? Le controversie, che nella Chiesa nascono, saranno interminabili. Ma rispondesi in prima che la Chiesa non definisce se non ciò che Cristo a lei rivelò. Ora sappiamo noi, se la superiorità controversa sia da Cristo rivelata così ch'ella possa esse-

E e re con

re con giudicio dogmatico definita? Alcerto, se rivelata non è, poco importa che sopra essa sia la Chiesa in opinioni divisa. L'Ecclesiastica unità sostanziale non è l'unità delle opinioni umane, ma delle verità divine. Cristo forse volle tenere nascosa tal superiorità, affinchè fosse più ferma l'unione del Corpo de' Vescovi col suo Capo.

In caso poi di dissensione fra loro su altre cose, non temete, io dico, Signori, non temete che interminabile sia veruna controversia essenziale alla Disciplina o al governo, nonchè alla morale o alla fede. E perchè? Perchè l'Uomo-Dio è con loro, ed ha loro promessa la sua perpetua assistenza (a): *Ecce Ego vobiscum sum omnibus diebus*... Egli non permetterà mai dissensione se non a brieve tempo, nel qual tempo le cose controverse resteranno sospese, finchè sopravvenga il consenso de' Vescovi col loro Capo, consenso decisivo, che è il consenso universale di tutta la Chiesa, il qual dà la legge così al Capo, come a tutti i membri secondo la regola del santo Papa Gelasio: *Quod universalis Ecclesiæ probavit assensus*... Di fatto nel corso de' secoli quasi diciotto qual è la dissensione nata da un Papa o Concilio, che non siasi da altro Papa o Concilio terminata? Alcerto per dissensione tra 'l Papa e i Vescovi

(a) *Matth. c. 28. v. 20.*

vi non vi è controversia alcuna, per cui vi sia tra se la Chiesa in cosa di sostanza divisa.

II. Se la questione della superiorità non è decisa dalla Chiesa, ripigliano alcuni, ben può dirsi decisa dalla ragione e dal senso comune. Come! dicon essi, uno contra tutti, uno contra tutti i Vescovi, coi quali è Cristo, e i quali rappresentano tutta la Chiesa di Cristo! Il tutto prevale a qualsivoglia parte, il Corpo prevale a qualsivoglia membro. Al Papa dunque prevale il generale Concilio, che rappresenta il Corpo Episcopale, come il Corpo Episcopale rappresenta tutta la Chiesa. E tale in fatti è la Tradizione e la pratica, che i Papi sempre sian suggetti a' giudicj, uggetti a' decreti de' Concilj generali, e i Papi stessi confessaron più volte ingenuamente la lor suggezione. Ed eccoci entrati nel proposto merito della causa.

Nè io niego che le ragioni qui accennate, ove guardinsi in superficie, sian capaci di fare sugli spiriti la più forte impressione. Ma portisi più oltre il guardo, dicon gli altri, e l'impressione verrà meno, e forse in contrario si volgerà. Dicesi uno contra tutti... Ma cotest' uno qual è? Uno, che di tutti è il Capo. E in voi son forse i membri inferiori, che comandano al Capo, o il Capo che comanda a' membri? I membri del Corpo Episcopale e d' ogni generale Concilio so-

no gli altri Vescovi; il Capo ne è il Papa. Il Concilio senza il Papa sarebbe acefalo: e però qual ne sarebbe l'autorità? Quindi la somma premura di tutti Concilj di essere approvati e confermati dal Papa: senza la qual approvazione e confermazione alcuni restarono senza autorità nella Chiesa.

Che se Cristo è cogli altri Vescovi, egli è pure col loro Capo,; giacchè a tutti egli disse in comune nella persona degli Apostoli: *Eccomi, io sono con voi*... E se la Chiesa è rappresentata dal Corpo de' Vescovi, ella è fondata specialmente sul Capo loro, il Papa, qual Successore di Pietro. Oltrechè Rappresentante di Cristo stesso ben può denominarsi il Papa, siccome supremo di lui Vicario. E quale delle due rappresentanze dee prevalere? Quella della Chiesa, o quella del divino di lei Autore? Sebbene non può dirsi che manchi pure al Papa la rappresentanza di tutta la Chiesa Cattolica, qual Capo, principio e centro di tutta la Cattolica unità; come dietro al comune sentimento de' Padri altrove (*a*) si è mostrato.

Tutti questi gran titoli vagliano, voi dite, a dare al Papa la superiorità su ciascun Vescovo in particolare, non già su tutti i Vescovi in generale. Ma cotesto è, dico io, il punto della questione:

(a) *V. Rifless. VI. sulla Infallibilità del Papa &c.*

stione: e udite, come su tal punto parlava verso il principio del secol VI. il santo Padre Fulgenzio (*a*): egli non dubitò di rassomigliare il Papa all'Imperadore, dicendo, niuno esser nella Chiesa maggiore del Papa, niuno nel secolo più alto dell'Imperadore: *Quantum pertinet ad hujus sæculi vitam, in Ecclesia nemo Pontifice potior, & in sæculo Christiano Imperatore nemo celsior invenitur*. Parole che veggonsi con approvazione citate (*b*) dal Concilio di Parigi nell'anno 829. e dal Concilio di Aquisgrano nell' 839. Nè io penso che a que' tempi si credesse soprastar l' Imperadore solamente a ciascuno in particolare nel Romano Impero.

Contuttociò confesso il vero che, se fosse il Papa solo contra tutti gli altri Vescovi, mi parrebbe obbietto di orrore piuttosto che di venerazione, quale un Ismaello che a tutti contrasta. Ma di tali Ismaelli non v'è esempio nella Chiesa Cristiana, nè parmi pure possibile il caso di sì strano contrasto, principalmente in Papa certo e legittimo. Alcuni dicono che anzi il caso è già più volte avvenuto, a' tempi specialmente degli antidetti Concilj di Costanza e di Basilea, quando in realtà questo e quel Papa discordò dall'uno e dall'

(a) *L.* 2. *de verit. Prædest. & Gratiæ c.* 3.
(b) *V. Dupin t.* 1. *p.* 111.

altro Concilio, e però da tutti i Vescovi, che da tali Concilj erano rappresentati.

Ma risovvengaci, o Signori, che quegli eran tempi di oscurità, d'incertezza e di scisma. E forsechè tutti i Vescovi consentivano a' due Concilj? In alcune cose sì, in altre no: sì, nelle cose di dogma contra certi eretici, ed anco in alcune cose di Disciplina; ed in esse insieme co' Vescovi consentì anche il Papa; onde queste restarono per generale consenso unanime stabilite. No, nelle altre non consentì il Papa, non consentirono nè meno tutti i pochi Vescovi, che a Concilio erano adunati, nonchè tutti i Vescovi della Cristianità: onde tali cose restarono indecise e controverse.

Sicchè, a dir vero, non è mai il solo Papa, che stia a fronte di tutti i Vescovi; poichè non avvien mai che molti Vescovi al Papa non aderiscano; ma il Papa con molti Vescovi dall' una parte, ed altri Vescovi forse in maggior numero dall'altra. E in tal confronto quale sia la parte superiore? Superiore debb' essere, voi dite, la pluralità. Sì, io rispondo, qualora i giudici siano tutti pari tra loro. Ma il Papa non è egli il Capo de' Vescovi? Non tien egli su loro il Primato? Perchè volete voi dunque pareggiarne il suffragio, essendo tanto maggiore la dignità e la podestà?

Altri

Altri replica che il ſuffragio del Papa non dee qui prevalere in cauſa tanto propria, quanto è la ſua ſuperiorità. Ma coteſta, dico io, non è ella cauſa parimente propria de' Veſcovi? Se naturale è all' uomo il deſio di ſopraſtare; naturale nientemeno è a lui il deſio di non ſoggiacere. E a quelli, che in particolare ſono inferiori, qual coſa più appetitoſa che potere in comune dar legge al lor Superiore! Ma parliamo troppo baſſamente di sì alti Perſonaggi; come ſe norma de' lor giudicj foſſe la paſſione, non la ragione. Rendaſi l' onor dovuto alla lor dignità, e abbia ciaſcuno l' autorità al grado ſuo proporzionata.

Il Papa colla minor parte de' Veſcovi dovrà egli prevalere contra la loro pluralità?... Queſtione, io ſclamo, forſe inſolubile all'umana ſapienza, ſe ella non è da più chiaro ſuperno lume illuſtrata. Bensì colla maggior ſicurezza ripeto che perciò non è da temere ſconcerto fatale alla Chieſa; perchè coi Paſtori di lei vi è ſempre l'Uomo-Dio, il quale non mai permetterà che la pluralità de' Veſcovi ſia alla lunga dal Papa diviſa: e la ſicurezza è fondata non meno ſulla promeſſa di Criſto che ſulla ſperienza di diciotto ſecoli, in cui a brievi diſſenſioni ſuccedè ſempre l' Epiſcopale Cattolico conſenſo.

Ma da queſto conſenſo non ſembra ella già deciſa la controverſa ſuperiorità? Non ſolo più Concilj,

cilj, che si dichiarano superiori a' Papi, ma più Papi ancora, che si confessano suggetti a' Concilj, suggetti a' giudicj Ecclesiastici (*a*), suggetti alle leggi Canoniche .... Ma quanto vagliano le dichiarazioni de' Concilj, si è veduto qui sopra; veggasi ora il valore delle confessioni de' Papi, de' Papi io dico legittimi e certi. Confessa in realtà il Papa Innocenzo III. in due Sermoni pubblici (*b*) di esser suggetto al giudicio della Chiesa; lo confessa pure il Papa Adriano II. (*c*) nella terza parlata, che fu letta nell'Azione settima del Concilio VII. ....

In che, io dimando, suggetti? Forse in tutte cause Ecclesiastiche? Anzi in una sola, dice Innocenzo, nel solo peccato contra la fede, protestando di non avere negli altri peccati altro giudice che Dio (*d*): *Cum de ceteris peccatis solum Deum judicem habeam* ... E Adriano soggiunge che solo per cagione di eresia è lecito a' Minori il fare a' Maggiori contrasto. Di fatto secondo la ragione e la pratica Ecclesiastica non lice al minor Clero alzar tribunale contra il proprio Vescovo; non lice pure a' Vescovi alzarlo contra i loro

(a) *V. Tournely tom.* 2. *de Eccl. quæst.* 5. *art.* 3. *p.* 198.
(b) *Serm.* 2. *&* 3. *de Consecr. Pont.*
(c) *T.* 8. *Conc. p.* 1091.
(d) *Loco citato.*

loro Arcivescovi o Primati. E a questi sarà egli lecito alzarlo contra il supremo universale lor Capo?

Se è così, voi chiedete, come poi sia il Papa suggetto alla Chiesa, suggetto a' Vescovi per reato di eresia. Ma già rispose l'Apostolo (a) che un reo tale, chiunque egli sia, anche Vescovo o Papa *si condanna col giudicio proprio*, e colla stessa sua perfidia si degrada. Conciossiachè può egli essere sommo Pontefice della Religione chi apertamente la tradisce? Può egli essere Maestro primario della fede chi mostrasi reo d'infedeltà? Un Papa, che tale sia, soggiaccia pur egli anche per Papale sentenza al giudicio eziandio de' Vescovi inferiori.

Quindi però non si deduce che valida sia una definizione dogmatica, che sia fatta da' Vescovi senza il consenso del Papa; nè vi è esempio di tale definizione, che dalla Chiesa Cattolica sia per valida riconosciuta. Come pure non v'è esempio di universal legge Ecclesiastica, che dalla Chiesa medesima sia riconosciuta per valida e obbligatoria di tutti, la quale non sia di comune consenso de' Vescovi e del Papa stabilita. Ma fatto che siasi per tale consenso lo stabilimento, chi può du-

(a) *Ad Tit. c.* 3.

dubitare che ad esso sia soggetto non meno il Capo che il Corpo de' Vescovi?

La ragione è chiara, perchè il Corpo unito al Capo è da più che il Capo solo disunito dal Corpo, o il Corpo solo disunito dal Capo. E così parmi potersi conciliare quell' apparenza di contraddizione (a), che si ostenta non solo tra Padri e Padri, e tra Papi e Papi, ma ancora tra Concilj e Concilj, e specialmente tra i due mentovati di Costanza e di Laterano, l'uno de' quali mostra di fare superiori i Concilj a' Papi, l'altro di far superiori i Papi a' Concilj. Vera l' una superiorità e l'altra; giacchè superiori sono veramente a' soli Papi i Concilj, i cui decreti son già approvati da' Papi; e superiori pur sono a' soli Concilj i Papi, i cui decreti son già approvati da' Concilj: superiore in somma alla separazione loro è la lor congiunzione: la qual verità è per se stessa evidente.

Delle definizioni dogmatiche non è pur d'uopo di farne parola; giacchè una volta che un dogma sia definito di comune consenso de' Vescovi e del Papa, secondo i Cattolici principj è definizione non solo di tutta la Chiesa, ma di Cristo ancora e dello Spirito Santo, è divina infallibile verità.

(a) *V. Dupin & Dinovart, Traité de l' Aut. Eccl. &c. t. 2. p. 61. &c. p. 159. &c.*

rità. Qualunque pertanto ad essa contraddica, o Vescovo o Papa che sia, per confessione de' Papi stessi può essere fuori di dubbio dalla Chiesa giudicato, può esser eziandio reciso dalla Chiesa, qual *etnico e publicano* ...

E alle leggi Ecclesiastiche o Canoniche il Papa vive egli soggetto? Fu già esposta da non so quale Papista questa proposizione (*a*), *Che il Papa potrebbe distruggere tutto il Jus Canonico, e stabilirne un nuovo*: proposizione odiosa del pari che scandalosa (*b*), condannata dalla sacra Facoltà di Parigi, e che sarebbe pure con alto sdegno da tutti i Papi rigettata. Concíossiachè quand' anche tutto il Jus Canonico fosse fatto da' soli Papi, non potrebbesi da loro senza gran ragione distruggere ciò che con gran ragione fu stabilito. Il Jus non è cosa arbitraria, nè per l'ordinario è senza pericolo in tal genere la stessa novità.

Anzi ci avvisa il celebre Puffendorf (*c*) che il Principe ancora è obbligato all' osservanza delle sue leggi; obbligato, io dico, dalla ragione del pubblico bene, la qual richiede osservanza uniforme così nel Capo, come ne' membri; e pare anzi conveniente che il Capo ne dia ai membri l' esem-

(a) *V. Tournely t. 2. de Eccl. Quæst. 5. art. 3. p.* 303.
(b) *Ibidem.*
(c) *V. Zacc. Anti-Febbr. Dissert. 2. c.* 8.

esempio. E questa obbligazione quanto sarebbe ella maggiore ne' Papi per riguardo alle leggi loro, dirette al bene spirituale delle anime e alla edificazione di tutta la Chiesa !...

Ma le leggi Canoniche o Ecclesiastiche son elle tutte fatte da' soli Papi? Voi il sapete, o Signori; e sapete pure essere in questo genere assioma, che non può abrogarsi una legge se non da podestà pari o superiore a quella che la portò. Come dunque o potrà il Papa senza il consenso degli altri Vescovi, o potranno gli altri Vescovi senza il consenso del Papa abrogar leggi, che di comune consensó de' Vescovi e del Papa furon portate? Ambe le podestà del Papa e de' Vescovi congiunte sono da più che una sola disgiunta dall' altra. Ciò che dunque fu dall' Episcopàle università stabilito, non può essere se non da pari o maggiore università abrogato.

I Papi, dice altri, per universale consenso anno podestà di dispensare nelle leggi eziandio de' Concilj universali confermati da' Papi. Ora la dispensazione è una specie di abrogazione, se non in tutto e per tutti, almen in parte e per alcuni. Dunque i Papi anno amplissima universale superiorità. Altri per timore di questa conseguenza grida contra le dispensazioni Papali, come usurpazioni e abusi. Ma errore, io dico, così in chi deduce tal conseguenza, come in chi ne impugna l'an-

l'antecedente. Conciossiachè quanto al primo, non è ella visibile per se stessa l'assurdità che i soli Papi siano superiori a' Papi insieme e a' Concilj? E che? Contasi dunque per nulla il più venerabil consesso, per nulla tutto il Corpo Episcopale!

E quanto al secondo, ella è pur visibile, io ripiglio, l'utilità, visibile ancora la necessità, che ci sia sempre nella Chiesa la podestà della dispensazione per i tanti sì varj casi di giorno in giorno occorrenti. Le leggi Ecclesiastiche son tutte fatte a bene della Chiesa: in caso ch'elle tornino a male, anzichè a bene, allora elle voglion essere dispensate. Ora volete voi che siaci adunato sempre un Concilio universale che insieme col Papa eserciti la podestà dispensatrice? Follia il pensarlo! Necessario dunque che tal podestà sia affidata ad altra mano. E qual mano a ciò più acconcia che quella del Papa stesso, Capo supremo della Chiesa e Vicario di Cristo? Egli può ancora meglio di ogni altro supplir le veci del Concilio, avendo sempre d'attorno a se un Senato ragguardevolissimo, il Collegio de' Cardinali, oltre ai tanti altri Prelati insigni, e dottissimi personaggi.

Il Papa pertanto, come vedete, egli è qui savio interprete piuttosto che sovrano dispositore; savio interprete, io dico, il quale temperi o limiti

ti o ſciolga la legge ſecondo lo ſpirito e l'intenzione del Legislatore; in ſomma faccia egli il Papa co' ſuoi Conſiglieri negli occorrenti caſi ſtraordinarj ciò che ne' caſi medeſimi ſarebbe il Papa col Concilio univerſale, ove queſto foſſe adunato. Grande autorità! io ſclamo: ma tanto è da lungi che da eſſa s'inferiſca la controverſa ſuperiorità del Papa, che anzi ne' primi ſecoli era in qualche caſo diſpenſatore anche un ſemplice Veſcovo, il quale certamente da uomo ſobrio non diraſſi a' Papi e a' Concilj ſuperiore.

Certuni con furore declamano contra le diſpenſe Papali, come abuſi dettati dall' intereſſe e dal deſpotiſmo, e vorrebbono le diſpenſe o abolite del tutto, o rimeſſe del pari a ciaſcun Veſcovo nella propria Dioceſi. Declamatori dirò io audaci piuttoſto, o imprudenti? Concioſſiachè prima di condannare così alla rinfuſa i Papi, anno eſſi almeno fatto loro legalmente il proceſſo? An eſſi, io dico, o agnelli o capri che ſiano, fatto il proceſſo a' lor Paſtori? Ovvero per tutto proceſſo baſta loro il grido confuſo della incerta fama e della livida maldicenza?

Contrario poi alla retta ragione egli è così il vietare tutte le diſpenſe, come il concederle con troppa facilità e ſenza giuſto motivo. Contrario, io ripiglio, alla retta ragione il vietarle tutte: e perchè? Perchè la retta ragione talvolta ne perſua-

suade, talvolta ancor ne comanda la concessione in certi casi straordinarj, che sarebbono stati eccettuati dal Legislatore stesso, se fossero stati da lui preveduti; in que'casi cioè a dire, in cui l' osservanza della legge riuscirebbe acerba troppo e impraticabile, ed anco dannosa, anzichè utile.

In tali casi si debbe egli pensare che il Legislatore ne volesse l'osservanza a tale costo? Legislatore egli sarebbe ferrigno e sanguinario, come già fu chiamato Dracone; Legislatore, che dovrebb'essere egli stesso con savie leggi moderato. E di tempra sì dura crederem noi che fossero i Concilj e i Papi autori delle leggi Canoniche? Noi faremmo ingiuria a que' saggi del pari che discreti e mitissimi Prelati. Coloro dunque, che ripugnano ad ogni dispensa, quale che siasi, ripugnano allo spirito de'Legislatori, e dediti troppo alla lettera, ripugnano ancora allo spirito delle leggi: giacchè ogni legge che giusta sia e ragionevole, a qual cosa dev' ella esser diretta se non se a provvedere alla necessità e all' utilità degli uomini? La legge dunque, che a ciò è contraria, è contraria pure in tal caso alla essenza sua e alla ragione.

Taluno replica, che la legge guarda alla necessità e all' utilità pubblica, anzichè alla privata, e che la legge specialmente Ecclesiastica guarda ancor più al culto di Dio che al vantaggio degli uo-

uomini. Ma il vantaggio almeno ſpirituale degli uomini non è ſeparabile, io riſpondo, dal culto di Dio, che degli uomini è padre; nè ciò che giova alla ſalute delle anime, ſarà mai contrario all'onore divino. E ſebbene la neceſſità e l'utilità pubblica dee di ragione prevalere alla privata; non dovrà però mai traſandarſi la neceſſità o l'utilità privata, ognivoltachè non vi faccia contraſto la pubblica.

Che ſe contrario alla retta ragione è il vietar tutte diſpenſe, ſarà forſe ad eſſa conforme il concederle con troppa facilità e ſenza giuſto motivo? Conceſſione tanto indiſcreta ſarebbe la ſovverſione delle leggi, la ſovverſione della pubblica e della privata utilità, che all'oſſervanza di eſſe è appoggiata. *I Concilj*, grida il famoſo Gerſone (a), *i Concilj, che anno laſciata al Papa la podeſtà delle diſpenſe, gli an forſe laſciata una sfrenata libertà di diſtruggere per motivi leggeriſſimi le coſe, cui eſſi anno con tanta maturità e ſapienza ſtabilite?* L'Apoſtolo ſteſſo qui ſopra ci dichiarò, *Che a lui pure era data da Dio la podeſtà ad edificazione, non a deſtruzione*. E qual altro Prelato Eccleſiaſtico, benchè ſupremo, ſi crederà di avere tutt'a roveſcio ricevuta da Dio la medeſima podeſtà?

Le

(a) T. 2. *de Poteſt. Eccl. Conſider.* 20. *p.* 240.

Le ragioni medefime, che contraftanno al total divieto delle difpenfe, deono pure giuftificarne la difcreta conceffione. Sì, ripiglia il Gerfone (*a*), *la difpenfa efige due riguardi, l'uno al ben divino e al pubblico ; l'altro al particolare vantaggio di colui , per cui fi fa l' interpretazione della legge o la difpenfa.* Guardifi attentamente, io foggiungo , che lefo non fia punto nè poco il ben divino, cioè il divin onore e la divina Religione, nè lefa pur fia la pubblica utilità della Chiefa Criftiana, di cui debb' effere fopra tutto gelofa e zelante la podeftà Ecclefiaftica, principalmente a tal fine coftituita . Guardifi ancora al vantaggio particolare della perfona, di cui fi tratta. Una Madre, qual è la Chiefa, un Padre , qual è il Papa, può egli non curarfi delle urgenze dell'infimo eziandio de' fuoi figliuoli?

Guardifi, io ripeto, prima al bene fpirituale , e poi ancora al bene temporale sì della Società , sì degl'individui. Tale fia l'ordine della premura Paftorale, qual è l' ordine nel merito delle cofe e delle perfone . Non mai procurifi il bene privato così che ne patifca il pubblico: non mai procurifi il bene temporale così che ne patifca lo fpirituale . Utilità ordinata e neceffità preffante ecco i due cardini, fu cui deefi aggirare ogni difpen-

(a) *Ibidem*.

dispensa. Ove la necessità stringe, dice S. Bernardo (a), la dispensa è scusabile; ove provoca l' utilità, la dispensa è pure lodevole; l'utilità io dico, non propria del Dispensatore, ma comune degli altri: fuori di ciò, ella non è dispensa caritativa, ma dissipazione crudele: *Ubi necessitas urget, excusabilis dispensatio est; ubi utilitas provocat, dispensatio laudabilis est; utilitas, dico, communis, non propria: nam cum nihil horum est, non plane dispensatio, sed crudelis dissipatio est.*

Altro forse fu il giudicio e il sentimento de' Papi dispensatori? Vegganfi presso il Dupin (b) e 'l Dinovart i sentimenti di Gregorio Magno, di Martino I., di Nicolò I., di Adriano II., di Giovanni VIII. e di altri molti. Ma niuno per mio avviso sì bene espresse il diritto e lo spirito delle dispense che il santo Papa Simmaco nella lettera ad Avito (c): *Ciò che si fa fuori della regola Canonica, purchè facciasi per cagione giusta, non rompe la medesima regola... Imperocchè sebbene gli statuti de' Padri siano da custodirsi con diligente osservanza, nondimeno per qualche bene si rimette alquanto del rigor della legge; ciò che la legge*

(a) *L.* 3. *de Consid. c.* 4.
(b) *Traité de l'Autorité Eccl. t.* 2. *Exemple* 8. *p.* 360. *&c.*
(c) T. 5. *Spicileg.*

legge stessa avrebbe provveduto, se lo avesse preveduto: e sovente sarebbe una crudeltà l' insistere sulla legge, quando se ne vede pregiudiciale alla Chiesa l' osservanza: giacchè le leggi sono portate con intenzione che siano di giovamento, non di danno. Fin qua il santo e saggio Pontefice: e su ciò che restaci egli più a desiderare?

Taluno insiste sulle trasgressioni de' Papi posteriori, per cui egli vorrebbe rimesse le dispense nelle mani de' Vescovi. Ma dato ancora che non fossero nè siano i Papi impeccabili, come, dico io, le dispense nelle mani de' Vescovi? In modo forse che per ogni dispensa debban essi adunarsi tutti e consultare e decidere? Infelici coloro, che di dispensa abbisognano! Prima sia passata l'opportunità che uscita la decisione, e ben anco morti prima i bisognosi che provveduto a' bisogni.

Se poi le dispense voglionsi lasciate in mano a ciascun Vescovo particolare; ciò sta bene in qualche caso urgentissimo che non sofferisca ritardo; ma in generale e ne' casi ordinarj notisi in prima l'indecenza di lasciare in balìa a ciascun membro le ordinazioni di tutto il Corpo Episcopale. E poi con qual coerenza concedesi ad ogni Vescovo ciò che si contrasta al Capo de' Vescovi? Finalmente quale follia di sperare in tal modo nelle dispense successo migliore! Fra tante teste dove sarà ella nelle dispense quella sì convenevole uniformità?

E sarà egli minore l'abuso in più migliaja di Vescovi che nel solo Papa, il qual è ancor meglio custodito dalla sua stessa dignità? Che se il Papa è uomo per se soggetto a passione e ad errore, gli altri Vescovi son egli Angioli o Dii? Così un Censor temerario co' suoi divisamenti cade bene spesso in isconcerti peggiori di quegli, a cui egl'intende di porger rimedio.

III. Cercasi infine, quale sia la forma del governo o sia della podestà o sia della Gerarchia Ecclesiastica. Quale risposta diamo noi conforme a' nostri principj? La risposta si pigli, io dico, non da noi, ma dalle cose stesse finora osservate al lume della divina e dell'umana ragione. Forma Democratica o sia popolare no, perchè al popolo de' Fedeli videsi non già data da Cristo veruna soprastanza alla Chiesa, ma solo imposta ubbidienza e sommessione. Sebbene al popolo dee sempre aver riguardo grandissimo chiunque a lui soprastà come nel temporale, così nello spiritual reggimento, al modo che buon cocchiere aver dee riguardo all'indole de'destrieri per lui maneggiati.

Forma forse Monarchica? Un solo egli è certamente il Capo visibile della Chiesa, un solo il sommo Pontefice e Pastore, un solo che sopra tutti i Fedeli e sopra tutti i Vescovi eziandio tiene il Primato, nè Primato solo di ordine e di

onore,

onore, ma di podeſtà ancora e di giuriſdizione: e queſto già videſi (*a*) eſſere il Succeſſor di S. Pietro, il Veſcovo di Roma, il Papa. Monarchica dunque è la forma Eccleſiaſtica: nè altro ci ſignificano le tante figure Evangeliche, che ci rappreſentan la Chieſa, qual ovile, qual gregge, qual eſercito, regno, tempio, caſa, corpo . . . . figure, in cui tutto riduceſi ad uno. Sì, forma *Monarchica*, dice lo ſteſſo Gerſone (*b*) non troppo amico della Papale plenipotenza, *immutabilmente Monarchica*: e la Sacra Facoltà Parigina non dubita di chiamare la Chieſa Monarchia di Jus divino (*c*): *Eccleſia de jure divino Monarchia eſt.*

Il Papa dunque Monarca? Alcerto, ſe Monarchia è la Chieſa, non altro può eſſerne Monarca che il Papa. Lungi però da lui un tal nome; lungi molto più, come Criſto a' ſuoi Apoſtoli ordinò (*d*), l'orgoglio e il faſto proprio de' Monarchi delle genti: *Scitis, quia Principes gentium dominantur eorum .... Non ita erit inter vos . . .* Oltrechè, ove a rigore ſi parli, Monarca è colui, il quale ha in mano ſua tutta la podeſtà, e

 dal

(a) *V. Rifleſſ. III. Sulla Infallibilità del Papa &c.*
(b) *V. Anti-Febbr. Introd. c.* 4.
(c) *V. Nat. Alex. Jæculo I. Diſſert.* 4. §. 2.
(d) *Matth. c.* 20. *v.* 25.

dal quale solo si deriva in altri, come in semplici di lui Ministri. Or tale Monarca è forse il Papa? Non già; nè tal è il parlare della Tradizione e della Scrittura.

Se grandissima è la podestà data dall'Uomo-Dio al Capo de' Vescovi; grande è pure, benchè subordinata, la podestà dal medesimo Uomo-Dio data a ciascun Vescovo particolare per virtù del Sacramento dell'Ordine: e grandissima è poi la podestà del consenso universale de' Vescovi, o siano essi adunati a Concilio, o siano nelle lor Chiese dispersi. Purchè tale consenso sia veramente liquido ed accertato, la podestà di esso è tanta, come abbiamo veduto, che sta in bilancio colla podestà Papale, e fra' Cattolici tuttavia si disputa, qual delle due sia maggiore: e uditi si sono gli stessi Papi dichiararsi non già arbitri dispotici del Canonico diritto, ma custodi, interpreti, dispensatori.

Donde si raccoglie che la Chiesa non è pura e pretta Monarchia, ma temperata di Aristocrazia, come già disse la sacra Facoltà di Parigi (a): *Ecclesia de jure divino Monarchia est, tametsi Aristocratia temperata.* Temperamento mirabile, che può dirsi il capo d'opera della incarnata Sapienza nella costituzione della Chiesa Cristiana. Una

(a) *V. Nat. Alex. loco citato. Tournely, &c.*

Una ſpecie di Monarchia, che riducendo tutti i membri della Chieſa ad un Capo ſolo potentiſſimo, ne allontani le ſciſme, e ſtabiliſca in eſſo il principio e il centro della univerſale unità, ſenza cui non vi ſarebbe conformità di fede nè di diſciplina nè di governo, non pace, non carità, non ſoccorſo vicendevole ... Una ſpecie ancora di Ariſtocrazia, la quale pel mezzo de' Veſcovi moderi la podeſtà Monarchica, e ne prevenga gli ſconcerti e gli abuſi, che ſogliono ingenerarſi da tal podeſtà, allorchè ella non riconoſca altri limiti nè altre miſure che quelle della propria volontà. Sì bel temperamento tra 'l Capo e i membri precipui aſſicura la buona armonia di tutto il corpo Eccleſiaſtico. A che dunque ci andremo noi per altre queſtioni ſuperflue ravvolgendo?

Parecchi mi ſuſurran dattorno le famoſe *Libertà della Chieſa Gallicana*: e Dio ſa, quale ſia l' idea, che di tali *Libertà* eſſi anno in cervello. Altri ne fanno feſta, altri per poco non ſe ne ſcandalizzano, poco buoni conoſcitori così gli uni, come gli altri. Un cenno di tali Libertà già per noi ſi diede altrove, a ſgombramento di altro pregiudizio. Ora bene ci torna di darne più diſtinta notizia, la quale meglio ci diſcuopra i confini della or ora detta Monarchica Ariſtocrazia.

RIFLESSIONE XXVI.

Su quelle, che chiamansi Libertà delle Chiese particolari, e in ispezialtà su quelle della Chiesa Gallicana.

SOSPETTO ad alcuni è il nome di Libertà, in quanto pare contrario alla ubbidienza e alla sommessione prescritta dal Vangelo: sospetto ad altri è il nome di sommessione, in quanto pare loro che suoni servitù contraria all' Evangelica libertà. E in fatti lo spirito Evangelico è un tale misto di libertà e di sommessione, che poco poco che ecceda l'una o l' altra, può degenerare la sommessione in servitù Giudaica, e la libertà in licenza Gentilesca. Troppo dunque importa di conoscer bene i giusti confini dell'una e dell'altra, affinchè l'una e l' altra sia sempre, qual esser deve, veramente Evangelica e Cristiana.

Sommessione di ciascuno a'suoi Superiori, sommessione delle inferiori alle superiori Chiese fino alla suprema, sommessione di ogni Chiesa particolare alla Chiesa universale, sommessione io dico pronta intera volonterosa, ecco la sommessio-

ne

ne propria del Vangelo. Ma in quali cose tal sommessione? Fede e legge Evangelica, Disciplina Ecclesiastica, ed Ecclesiastico governo, ecco della sommessione gli obbietti. Della fede e della legge Evangelica, e di tutto ciò ch'è essenziale al Vangelo, e che dall'Uomo-Dio è instituito, affinchè sia immobile e perpetuo nella Chiesa, già se ne parlò altrove (*a*) abbastanza; nè può nascer dubbio a veruno della piena sommessione di cuore e di spirito, la quale rendesi all'Uomo-Dio piuttosto che alla Chiesa: giacchè in tali cose la Chiesa, anzichè Sovrana ed arbitra, è Maestra e custode ed esattrice. L'Episcopale consenso egli è qui regola irrepugnabile di verità, di conformità, di ubbidienza. Non aderire a tale consenso saria il medesimo che repugnare al Cristianesimo, e divenir *etnico e publicano*.

Dove poi avrà ella luogo la libertà? Nelle cose, che non sono d'instituzione divina, almen immobile e perpetua; nelle cose, io dico, instituite dagli Apostoli, instituite da' primi Vescovi Apostolici, instituite da' primi convertitori delle nazioni e da' fondatori delle nuove Chiese, o da que', che furono riformatori di esse e principali illustratori. Ora in tali cose, che sono d'instituzione

(a) *V. Rifless. XVI. e segg. Sulla Infallibilità della Vera Chiesa &c.*

tuzione puramente umana Ecclesiastica, siccome fu libero agli Apostoli e a' lor Successori l'instituire anzi queste che quelle; e di fatto nelle cose stesse instituite da' primi Apostoli e Vescovi si scorge diversità nel dì della Pasqua, nel tempo e nella forma del Digiuno, e in altre pratiche, di cui ci rendon testimonianza Ireneo presso Eusebio (*a*), Basilio (*b*), Girolamo (*c*), ed altri Padri e Scrittori Ecclesiastici: siccome, io dico, ad essi fu libera l'instituzione di tali cose, così pure potè lasciarsene a' posteri la libertà.

Ma qual libertà? La libertà forse di osservarle o di trasgredirle a capriccio se non delle persone, almeno delle Chiese particolari? Signori no, lungi da noi una libertà sì sfrenata, libertà propria de' Settarj, che fingonsi riformatori della Disciplina Ecclesiastica, per esserne distruggitori. La libertà delle Chiese particolari ella è solamente di attenersi all'osservanza delle antiche loro particolarità, se pure non amasser piuttosto di appigliarsi all'osservanza della più comune universalità. Tra le due osservanze è lasciata loro libera l'elezione. La stessa università Episcopale nel Concilio Niceno I. ordinò nel Canone 6. Che siano a ciascun paese lasciati intatti i suoi antichi costumi:

An-

(a) *L. 5. Hist. c. 24.*
(b) *Epist. 1. ad Amphiloch.*
(c) *Epist. ad Lucinium.*

Antiqui mores obtineant, qui sunt in Ægypto, Lybia, & Pentapoli ... E se bramate di udire in questa materia espresso il nome stesso di libertà, eccovi il Concilio Efesino, il qual provvedendo nel Canone 8. che da veruna Chiesa non perdasi la libertà di ritenere i proprj antichi costumi particolari, chiama tal libertà non pure Ecclesiastica, ma Cristiana, donata a noi dall'universale Legislatore: *Ne clam paulatim libertas amittatur, quam nobis donavit sanguine suo D. N. J. C. omnium hominum liberator*.

Alla qual libertà due beni diversi sono proposti, quinci l'uniformità, quindi la varietà, tra cui è concessa la scelta. Della uniformità pare che fosse grandemente sollecito il santo Papa Innocenzo I. nella Lettera al Vescovo Decenzio, giudicando che non potesse esser Apostolica l'origine di varie pratiche diverse od anche contrarie, che allora vedevansi nelle Chiese dell'Italia, della Sicilia, delle Gallie, delle Spagne, dell'Affrica ... tanto più che non si trovava altro fondatore di tali Chiese che l'Apostolo Pietro e i Successori, di lui, tenaci osservatori delle sante di lui instituzioni. Il perchè quel Papa ed altri molti fortemente si adoperarono per ridurre alle instituzioni Romane, come veramente Apostoliche, quante più Chiese poterono, specialmente nell'Occidente.

Quindi il gran vantaggio, io ripeto, della più uni-

universale uniformità, non solo nelle cose della fede e della legge Evangelica, ma nelle cose ancora del governo e della Disciplina Ecclesiastica: sicchè voi o in questo paese siate, o in quello, troviate bensì diverse costumanze civili, ma le medesime pratiche Ecclesiastiche, e quanto a queste troviate in ogni luogo la vostra patria, in ogni luogo la medesima Chiesa. Oltrechè le pratiche più universali sono le più esenti da ogni sconcio ed errore, siccome quelle che già furono esposte a maggiori esami. Nè in queste pure è sì facile lo sconvolgimento e l'abuso, come nelle pratiche più particolari, in cui pochi sono gli osservatori e i custodi. Laonde in queste più di leggieri alla Tradizione antica sottentra il capriccio e il pregiudicio moderno: dal che nascono talvolta nelle Chiese variazioni e discrepanze tali che sono a' popoli di scandalo. E queste appunto sono le ragioni addotte dal sopra lodato Innocenzo I. *Dum unusquisque, non quod traditum est, sed quod sibi visum fuerit, hoc æstimat esse tenendum, inde diversa in diversis locis vel Ecclesiis aut teneri aut celebrari videntur; ac fit scandalum populis ...*

Contuttociò fra tali sconci e pericoli S. Agostino (a) ravvisa nelle pratiche diverse l'altro bene

(a) *Epist. 86. alias 36. ad Casulanum in Ps.* 44. *v.* 11.

ne assai pregiabile e da' profetici oracoli celebrato, cioè la varietà, di cui vedesi splendere ammantata la mistica Figlia del sommo Re, la qual è la Chiesa: *Invenit in veste illius Filiæ Regis, hoc est Ecclesiæ, varietatis locum* ... E quindi pure nella libertà lasciata da Cristo riconosce il S. Dottore il diritto delle Chiese particolari di conservare le antiche lor costumanze, quantunque diverse, onde ne risulta la varietà della Chiesa universale. Anzi egli adotta e porge a tutti la risposta e la regola di S. Ambrogio di osservar il costume di qualunque Chiesa, a cui e' si avvengano, sì, se non vogliono ricevere scandalo, nè darlo (*a*): *Ad quamcumque Ecclesiam veneritis, inquit, ejus morem servate, si pati scandalum non vultis, aut facere* ... Aggiungasi che tal varietà giova ancora a più sensibile distinzione delle cose mobili dalle immobili, e delle cose umane dalle divine.

Perciò i Papi, quantunque zelanti della uniformità, rispettarono sempre la libertà delle Chiese e la loro varietà. Particolarmente il Magno Gregorio su qualche uso della Spagna rispose al Vescovo di Siviglia (*b*), Dove una sia la fede, nulla nuoce l'usanza diversa della santa Chiesa: *Quia in*

(a) *Ibidem.*
(b) *L. 1. Epist.* 41.

in una fide nihil officit Sanctæ Ecclesiæ consuetudo diversa. E similmente egli scrivendo a' Vescovi della Numidia (*a*), e al Vescovo di Cartagine (*b*) dichiarasi di lasciare immote le usanze antiche della Chiesa Affricana. Che più? il medesimo gran Pontefice nella risposta (*c*) al santo Monaco Agostino Apostolo dell' Inghilterra sulle pratiche, che dovessero introdursi in quella nuova Chiesa, lascia libera a lui la scelta tra le pratiche Romane o Gallicane o d'altra Chiesa qualunque, purchè rette sieno e religiose e pie: *Ex singulis ergo quibusque Ecclesiis, quæ pia, quæ religiosa, quæ recta sunt, elige, & hæc quasi in fasciculum collecta, apud Anglorum mentes in consuetudinem converte ...*

Il S. Papa Nicolò I. nella seconda Lettera a Fozio, che gli opponeva le diverse consuetudini delle Chiese, rispose di non fare ad esse contrasto, con questa clausola però, che alle consuetudini non sia contraria l'autorità de' Canoni: *Si illis Canonica non obsistit auctoritas, pro qua obviare debeamus, nihil judicamus, vel eis resistimus*. E generalmente osserva l'erudito Stefano Vescovo di Tournai (*d*), Che la Chiesa Romana usò di appro-

(a) *L.* 1. *Epist.* 45.
(b) *L.* 2. *Epist.* 39.
(c) *L.* 12. *Epist.* 31. *in Respon. ad Interrog.* 3.
(d) *Stephanus Tornac.*

provare, o almen non giudicò di riprovare le costumanze antiche delle altre Chiese, che non ripugnano alla Legge Canonica o alla retta ragione: *Antiquas Ecclesiarum consuetudines, quæ nec rationi, nec legi obviant, Sancta Romana Ecclesia aut approbare consuevit, aut non censuit improbare*.

Oltre alle costumanze Ecclesiastiche i Francesi vogliono che sieno lasciate intatte ancora le usanze civili del Regno, che anno alla Chiesa relazione. E qual cosa, dico io, più convenevole che essendo le due Società Ecclesiastica e civile unite insieme, e inserita l'una sull' altra, l' una scambievolmente rispetti gli usi e i diritti dell'altra? Ciò che per lo Stato e pel Sovrano suo richiede la Francia, pel suo lo richiede la Spagna, per i suoi la Germania, l'Ungheria, la Polonia... E chi vieta che queste si chiamino degli Stati e delle Chiese le Libertà? Libertà, in quanto ad esse può rinunziare chi vuole, per conformarsi alle usanze più universali; ma chi non vuole, non può nè deve esservi obbligato. Contra tali Libertà non anno forza le nuove leggi de' Concilj o de' Papi, se queste non sono dalle Chiese e dagli Stati accettate; giacchè a favore delle Libertà medesime già sta l'antico consenso de' Papi e de' Concilj.

Il che però devesi intendere limitato alle condizioni,

zioni, che abbiam udite qui sopra espresse da' Concilj e da' Papi, e che sono da' Francesi stessi adottate. La I. è, che tali usanze siano veramente antiche e della più alta antichità: se no, male alle Chiese particolari, se fosse in lor balía l'introdurre tuttodì particolari usanze a pregiudicio non meno dell'antichità che della conformità Ecclesiastica. La II. che in tali usanze nulla vi sia contra la fede, nulla contra la legge Evangelica, nulla pure contra la retta ragione: giacchè cosa per se empia, malvagia, irrazionale può ella mai essere da verun tempo o uso o possesso autorizzata? Cotesti sono vecchi abusi o errori, che a tutta forza deon essere, dovunque siano, sradicati, come le pruove del ferro caldo e de'duelli... errori e abusi ingiuriosi alla Religione del pari che alla umanità.

La III. condizione ed ultima è che ad usanze tali non repugni la general Legge Canonica, ricevuta generalmente dalla Chiesa. Tal è la condizione posta espressamente da Nicolò I. e da altri Papi. Nè può essa mettersi in dubbio da' sostenitori delle usanze particolari; conciossiachè questi appoggiansi principalmente alla Legge Canonica generale. Saran egli dunque sì mal coerenti a se stessi che insieme si appoggino a ta legge, e vi ripugnino?

Oltrechè i repugnanti a quali sconci ed errori sareb-

farebbono efpofti fenza rimedio ! Fingiamo che gli Afiatici foffero ftati faldi nel lor coftume di celebrare la Pafqua nel dì quartodecimo della Luna, faldi gli Affricani nel coftume di ribattezzare tutti i battezzati dagli eretici ... e che a qualunque legge o Canone in contrario aveffero rifpofto, Che tal era il coftume loro antichiffimo, e che da effo non potevano effere loro malgrado rimoffi, e che fu ciò non valeva decreto veruno Papale o Conciliare, fe non era approvato da effi ed accettato, e che dovevano ferbarfi illefe le lor libertà ... Da sì bei principj che ne farebbe egli feguito? Divenuti gli uni irremediabilmente eretici, fcifmatici per lo meno gli altri. Tanto è neceffario ad ogni non fol perfona, ma ancora Chiefa particolare il pofporre qualfivoglia ufo e giudicio proprio al confenfo della univerfità Epifcopale, sì, fe fi vuole confervare illefa la Cattolica verità ed unità.

Ma quali fono propriamente cotefte Libertà, che tanto fi decantano della Chiefa Gallicana? Così gridano i curiofi. Ma perchè non vanno effi, io dico, interrogandone i Francefi fteffi, che dare ne poffono il più diftinto ragguaglio? Oltre a cento libri, che ne parlano, havvi ancora una grand' Opera intitolata, *Libertés de l' Eglife Gallicane*, che ne comprende i punti moltiplici e gli Atti e i documenti. Sebbene non è

 di

di tutti i trattatori uguale il linguaggio, non uguale l'estensione ch'essi danno a tali Libertà. Il dotto Dinovart (a) dietro al Dupin le riduce tutte a due capi, all'osservanza cioè de' Canoni de' Concilj generali in primo luogo, e in secondo a' privilegj particolari per lungo antico uso autorizzati; dai quali Canoni e privilegj non possa essere tal Chiesa per nuove leggi di Papi o di Concilj contra sua voglia distolta.

Se amate, Signori, di saperne i punti particolari, il medesimo Dinovart ve ne dà la specificazione in otto esempj, cui egli si studia di corredare di tutte pruove. I. (b) Che i Vescovi nelle nascenti controversie dogmatiche anno diritto di giudicare in materia di fede, prima ancora di averne interrogato il Papa e di averne udito il superiore di lui giudicio: diritto che compete a' Vescovi non pure adunati a particolari Sinodi, ma ancora nelle loro Diocesi separati; diritto indubitabile dato loro da Cristo insieme col Magistero. Si guarderanno essi bensì di usare troppo facilmente di tal diritto, ricordevoli di ciò che già avvenne ad Agrippino e a Cipriano, ed a varj Sinodi Asiatici ed Affricani ...

II.

(a) *Traité de l'Autor. Eccl. &c. III. Proposition de l'Assemblée t. 2, p.* 230.
(b) *Ivi p.* 272.

II. (c) Il diritto de' Vescovi di giudicare parimente in materia di Disciplina, e di decretare ciò che giudicano espediente o necessario ne' luoghi di loro giurisdizione, e d' introdurvi altresì usi e pratiche che stiminsi utili e salutari. E di fatto si osserva in varie parti che non poche di tali pratiche sono passate in usanze e in leggi. E questo pure sembra diritto non dubitabile di ciascun Vescovo particolare di provvedere a' particolari vantaggi della propria Chiesa, purchè al rispetto dell'antichità e della uniformità non sottentri l'appetito della novità e della singolarità; come sopra ci avvisò il S. Papa Innocenzo I.

III. (b) Diritto de' Vescovi di giudicare le cause de' Vescovi, e di non essere giudicati senonchè secondo le forme Canoniche. A pruova di ciò si adduce il Canone 5. del Concilio Niceno I. E bene sta generalmente che ivi siano giudicate le cause, ove son nate; perchè il luogo stesso suole somministrare i documenti più liquidi e più accertati. Giudice il Vescovo del suo Clero, e del Vescovo stesso giudici gli altri Vescovi della Provincia o della nazione .... Ma se accusato sia il Primate loro o il Patriarca; sarà egli giudicato da' Vescovi inferiori e da lui dipendenti? E se contra lui si formasse ivi una

 po-

(a) *Ivi p.* 289.
(b) *Ivi p.* 291.

potente del pari che iniqua congiura, come già contra i santi Atanasio e Crisostomo; sarebbe egli spediente che la causa fosse ivi decisa e terminata? Il Concilio di Sardica, che ne vide lo sconcio, concesse il ricorso alla Sede Apostolica. Laonde ancor l' Assemblea del Clero Gallicano del 1650. *Riservando*, grida ad alta voce, *riservando sempre le Appellazioni alla Santa Sede ....*

IV. (*a*) Diritto de' Vescovi, che verun altro Vescovo non entri a far veruna funzione Episcopale nelle Diocesi loro, senza loro istanza o concessione. No, dice presso Graziano il Papa Celestino, *Niun Primate, niun Metropolitano, niuno degli altri Vescovi entri a tal obbietto nelle Città altrui*. Donde i Francesi inferiscono che entrar non vi debba nè pure il Papa, benchè superiore a tutti i Vescovi. E tale pare che fosse il sentimento del Magno Gregorio, allorchè scrisse (*b*): Se non serbasi a ciascun Vescovo la sua giurisdizione, che altro per noi si fa che confonder l'ordine Ecclesiastico, il qual dev' essere per noi custodito: *Si sua unicuique Episcopo jurisdictio non servatur, quid aliud agitur, nisi ut per nos, per quos Ecclesiasticus custodiri debuit ordo, confundatur? ...* E in verità confonditore del buon

(a) *Ivi p.* 325.
(b) *L.* 9. *Epist.* 22.

buon ordine farebbe così il Papa che entraffe in quefta e in quella Diocefi a fare da Vefcovo, come il Vefcovo, che entraffe in quefta e in quella Parrocchia a fare da Parroco. Salvo fe il Papa foffe coftretto per qualche accidente a paffare a Diocefi non fua, dove da niuno, come io penfo, potrebbe effere impedito dall'adempire le funzioni proprie del Papato.

Al diritto Epifcopale or ora detto i Francefi aggiungon l'altro, che verun Vefcovo non debba ricevere alla fua Comunione coloro, che fono da altro Vefcovo fcomunicati, almen fenza la permiffione dello Scomunicatore. Il qual diritto è da più Concilj e Papi confermato. E la cofa parla da fe; poichè la prefunzione fta a favor del Vefcovo, il qual è giudice legittimo, ed ha la podeftà della fcomunica. Intendefi però di fcomunica, che non fia notoriamente ingiufta, e generalmente riconofciuta per tale, o da fuperiore Epifcopal giudicio annullata.

V. (*a*) Che i Decreti Papafi non obbligano, fe non fono ricevuti da' Vefcovi ed approvati: e citafi in pruova l'autorità de' fanti Pontefici Innocenzo I. e Gelafio I. i quali pare che faccian dipendere il valor univerfale di tali Decreti dall' univerfale confenfo de' Vefcovi e della Chiefa: *Quod univerfalis Ecclefiæ probavit affenfus* .....

 Ciò

(a) *V. Traité de l'Autorité &c. t. 2. p.* 342.

Ciò che i Francesi estendono a' Decreti eziandio de' Concilj generali. Alcerto il Clero Gallicano nell'Assemblea di Bourges ordinò che si esaminassero i Decreti del Concilio di Basilea *per sapere, quali si dovesser riccvere semplicemente, e quali con certe modificazioni o interpretazioni si stimassero convenire all'utilità e a' costumi del Regno*. Anzi a risguardo degli stessi Decreti del Concilio di Trento, i quali pur erano non solo dal Papa, ma ancora dalla pluralità de' Vescovi approvati, il Clero Gallicano richiese che fossero accettati con questa clausola, *Senza pregiudicio alle Libertà della Chiesa Gallicana, ai diritti del Re, e agli usi del Regno*.

Dove però è da avvertire che così parlasi da quel religiosissimo Clero de' soli Decreti di Disciplina, non già di quelli di dogma e di fede, che non soggiacciono ad eccezione o a modificazione. Sebbene quanto ai Decreti stessi o precetti di Disciplina è giustissimo il celebre principio di S. Agostino (*a*), che il precetto piglia il suo valore non già dalla volontà dell' inferiore che lo accetta, ma dalla podestà del Superiore che lo impone: *Præceptum non est ab illo, cui præcipitur, sed ab illo, qui præcipit*. Altramente la podestà sarebbe quasi precaria, inutile la superio-

(a) *L. 3. de Lib. Arbitrio c. 24.*

riorità , dipendente in certo modo dalla inferiorità .

Qui però a giustificazione di quel savissimo Clero si osservi, che secondo la ragione e la regola Ecclesiastica è lecito ad ogni Chiesa particolare il rappresentare contra i generali precetti le particolari sue circostanze, che non siano a tai precetti accomodate; e che ad ogni Chiesa particolare è lecito parimente il conservare le antiche sue particolarità per antico consenso della stessa Episcopale Università. Senonchè, come si è toccato qui sopra nella terza condizione, non si dee mai repugnare alla Università odierna sotto pretesto di attenersi alla Università antica, per non esporsi a'cimenti degli Affricani e degli Asiatici, e dirò ancora de' Greci ..,

VI. (*a*) Che i giudicj personali, specialmente nelle cause de'Vescovi, portati per appellazione al Papa, debbano essere non già in Roma, ma nel paese, dove sorsero, terminati per mezzo di nuovi giudici ivi scelti dal Papa, od anco là mandati altronde, quai Legati di lui e Vicarj. A confermazione di tal diritto si allegano Padri e Concilj. Nè può negarsi che il luogo, il qual produsse la lite, somministri per l'ordinario, come si è detto qui sopra, i lumi maggiori per la terminazione di essa, con disagio eziandio mino-

(a) *V. Traité de l'Autorité &c. t. 2. p. 349.*

re de' litiganti. Lascio nondimeno all'Episcopale prudenza l'esaminare, se il luogo medesimo possa non di rado partorir gare e fazioni e trame fatali alla verità e alla giustizia. La Storia alcerto ci mette innanzi non pochi esempi, in cui l'innocenza e la santità Episcopale non ebbe altro asilo migliore, che il soggiorno del supremo Padre comune.

VII. (*a*) Che i Papi non possan concedere nelle Gallie privilegj ed esenzioni senza consenso de' Vescovi, e senza permissione del Re. Ogni esenzione o privilegio, che dal Papa concedasi ad altrui in qualsisia Diocesi, dicon i Francesi, è una restrizione della giurisdizione e dei comuni diritti Episcopali, di cui il Re è protettore. Ciò dunque non può farsi, se il Re nol permette, e molto più se i Vescovi, a cui spetta la cosa, non vi acconsentono. Qui pure si allegano Padri, Papi, Concilj, e i Capitolari altresì di Carlo Magno, a riguardo specialmente de' Monaci e di tutti gli Ordini Regolari, che soglion essere da Roma più distinti con esenzioni e più privilegiati.

S. Bernardo su ciò rammenta al Papa Eugenio III. certo susurro e lamento delle Chiese (*b*): *Murmur loquor & querimoniam Ecclesiarum*. Cer-

(a) *Ivi p.* 357.
(b) *L.* 3. *de Consid. c.* 4.

Cercasi, perchè gli Abbati sian sottratti a' Vescovi, i Vescovi agli Arcivescovi, gli Arcivescovi a' Patriarchi o a' Primati (*a*): *Quæris, quare subtrahantur Abbates Episcopis, Episcopi Archiepiscopis, Archiepiscopi Patriarchis sive Primatibus*. Cotesta è ella una buona idea, ovvero una confusione dell'ordine? *Bonane species hæc?* ... *Confundere ordinem* ... Contuttociò il Santo Padre ne eccettua le esenzioni date per giuste cagioni, ne eccettua in ispezialtà i Monisteri, che da' Fondatori stessi si vollero esenti e privilegiati, e soggetti immediatamente di consenso de' Vescovi alla Sede Apostolica. Nè poco è considerabile a mio parere la ragion generale di conservare tra' Regolari del medesimo Ordine la sì importante conformità. Se i Monisteri dipendon pienamente da' Vescovi, nelle cui Diocesi essi son posti, vi è pericolo che oggi l'una cosa si cambj nell'uno, dimani l'altra nell'altro giusta le diverse idee de' Vescovi diversi, e così a poco a poco non restivi tra Monistero e Monistero altra conformità che quella della origine e del nome. Ma pensiere dell'Episcopato sia di trovare a tal pericolo riparo.

VIII. (*b*) Che da' Papi non possa concedersi dispen-

(a) *Ibidem*.
(b) *Traité de l'Autorité &c. t. 2. p. 362.*

dispensa da veruna legge Canonica senza cagione giusta e legittima. Punto è questo già di sopra, quanto basta al nostro uopo, discusso: e i Papi stessi si sono nelle forme più autentiche dichiarati di essere nella Disciplina Ecclesiastica interpreti e dispensatori, non già arbitri e dissipatori, siccome quelli che anno ricevuta la podestà non a distruzione, ma ad edificazione. Non più dunque su ciò parole.

Recansi per ultimo (a) le leggi particolari, i costumi, gli usi, i privilegj delle Chiese e delle regioni particolari, i quali quando siano da antico possesso e da una specie di prescrizione corroborati, non possano essere tolti nè alterati da' Papi, nè tampoco dagli stessi Concilj più generali, ove non dianvi il loro assenso i possessori. Il che pure fino a qual segno sia giusto e ragionevole, si è veduto poc'anzi, cioè a dire sempre con tal limitazione e riserbo, che l' universale consenso prevaglia al possesso particolare, prevaglia il bene pubblico della Cristianità al privato genio o interesse, e qualsivoglia o particolare o generale podestà sia ad edificazione, non a distruzione impiegata secondo i disegni e i voleri del supremo Datore.

Ecco quanto a me lice dire sulla questione delle

(a) *Ivi p.* 379.

le Libertà così della Chiesa Gallicana, come di qualsisia altra Chiesa Cattolica; con qualsivoglia nome sian esse Libertà appellate: giacchè la diversità del nome che fa ella al fatto, dov' è la identità della cosa? O chiaminsi Libertà o diritti o costumi o privilegi, e' sono avanzi più o meno preziosi della primiera antichità; sono una porzione della cara eredità trasmessa da' nostri Padri e forse ancora da' primi fondatori; sono particolarità nella rivoluzione de' secoli serbate immobili rincontro alla più comune Universalità.

E sebbene in questo aspetto elle pajano odiose, elle nondimeno sono dalla stessa Universalità sostenute. Ma come ciò, se ad essa non sono conformi? La premura delle Chiese particolari forma l'impegno della Chiesa universale, che di esse è composta. Giacchè voi sapete, o Signori, che fra le tante Chiese particolari delle Gallie, delle Spagne, della Germania, dell' Ungheria, della Polonia, dell'Armenia ... appena ve n'ha una, che non abbia qualche particolarità difforme dalle altre. Qui stesso, in questa Metropoli della Lombardia non è ella sotto gli occhi nostri la Chiesa Ambrosiana, sebben più ristretta di sito, pure non meno illustre di pregi, e per particolarità di riti e di usi distinta?

Ora quantunque le particolarità dell' una Chiesa possano spiacere alle altre a titolo della difformità;

mità; nulladimeno ciascheduna Chiesa, che saggia sia e discreta, si farà protettrice delle particolarità altrui, per salvare le proprie; e così tutte le particolarità saranno sempre dalla universalità sostenute. (Tutte sempre s' intendono le particolarità, che non sieno al Vangelo nè alla retta ragione contrarie). Così pure senza pregiudicio della unità o della verità o della santità la Chiesa universale sarà sempre, come dietro al Profeta (*a*) notò Agostino, di varietà circondata: *Circumdata varietate*. Pel quale vantaggio a' supremi Rettori della Chiesa non sia discaro quel qualunque ristringimento della podestà legislatrice e reggitrice.

Finora della podestà Ecclesiastica in se stessa, e dello scontro di essa tra Chiese e Chiese, e tra Prelati e Prelati, che scontro può dirsi altutto domestico. Nella proposta ultima ci si para davanti lo scontro esterno, che a molti sembra assai più malagevole e più paurosо. Accingiamoci contuttociò animosi all'impresa: coraggio ci dà la discrezione e la sapienza de' Concorrenti.

(a) *Ps.* 44. *v.* 11.

RIFLESSIONE XXVII.

Sulla Concorrenza delle due podestà spirituale e temporale.

ORA più che mai sono da riaccendere in noi vivissimi i sentimenti da principio eccitati di rispetto, di venerazione, di amore verso amendue le podestà, siccome vegnenti amendue da Dio, amendue conducenti alla umana felicità. Noi sciagurati, se da tai sentimenti ci partiamo! Partigiani del pregiudicio nostro o del genio o dell' interesse, ciechi alla luce della verità e della equità, saremo seminatori di discordie in quello ch' esser dovrebbe il regno della unione e della pace, meritamente perciò odiosi alla Chiesa insieme e al Principato.

Conciossiachè quantunque tra l' uno e l' altra sorger possa talvolta qualche nuvolo di dissensione, amendue però non possono non riconoscersi a vicenda debitori. Sì, debitrice del più gran riguardo al Principato la Chiesa, siccome in esso inserita, e da esso protetta; laonde ella dee non nuocere a lui in cosa alcuna, ma a tutta possa giovare. Debitore pure del più gran riguardo alla

Chiesa il Principato per i tanti vantaggi a lui procacciati alla terrestre non meno che alla celeste felicità. La dissensione pertanto, che insorga, non può essere se non involontaria e accidentale e passeggiera. Scopriamo di essa le cagioni e gli obbietti.

I. Quali ne son le cagioni? Lasciamo stare quelle, che vengono da passione, e. g. odio, avarizia, ambizione, empietà ... Oltrechè la passione troppo disonora chi n'è dominato; che possiam noi dire di persuasivo a costei che non intende ragione? Per signora sì cieca e bizzarra e violenta non resta a noi altro mezzo che la preghiera a Dio, affinchè egli ne temperi l'ardore, e la tenebrosità ne dilegui. Calmato il cuore e rasserenato lo spirito, quasi come da se si estinguono le dissensioni, che si erano tra le fiamme e tra le caligini della passione suscitate.

Di cagioni ragionevoli di dissensione tra le due podestà io non ne conosco altrochè due, cioè a dire o che l'una podestà si creda lesa dall'altra ne' suoi diritti, o che l'una stimi danneggiato dall'altra il bene pubblico, a cui ella presiede. Quanto a' diritti, già si è procurato di mettergli il più che per noi potevasi in chiaro. Amisi la verità, io soggiungo, e avrassi la pace. Restanci qui solamente due pregiudicj, che potrebbero fare ingombro così all'una parte, come all'altra, e met-

metterle tra loro importunamente in contesa. Il primo pregiudicio è di confondere colle podestà le persone; il secondo di estendere le podestà mercè della connession delle cose. Spieghiamo l'uno pregiudicio e l'altro, e sventiamolo.

Confondere le podestà colle persone: cosa facile ad avvenire in ogni Stato Cattolico, in cui la Società Ecclesiastica è incorporata, e, quasi dissi, immedesimata colla civile. In tal Società quasi ogni persona è soggetta ad ambe le podestà; soggetta io dico nelle cose spirituali all'Ecclesiastica, nelle cose temporali alla civile: e le persone altresì, che nelle une cose soprastanno per l'una podestà, sottostanno vicendevolmente all'altra podestà nelle altre. Ma perciò le podestà stesse son elle soggette fra loro e dipendenti? Signori no: nelle cose meramente temporali procede da Sovrana la podestà civile; e nelle cose meramente spirituali da Sovrana pure procede la podestà Ecclesiastica.

Nulladimeno quanto è facile a chi ha la sovranità nelle une cose, l'immaginarsi di avere qualche sovranità ancor nelle altre! Non vedete voi tuttodì tale e cotale, che sovrano in un'arte o in una scienza, pretende di sovraneggiare in certo modo sull'altre tutte? E ciò quanto è più facile in sovrano, che sia dall'adulazione attorniato! Più d'un sovrano di popoli si persuase di esser so-
vrano

vrano ancora di eloquenza e di poesia e di architettura e di pittura e di musica ..... di cui non era tampoco abile scolare. Qual maraviglia dunque che un qualche Vescovo pensi di aver diritto a qualche parte del governo temporale dello Stato, e che pensi pure qualche Principe di aver diritto a qualche parte del governo spirituale della Chiesa?

Ma errore, io sclamo, errore il voler dalla sovranità o dalla suggezione nell'un genere dedurre la sovranità o la suggezione nell'altro. Quel Dio che ha date le podestà, ne ha pure spartiti i generi, e distinti i confini, cui non lice oltrepassare. Sarà, dice il Profeta (*a*), assiso sul suo solio il Principe del Popolo Zorobabel, e sarà pure nel suo solio assiso il gran Sacerdote Gesù figlio di Josedec, e ciascuno del solio suo stia contento: *Et sedebit, & dominabitur super solio suo: & erit Sacerdos super solio suo* ...

L'altro pregiudicio è l'estensione delle podestà mercè della connession delle cose. Fingiamo che alcun Vescovo o Principe da tal pregiudicio sia compreso. A me, dirà l'uno, a me appartiene lo spirito dell'uomo, a me tutto ciò ch'è spirituale. Dirà l'altro per l'opposto, A me il corpo e tutto ciò ch'è corporeo e temporale

(a) *Zachar. c. 6. v. 11. & 13.*

le e mondano. Quindi inferirà il primo che dipendan da lui ancor le cose mondane e temporali e corporee, giacchè queste dipendono dallo spirito, il quale da lui dipende. Inferirà parimente il secondo che dipendano da lui anche le operazioni dello spirito, giacchè dipendon anch'esse in qualche modo dal corpo, e pretenderà egli almeno che dipendenti gli siano le azioni stesse più spirituali e più religiose, la professione della fede, la predicazione della divina parola, l'amministrazione de' divini Sacramenti ... siccome azioni corporali ed esteriori. E a tenor di tale pregiudicio deh quale saria tra'l Principato e l'Episcopato il conflitto! Quale di tutte cose la confusione e il disordine, mentre che ciascuno per dritto e per traverso tira a se ogni cosa!

Si rettifichino le idee, e il buon ordine da se ritorna. Signore sovrano assoluto universale così dello spirito, come del corpo umano non è senonchè Iddio che lo creò. Egli pel maggior bene degli uomini instituì le due podestà, all'una delle quali diè il governo dello spirito, all'altra il governo del corpo. Quale governo? assoluto e intiero? Nulla meno: di governo tale non è pure capace podestà veruna o intelligenza umana. Iddio diè alla podestà Ecclesiastica il governo dello spirito nel genere soltanto delle cose spirituali, che spettano alla Religione, o siano esse interne,

 o siano

o fiano efterne eziandio e fenfibili ; ed anco in tal genere egli le diè il governo foltanto commenfurato alla forma della Religione e della Chiefa da lui prefcritta. Tutto ciò che è fuori di tal mifura, è fuori del governo, fuori della podeftà Ecclefiaftica.

Così parimente Iddio diè alla podeftà Principefca il governo del corpo, ma foltanto nel genere delle cofe temporali fpettanti alla temporale mondana felicità, ed in quefto ancora glielo diè a mifura nè più nè meno di quella forma di Società, che fecondo il dettame della ragione fu inftituita dagli uomini, o Monarchica ella fia o Ariftocràtica o Democratica. Tutto ciò che è fuori di tal mifura, è fuori del governo, fuori della podeftà Principefca. Stiafi dentro il genere fuo e dentro la fua mifura l'una podeftà e l' altra, e fuffifterà il buon ordine, e con effo la tranquillità e la pace. Giacchè la pace di tutte le cofe per giudicio del grande Agoftino (a) non altro è che la tranquillità dell'ordine : *Pax omnium rerum tranquillitas ordinis.*

II. Ma fia egli perciò fcanfato tra podeftà e podeftà ogni contrafto? Cofa più defiderabile che fperabile, comunque le podeftà foffero, direi quafi, in mano di Angioli e non di uomini. E perchè? Per-

(a) *L.* 19. *de Civ. Dei c.* 13.

Perchè vi sono più obbietti misti, che partecipano dell'uno e dell'altro genere, dello spirituale insieme e del temporale; sicchè sembra avervi diritto l'una podestà e l'altra, venendo a concorso quinci il bene dello spirito, quindi il bene del corpo, quinci il bene della Chiesa, quindi il bene dello Stato. E in tali incontri quale consiglio?

Non esageriamo, o Signori, gl'intrichi per moltiplicarne i contrasti. Qualora le cose miste siano alla Chiesa e allo Stato utili parimente o dannose, ognuno vede ch'elle deggion essere di comune consenso ordinate o proscritte. Ognuno pur vede che le cose utili all'uno dei due, non nocive all'altro, elle ben possono esser ordinate dall'una parte senza contrasto dell'altra; siccome quelle ancora, che molto giovano all'una parte con pochissimo detrimento dell'altra: giacchè la retta ragione vuole che i grandi vantaggi non siano da minuzie impediti.

Non altro pertanto è il caso del contrasto giusto e ragionevole tra l'una e l'altra podestà che lo scontro di grandezza con grandezza, di grandezza io dico di utilità nell'un genere con grandezza di danno nell'altro. Ma sia egli possibile questo caso, che sia grandemente dannoso allo Stato ciò ch'è grandemente utile alla Chiesa? Osservate, o Signori, che il caso avvenne anco nel medesimo genere spirituale, e avvenne tra due

Hh 2 An-

Angioli (a), custodi l'uno del popolo Ebreo, l'altro del popolo Persiano, a motivo del più lungo soggiorno degli Ebrei in Persia; il qual soggiorno quinci stimavasi grandemente utile all'uno popolo, per la speranza della conversione di lui alla vera Religione, quindi grandemente dannoso all'altro per lo pericolo della seduzione all'idolatria ...

Che se tra due Angioli santi potè esservi dissensione e contrasto in cose eziandio del medesimo genere; perchè non potrà esservi in cose di genere diverso tra uomini, quantunque per rettitudine e per intelligenza fossero Angeli di prima sfera? E io penso che Dio abbia permesso quel caso tra due sì sublimi cittadini del cielo, e che abbialo voluto esposto nelle Sacre Pagine a documento de' cittadini terreni, affinchè senza prenderne scandalo, vedessero il lor pericolo, e nelle dissensioni occorrenti imitassero l'Angelica moderazione.

Tant'è; a lungo andare non è possibile che ora sull'uno, ora sull'altro degli obbietti misti non sorga dissensione tra l'Episcopato e'l Principato, parendo a questo assai nocivo temporalmente ciò che pare a quello spiritualmente utilissimo. E tali obbietti quanti sono! Il Celibato de' Cherici e il

(a) *Dan. c. 10. v. 13. &c.*

il loro numero, le loro immunità ed esenzioni, il numero de' Templi, e de' luoghi sacri, il diritto degli asili, il numero delle Feste, le astinenze e i digiuni moltiplici, le leggi de' Maritaggi, certe adunanze e funzioni Ecclesiastiche, in alcuni paesi le Ecclesiastiche ricchezze ...

Ora su l'uno, ora su l'altro di questi obbietti reclamò già più volte in varie parti del Cristianesimo, e tuttavia reclama la Politica, dicendo che il Celibato ripugna alla popolazione; che il numero de' Cherici diminuisce il numero degli operaj; che le immunità e l'esenzioni loro riescono ad aggravio degli altri; che i tanti Templi e luoghi sacri non più lasciano agli uomini bastevole abitazione; che gli asili danno coraggio e franchigia alla malvagità; che la copia delle Feste scema l'industria e aumenta la miseria; che le astinenze e i digiuni snervan le forze, logorano la sanità, arricchiscon gli estranei a cagione degli estranei cibi, che a grande costo si anno a procacciare; che le leggi matrimoniali o ristringon la libertà o smungon la borsa a disagio delle famiglie; che certe adunanze e funzioni sono semi di disordini e di tumulti; che le ricchezze della Chiesa impoveriscon lo Stato e rendonlo inabile se non alla conservazione sua, almeno alla sua prosperità ...

A tali voci della Politica può ella starsi indif-

ferente e oziosa la Podestà temporale in cose, che toccano tanto al vivo la civil Società, alla cura di lei specialmente da Dio affidata? Ella secondo il colpo, che al cuor le fanno i politici richiami, fa alla podestà spirituale le sue opposizioni. Questa, che allo spirito tien rivolta la mira, ne rimane turbata e afflitta; oppone ragioni a ragioni. L'una parla a favore del corpo, l'altra a favor dello spirito; l'una per la felicità temporale, l'altra per l'eterna... Ma delle controversie chi sia il giudice? Egli è vero che nelle cose, che spettano alla sostanza del Cristianesimo, e che sono da Cristo rivelate, la Chiesa pel mezzo de' suoi Pastori è giudice infallibile, e che per bocca di lei parla la verità, parla lo stesso Uomo-Dio, impegnato alla perpetua di lei assistenza: *Ecce ego vobiscum sum*... E però coloro, che su tali cose vollero a lor talento far man bassa, e svellere e tagliare e distruggere, come fecero i Valdesi, i Wiclefisti, gli Ussiti... meritarono di esser essi dalla Chiesa recisi e rigettati, quali *etnici e publicani*.

Ma le cose controverse son elle tutte spettanti alla detta sostanza, ovvero solamente alla convenienza e alla utilità? E se l'Uomo-Dio non volle su tutte queste portarne colla sua rivelazione ed assistenza il giudicio, io chieggo di nuovo, chi ne sarà il giudice? Voi lo sapete, o Signori;

giu-

giudice de' beni e de' mali spirituali la Chiesa; giudice de' beni e de' mali temporali il Principato; giudice sovrano l'uno e l'altro nel suo genere. Ma se l'uno dissente dall'altro ne' suoi giudicj, la decisione della controversia a chi sia rimessa? Alla Ragione, voi dite, alla illuminata e spassionata Ragione. Ma di tal Ragione, io dimando, dov'è qui in terra l'albergo e il tribunale? Chi dice, E' qui; chi dice, E' là; ognuno pretende di averla dalla sua parte.

Qual via pertanto di terminare fra tale incertezza sì fatte controversie? Io non veggo altra via da quella che Iddio ci suggerisce pel suo Profeta (*a*), praticata già felicemente tra 'l Principe Zorobabel e 'l gran Sacerdote figlio di Josedec, cioè a dire un Consiglio di pace fra loro instituito: *Et consilium pacis erit inter illos duos*. Consiglio, io soggiungo, di persone scelte dall' una parte e dall'altra: persone non già talmente dedite all'anima e al cielo che siano ignare o noncuranti del corpo e della terra, nè pure talmente dedite al corpo e alla terra che siano ignare o noncuranti dell'anima e del cielo; persone in somma di Religione, di probità, di buon senso, in cui anco sia maggiore la moderazione che la scienza. Se elle convengono, le une persuase

 dalle

(a) *Zach. c. 6. v. 13.*

dalle altre, ecco la decisione della Ragione, che sopra si ricercava, e per essa ecco la pace.

Se no, io ripiglio, alla decision rigorosa sottentri l'amichevole composizione. Giacchè qual altro partito ci suggerite voi? Quello forse della nimistà e della guerra? Scendano in campo il Principe colle armi corporali, colle armi spirituali la Chiesa ... Deh quale spettacolo agli occhi del cielo! E in terra quale sconvolgimento! Guardici Iddio da sì ree suggestioni. Non ci dimentichiamo che Padre de' popoli è il Principe, Madre la Chiesa, ambo destinati da Dio a procurare la spirituale e la temporale felicità. E tal felicità sarà ella il frutto delle discordie e delle guerre? E noi, che di spirito e di corpo siamo composti, saremo noi pure in noi stessi divisi? Pace, noi anzi gridiamo, pace, e però Consiglio di pace, *Consilium pacis* ...

In cose oscure e ambigue, ove non riesca una decisione accertata, nulla può farsi di meglio che una discreta composizione. Nulla più irragionevole che il presumer troppo della ragione propria senza rispetto della ragione altrui; ciò ch'è la cagione ordinaria delle guerre sì pubbliche, sì private. La ragione, che è pura ragione, c' insegna ad estimare le cose secondo il vero lor merito; c' insegna ad antiporre il maggior bene al minore; c' insegna pure a non trascu-

rar

rar il bene minore per sollecitudine del maggiore.

Ma quali sono i punti di concorrenza sovraccennati, in cui debbasi venire or a decisione, or a composizione? La dimanda è troppo superiore, io dico, a'tenui e corti miei lumi. Anzi io non so, se a risposta sì ardua potrebbe arrischiarsi la Teologia più profonda, o la più sublime Filosofia, o la più sottile Politica. Io non altro farò che proporre su tali punti le ragioni pro e contro, che pajonmi più sostanziali, e che a gente più illuminata possono valere di scorta o di conghiettura.

RIFLESSIONE XXVIII.

Sul Celibato e sul numero de' Cherici, e sulle loro Esenzioni e Immunità. Ragioni pro e contro.

I. IL Celibato è il primo, che tolto sia a bersaglio da parecchi, che si professano i più infiammati amatori della civile Società. E per contrassegno ch'essi sono nel lor parlare sincerissimi e intimamente persuasi, si è osservato che senza alcun vincolo nè di Chiesa nè di Chiostro e'

sono

sono Celibi, e che seguendo essi con pienissima libertà il Celibato, nondimeno il Celibato impugnano con grandissima acrimonia. Ma non badiamo noi alla contraddizione delle loro idee colla loro condotta, nè cerchiamo tampoco, se e' sieno osservatori fedeli di quel Celibato, di cui sono seguaci insieme e impugnatori. Attendiamo piuttosto ai loro ragionamenti, se conformi sieno al Cristianesimo, ch'essi professano, e alla ragione, di cui essi si danno vanto.

Conformi al Cristianesimo? Ma come, se il divino Autore di esso ci diè del Celibato l'esempio e il consiglio? Consiglio espresso in più luoghi del divino Vangelo (*a*), e ne' termini più formali annunziato dall' Apostolo Paolo nella prima Epistola a que' di Corinto (*b*): *De Virginibus autem præceptum Domini non habeo: Consilium autem do* ... E mentre Cristo dice coll' Apostolo, *Io vi consiglio, se siete disposti, ad esser Celibi, qual io mi sono; questo per voi è il meglio davanti a Dio*; sta egli bene a costoro, che si professano Cristiani il dire tutto all'opposito? *Oibò, cotesto è anzi il peggio che voi possiate fare, è il maggior danno della Società* ... Bella conformità di sentimenti, io sclamo, tra' discepoli e il loro divino Maestro!

Pre-

(a) *Matth. c.* 19. *v.* 10. *&c.*
(b) *I. ad Cor. c.* 7. *v.* 25. *&c.*

Pretendon egli costoro di astringere a menar moglie quegli ancora che non ne vogliono? Taluno, sì, ha l'ardimento di metterci innanzi il divino precetto non mai rivocato del crescimento e della moltiplicazione del genere umano (*a*): *Crescite & multiplicamini* ... Ma vaneggia egli costui, o per amore della Società civile si pregia di apostatare dalla Società Cristiana? O presume egli di saper meglio l'estensione del divino precetto che il divin Unigenito, e di fare contrario al precetto il Consiglio? Presunzione folle, la qual non osserva nè pure che l'Uomo-Dio dà il suo Consiglio in occasione appunto di rispondere ad una interrogazione cavillosa sul precetto (*b*): *Si licet homini dimittere uxorem* ... Ma lasciamo stare coteste baje che fanno ingiuria alla ragione, nonchè alla Religione.

Alcuni rispettando l'Autor del Consiglio, gridano contro alla Chiesa che indiscretamente ne promuova la pratica, anzi la comandi per risguardo al Clero, volgendo il consiglio in precetto. Ma nè pur questi fanno che cosa e' si dicano. Conciossiachè la Chiesa obbliga ella o questi o quelli di aggregarsi al Clero, e però di esser Celibi? Su, parli, se vi è alcuno, che sia stato

(a) *Gen. c.* 1. *v.* 28.
(b) *Matth. c.* 19. *v.* 3.

to dalla Chiesa a ciò obbligato. Si troveranno bensì parecchi obbligati alla milizia insieme e al Celibato dalla podestà Principesca: nè contra questa zittiscono i nostri Oppositori, nè zittir deggiono, essendo ella a ciò indotta da ragioni importanti e necessarie. Ma come poi son essi tanto facondi contra la Chiesa, non potendo essi mostrarci pur uno obbligato dalla podestà Ecclesiastica al Chericato insieme e al Celibato?

La Chiesa vuole, sì, Celibi i suoi Ministri; ma ella non obbliga veruno ad esser Ministro: ella anzi da se rigetta coloro, cui ella conosca da altra podestà a ciò obbligati: ella non accetta se non quelli, che di piena lor voglia al Ministero e al Celibato si offeriscono; nè questi pure ella accetta senza molta scelta e pruova, e dinunziando loro, prima che si allaccino, nella più grave forma l'obbligazione del Celibato annessa al Sacro Ordine, acciocchè essi vi pensino colla più grande maturità. E contuttociò contra la Chiesa si fa richiamo e querela?

Ma perchè la Chiesa vuole ella Celibi i suoi Ministri? Perchè non Conjugati, come nella Legge della Natura e nella Legge Scritta? Il perchè chiedetelo a quel Signore supremo, il quale giudicò di condurre gli uomini secondo le diverse circostanze a Religione e a Chiesa sempre più perfetta e più elevata dalla carne allo spirito.

Dietro

Dietro a tal idea che doveva ella fare la Chiesa Criſtiana, la quale non ſolo vedeva Celibe il divino ſuo Spoſo, ma ancora da lui udiva al Celibato il conſiglio e l'invito?

Conjugati però erano, voi dite, i primi Diſcepoli, conjugati quaſi tutti gli Apoſtoli, conjugati ben molti de' primi Veſcovi; e libero tuttavia è il conjugio a' Preti e a' Veſcovi della Chieſa Greca, dell'Armena ... Ma quanto a' primi Diſcepoli o Apoſtoli o Veſcovi, io dico, dove trovare tra 'l Giudaiſmo e tra il Gentileſimo uomini maturi e acconci a sì gran Miniſtero, i quali non foſſero conjugati? Oſſervisi contuttociò che l' Apoſtolo inſin d'allora preſcriſſe che non foſſe ordinato Veſcovo, chi aveſſe menato più d'una moglie (a): *Epiſcopum ... unius uxoris virum*. Il che dimoſtra l'Apoſtolica premura del Celibato, quanto il conſentiva la neceſſità. Oltrechè degli Apoſtoli e di altri molti ſappiamo che nel conjugio ſteſſo oſſervarono inviolabile col debito conſenſo il Celibato.

Che ſe, ceſſata la neceſſità, pure continuoſſi tra' Greci e tra gli Armeni l'accoppiamento del ſacro Ordine col Matrimonio, ciò però fu ſempre, almen tra' Cattolici, dentro i limiti ſegnati dall'Apoſtolo, cioè a dire che il Matrimonio ſia

(a) *I, ad Tim. c. 3. v. 2.*

sia unico, *Unius uxoris virum*, e che esso sia preceduto alla sacra Ordinazione, non mai ad essa succeda, eccetto qualche caso rarissimo, e per singolarissima dispensa, nel qual caso ancora il Sacro Ministro, che contragga vincolo matrimoniale, resta escluso dal Sacro Ministero.

Che che sia però di qualche caso o uso particolare, alcerto l' uso universale delle altre Chiese, di separare dal conjugio il Sacro Ordine, è assai più conforme allo spirito dell'Evangelio. E come no, se il Celibato raccomandasi generalmente dall' Apostolo anco a' semplici Cristiani, che sianvi da Dio chiamati? Ed assai forte è la ragione, che perciò da lui si apporta, cioè di andar libero per tal mezzo dalle mondane sollecitudini. Chi è conjugato, egli dice, è sollecito delle cose del mondo, come piaccia alla consorte, ed è nel suo cuore diviso tra'l mondo e Dio (a): *Qui cum uxore est, solicitus est, quæ sunt mundi, quomodo placeat uxori, & divisus est*. E chi è così diviso, come può egli avere tutta la sollecitudine, che è dovuta alle cose di Dio e della Chiesa? Questa sollecitudine santa è l'effetto proprio del Celibato, ove questo praticato sia secondo lo spirito del Cristianesimo (b): *Qui sine uxore est*, *soli-*

(a) *I. ad Cor. c. 7. v. 33.*
(b) *Ibidem v. 32.*

solicitus est, quæ Domini sunt, quomodo placeat Deo.

Voi dite che cotesti Celibi sono più solleciti delle cose mondane che i conjugati, esposti in oltre a maggiori tentazioni e disordini ... Ma Signori miei, crederem noi, io dimando, a voi piuttosto che all'Apostolo? Chiunque è incamminato a più alta perfezione, sì certamente, egli è esposto a più gravi cimenti; e se costui declina dalla retta via, non di rado precipita ne' più enormi misfatti. Ma perciò non dovrà egli veruno alla perfezione avviarsi? Conseguenza irrazionale e vigliacca! ... E sia pur vero che alcuni Celibi sieno più ingombri di sollecitudini mondane che alcuni Conjugati. La passione più volte supera il dovere e la ragione e la stessa natura. Ma che i Celibi comunemente siano i più solleciti, oh questo no! se pure non volete che comunemente sia maggiore la sollecitudine, dove sono minori i motivi della sollecitudine. E i Ministri, cui voi accusate, se rei sono, deh quali sarebbono, quando alla sollecitudine della passione privata si accoppiasse ancor quella della consorte e della prole!

Se dunque la Chiesa generalmente vuole il Celibato da'suoi Ministri, lo vuole per un riguardo giustissimo al suo divino Autore e Capo, per riguardo alla maggior elevazione del Cristiano Ministero, per riguardo alla perfezione maggiore del divin culto, per riguardo infine al più esatto servigio

vigio ſpirituale de' Fedeli. Oltrechè ſe al Miniſtero Eccleſiaſtico non foſſe impoſto il Celibato, eſſo Miniſtero per tutto ciò che vi è di ſplendido e di lucroſo, ſarebbe preda dei Grandi del mondo, come già il Miniſtero Gentileſco, e il ſervigio del popolo fedele ſaria grandioſamente traſcurato. E a fronte di tante ragioni e sì forti oſano ancora alcuni ragionatori di affilare contra il Celibato la lingua e la penna?

E giuſtamente noi il facciamo, eſſi ripigliano, pel nocumento almeno che ne riſulta alla civile Società. Mentrechè troppo ſi penſa alla ſpiritualità del popolo Criſtiano, ſe ne traſcura la corporalità e la temporalità. Con tanto Celibato vien meno tuttodì e periſce la popolazione, che è l'onore e il nerbo miglior dello Stato ... Lodi a Dio, io ſclamo, che qui almeno ſi appaleſa lo ſpirito mondano che parla. E in mezzo al Criſtianeſimo prevarrà egli lo ſpirito mondano allo ſpirito Criſtiano?.... Ma affinchè lo ſpirito mondano non ci glorii troppo de' ſuoi penſamenti, veggiamo, ſe in queſti ſiavi più di penetrazione e di ſodezza, ovvero di ſuperficialità e di apparenza: veggiamo, ſe la popolazione ſia veramente quel nerbo e quell'onore che diceſi; e come lo ſia, e fino a qual ſegno ſia dal Celibato Eccleſiaſtico impedito: tre punti di eſame: toſto volgiamoci al primo.

Popo-

Popolazione, popolazione, alcuni gridano tuttodì, come se nella popolazione consistesse tutta la mondana felicità. Ma dove, io chieggo, coteste grida? In un paese deserto, mancante di gente al governo, alla difesa, alla cultura delle terre, all'esercizio delle arti eziandio più necessarie alla sussistenza e alla comodità della vita? In tal paese io ravviso quasi l'immagine del mondo, qual era da principio, quando Iddio disse all'uomo di moltiplicarsi; e quivi potrebbe pur riconoscersi ragionevole la premura della popolazione: nè la Chiesa vi sarebbe ritrosa, quanto lo permette il Vangelo. Ma gridar popolazione anco in paesi popolatissimi, dove la moltitudine ridonda, non vi par egli d'incorrere appunto nello sconcio notato dall'antico proverbio, *di cercar nottole in Atene, e di recar legne in folta selva?*

Altri replicano che quanto è maggior la popolazione, tanto è sempre maggiore la forza e l'attività e l'industria ... Tante migliaja di teste e di braccia di più deh quante più cose son elle capaci di fare a comune felicità! ... Sì eh? io ripiglio, una famiglia è l'immagine di una Città, come una Città è l'immagine di un regno. Se dunque tanto è più felice un regno, quanto è più popoloso; tanto più felice, quanto più popolosa una città; similmente tanto sarà più felice una famiglia, quanto più di zii e di fratelli e di fi-

gliuoli abbondante. Padri di famiglia che ne dite voi? Tante teſte di più, tante braccia di più; tanto più di forza e di attività e d' induſtria .... Sì, odo riſpondermiſi, ſe le teſte foſſero ſenza bocca, e ſe le braccia ſuſſiſteſſero ſenza ventre; o ſe almeno l'attività e l'induſtria riſpondeſſe alla moltitudine. Ma aimè! ventri e bocche quanto ſono più operoſe che teſte e braccia! La Cina il dica a' noſtri popolatori, ſe ella è la regione più felice del mondo, come ella è forſe la più popolata; la Cina io dico, che diſperata di trovar ſuſſiſtenza a tanta gente, tollera il coſtume atroce de'genitori di eſporre i figli ſoverchi al paſto de'cani e de'majali.

Ricordami di aver letto preſſo Platone nella ſua Repubblica che la popolazione conduce, sì, alla felicità di uno Stato, ma però una popolazione moderata. Ed ecco qual ſia la popolazione, che con verità può dirſi l'onore e il nerbo precipuo dello Stato. E con ciò ecco pure dichiarato il ſecondo punto. Una popolazione io voglio dire, che ſia proporzionata alla ſuſſiſtenza, cui lo Stato ſomminiſtra. E vada pur ella ſempre creſcendo la popolazione, e con lei creſcerà la felicità; purchè a proporzione creſcano ſempre i mezzi dell'induſtria e della ſuſſiſtenza. Se no, moltiplicato il popolo, ſarà moltiplicata l'oziosità e la pitoccheria, e per eccesso di popoloſa felicità

licità si verrà a cadere nel fondo della miseria. Qua si conducono cogli speciosi loro divisamenti cotesti zelatori indiscreti della felicità sociale, simili a cotale che invitando di qua, di là gente alla sua mensa, la invitava alla fame, non guardando alle rendite della sua cucina.

Se poi ci parlan essi della popolazione moderata e Platonica, restaci in terzo luogo a vedere, da qual cosa sia essa impedita. Dal Celibato Ecclesiastico, e' dicono. Ma perchè non piuttosto, dico io, dal Celibato Laico? Quanti Celibi vi sono che di Ecclesiastico non anno altro che l'abito, e questo solamente, come dicesi, *per disimpegno*! Quanti ancora Celibi altutto Laici! Perchè non sono questi attaccati i primi da' promotori della popolazione? Perchè amasi meglio di penetrare nel Santuario ad assalire quelli che più strettamente sono al divino servizio consecrati? La guerra si muove al Clero, o piuttosto alla Chiesa e a Dio stesso? Oltrechè già si notò che i promotori stessi più ardenti della popolazione son Celibi. Come dunque osan egli fiatare contra il Celibato? Forse perchè spiace loro l'impegno che già ne contrassero, e credonlo ad altri pure spiacevole? ... Ahi che forse non entri in taluno lo spirito del Lutero, e forse forse quello ancora di Maometto ...

Signori, se vero zelo di utile e onesta popola-

zione vi muove, sapete voi, generalmente parlando, o Signori, qual sia della popolazione medesima il più fatale nimico, contr' a cui sono da volgere le vostre armi? Egli non è già il Celibato Ecclesiastico, ma l' ozio compagno della sterile indigenza; ma il lusso smodato, che consuma per uno ciò che basterebbe per venti; ma quello principalmente che alla Francese chiamasi mondano Libertinaggio. Questo, sì, questo avido del piacere, sdegnoso della cura e del vincolo conjugale, è il vero distruggitore della popolazione. Roma il provò ne' primi tempi dell' Impero; e poco valsero tutte le leggi Imperiali fautrici del conjugio e della prole; finchè il micidiale Libertinaggio non fu incapestrato. Tant' è, città licenziosa non sarà mai nè può essere popolata. Potrà ben concorrervi altronde di molta gente; essa però sarà sempre da' suoi vizj sterilita.

II. Alla sterilità però concorre grandemente il gran numero de' Cherici, il quale superfluo alla società Ecclesiastica, riesce anco per altri riguardi gravoso alla Società civile. Deh in ciò quanta differenza tra i secoli primi e gli ultimi! Ora più di cento Cherici per uno ... E, quindi i tanti abusi e disordini che disonorano il nome Chericale ... Ma lungi da noi, io dico, o Signori, le esagerazioni così, come le simulazioni. Non è questa la prima volta che muovasi tale querela: e dal-

e dalla Storia Ecclesiastica intendiamo che la Chiesa stessa entrò più volte in apprensione della moltitudine de' suoi Ministri, e specialmente ne' suoi Concilj la chiamò ad esame per determinarne il numero al culto di Dio e al servigio de' popoli più conveniente.

Ma determinazione, io sclamo, difficilissima, nè tampoco possibile, ove pretendasi di farla uniforme. Conciossiachè qual uniformità, essendo tanto difformi de' popoli il numero, il carattere, il genio, la cultura, e le tante altre circostanze! Cento Cherici qui non bastano, che là soprabbondano: soprabbondano in un tempo que' che scarseggian nell' altro. Ne' tempi della primiera semplicità anche nella Società civile il più grande Impero aveva forse meno di Ministri che ora non ha il più piccolo Principato. Quale dunque può farsi in questa parte universale perpetuo divisamento? Ridevol cosa sarebbe così il divisare il numero de' Ministri della Chiesa, come divisare il numero de' Ministri e degli Uffiziali del Principato. Del numero di questi chi è il giudice competente? Ciascun Principe, che del suo Stato meglio conosce le convenienze e i bisogni. Chi il giudice competente del numero di quelli? Ciascun Vescovo, che è pure il miglior conoscitore delle convenienze e dei bisogni della sua Diocesi; a norma però dello spirito Ecclesiastico; dal qua-

le ſpirito ſe il Veſcovo deviaſſe, ben potrebbe egli eſſere dal Corpo e dal Capo de' Veſcovi raddirizzato.

Sul numero de' Miniſtri può dirſi in generale che abbia i ſuoi beni e mali così il numero maggiore, come il minore. Nel minor numero è maggiore per l'ordinario l'occupazione, maggior la fatica, minore il pericolo di oziosità e di diſordini e di abuſi; ma minore ancor l'emulazione, minore la ſcelta che ſe ne poſſa fare per gli uffic) più rilevanti e più geloſi, minore infine l'aſſiſtenza al biſogno ſpirituale de' popoli. Onde ne' primi tempi il divin Salvatore nell'ampiezza della meſſe ebbe a dolerſi della pochezza degli operaj (a): *Meſſis quidem multa, operarii autem pauci* ...

Tutto all'oppoſto nel numero maggiore gli operaj ſoprabbondano alla meſſe. Ad ogni piccolo ufficio è grande e premuroſo il concorſo: e queſto è quaſi la cote che aguzza l'attività e l'induſtria. Tutto effetto, dice taluno, di vile intereſſe. Ma ſei tu forſe, dico io, uno di quegli Spiriti ſublimi, per cui l'intereſſe è il ſolo Mobile de' cuori umani? Se vuoi degradare te ſteſſo, deh non degrada con teco tutta l'umana ſtirpe! Ad ogni modo da tal concorſo quanti Miniſtri egre-

(a) *Matth. c. 9. v. 37.*

egregi in ogni genere, Miniſtri, quali è vano ſperare nel piccol numero, ov'eſſi deggiono eſſer cercati piuttoſto che cercatori. Che ſe trai molti è maggior il pericolo di ozio e di diſordine, è maggiore ancor il ritegno, eſſendo gli uni oſſervatori degli altri, oltre la più attenta inſpezione de' Sopraſtanti.

Nè dal maggior numero de' Cherici tema alcuno che ſia per mancar gente agli ufficj della Società civile. Mancano anzi gli ufficj alla gente; e appunto da tal mancanza ne viene che maggiore ſia il numero de' concorrenti al Chericato. Volete voi che queſto numero diminuiſca? Accreſcete il numero di quegli ufficj. Voi vedete in fatti che, dove tali ufficj ſono più numeroſi, è men numeroſo a proporzione il Clero. In teſtimonio ne chiamo la Germania ... Se poi il Clero men numeroſo ſia il più operoſo, il più dotto, il più eſemplare, coloro il decidano, che meglio di me conoſcono i coſtumi de' paeſi e delle nazioni.

La ſcelta de' Cherici, dicono alcuni, ſi faccia prima, ſi faccia col maggior diſcernimento, allorachè i Candidati novelli preſentanſi al Chericato. Ove ſcelti ſian gli ottimi, rigettati i men buoni, ecco tutti i beni del piccol numero ſenza veruno de' mali che lo accompagnano .... Bella idea, io riſpondo: ma per eſeguirla ſarebbe d'uo-

po che gli fceglitori non foffero folamente faggi alfommo e fedeli, ma Profeti ancora, che dall' efterna fuperficie penetraffero nell'intimo del cuore, e con ficurezza ne antivedeffero i futuri avvenimenti. Taccio di coloro, che nel Chericato intrufi fono dal favore de' Grandi, che poi ne diventano fparlatori.

Arbitrario dunque il numero de' Cherici, nè per effo vi farà difcrezion nè mifura? Oh quefto non mai! Iddio nella Chiefa Ebraica fiffando pel facro Miniftero la Tribù di Levi, aveva fiffata la parte duodecima di tutta la nazione. Tale ripartimento farebbe egli acconcio anco alla Chiefa Criftiana? Io fu ciò non ofo pure aprir bocca: avverto bensì che tra' Leviti deggionfi computare i foli mafchi di giufta età, al facro Miniftero confecrati: avverto che il facro Miniftero era allor limitato ad un luogo folo, qual era prima il Tabernacolo, poi il Tempio di Gerufalemme: avverto infine che deefi pur tutta calcolare la differenza che paffa tra 'l Miniftero Ebraico e 'l Miniftero Criftiano. E pofto ciò, chi può fiffare de' Cherici il giufto numero fe non quella podeftà fteffa, che al reggimento e al buon ordine della Chiefa prefiede? E quefta è una parte non piccola della Ecclefiaftica follecitudine.

III. Ma il numero de' Cherici non debb' egli dipendere ancora dalla podeftà Principefca a titolo dell'

dell'esenzioni e delle immunità lor concedute? Rispondesi che questa podestà concedendo i suoi favori, non intese di violare gli altrui diritti. E quindi si scorge, quale giudicio debba portarsi sulle medesime esenzioni e immunità. Coteste o reali sono o personali. Le personali furon concesse, come videsi, fin da' primi Imperadori Cristiani. E di vero qual cosa più giusta, più conforme allo spirito Evangelico, e ardisco dire più necessaria, che l'andar esenti dal Ministero temporale coloro, che sono dedicati al Ministero spirituale? Il medesimo uomo potrebb'egli essere tutt'insieme buon Diacono e buon Soldato, buon Prete e buon doganiere, buon Vescovo e buon Pretore, buon Apostolo e buon Cortigiano? .... Egli è vero che il Principe perde qualche suo diritto, allorchè si fa Cherico un suo Vassallo: egli non può più servirsene generalmente in tutti gli ufficj, in cui prima poteva, o sia della Corte, o sia della milizia.... E perciò qualche Principe ordinò che senza la sua permissione non potesse alcuno dedicarsi al Chericato: e ciò giustamente, qualora siavi ragionevol timore, non venga forse a mancare persona assai importante allo Stato ... Ma ove di tal pericolo non vi sia pur ombra, a qual fine metter vincoli alla più giusta natural libertà, qual è quella di eleggersi il genere di vita, cui ciascuno giudica a' suoi tempo-

porali e spirituali vantaggi più congruente? Libera comunemente a ciascuno è la partenza dallo Stato, eziandio per non farvi più ritorno: perchè libera pure non sarà la dedicazione al Chericato, che è dedicazione a Dio, dedicazione a un Ministero, il qual è allo Stato sommamente salutare? Tanto più che varj uffic] Chericali sono ben anche compossibili con varj uffic] cittadineschi; sicchè bene può combinarsi il servigio del Principato con quel della Chiesa. Però comunemente il Principato lascia piena libertà alla Chiesa di ascrivere al Clero que', ch'ella ne giudica degni, fra i tanti di ogni ordine, che a lei si offeriscono.

Nè il Principato pur è sollecito delle altre immunità personali o sia da' giudicj o sia dalle pene, giacchè in realtà poco monta che tali immunità sian fatte comuni a novanta o a cento. Ma alcuni più zelosi tutte in un fascio le attaccano; e come, essi gridano, come mai un Cherico, che obbligato dallo stato suo a maggior innocenza e santità di vita, siasi fatto reo di gravi delitti, andrà egli esente da' tribunali e dalle pene, a cui soggiace un reo laico? Per questo riguardo, altri rispondono, il Cherico è degno di pene eziandio maggiori: ma perciò andrà egli confuso colla più infame canaglia? Il bell' onore che ne tornerebbe al sacro Ministero!

Voi

Voi replicate che colla canaglia bene sia confuso colle pene chi con essa già si confuse coi delitti. Ma rispondesi che quantunque co' delitti siavisi confuso un Nobile, pure nelle pene si ha risguardo alla famiglia e al parentado. E risguardo non avrassi al sacro Ministero, nè alla Chiesa, nè a Cristo? Tutt'altro alcerto fu il giudicio de' Principi Cristiani. Nè perciò vanno impuniti i delitti de'Cherici; giacchè contr' essi alza tribunale la stessa Chiesa. Dicono alcuni che la Chiesa ne' suoi giudicj è troppo molle; dicon altri all'opposto ch'ella è troppo dura; segno dunque ch'ella è moderata e giusta.

E quando ella pendesse a difetto o ad eccesso, non potrebbe ella essere con forti avvisi al giusto mezzo richiamata? Non potrebbe ella essere dalle forze del Principato invigorita, ov'ella fosse troppo debole all'esercizio della giustizia? Che se alcun Cherico trascorre a misfatto più enorme e più nocivo alla Società; la Chiesa forse lo sottrae alla pena, o piuttosto ne aumenta l' orrore? Deposizione, degradazione, consegnazione al braccio secolare deh quale spettacolo al Chericato insieme e a tutto il popolo de' Fedeli! Nulla certamente qui resta da desiderare alla politica severità.

Dovrà egli essere più riguardoso il Principato a motivo delle immunità e delle esenzioni, che diconsi reali, cioè affisse alle cose e alle sostanze

Che-

Chericali? Così vogliono alcuni, lagnandosi che tali immunità ed esenzioni tornino ad aggravio vie maggiore delle cose e delle sostanze laicali. Ma che? Queste immunità ed esenzioni crescon elle forse a misura che cresce il numero de' Cherici? Signori no: elle sono comunemente già limitate a tali e tali beni Ecclesiastici, o pochi o molti siano i Cherici che ne partecipano. Sapete voi, quali piuttosto avrebbon cagione di fare su ciò querela? I Cherici stessi, i quali quanti più sono, tanto meno ne sono partecipi; come pure tanto meno partecipi sono di tutto generalmente l'Ecclesiastico patrimonio; al modo che tra' fratelli avviene, di cui quanto è maggiore il numero, tanto è minor la porzione della paterna eredità. A che dunque si studia di eccitare nell'animo de' Principi una sollecitudine, che anzi appartiene al Clero? Ascoltiamo ciò che la ragione ci dice su gli altri punti controversi.

RIFLESSIONE XXIX.

Su i Luoghi sacri, e su gli Asili.

DEll' uno punto e dell'altro parlan cento volumi: se poi in essi parli la ragione sola, ov-

ovvero anco la immaginazione e il pregiudizio, udite, Signori, e giudicate. I. Quanto a' Luoghi ſacri, dicono alcuni, nella Chieſa Ebraica, benchè compoſta di più milioni d'uomini, pure per ordine divino eravi prima un ſolo Tabernacolo, poi un ſolo Tempio, il Tempio cioè di Geruſalemme; il qual fu pure il ſolo Tempio della primitiva Chieſa Criſtiana. Ed anco, dappoichè divenne Criſtiano l'Impero, ben pochi ſono i Templi, che trovinſi rammentati ne' primi ſecoli, uno appena ne' borghi, due o tre o quattro nelle maggiori città. Dipoi Templi e Santuarj e Oratorj e Luoghi ſacri di ogni maniera ahi quanto moltiplicati! Eſcluſi ſono oggimai dalle città i lor cittadini terreni per dare tutto lo ſpazio a' cittadini celeſti; eſcluſi gli uomini vivi per cedere il campo a' Defunti. Moltiplicazione sì gravoſa ſia ella pur tollerabile a chi con iſpirito da Sovrano e con cuore da padre ſoprantende alla pubblica felicità?

Anzi tanto più felice uno Stato, dicono altri, quanto egli è più dai monumenti e dai preſidj della Religione occupato. Così giudicarono i Principi e i popoli, che ci precederono; i quali tanto eran lungi da creder gravoſi o ſoperchi i Luoghi ſacri, che anzi eſſi a grandi ſpeſe, come utiliſſimi gli moltiplicarono. Noi forſe ci crederem noi ſoli ſapienti, e folli e neſcj i noſtri antena-

tenati? Deh non diamo a' noſtri poſteri il triſto eſempio di portare di noi giudicio sì ſvantaggioſo! Riſpettiamo, io ſoggiungo, i noſtri padri, e più ancora riſpettiamo la ragione e la verità.

E' vero che per tutti gli Ebrei eravi un Tempio ſolo, come già un ſolo Tabernacolo. Ma queſto fu per la ſingolarità di quella Chieſa, riſtretta ad una ſola nazione; e fu molto più per l' indole della nazione medeſima, ſtranamente inchinevole allo ſciſma e all'idolatria: ciò che pur troppo ſi vide, toſtochè le dieci Tribù ſi ſepararono dal regno di Giuda e dal Tempio di Geruſalemme (*a*); la qual ſeparazione fu principio di frequentiſſima idolatria e di perpetuo ſciſma. Oltrechè quell'unico Tempio era pur deſtinato a raffigurare l'unica vera Chieſa Criſtiana, benchè congregata da tutte le nazioni e da tutte le parti dell'Univerſo.

A queſta Chieſa immenſa dovevan egli baſtare pochi Templi, nonchè un ſolo? Anzi a tal obbietto, diſſe il Signore pel ſuo Profeta (*b*), che grande è tra le genti il ſuo nome, e che in ogni luogo ſi fa a lui oblazione più pura e ſacrificio più perfetto: *Magnum eſt nomen meum in gentibus, & in omni loco ſacrificatur, & offertur nomini*

(a) *III. Reg. c.* 12. *v.* 28. *&c.*
(b) *Malach. c.* 1. *v.* 11.

mini meo oblatio munda. Che ſe ſacrificio in ogni luogo, dunque in ogni luogo, io dico, altari e Templi.

Pochi però, pochiſſimi, voi replicate, erano i Templi ne' primi ſecoli del Criſtianeſimo: la manía di erger Templi per ogni dove è aſſai poſteriore ... Ma ſe voi parlate de' ſecoli ſotto l'Impero Pagano, ſi riſponde che tanti quaſi erano allora i Templi, quante le caſe Criſtiane, e quanti in eſſe i ſotterranei naſcondigli: giacchè altri Templi non permetteva la tirannica perſecuzione. Che ſe poi parlate de' ſecoli ſotto l'Impero Criſtiano, i veri decoroſi Templi, quali a tal Impero convenivano, principalmente a fronte de' Templi idolatrici, già non eran Caſtelli in aria che ſi poteſſero in un attimo ſabbricare colla fecondità della fervida fantaſia. Oſſervate però che per decreto de' Principi molti Templi idolatrici furon convertiti in Templi Criſtiani; che molti Templi Criſtiani furono altresì da' Principi a loro ſpeſe di nuovo fabbricati; e che infine da' Principi furono animati e favoriti altri magnifici fabbricatori.

Che ſe poi entrò generalmente negli ſpiriti delle perſone opulente quella che diceſi manía religioſa o ambizioſa vanità, di laſciare dopo ſe qualche ſacro monumento, in cui viveſſe perpetua la loro pietà, o la lor rinomanza; a tal viſta

che

che dobbiamo noi dire o penſare? Tanti monumenti ſon egli di abbellimento e di comodo, ovvero d'ingombro e di aggravio alle noſtre città? E però ſon egli obbietti di gloria e di compiacenza, ovvero di obbrobrio e di querela?

Interroghiamone la Ragione: ſe queſta querelaſi d'ingombro e di aggravio, ſi diſtrugga pure, io dico, ciò che la manía edificò, nè ſi tema che ſia per dolerſene la Religione; giacchè queſta non approva ciò che la Ragione condanna, nè Dio ama culto maniaco nè maniaci cultori. Nè la Chieſa ſarà punto reſtia al giudicio della Ragione, purchè queſta non fermiſi alla prima ſuperficie delle coſe, ma le penetri e le comprenda. Si bilancino pertanto i comodi dall'una parte e gl' incomodi dall' altra, che quindi ne riſultano al pubblico: ſi bilancino i corporali cogli ſpirituali vantaggi: ſi confronti ancora ciò che allo ſplendor pubblico ſi concede negli edificj profani, con ciò che vuolſi ad eſſo negato ne'ſacri.

Si concede a cittadin facoltoſo il comperare più caſe e il diroccarle a ſuo talento, per formarne dove un palagio a ſervigio di due perſone o tre, il qual potrebbe eſſere abitazione comoda di ducento cittadini e di trecento; dove un giardino, che potrebbe pure a più centinaja di cittadini dare ricetto ... Le ſteſſe leggi civili favoriſcono generalmente gli edificj, che ſiano di pubblico orna-

namento, benchè apportino qualche incomodo privato. Ora si dimanda, quali siano gli edifizj, che per nobiltà di disegno, per eccellenza di lavoro, per esquisitezza di fregi siano al pubblico di maggior ornamento: gli edificj profani, ovvero i sacri? Se pure ad alcuni non paresse tutto bello e comodo ciò che serve al capriccio e al fasto de' Grandi, tutto brutto e incomodo ciò che spetta alla Religione e a Dio; e si stimasse disonore ad una città Cristiana l'apparir troppo Cristiana; o si temesse che troppo salisse in pregio la Cristianità.

Alcuni dicono che non sono capi d'opera tutti gli edificj sacri, e che in essi riprendesi non la magnificenza, ma la moltitudine. Chieggono altri, se capi d'opera sieno tutti gli edificj profani, e se la moltitudine in questi pure si riprenda. E sì che della maggior parte di questi il pubblico non altro gode che la facciata. Tutt'altramente avviene degli edificj sacri, aperti alla pubblica pietà; ne'quali perciò deesi misurare l'incomodo corporale col comodo spirituale. Contate voi per poco l'essere il Tempio vicino, ovver lontano? Dalla vicinanza nasce la facilità al bene, dalla facilità la frequenza. Chi a pro dell'anima sua senza sconcio della sua casa è disposto a far cento passi, non è disposto a farne trecento, principalmente in rea stagione... Quello che sopra si disse Consiglio

 di

di ſapienza e di pace ponderi tutte coſe e decida: *Conſilium pacis* ...

E che diciam noi de' Cimiteri nelle Città, e più ancora de' Sepolcri non pure nelle città, ma ancor nelle Chieſe? Quegli ahi triſti obbietti e ſchifoſi e inurbani! Queſti di più funeſti, e collocati appunt'appunto al martoro e all' ucciſione di coloro che le Chieſe frequentano: tanto peſtilenziali ſono l'eſalazioni che fuora ne traſpirano. Oh quanto meglio la penſarono gli antichi Romani ed altri popoli più colti, che lungi dall' abitato rilegarono alla campagna que' miſeri avanzi della già diſtrutta e diſtruttiva umanità! ...

Così parlano alcuni Filoſofi urbaniſſimi: e buon per noi ch' eglino ſi tengon lungi dalle Chieſe, lungi dal pericolo di eſſere dalla ſepolcral infezione aſſaliti a grave danno di tutta l' urbanità. Ma forſechè i frequentatori delle Chieſe ſono tutti infetti di peſtilenza, e di peſtilenza infettano le caſe e le contrade? Ben mi ricorda di aver letto che ſia ſtato peſtifero talvolta l' alito di grand' eſercito di cadaveri, laſciato marcire inſepolto: ma non mi ricorda di avere mai letto che la peſtilenza ſia uſcita da Criſtiano ſepolcro. Queſto potrà bensì eſſer fatale a qualcuno de' beccamorti, che traſcuri le debite cautele; potrà eſſer gravoſo a' circoſtanti, ov' eſſo non ſia ben coſtrutto e chiuſo e a tempi debiti ſpurgato; il perchè l' affar de'

fe-

ſepolcri ben può eſſere obbietto degno della ſaggia ſuperior providenza sì Eccleſiaſtica, sì civile: ma che di là vengano neceſſariamente i mali, che ſi dicono, e mali irrimediabili, no, la ſperienza nè la Storia nol conſente.

I vivi almeno tanto meglio ſtaranno, quanto ſaran più lontani dai morti. Se queſti non offendono il noſtro corpo, alcerto contriſtan lo ſpirito, nè punto conſeriſcono alla vita ... E tal è, dico io, il linguaggio di uomini che ſi chiaman Filoſofi! La Maſſima de' più ſaggi Filoſofi antichi era anzi diametralmente contraria, che a ben regolare la vita non vi è natural mezzo più efficace che la frequente rimembranza e immagine della morte. Queſta, no certamente, non eccita le idee più allegre, ma ſuggeriſce i più ſani conſigli. Se pure i noſtri Filoſofi non aman piuttoſto una folle allegria che una ſavia ſerietà.

Voi ci opponete gli antichi, che rilegarono i morti lungi dagli occhi loro; ma quali antichi? Pagani o Criſtiani? Se Pagani, un bell'eſempio ci proponete a imitare; ſpecialmente ſe parlate di que' Pagani, che credevano i morti incapaci di ogni ſoccorſo, varcato ch'eſſi aveſſero il fiume Stige; ai quali perciò non potevanſi preſtare ſe non tenerezze vane e vane onoranze. Tal è forſe l'idea che de' morti noſtri ci dà la Criſtiana Religione? Senonchè ella è pur falſa quella general

 rele-

relegazione, che diceſi, de' Pagani: giacchè ſe i Romani e i Greci la praticarono, trai quali pure ſcorgeſi varietà, gli Egiziani al contrario pare che voleſſero ſempre viva non ſol la memoria de' morti loro, ma ancor la preſenza, come tuttora ne fanno teſtimonio le famoſe lor Mummie . . .

Ma abbiſogna egli il Criſtianeſimo di tale autorità? Egli ne' ſuoi principj non ci moſtra, no, luogo fiſſo de' ſuoi ſepolcri; giacchè le circoſtanze di tai principj non permettevano tal fiſſazione; egli però ci moſtra molti de' ſuoi ſeguaci inſepolti in que' ſotterranei luoghi, che nomanſi Catacombe, e che erano le prime di lui Chieſe. Egli pure con autorità divina c' inſegna che la Comunione, la qual è tra noi vivi dall'un eſtremo all'altro del mondo Criſtiano, ſi eſtende ancora e continuaſi nella regione loro tra' morti, purchè *morti ſiano nel Signore*, cioè colla grazia divina; ſicchè morti e vivi poſſano darſi mutuamente ſoccorſo per que' mezzi, che Iddio diſpoſe, de' vivi e de' morti pietoſo e ſovrano Signore.

Sebben che dico io de' morti? Morti e' ſono nel corpo, non già nello ſpirito, morti a queſta miſera vita per viver vita migliore: e quella, che nel Simbolo chiamaſi *Comunione de' Santi*, è Comunione degli ſpiriti, anzichè de' corpi. E ſia egli importuno il frequente aſpetto de' ſepolcri e delle ceneri, il qual giovi a ravvivare in noi la me-

memoria degli ſpiriti immortali? Nulla certamente più utile a'morti e a' vivi che tale memoria per lo ſoccorſo ſcambievole ; e tanto meglio pe' vivi, ſe di qui apprendon ancora a meglio vivere ! Se il Vangelo non ha fiſſato nè il modo nè il luogo de'Cimiteri e de' ſepolcri, la pietà della Chieſa ſempre al Vangelo conforme ha preſcelto prima luogo ſacro, quale conviene a ſpoglie, che ſperanſi dalla divina grazia conſecrate, indi luogo eſpoſto alla comune veduta : giacchè come ſarà comune e frequente la memoria, ſe non vi ſono monumenti acconci, che la riſveglino ? Tale ſia l' idea propoſta alla Filoſofia e alla Politica Criſtiana, e noi, che ragioniamo ora ſui morti, riflettiamo, che ragioniamo ancora ſu noi ſteſſi , giacchè tra poco ſaremo noi pure nel numero de' morti .

II. Aſſai più ragionevoli pajono i noſtri Filoſofi ſul punto degli Aſili. Come? e' dicono , i Luoghi ſacri, eretti all'onor di Dio e all' eſercizio della Religione e della pietà, ſaranno il rifugio de' più atroci delitti e delinquenti a terrore della innocenza e a danno della civil Società ? Strana coſa e funeſta! Un uomo di mal talento , che non oſerebbe di commetter il misfatto preſſo un poſtribolo eſpoſto all' ira della giuſtizia vendicatrice, lo commette francamente preſſo una Chieſa, che contra tutte le più giuſte vendette offeriſce

a lui scampo e franchigia. Iddio dunque ama di farsi ne' luoghi più santi a lui dedicati protettore de'misfatti ch'egli più altamente condanna! ...

Tale già non era la legge nè la pratica della Chiesa Ebraica. Ivi era bensì il gran Tempio, eranvi ancora città di rifugio (*a*): ma per chi? Per l'innocenza pericolante, che avesse l'apparenza di reità, o tutt'al più per qualche reità minore, che fosse l'effetto dell'ignoranza piuttosto o della cieca passione che dell'avveduta malizia. Ove si trattasse di reati maggiori, Attalia strascinata fuori del Tempio (*b*), e uccisa; Adonia menato via a forza (*c*) dallo stesso Altare ... E così ordinava la legge stessa divina contra l'Omicida volontario, ch'egli fosse divelto eziandio dal divino Altare, e messo a morte (*d*): *Ab altari meo evelles eum, ut moriatur*. Che più? Gioabbo fu ucciso all'altare stesso, a cui si teneva attaccato (*e*): *Apprehendit cornu altaris*... vittima dell'umana non meno che della divina giustizia.

E la Chiesa Cristiana tutt'all'opposito darà ne' suoi Altari e Templi sicuro ricovero ad omicidi, a ladri, ad assassini, ad ogni ribaldaglia; la Chiesa

(a) *Num. c.* 25. *v.* 6. *Deut. c.* 4. *&c.*
(b) *IV. Reg. c.* 11. *v.* 15.
(c) *III. Reg. c.* 1. *v.* 53.
(d) *Exodi c.* 21. *v.* 14.
(e) *III. Reg. c.* 2. *v.* 28. *&c.*

fa Criftiana tanto più perfetta, più fanta, più nemica di ogni ribalderia ! E sì per un Altare e per un Tempio, che là era, qui ce n' ha più e più migliaja, dove a'ribaldi è data ficurezza. E che dico io folamente Altari e Templi ? Quanti fono gli altri Luoghi facri, che parimente a' ribaldi ficurezza offerifcono! Nè folo effi la offerifcono nel loro interno, ma nell'efterno ancora, e non di rado nello fpazio ben ampio, che gli circonda. Così dunque una Chiefa fantiffima fi fa protettrice di tutte malvagità eziandio più nocive all'umana Società!

Nè già tal foggia di Afilo può dirfi coftituita per nuova legge dell' Uomo-Dio ; che anzi egli fteffo fi dichiarò fuggetto alla cattura nel Tempio, ov'egli foffe ftato reo di prava dottrina (*a*): *Quotidie apud vos fedebam docens in templo, & non me tenuiftis ...* Nè pure tal Afilo può dirfi dedotto dall'umana o dalla divina ragione, mentrechè anzi fi è veduta l'una e l'altra ad effo contraria, come notò un illuftre Magiftrato (*b*), ma dedotto dal coftume degli antichi Greci e Romani, i quali di fatto diedero ampliffimo diritto di Afilo a non pochi de'loro Templi ; diritto che

 dipoi

(a) *Matth. c. 26. v. 55.*
(b) *Aguire, Difcorfo fopra l'Afilo Ecclefiaftico l.2. n. 16.*

dipoi si estese alla residenza de' Principi e de' Magistrati, indi a statue, a medaglie, a città, a campagne ...

A pruova di tal deduzione si reca (*a*) l'autorità dello stesso Papa Nicolò, il qual nella Risposta alle Consultazioni de' Bulgari c. 95. dice: *Se prima andarono impuniti i rei nel Tempio di Romolo, quanto più deggiono conseguire la remissione de' lor delitti coloro, che ricorron al tempio di Cristo?* E già fino dall'anno 588. argomentato aveva per simil modo il Concilio II. di Macon Can. 8. *Se illeso stava il reo presso alla statua del Principe, quanto più devono starsi esenti da condanna quelli, che ottennero il patrocinio del celeste Re immortale!* ... L'Asilo dunque Ecclesiastico è dedotto dal Gentilesco e dal Principesco. I Principi alcerto costituirono quegli antichi Asili della Grecia e di Roma; i Principi pure costituirono l'Asilo Ecclesiastico (*b*), come ne fanno fede le Leggi di Teodosio il Giovine, di Onorio, di Marciano ... giacchè prima di loro non leggesi che tal Asilo fosse in vigore.

I Principi, che costituirono questo Asilo, poterono ancora a senno loro ampliarlo, ristrignerlo, abolirlo: come in fatti le leggi medesime il dimo-

(a) *Ivi*.
(b) *Ivi l.* 1. *n.* 33.

dimostrano, quali più, quali meno a tal Asilo favorevoli. Giustiniano nella sua Costituzione 17. pare che ristringa l' Asilo alla sola innocenza perseguitata dalla fierezza de' padroni o dalla soperchieria de' prepotenti o dalla crudeltà de' nimici (a): *Sic Ædes sacræ & religionem habeant, si sævitia dominorum, si potentiorum superbia, si hostium crudelitas vitanda sit.* Anzi assai prima l' Imperadore Arcadio a sommossa di Eutropio con una Costituzione tutti in un fascio abolì gli Asili Ecclesiastici ...

Ma Signori, già di sopra ci avvisò il Fleury di non misurare alla cieca i diritti coi fatti; e ci avvisa la ragione di non essere troppo corrivi a tirare da' fatti le conseguenze. Ognuno sa che non può liberamente ritogliersi tutto ciò che liberamente si diede o sia agli uomini o sia a Dio; almeno se il Datore non si riservò tal libertà, o se ragioni gravissime e necessarie non lo costringono. E in realtà mirate che pubblicata appena la Costituzione di Arcadio, fu rivocata, e che il sommovitore Eutropio ne pagò col suo sangue la pena, e che non ostante tutte le variazioni, restò nondimeno nella Cristianità in tutto il vigore il sacro Asilo.

Con-

(a) *Ivi n. 36.*

Contuttociò per formare di esso la giusta idea, si convien salire più alto ai fatti insieme e alle ragioni: al che si fa a noi guida un gran Ministro di Stato (a), spettabile non meno per sapere che per talenti, e zelante della Religione non meno che del Principato, degno perciò di aver luogo nel sopraddetto *Consiglio di pace*, e che appunto prese a scrivere sull'Asilo (b), quando sull'Asilo bollivano alcune controversie tra'l Principato e'l Pontificato. Egli ci mena ai fatti, alle ragioni, a' temperamenti; sicchè salva sia la dignità della Religione, nè punto sia lesa la felicità dello Stato; che sono i due obbietti, la cui conciliazione è l'arduo scopo della sapienza de' Consiglieri.

Quanto ai fatti; no, il sacro Asilo non fu in uso presso i soli Greci e Romani (c), ma presso tutti i popoli comechè barbari dell'universo, i quali avessero qualche sentimento di Divinità e di Religione. Solo se ne eccettuano i Persiani: ma questa era una conseguenza della lor Religione cultrice degli Astri, che credevansi abitatori perpetui del cielo, incapaci di avere albergo o Tem-

(a) *Il Gran Cancelliere e Plenipotenziario Conte Cristiani.*
(b) *Deduzione sopra l'Asilo Sacro, Venezia* 1766.
(c) *Ivi p.* 1.

Tempio qui in terra. Posto ciò, qual maraviglia che tra que' popoli non vi fosse Asilo sacro, non essendovi pur luogo fisso alle lor Deità consecrato? Ma dove eravi tale luogo, come eravi tra gli altri popoli sì colti, sì selvaggi, ivi quasi generalmente eravi sacro Asilo.

E ciò, se io non erro, per un natural sentimento di rispetto e di amore verso la venerata Deità. Giacchè pare in certo modo che sia messo sotto la protezione di lei chiunque al sacro di lei albergo ricorre. Tal rispetto si usò più volte verso gli uomini ancora più cari al pubblico e più venerandi, di non toccare i rei, che fossero alle lor case e alle persone ricorsi. Quanto più tal rispetto è dovuto a colui che è l'obbietto della suprema nostra venerazione e servitù! (*a*) Questo è il motivo che della conservazione del sacro Asilo adduce Carlo Magno nella Dieta degli Ottimati Ecclesiastici e secolari, tenuta in Magonza l'anno 813., la conservazione cioè del divino onore: *Ut honor Dei conservetur*. Motivo, che parve giusto anco all' Ariano Re Teodorico, e che fu da lui adottato, di rispettare per l' onore di Dio il sacro di lui Tempio, *Ut sacro Templo reverentiam habuisse videamur* ...

Ed eccoci da' fatti passati alle ragioni. Ma come

(a) *Ivi p. 35. e 92.*

me mai l'onor divino può egli o deve proteggere i peggiori ſuoi oltraggiatori e nimici, quali ſono i rei, che di Aſilo abbiſognano? Riſpondeſi che Dio non è ſolamente giuſto e ſanto e zeloſo, ma ancora miſericordioſo (*a*). E tal è l'idea di quell' Eſſere ſupremo, cui ſi preſenta la rivelazione inſieme e la retta ragione. E guai alla terra, ſe tolta ne ſia la ſuperna miſericordia! Un buon Principe non ſi compiace anch'egli talvolta di far grazia a' delinquenti? E ſe egli la fa per natla bontà, perchè non potrà egli farla per riſpetto a Dio, di cui egli è la viva immagine?

L'onor di Dio, la miſericordia di Dio ſono pertanto le due ragioni del ſacro Aſilo: le quali ragioni ſe valſero preſſo gli altri popoli anche idolatri, molto più dovevan valere preſſo il popolo Criſtiano, che aveva di Dio la più giuſta idea. E tal è l'argomento ſopra recato del Papa Nicolò e del Concilio di Macon, i quali non appoggianſi preciſamente all'uſo de' Greci e de' Romani, ma da tal uſo deducono con maggior forza l'Aſilo Eccleſiaſtico: *Quanto potius ... Quanto magis ...*

Sebbene per queſto Aſilo eravi ancora un'altra ragione graviſſima (*b*), cioè la ſalute dell'anime: giac-

(a) *Ivi p. 3.*
(b) *Ivi.*

giacchè dall'una parte riparavasi nel miglior modo, che si potesse, per via di composizione il danno cagionato da'delinquenti, dall'altra i delinquenti stessi nel luogo del loro Asilo sommettevansi a tutto il rigore della salutar penitenza Canonica. Laddove l'antica severità delle leggi civili appena mai concedeva tempo e modo di salutevol ravvedimento e soccorso.

Quindi ne'primi tempi la tanta sollecitudine (*a*) de'Monaci, de'Cherici, de' Vescovi nell' intercedere pe'delinquenti presso i Magistrati e presso i Principi Cristiani: sollecitudine, che si accusa di troppa, e forse fu troppa alcune volte: ma non era ella condonabile in coloro, che sostenevan le parti della misericordia, verso coloro che tutto spiravano il rigore della giustizia? Lo spirito della Chiesa è spirito di Madre: e ad una Madre si fa egli reato della sua compassionevole tenerezza?

V'ha chi crede che ne'primi anni dell' Impero Cristiano queste sole intercessioni fossero in uso, e non veruno Asilo Ecclesiastico; giacchè su ciò non trovasi verun Editto Imperiale, eccetto quello del Magno Costantino, che da' Critici si dà per sospetto, come sospetti pure gli Atti di S. Silvestro, da' quali è mentovato. Ma che che sia

(a) *V. Aguirr l.* 1. *n.* 18. *&c.*

ſia di tale Editto, ſi ſa però (a) che nel ſecel quarto eravi Altare ſacrato al vero Dio, che chiamavaſi *l'Altare della Miſericordia*: e il Pagano Amian Marcellino con altri ci narra il rifugio de' rei alle Chieſe Criſtiane: e il Concilio I. di Oranges circa l'anno 341. denunzia, *Che non debbanſi conſegnare i rei ricorſi alle Chieſe, ma che eſſi debbano eſſere dalla ſantità e dalla riverenza del luogo difeſi*. Che più? (b) Le leggi ſteſſe del Gran Teodoſio e degli Auguſti figliuoli preſuppongono piuttoſto l'Aſilo Eccleſiaſtico che non lo inſtituiſcono.

Ora mirando a tutte le coſe dette, di qual diritto crederem noi che ſia queſto Aſilo, di diritto umano o divino? Non pare umano preciſamente; giacchè il tanto unanime conſenſo de' popoli ci moſtra che la coſa non viene ſolo dall'umano arbitrio, ma dal ſentimento ancora e dal lume della natura. Oltrechè Dio ſteſſo volle pur eſpreſſamente qualche Aſilo nella Legge Ebraica, quantunque ella foſſe legge di ſevera giuſtizia e di ſervile timore. Non pare nè meno diritto aſſolutamente naturale e divino; giacchè tal diritto è ſempre invariabile; laddove il diritto dell'Aſilo è ſtato ſempre vario ſecondo la varietà dei tempi e de'

(a) *V. Criſtiani p.* 14. *&c.*
(b) *Ivi.*

de' paesi : e quanta fu pure ed è tuttavia la varietà nella stessa Chiesa Cristiana!

In certi tempi e paesi ampliato l'Asilo immensamente ; sì l'Asilo io dico materiale, esteso non solo ad ogni luogo sacro, ma anco a quello che avesse ad esso relazione, e al vastissimo di lui circuito : sì ancora l'Asilo formale, esteso ad ogni genere di delitti e di delinquenti. All' opposto in altri tempi e paesi ristretto l'Asilo materiale soltanto ad alcuni Santuarj più insigni ; e ristretto l' Asilo formale a'delitti e a'delinquenti minori ... Nè già restrizione o ampliazione a capriccio, Iddio nol voglia mai, ma secondochè prevaleva il riguardo ora all'onore divino, ora alla tranquillità dello Stato ; e secondochè le circostanze parevano ricercare ora più ampia misericordia, ora più rigorosa giustizia.

Pertanto il Van-Espen (*a*) con altri distingue il jus divino immutabile, con precetti immutabili imposto da Dio, dal jus divino mutabile, eletto generalmente dagli uomini e stabilito a onor di Dio: e di questa seconda specie egli pensa che sia il jus dell' Asilo Ecclesiastico ; jus, che può dirsi misto, divino ne'suoi principj, umano nelle sue particolarità e conseguenze. Il perchè non è da maravigliarsi che a tale jus presedessero ora i Principi

(a) *Ivi p. 62.*

cipi, ora i Vescovi, e che sopra esso si portassero di là leggi Principesche e civili, di qua leggi Episcopali e Canoniche, le une per ciò, che nell'Asilo vi è di umano, le altre per ciò che vi è di divino.

Sebbene poi prevalse il divino riguardo per modo che già da molti secoli dal general consenso de' Principi tutta quasi la cura del sacro Asilo fu lasciata alla Chiesa (*a*): sì, alla Chiesa la determinazione dell'Asilo sì materiale, sì formale, alla Chiesa la custodia de' rei, che a lei fossero rifuggiti; alla Chiesa il giudicio de' rei, che godessero o non godessero dell'Asilo... Onde fu ciò le tante leggi Episcopali, Pontificie, Conciliari, che formano una parte ben grande del Jus Canonico. Onde i Giureconsulti più imparziali, benchè Regalisti, conchiudono, *Che in oggi l'Asilo sacro de' Cristiani appartenga pel regolamento in Massima al Gius positivo Ecclesiastico*. Sono le parole stesse del sopra lodato Ministro.

Sempre però salvo intendesi a' Principi il diritto inalienabile di reclamare con tutta efficacia contra tutti gli abusi e disordini e pericoli di tempo in tempo occorrenti, che minaccino la tranquillità e la sicurezza dello Stato. Conciossiachè non sarà mai che sia onorifico a Dio e conforme alla divi-

(a) *Ivi p.* 5. *e* 30.

divina misericordia, ciò che è contrario alla pubblica utilità. Il provvedere alla pubblica utilità, dice il Crisostomo (*a*), è la regola, l' essenza, l' eminenza sovrana del Cristianesimo: *Hæc est Christianismi regula, hæc illius exacta definitio, hic vertex super omnia eminens, publicæ utilitati consulere*. Nè può esser dubbio che il santo Dottore parli così della utilità corporale, come della spirituale; della utilità spirituale, a cui dee concorrere il Principato, della utilità corporale, a cui dee concorrer la Chiesa.

Nasce per ventura questione ora sull' estensione dell'Asilo, ora sulla custodia o sul giudicio de' ricorrenti, ora sulla qualità delle pruove al giudicio richieste .... Che potrei mai dirne io, o altro qualunque Scrittor privato? Decida tali questioni secondo le circostanze la pubblica utilità; le decida il Profetico Consiglio di pace, *Consilium pacis* ... Nè altro sono in realtà che effetti di tal Consiglio i tanti Concordati, cui la Storia anco su tali punti ci appresenta, modelli di savia pace, norme di vera utilità, per cui la giustizia si abbraccia colla misericordia, e colla ragion di Stato va di concerto la divina Religione. A tale Consiglio io lascio il tanto di più che resterebbe a dire sopra sì vasto e sì litigioso argomento.

L l RI-

(a) *Hom.* 15. *in Epist. I. ad Cor.*

RIFLESSIONE XXX.

Sulle Feste, sulle Astinenze, su' Digiuni, e sulle Leggi de' Maritaggi.

I. LE Feste in primo luogo, obbietto anch'esse di concorrenza come l'onor di Dio e il bene della civil Società, così ancora tra la Chiesa e'l Principato. Sdegnati alcuni della moltiplicità delle Feste, come dannosa al pubblico ed a privati, perchè interrompe troppo sovente i lavori, spegne l'amor della fatica, toglie alla povera gente la sussistenza .... Altri all' opposito scandalizzati del culto che si scema a' Santi, a Dio, ove si scemino le Feste, Qual bene, gridano, possiam noi sperare qui in terra, se non ci rendiamo propizio il Cielo? ..... Ma come fia questo propizio, più forte gridano i primi, se la profanazione di tante Feste vale anzi ad irritarlo vie maggiormente? Ozio, bettole, bagordi, tresche ... Quando la finire' io, se volessi tutte le dicerie pro e contro rammentare?

Salghiamo alla prima instituzione del sovrano Autore della natura e della Religione. Egli da principio non altro institul che un giorno fra la Set-

Settimana, cioè il giorno settimo, il Sabbato (*a*), il quale fosse specialmente destinato all'onor di Dio, e al riposo dell'uomo. E qui eccoci della Festa la vera Idea. Giorno in prima destinato specialmente all'onor di Dio. Conciossiachè quantunque ognidì a quel Sommo Essere debba rendersi onore, pure debb'essevi di tanto in tanto giorno distinto, in cui si rinnovi in ispecial modo la memoria della beneficenza di lui, e se ne riconosca la paterna sovranità con ringraziamenti, con adorazioni, con preghiere, con offerte e con altri atti di pietà e di Religione. E a memoria appunto della creazione dell'Universo, per cui si aprirono della beneficenza i tesori, fu destinato il settimo giorno; giorno, che però dicesi benedetto fra gli altri e santificato da Dio per gli atti santi, a cui è destinato (*b*): *Et benedixit diei septimo, & sanctificavit illum ...*

Giorno altresì destinato, io soggiungo, al riposo dell'uomo: perchè sebbene ogni giorno è diviso in luce e in tenebre, destinate quella al lavoro, queste al riposo, nondimeno volle pur Dio giorno distinto al riposo, dandone egli stesso in certo modo l'esempio (*c*): *Et requievit die septi-*

 mo

(a) *Gen. c.* 2. *v.* 2. & 3.
(b) *Ibidem.*
(c) *Ibid.*

mo ab universo opere, quod patraverat. Riposo, io dico, non ozio, *che di ogni malizia è maestro*, riposo dalle opere corporali e terrene, per attendere vie più alle spirituali e celesti, e così meglio rassomigliarsi allo spirituale celeste Padre e Signore.

Tal è a un di presso il tenor delle Feste, in cui per secoli continuarono i cultori del vero Dio, i quali conservata avevano la Tradizione delle opere stupende e de' sovrani voleri del Creatore: finchè venne il tempo ne' divini Consigli preordinato alla instituzione della Legge Scritta. Allora più che mai riservato all' uman riposo e al culto divino il giorno settimo, coll' aggiunta di varie particolari osservanze: e guai a chiunque ne fosse anco in menoma parte violatore! Tosto sul capo di lui rigorosa cadea la pena.

Cristo però, voi dite, mostrossi poco curante dell' osservanza del Sabbato, e pigliò pure la difesa de' suoi discepoli (*a*), che svellendo spighe da' campi lo violavano; e di più stabilì la Massima che in Sabbato sono lecite le opere, che tendono a beneficio del prossimo (*b*): *Itaque licet sabbatis benefacere*. Anzi ci propose egli stesso quel grande principio, che l' uomo non è fatto pel Sabbato,

(a) *Math. c.* 12. *v.* 2. *&c.*
(b) *Ibid. v.* 12.

to, ma il Sabbato per l' uomo (*a*) *: Sabbatum propter hominem factum est, & non homo propter Sabbatum* ... Ma Signori, ciò che Cristo non curò, anzi biasimò, non fu l'esatta osservanza religiosa, ma la superstiziosa scrupolosità Farisaica.

Di fatto i Farisei intenti alla lettera, non allo spirito della legge accusavano i discepoli di Cristo, che svellevano spighe soltanto per isfamarsi; accusavano Cristo stesso, perchè con miracoli sanava infermi d'ogni maniera; quasi che opera servile, vietata dalla divina Legge, fosse il soddisfare alle più urgenti necessità della vita; opera servile fossero gli stessi miracoli, operati dalla divina beneficentissima Onnipotenza. Oh Farisaica follia, che non sa conoscere i diritti della necessità e della carità! Egli è pur evidente che il fine de'divini disegni non è il Sabbato, per cui sia creato l'uomo, ma è l'uomo piuttosto, per cui è ordinato il Sabbato, affinchè l' uomo stesso per tale mezzo sia ristorato nel corpo, e santificato nello spirito: sicchè il Sabbato dee cedere al bisogno e al bene dell'uomo. Ma quindi qual conseguenza contra l' osservanza del Sabbato? Conseguenza soltanto contra l'osservanza Farisaica, non già contra l' osservanza Mosaica.

E forse agli Ebrei era prescritto il solo Sabbato?

(a) *Marci c. 2. v. 27.*

to? Anzi moltiplicate tra loro le maraviglie divine, e per la moltiplicazione delle maraviglie moltiplicate pure le Feste a fine di perpetuarne la memoria e la riconoscenza. Quindi le Feste straordinarie (*a*) della Pasqua e degli Azzimi, le Feste delle Primizie e delle Settimane, le Feste della Messe e della Espiazione e de' Tabernacoli ... Che dirò dell'anno Sabbatico (*b*), che ritornava ogni settimo anno, e del Giubileo (*c*), che ritornava ogni anno cinquantesimo? ..... Iddio stesso ne fu l'institutore; nè credo esservi uomo sì folle che ardisca di farsene censore.

Già non è Dio, voi dite, l'institutore delle tante Feste, che si osservano dalla Chiesa Cristiana. Se l'institutore non è Dio, io rispondo, egli almeno ne è l'esemplare. E possiamo noi credere ch'egli in una Chiesa tanto più perfetta non voglia que' sacri giorni ch' egli pur voleva nella Chiesa meno perfetta sì della natura, sì del Giudaismo? La forma della Chiesa è cambiata dall'Uomo-Dio; altri dogmi, altri prodigj, altri Misterj; e però ancora altre Feste a celebrarne la dolce e veneranda memoria. Siane pure la stessa celebrazione diversa, come diverso è lo spirito del

(a) *Levit. c.* 23. *v.* 4. *&c.*
(b) *Levit. c.* 25. *v.* 4.
(c) *Ibid. v.* 8. *&c.*

del Cristianesimo; ma però le Feste sempre sussistano.

Sussistan le Feste ordinarie, che ogni settimo dì ci ritornano, mutato soltanto il Sabbato nella Domenica onorata da più alto Mistero, qual è il divino Risorgimento. Nè di tal mutazione è da maravigliarsi; giacchè il Figlio dell'uomo, il qual è insieme Figlio di Dio, dichiarossi anche del Sabbato padrone (*a*): *Dominus enim est Filius hominis etiam Sabbati*. Sussistan pure le Feste straordinarie, quali sono il divino Natale, l' Epifania, la Pasqua, l'Ascensione, la Pentecoste .... Alle quali Feste principali ben si possono aggiugnere alquante altre minori di minori Misterj, e di alcuni Santi più insigni, e specialmente della divina Madre di tutti i Santi Reina.

Tutte coteste Feste, chiede alcun dispettoso, eranvi elle a' primi tempi del Cristianesimo? Quelle de' principali Misterj di Cristo bene stanno al popolo Cristiano: ma donde e perchè le tante altre, che riescono al medesimo popolo gravose? Introdotte da una moderna divozione se non fanatica o interessata, oziosa almeno e mal intesa ... Ma Signore guardatevi, altri risponde, che forse la vostra prevenzione contra le Feste non provenga da simili difetti o peggiori di quelli che voi attribuite all' altrui divozione. Dite per

(a) *Matth. c.* 12. *v.* 8.

cortesia, sarà ella cosa spiacevole a Dio, o inutile e nociva al popolo de' Fedeli che festeggiati siano i meriti e i trionfi di coloro, cui Dio sì altamente della sua grazia onorò, e costituì esemplari e intercessori presso lui di quanti gl' invocassero? Male conosce i disegni di Dio e i vantaggi degli uomini chi a tal festeggiamento è contrario.

Cotali Feste non eranvi tra gli Ebrei, benchè tra loro vi fosser Santi e grandi Santi ; nè eranvi tampoco tra' primi Cristiani . . . . Elle non eranvi, come io penso, tra gli Ebrei per la ragione medesima, per cui nè meno eranvi statue nè pitture di forma umana, cioè per la propensione loro grandissima verso l' idolatria. Essi, che a mala pena si contenevano dal deificare vitelli, nonchè uomini di minor pregio, che avrian essi fatto alla vista di Abramo, di Giacobbe, di Mosè alzati su' loro Altari? Nè il pericolo era forse minore al principio del Cristianesimo: conciossiachè i primi Cristiani non eran egli dal Giudaismo e dalla Gentilità convertiti di fresco? E però quanto era da temere che la primiera propensione non fosse ancora da loro altutto sradicata!

E poi dovevansi egli festeggiare i Misterj e le virtù soprumane di Maria santissima, mentr' ella era tuttavia vestita di carne mortale? Festeggiare i meriti e i trionfi degli Apostoli e degli altri
Eroi

Eroi Criſtiani, mentre ſtavanſi tuttora in campo combattendo ed aſpettando dal ſommo giudice la corona della giuſtizia? Non è maraviglia dunque che le Feſte tardaſſero, finchè foſſero compiti, coronati, riconoſciuti i trionfi. Nè meno la Feſta dell' Aſcenſione e della Pentecoſte non potevaſi celebrare, prima che Criſto foſſe ſalito al cielo, e foſſe dal cielo ſu' diſcepoli diſceſo lo Spirito Santo. E ſe Iddio venne di poi formandoſi nella ſua Chieſa nuovi Santi, vi ſtupirete voi che nuove Feſte dipoi ſianſi inſtituite?

Non ſi biaſima la nuova inſtituzione, ripiglian più ſaggi Oppoſitori, ma la ſoperchia moltiplicazione sì nelle Chieſe particolari, sì ancora nella Chieſa univerſale. La divozione de' popoli, de' Principi, de' Prelati Eccleſiaſtici è venuta aggiugnendo ora l'una Feſta, ora l'altra, l'una qui a titolo di riconoſcenza, l'altra là a titolo di protezione ... e propagandoſi eſſe dall' uno all' altro luogo, e accoppiandoſi le moderne alle antiche, e le particolari alle univerſali, ne riſulta quel numero eſorbitante, che aggrava lo Stato, e non onora il cielo: concioſſiachè in tanta moltiplicità di Feſte languiſcon gli affari privati e pubblici; e quanto è facile che dall'intermiſſione della fatica s'ingeneri l' oziofità, e quindi la vizioſità, l'abuſo, la profanazione.

Se coteſte ſiano immaginazioni, o eſagerazioni, o real-

o realtà, io dimando, chi è giudice competitore? Io no, che su ciò non tengo veruna soprantendenza; nè pure voi, miei Signori, se non siete di civile nè di Ecclesiastica autorità rivestiti: e forse non abbiamo pure delle cose bastevole cognizione. Giudice, già il dissi, nelle cose spirituali è giudice l'Episcopato, nelle temporali giudice il Principato. Se essi non sono in questa parte giudici infallibili, sono però giudici i più autorevoli: e qualora essi consentano in nuova determinazione sulle Feste, chi oserà contraddirvi? Il loro consenso bastò alla instituzione di varie Feste, perchè non basterà egli alla soppressione?

Parlo di quelle Feste, che sono di più moderna e libera instituzione Ecclesiastica: giacchè quanto alle più antiche e principali, che sono d'instituzione universale Apostolica e forse divina, come la Pasqua, la Pentecoste &c., elle potranno bensì dispensarsi ne' casi, in cui la necessità e la carità lo richiegga, come Cristo disse del Sabbato; giacchè la necessità e la carità è sopra tutte Feste; ma non sia mai ch'elle siano da Cattolica podestà sostanzialmente alterate, nonchè soppresse.

Le altre sì possono senza dubbio sopprimersi dalla podestà medesima, che le instituì; sopprimersi però, io dico, per giuste e gravi ragioni: giacchè le cose spettanti al pubblico divino culto non sono cose di capriccio. E possiam noi pensare

fare che fian mancate ragioni tali alla podeftà fopprimente, fenza fare a lei ingiuria? E pofto ciò, che penferem noi di coloro, i quali fcrupoleggiano fulle Fefte foppreffe, e a quelle ftanno vie più attaccati? Ignari, io fclamo, e illufi! ... Ma le Fefte, dice taluno, fon giorni confacrati a Dio; come dunque fia lecito profanargli? E fe effi di più foffero per Voto pubblico confecrati? La Teologia rifponde che il Voto è una promeffa fatta a Dio del bene migliore. Ora non più farebbe il bene migliore in tali Fefte, ove foffe più il male che il bene. Di tal bene e male è giudice non la privata ignoranza, ma la pubblica autorità facra, la qual come interprete della volontà divina può ancora tai Voti riftringere o abrogare.

Tutt' al contrario certi altri ftendono a fenno loro la foppreffion delle Fefte più oltre che il Principato non chiefe, e l'Epifcopato non concedè. La richiefta e la conceffione è riftretta alla fola facoltà di efercitare le opere fervili, lafciando nel priftino vigore l'obbligazion della Meffa. Coftoro, vada ancor la Meffa, dicono, dacchè è tolto di tali opere il divieto. Ma con qual cofcienza, dico io, e' s'innoltran così, e con qual ragione così parlano? Forfe non poffono conciliarfi infieme l'affiftenza della Meffa e l'efercizio delle opere fervili? Teftimoni in contrario fono i

tanti

tanti buoni Operaj, che ne' dì anche non obbligati, premettono religiosamente tal assistenza alle giornaliere loro fatiche. Que', che soprastanno, pensino ciò che sia espediente di ordinare: que', che sono soggetti, adempiano i doveri della fedele ubbidienza, e guardinsi così dalla licenza filosofica, come dalla scrupolosità Farisaica.

II. Avversario assai più forte contra le Astinenze e contra i Digiuni insorge la Gola; la Gola, io dico, che fa tutt'insieme da filosofa e da medica e da economa e da politica. A che giovano, ella grida, coteste pratiche materiali, al tutto Giudaiche? A danneggiare il corpo senza migliorare lo spirito, a comperare a costo maggiore ciò ch'è meno piacente e meno sano, e infine a logorare colla compera di cibi stranieri il pubblico patrimonio. Ecco le ragioni moltiplici, che deggiono, sì certamente, parer vittoriose a coloro, che giudicano col palato e col ventre, anzichè coll'intelletto.

Possiam noi venire di tai ragioni all'esame? Madonna Gola, tu dici in prima pratiche Giudaiche: ma dov'è la tua erudizione? Una specie di Astinenza vi fu assai prima del Giudaismo, vi fu fin dal principio del mondo prescritta da Dio stesso al primo uomo. Tu già m'intendi ch' io parlo del frutto dell'albero detto della Scienza(a).

E già

(a) *Gen. c. 2. v. 17.*

E già fin d'allora il Serpente tentatore insegnò all'uomo a filosofare a suo gran danno (*a*) : *Cur præcepit vobis Deus, ut non comederetis de omni ligno paradisi?* Ben poteva l'uomo rispondere tutto attonito lodando la divina bontà, perchè di tanti frutti facendol partecipe, di un solo gli avesse intimata l'astinenza a ricognizione del sovrano dominio ...

Ed oh volesse l'uomo almeno dopo il gastigo riconoscer sì giusta ragione del divino comando e della sua soggezione! Iddio alcerto dopo la prevaricazione denunziò all'uomo un'astinenza più ampia, l'astinenza cioè non solo dal sangue di qualunque animale, ma ancor dalla carne col sangue (*b*): *Carnem cum sanguine non comedetis* . . . Astinenza vie più ampliata da Dio medesimo nella Chiesa Ebraica; giacchè al divieto della carne col sangue si aggiunse quelle delle carni di tutti gli animali, che erano giudicati immondi (*c*) : *Ne comedatis, quæ immunda sunt*...

E l'uomo chiederà a Dio, perchè gli sian fatti tali divieti? Chiederà il servo al sovrano Signore, perchè tutti non sian lasciati in sua balía i beni signorili? *Cur præcepit?* ... Oh presunzione!

(a) *Gen. c. 3. v. 1.*
(b) *Gen. c. 9. v. 4. &c.*
(c) *Deut. c. 14. v. 3. &c.*

ne! oh impudenza! ... Ma quinci provengono, voi dite, al servo varj disgusti e incomodi ... Ebbene, io rispondo, provengano: i voleri del Signore deggion essere a tutto costo adempiti. Il servo dee sentire la condizione di servo, e molto più dee sentirla, se egli si è fatto reo. Che avete voi qui a replicare? Voi specialmente Signori terreni, che stimate giusta maggior durezza verso i servi vostri, che pur sono vostri fratelli ...

Iddio procedè più da padre che da padrone, sì verso l'uomo innocente, proponendo a lui un premio grandissimo per una lieve ubbidienza; sì ancora verso l'uomo reo, non facendo a lui divieti se non ragionevolissimi e utilissimi. Imperocchè si vietò il sangue degli animali a uomini rozzi e violenti, affinchè non divenisser sitibondi anche del sangue umano (a), come tuttora il sono tanti popoli selvaggi: si vietò la carne degli animali immondi, affinchè l'umana ragione fosse meglio cautelata contra l'immondezza ancora delle azioni e de' costumi.

Oltrechè l'astinenza non è ella pure una specie di penitenza corporale, conveniente all'uomo reo, acconcia a placar l'ira divina e a domare le carnali passioni? Tanto più, se l'astinenza si estende non solo alla qualità de' cibi, ma ancora alla quantità

(a) *Gen. c. 9. v. 5. &c.*

tità e al tempo; sicchè alla sottrazione de' desiati sapori aggiungasi il dolor della fame: la qual astinenza con nome più proprio comunemente chiamasi digiuno.

Ma contr'al Digiuno appunto e specialmente contr'al Digiuno Quaresimale più declama la filosofia della Gola: e qual penitenza, ella dice, è cotesta? La vera penitenza piacente a Dio è quella dello spirito, non quella del corpo. Questa era la penitenza Giudaica, abolita insieme col Giudaismo: e però tolto il divieto del sangue e della carne col sangue; tolta la distinzione de' cibi mondi dagl'immondi ... Ma chi parla così, io dimando, è egli da vero penitente di spirito? La coscienza di lui lo sa: io so solamente che la penitenza dello spirito, poco poco fervente ch' ella sia, naturalmente si trasfonde nel corpo; siccome pure dal corpo si rifonde nello spirito, per l'azione reciproca dell' uno sull'altro: oltrechè nulla è più giusto che chi è partecipe del reato, sia pur compagno nella pena. Che dunque mi vanti tu uno spirito penitente in un corpo voluttuoso? E un corpo tale sarà egli sempre suggetto allo spirito, e lo spirito suggetto a Dio? Giudice ne sia la ragione e la sperienza.

Che se nella luce e nella perfezione del Cristianesimo è tolto il divieto del sangue, perchè è tolto del divieto il bisogno; se è tolta la legale im-

immondezza de'cibi, non ne è tolta però la natural differenza, in quanto essi sono più o meno saporosi, più o meno sostanziosi, più o meno acconci a contentare il goloso appetito; in somma non è tolto l'obbietto dell'astinenza e del Digiuno e della corporal penitenza. E che? La perfezione Cristiana consiste ella forse nel rimuovere tutto ciò che è spiacevole al corpo, benchè salubre allo spirito e onorifico a Dio? Chi brama di sapere i vantaggi inestimabili del Digiuno e i danni gravissimi della intemperanza, legga su ciò l' Omilia di S. Basilio (*a*) non meno egregio filosofo che teologo.

Lo stesso divino Autore del Cristianesimo ci diè l' esempio del Digiuno più lungo insieme e più rigoroso, del Digiuno io dico Quaresimale, già dagli antichi Profeti Mosè ed Elia adombrato (*b*): *Cum jejunasset quadraginta diebus* ... E possiam noi dubitare ragionevolmente ch' egli pure praticasse altri Digiuni minori? Egli alcerto ne commendò a' suoi Discepoli l'efficacia per impetrare da Dio le grazie più segnalate (*c*): *Hoc autem genus non ejicitur nisi per orationem & jejunium* ... Egli di più ne prescrisse il modo tutto di-

(a) *Hom. I. de Jejun.*
(b) *Matth. c.* 4. *v.* 2.
(c) *Matth. c.* 17. *v.* 20.

diverso da quello de' Farisei, che ne facean suggetto di vanità e di pompa. No, egli diceva, allorchè voi digiunate, non vogliate ostentare tristezza, quali ipocriti sterminatori de' visi loro: altrimenti quale sia il frutto del vostro Digiuno? (*a*) *Cum autem jejunatis, nolite fieri sicut hypocritæ tristes* ... Studiatevi voi tutt' all'opposto di nasconder il vostro patimento agli uomini, per conseguirne la ricompensa da Dio (*b*): *Tu autem cum jejunas, unge caput tuum ... Et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.*

Alcuni forse diranno che il Digiuno fosse commendato da Cristo, quale consiglio, non già ordinato, quale precetto; e che in realtà fecesi a Cristo il rimprovero che i discepoli di lui non digiunassero, mentre digiunavano i discepoli del Precursore e quelli de' Farisei (*c*): *Quare discipuli Joannis & Pharisæorum jejunant, tui autem discipuli non jejunant?* Ma la risposta, che Cristo stesso fece al rimprovero, tutta ne scioglie la difficoltà; giacchè la mancanza del Digiuno si attribuisce unicamente alle singolari circostanze della presenza visibile dell'Uomo-Dio, Sposo della nuova Chiesa. A circostanze sì liete di celesti

(a) *Matt. c. 6. v.* 16.
(b) *Ibid. v.* 17.
(c) *Marci c.* 2. *v.* 18.

Sponſali conveniva egli il doloroſo Digiuno? (a) *Numquid poſſunt filii nuptiarum, quamdiu Sponſus cum illis eſt, jejunare?*

Ma circoſtanze aimè! troppo fuggitive: il miſtico Spoſo quanto prima ſarà rapito, e il Digiuno allora ſopravverrà (b): *Venient autem dies, cum auferetur ab eis Sponſus, & tunc jejunabunt* ... Le quali parole ſembra che ſignifichino qualche coſa di più che ſemplice conſiglio. Oltrechè il Digiuno non è egli compreſo nel generale precetto della penitenza tante volte da Criſto denunziato? (c) *Pœnitentiam agite* ... Alcerto nel genere della penitenza corporale il Digiuno è ſpecialmente predetto, approvato, commendato da Criſto: Criſto ſteſſo ne diè l'eſempio e la regola: e tanto non baſta egli per chiuder la bocca a tutti gli Oppoſitori?

Se poi il Digiuno, quale ora ſi eſige, ſia comandato immediatamente da Criſto, ovvero dagli Apoſtoli o dalla Chieſa ſecondo la dottrina di Criſto, è punto di queſtione tra gli eruditi. Del Digiuno maggiore o ſia Quareſimale afferma eſpreſſamente S. Leone il Magno (d) ch'eſſo è ordinato dagli Apoſtoli ſecondo la divina dottrina:

(a) *Ibid. v.* 19.
(b) *Ibid. v.* 20.
(c) *Matth. c.* 4. *v.* 19.
(d) *Serm.* 9. *de Quadrag.*

na: *Merito a S. Apostolis per doctrinam Spiritus Sancti majora sunt ordinata jejunia ....* Il che parmi potersi pure senza dubbio affermare di altri Digiuni minori più antichi. Di altri fuori di controversia è institutrice la Chiesa, sempre anch'essa conforme alla medesima dottrina. La varietà stessa, che in materia di Digiuno si scorge ne' diversi tempi e paesi, è segno manifesto di Ecclesiastica instituzione ed ordinazione. Sicchè, atteso tutto, può dirsi che Cristo desse in genere il precetto del Digiuno, gli Apostoli ne facessero la prima specificazione, la Chiesa ne abbia fissato il numero e la forma. Ma tutto ciò che fa egli al fatto, mentrechè tutto pur viene dalla podestà mediata o immediata di Cristo?

Senonchè la Chiesa, inerendo all'idea del divino suo Sposo, non chiamasi contenta del Digiuno corporale, comechè rigidissimo, se non vi concorre lo spirito, lo spirito io dico umiliato e contrito. Che fa egli per se il corporale Digiuno? Egli affligge soltanto il corpo, e rintuzza i corporali appetiti: ma quindi qual pro, se lo spirito giace infingardo, o è dominato dagli appetiti spirituali, da vanità, da ambizione, da interesse, come lo spirito Farisaico? Alzisi dunque, grida la Chiesa, alzisi la mente a Dio, si reprimano i vizj, tutti gli appetiti si domano, trionfi la ragione, la virtù, la Religione. Non sia la bocca sola, che

 di-

digiuni, ma sia ancora l'occhio, sia l'orecchio, sia la mano, sia il cuore da'pravi obbietti lusinghieri loro corrispondenti; affinchè tutto l'uomo sia secondo la divina idea riformato e perfezionato e fatto degno de'premj celesti. Tal è il Digiuno che richiede da'suoi figliuoli la Chiesa (a): *Corporali jejunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris & præmia*. E tal Digiuno è obbietto di critica e di censura!

Sì, dicono i Censori, pel danno che ne viene al corpo, alla famiglia, allo Stato: giacchè a queste obbiezioni non si è data ancora risposta. Ma in prima, io ripiglio, lo spirito non è egli da più che il corpo, e la sanità spirituale non è da più che la corporale? Sebbene stiano di buon animo coloro, che della corporal sanità e vita sono solleciti: la stessa scienza e sperienza Medica fa loro sapere che per l'ordinario è più da temere il troppo che il poco, e che più micidiale è la crapola che l'astinenza. Mirate voi stessi, o Signori, se la sanità sia più stabile abitatrice de'voraci palagi, ovvero de' Chiostri digiunatori. Quanto poi alle particolari o complessioni o indisposizioni delle persone, la Chiesa ne lascia il giudicio alla scienza curatrice de'corpi, purchè ella non sia degli appetiti e delle fantasie adulatrice.

Che

(a) *V. Missale Rom. Præf. Quadrag.*

Che se il Digiuno accresce alla famiglia le spese; ciò è forse, io chieggo, l'effetto del Digiuno stesso, ovvero del lusso che nel Digiuno si cerca? Ne' primi secoli della Chiesa io leggo che anzi il Digiuno era di risparmio: laonde raccomandavasi da' SS. Padri limosina più larga a' poverelli, acciocchè quel che sottraevasi alla gola, non si aggiugnesse a fomento dell'avarizia. Cristo alcerto nè la Chiesa non ha comandato mai a chi digiuna, sì moltiplici e sì dispendiosi sapori. Chi ama il risparmio, ritorni alla primitiva semplicità. E poi coerenza, o Signori: il dispendio vi grava a compimento di un precetto, non vi grava a soddisfazione di un capriccio? Giudice ne sia la vostra equità e rettitudine.

Nel Digiuno finalmente s' interessa ancora lo Stato: tanto la Gola è ne' suoi rigiri sagace! s' interessa, io dico, lo Stato pel denajo che n'esce da ogni parte a procacciare olj e burri e sughi e pesci di ogni maniera .... Esausto il paese proprio, arricchito l'altrui; a danno eziandio de' Cattolici son prosperati gl'infedeli, che ad alto prezzo vendono loro ciò ch'essi rifiutano... Oh la trista cosa che è il Digiuno! Il Digiuno baratro delle private e delle pubbliche sostanze .... Ma dove siam noi? E chi parla così, è egli filosofo, od oratore, o poeta?

Io potrei dimandare, se sì grandi uscite siano

necessarie alla osservanza del Digiuno, o se dalla Chiesa siano comandate. Se no, incolpatene, io potrei rispondere non già il precetto Ecclesiastico, ma il vostro appetito. Chieggovi piuttosto, se il Digiuno sia in realtà tanto dispendioso, quanto voi dite: chieggovi, se esso esiga tante spese straniere, quante ne assorbiscon le droghe e le stofe e le manifatture di ogni foggia, cui commenda la Moda. Mettete di qua merluzzi, aringhe, sardelle... quante volete; di là panni, sete, tele, merletti, galloni, tabacchiere, astucci, gioje, giojelli ... e scandagliate, quale sia il baratro più vorace e più rovinoso. Ah più gravoso ci pare talvolta un soldo pagato in tributo al nostro dovere, che un gran contante gittato a contentamento del genio! Troppo giova allo Stato l'osservanza della Disciplina Ecclesiastica, perchè egli debba anche ad alto prezzo comperarla. Essa è quasi la barriera della Religione Cristiana e del buon costume.

Cercate in prima, ci dice a tutti il nostro divino Maestro (*a*), *cercate il regno di Dio e la giustizia di lui*, *e vi saranno aggiunte tutte le altre cose*, che appartengono alla felicità della vita presente. Sebbene la stessa Chiesa non è tanto intenta alla vita futura che alla presente non abbia

(a) *Math. c. 6. v. 33.*

abbia riguardo, e nelle circoſtanze ſtraordinarie sì de' paeſi, sì de' tempi, sì de' biſogni ella è ſempre diſpoſta a temperare delle ſue leggi il rigore; e di tal moderazione tutti ne proviamo non di rado gli effetti. E dacchè tanto caritativa e materna è la diſcrezione della Chieſa nel comandare; perchè non farà ella altrettanto filiale la noſtra docilità nell' ubbidire? Ma non è qui lo ſcopo noſtro di fare predica a perſuaſione della ubbidienza debita, bensì di dibattere le ragioni della giuſta concorrenza tra le due podeſtà: ciò che già ſi è fatto più ancora che non biſogna a perſone così intelligenti, come quelle ſono, a cui di tali quiſtioni appartiene il giudicio.

III. Nè molte parole richiede pure la queſtione delle Leggi Conjugali. Il Matrimonio, come tutti ſanno, è un contratto tutt' inſieme naturale e civile e ſacro. Naturale, in quanto dalla natura ſteſſa è dettato a propagazione ed a conſervazione della ſpecie: Civile, in quanto egli è uno de' primi e precipui vincoli della civil Società, ed ha influenza grandiſſima come nella coſtumatezza e nella popolazione e nella unione ſcambievole, così ancora nella pubblica felicità. Laonde tra gli ſteſſi Gentili più colti, Greci e Romani, ſi giudicò di conſecrarlo a certi lor Dii particolari, affinchè eſſo riuſciſſe a' popoli più venerando.

Senonchè l'avea già in qualche maniera consacrato lo stesso sommo e vero Iddio, allorachè lo instituì, e gl'impose la legge; e molto più egli lo avea consacrato nella Chiesa Ebraica, allorachè vi aggiunse più distinte leggi e cirimonie particolari (*a*). Ma nulla paragonabile con ciò che fece in questa parte l'Autor divino del Cristianesimo. Per lui il Matrimonio non sol richiamato alla primitiva semplicità e stabilità e purezza contra tutti gli abusi introdotti dalla licenza Gentilesca e dalla durezza del cuor Ebraico, ma costituito ancora vero e proprio Sacramento, apportatore d'interna divina grazia; anzi pure, dice l'Apostolo (*b*), Sacramento grande, in quanto esso è figura e immagine della più eccelsa union santissima, che possa essere sopra la terra, qual è l'unione di Cristo colla sua Chiesa: *Sacramentum hoc magnum est... in Christo & in Ecclesia*. E con ciò l'unione più corporea, e comune in qualche modo agli stessi bruti, eccola ridotta alla maggiore spiritualità, degna eziandio dell'Angelico rispetto.

Il Matrimonio cessa egli perciò di esser contratto naturale e civile? Signori no: anzi affinchè il Matrimonio sia Sacramento, presupponesi il

(a) *Levit. c.* 18. *v.* 6. *&c.*
(b) *Ad Ephes. c.* 5. *v.* 32.

il natural civile contratto già valido. Ove questa validità manchi, esso non accettasi dalla Chiesa, nè vi ha pur luogo alla dignità, all'efficacia, all' essenza stessa del Sacramento. Valido è il contratto naturale, quando sian adempite le condizioni a ciò richieste dalla natura: valido è il contratto civile, quando sian adempite le condizioni sopraggiunte dal Sovrano, che presiede alla civil Società. Se poi da lui possa imporsi qualche altra condizione, che al bene della Società medesima credasi necessaria; come di fatto s' impose in Francia la condizione del consenso Regio alla validità de' Matrimonj de' Principi del Regio Sangue, onde l'ordine della successione al Regno e la pace pubblica dipende, consultinsi i Dottori.

Quali che siano i diritti della Sovranità, essi non solamente sono serbati illesi dalla Chiesa, ma ancora rafforzati vie meglio e in certo modo anch' essi consacrati. Dove finiscono i diritti del Principe, ivi incomincian quelli della Chiesa. Ella pure aggiunse le condizioni che giudicò dovute a tal Sacramento, cioè a dire la presenza del Parroco e de' testimonj ... e ciò di consenso ancora del Principato; affinchè meglio sussistesse in un coll' essenza anco la dignità del Sacramento. E così ecco il Matrimonio dall'ordin naturale e civile elevato all'ordine soprannaturale e divino; ond'egli resta pur sacro sempre e inviolabile.

Ma

Ma qual bisogno, dice taluno, di sì fatta elevazione? Meglio era che il Matrimonio si rimanesse nell'ordin suo primiero, altutto dipendente dall' umano arbitrio ... Ma coteste son elle, io dimando, le voci di un Cristiano o di un Ottentoto? Che si parla a noi di arbitrio, dove già intimò sue leggi il supremo Autor della natura e della grazia? Voi dunque rinunziate la grazia del divin Sacramento per godere la libertà dell' umano contratto! Libertà fatale non solo al buon costume, ma ancora alla sociale tranquillità. Conciossiachè non ne vedete voi gl'infiniti disordini, che quindi ne seguirebbero? Voi mirate solo a qualche caso particolare, a qualche particolare vantaggio che vi alletta, non mirate al piano universale, che vi dovrebbe atterrire. Voi siete meno veggenti che i Filosofi stessi e gli stessi Politici della Gentilità, i quali si studiarono di consacrare il vincolo Conjugale, affinchè non degenerasse nella più sconcia licenza bestiale.

Vani e stolti progetti, nel Cristianesimo principalmente, dov' è più sensibile ad essi la ripugnanza. Qui un Matrimonio, che non sia Sacramento, è una reità e una nefandezza condannata non meno dalle leggi umane che dalle divine. E dacchè il Matrimonio è Sacramento, egli debb'essere lontano così dall'intemperante poligamia, come dall'incostante solubilità: altramente

come

come mai farebb' egli figura dell'unione di Crifto colla Chiefa? Tant'è; o fermo ftia il Matrimonio nella primitiva perfezione, a cui Crifto lo richiamò, o effo diventa una profanazione e un facrilegio.

Così vuole la divina inftituzione Evangelica: nè quefto fu uno de' minori oftacoli, che già fi attraverfaffe e che fi attraverfi tuttavia alla converfione o fia dal carnale Giudaifmo o fia dalla licenziofa Gentilità. Ma tal è il giufto rigor infleffibile della legge Criftiana. Invano tentaron alcuni di ammollirla: fuori del Criftianefimo, fuori ne fia chiunque a tal legge non fi conforma, foffe pur egli affifo ful primo trono del mondo. Se ci ha tra noi chi voglia de' Matrimonj la moltiplicità e la fcioltezza, lafci egli l'apparenza e il nome di Criftiano, e facciafi feguace di Maometto, o vada piuttofto alle bofcaglie a menar vita tra' felvaggi e tra' bruti, i cui coftumi a lui fembrano più ragionevoli.

Ma perchè poi, dicon altri, perchè alla legge già per fe rigidiffima del Criftiano Matrimonio volle pure la Chiefa fopraggiugnere altre leggi fui gradi di parentela, che fiano al Matrimonio altrettanti nojofi e nocevoli impedimenti? Leggi ignote anco al Giudaifmo più fcrupolofo; leggi, in cui la Chiefa fteffa non è ferma, e ch' ella cambia e ftringe e fcioglie a norma del capriccio o dell'

dell'intereffe ... Ma con sì poco rifpetto, dico io, fi parla, o Signori, della fanta noftra Madre, Spofa dell'Uomo-Dio! Prima di opporre la Chiefa Giudaica alla Criftiana, efaminate un po' meglio, o Signori, ciò che in quefta parte è prefcritto dalla Mofaica Legge (a). Voi ne troverete maggiore affai, che non penfate, la conformità.

Che fe pur vedefi qualche diverfità, quefta vuolfi riferire alle circoftanze e ai fini particolari della Chiefa Ebraica, riftretta ad una fola nazione, in cui dovean ferbarfi diftinte Tribù da Tribù e famiglie da famiglie, e diftinta pure fino alla venuta del Meffia la lor fucceffione. Laddove la Chiefa Criftiana, eftefa a tutte le nazioni, tiene la mira a'fini generali, per cui è inftituito il Matrimonio; e tra quefti fini uno affai principale egli è di moltiplicare le alleanze, e di rivocare alla unione le parti del genere umano, che fi vanno nel corfo delle età fempre più allontanando. Or a tal fine qual mezzo più acconcio che il vietare i gradi più vicini di parentela, acciocchè per le alleanze conjugali fi ravvicinino i più lontani, e così le civili Società diventino quafi altrettante famiglie per vincolo di affinità collegate? Tal è la Maffima generale.

Avvien

(a) *Levit. c.* 18. *v.* 6. *&c.*

Avvien egli caso particolare e straordinario, per cui al pubblico e al privato vantaggio sia espediente in grado più vicino tal alleanza? Purchè il grado non sia dalla divina legge vietato, la Chiesa non è restía alla Dispensa. Ed ecco qual è la savia di lei volubilità e il discretissimo capriccio. Che se poi tanto più si fa costare la Dispensa, quanto più vicino è il grado; ciò vale a prevenire della Dispensa la troppa facilità, che saria contraria alla Massima sopraddetta, e che trarrebbe seco dannevoli conseguenze. Ed ecco, io soggiungo, la giustezza di quello che alcuni chiamano sordido interesse.

Finchè le cose stanno dentro i termini, che posti sono dalla Religione, dalla rettitudine, dalla sapienza; la Società civile ha ella cagione di giusto richiamo? Anzi chi a tal Società presiede, ha confermato egli stesso col suo consenso il sistema di tali ordinazioni. Che se oltra i termini si avanza lo zelo Ecclesiastico pel fine generale, e se la Società sentesi da soverchi dannosi vincoli aggravata; allora sorga egli pure il Sovrano difensore della civile felicità. Ciò che pare, siasi fatto a' tempi del generale Concilio IV. di Laterano (*a*), dove i gradi sì di affinità, sì di consanguinità, o *impedienti* o *dirimenti* che chiaminsi,

(a) *V. Fleury l. 77. Hist. p.* 402.

fi, furon messi ad esame, e secondochè chiedeva ragione, minorati. Allorachè è la ragione sola, che parla, non fia difficile l'accordo fra 'l trono e 'l Santuario, come difficile non è l'accordo fra la ragione stessa e la Religione.

RIFLESSIONE XXXI.

Su certe adunanze e funzioni Ecclesiastiche, e sull' Ecclesiastiche ricchezze.

I. QUANTO alle adunanze e alle funzioni, non diamo pure orecchio a que' filosofanti, che ci vengono tuttodì *spirito spirito* ripetendo. Sappiamo tutti che nelle cose della Religione lo spirito è il primo e principale : ma forsechè vi ha luogo il solo spirito? Ben mostran essi di non sapere la connessione ed il commercio che passa tra 'l corpo e lo spirito dell'uomo : se pure essi, spiritualizzando troppo la Religione, non intendono di distruggerla : come fanno certi belli Spiriti, che a tutto potere si persuadono di esser meri corpi.

Vi sono adunanze e funzioni talmente proprie del Cristianesimo che toccare non si possono senza toccare dello stesso Cristianesimo la sostanza ;

adu-

adunanze e funzioni, a cui perciò la Chiesa, come sopra si vide, ha un diritto inalienabile, nè si può fare in esse a lei contrasto senza farlo all'Uomo-Dio, che ne è il sovrano institutore. Di queste non deesi pur quistionare davanti a Principi che si fan gloria di essere non solo Cristiani, ma ancora della Cristianità protettori. Vi sono altre adunanze e funzioni, direm quasi, di supererogazione, che per se tendono all' utilità spirituale e alla maggiore pietà, specialmente nella santificazion delle Feste. E queste non posson elle essere obbietti interessanti della vigilanza Principesca?

Veglia la Chiesa, e a buona ragione ella veglia sulle adunanze e sulle funzioni civili, osservando che nulla s' introduca o si autorizzi che sia contrario alla Religione o al buon costume. E di vero quante furon le grida che ella mise contra varj giuochi e spettacoli e usi sconci, che in questi e in que' popoli dominavano, tristi avanzi della Gentilità e della barbarie? Nè mai la Chiesa si acchetò, finchè ella non vide tali empietà e nequizie abolite. Non avrà egli pure ragion di vegliare il Principato che nulla s'introduca, o si autorizzi nella Chiesa, che contrario sia alla tranquillità e alla sicurezza dello Stato?

Se si trattasse soltanto di cose ricevute con approvazione e praticate dalla Chiesa universale; il

il Principato potrebbe ſulla ſapienza di lei e ſulla generale ſperienza ripoſare ſicuro, e tutt'al più guardare alle circoſtanze del luogo , del tempo , delle perſone, che vi concorrono o vi preſiedono ... Ma vi ſono pure inſtituzioni particolari di Chieſe particolari, a cui non diſconviene maggior vigilanza. Egli è vero che gli autori di tali inſtituzioni ſono comunemente uomini di pietà ſegnalata ed anco di provata ſantità ; ond' è dovuto loro riſpetto. Ma è vero altresì che alla ſantità non ſempre corriſponde la ſcienza delle coſe del mondo : laonde a tali inſtituzioni può giuſtamente rivolgerſi l' occhio più intelligente del Principato.

E come! ripigliano alcuni : nelle Chieſe e per le contrade veggonſi a quando a quando ſotto le inſegne della pietà ſpettacoli, che fanno arroſſire la ſaggia Religione : Conſorzj , Confraternite , rappreſentanze di ogni foggia , che anno tutta l' aria di commedia ... E voglia Dio che la commedia non degeneri in tragedia per bagordi, per riſſe, per ſedizioni, e per mille altri diſordini e abuſi, che bene ſpeſſo accompagnarono sì fatte adunanze e funzioni. Che diraſſi poi delle adunanze occulte, ove ordironſi ben anco dinanzi a' ſacri Altari le più ſcellerate congiure?

Ma taccianſi, deh taccianſi alla buon' ora coſtoro con sì fatte eſagerazioni, che ſembran detta-

te

te non già dalla fcienza politica, che attende al ben dello Stato, ma dalla fapienza della carne, che è nemica di Dio (*a*): *Sapientia carnis inimica eſt Deo*. Già il diffi che la dirotta malizia abufa di ogni cofa facra e profana, abufa di ogni occulta e pubblica adunanza. Vorrefte voi dunque che ogni adunanza fia tolta, ogni cofa diftrutta? Legislatori affai più indifcreti di colui, che per l'ubbriachezza di alcuni volle diftrutte tutte le viti. Aggiungete che certi abufi più gravi fono rariffimi, e avvenuti folamente in tempi di grandiffime turbolenze; ne' quali tempi non è difdetta alla Politica la più grande cautela. Ma che direfte voi di un nocchiero che nella maggiore calma foffe così follecito, come nella più furiofa burrafca, e che per paura di naufragio faceffe getto delle cofe più preziofe?

Chi vuol fare del bene, dicon altri, lo faccia egli da fe: a che va egli cercando conforti e colleghi? Il bene almeno fi faccia in pubblico, e non in fecreto: egli è il male, che cerca le tenebre; il bene ama anzi la luce ... Per fimil modo io dirò, Studj egli di per fe chi vuole ftudiare: a che ama egli di aggregarfi ad Accademie e ad altre letterate congreghe? ... Mefchino me, fe dal-

(a) *Ad Rom. c.* 8. *v.* 7.

le mie labbra usciffero tali parole! Io farei un Indiano, che non sapesse il conforto, l'indirizzo, il soccorso, l'impegno, che a' buoni studj proviene da tali congreghe; oltre al vantaggio maggior di tutti, che è la perpetuazione de' medesimi studj. In ciò ecco agli sparlatori delle altre Congreghe la bastevol risposta.

Se tanto giova il concorso di molti a render il bene maggiore e più stabile, perchè poi, replicano altri, le adunanze loro non sono aperte a tutti? Perchè il bene stesso non si fa pubblicamente? Nella pubblicità oltre agli altri vantaggi, vi sarebbe anche quello del buon esempio, tanto raccomandato da Cristo. Laddove la secretezza è sempre sospetta, sospetta allo Stato, sospetta anco alla Chiesa. Qual altra è la cagione, per cui si fecero già tanti parlari e movimenti contra quelli che nomansi *Franchi Muratori*?

Ma Signori miei, altra cosa è, io dico, una discreta secretezza; altra una cotal aria di affettato Mistero. Una moltitudine di gente di ogni paese, ma pur di certo carattere, e che soltanto tra se a certi segni si conosce; una moltitudine di gente, che senza dipendenza da veruna podestà contrae impegni, Dio sa quali, e si aduna, Dio sa dove, e si occupa, Dio sa in che, giacchè ella si obbliga a secreto impenetrabile; una tal moltitudine non è ella un mistero capace di dare appren-

prensione a chi sopravvegghia alla pubblica tranquillità e sicurezza?

Fantasma, voi dite, vano fantasma: il mistero non è altro che una pura bizzarria di gente la più onesta che innocentemente si diverte insieme, e pigliasi giuoco dell'altrui curiosità o timidezza. E ben so anch'io che vi sono fantasmi, i quali si fanno comparire realtà, e che all' opposto vi sono realtà, le quali si fanno comparire fantasmi: nè a me tocca il decidere, a quale delle due classi debba ascriversi il mistero muratorio. Ben mi riesce strano l'udire certuni, che ridonsi di tal mistero, e mostransi apprensivi della secretezza delle adunanze sacre. E che? Il lor secreto è forse impenetrabile alla podestà Ecclesiastica e civile? Queste adunanze sono così secrete, come quelle de'primi Cristiani, pronti però sempre a dare conto delle azioni loro non solo a' Vescovi, ma a'Magistrati ancora e agl'Imperadori.

Ma se le azioni son buone, perchè non si fanno in pubblico? Tra noi non sono da temere, come già tra gl'idolatri le persecuzioni: anzi le azioni buone varrebbero al buon esempio ... Ma Signori riflettete che non tutte le azioni buone sono ugualmente imitabili a tutti, quelle specialmente di umiliazione e di penitenza. Esposte al pubblico presso gli uni sariano obbietto di ammirazione e di lode, presso gli altri obbietto di cri-

tica e di beffe: onde tentata farebbe dall' un lato la Criftiana umiltà, dall'altro l'umana debolezza. Qual dunque partito migliore che il ricorrere alla fecretezza, per fottrarfi all'una e all'altra tentazione?

E che rifpondiamo noi alle Comiche rappresentazioni di fopra oppofteci? Prefepi, Sepolcri, Proceffioni ... Quefte cofe sì, dice taluno, vorrebbero tutto il fecreto, affinchè le cofe della Religione non foffero efpofte al traftullo e alle rifa di tutto il popolo ... Oh il grand' uomo feriofo che fiete voi! Sarebbe egli un gran male che la Chiefa dopo molte cofe affai ferie prefentaffe al popolo anche qualche fpettacolo atto a rallegrarne la fantafia e ad allargarne il cuore? Si approvano tanti fpettacoli profani, capaci di eccitare ben anco le più ree paffioni, fi difapproverà ogni fpettacolo facro, capace di deftare fra la fteffa ilarità qualche penfier falutare! E fia egli un piccol bene anche l'effere femplicemente così occupata ne' dì feftivi l'oziofità popolare, che di leggieri trafcorrerebbe a trifti ecceffi?

Guardici però il cielo dall' approvare veruna folla che poffa turbare la quiete pubblica, o veruna indecenza che poffa fare oltraggio alla fanta Religione. Su ciò anno tutta la ragione d'invigilare sì i Magiftrati fecolari, sì i Prelati Ecclefiaftici. L'ottimo governo è quello, dov' è la mag-

maggior libertà al bene, il maggior freno al male. Egli è un errore l'autorizzar il male sotto pretesto di bene: errore parimente l'impedir il bene per lieve pericolo di male: errore infine il torre un buon uso per qualche abuso che siasene fatto. Dacchè non può aversi qui in terra il bene puro, cerchisi il bene maggiore col minor male. Ecco la miglior regola, che sia proposta a chi presiede sì allo Stato, sì alla Chiesa; la miglior regola così del governo più saggio, come del più amichevole consenso.

I maggiori abusi e disordini, che si oppongono, se bene si osserva, si scorgerà ch'essi non tanto provennero dalla natura delle sacre funzioni o adunanze, quanto dall'impostura o dal fanatismo, che erane alla testa. A quella dunque ed a questo si abbia l'occhio, per punir l'una, e per imbrigliar l'altro; a patto però che impostura non chiamisi la maggior austerità ed esemplarità, e non chiamisi fanatismo lo zelo più attivo e più fervoroso. Cotale vi fu, che osò chiamare fanatici gli stessi Apostoli. E Cristo Gesù non fu egli pure chiamato impostore dalla perfidia non sol Giudaica, ma quasi dissi Cristiana? Ma dai frutti, risponde lo stesso Gesù, dai frutti si conosce, qual è la pianta. Nè l'abuso de' vocaboli può fare illusione alla sapienza di quelli, che alle cose presiedono, nè sturbarne il loro concerto.

II. Giunti siamo finalmente alle Ricchezze, che è l'ultimo punto più critico di concorrenza, in quanto ad agitarlo può entrarvi non la ragione sola, ma ancora la cupidigia impegnata quinci a ritenere ciò ch'ella ha, quindi a tirare a se ciò ch'ella non ha. E chi non sa, quanto la cupidigia sia ne'suoi impegni ingegnosa ed efficace? Senonchè la questione è già qui sopra (a) discussa forse più che non fa di mestieri al nostro intendimento; nè a me più soffre l'animo di mettervi la mano, quantunque mi lusingassi di ridurla ad aspetto e ad ordine migliore.

Non più dunque parola su cosa, di cui Filosofi, Teologi, Politici, uomini di ogni qualità non rifinano di parlare? Non più parola su cosa, che tanto interessa la Chiesa e lo Stato, in cui è forse più frequente e più forte la concorrenza? Il Principato qui più che altrove fa le parti non solo di tutor dello Stato, ma ancora di protettore della Chiesa. Qual è dunque la questione, che più desideri di essere liquidata? Ma già sono esposte, io rispondo, le ragioni pro e contro: verrem noi a nojevoli repetizioni? Se pure voi non avete ragioni nuove a produrre.

O nuove o vecchie siano le ragioni, voi, dite, troppe alcerto sono le ricchezze *in Mani morte*; ric-

(a) *V. Rifless. XVIII.*

ricchezze che tornano a danno non meno della Chiesa che dello Stato; onde il loro superfluo dee rendersi alla civile Società, da cui già fu improvvidamente profuso. Ma in prima, o Signori, cotesta denominazione *di Mani morte* è ella di ragione, o di fantasia e di capriccio? Denominazione, per quanto io so, ignota affatto, alcerto inusitata all' antichità. Nè veggo pure, come tal denominazione convenga punto nè poco alla Chiesa. Ricchezze *di Mani morte* ben si potevano chiamare l'argento e l'oro e le gemme preziose, che dagl' Idolatri in un colle ceneri chiudevansi nelle urne lor sepolcrali, perchè non dovessero più vedere la luce: ciò ch'essi facevano nella persuasione, che i Morti seco recassero all'altro mondo tali ricchezze, o ch' essi almeno tanto più fossero rispettati dagli Dii Avernali, quanto meglio fossero di ogni preziosità arricchiti. Ma *Mani morte* quelle della Chiesa e del Clero? Se così fosse, ben lieti ne sarebbero certuni sulla speranza di rapirne i beni a mano franca; come già facevano i notturni depredatori delle urne antidette.

Ma e' ben sentono che le mani Ecclesiastiche sono vive pur troppo e vigilanti. Anzi nulla più vivo e più stabilmente vivo che la Chiesa di Cristo. Muojono le famiglie, muojono le città e gl'Imperi eziandio, ma tal Chiesa non morrà mai, infinchè tutto non muoja alla fine de' secoli

il genere umano: giacchè all'una parte della Chiesa o del Clero, che vada mancando, sempre ne succede un'altra a ripararne le perdite. Sicchè le lor mani parmi che chiaminsi morte per quella figura bizzarra, che da' Rettorici nomasi *Antifrasi*, cioè appellante la cosa tutt'al contrario di quel ch'ella è, appellante morto ciò ch'è immortale. Se pure alcuno non volesse dire la Chiesa morta civilmente. Ma come sarà ella morta così, se la Società civile non cessa di essere Cristiana?... Senonchè troppe parole su questione frivola di puro nome.

Un' altra fantasia è di fare le ricchezze della Chiesa universali. Conciossiachè l'avete voi ben riguardata la Chiesa in ogni parte? Se voi quì la vedete assai ricca; là deh quanto è povera! Appena vi è quanto basta al mantenimento, per tacer del decoro. La Chiesa può dire coll'Apostolo, ch'ella sa abbondare e patire penuria (*a*): *Scio ..... abundare, & penuriam pati*. Ma voi perchè guardate voi solamente là, dove tutto abbonda, non guardate là, dove tutto manca? Siete zelanti contra le ricchezze dell'una parte, insensibili alla povertà dell'altra. Indizio assai chiaro che lo spirito, che vi anima, non è lo spirito

(a) *Ad Philipp. c. 4. v. 12.*

to di rettitudine. Ma altri penſino, voi dite, alla mancanza; noi ponghiamo l'occhio alla ſoprabbondanza.

Troppe ſono le ricchezze della Chieſa. Ma di coteſto troppo ah quanto è difficile il giudicio! Chiamate voi troppo ciò che ſopravanza alla ſuſſiſtenza della Chieſa e al ſoſtentamento neceſſario de' Miniſtri di lei? Troppo dunque ſarà ad ognuno tutto ciò che oltrepaſſa le neceſſità della natura e dello ſtato. E voi pure dovrete, o Signori, eſſer riſtretti dentro sì anguſti confini. Giacchè il troppo, che ſta male agli uni, ſta male anco agli altri, e in tutti a proporzione è biaſimevole.

Che ſe voi chiamate troppo ciò che è ſuperfluo anche alla convenienza ed al decoro; più diſcreto è il voſtro parlare, ma forſe non meno difficile è il retto giudicio. Concioſſiachè della convenienza ſteſſa e del decoro chi ſa determinarne i giuſti confini? Voi tutti, quali che ſiate, pretendete voi di eſſerne i giuſti miſuratori? E ſe veniſſer altri fiſſar le miſure al decoro voſtro e alla voſtra convenienza, quali ne ſarebbero i voſtri ſentimenti?

Nè io perciò intendo di ſignificare che nulla ſiavi di troppo. Il troppo vi può eſſere ſenza dubbio così nella Chieſa, come nel mondo, e per l' ordinario eſſo paſſa dal mondo nella Chieſa. Intendo ſolamente di notare ſu ciò la temerità e l' iniquità de' mondani giudicj. La temerità; giacchè

chè più corrivi a giudicare, ed anco a condannare, sono coloro appunto, che meno ne sanno, e che sono forse i più meritevoli di condanna. L'iniquità; giacchè costoro non sanno vedere nè criticare il troppo se non nella Chiesa; come se la Chiesa sola di eccesso fosse capace.

Oltrechè da cotesto troppo qual conseguenza ne volete voi dedurre? Io ben sò, tal essere la divina ordinazione, che la superfluità degli uni supplisca l'indigenza degli altri; ma non so che per veruna legge il troppo sia un giusto titolo di spogliare de' suoi averi il legittimo possessore.

E se il troppo riesce alla Chiesa dannoso? Chi ne è Protettore, non avrà egli ragione di sottrarre a lui la materia de' mali, che già la infestano e la vanno minacciando sempre di peggio? Ora per testimonio di molti Storici e di cento altri Scrittori la cagione principale della decadenza della Chiesa furono appunto le troppe ricchezze. Di qui il fasto, il lusso, l'ambizione, l'oziosità, la mollezza, e i tanti disordini, che ne sono il naturale accompagnamento.

Ma se è così, io diceva, le ricchezze dovrebbono sbandirsi non solo dalla Chiesa, ma da tutto il genere umano, a cui la loro infezione sarebbe non meno formidabile. Le descrizioni, che ci son date da parecchi Scrittori, de' disordini Ecclesiastici sarebbono elle mai un poco e più che

poco

poco amplificate? Altri Scrittori alcerto ne dibattono una parte ben grande, e ne assegnano ancora altre cagioni. Non può negarsi che grandi ricchezze non siano grandi tentazioni. Ma forsechè piccola tentazione è la povertà? Questa, oltrechè espone al disprezio, dà la spinta a' vizj più vili: quelle invitano a'vizj più illustri e più sontuosi. Sicchè il gran Savio ebbe ragione di desiderare per se e di chieder da Dio uno stato medio tra la povertà e le ricchezze.

Ma se non vi fossero state grandi ricchezze, io ripiglio, come mai sarebbonsi potute fare le grandi opere, che fatte si sono a pubblico splendore e beneficio? Se un Carlo Borromeo fosse stato di sostanze così ristrette, come un Ireneo od un Basilio, la città di Milano ammirerebbe ella tante instituzioni così magnifiche allo scampo della miseria, al ricovero dell' onestà, all'educazione della gioventù Ecclesiastica e secolare? .... E se pure vi sono abusi e disordini, non possono essi togliersi, quanto l'umanità il comporta, senza togliersi le ricchezze? Anche una semplice ammonizione del Protettore sovrano deh quanto è efficace! Quanta poi sia l'efficacia, se all' autorità protettrice vada congiunta ancora la suprema autorità Ecclesiastica!

Provvedimento, voi dite, forse bastevole al bene della Chiesa, non già bastevole al bene dello Sta-

Stato. Ma escono forse fuori dello Stato le ricchezze della Chiesa? Dove sì, dove no, e dove più, dove meno. Nè io entro nelle saggie disposizioni superiori. Dico bensì che dove sta aperta l'uscita delle ricchezze domestiche, generalmente sta aperta anche l'entrata delle ricchezze estranie, e che l'oro, il qual esce di quà, rientra di là; nè il divario è tanto enorme, quanto alcuni millantano. A' Politici poi, i quali vorrebbono che le ricchezze di ogni Chiesa particolare fosser ristrette dentro la sfera dello Stato particolare, in cui ella si trova, io dimando, se ciò torni a vantaggio del buono stato e governo della Chiesa universale, a vantaggio delle stesse Chiese particolari, a vantaggio della universal carità, che fino da' primi tempi abbracciava tutti i Fedeli di ogni Stato e di ogni clima. Io priego infine che si facciano tutti i calcoli più esatti, e si osservi, se maggiore sia l'uscita delle ricchezze Ecclesiastiche per tutti i fini anzidetti, ovvero delle ricchezze laiche anco solo per le mode straniere. Ad ogni modo è sempre salvo alla podestà sovrana il diritto di provvedere ad ogni sconcio o eccesso, che in questa parte occorresse.

Ma qual pro, altri ripiglia, che le ricchezze Ecclesiastiche restino nello Stato, se lo Stato non può giovarsene? Egli è un Tantalo, che ha sempre davanti agli occhi il caro cibo vitale, ed è

co-

coſtretto a morire con maggior doglia di fame ... Oh bella fantaſia! io ſclamo: la Chieſa tien ella forſe ſoſpeſe alle funi del cielo le ſue ricchezze a tormento degli avidi ſpettatori? Volgete l'occhio alle ricchezze private di tante famiglie le une più opulente delle altre. Di ricchezze tali n' è egli paſciuto meglio e invigorito lo Stato? O ſon eſſe impiegate più ſaggiamente a pubblica felicità? Anzi il peggior impiego, che poſſa farſi di lor ricchezze dagli Eccleſiaſtici, egli è appunto quello che ſi fa da ben molti ſecolari, cioè o tenerle ſepolte in avari ſcrigni, o ſcialacquarle a capriccio degl' inſani appetiti. E voi tuttodì fate il proceſſo agli Eccleſiaſtici, e degli altri non dite parola? Sì giuſto e sì illuminato è il voſtro zelo del pubblico bene?

Strane idee, che in alcuni cervelli ſi formano. Tutto ciò, che appartien alla Chieſa, non è più quel che era, ma a diſmiſura ingrandiſce come ſe foſſer meſſi agli occhi i microſcopj. Quelle, che per altri ſariano diſcrete facoltà, per la Chieſa ſono dovizie immenſe: ſuperfluità ſono per lei quelle, che per altri ſarebbon pure neceſſità o convenienze; i ſoli averi della Chieſa ſon neceſſarj allo Stato: ceſſano di eſſergli neceſſarj toſtochè ſiano paſſati ad altre mani. La Chieſa fa ella ſpeſe in ſacri prezioſi arredi? Ve', diceſi, quale conſumo in ſuperfluità, quale profuſione! Sta ella

in

in ful rifparmio, e fi riftrigne al puro neceffario? Ve', quale indecenza, quale tenacità e avarizia!... Cotefti fon egli fentimenti di figliuoli della Chiefa, o di nimici?

Non nimici della Chiefa, e' dicono, ma fiamo amici dello Stato. Amici dello Stato e figliuoli della Chiefa, io ripiglio, fiamo e dobbiam effere noi tutti che ci pregiamo di effere cittadini infieme e Criftiani. E forfechè quefti due caratteri non fono tra lor compoffibili? O ne fta egli peggio lo Stato, perchè più ricca fia la Chiefa? Appello la Germania, dove pur la Chiefa è ricchiffima: appello la Francia ...

Ma lo Stato, ove fia in bifogno, non avrà egli diritto di richiamare a fe que' beni, ch' egli troppo largamente alla Chiefa ha donati? Sarebbe prima da vedere, dicono i Giurifti, fe lo Stato nelle fue donazioni fi è rifervato un tale diritto. Io però foggiungo che la Chiefa e per dovere e per genio fi prefterà fempre a' bifogni dello Stato. Sarà foltanto da efaminare, fe cotefti bifogni fieno reali o immaginarj, gravi o leggieri e rimediabili per altri mezzi. Giacchè fopra fi vide effere tali beni in qualche modo di jus divino, ficcome donati a Dio, e alla Religione, alla pietà, alla carità confecrati, alla cui alienazione oltracciò fi oppongono le volontà de' donatori e le fteffe leggi Principefche.

A che

A che tanti fcrupoli e ritegni? gridano alcuni in aria di fcherno: ben fi vede il conto che fanno di tante belle ragioni gli fteffi Ecclefiaftici, e qual ufo effi facciano de' beni, che con tanto apparato chiamanfi facri e divini. Beni tali fervono a grandeggiare e a vivere sfoggiatamente, ovvero ad ingraffare e ad efaltare le proprie famiglie. E a tal fine fi difpenfano eziandio e fi cambiano da' Prelati a fenno loro le leggi e le volontà o fia de' donatori o fia de' teftatori. Ora tai beni non farebber egli meglio impiegati a pro dello Stato, e non dovrebbero farfi piuttofto a tal fine le difpenfe e i cambiamenti? ....

Signori, voi in prima imponete agli Ecclefiaftici una grave calunnia, attribuendo a tutti un abufo, che è di pochi: indi voi di quefto fteffo abufo ftranamente vi abufate. Conciofliachè qualfivoglia abufo, che altri faccia de' beni fuoi, dà egli a voi diritto di pretenderne lo fpoglio? Io fto attento agli fteffi voftri fentimenti. Se vi vien veduto un qualche Ecclefiaftico, il quale abufi de' beni di Chiefa, o diffipando per luffo, o teforeggiando per avarizia; a tale vifta che dite voi? Ve', il bell'ufo che fi fa del patrimonio de' poveri, della Chiefa, di Dio! E per aggravarne vie maggiormente il reato, voi deftate altresì dalle lor tombe i Defunti, e gli chiamate a vedere, quanto fiano mal adempite le pie loro intenzioni.

ni. E peggio ancor declamate, se mai da qualche Prelato vengano dispensate o cambiate le ultime volontà ...

E a ragione voi declamate, io dico, se la dispensa o il cambiamento è fatto senza giusta cagione, e se l'abuso è tale realmente, quale da voi si dice. Contra tali abusi e disordini alzano con voi la voce ancor le leggi umane e divine. Ma qui appunto io vi aspettava, o Signori, per vedere e per toccare con mano la vostra razionalità e coerenza. Conciossiachè i beni Ecclesiastici son egli per giudicio vostro obbligati a tali e tali usi pii, o non sono? Se non sono obbligati; perchè dunque mettete voi tante grida contro le prevaricazioni de' Cherici e de' Prelati? Perchè a loro aggravio e vitupero fate voi sì alto risonare il patrimonio de' poveri e della Chiesa e di Dio?

Se poi que' beni sono obbligati, come realmente il sono; perchè volete voi con tanta franchezza rivolgergli ad altri usi altutto differenti, e scambiare totalmente le volontà e le disposizioni di coloro, che di tai beni erano i padroni, e che alla pietà e alla carità gli consecrarono? Coerenza, io ripeto, Signori, coerenza. Tanto più che per questa via, dice altri, verranno a disseccarsi della pietà e della carità anco le fonti: giacchè a poco a poco verranno mancando le pie e caritatevoli instituzioni già fatte; e chi a tal vista si arri-

arrifchierà più a farne di nuove? E quindi quale danno alla Chiefa e allo Stato, mancando ne' tempi più difaftrofi sì grandi foccorfi!

Eh follia, altri ripiglia, per rifguardo a' futuri difaftri incerti trafcurare i certi bifogni prefenti! Mentre la Chiefa pompeggia nelle fuperfluità, dovrà egli giacere lo Stato nella penuria e nella miferia? Ma miferi noi, altri rifpondono, fe i noftri antenati aveffero penfato sì poco a noi, come parecchi tra noi penfano a' noftri pofteri! Ma dove, dov'è cotefta miferia dello Stato, a cui faccia per così dire infulto la fuperfluità della Chiefa? Su tofto, io ripiglio co' fenfi dell' Apoftolo, ciò che foverchia all' una, fupplifca ciò che manca all'altro. Crifto fteffo a' Farifei malamente fcrupolofi nelle cofe fpettanti alla Religione e alla Chiefa loro, *non leggefte voi*, diffe, (*a*) *ciò che fece Davide famelico co' fuoi compagni, e come egli con effi prefe dal gran Sacerdote i pani fteffi della propofizione, di cui non era lecito cibarfi, fe non a' foli Sacerdoti?* Se voi fapefte che cofa è ciò che diffe Dio pel fuo Profeta, Voglio la mifericordia piuttofto che il facrificio (*b*): *Mifericordiam volo, & non facrificium ...*

Così è, l' ottimo celefte Padre vuole, che la

O o ne-

(a) *Matth. c.* 12. *v.* 4. *&c. Marci c.* 2. *v.* 25.
(b) *Matth. c.* 12. *v.* 7.

necessità de' suoi figliuoli vada innanzi allo stesso suo onore: dirò meglio, egli pone il massimo suo onore nella carità, che per lui si usa verso il nostro prossimo. L'avere altri sentimenti è più da Fariseo che da Cristiano: e quantunque degeneranti possano essere stati qua e là alcuni Ministri, la Chiesa Cristiana però non ha mai avuti altri sentimenti: come ne fanno fede i più sinceri di lei Annali. Così ella sempre pensò di adempiere i divini voleri e le intenzioni de' liberali suoi benefattori; giacchè di tali intenzioni ella non si reputa arbitra, ma solo interprete, secondochè a lei detta nella variazione delle circostanze la rettitudine della ragione. Ed in ciò ecco pure la risposta al cambiamento, che si oppone, delle ultime volontà; cambiamento tutto ragionevole, non già, quale da altri vorrebbesi, arbitrario.

Ora fingete che Davide co' suoi per bizzarria o per cupidità ito fosse con pretesto di bisogni immaginarj o esagerati chiedendo i pani di proposizione. Che avrebbe egli detto a tale inchiesta il gran Sacerdote, anzi pure il Sovrano Legislatore? Fingete che altri ora vengano ad ogni ombra di pubblica necessità o utilità chiedendo ora gli uni, ora gli altri beni Ecclesiastici, come se essi fossero non solo superflui, ma esposti alla preda. Che dovrà ella dire la Chiesa e la Giustizia e la Religione? ...

Ah

Ah no, mai non entrino nel Cristianesimo pretensioni sì irreligiose. Queste furon le Massime di certe Sette, che stimavano riformata la Chiesa, alloraquando essa fosse disertata e ridotta allo stato, in cui già fu sotto Tiberio e sotto Nerone ... Tutt'altre sono le Massime della Chiesa Cattolica e de' Cattolici Potentati. Le ricchezze per loro sono non argomento di divisione, ma vincolo di unione pel mutuo soccorso. Ove sorga occasione di concorrenza, spetta *al Consiglio di pace* il ridurre alla pace le parti, riducendo le cose alla divina e all'umana ragione: a tal Consiglio io lascio sì alto e sì salutevol pensiero.

EPILOGO

e conchiusione dell' Opera.

ECCOMI oggimai alla fine di un' Opera laboriosa in vero e malagevole. Già non è stato mio disegno di tutti penetrare a fondo e comprendere e lumeggiare gli obbietti moltiplici, che di mano in mano si presentavano, quegli specialmente di concorrenza. Come mai avrei io potuto ristrignere in poche carte ciò che ad altri riuscì appena di raccogliere in molti e grandi volumi?

lumi? Al mio intento baſtava un breve Saggio od anco un abozzo delle coſe e delle ragioni principali, che ſerviſſe, dirò così, di avviſo a ſtarſi in guardia contra le ſtorte idee de' falſi ragionatori. Ma queſto abbozzo ſteſſo qual è? Benchè a deſcriverlo non altro mi abbia moſſo che l'amore della verità e il deſiderio del comun bene, pure aimè quanti difetti dall'imperizia, dall' inavvertenza, dalla ſtanchezza ſteſſa vi ſono ſparſi! All' umanità voſtra appartiene, o Signori, il condonargli, alla ſapienza il correggergli.

Si guardi alla ſoſtanza delle coſe, e fra tutte le cagioni varie di diſſenſioni ſi levi ſempre l'occhio al grande principio immobile di unione e di conſenſo, che è Dio ſteſſo. Le due Città di Dio e del mondo, che nelle tenebre della ſuperſtizione o della ignoranza eran diviſe fra loro, nello ſplendore della Religione Evangelica ſi ſono riunite, amendue riconoſcendo un medeſimo ſovrano Autore, che ne diè loro l'eſiſtenza e la legge. Come ſono in noi due ſoſtanze diſtinte, corpo e ſpirito, così ſono tra noi due diſtinte Città o Società, corporale e ſpirituale. E come diſtinti e diverſi ſono i fini, gli obbietti, i motivi, i mezzi, che ſono propoſti all'una Società e all'altra; così diſtinte e diverſe ſono le forme loro; diſtinte e diverſe le podeſtà, che loro preſiedono.

Quanto alla Società corporale o ſia civile, Iddio

dio lasciò alla ragione umana la scelta di quella forma, che più fosse a lei in grado, e lasciolle pure la determinazione della podestà conveniente alla forma, a condizione però che forma e podestà sempre fosse conforme alla ragion divina. Quanto alla Società civile o sia Ecclesiastica, Iddio stesso pel mezzo del suo Unigenito ne instituì la forma, e ne determinò la podestà; egli ne specificò la qualità e la consecrazione delle persone, che dovessero essere di tal podestà investite; egli ne divisò fra esse la subordinazione e la Gerarchia. Che se in ciò egli lasciò pure qualche oscurità e dubbiezza, questa non è a destruzione, ma piuttosto, come sopra si vide, ad edificazione.

E se qualche oscurità o dubbiezza insorge tra le due podestà civile ed Ecclesiastica, sarà ella argomento di discordia e di nimistà, o piuttosto pruova di moderazione e di sapienza? Egli è vero che le due podestà sono non solo distinte e diverse, ma ancora amendue independenti nel loro Essere, in quella guisa a un di presso che independente è lo spirito dal corpo, e il corpo dallo spirito. Nulla però di meno, cosa mirabile! Spirito e corpo uniti in modo che formano un uomo solo; e le due Società spirituale e corporale similmente unite in modo che formano una sola Società Cristiana, civile insieme e religiosa.

Ma come saran elle unite le Società, se non sono unite le podestà? E come saran elle unite le podestà, se sono l'una dall'altra independenti? Ma già si è veduto di sopra, che, se independenti sono fra loro le podestà, sono però dipendenti le persone della podestà rivestite; dipendente il Principe dalla podestà spirituale nelle cose sacre, dipendente il Prelato dalla podestà corporale nelle cose civili. Oltrechè amendue le podestà son esse dipendenti sempre dal supremo loro principio unico, che è Dio, comune autore così de' corpi, come degli spiriti, così della natura, come della Grazia, così della civile, come della religiosa Società. Sì, dipendenti sempre ambedue, quali Ministre della divina sovranità e beneficenza.

Nè ci venga alcuno dicendo che arbitro dispotico delle cose spirituali sia il Prelato, o delle corporali sia il Principe, o che pel vantaggio del Principe sia fatto il popolo, o pel vantaggio del Prelato sia fatta la Chiesa ... Coteste sono le voci dell'adulazione, voci, che sotto finta di esaltare la Prelatura e il Principato, stravolgono l'uno e l'altra, e rendongli odiosi. L'umana e la divina ragione c'insegna che, se il corpo è fatto in qualche modo pel Capo, il Capo molto più è fatto pel Corpo; il Capo io dico non Signore dispotico, ma Ministro di Dio, esecutore de' divini disegni e voleri nel corpo mistico dell'una e dell'

dell'altra Società, come in ampliffima divina famiglia (*a*): *Dei minifter*.

E i voleri e i difegni di quell' ottimo Padre univerfale quali poffono effere fe non di bontà e di beneficenza, tutti rivolti al maggior bene univerfale, cioè all' univerfal perfezione e felicità (*b*): *Dei minifter in bonum*. Tal è il deftino della podeftà civile: nè altro è quello della podeftà Ecclefiaftica, ficcome data folamente ad edificazione (*c*): *Secundum poteftatem, quam Dominus dedit mihi in ædificationem ...*

Ove fia tale la podeftà, deh quanto effa fia amabile a tutti e veneranda! Quanto amabile e venerando a tutti il Miniftero, che porta sì bene impreffo il carattere della Divinità! Podeftà e Miniftero, al cui vantaggio tutti deggiono per corrifpondenza adoperarfi, e alla cui ordinazione non mai oferanno refiftere fe non i viziofi, nimici del pubblico e di fe fteffi. Ma contr'a coftoro è da Dio munito di fpada il Miniftero, di fpada io dico corporea o fpirituale così a difefa de'buoni, come a punizione de'cattivi (*d*): *Non enim fine caufa gladium portat. Dei enim minifter eft, vindex in iram ei, qui male agit.*

For-

(a) *Ad Rom. c.* 13. *v.* 4.
(b) *Ibidem*.
(c) *II. ad Cor. c.* 13. *v.* 10.
(d) *Ad Rom. c.* 13. *v.* 4.

Forſechè reſiſtenza e contraſto vi potrà eſſere tra podeſtà e podeſtà, tra Miniſtero e Miniſtero? Molto meno: amendue vengono dal medeſimo principio, amendue tendono al medeſimo fine, al bene pubblico, alla pubblica perfezione e felicità. No, non può eſſere buon Prelato della Chieſa chi non è ſincero amator dello Stato, non può eſſere buon Reggitore dello Stato chi non è ſincero amator della Chieſa. Chi è Capo dell' una Società, è pure membro dell'altra; e ogni membro dee cooperare al bene del corpo tutto e del capo.

Vero è che diverſi eſſendo i generi di felicità e di perfezione, a cui eſſi tendono, diverſi pur ſono i mezzi, che a tai generi conducono. E ben può naſcere controverſia ſe queſti mezzi, che quinci ſtiminſi opportuni all' un genere di perfezione e di felicità, quindi ſtiminſi importuni all' altro. E biſognerebbe eſſere più che uomini, per potere di qua, di là portare ſempre di tali mezzi i giudicj più accertati. Controverſia dunque e contraſto tra podeſtà e podeſtà per lo zelo di quella perfezione e felicità, a cui ciaſcuna preſiede.

Ma contraſto forſe a ſegno tale che traſcorra a nimiſtà, e che l' una ſpada impugniſi contro l'altra, la ſpada corporea contro la ſpirituale? Iddio nol permetta mai. Alcerto ciò non ſia mai neceſſario; perchè, ſe i generi di felicità e di perfezione ſono diverſi, non ſono però contrarj, e

ſono

sono i medesimi uomini, che deon essere perfezionati e felicitati. Come può dunque esservi tra le podestà sì crudo contrasto, se non fingesi perfezione che contrasti a perfezione, e felicità che contrasti a felicità? Ciò che non può intendersi, se non fingesi ancora contrastante a se stessa l'umana natura.

Anzi *le due podestà debbono esser sempre fra lor d'accordo per ajutarsi mutuamente*: così nel Prologo della seconda Parte delle sue Leggi il Re di Castiglia Alfonso (a), per la grande sua sapienza cognominato il Saggio; nei quali sensi parlaron pure i sopra lodati Sommi Pontefici. E quanto in fatti maraviglioso si fu l'accordo delle due podestà a'tempi de' più grandi Pontefici e Principi, che sono dalla Cristianità celebrati, Leone, Gelasio, Gregorio Magno!... Costantino, Teodosio, Carlo Magno! ... Così d'accordo voglion essere, io ardisco dire, nel mondo le due podestà, come d'accordo debbono esser nell'uomo il corpo e lo spirito, a cui esse presiedono.

Nè alcun ci dica, che tra corpo e spirito vi sia anzi aspra continua guerra. Poichè la guerra non è propriamente tra'l corpo e lo spirito, ma tra i ciechi e sregolati loro appetiti, i quali agognano più forse ai beni falsi che ai veri, più alla falsa che alla vera felicità. E forsechè gli stessi appe-

(a) *V. Fleury l.* 88. *Hist. p.* 430.

appetiti corporali non si guerreggian sovente tra loro? Forsechè sovente tra loro non si guerreggiano gli stessi appetiti spirituali? Laonde è necessario che la facoltà migliore dello spirito, cioè la ragione soprastia a tutti gli appetiti, e gli corregga; affinchè essi dietro l'apparenza della felicità non conducano l'uomo alla miseria. I beni veri del corpo non sono di lor natura contrarj a' beni veri dello spirito; giacchè non è contraria a se stessa la vera felicità, che di ambo i generi de' veri beni è composta. Bensì nel confronto i beni maggiori deggion sempre antiporsi a' minori, siccome più o meno alla vera felicità conducenti.

Ora ciò che nell'uomo è la ragione, sono nel mondo le due podestà. La dissensione tra esse non suol venire se non da qualche errore, per cui dall'una podestà o dall'altra piglisi alcun bene falso per vero, o stimisi grande e necessario ciò che è piccolo e superfluo, o quel che è da meno, propongasi a quello che è da più. Ne'quali casi quale dev'essere delle podestà la cura precipua? Di scoprire la verità, e di dare o di ricevere il disinganno.

E a tal fine qual mezzo più acconcio che il già tante volte commendato *Consiglio di pace*? La sperienza della Società Ebraica è una buona sicurtà per la Società Cristiana. Ma questo Consiglio acciocchè a tal fine sia più efficace, di quai

per-

personaggi debb'egli esser composto? Di personaggi, io ripeto, i più intelligenti nelle materie controverse, e insieme i più moderati. Giacchè se manca la moderazione, come cospireranno essi alla pace? E se manca l'intelligenza, come scerneranno essi la verità? Personaggi io pur dicea scelti da ambe le parti, affinchè ambe meglio appoggino ad essi la lor confidenza.

Se alla perspicacia loro si scuopre la verità, alla luce di questa ecco dileguata insieme coll' errore la dissensione. Se poi la verità rimane tuttavia involta fra qualche nebbia, al Consiglio di pace non resta altro partito più utile e più onesto che una discreta composizione, la qual più si conformi alla verisimiglianza e all'equità; insinoattantochè più lunga esperienza ed osservazion più sottile discuopra ciò che è nascosto. Nè altro in fatti è il partito che già si prese nelle dissensioni insorte tra Clemente VI. (*a*) e il Re di Aragona, tra Martino V: (*b*) e le Nazioni, tra Nicolò V. (*c*) e la Germania ... come i Concordati loro dimostrano; Concordati che pure possono di comune consenso delle parti riformare, secondochè i nuovi lumi e le circostanze nuove persuadono.

Alcerto *sempre d'accordo debbono esser tra loro le due*

(a) *V. Fleury l. 96. Hist. p.* 128.
(b) *V. Il Continuatore l.* 104. *n.* 145.
(c) *Ivi l.* 109. *n.* 167.

due podestà per ajutarsi mutuamente; ajutarsi, io ripiglio, col sostegno, ove l'una fosse debole; col consiglio, ove fosse titubante, coll'esortazione, ove fosse neghittosa; colla correzione, ove dall' ufficio declinasse. *Senza che* (ecco la gran ragione dal Saggio Alfonso soggiunta) *senza che la fede e la giustizia non potrebbero durar lungamente sopra la terra*. E quale sarebb' ella senza fede e senza giustizia la Società Cristiana? Tutti dunque facciamo al cielo i più fervidi voti per un accordo sì necessario, affinchè menare possiamo la vita più felice, che secondo l'Apostolo è la vita della tranquillità e della virtù (a): *Ut quietam & tranquillam vitam agamus, in omni pietate & castitate*.

Senonchè possiam noi quaggiù aspirare alla piena felicità? O ci è pure possibile l' aggregazione di tutti i beni? Noi illusi! Mentre noi corriam dietro agli uni, gli altri fuggon da noi; e noi ci restiam sempre più famelici che satolli. Se felici non siamo, siamo almeno sapienti: se non possiamo avere tutti i beni, studiamoci almeno di averne i migliori: a' beni del corpo prescelghiamo quelli dello spirito, e della virtù, per i quali soli si giugne alla vera felicità piena e perfetta, ch' io desidero a tutti e priego.

(a) *I. ad Tim. c. 2. v. 2.*

IL FINE.